



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 944

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Indice

1. DDL S. 944 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 944	6
1.2.2. Relazione 944-A	33
1.2.3. Testo correlato 944-A (ALLEGATO)	99
1.2.4. Testo approvato 944 (Bozza provvisoria)	195
1.2.5. Testo 1	225
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)	281
1.3. Trattazione in Commissione	284
1.3.1. Sedute	285
1.3.2. Resoconti sommari	288
1.3.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	289
1.3.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 10/12/2018	290
1.3.2.1.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.) del 10/01/2019	299
1.3.2.1.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 64 (pom.) del 15/01/2019	305
1.3.2.1.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 11 (ant.) del 31/01/2019	309
1.3.2.1.5. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 12 (pom.) del 31/01/2019	310
1.3.2.1.6. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/02/2019	311
1.3.2.1.7. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/02/2019	312
1.3.2.1.8. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 14 (pom.) del 13/02/2019	314
1.3.2.1.9. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/02/2019	315
1.3.2.1.10. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 15 (ant.) del 28/02/2019	318
1.3.2.1.11. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (pom.) del 05/03/2019	319
1.3.2.1.12. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 26/03/2019	323

1.3.2.1.13. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 87 (ant.) del 09/04/2019	325
1.3.2.1.14. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (pom.) del 29/04/2019	335
1.3.2.1.15. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 16 (ant.) del 07/05/2019	340
1.3.2.1.16. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 17 (ant.) del 07/05/2019	341
1.3.2.1.17. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 18 (pom.) del 07/05/2019	342
1.3.2.1.18. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019	343
1.3.2.1.19. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) del 09/05/2019	354
1.3.2.1.20. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (pom.) del 15/05/2019	358
1.3.2.1.21. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (ant.) del 16/05/2019	392
1.3.2.1.22. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 99 (ant.) del 04/06/2019	396
1.3.2.1.23. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (pom.) dell'11/06/2019	400
1.3.2.1.24. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 101 (pom.) del 12/06/2019	410
1.3.2.1.25. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 102 (ant.) del 13/06/2019	416
1.3.2.1.26. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 103 (ant.) del 18/06/2019	429
1.3.2.1.27. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 104 (pom.) del 19/06/2019	435
1.3.2.1.28. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/06/2019	439
1.3.2.1.29. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 106 (pom.) del 25/06/2019	447
1.3.2.1.30. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) del 02/07/2019	454
1.3.2.1.31. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 108 (ant.) del 03/07/2019	467
1.3.2.1.32. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 110 (pom.) del 09/07/2019	470
1.3.2.1.33. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 111 (pom.) del 10/07/2019	476

1.3.2.1.34. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 112 (pom.) dell'11/07/2019	480
1.3.2.1.35. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 114 (pom.) del 17/07/2019	483
1.3.2.1.36. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/07/2019	490
1.3.2.1.37. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/07/2019	493
1.3.2.1.38. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) del 24/07/2019	496
1.4. Trattazione in consultiva	499
1.4.1. Sedute	500
1.4.2. Resoconti sommari	505
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	506
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 02/04/2019	507
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) dell'08/05/2019	509
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (ant.) del 04/06/2019	518
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/06/2019	521
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019	523
1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2019	526
1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019	529
1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2019	532
1.4.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019	535
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	538
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 92 (pom.) del 06/06/2019	539
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (ant.) del 12/06/2019	544
1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/06/2019	546
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	552
1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 26 (pom.) del 19/12/2018	553
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Difesa)	569
1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 16 (pom.) del 16/01/2019	570
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	573
1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 12/02/2019	574
1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2019	587
1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 138 (ant.) del 27/03/2019	591

1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	594
1.4.2.5.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 169 (pom.) del 12/06/2019	605
1.4.2.5.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 170 (ant.) del 13/06/2019	609
1.4.2.5.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 171 (pom.) del 18/06/2019	615
1.4.2.5.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (pom.) del 19/06/2019	623
1.4.2.5.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019	629
1.4.2.5.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019	640
1.4.2.5.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019	649
1.4.2.5.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019	658
1.4.2.5.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019	674
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	682
1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 82 (ant.) del 30/01/2019	683
1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 102 (ant.) del 10/04/2019	688
1.4.2.6.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 112 (ant.) del 13/06/2019	691
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	694
1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 38 (pom.) del 06/12/2018	695
1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 44 (pom.) del 09/01/2019	697
1.4.2.8. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	700
1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) del 05/02/2019	701
1.4.2.8.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 73 (pom.) del 07/05/2019	709
1.4.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	717
1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 15/01/2019	718
1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 07/02/2019	721
1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 42 (ant.) del 12/03/2019	724
1.4.2.9.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 43 (pom.) del 13/03/2019	728
1.4.2.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	732
1.4.2.10.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/01/2019	733
1.4.2.10.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 37 (pom.) del 23/01/2019	737
1.4.2.10.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (pom.) del 05/02/2019	739

1.4.2.10.4. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant.) del 10/04/2019	741
1.4.2.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	762
1.4.2.11.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019	763
1.4.2.11.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019	771
1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	774
1.4.2.11.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019	777
1.4.2.11.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 106 (ant.) del 18/04/2019	782
1.4.2.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	786
1.4.2.12.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 51 (ant.) del 16/01/2019	787
1.4.2.12.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (pom.) del 22/01/2019	790
1.4.2.12.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (ant.) del 31/01/2019	795
1.4.2.12.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2019	799
1.4.2.12.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 57 (ant.) del 13/02/2019	804
1.4.2.12.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 05/03/2019	811
1.4.2.12.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019	830
1.4.2.12.8. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019	835
1.4.2.12.9. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019	878
1.4.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	886
1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 49 (ant.) del 06/02/2019	887
1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 51 (pom.) del 13/02/2019	894
1.4.2.13.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/03/2019	896
1.4.2.13.4. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 63 (pom.) dell'11/06/2019	898
1.4.2.13.5. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 64 (pom.) del 18/06/2019	899
1.5. Trattazione in Assemblea	901
1.5.1. Sedute	902
1.5.2. Resoconti stenografici	903
1.5.2.1. Seduta n. 138 del 25/07/2019	904
1.5.2.2. Seduta n. 139 del 30/07/2019	977

1. DDL S. 944 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 944
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Iter

30 luglio 2019: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[C.1201](#)

approvato

S.944

approvato con modificazioni

[C.1201-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [117/19](#) del 4 ottobre 2019, GU n. 245 del 18 ottobre 2019.

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Paolo Savona](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Erika Stefani](#)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **14 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 58 del 14 novembre 2018.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA , LEGGE COMUNITARIA

Articoli

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.1-A, 1-3, 6, 7, 12-19, 21, 23), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1, 2, 4-23), PARERI PARLAMENTARI (Artt.1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 22), COPERTURA FINANZIARIA (Art.1), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.2, 4, 5, 8-12, 20, 22), PENE (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 6, 12), REATI (Art.3), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.3), FRODE (Art.3), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.3), IVA (Art.3), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.3-5),

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.4), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.4), GIUDICI DELLA GIURISDIZIONE PENALE (Art.4), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.4), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.4), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.4), AVOCAZIONE DI PROCEDIMENTI (Art.4), AZIONE PENALE (Art.4), MAGISTRATI (Art.4), CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4, 15), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Art.5), SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Art.5), CONTI CORRENTI BANCARI (Art.5), DEPOSITI BANCARI (Art.5), CREDITI (Art.5), ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI (Art.6), SOCIETA' PER AZIONI (Art.6), SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI (Art.6), INFORMAZIONE (Artt.6, 8), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) (Artt.6, 8), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.6-9), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.7), DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI (Art.7), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.7), TITOLI DI MASSA (Art.8), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.8, 16, 19), FONDI DI INVESTIMENTO (Art.9), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.10, 11), CONFERENZA STATO REGIONI (Artt.10-15, 19, 21), MALATTIE E DANNI ALLE PIANTE (Art.10), PRODOTTI AGRICOLI (Art.10), SEMENTI (Art.10), CONTROLLI DI QUALITA' (Artt.10, 11, 15), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.11), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.11), INSETTICIDI E PESTICIDI (Art.11), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.11, 19), VETERINARIA (Art.11), PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Art.12), INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Art.12), MERCATO (Art.12), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.12-15, 19), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Artt.13, 14), APPARECCHI ELETTRICI (Art.13), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Art.13), AUTOVEICOLI (Art.13), SCARICHI E DISCARICHE (Art.14), ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICO (Art.14), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.15), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.15), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (Art.15), BASI DI DATI (Art.15), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.15), BIODEGRADABILITA' (Art.15), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.15), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.15), PROGRAMMI E PIANI (Artt.15, 19), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.15), COMPETENZA (Art.15), REGIONI PROVINCE E COMUNI (Art.15), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.16-18), NAVI E NATANTI (Artt.16-18), LINEE DI NAVIGAZIONE (Artt.16-18), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Artt.16-18), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Artt.16, 18), ISPEZIONI (Art.18), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.16, 19), RADIAZIONI IONIZZANTI (Art.19), SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI (Art.19), AUTORIZZAZIONI (Art.19), TUTELA DELLA SALUTE (Art.19), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.19-22), IMPORTAZIONI (Art.20), ZONE DI GUERRA E DI OPERAZIONI MILITARI (Art.20), MINERALI (Art.20), METALLI (Art.20), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.20), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.21), RISPARMIO ENERGETICO (Art.21), APPROVVIGIONAMENTO (Art.22), GAS NATURALI (Art.22), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.23), TUTELA DEI LAVORATORI (Artt.19, 23), PESCA (Art.23), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Artt.1-A, 23), QUALIFICA PROFESSIONALE (Artt.1-A), NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE (Artt.1-A), TUMORI (Artt.1-A), VENDITA PER CORRISPONDENZA (Artt.1-A), MARINAI E MARITTIMI (Artt.1-A), TRASPORTO DI MERCI (Artt.1-A), SCAMBI INTRACOMUNITARI (Artt.1-A), RICICLAGGIO FINANZIARIO (Artt.1-A), DISTACCO DI PERSONALE (Artt.1-A), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.1-A)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Anna Cinzia Bonfrisco \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 10 dicembre 2018) .

Sostituito da Sen. [Simone Bossi \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .

Relatore alla Commissione Sen. [Silvana Giannuzzi \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 26 marzo

2019) Relatrice sui doc. nn. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n. 2.

Relatore di maggioranza Sen. [Simone Bossi](#) (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 117 del 24 luglio 2019 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 24 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 137 del 24 luglio 2019.

Relatore di maggioranza Sen. [Silvana Giannuzzi](#) (M5S) nominato nella seduta pom. n. 117 del 24 luglio 2019 Relatrice sui doc. nn. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n. 2.

Assegnazione

Assegnato alla [14^a Commissione permanente \(Politiche dell'Unione europea\)](#) in sede referente il 30 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 66 del 4 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 944

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 944

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)
di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)
con il **Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)
con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro della salute** (GRILLO)
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (CENTINAIO)
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (STEFANI)

(V. Stampato Camera n. 1201)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2018

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2018*

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai

quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
- b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle « Comunità europee » con il riferimento all'« Unione europea »;
- c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
- d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione, nonché sopprimere, al medesimo articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), le seguenti parole: « in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria »;
- e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
- f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
- g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello

stesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;

i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - « EPPO »)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;

d) prevedere che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO, non possa eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13 del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;

f) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;

g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;

h) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:

1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;

2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;

i) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;

l) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;

m) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;

n) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:

1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;

2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;

3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello

richiesto;

4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;

o) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;

p) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

q) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;

r) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

s) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), l'autorità nazionale competente a designare, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo è il Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione nell'ambito di un elenco di nove candidati proposto dal Consiglio superiore della magistratura. A tale fine il Consiglio superiore della magistratura procede alla selezione dei candidati sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il Ministro della giustizia, secondo le modalità di selezione stabilite nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41, in quanto compatibili. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 si applica il comma 70 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO, non può eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2017/828 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente per le materie disciplinate dalla normativa da attuare, perseguendo gli obiettivi previsti dalla direttiva medesima, come, in particolare, quello di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi;
- b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente a fornire alla Commissione europea le informazioni in materia di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2017/828;
- c) individuare la percentuale di azioni o diritti di voto, non superiore allo 0,5 per cento, al di sopra della quale le società sono autorizzate a identificare i propri azionisti, anche al fine di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario;
- d) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla disciplina vigente al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/828 concernenti la trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;
- e) apportare alla disciplina in materia di relazione sulla remunerazione contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie all'adeguamento alle disposizioni sulla politica di remunerazione e sugli obblighi informativi di cui alla direttiva (UE) 2017/828, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- f) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;
- g) apportare alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità con le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, preservando, ove con quest'ultima compatibili, i presidi di tutela già previsti dal diritto nazionale e, in particolare, i principi generali di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/828 per le finalità specificamente previste dalla stessa e dalla regolamentazione dell'Unione europea attuativa della medesima direttiva;
- i) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

- l)* apportare tutte le occorrenti abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni adottate in attuazione del presente articolo.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;
- b)* coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
- c)* procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera *a)*, alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera *b)*;
- d)* fissare i principi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;
- b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;
- c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
- d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;
- e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;
- f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;
- g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;
- h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che

modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di

- scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e

criteri direttivi specifici:

- a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;
- b) individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, d), e), f) e h), del medesimo regolamento;
- c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del presente comma;
- d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;
- e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
- f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;
- g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 14 marzo 2018, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

e) abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di

frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;

b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei

fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;

2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;

3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;

4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;

6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;

7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;

8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;

b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:

1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;

2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior

efficacia delle attività di controllo;

3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;

4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;

5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;

7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;

c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-*bis* alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio « chi inquina paga »;

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che

entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli *standard* europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;

m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;

4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;

5) con riferimento alle competenze dello Stato:

5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;

5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;

5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e

viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;

5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;

5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;

6) con riferimento alle competenze delle regioni:

6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;

6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;

7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:

7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;

8) con riferimento alle competenze dei comuni:

8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;

8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovare di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;

10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti,

limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera *m*), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b)* adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
- c)* prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
- d)* prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera *c*) in materia di navi da passeggeri;
- e)* individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
- b)* adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
- c)* abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione

delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999;

d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;

e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;

f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;

b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da

passaggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
- b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
- d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
- e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti;
- g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

- l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 20.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;
 - b) definizione delle modalità dei controlli ex post di cui alla lettera a) del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
 - c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di *audit* svolti da

soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);

3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);

5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);

6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione

- delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
- 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
- 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
- 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
- 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
- 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
- 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
- 18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
- 19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- 20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

1.2.2. Relazione 944-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 944-A

Relazione Orale

Relatore Simone Bossi

**TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 24 luglio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

presentato dal **Ministro per gli affari europei**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

con il **Ministro dell'interno**

con il **Ministro della salute**

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

con il **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

(V. Stampato Camera n. 1201)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2018

**RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

sul disegno di legge

(Estensore: Borghesi)

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rilevato che non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di propria competenza, si esprime in senso favorevole.

sugli emendamenti

(Estensore: Grassi)

4 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Borghesi)

13 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

18 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.4/2 parere contrario, in quanto volto a sopprimere il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività di controllo in settori riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

25 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

9 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

23 luglio 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Pepe)

18 giugno 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto del nuovo assetto giudiziario in materia di procedimenti per reati PIF, che si basa sui principi di obbligatorietà dell'azione penale e di garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, secondo il modello italiano,

ritenuto che il riparto di compiti tra procura europea e singoli procuratori nazionali debba rispondere a criteri di razionalità e di efficienza nel perseguimento delle infrazioni comunitarie,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare un monitoraggio sulla prima applicazione della normativa in merito all'avocazione delle indagini da parte dell'EPPO;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il nuovo riparto di competenze che interesserà l'EPPO rispetto ad OLAF, EUROJUST ed EUROPOL con riferimento alle indagini transnazionali e all'attività investigativa relativa ai reati commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Iwobi)

19 dicembre 2018

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

rilevato che la delega di cui all'articolo 12 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 risulta in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea e quale

contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21); valutati altresì i contenuti relativi alle deleghe al Governo di cui agli articoli 7 e 23, tenuto conto che essi, nei diversi settori di riferimento, risultano in attuazione di alcuni obblighi internazionali rispettivamente derivanti, fra gli altri, dalla Convenzione del 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e dalla Convenzione del 2007 sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

**RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)**

(Estensore: Tesei)

16 gennaio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime una relazione non ostativa.

**RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Pirro)

sul disegno di legge

13 giugno 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento agli articoli 1 e 2, per l'attuazione delle direttive elencate all'allegato A viene richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, in base al quale alla copertura degli eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente, si provvede, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento;
- con riferimento all'articolo 4, vengono forniti dati analitici a suffragio della corretta quantificazione degli oneri recati dalla disposizione;
- con riferimento all'articolo 5, sono messi a disposizione elementi di dettaglio volti a confermare come le attività ivi contemplate possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
- con riferimento all'articolo 7, vengono date informazioni analitiche a conferma della correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3;
- con riferimento agli articoli 13, 14, 15 e 21, viene rappresentato che, stante la complessità della materia oggetto delle relative deleghe, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse, richiamandosi pertanto quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- con riferimento agli articoli 16, 17 e 18, viene fatto presente che le relative deleghe sono finalizzate all'adozione di norme di carattere ordinamentale, e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, confermandosi l'invarianza finanziaria; con specifico riferimento al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 17, viene precisato che l'adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità navali, e comunque gli eventuali allineamenti tecnici, ove necessari, sarebbero a carico delle compagnie di navigazione o delle società di armamento, senza alcun onere per la pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.

sugli emendamenti

19 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30 (testo 2), 15.31, 21.1 e 21.2.

Sull'emendamento 11.4, il parere è non ostativo nel presupposto che resti fermo il complessivo introito previsto sulla base delle attuali tariffe in favore dello Stato.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8, 15.13, 15.33, 1.3, 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1, sulle quali l'esame resta sospeso.

25 giugno 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1.

2 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4.

Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo.

9 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

23 luglio 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

(Estensore: Bottici)

13 giugno 2019

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, premesso che:

l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; in particolare, il comma 1, lettera c), delega il Governo a dare specifica attuazione al nuovo articolo 3-bis della direttiva 2007/36/CE, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti;

già l'allegato A della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, conteneva le disposizioni necessarie per l'attuazione della medesima direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, senza pertanto indicare puntuali criteri di delega;

in virtù di tale legge di delegazione il Governo ha adottato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (atto del Governo n. 71) sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il prescritto parere;

il relativo decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, « Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti », è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2019 ed è in vigore dal 10 giugno;

la delega di cui al citato articolo 6 è, dunque, già stata esercitata;

esprime una relazione favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie forme di coordinamento per l'articolo 6, anche in considerazione del fatto che detto articolo reca criteri e principi direttivi dettagliati.

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Rufa)

9 gennaio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Pergreffi)

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, premesso che:

il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per la quale sono esplicitati specifici principi e criteri direttivi all'articolo 16;

l'articolo 17 prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;

l'articolo 18 stabilisce specifici principi e criteri direttivi con riferimento alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

nell'allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano la direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri; la direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida,

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Bergesio)

13 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, premesso che:

gli articoli 10 e 11 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli sull'applicazione della legislazione nei settori della catena agroalimentare, ossia salute delle piante, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, nonché prodotti fitosanitari;

per quanto concerne i controlli per la protezione delle piante, l'articolo 10 delega il Governo ad individuare le autorità competenti, gli organismi delegati e i relativi compiti, mentre per tutti gli altri settori della catena agroalimentare l'articolo 11 individua espressamente il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli nonché quale unico organismo di coordinamento e di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

ricordato che in Italia, nel quadro normativo vigente, le competenze per i controlli ufficiali sui prodotti della filiera agroalimentare sono affidati, oltre che al Ministero della salute, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, all'azione del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la cui consolidata esperienza ed efficacia dovrebbero essere preservate e valorizzate; osservato che l'esportazione all'estero dei prodotti di origine animale e agroalimentare richiede specifici controlli svolti da una pluralità di soggetti che, pur necessari, senza adeguate forme di semplificazione e di coordinamento, rischiano di tradursi in una serie di costosi e complessi adempimenti per le aziende esportatrici;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito la possibilità di intervenire sul combinato disposto degli articoli 10 e 11 del disegno di legge in esame, in modo da assicurare che sia mantenuta, per i rispettivi ambiti, l'attuale ripartizione di competenze tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per quanto riguarda i controlli relativi alla salute delle piante e agli altri settori della catena agroalimentare individuati dal regolamento (UE) 2017/625 e per quanto riguarda lo scambio di comunicazioni con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, ferma restando l'individuazione del Ministero della salute quale unico referente nel coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea;

2) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità di aggiungere, tra i principi e criteri direttivi di delega degli articoli 10 e 11, che siano individuate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e presso il Ministero della salute, a seconda delle rispettive competenze, forme di coordinamento per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, ed unitariamente con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per assistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo delle relative pratiche.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Giroto)

10 aprile 2019

La Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,
premessi che:

- l'articolo 12 del provvedimento in esame delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, la quale, tra l'altro, ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union emission trading system*

(EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015. Tra le principali novità della direttiva in esame si segnala l'innalzamento del cosiddetto « fattore di riduzione lineare », al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato;

- la predetta direttiva dispone, all'articolo 10, che il 2 per cento del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10-*quinquies*;

- l'articolo 13 del disegno di legge reca attuazione della direttiva 2018/849, la quale apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - direttiva 2012/19/UE), con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti;

- l'articolo 19 disciplina il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione, introducendo modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 230 del 1995, concernente disposizioni per il recepimento di tre delle direttive sulle radiazioni ionizzanti, abrogate dalla direttiva 2013/59/Euratom, nonché di ulteriori direttive Euratom relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

la disciplina recata dalla direttiva 2013/59/Euratom prevede un rafforzamento della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controllo sulla radioattività ambientale. A tal fine è altresì prevista l'adozione di un nuovo Piano nazionale radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione;

valutato positivamente l'articolo 20 del disegno di legge in esame recante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, con cui si stabiliscono obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. I principi e criteri direttivi specifici prevedono la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento in esame. Il regolamento citato risponde, infatti, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali (taluni minerali dell'oro), chiamati ad effettuare controlli e ad adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti, prevedendo l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione e imponendo ai medesimi obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo;

apprezzate, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica, il cui obiettivo generale è quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere

riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva in esame comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030, con una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie per un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro;

tenuto conto che l'Unione europea si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050 e che al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione;

valutato che al fine di realizzare all'interno dell'Unione un sistema decarbonizzato e di promuovere la creazione di un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle Comunità energetiche rinnovabili (CER o *Local Energy Communities - LEC*), è necessario che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicuri che le norme introdotte diano immediata attuazione alla direttiva *de quo* sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle parti relative all'autoconsumo e alle CER;

valutato che l'articolo 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Il predetto regolamento introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione;

preso atto, al riguardo, che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 riguarda, in primo luogo, l'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, l'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo la determinazione della competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge in esame, ai fini del finanziamento di progetti d'investimento tesi a modernizzare i sistemi energetici e a migliorare l'efficienza energetica si raccomanda che venga istituito il Fondo di cui alla direttiva (UE) 2018/410 per il periodo dal 2021 al 2030, alimentato tramite la vendita all'asta delle quote;

- al fine di conseguire l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 13, di adottare misure volte a:

a) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso nonché dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

b) fissare obiettivi qualificati con riguardo ai rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva 2018/851, prevedendo, inoltre, specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e degli accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese e armonizzando il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- c) favorire la promozione e semplificazione di misure per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
- d) definire la procedura contenente condizioni, requisiti e *standard* operativi, nonché le relative modalità di controllo per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE al fine di prevenire la produzione di rifiuti;
- valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19 del provvedimento, l'opportunità di:
- a) sopprimere la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, o, in subordine, coordinare più precisamente la formulazione della predetta disposizione con quella della direttiva 2013/59/Euratom, che dispone di prevedere una protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati nel considerando (27) della medesima direttiva;
- b) sempre in relazione al comma 1, alla lettera n), nell'ambito dell'adozione del nuovo Piano nazionale, favorire la progressiva introduzione di sistemi di rilevamento attivo della concentrazione media del gas radon;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i principi e i criteri direttivi indicati all'articolo 22, così come indicato nel regolamento (UE) 2017/1938:
- a) il riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;
- b) l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;
- c) l'individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza;
- d) la previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

**RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(Estensore: Pizzol)

18 aprile 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge,
premessi che:

l'articolo 19 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che contiene norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica che alle persone soggette ad esposizione professionale; il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2019 e contro l'Italia è stata avviata la procedura di infrazione n. 2018/2044;

l'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, del 19 dicembre 2016, di attuazione dell'accordo sulla Convenzione del lavoro nel settore della pesca del 2007, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

nell'allegato A vi sono altre direttive meritevoli di attenzione per la Commissione, tra cui la direttiva

(UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; la direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014; la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni; formula, per quanto di competenza, relazione non ostantiva, invitando la Commissione di merito a considerare:

- 1) relativamente all'articolo 19, l'opportunità di adottare misure più rigorose a protezione dei lavoratori e della popolazione;
- 2) relativamente all'articolo 23, l'opportunità di valutare se possa costituire « discriminazione » nei confronti dei pescatori italiani il fermo pesca attuato esclusivamente nei loro confronti mentre, come accade nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo, la pesca non è interdetta ai pescatori di altri Stati membri dell'Unione europea alle opposte sponde dei medesimi mari. Gli stessi poi provvedono ad esportare il pescato sul mercato italiano.

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)
(Estensore: Rufa)

25 giugno 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, formula relazione non ostantiva.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
(Estensore: La Mura)

18 giugno 2019

La Commissione permanente, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, approva una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: La Mura)

26 giugno 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rilevato che:

- l'articolo 11 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;
- alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11, il Ministero della salute è individuato come sola autorità competente in materia di controllo; al riguardo potrebbe essere approfondito se, alla luce del riparto di competenze in materia non risulti opportuno indicare come autorità competenti il Ministero della salute, le regioni e le ASL che si coordinano tra loro, ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento per la collaborazione e i contatti con la Commissione europea in relazione ai controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del predetto

regolamento, in ogni settore disciplinato dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 medesimo del disegno di legge di delegazione europea 2018, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare all'articolo 11, comma 3, le seguenti modifiche:

1) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« *b*) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c*), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d*), *e*), *f*) e *h*), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti »;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« *c*) individuare il Ministero della salute, quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera *b*) del presente comma ».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

Identico

non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. *Identico*

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle « Comunità europee » con il riferimento all'« Unione europea »;

c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;

d) modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea **o di organizzazioni pubbliche internazionali**, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione, **nonché sopprimere, al medesimo articolo 322-*bis*, secondo comma, numero 2), le seguenti parole: « in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria**

»;

e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;

f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

c) identica;

*d) modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;*

e) identica;

f) identica;

g) identica;

h) identica;

europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;

i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - « EPPO »)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della

i) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - « EPPO »)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'autorità competente a designare, a *a) identica;*

norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo *b) identica;*

2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni

dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del *c) identica;*

regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;

d) prevedere che il trattamento economico *soppressa*

complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO, non possa eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) coordinare le disposizioni dell'ordinamento *d) identica;*

giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;

f) integrare le disposizioni dell'ordinamento *e) identica;*

giudiziario che prevedono la trasmissione di copia

del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;

g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;

f) identica;

h) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:

g) identica;

1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;

2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;

i) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le

h) identica;

prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;

l) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371; *i) identica;*

m) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite; *l) identica;*

n) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:

1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;

2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;

3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;

4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;

o) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio; *m) identica;*

p) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939; *o) identica;*

q) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione; *p) identica;*

r) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, *q) identica;*

nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

s) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), l'autorità nazionale competente a designare, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo è il Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione nell'ambito di un elenco di nove candidati proposto dal Consiglio superiore della magistratura. A tale fine il Consiglio superiore della magistratura procede alla selezione dei candidati sulla base di criteri stabiliti d'intesa con il Ministro della giustizia, secondo le modalità di selezione stabilite nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41, in quanto compatibili. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 si applica il comma 70 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo, computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO, non può eccedere i limiti di cui agli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

r) *identica.*

4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), **la procedura per la designazione**, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, **di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.**

5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della

magistratura.

6. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

7. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6 restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 6.

9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

10. Identico.

11. Identico.

5. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi *Identico*

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
- b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
- d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
- e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica

l'articolo 678 del codice di procedura civile;
f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;
i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.**
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.**
- 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:**
 - a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;**
 - b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del**

ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna*) - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto è stato lesa con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporre;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo

equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

***h)* se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;**

***i)* se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;**

***l)* se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;**

***m)* se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;**

***n)* se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;**

***o)* se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di**

procedura penale per la revoca della sentenza;
p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano »;
b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna) - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno ».

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2017/828 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente per le materie disciplinate dalla normativa da attuare, perseguendo gli obiettivi previsti dalla direttiva medesima, come, in particolare, quello di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi;**
- b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente a fornire alla Commissione europea le informazioni in materia di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2017/828;**
- c) individuare la percentuale di azioni o diritti di voto, non superiore allo 0,5 per cento, al di sopra della quale le società sono autorizzate a identificare i propri azionisti, anche al fine di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario;**
- d) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla disciplina vigente al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/828 concernenti la trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;**
- e) apportare alla disciplina in materia di relazione sulla remunerazione contenuta nel**

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Principi e criteri direttivi per la **compiuta** attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)*

1. Nell'esercizio della delega per **la compiuta** attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, **recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49**, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, **della presente legge**, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

soppressa

soppressa

soppressa

soppressa

soppressa

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie all'adeguamento alle disposizioni sulla politica di remunerazione e sugli obblighi informativi di cui alla direttiva (UE) 2017/828, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

f) apportare al codice delle assicurazioni private, di a) identica;

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

g) apportare alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità con le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, preservando, ove con quest'ultima compatibili, i presidi di tutela già previsti dal diritto nazionale e, in particolare, i principi generali di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

soppressa

h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/828 per le finalità specificamente previste dalla stessa e dalla regolamentazione dell'Unione europea attuativa della medesima direttiva;

i) prevedere sanzioni amministrative efficaci,

b) identica .

proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del

potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;
1) apportare tutte le occorrenti abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni adottate in attuazione del presente articolo.

soppressa

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

2. Identico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;

b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;

c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla

lettera b);

d) fissare i principi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

Identico

per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;

c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;

f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo

eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;
- b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;
- c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

Identico

quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa)

Identico

sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi

di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, d), e), f) e h), del medesimo regolamento;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera b) del presente comma;

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti **degli Stati membri**, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, **nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;**

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le

altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;

d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di

controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della

*g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, **in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7** e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire **alle autorità competenti di cui alla lettera b)** le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, **nonché** le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;*

salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

h) identica;

i) identica.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.

2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza

e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, **uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018**, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, **anche le disposizioni necessarie** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

3. I decreti legislativi di cui ai **commi 1 e 2** sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai **commi 1 e 2** il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

e) abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849,

nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni

contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30

maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare

riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei

veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma

1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle

norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli

fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo

della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di

frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

e) abrogazione **espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue**

disposizioni del decreto legislativo 13 marzo

2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei

proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,

2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai

rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui

rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche)

1. *Identico:*

a) *identica;*

- b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; 1) *identico*;
 - 2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese; 2) *identico*;
 - 3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851; 3) *identico*;
 - 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), **valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione**;
- c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; c) *identico*;
 - 1) *identico*;
 - 2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851; 2) *identico*;
 - 3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e **dei loro componenti**, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
 - 4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, « uno contro zero » dei **piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**;
 - 5) *identico* ;
- 4) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo. 6) **disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.**
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su 2. *Identico.*

proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;

b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

tipo prestazionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;

2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;

3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;

4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

2. *Identico.*

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

- 5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato; 5) *identico*;
- 6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti; 6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione **univoche, chiare e immediate**, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività **di raccolta differenziata**, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti; 7) *identico*;
- 7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione; 7) *identico*;
- 8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea; 8) *identico*;
- b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni: b) *identico*:
- 1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori; 1) *identico*;
- 2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo; 2) *identico*;
- 3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti; 3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi **di sostenibilità ambientale ed economica** per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
- 4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità; 4) *identico*;
- 5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale; 5) *identico*;
- 6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di 6) *identico*;

proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;

7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;

7) *identico*;

c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

c) *identica*;

d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV *bis* alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

d) *identica*;

1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio « chi inquina paga »;

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni **dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:**

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

f) *identica;*

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, **l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità** e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli *standard* europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

h) identica;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

i) identica;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;

l) identica;

m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

m) identica;

- 1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
- 2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;
- 3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;
- 4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
- 5) con riferimento alle competenze dello Stato:

- 5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
- 5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- 5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
- 5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
- 5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- 6) con riferimento alle competenze delle regioni:
- 6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
- 6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di

governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;

7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:

7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;

8) con riferimento alle competenze dei comuni:

8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;

8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovare di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;

10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di *n*) *identica*. rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori

di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera *m*), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b)* adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
- c)* prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
- d)* prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui

2. *Identico.*

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

Identico

alla lettera *c*) in materia di navi da passeggeri;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

Identico

recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;

d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;

e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *d)*, in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;

f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da

passengeri adibite a servizi di linea e che modifica passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio) *la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della *Identico*

direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;
 - b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
 - c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
 - d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
 - e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. *Identico:*

a) **introdurre** le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, **anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore**, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, **del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230**, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) *identica;*

c) *identica;*

quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;

e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti;

g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al

d) identica;

e) identica;

*f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, **con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;***

g) identica;

h) identica;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate. *n) identica.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. *2. identico.*

Art. 20.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)

Identico

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi

conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei controlli *ex post* di cui alla lettera *a)* del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di *audit* svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera *b)* del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

Art. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del

Art. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

medesimo decreto legislativo.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)

Identico

Art. 24.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

Identico

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/ 73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1,

comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

Art. 26.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)

Identico

Allegato A (Articolo 1, comma 1)	Allegato A (Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,	1) <i>identico</i> ;

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);	
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);	2) <i>identico</i> ;
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);	3) <i>identico</i> ;
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);	4) <i>identico</i> ;
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);	5) <i>identico</i> ;
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);	6) <i>identico</i> ;
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);	7) <i>identico</i> ;
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e	8) <i>identico</i> ;

<p>del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);</p>	
<p>9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);</p>	<p>9) <i>identico</i>;</p>
<p>10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);</p>	<p>10) <i>identico</i>;</p>
<p>11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);</p>	<p>11) <i>identico</i>;</p>
<p>12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);</p>	<p>12) <i>identico</i>;</p>
<p>13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);</p>	<p>13) <i>identico</i>;</p>
<p>14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il</p>	<p>14) <i>identico</i>;</p>

<p>profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);</p>	
<p>15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);</p>	<p>15) <i>identico</i>;</p>
<p>16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);</p>	<p>16) <i>identico</i>;</p>
<p>17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);</p>	<p>17) <i>identico</i>;</p>
<p>18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);</p>	<p>18) <i>identico</i>;</p>
<p>19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);</p>	<p>19) <i>identico</i>;</p>
<p>20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);</p>	<p>20) <i>identico</i>;</p>
<p>21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che</p>	<p>21) <i>identico</i>;</p>

<p>modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);</p>	
<p>22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);</p>	<p>22) <i>identico</i>;</p>
<p>23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);</p>	<p>23) <i>identico</i>;</p>
<p>24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un <i>test</i> della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).</p>	<p>24) <i>identico</i> ;</p>
<p></p>	<p>25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);</p>
<p></p>	<p>26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).</p>

1.2.3. Testo correlato 944-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 944-A

Relazione orale

Relatore Simone BOSSI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 24 luglio 2019

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

**presentato dal Ministro per gli affari europei
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro dell'interno
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

(V. Stampato Camera n. 1201)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2018

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2018*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

1.2

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 5, inserire il seguente:

«5-bis.) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);».

1.3

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 24, inserire il seguente:

«25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);».

Art. 2

2.1

FAZZOLARI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

FAZZOLARI

Decaduto

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Respinto

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario».

3.5

FAZZOLARI

Decaduto

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.6

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

3.7

FAZZOLARI, TESTOR, CESARO, MASINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

3.8

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o di organizzazioni pubbliche internazionali» e le parole da: «, nonché sopprimere» fino alla fine della lettera.

Art. 4

4.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera l) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

4.5

IL GOVERNO

Accolto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*

b) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinqües*.

4-*bis*. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

4-*ter*. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

4-*quater*. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 4-*ter* restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

4-*quinqües*. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 4-*quater*, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 4-*ter*.

4-*sexies*. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»

Art. 5

5.0.1/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

5.0.1/2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

5.0.1/3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.1/4

TESTOR, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.1/5

TESTOR, CALIENDO

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1/6

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello

disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;*

c) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

5.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69 alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna

e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo, in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della decisione quadro e dal considerando (12), tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e di quanto stabilito dal Titolo primo-bis del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, oggetto di novella ai sensi del comma 5.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art.18. (*Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna*). -1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione in-

ternazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.";

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo: "Art.18-bis. (*Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*). - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.";

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 6

6.1 (testo 2)

BOTTICI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE,
RICCIARDI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del

lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 8

8.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

8.2

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi

di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

Art. 10

10.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

Art. 11

11.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

11.2

PUCCIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo le misure, anche organizzative e di coordinamento nello svolgimento delle attività di controllo, necessarie ad assicurare la copertura dei costi dei controlli ufficiali senza incrementare le tariffe a carico delle imprese, anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625;».

11.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) sostituire la parola:* «un incremento», *con la parola:* «un adeguamento»;

b) *alla lettera g), sopprimere la parola* «amministrative».

11.4/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera a).

11.4/2

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.4/3

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e le aziende sanitarie locali».

11.4/4

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito di rispettiva competenza».

11.4/5

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «deputate a organizzare o» fino alla fine del comma.

11.4/6

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «a organizzare o».

11.4/7

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «ufficiali».

11.4/8

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «o effettuare».

11.4/9

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».

11.4/10

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), dopo le parole: «lettera a)» sopprimere le parole: «anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».

11.4/11

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».

11.4/12

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».

11.4/13

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettere d), e), f) e h)».

11.4/14

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «d)».

11.4/15

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «e)».

11.4/16

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere la parola: «f)».

11.4/17

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere le parole: «e h)».

11.4/18

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11,4, lettera a), sopprimere le parole: «d), e)».

11.4/19

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e), f)».

11.4/20

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «f) e h)».

11.4/21

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)» e la parola: «f)».

11.4/22

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo un coordinamento», fino alla fine del comma.

11.4/23

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera b).

11.4/24

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera b), sopprimere la parola: «unico».

11.4/25

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «da 103» con le seguenti: «da 104».

11.4/26

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma».

11.4/27

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera c).

11.4/28

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-bis).

11.4/29

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole: «lettere a), c), d), e), f) e h)».

11.4/30

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2» e sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali».

11.4/31

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.*

11.4/32

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alla fine del capoverso.*

11.4/33

GINETTI

Respinto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alle seguenti:* «del regolamento 1306/2013».

11.4/34

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, e alle pratiche» *fino alla fine della lettera.*

11.4/35

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti:* «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) *sopprimere le parole da:* «, e alle pratiche» *fino alla fine del capoverso.*

11.4/36

DURNWALDER

Respinto

All'emendamento 11.4, alla lettera c-bis), sostituire le parole: «quale autorità competente», *con le seguenti:* «le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

11.4/37

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

b) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alla fine della lettera.*

11.4/38

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

b) *sopprimere le parole da:* «, nonché nei settori» *fino alla fine del capoverso.*

11.4/39

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «dei regolamento 1306/2013 e».*

11.4/40

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

11.4/41

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

11.4/42

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis» sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».

11.4/43

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del comma.

11.4/44

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013 e».

11.4/45

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

11.4/46

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.

11.4/47

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-ter).

11.4/48

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «quale organo di collegamento».

11.4/49

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «per lo scambio di comunicazioni».

11.4/50

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «nei settori di competenza» fino alla fine del capoverso.

11.4/51

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «come individuati» fino alla fine del capoverso.

11.4/52

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Ritirato

All'emendamenti 11.4, sopprimere la lettera d).

11.4/53

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».

11.4/54

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «previsti dall'articolo 7».

11.4/55

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «attribuire alle» con le seguenti: «dotare le».

11.4/56

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «organizzare ed».

11.4/57

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «ed effettuare».

11.4/58

GINETTI

Ritirato

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «migliorare il» con le seguenti: «rendere più efficiente il»;

11.4/100

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento», con le seguenti: «lettere g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».

11.4

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»;*

c) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli

ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui ai medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *c-bis)* del presente comma;»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «*e)* rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera *b)* le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia».

Art. 12

12.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

12.2

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

12.3

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE,
RICCIARDI

Accolto

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30», con le seguenti: «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

12.4

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE,
RICCIARDI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) definizione di misure per l'incentivazione dello sviluppo e della diffusione delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio nonché per l'innovazione industriale e tecnologica in tale settore».

12.5/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera a).

12.5/2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera b).

12.5

IL RELATORE

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 1 e a seguire, oltre

ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3.»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 01, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. ».

Art. 13

13.1

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

13.2

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

13.3

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo:
«anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

13.4

GINETTI, FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

13.6

NUGNES, GALLONE, TESTOR, CESARO, MASINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) individuare adeguate misure per garantire che la frantumazione avvenga in impianti di trattamento dotati delle migliori tecniche disponibili.».

13.7

MORONESE, NUGNES, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) definire meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a partire dalla presentazione, da parte dell'impianto di trattamento, della richie-

sta di autorizzazione all'esercizio delle attività, con relativa perizia asseverata rilasciata da tecnico abilitato, che garantisca la presenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 209;».

13.8 (testo 2)

LOREFICE, L'ABBATE, LA MURA, GIANNUZZI, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

b) *alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851»;*

c) *alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

d) *alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851».*

13.9

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto*

dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.10

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

13.11

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.12

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.13 (testo 2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Accolto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione».

13.14

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.15

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente:
«rendere più efficiente».

13.16

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA, NUGNES

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gestione dei RAEE» aggiungere le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.17

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

13.18

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTATHEU

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.19

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTATHEU

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.20

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

13.21

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

13.22

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Respinto

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure»
inserire le seguenti: «e incentivi».*

13.23

L'ABBATE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE,
RICCIARDI

Ritirato

*Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «del riutilizzo» aggiun-
gere le seguenti: «e del riciclaggio».*

13.24

L'ABBATE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE,
RICCIARDI

Accolto

*Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «ed elettroniche» aggiun-
gere le seguenti: «e dei loro componenti».*

13.25

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

*Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «intro-
ducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici»;».*

13.26

BERUTTI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

13.27 (testo 2)

LA MURA, GIANNUZZI, BRIZIARELLI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI, Simone BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.28

L'ABBATE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione della raccolta uno contro zero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni di cui all'articoli 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di ritiro gratuito all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi

anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

Art. 14.

13.29/1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Assorbito

All'emendamento 13.29, sopprimere le seguenti parole: «, in alternativa al GSE,».

13.29 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto: «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

Art. 14

14.1

Simone BOSSI, PUCCIARELLI, CASOLATI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «allegati tecnici» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/850» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza.».*

14.2

NUGNES, GINETTI, FEDELI, BONINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850, introdurre una disciplina che valorizzi i rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa, rendendone l'accesso in discarica poco conveniente sotto il profilo economico attraverso un innalzamento dei parametri di costo di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

14.3

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle ioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

14.4

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo le parole: «del fosforo» aggiungere le seguenti: «e dell'azoto».

14.5

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».

14.6

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

14.7

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e chiusura delle discariche, nel rispetto del principio di prossimità, favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, con particolare riferimento alla adeguatezza dimensionale della discarica rispetto al volume stimato di rifiuto locale indifferenziato da conferire.».

14.8

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Accolto

Al comma 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei *target* fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica».

14.9

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per

gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

Art. 15

15.1

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alineaa con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

15.2

PUCCIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

2) *alla lettera c), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

3) *alla lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/851», inserire le seguenti: «anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

4) *alla lettera m), punto 5.2), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle funzioni già assegnate all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».*

15.3

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

15.4

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «degli obiettivi ambientali,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute pubblica,».

15.5

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

15.6

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

15.7

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

15.8

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

15.9

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 4) dopo le parole: «costi di gestione» inserire le seguenti: «, destinando altresì una quota del contributo stesso al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo tecnologico per il riciclaggio e l'economia circolare,».

15.10

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES, Simone BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;».

15.11

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

15.12

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attua-

zione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

15.13

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) disciplinare i consorzi di filiera in applicazione delle regole di trasparenza e anti corruzione, prevedendo altresì appositi meccanismi di controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero;».

15.14

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere

limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

15.15

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) prevedere che i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e quindi separatamente, idonei al riutilizzo e il riciclaggio, non siano destinati all'incenerimento;».

15.16

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

15.17

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES, Simone BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «di analisi economiche», con le seguenti: «di analisi di sostenibilità ambientale e economica».

15.18

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), punto 6), dopo le parole: «dell'attività svolta», aggiungere le seguenti: «e della sua estensione territoriale».

15.19

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per

l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

15.20

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

15.21

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:* «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;»;

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:* «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.22

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», *con le seguenti:* «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

15.23

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

15.24

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

15.25

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

15.26

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

15.27

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e princìpi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionate o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

15.28 (testo 2)

CASOLATI, PAPAEVANGELIU, PUCCIARELLI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BORGHESI, CAMPARI, GALLONE, TESTOR, PAROLI, BERUTTI, RICCIARDI, GAUDIANO, LOREFICE, TRENTACOSTE, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, MASINI, CESARO, FAZZOLARI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.»

15.29

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire le parole: «di recupero e di riciclo», con le seguenti: «di riciclo, recupero, riparazione e preparazione per il riutilizzo».

15.30 (testo 2)

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-*bis* della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«*e-ter*) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

15.31

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

7) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

15.32

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per promuovere», aggiungere le seguenti: «e liberalizzare».

15.33 (testo 2)

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI, NUGNES

Accolto

Al comma 1), lettera g), dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».

15.34

L'ABBATE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «della direttiva (UE) 2018/852,» aggiungere le seguenti: «prevedendo l'incompatibilità tra l'attività di prevenzione e quella di gestione dei rifiuti in capo al medesimo soggetto».

15.35

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

15.36

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.37

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPANHEU

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

15.38

LOREFICE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: «non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.39

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» aggiungere la seguente: «semplificata».

15.40

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.41

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori».

15.42

NUGNES, FEDELI, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

*«n-bis) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851, introdurre per i cantieri, qualificati come processi di produzione dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una disciplina che preveda un *audit*, precedente la fase di demolizione, al fine di creare le migliori condizioni per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, nonché fissare i criteri di valorizzazione dei singoli flussi di materia e, attraverso una separazione alla fonte dei diversi materiali, consentire il successivo riutilizzo e riciclo dei materiali stessi, prevedendo, altresì, una disciplina che consideri i rifiuti da costruzione e demolizione come prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge 1 attività e, quindi, consenta alle imprese edili il deposito temporaneo di questi presso la propria sede.».*

15.43

MORONESE, DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, GIANNUZZI, LOREFICE, RICCIARDI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«n-bis) individuare e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi pro-

gressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

n-ter) individuare, anche sulla base di quanto disposto dalle strategie di cui alla lettera precedente, il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo».

15.44

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera *l*), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

Art. 16

16.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «includendo anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni;».

16.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 18

18.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435».

18.0.1

FANTETTI, TESTOR, CESARO, CARBONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, il Governo è

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, all'articolo 295, comma 11, sostituire le parole: "fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna" con le parole: "per almeno trenta giorni successivi alla consegna"».

Art. 19

19.1 (testo 2)

CASOLATI, Simone BOSSI, PUCCIARELLI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.2

GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, LOREFICE, RICCIARDI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», *aggiungere le seguenti:* «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.3

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emissione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26

maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.».

Art. 20

20.0.1/1

GALLONE, TESTOR

Ritirato

All'emendamento 20.0.1, dopo il capoverso «Art. 20-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter - (Procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077 - Commissario unico discariche)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente:» con le parole: «inserire i seguenti:».

20.0.1/2

PUCCIARELLI

Ritirato

All'emendamento 20.0.1, al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «b) precisare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari, rispetto alla disciplina delle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

20.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.»

Art. 21

21.1

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

21.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici».

Art. 22

22.1

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

22.2

CASOLATI, PUCCIARELLI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori del gas interessati», aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza».

22.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 22-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14

e all'articolo 49 bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, inserire la seguente direttiva:

«direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020)».

Art. 23

23.1

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna,» Inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

23.0.1

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO,
GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n.161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio, di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.».

23.0.2

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo

in caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà"».

23.0.3

FANTETTI, TESTOR, GALLONE, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, BERUTTI,
Alfredo MESSINA, PAPTATHEU

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano nel Mondo - Europa" si intende l'esercizio pubblico ubicato in Europa ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani nel Mondo - Europa", si applicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 23-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel Mondo- Europa)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione ita-

liana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo - anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui all'articolo 23-*quinquies*.

Art. 23-*quater*.

(Attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana all'estero)

1. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Sopra.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo.

3. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro

territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

Art. 23-quinquies.

(Conferenza della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. È istituita, quali Stati generali, la "Conferenza annuale della ristorazione italiana nel Mondo - Europa", come momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 23-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 23-ter a 23-quinquies, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agro alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».

1.2.4. Testo approvato 944 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 944

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 luglio 2019, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea

pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
- b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle « Comunità europee » con il riferimento all'« Unione europea »;
- c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
- d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
- f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
- g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
- h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
- i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - « EPPO »)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;

d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;

e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;

f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;

g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:

- l)* prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;
- 2)* prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
- h)* coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
- i)* apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
- l)* prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
- m)* prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:
 - 1)* la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
 - 2)* l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;
 - 3)* un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
 - 4)* l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;
- n)* prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
- o)* prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
- p)* prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
- q)* in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
- r)* apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera *a*), la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
6. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.
7. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:
 - a*) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;
 - b*) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.
8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 7, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera *b*). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 6.
9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
 - b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
 - d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
 - e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;
 - f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
 - g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
 - h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile;
 - i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
 - 1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - 2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - 3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le

opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo *I-bis* del libro XI del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna*) - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano »;

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*) - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino

di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno ».

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;

b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;

c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);

d) fissare i principi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;

c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro,

avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;

f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di

materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o

implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c)*, anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera *b)* del presente comma;

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)*,

per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere *g*), *i*) e *j*) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera *a*), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *d*) del presente comma;

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera *b*) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.

2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di

frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;

4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, « uno contro zero » dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo;

6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;

b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

- 2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
 - 3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
 - 4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
 - 5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;
- c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
- d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;
 - 2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;
 - 3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;
 - 4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;
 - 5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
 - 6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;
 - 7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
 - 8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
- b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti

funzioni:

- 1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
 - 2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;
 - 3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
 - 4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;
 - 5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
 - 6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
 - 7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;
- c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
- d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV *bis* alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
 - 2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio « chi inquina paga »;
 - 3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli *standard* europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;

m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;

4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;

5) con riferimento alle competenze dello Stato:

5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;

- 5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- 5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
- 5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
- 5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- 6) con riferimento alle competenze delle regioni:
- 6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
- 6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;
- 7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:
- 7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
- 7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
- 8) con riferimento alle competenze dei comuni:
- 8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
- 8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;
- 9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovare di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;
- 10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e

dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

Art. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
- b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
- c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;
- d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;
- e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
- f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;
- b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione

espressa delle disposizioni superate;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;

e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le

informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;

g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;

l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 21.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di

adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei controlli *ex post* di cui alla lettera a) del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di *audit* svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

Art. 22.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 24.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 *bis* della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

IL PRESIDENTE

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);

3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);

5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);

- 6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
- 7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
- 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
- 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
- 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
- 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
- 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
- 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che

- modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
- 18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);
- 19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- 20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- 21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- 22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
- 23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
- 24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
- 25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
- 26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

26 luglio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018 (944)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

Art. 3

3.3

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario».

3.6

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

ORDINE DEL GIORNO

G3.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

premesso che:

è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

l'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 cosiddetta "direttiva PIF (protezione interessi finanziari)". Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019;

in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera g) prevede quale criterio di delega, che sia prevista un'aggravante, ove necessario, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI;

i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione;

potrebbe essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile all'attuazione della presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n.146 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000 e oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-*bis*, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti quei reati alla cui realizzazione "abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";

considerato che:

la parola "contributo" contenuta nel 61-*bis* c.p., fin dalle prime applicazioni, ha fatto sorgere contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di

un gruppo criminale organizzato che contribuisca (secondo la formulazione del 61-*bis* c.p.) all'esistenza di sé stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione;

il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'art. 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi art. 61-*bis* c.p.) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa";

la locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale;

in questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato;

tenuto conto che:

sorgono dunque in giurisprudenza una serie di dubbi interpretativi: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce principio generale valido anche allorquando l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere? E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura? Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta;

non può non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore;

come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere italiane operanti oltre i propri confini nazionali? Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea

— 5 —

che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reati fine.

Impegna il Governo

a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'art. 61-*bis* c.p. e a creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata del riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un *quid pluris* di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.1

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera i) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

4.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»).

11-ter. I decreti legislativi di cui al comma 11-bis sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

11-quater. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-bis, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

— 7 —

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

11-quinquies. Dall'attuazione dei commi *11-bis*, *11-ter*. *11-quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d. *direttiva PIF*; l'articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale

sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;

l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (c.d. EPPO -*European Public Prosecutor's Office*), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedurali della cooperazione;

la competenza dell'EPPO è determinata attraverso il rinvio alla suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, sia sul versante delle entrate che delle uscite, incluse le frodi all'IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All'EPPO è attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi investigativi della Ue non possono promuovere l'azione penale o svolgere indagini nei casi di frode - organismi con cui l'EPPO dovrà comunque cooperare (*Olaf* - Ufficio per la lotta antifrode - *Eurojust* - Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale - *Europol* - Ufficio europeo di polizia);

la formazione della struttura dell'EPPO ha carattere progressivo in quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre 2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto anche delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del procuratore capo, fino all'adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l'esercizio dell'azione penale;

i lunghi anni di negoziato per l'istituzione della Procura europea hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come l'EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambiziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa *law enforcement*, scambio di informazioni di *intelligence*, contrasto alla grande criminalità transfrontaliera;

nell'attesa di un'effettiva operatività dell'EPPO, sono già state avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Procura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazionali tra cui il terrorismo, così come consentito dall'ultimo comma dell'articolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l'unanimità del Consiglio europeo;

L'Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione del mandato dell'EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l'azione giurisdizionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione europea, anche a livello giudiziario;

rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento europeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Discorso sullo Stato dell'Unione europea del Presidente della Commissione del 12 settembre 2018, in occasione della presentazione della comunicazione (COM(2018)641), il cui allegato reca un'iniziativa per l'eventuale decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato membro,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle more dell'entrata in funzione operativa della Procura europea prevista non prima del 2021, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento, in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede la possibilità di ampliarne le competenze allo scopo di includere tra le sue attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro.

G4.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

premessi che:

è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

un'efficace protezione degli interessi finanziari europei non può più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni. Questa presa di coscienza ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti

in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'Ufficio della Procura Europea (EPPO);

le attività degli organismi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e di Eurojust, organismi comunitari pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni;

i rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'art. 3 par. 3 del Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'art. 100;

considerato che:

appare assolutamente necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento (UE) 2018/1727, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per cooperazione giudiziaria penale - "Eurojust";

impegna il governo ad adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.400 (già 5.0.1/1)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

6.401 (già 5.0.1/2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Sopprimere il comma 4.

6.402 (già 5.0.1/3)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Sopprimere il comma 5.

6.403 (già 5.0.1/4)

TESTOR, CALIENDO

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.404 (già 5.0.1/5)

TESTOR, CALIENDO

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.405 (già 5.0.1/6)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;*

c) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

Art. 7

7.200 (già 6.2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.201 (già 6.3)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 9

9.200 (già 8.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti

per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

9.201 (già 8.2)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

Art. 11

11.200 (già 10.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n.

281», *con le parole*: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

Art. 12

12.200 (già 11.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole*: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

12.400 (già 11.4/28)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

12.401 (già 11.4/31)

GINETTI

Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» *con le seguenti*: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» *fino alla fine della lettera*.

12.404 (già 11.4/36)

DURNWALDER

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

12.402

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da «nonché nei settori» fino alla fine della lettera.

12.403

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

12.201 (già 11.3)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola «amministrative».

ORDINE DEL GIORNO

G12.400

FANTETTI, TESTOR, GALLONE, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, BERUTTI,
Alfredo MESSINA, PAPTHEU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

considerato che:

la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*") sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del "*Made in Italy*" il loro *core business*;

salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare nel mercato vedendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT;

sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero;

a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del "ristorante italiano nel Mondo - Europa" .

EMENDAMENTI

Art. 13

13.200 (già 12.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Al comma 2 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

13.201 (già 12.2)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

Art. 14

14.200 (già 13.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI,
PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per man-

cato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

14.201 (già 13.2)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

14.202 (già 13.3)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

14.203 (già 13.4)

GINETTI, FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.204 (già 13.5)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

14.205 (già 13.9)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».*

14.206 (già 13.10)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.207 (già 13.11)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.208 (già 13.12)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coin-

volti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.209 (già 13.14)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

14.210 (già 13.15)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTHEU

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.211 (già 13.16)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA, NUGNES

Al comma 1, alla lettera c), alinea, dopo le parole: «gestione dei RAEE» inserire le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.212 (già 13.17)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

14.213 (già 13.18)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANEU

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.214 (già 13.19)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANEU

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.215 (già 13.20)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

14.216 (già 13.21)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

14.217 (già 13.22)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

14.400

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «e dei loro componenti», inserire le seguenti: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici,».

14.218 (già 13.25)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

14.219 (già 13.26)

BERUTTI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

14.401

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.»

14.402

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.»

14.403

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), il Governo è tenuto anche ad introdurre obiettivi minimi di riutilizzo.»

Art. 15

15.200 (già 14.3)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle direttive di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

15.201 (già 14.5)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo:
«con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».*

15.202 (già 14.6)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

15.203 (già 14.9)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANICOLAOU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

ORDINI DEL GIORNO

G15.200

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 15 e 16 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «*Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability*» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla Commissione europea, ha individuato l'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle stesse biomasse spiaggiate;

tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento il loco delle *banquettes* di biomassa spiaggiata per un'azione protettiva contro l'erosione costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi marini o ancora l'utilizzo dei cumuli di posidonia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, a prevedere l'inclusione delle biomasse vegetali e di posidonia spiaggiate nell'elencazione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

G15.400

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO,
GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'*iter* inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

a valutare l'opportunità di consentire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

G15.401

GALLONE, TESTOR, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/ messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il "fare veloce ma correttamente" alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

il risanamento dei territori avviene ora secondo uno specifico schema organizzato e articolato con una metodologia collaudata da un anno e mezzo di attività dall'inizio di questa missione e dalla nomina del Commissario attraverso la messa a disposizione di risorse umane e economico-finanziarie previste con un'apposita *task-force* che l'Arma dei Carabinieri ha affiancato al Commissario per tali compiti. Si può affermare che si è messo a punto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce la realizzazione degli interventi di risanamento e restituzione dei territori alle collettività all'accertamento delle responsabilità, alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative. Elementi essenziali sono altresì la condivisione delle scelte e il rispetto dei tempi, attraverso la pianificazione delle attività con rigorosi cronoprogrammi e il coinvolgimento degli Enti centrali e territoriali attraverso la cooperazione. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile ed efficace che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di infrazione dal 24 marzo 2017 data di nomina del Commissario di n. 34 discariche abusive, concretizzando nei due anni di mandato del Commissario un risparmio di sanzione annua sulla penalità inflitta all'Italia pari a € 13.600.000, suddivisi per semestralità di interventi;

tale attività è stata possibile soprattutto attraverso la stipula di 30 specifici protocolli di collaborazione con organismi centrali e territoriali, di cui 13 con altrettante stazioni appaltanti, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno, quello di colla-

borazione con l'ISPRA-SNPA, il Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'uno, relativamente al supporto logistico e finanziario e un altro in via di definizione per il supporto operativo territoriale e da ultimo con l'Istituto Superiore di Sanità per la collaborazione sul monitoraggio dei possibili livelli di inquinamento presenti attorno ai siti pericolosi per la salute umana;

quindi, in considerazione delle argomentazioni sopra dette, questo *modus operandi* potrebbe essere applicato anche per altri siti di discarica da risanare e localizzati nelle diverse regioni nazionali, in considerazione degli inquinamenti prodotti e quindi delle esigenze di salvaguardia della salute per l'uomo e della necessità pertanto di assicurare la salubrità dell'ambiente;

al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che, si evidenzia, non graverebbero sul bilancio dello Stato quale nuovi stanziamenti ma verrebbero garantiti attraverso una autorizzazione a disporre di una percentuale, non superiore allo 0,5% annuo dello stanziamento complessivo di € 110.000.000,00, già messo a disposizione per il Commissario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma annua pertanto non superiore a € 550.000,00;

tali fondi, giova ripeterlo, già stanziati e allocati su una contabilità speciale di cui il Commissario è Funzionario Delegato, verranno utilizzati al fine di sostenere spese funzionali e strumentali per la propria missione in linea con il quadro esigenziale predisposto con l'Arma dei Carabinieri per la missione in atto e pertanto progressivamente decrescenti in relazione alle risorse impiegate e agli impegni da affrontare. Tale dettato normativo è analogo alla disciplina giuridica già in atto prevista dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, attraverso la quale vengono compensate e sostenute le spese strumentali relative alle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza che il Commissario utilizza per svolgere le attività di gara e degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle bonifiche/messe in sicurezza dei siti;

inoltre in considerazione che l'Ufficio del Commissario, allocato presso il Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.F.A.), è attualmente composto da 12 unità compreso il Commissario messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri, tutti percepenti il livello stipendiale proprio dell'Arma, occorre, per questa missione, anche in considerazione della possibile assegnazione di ulteriori siti in procedura di infrazione, il rafforzamento dell'Ufficio stesso sia in quantità che per competenze specifiche con altre unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) e assegnate temporaneamente per la durata della missione all'Ufficio del Commissario. In tal modo si completerebbe una struttura centrale snella con le professionalità essenziali

al buon funzionamento della missione attraverso anche l'apporto dei Reparti dell'Arma, appartenenti sia alle specialità che a quelli territoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità a prevedere che il Commissario straordinario di cui in premessa, si avvalga di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.200 (già 15.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

16.201 (già 15.3)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento

degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

16.202 (già 15.5)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

16.203 (già 15.6)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

16.204 (già 15.7)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

16.205 (già 15.8)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI,
NUGNES

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

16.206 (già 15.11)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

16.207 (già 15.12)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

16.208 (già 15.14)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

16.209 (già 15.16)

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

16.210 (già 15.19)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

16.211 (già 15.20)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

16.212 (già 15.21)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «*modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale*» *con le seguenti:* «*ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;*».

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:* «*2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;*»;

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:* «*5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;*».

16.213 (già 15.22)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

16.214 (già 15.23)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

16.215 (già 15.24)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

16.216 (già 15.25)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo

che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

16.217 (già 15.26)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

3-ter) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

3-quater) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

16.218 (già 15.27)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

16.219 [già 15.30 (testo 2)]

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate sa-

ranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-*bis* della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«*e-ter*) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

16.400

FERRAZZI, PITTELLA, MIRABELLI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «cessazione della qualifica di rifiuto» fino alle parole: «2) istituire» con le seguenti:

«cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per dare completa attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, prevedendo altresì che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nel pieno rispetto in ogni caso delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

e-bis) istituire»

16.220 (già 15.31)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

- 2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);
- 3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;
- 3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;
- 4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco-innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;
- 5) modulazione degli eco-contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;
- 6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,
- 7) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;
- 8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;
- 9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;
- 10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

16.221 (già 15.35)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

16.222 (già 15.36)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

16.223 (già 15.37)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPANATHU

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

16.224 (già 15.39)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPANATHU

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» inserire la seguente: «semplificata».

16.225 (già 15.40)

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

16.226 (già 15.41)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori».

16.227 (testo 2) [già 15.42 (testo 2)]

NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) disciplinare e definire la gestione dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile al fine di consentirne il riutilizzo anche come sottoprodotti e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'art. 179, d. lgs. 152/2006, anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di audit.»

16.228 (già 15.44)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

ORDINI DEL GIORNO

G16.200

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

premessi che:

l'articolo 16 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

in particolare, la lettera e) del citato articolo 16, prevede alcune indicazioni in base alle quali procedere alla riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE);

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto "*End of waste*"), assumono importanza centrale;

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di "declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire - previo espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006;

per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera e) dell'articolo 16, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti; c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere che:

a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali.

G16.400

GINETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

tra i criteri di delega viene presa in considerazione la disciplina relativa a particolari tipologie di rifiuti, quali a titolo esemplificativo i rifiuti di costruzione e di demolizione; un altro e distinto criterio riguarda invece la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;

l'articolo 16 e le direttive cui esso dà attuazione sono finalizzati a contribuire alla realizzazione dell'economia circolare; in particolare, il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'*end of waste*, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

la disciplina dei rifiuti da costruzione e demolizione riveste una particolare importanza soprattutto per le aree colpite da eventi sismici, laddove risulta estremamente importante poter procedere, nel pieno rispetto della normativa a tutela dell'ambiente e della salute, al recupero dei materiali derivanti da crolli o successive demolizioni, anche attraverso la rigenerazione dei materiali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nella revisione della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche i rifiuti da demolizione quale particolare categoria di rifiuti da ricomprendere nell'*end of waste*, per permetterne il successivo riutilizzo o riciclo, in particolare nelle aree terremotate dove tali materiali possono, e alle volte addirittura dovrebbero, essere riutilizzati nella ricostruzione.

G16.401

FERRAZZI, PITTELLA, MIRABELLI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA,
SUDANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

l'articolo 16, comma 1, lettere e), è stato modificato in sede di esame in Commissione, al fine di disporre non solo la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, ma anche e soprattutto di far salve e rinnovabili le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto in essere, nelle more dell'adozione dei decreti previsti all'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale modifica comunque appare non esaustiva poiché in ogni caso subordinata all'emanazione dei decreti attuativi che con grave sottovalutazione non vengono emanati;

il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'*end of waste*, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

l'assenza di una strategia nazionale e di norme adeguate hanno avuto quale scontata conseguenza la paralisi del sistema poiché le regioni si sono viste costrette a bloccare rinnovi e nuove autorizzazioni per il riciclo di rifiuti non regolato da regolamenti europei o da decreti nazionali: un blocco che ha recato gravi danni al settore coinvolgendo quasi tutte le attività innovative di riciclo;

sarebbe dunque estremamente importante procedere con celerità alla revisione dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di accogliere pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo, all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto;

purtroppo, contrariamente a quanto ripetutamente affermato nel corso dell'ultimo anno in molte sedi da parte della maggioranza di governo e dal Ministro dell'ambiente in particolare, anche laddove da parte dei partiti di opposizione, e dal PD in particolare, siano state presentate nelle opportune sedi parlamentari proposte finalizzate alla modifica testuale dell'articolo 184-

ter del Codice dell'ambiente, dalla manovra di bilancio al cosiddetto "decreto semplificazioni", al cosiddetto "decreto sblocca cantieri" alla presente legge di delegazione, alle parole non sono seguiti i fatti e non si è riusciti ad adeguare l'ordinamento italiano alle ben più avanzate norme europee, e ciò in danno non solo dell'ambiente ma anche del settore imprenditoriale legato al riciclaggio e al recupero;

le nuove norme in materia, inserite nella legge di conversione del decreto "Sblocca cantieri", non risolvono le problematiche in atto. In attesa dei decreti ministeriali - ne sono stati pubblicati solo due - la nuova norma stabilisce, infatti, che continuano ad essere utilizzati come decreti di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto il DM 5 febbraio 1998 e successivi, compresi i loro allegati che definiscono *"tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività"*. Queste disposizioni, tuttavia, non consentono di riciclare;

impegna il Governo:

a procedere con urgenza, nel primo provvedimento utile, alla modifica dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di recepire pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche perché il pieno recepimento dell'articolo 6 della direttiva, che prevede condizioni e criteri specifici, unitari e validi per tutto il territorio nazionale, consentirebbe tra l'altro alle Regioni, in mancanza di decreti nazionali e di regolamenti europei, di autorizzare, caso per caso, attività di riciclo completo, garantendo la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto.

EMENDAMENTI

Art. 17

17.200 (già 16.1)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPANHEU

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «incluso anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni»;».

17.201 (già 16.2)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

17.202 (già 16.3)

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPATHEU

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 19

19.200 (già 18.1)

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

ORDINI DEL GIORNO

Art. 21

G21.400

TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, GALLONE, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTAEU

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»;

premesso che:

l'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

il Regolamento sui «*conflict minerals*» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;

l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;

i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;

la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di so-

glie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal 1° gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;

tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.

Art. 22

G22.400

PUCCIARELLI, CASOLATI, PAPAEVANGELIU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

ai sensi della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea si iscrive nel quadro del periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in un contesto di progressiva armonizzazione normativa tra gli Stati membri, nei settori di competenza, tra cui in particolare quello del mercato interno del commercio e dell'unione doganale;

al fine di dare attuazione al principio di libera circolazione delle merci nell'Unione e di eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio nel mercato unico, è necessario anche coordinare le procedure e le condizioni di lavoro degli uffici doganali nazionali, con quelle degli altri Stati membri,

considerato che:

in Italia, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge di bilancio 2004) ha istituito lo sportello unico presso gli Uffici dell'Agenzia delle dogane (cosiddetto sportello unico doganale) allo scopo di "semplificare le operazioni di importazione ed esportazione";

con lo sportello unico doganale, è stata data attuazione, tra le altre cose, agli obiettivi delineati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), contenuti anche nel Piano Destinazione Italia;

la misura n. 16 del Piano Destinazione Italia richiedeva l'incremento dell'efficienza del ciclo di import/export tramite l'ampliamento dell'arco orario di servizio degli Uffici doganali ad alta intensità di traffico per portarlo ad una copertura di 24 ore su 24;

nello specifico, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»", all'articolo 5, comma 2, viene previsto che: "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato",

considerato, inoltre, che:

l'attuale estensione oraria degli Uffici doganali italiani risulta ancora inferiore alla media europea e che questo fattore comporta una deviazione del traffico di merci negli altri *hub* del continente, con un conseguente mancato controllo da parte delle autorità competenti italiane,

impegna il Governo:

a porre in essere, previa verifica delle disponibilità organiche e finanziarie degli uffici doganali ad alta intensità di traffico, le necessarie misure per effettuare una riorganizzazione degli uffici e degli orari di lavoro del personale impiegato, fatto salvo il monte ore settimanale attuale, al fine di estendere l'orario di apertura di tali uffici in conformità con le disponibilità correnti.

EMENDAMENTI

Art. 23

23.200 (già 21.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a) a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

b) a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

Art. 24

24.200 (già 22.1)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938», inserire le seguenti: «e in coerenza con le disposizioni degli

— 55 —

accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

Art. 26

26.200 (già 23.1)

FERRAZZI, GINETTI, FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna» inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
30 luglio 2019
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018 (944)**

EMENDAMENTI

Art. 4

4.400

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»).

11-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 11-*bis* sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

11-*quater*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-*bis*, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al-

l'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

11-quinquies. Dall'attuazione dei commi 11-*bis*, 11-*ter*. 11-*quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 944
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 53 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2018

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 63 \(ant.\)](#)

10 gennaio 2019

[N. 64 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 11 \(ant.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 12 \(pom.\)](#)

31 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 13 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 69 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 14 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 74 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 15 \(ant.\)](#)

28 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 77 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 83 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

[N. 87 \(ant.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 92 \(pom.\)](#)

29 aprile 2019

[N. 16 \(ant.\)](#)

7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 17 \(ant.\)](#)

7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 18 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 93 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 95 \(ant.\)](#)

9 maggio 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

15 maggio 2019

[N. 98 \(ant.\)](#)

16 maggio 2019

[N. 99 \(ant.\)](#)

4 giugno 2019

[N. 100 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 101 \(pom.\)](#)

12 giugno 2019

[N. 102 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

[N. 103 \(ant.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 104 \(pom.\)](#)

19 giugno 2019

[N. 105 \(pom.\)](#)

20 giugno 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 106 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente

[N. 107 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 108 \(ant.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 110 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 111 \(pom.\)](#)

10 luglio 2019

[N. 112 \(pom.\)](#)

11 luglio 2019

[N. 114 \(pom.\)](#)

17 luglio 2019

[N. 115 \(pom.\)](#)

18 luglio 2019

[N. 116 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

[N. 117 \(pom.\)](#)

24 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 10/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018
[\(COM\(2018\) 633 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, illustra la proposta in titolo, che modifica la proposta del 4 maggio 2016 sul rafforzamento e la trasformazione dell'attuale Ufficio europeo per l'asilo in Agenzia europea per l'asilo (COM(2016) 271).

Dopo aver ricordato le diverse proposte legislative relative al sistema comune europeo d'asilo presentate dalla Commissione europea nel 2016 e 2018, riepiloga i contenuti della citata proposta originaria COM(2016) 271, su cui i legislatori dell'Unione hanno raggiunto, in sede di trilatero, un accordo preliminare il 28 giugno 2017, che contiene alcune novità significative, tra le quali: - l'attribuzione all'Agenzia del compito di formulare, in consultazione con la Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro i cui sistemi di asilo e di accoglienza non siano allineati al sistema comune d'asilo e rischiano di comprometterne l'efficacia; - l'attribuzione all'Agenzia del compito, in supporto agli Stati membri, dell'identificazione dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali specifiche, tra cui i minori; - la modifica dell'articolo 22 concernente il caso di pressione sproporzionata, nel senso di attribuire al Consiglio, e non più alla Commissione, la possibilità di adottare (su proposta della Commissione) una decisione in cui richiedere allo Stato membro di cooperare con l'Agenzia nell'implementazione di misure a sostegno allo Stato membro stesso, nel caso di situazioni di pressione sproporzionata o comunque in caso di inefficacia del suo sistema d'asilo e di accoglienza.

Passa quindi a illustrare le disposizioni della proposta COM(2018) 633, recante modifiche alla proposta del 2016, che in buona parte riprendono il citato accordo del giugno 2017. Si tratta, in

particolare, dell'inserimento di un nuovo articolo 16 *bis* che prevede la possibilità per uno Stato membro di richiedere sostegno maggiore da parte dell'Agenzia, tra cui la partecipazione dell'Agenzia all'intera procedura amministrativa di protezione internazionale (o a parti di essa) e alla procedura applicabile a norma del nuovo regolamento Dublino. Su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'Agenzia potrà quindi preparare le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale, che verrebbero comunque adottate dallo Stato membro che resterebbe pienamente responsabile della procedura. L'Agenzia potrà anche svolgere attività di ricerca giuridica, elaborando relazioni e analisi e fornendo ulteriore sostegno giuridico su richiesta degli organi giurisdizionali, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura.

Inoltre si prevede una modifica all'articolo 16, volta a individuare tutte le situazioni e condizioni in cui l'Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica, con riferimento ai compiti definiti allo stesso articolo 16 e agli articoli 21 e 22 dell'accordo provvisorio.

Infine, è prevista una modifica all'articolo 21, per ampliare le possibilità di impiego delle squadre di sostegno, che rimarrebbero comunque soggette a una richiesta dello Stato membro interessato o a un accordo con lo stesso, ma non più limitate alle circostanze di flussi migratori sproporzionati.

La relatrice dà, quindi, conto della relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene che la proposta COM(2018) 633 "è conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui prevede interventi dell'Agenzia a sostegno degli Stati membri nella gestione del fenomeno migratorio", salvo nelle parti in cui si prevede l'attivazione degli interventi di supporto tecnico e operativo allo Stato membro anche in assenza di una richiesta dello stesso Stato membro, su iniziativa autonoma della stessa Agenzia o in base a una decisione della Commissione (o del Consiglio, in base al testo del giugno 2017).

Considerato che l'esame, in questa sede, verte sulla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, la relatrice si sofferma anzitutto sulla base giuridica, che ritiene correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure relative a un sistema europeo comune d'asilo.

Quanto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ritiene che questi siano rispettati nella misura in cui la proposta persegue gli obiettivi propri della politica comune in materia d'asilo, dettati dal citato articolo 78 del TFUE, consistenti nell'assicurare al contempo una armonizzazione normativa tra gli Stati membri e una disponibilità europea a fornire supporto "a beneficio" di Stati che si trovino ad affrontare situazioni particolarmente critiche, per aiutarli ad adempiere alla normativa stessa, anche attraverso l'ausilio di un organismo europeo per l'asilo.

A tale riguardo destano, tuttavia, perplessità alcune disposizioni della proposta, sia sotto il profilo formale della redazione normativa, sia sotto quello sostanziale. Come suggerito nella relazione del Governo, ritiene che occorra porre attenzione alle parti della proposta che prevedono un'attivazione operativa dell'Agenzia in assenza di una richiesta da parte dello Stato membro, tenendo presente che la *ratio* di fondo dell'intervento europeo dovrebbe essere quella di venire in soccorso agli Stati membri che chiedono aiuto nella gestione dei confini esterni dell'Unione europea rispetto all'afflusso di cittadini di Paesi terzi che vi approdano.

In particolare, sottolinea che l'articolo 16, come modificato dalla proposta COM(2018) 633, prevede al paragrafo 1, lettera e), che l'Agenzia può fornire assistenza operativa e tecnica "su iniziativa dell'Agenzia, qualora i sistemi di asilo o di accoglienza di uno Stato membro siano soggetti a una pressione sproporzionata, e con l'accordo dello Stato membro interessato". Si prevede quindi che l'Agenzia possa agire di propria iniziativa, salvo l'obbligo di acquisire l'accordo dello Stato interessato, al fine di mettere in atto azioni operative e tecniche all'interno del territorio dello Stato stesso.

Tale disposizione appare anzitutto disallineata rispetto all'articolo 22, nel testo concordato il 28 giugno 2017 (ma anche rispetto al testo originario del 2016), in quanto in caso di pressione sproporzionata e di inerzia dello Stato membro, è il Consiglio (e nel testo del 2016 è la Commissione) a decidere sulle azioni da intraprendere, mentre l'Agenzia è chiamata solo a definirle nel dettaglio insieme allo Stato membro.

Pertanto, nel caso in cui la lettera e) si riferisse all'articolo 22, andrebbero espunte le parole "su iniziativa dell'Agenzia", poiché l'iniziativa sarebbe del Consiglio (o della Commissione). In tal caso, la lettera e) potrebbe più utilmente essere accorpata alla lettera successiva che fa riferimento esplicito all'articolo 22. In tal modo, si farebbe riferimento, in una stessa lettera, a entrambi i casi previsti dall'articolo 22, relativi alla presenza di una pressione sproporzionata e alla non conformità alle raccomandazioni della Commissione europea per il buon funzionamento del sistema comune d'asilo. Qualora, invece la lettera e) si riferisse all'articolo 21, secondo cui *"Su richiesta di uno Stato membro, o su iniziativa dell'Agenzia e con l'accordo dello Stato membro interessato, possono essere impiegate squadre di sostegno per la gestione della migrazione al fine di fornire un rinforzo tecnico e operativo a tale Stato membro"*, andrebbe inserito un riferimento esplicito a tale articolo e al contempo eliminato il riferimento alla presenza di una pressione sproporzionata, che in tale articolo non compare. In conclusione, ritiene che, in entrambi i casi in cui si voglia interpretare la lettera e), ovvero se riferirla all'articolo 21 o all'articolo 22, si prefigura comunque la possibilità di un'azione concreta di intervento dell'Agenzia, attivata in assenza di una specifica richiesta dello Stato membro interessato e, nel caso dell'articolo 22, comprensiva anche dell'obbligo dello Stato membro di cooperare con tale intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate [\(COM \(2018\) 134 definitivo\)](#)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre 2018.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole con osservazioni già presentato in precedenza e propone l'inserimento di un ulteriore paragrafo finale in cui dare conto dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione competente del Parlamento europeo, il 6 dicembre scorso.

In particolare, la Commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, sulla base del lavoro svolto dai relatori Esther de Lange e Roberto Gualtieri, ha adottato un testo emendato, che va nella medesima direzione rispetto alle osservazioni formulate nello schema di parere. Infatti, per le esposizioni non garantite, si protrae di due anni l'obbligo di copertura totale, portandolo al primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, mentre per quanto riguarda le esposizioni garantite, si distingue tra quelle garantite da beni mobili e quelle garantite da beni immobili, prescrivendo per queste ultime requisiti di copertura meno stringenti, con una copertura totale solo a partire dal decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) esprime apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla senatrice Bonfrisco e anche per l'importante lavoro svolto dall'eurodeputato Gualtieri.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, la Commissione, con l'astensione del senatore Fazzolari, approva lo schema di parere illustrato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

[\(763\) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti](#)

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in materia di chiamata diretta dei docenti, su cui è stato chiesto il parere della Commissione, e illustra uno schema di parere non ostantivo.

Dopo una richiesta di precisazioni della senatrice [GINETTI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che al termine della seduta di mercoledì 12 dicembre, dedicata al disegno di legge di bilancio, la Commissione sarà convocata per rendere parere sul testo unificato adottato dalla Commissione affari esteri sui disegni di legge nn. 257 e 702 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), nonché per esprimersi sulla proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2018) 633).

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il 30 novembre 2018 è stato trasmesso al Senato il disegno di legge di delegazione europea 2018 (Atto Senato n. 944), approvato alla Camera dei deputati.

La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento (alla trasposizione) nell'ordinamento nazionale delle disposizioni adottate dagli organi legislativi dell'Unione europea.

L'articolo 29, comma 4, della legge prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. E nel caso di ulteriori esigenze di adempimento può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea - secondo semestre (articolo 29, comma 8).

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta all'attuazione delle direttive europee da recepire nell'ordinamento nazionale; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell'ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza

normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

L'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge di europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni.

Come visto già con riferimento al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5: è possibile emendare la legge di delegazione europea (come anche la legge di europea) solo con riferimento al suo contenuto proprio «*come definito dalla legislazione vigente*» e come, quindi, definito dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 234, prima ricordato.

Relatrice del provvedimento sarà la senatrice Bonfrisco.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE LX COSAC (VIENNA, 18-20 NOVEMBRE 2018)

Il Presidente [LICHERI](#) riepiloga le principali attività svolte nel corso dei lavori della LX COSAC, tenutasi a Vienna i giorni 18, 19 e 20 novembre 2018, cui ha partecipato insieme con i senatori Testor e Fazzolari e una delegazione della omologa Commissione della Camera dei deputati.

I temi all'ordine del giorno hanno riguardato lo stato dell'arte dalla presidenza austriaca dell'Unione, gli ultimi sviluppi della Brexit, le politiche per il clima e l'Unione dell'energia, e un'Unione europea trasparente e più vicina ai cittadini in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Nella prima sessione, il senatore Fazzolari ha mostrato apprezzamento nei confronti della presidenza austriaca e del suo obiettivo di garantire un controllo adeguato delle frontiere esterne dell'Unione, tale da permettere il pieno dispiegamento della libera circolazione all'interno dell'Area Schengen. Ha tuttavia lamentato la disparità di trattamento nella gestione europea della rotta del Mediterraneo orientale rispetto a quella del Mediterraneo centrale. Per la prima sono stati stanziati circa 6 miliardi di euro in 4 anni, a vantaggio della Turchia, per arginare il flusso dei migranti, mentre per la seconda no. Ha evidenziato come, stanziando la stessa somma per accordi con le autorità libiche e con quelle del Maghreb e con le altre del Nord Africa, già da tempo sarebbero stati risolti anche i problemi del Mediterraneo centrale e occidentale. In caso contrario, il peso continuerà a gravare sull'Italia e sulla Spagna.

Nella seconda sessione, dedicata alla Brexit, il presidente ricorda di aver evidenziato come la Brexit si sia posta quale fattore decisivo nell'aggravamento della crisi europea, che è partita da lontano e ha portato, anche in considerazione della globalizzazione, ad una perdita di fiducia generalizzata.

L'Europa ha forti legami storici in comune tra i suoi paesi, ed è per questo motivo che, anche se c'è stato il referendum sulla Brexit, il Regno unito rimarrà sempre un paese europeo. Al riguardo, peraltro, l'accordo con l'Unione europea dovrà essere accettabile e garantire la dignità dei britannici, senza quell'intransigenza che invece la Commissione europea sembra dimostrare. La stessa rigidità che la Commissione sembra avere nei confronti dell'Italia, che verrebbe valutata secondo mere logiche ragionieristiche e numeriche, così tradendo lo spirito europeo che deve essere basato su valori comuni e non solo su parametri finanziari.

Nella terza sessione, la senatrice Testor ha rimarcato l'importanza delle politiche ambientali volte al mitigamento dei cambiamenti climatici, con una prospettiva di lungo periodo che va sino al 2050. Le risorse stanziati al riguardo nel bilancio europeo potrebbero essere ulteriormente aumentate per fronteggiare al meglio queste esigenze. Ha ricordato infatti i recenti episodi emergenziali in molte

regioni italiane e le erosioni dei ghiacciai nelle zone montane, che danno la testimonianza diretta dei cambiamenti climatici in atto e che richiedono soluzioni urgenti anche a vantaggio delle future generazioni. Al riguardo, sicuramente potrebbero essere previste condizioni di accesso più favorevoli al fondo di solidarietà europeo.

È stato infine approvato un documento finale, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018) 134 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento stabilisce un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, in modo da assicurare che tutti gli enti creditizi dell'UE abbiano un livello minimo di copertura per i rischi associati a tali esposizioni;

valutato che la base giuridica dell'articolo 114 TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno, è appropriata per l'adozione di un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, ma dovrebbe prevedere il necessario tempo per l'adeguamento delle procedure di natura operativa e di pianificazione, fissando la data in cui si considerano "nuovi impieghi" al 1° gennaio 2021;

valutato che l'ingente sforzo compiuto dagli enti creditizi nazionali per ottenere una significativa riduzione delle esposizioni deteriorate nell'ultimo triennio è stato coadiuvato dal rilevante ricorso a operazioni di cartolarizzazione, in merito alle quali sono rinvenibili profili di criticità connessi alla garanzia pubblica sulle tranche senior di cartolarizzazioni con sottostanti sofferenze (GACS);

valutato che a distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi di Stato e di governo di creare l'Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), ma resta ancora incompiuta la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi (EDIS), come stabilito nella comunicazione dell'ottobre 2017 e nella tabella di marcia del dicembre 2017;

valutato che la proposta potrebbe sollevare problemi quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

evidenziato, poi, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, che l'introduzione di nuove regole sugli accantonamenti, anche se di portata circoscritta all'ambito prudenziale, sovrapponendosi agli standard contabili - recentemente profondamente innovati - comporta un ulteriore aggravio di regole con il rischio di indebolire la comprensibilità dell'informativa al pubblico e al mercato e, dunque, con un conseguente potenziale effetto distorsivo, in particolare per le banche locali, sulla relazione con i clienti in difficoltà. Sempre riguardo al principio di proporzionalità, si evidenzia che gli impatti di norme non proporzionate sarebbero ancora più elevati per le banche italiane medio-piccole che non utilizzano un modello di misurazione del rischio di credito IRB (Internal Ratings-Based), generando una potenziale riduzione del supporto creditizio al tessuto di piccole e medie imprese con ovvi pesanti riflessi sull'economia reale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'essenziale strumento giuridico adottato dalla proposta della Commissione, il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, si rappresenta che lo specifico contesto italiano è caratterizzato da tempi medi della giustizia civile significativamente superiori rispetto a quelli di altri Stati membri. Di conseguenza, le banche che operano sul territorio nazionale impiegano tempi mediamente maggiori per recuperare almeno parte dell'esposizione deteriorata.

Ciò premesso, la previsione di una copertura minima perfettamente armonizzata in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, potrebbe risultare penalizzante per l'Italia rispetto ad altri Stati membri in cui i tempi della giustizia civile sono significativamente inferiori.

Per tali motivi, l'armonizzazione dei tempi di accantonamento per la copertura delle esposizioni deteriorate, avrebbe dovuto essere preceduta dall'armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di durata dei procedimenti giudiziari. In assenza di tale obiettivo, infatti, il rischio di introdurre le regole predette in materia di accantonamento per la copertura di esposizioni deteriorate è proprio quello di penalizzare le banche che operano in ordinamenti caratterizzati da maggiori criticità. Infatti, applicare uno stretto regime di copertura delle esposizioni deteriorate seguendo un calendario così stringente disincentiva le banche a mettere in atto una gestione proattiva dei crediti deteriorati, attraverso ad esempio concessioni o ristrutturazioni del credito, e potrebbe pertanto comportare effetti negativi sull'economia reale. Poiché infatti i tempi di recupero sono dettati dal sistema giudiziario, un calendario così stringente indurrebbe le istituzioni creditizie a dismettere le esposizioni prima dei tempi imposti dalla regolamentazione per la loro copertura.

Pertanto, appare opportuno prevedere che il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata venga definito su un orizzonte meno stringente di quello attualmente previsto dalla proposta, in particolare con riferimento all'articolo 47-*quater* introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 2, della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni. La prospettiva prudenziale non ha maggiore ancoraggio fattuale nella razionalità e pratica economico-contabile quando impone il 100% di accantonamento dopo 2 anni per un credito che, seppur deteriorato, non vale zero dal punto di vista economico. In sostanza, il credito tenderà a limitarsi qualitativamente alla presenza di garanzie eligibili e quantitativamente al valore delle stesse garanzie, alimentando un fenomeno di *short-termismo* nelle politiche creditizie delle banche. Così come si potrebbe alimentare il rischio di *shadow banking*, ovvero quell'insieme di operatori e prodotti non direttamente sottoposti a vigilanza allo stesso modo delle banche ma specializzati nella compravendita dei crediti dismessi dalle banche. Per conferire maggiore flessibilità al requisito di copertura minima potrebbero essere anche identificate eventuali tipologie di erogazioni creditizie caratterizzate da requisiti minimi meno stringenti, in ragione di particolari scelte di politica economica;

2) i requisiti di copertura risultano parzialmente differenziati in base al fatto che le esposizioni deteriorate siano classificate come "non garantite" o "garantite". Pur in presenza di tale differenziazione, viene tuttavia disposta in entrambi i casi la copertura integrale dell'esposizione, prevista per le esposizioni non garantite al secondo anno, mentre per quelle garantite all'ottavo anno. La presenza di una garanzia viene dunque in rilievo con riferimento al percorso di copertura dell'esposizione, ma non determina un diverso trattamento per quanto concerne l'ammontare della copertura stessa che dovrà, pur con un orizzonte temporale maggiore, essere integrale. Tale previsione pare non tener sufficientemente conto della natura stessa della garanzia, cioè quella di costituire una forma di assicurazione sull'ammontare delle perdite cui un ente creditizio può andare in contro nei confronti della singola esposizione.

Si ritiene opportuno non applicare il gap di rettifiche "mancanti" direttamente a livello del primo pilastro, bensì di seguire l'approccio proposto dalla BCE che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si rivolge a tutta la platea di banche, mentre quella della BCE solo alle banche "significative" e che inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni non garantite e nei primi 3 anni per quelle garantite.

Pertanto, appare opportuno prevedere che, nell'ambito dei requisiti di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-*quater* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera o), relativa al periodo successivo all'ottavo anno, non sia prevista

la copertura integrale e che quindi sia indicata una percentuale inferiore a 1.
A tale riguardo, si tenga conto anche degli emendamenti approvati dalla Commissione Affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo (relatori: Esther de Lange e Roberto Gualtieri) il 6 dicembre scorso, che vanno nella direzione delle considerazioni sopra esposte. In particolare, per le esposizioni non garantite, si protrae di due anni l'obbligo di copertura totale, portandolo al primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata. Per quanto riguarda le esposizioni garantite, si distingue tra quelle garantite da beni mobili e quelle garantite da beni immobili, prescrivendo per queste ultime requisiti di copertura meno stringenti, con una copertura totale solo a partire dal decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, volto ad abolire l'istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;
valutati, in particolare, gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3;
rilevato che:

- con l'emendamento 1.20 si consente l'iscrizione nei ruoli del personale docente anche dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento. Con gli emendamenti 1.22 e 1.0.2 (testo 2), ancorché con diverse formulazioni, si consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 e per quelli in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico/professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- con gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, si prevede la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

- per quanto concerne gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.0.2 (testo 2), si osserva che la mancata immissione nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti non è stata valutata in contrasto con il diritto dell'Unione europea dal Consiglio di Stato, nella sua decisione in adunanza plenaria n. 11 del 2017. Tuttavia, gli emendamenti in esame, nel permettere, a domanda, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non sono, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ove si afferma che la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori;
- per quanto concerne gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, la stabilizzazione del personale docente, quale conseguenza del ricorrere della stipula di contratti per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, costituisce una misura riparatoria proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché «a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione», come affermato dalle pronunce della Corte di giustizia (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) e della Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) e ribadito, peraltro in una accezione solo minimale delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito ricorso ai contratti a tempo determinato, dalle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 6 dicembre 2018, nella causa Rossato (C-494/17);

valutato quindi che gli emendamenti in oggetto, e in particolare gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3, non presentano profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.) del 10/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice illustra i contenuti del disegno di legge, ricordando che esso è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 26 settembre 2018, in adempimento dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che ne prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il provvedimento è stato accompagnato dalla relazione prevista dal comma 7 del predetto articolo 29, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di pre-infrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato, come di consueto senza la predetta relazione, e assegnato alla 14ª Commissione il 30 novembre.

Per quanto riguarda i contenuti delle leggi di delegazione, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce il principio in base al quale sono ammesse come contenuto proprio della legge di delegazione europea solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge può prevedere disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di: dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai

regolamenti europei nelle parti non direttamente applicabili; chiudere procedure di infrazione e casi EU Pilot, e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, al disegno di legge originario è stato aggiunto un articolo e due direttive in allegato. Pertanto il provvedimento in esame si compone ora di 23 articoli e di 24 direttive allegate.

Oltre all'attuazione delle 24 direttive, il disegno di legge delega il Governo anche ad adeguare la normativa nazionale a 9 regolamenti europei e a una decisione europea.

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti. Per quanto riguarda i principi generali di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234, tra questi figurano il principio della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di *gold plating*, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE, e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi dai quali derivano gli oneri sono emanati solo successivamente ai provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi (articolo 17 della legge n. 196 del 2009).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, cosiddetta "direttiva PIF" (protezione interessi finanziari), relativa alla lotta, mediante il diritto penale, contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. La direttiva ha per oggetto la fissazione di norme minime riguardo alla definizione di tali reati e alle sanzioni in materia. Per interessi finanziari dell'Unione si intendono tutte le entrate e le spese del bilancio dell'Unione, tra cui le risorse proprie dell'UE e i finanziamenti della politica di coesione o della politica agricola. Per quanto riguarda le frodi all'IVA, la direttiva si applica solo a quelle superiori a dieci milioni di euro e che coinvolgano due o più Stati membri.

L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cosiddetta EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le

autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. In base alla normativa, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice competente di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico (sentenza o transazione). L'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. A tal fine, la direttiva prevede che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'azionista nell'esercizio dei suoi diritti, tra cui quello di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto, a investitori istituzionali e gestori di attività, di svelare le proprie politiche di investimento nelle società partecipate, e vengono introdotte norme procedurali e sull'informazione relative alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con i soggetti che sono in grado di esercitare un'influenza sulla società (cosiddetti "parti correlate").

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva DRM" - *Dispute Resolution Mechanism*). La direttiva DRM è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della "convenzione sull'arbitrato dell'Unione" (90/436/CEE), con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del "prospetto" da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. I prospetti sono documenti che contengono tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti oggetto di offerta. La pubblicazione di tali informazioni è finalizzata a consentire agli investitori di effettuare scelte di investimento consapevoli. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa contenuta nella direttiva 2003/71/CE, al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo. Tra i criteri di delega vi è l'individuazione della CONSOB quale autorità competente e l'attribuzione ad essa del potere di imporre le sanzioni amministrative e del potere di prevedere, nel rispetto del regolamento, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, per le offerte di titoli di ridotte dimensioni (di corrispettivo non superiore a 8 milioni di euro). È prevista anche l'attribuzione della responsabilità sulle informazioni all'emittente o soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione.

L'articolo 9 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. In alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, gli FCM rappresentano oltre il 95 per cento del mercato. Tale rilevanza del comparto e le conseguenti implicazioni sul rischio sistemico hanno indotto l'Unione europea a stabilire una normativa specifica, volta a garantire una loro stabilizzazione e un livello di liquidità minima al fine di coprire le eventuali richieste di riscatto degli investitori. Sono inoltre rafforzati i requisiti di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) n. 2017/625, sui controlli sanitari, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante. La delega prevede anche l'emanazione di un testo unico ove raccogliere tutte le norme nazionali vigenti in

materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti (UE) n. 2016/2031 e (UE) n. 2017/625. Al riguardo rileva, tuttavia, che non è chiaro il nesso tra la materia oggetto del testo unico e i due regolamenti europei che non riguardano le sementi e i materiali di moltiplicazione delle piante.

L'articolo 11 concerne il già citato regolamento (UE) n. 2017/625, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche i controlli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo, quindi, conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di tale regolamento, salvo che per la parte relativa alla sanità delle piante, essendo questa coperta dalla delega di cui all'articolo 10.

L'articolo 12 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, della decisione (UE) 2015/1814, nonché all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Il Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'Accordo di Parigi, prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra nel territorio dell'Unione europea di almeno il 40 per cento, rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43 per cento, rispetto al 2005. Di qui, nasce l'esigenza di una riforma del sistema ETS e di un suo costante rafforzamento, in linea con la sostanziale riduzione nel tempo delle quote disponibili sul mercato, prevista dalla direttiva 2018/410/UE.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva prevede il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee, in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti.

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, relativa alle discariche di rifiuti. La direttiva fa parte del pacchetto di misure sull'economia circolare e interviene, in tal senso, a modifica della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di delega indicano di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, in attuazione della direttiva. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030, non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi, finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica previsti dalla direttiva.

L'articolo 15 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, in materia di rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Considerato il significativo impatto sulla normativa italiana vigente, l'articolo reca una molteplicità di principi e criteri direttivi specifici, finalizzati a favorire la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, compreso il superamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in linea con il dettato della direttiva, nonché la razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una serie articolata di indicazioni.

L'articolo 16 contiene principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri e all'identificazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. La normativa è finalizzata a incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *ro-ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea. La direttiva aggiorna la normativa finalizzata a garantire la sicurezza delle predette unità navali e a evitare distorsioni della concorrenza.

L'articolo 19 reca i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Poiché il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018, la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio scorso, la procedura di infrazione n. 2018/2044, nei confronti dell'Italia. La direttiva si riferisce sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione in generale, raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate, e introducendo discipline nuove come l'esposizione al radon nelle abitazioni e le esposizioni volontarie per motivi non medici.

L'articolo 20 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi, per i soggetti importatori nell'Unione, in materia di dovere di diligenza (*due diligence*) nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime (stagno, tantalio, tungsteno e loro minerali, e oro) originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. La normativa è finalizzata a interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli e adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

L'articolo 21 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica. La direttiva ha la finalità di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire al tempo stesso a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. In particolare, l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030, rispetto al 1990, nonché a giungere a un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. In tale contesto, il settore immobiliare svolge un ruolo importante poiché è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione.

L'articolo 22 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il regolamento rafforza la normativa previgente, introducendo misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza (*shortage*) di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento negli Stati membri. In tale prospettiva, stabilisce un meccanismo di solidarietà, attribuendo la responsabilità sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in modo condiviso, alle imprese di gas naturale, agli Stati membri e alla Commissione europea, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

L'articolo 23, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, di attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, del 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La direttiva, quindi, provvede a rendere giuridicamente vincolante negli Stati membri l'accordo europeo tra le parti sociali (stabilito ai sensi dell'articolo 155 del TFUE) concernente l'attuazione della Convenzione C-18822 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel settore della pesca, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca.

Infine, per completezza, la relatrice elenca le direttive dell'allegato A, oggetto della delega di cui all'articolo 1, rinviando ai rispettivi articoli del provvedimento per le direttive per cui sono previsti criteri specifici di delega: direttiva (UE) 2017/2102, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna; direttiva (UE) 2017/2398, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti

cancerogeni o mutageni durante il lavoro; direttiva (UE) 2017/2455, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; direttiva (UE) 2018/131, recante attuazione dell'accordo tra le parti sociali in materia di lavoro marittimo; direttiva (UE) 2018/645, in materia di qualificazione e patente di guida dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; direttiva (UE) 2018/822, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni nel settore fiscale; direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; direttiva (UE) 2018/958, sul *test* della proporzionalità per l'adozione di nuova regolamentazione delle professioni.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle relazioni favorevoli espresse dalla 3a e dalla 7a Commissione permanente. Invita poi i Gruppi a segnalare l'esigenza di eventuali approfondimenti istruttori da svolgere attraverso alcune mirate audizioni.

A tale ultimo riguardo, intervengono il senatore [CARBONE](#) (FI-BP) e la senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB), la quale auspica che l'eventuale fase di approfondimento su alcuni punti non comporti un allungamento eccessivo dei tempi di esame, considerata l'urgenza di dare attuazione alle direttive indicate nel provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.3.2.1.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 64 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge. Parere favorevole. Rinvio dell'esame dei relativi emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge, in cui sono richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto europeo, gli articoli 1, 2 e 5.

In particolare, ricorda che l'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale - con dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità vigenti del Fondo - dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore di PMI che si trovino in difficoltà nel pagamento delle rate di un finanziamento classificato come "inadempienza probabile" nella centrale rischi della Banca d'Italia e che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Prevedendo al comma 8 la procedura di notifica alla Commissione europea, il relatore ritiene che l'articolo non presenti profili di criticità per la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

In riferimento all'articolo 2, che proroga di sei mesi il termine per la restituzione del prestito erogato ad Alitalia con il decreto-legge n. 50 del 2017, ricorda che il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha aperto un'indagine per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato e che il 25 maggio 2018 il Governo italiano ha presentato le proprie controdeduzioni, secondo cui l'intervento non costituirebbe un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conseguentemente, la proroga in oggetto si colloca in un contesto di attesa del

pronunciamento da parte della Commissione europea sulla legittimità del prestito.

Per quanto riguarda l'articolo 5, ritiene che esso contribuisca ad allineare ulteriormente il Codice dei contratti pubblici alla normativa europea, con riferimento ai possibili motivi di esclusione degli operatori economici alla partecipazione a gare d'appalto o di concessione.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede delucidazioni sulla procedura di indagine avviata dalla Commissione europea sul prestito ad Alitalia, al fine di valutare se la proroga possa aggravare la posizione *sub iudice* dell'Italia.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) sottolinea anzitutto l'eccessiva eterogeneità delle materie trattate dal decreto-legge, che fa venir meno il corrispondente presupposto di costituzionalità. Ritiene, inoltre, che le novelle introdotte al codice dei contratti pubblici modificano l'attuale impianto normativo derivato dalla disciplina europea, a danno della regolarità nelle procedure di attribuzione dei lavori pubblici.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,25.

Il relatore [DI MICCO](#) (M5S) replica agli intervenuti chiarendo che la proroga della restituzione del prestito ad Alitalia non va ad aggravare l'attuale posizione italiana nell'ambito dell'indagine in corso, da parte della Commissione europea, in cui il Governo ha dato giustificazioni sulla legittimità del prestito stesso.

Chiarisce, inoltre, che la modifica al codice dei contratti pubblici ha l'effetto di porre maggiormente in linea la normativa nazionale con il dettato della direttiva 2014/24/UE.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [PITTELLA](#) (PD), ringraziando il relatore per l'ulteriore approfondimento e ribadendo la posizione di contrarietà del suo Gruppo alle diverse disposizioni del decreto, in relazione all'ordinamento dell'Unione europea e ai principi di semplificazione della *Better Regulation*.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ritiene insufficienti le disposizioni del provvedimento, soprattutto in relazione alle esigenze degli operatori economici di semplificazione nei loro rapporti con le amministrazioni territoriali. Ritiene, inoltre, insufficiente la creazione del Fondo di garanzia per le imprese che vantano crediti con la pubblica amministrazione. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo Gruppo, anche in attesa dell'esame dei numerosi emendamenti presentati nelle Commissioni di merito.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) ricorda come, in sede di esame del disegno di legge europea 2018, il rappresentante del Governo avesse rinviato al decreto semplificazioni per l'istituzione di un fondo di garanzia. Ritiene, tuttavia, che il fondo previsto dal provvedimento in esame non risponda a quanto promesso, poiché esso avrebbe dovuto porsi - come è normale - a garanzia del debitore e non del creditore per altri suoi debiti.

Riguardo alla proroga per Alitalia, ricorda che all'Italia era stato preannunciato che ulteriori prestiti sarebbero stati considerati ingiustificati in base alla normativa sugli aiuti di Stato. La proroga, pertanto, riguarda un prestito che non risponde ai requisiti normativi e che, inoltre, non risolve il problema della restituzione che si ripresenterà negli stessi termini alla nuova scadenza.

Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere favorevole presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Intervengono i senatori [TESTOR](#) (FI-BP), [GINETTI](#) (PD), [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az), [FEDELI](#) (PD), [LICHERI](#) (M5S), [LOREFICE](#) (M5S) e [GIANNUZZI](#) (M5S) per avanzare proposte di audizione, in relazione ai principali argomenti da approfondire nell'ambito dell'esame dei diversi articoli del disegno di legge e per valutare la ricaduta delle diverse normative sui destinatari finali.

In particolare, le proposte riguardano i seguenti settori: protezione degli interessi finanziari pubblici e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; istituzione della procura europea; regolamentazione degli strumenti finanziari; controlli alimentari; riduzione delle emissioni di gas serra (sistema ETS e efficienza energetica nell'edilizia); gestione, riduzione e riciclaggio dei rifiuti (compresi rifiuti elettrici e quelli da imballaggio); sicurezza delle navigazioni; esposizioni a radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni o mutageni; sicurezza dell'approvvigionamento di gas; lavoro nel settore della pesca e lavoro marittimo.

La relatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) auspica che le audizioni si concentrino sui temi principali posti dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La 14ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo e richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto europeo, gli articoli 1, 2 e 5; considerato che l'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale - con dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità vigenti del Fondo - dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore di PMI che siano in difficoltà nella restituzione delle rate di un finanziamento precedentemente contratto con banche o intermediari finanziari, classificato come "inadempienza probabile" nella centrale rischi della Banca d'Italia e che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Prevedendo al comma 8 la procedura di notifica alla Commissione europea, non risultano criticità per la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato; ritenuto che l'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del prestito erogato ad Alitalia sulla base del decreto-legge n. 50 del 2017, che sarebbe dovuto scadere il 15 dicembre 2018. Il nuovo termine è fissato al trentesimo giorno dalla data in cui acquisterà efficacia la cessione dei complessi aziendali facenti capo alla società in amministrazione straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2019. Il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato". La Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rappresentando l'esistenza di "seri dubbi circa la compatibilità

dell'aiuto al salvataggio notificato con il mercato interno" ed invitando l'Italia a presentare entro un mese dalla ricezione della comunicazione le proprie osservazioni. Nell'aggiornamento della relazione tecnica sul decreto-legge n. 38 del 2018 presentato il 14 giugno 2018 si dà conto del fatto che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

tenuto conto che l'articolo 5 interviene sul Codice dei contratti pubblici, apportando una modifica all'articolo 80, comma 5, lettera c) - relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o di concessione al fine di allineare il testo dell'articolo del Codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, paragrafo 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nella disposizione oggetto di modifica;

valutato che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 11 (ant.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSONIME ED ASSOGESTIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)*

1.3.2.1.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 12 (pom.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 17

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERPESCA, ALLEANZA DELLE
COOPERATIVE ITALIANE - SETTORE PESCA, ASSARMATORI E CONFITARMA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)*

1.3.2.1.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,20.

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONSOB SUL DISEGNO DI LEGGE N.
944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)*

1.3.2.1.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 31 gennaio, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputati Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

(583) Alessandra RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) preannuncia, per la seduta di domani, la presentazione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 844.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di predisporre ulteriori approfondimenti sul tema.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 14 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA E INTERVENTISTICA (SIRM), DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA (AIFM), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM E PSTRP) E DELL'ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI (OMCEO) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

1.3.2.1.9. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 74 (ant.) del 14/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 13 febbraio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1018\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), corelatore, riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo. Propone quindi di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.126, 2.509 e 2.577, sui quali il parere è contrario.

Al riguardo, osserva che gli emendamenti 2.1 e 2.3 limitano la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza ai soli cittadini italiani o, nel caso dell'emendamento 2.126, a chi abbia fatto richiesta della cittadinanza, mentre gli emendamenti 2.4 e 2.5 escludono dal reddito di cittadinanza i cittadini non europei pur aventi un legittimo titolo di soggiorno; l'emendamento 2.509 esclude i cittadini non europei che non hanno versato almeno cinque anni di contributi e che non siano arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età; l'emendamento 2.577 esclude i cittadini non europei che soddisfano le condizioni per ottenere il titolo di soggiorno di lungo periodo o per ottenere il ricongiungimento dei propri familiari.

Tali emendamenti configurano fattispecie discriminatorie in base alla nazionalità e si pongono pertanto

in contrasto con l'articolo 18 del TFUE, con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE, relativa al soggiorno di lungo periodo, nonché con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ricorda, al riguardo, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui il principio della parità di trattamento è da considerarsi violato in presenza di disposizioni che limitano l'erogazione di prestazioni sociali ai soli possessori della cittadinanza dello Stato di residenza, escludendo i cittadini di altri Stati UE o di Stati terzi, pur legittimamente residenti. Anche la Corte costituzionale, con una serie di pronunce, ha affrontato il tema delle misure destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona e discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), corelatrice, propone di snellire la formulazione del parere, mantenendo solo le considerazioni più prettamente inerenti alla compatibilità con l'ordinamento europeo.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per dare atto del fatto che il parere traspone in modo puntuale la giurisprudenza europea e costituzionale. Ritiene, quindi, positivo che la 14ª Commissione esprima in modo rigoroso la valutazione di sua competenza, senza nulla togliere alle valutazioni politiche che potranno emergere nella Commissione di merito o in Assemblea.

In riferimento alla proposta della corelatrice Bonfrisco, il corelatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,05.

La corelatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra la riformulazione del parere, in cui si mantiene solo la valutazione di contrarietà sugli emendamenti citati.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) esprime la sua posizione favorevole sullo schema di parere, anche nella sua riformulazione, fermo restando il diverso giudizio politico sul provvedimento nel suo insieme.

Interviene la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per proporre un'ulteriore semplificazione della formulazione del parere.

Sull'ulteriore proposta si apre un dibattito in cui intervengono i senatori [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [LICHERI](#) (*M5S*) e [GIANNUZZI](#) (*M5S*), all'esito del quale il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede un'ulteriore sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, riprende alle ore 13,30.

La corelatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto dell'ulteriore riformulazione del parere.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) conferma il voto favorevole sullo schema di parere come riformulato e la sua posizione sul provvedimento nel suo complesso.

Anche la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) preannuncia il voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il parere come da ultimo riformulato, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1018**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; considerati, in particolare, per i profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea:

- gli emendamenti riferiti ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, ai fini della verifica della compatibilità con il principio di non discriminazione;
- gli emendamenti riferiti agli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 8, ai fini della verifica della compatibilità con il principio di concorrenza;
- gli emendamenti riferiti alle condizioni di accesso alla pensione quota 100, di cui all'articolo 14, ai fini della verifica della compatibilità con il principio di non discriminazione;
- gli emendamenti riferiti alle prestazioni pensionistiche, di cui agli articoli da 14 a 26, ai fini della verifica della compatibilità con il principio del diritto alla pensione quale retribuzione differita;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.126, 2.509 e 2.577, sui quali esprime parere contrario, in quanto si pongono in contrasto con l'articolo 18 del TFUE, con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE, con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la relativa giurisprudenza europea.

1.3.2.1.10. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 15 (ant.) del 28/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 11,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ANIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI, ASSOFONDIPENSIONE, ASSOPREVIDENZA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ADEPP - ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI E CNCU - CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)

1.3.2.1.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 28 febbraio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla Commissione di merito, rilevando che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

La relatrice, richiamati gli articoli di maggiore attinenza alla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 1, 9 e 15, e richiamato anche il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e della dicitura «pane conservato», propone di esprimere un parere favorevole, suggerendo,

tuttavia, una più chiara formulazione della clausola sul mutuo riconoscimento di cui all'articolo 9, riprendendo quella contenuta nel citato decreto ministeriale.

Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, auspicando che la normativa in esame non comporti una disparità di trattamento per i produttori italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'UE.

Infine, in riferimento all'articolo 15, propone di suggerire alla Commissione di merito di rimodulare il previsto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, stabilito per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la tempistica della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce tre mesi di *standstill* dalla notifica, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a sei in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri.

A tale riguardo, ritiene opportuno integrare lo stesso articolo 15 con il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/1535.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per ribadire i dubbi sull'articolo 9 e per confermare l'opinione che si tratti di un uso eccessivo dello strumento legislativo ordinario, relativamente a una normativa che è in buona parte già disciplinata dal richiamato decreto ministeriale n. 131 del 2018. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ritiene che, in riferimento all'articolo 9 sul mutuo riconoscimento, che consente ai prodotti di altri Paesi di essere venduti in Italia senza dover essere conformi alla normativa in esame, vada previsto l'obbligo di rendere evidente ai consumatori italiani se il pane è prodotto in Italia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere proposto dalla relatrice e allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) illustra nuovamente uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169-739**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

rilevato che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente;

valutato che:

- l'articolo 1 non si limita a sottolineare la finalità di garantire il diritto di informazione al consumatore, ma sottolinea che, in linea con gli orientamenti legislativi dell'Unione, in particolare con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura alimentare, l'informazione debba essere corretta, e che proprio la corretta informazione al consumatore costituisce elemento decisivo per la valorizzazione del pane fresco;

- l'articolo 9 richiama il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui il pane prodotto e commercializzato in un altro Stato membro (o Stato membro del SEE) non deve rispettare le disposizioni del provvedimento in esame per essere venduto in Italia, ferme restando le norme sull'igiene dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

- l'articolo 15 prevede la notifica delle disposizioni in esame alla Commissione europea, in osservanza della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato» (*Gazz. Uff.* 19 novembre 2018, n. 269),

formula per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento, ai fini di maggiore chiarezza, si suggerisce di utilizzare la formulazione contenuta nell'articolo 4 del citato decreto n. 131 del 2018, secondo cui "Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano";

a tale riguardo si auspica che la normativa non comporti un una disparità di trattamento per i produttori italiani, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui "Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea";

in riferimento all'articolo 15, si ritiene opportuno coordinare il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, previsto per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la citata direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce la procedura di notifica alla Commissione europea, alla quale devono seguire 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (articolo 5-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 223);

infine, sempre all'articolo 15, si suggerisce di introdurre il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 594 -622 E
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 5 dicembre 2018;
richiamati, in riferimento ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, gli articoli 8, 9 e 11, e tenuto conto dei vincoli derivanti da norme di diritto internazionale ed europeo relative al commercio mondiale e dei conseguenti limiti posti agli interventi del legislatore nazionale che si esplicano nella riduzione delle barriere doganali o in interventi di utilità sociale, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia;
considerato, che:

- la Commissione europea, già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato nelle due comunicazioni COM(1999) 619 e COM(2009) 215 la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori;
- con la comunicazione "Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici;
- in materia di aiuti al commercio, la Commissione europea ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667);
- la normativa europea vigente in materia di appalti pubblici prevede (come ad esempio al considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 594 e valutato che essi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.3.2.1.12. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 26/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 26 MARZO 2019

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 944, congiunzione con il seguito dell'esame del Doc. LXXXVI, n. 2, e con l'esame del Doc. n. LXXXVII, n. 2, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, propone di congiungere la discussione generale del provvedimento in titolo con quelle della Relazione programmatica 2019 e della Relazione consuntiva 2018, entrambe sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di venerdì 29 marzo. Ricorda, al riguardo, che si tratta della terza lettura del provvedimento e che, pertanto, le modifiche potranno riguardare esclusivamente le parti modificate dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il prossimo martedì 2 aprile, alle ore 13, è prevista l'audizione dell'Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, sullo stato dei negoziati relativi ai principali dossier europei. L'audizione si svolgerà in Senato, congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 11,25.

1.3.2.1.13. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 87 (ant.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
87ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, comunica che sono pervenuti 1 ordine del giorno e 8 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta. Comunica altresì che gli stessi sono tutti ammissibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 marzo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla

partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2018, presentata il 5 marzo 2019 in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno che si è concluso. Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2018 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, ai negoziati sulla *Brexit*, alla legge elettorale europea e alla tutela dello Stato di diritto nell'Unione, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della *governance* economica, dell'Unione bancaria, delle politiche sulla fiscalità diretta e indiretta, della tassazione sull'economia digitale, della cooperazione amministrativa e dell'Unione doganale.

In tale contesto, la Relazione afferma che nel corso del 2018, il Governo italiano ha lavorato per costruire un'Europa più vicina ai suoi cittadini e per rafforzarne la capacità di risposta alle sfide comuni, in primo luogo le migrazioni, la crescita economica e l'occupazione e la sicurezza. Tra i principali *dossier* istituzionali che hanno conosciuto significativi sviluppi nel 2018, anche grazie all'attivo contributo italiano figurano: l'Iniziativa dei Cittadini (ICE), la riforma della legge elettorale europea, le iniziative europee a sostegno del rispetto dello Stato di diritto, nonché la chiusura del complesso negoziato sul recesso del Regno Unito dall'Unione.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle per le imprese, il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia o le politiche sulla dimensione esterna dell'Unione.

Con particolare riguardo alle politiche migratorie, l'azione del Governo si è concentrata sulla necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna.

In tale ottica, il Governo, a partire dalla seconda metà del 2018, ha esercitato una forte pressione politica nei confronti delle istituzioni UE e degli altri Stati membri, stigmatizzando in particolare il fatto che "l'intervento di unità navali appartenenti a missioni dell'Unione europea o di imbarcazioni civili battenti bandiera di altri Stati membri comportasse l'automatico sbarco dei migranti soccorsi sul territorio italiano". Tema, questo, che ha condotto, in occasione del Consiglio europeo di giugno, a sottolineare l'esigenza di "un nuovo approccio allo sbarco di chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso, basato su azioni condivise o complementari tra gli Stati membri".

Sul fronte legislativo, il Governo ha reagito al pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nel settembre 2018, tra le quali il progetto di riforma dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (COM(2018) 631) di cui ha confermato il sostegno al suo rafforzamento, chiedendo tuttavia una valutazione del rapporto costi/benefici sui previsti incrementi di organico, e la proposta di modifica della direttiva rimpatri (COM(2018) 634), in cui ha evidenziato l'esigenza di regole efficaci in grado di sostenere gli Stati più esposti ai flussi, senza invadere gli ambiti di sovranità nazionale.

Sulla proposta di riforma del regolamento Dublino (COM (2016) 270), il Governo ha espresso la propria opposizione al mantenimento dell'attuale impianto, "che sostanzialmente continua a penalizzare gli Stati di primo ingresso senza prevedere concreti strumenti di solidarietà per la gestione e l'accoglienza dei richiedenti asilo". Ha altresì difeso con forza la cosiddetta "logica di pacchetto", in forza della quale i diversi progetti legislativi connessi alla riforma del Sistema comune di asilo sono da considerare tra loro interconnessi sia sul piano tecnico che politico, e vanno pertanto approvati all'esito di un accordo complessivo.

Sempre in tema di asilo, la Relazione fa riferimento, in allegato, al parere contrario in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, espresso dalla 14ª Commissione del Senato il 12

dicembre 2018, sulla proposta di istituzione dell'Agenzia dell'unione europea per l'asilo (COM(2018) 633), condividendo la forte problematicità degli aspetti della proposta che consentono all'Agenzia stessa "di mettere in atto azioni concrete, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, in assenza di una richiesta da parte di uno Stato membro" che si trovi ad affrontare situazioni particolarmente critiche, legate a flussi straordinari di richiedenti asilo.

In tema di ambiente, la Relazione dà conto dell'attività del Governo in materia di economia circolare, con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea sul quadro di monitoraggio (COM(2018) 29), su cui il Governo ha sviluppato e proposto un primo set di indicatori che, seppur non esaustivi, analizzano le varie dimensioni dell'economia circolare e tutte le fasi di vita dei prodotti per consentire un confronto tra i Paesi europei. Sulla proposta di direttiva sui prodotti di plastica (COM(2018) 340), il Governo ha proposto un regime transitorio per posate e piatti di plastica fino al 2023. Tale ipotesi non è stata accolta ma ciò non ha compromesso il sostegno dell'Italia.

Il Governo si impegna quindi a contribuire alla transizione verso un modello economico circolare attraverso l'innovazione, l'occupazione e la crescita, in linea con quanto espresso nella risoluzione approvata in Assemblea il 5 dicembre 2018 (6-00029), ad esito dell'esame delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018.

La Relazione si sofferma poi sulle proposte legislative relative al mercato unico digitale, con particolare riguardo alla proposta di regolamento sulla trasparenza nei servizi di intermediazione *online* (COM(2018) 238), su cui il Governo si è adoperato per salvaguardare la disciplina nazionale in materia di pratiche commerciali. Sul regolamento (UE) n. 2018/302, cosiddetto regolamento *geoblocking*, finalizzato a impedire forme di discriminazione in base alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento, nei confronti degli acquirenti di beni o servizi nel mercato interno, il Governo ha partecipato attivamente al negoziato ed è ora impegnato nella fase di implementazione, avendo anche individuato - nel disegno di legge europea 2018 attualmente all'esame del Senato - l'Autorità garante per la concorrenza quale responsabile dell'applicazione del regolamento ed ha avviato le iniziative legislative volte a prevederne l'inserimento all'interno del Codice per il consumo.

La Relazione dà altresì conto delle diverse iniziative portate avanti dal Governo per lo sviluppo delle reti digitali, tra cui la realizzazione di infrastrutture a banda larga (Piano BUL) e quelle per l'attuazione del Piano d'azione per il 5G della Commissione europea. A tale riguardo, sottolinea che l'Italia è risultato il primo Paese in Europa ad assegnare tutte le frequenze pioniere per il 5G. Inoltre, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata prevista l'assegnazione agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili dei diritti dell'uso della banda di frequenza 470-790 Mhz.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2018 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

In particolare, nel corso del triennio 2016-2018, i 51 programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) hanno, complessivamente, raggiunto e superato la soglia di spesa prevista. Fra questi programmi si segnala il PON Cultura e Sviluppo, che costituisce un caso unico a livello europeo di programma settoriale dedicato al patrimonio culturale. Il piano ha consentito la certificazione al 31 dicembre 2018 di 92 milioni di euro, contribuendo a creare nuova occupazione e ad accrescere il numero dei visitatori nei siti oggetto di intervento, con il risultato più significativi del 2018, quello del "Grande Progetto Pompei" (GPP).

La quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, tra cui l'attività di "informazione qualificata" sulle proposte legislative europee.

In tale contesto, si dà anche conto del contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione e del pre-contenzioso relativo alle procedure di infrazione. Rispetto alle complessive 62 procedure di fine 2017, il numero delle procedure a fine 2018 era lievemente aumentato attestandosi a 70, di cui 60 per

violazione del diritto dell'UE e 10 per ritardo nell'attuazione. Si tratta comunque di un dato positivo, tenendo conto del cambiamento della compagine governativa avvenuto a metà dell'anno e del conseguente rallentamento temporaneo delle attività dovute alla riorganizzazione degli uffici. Attualmente (marzo 2019) il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a 74, di cui 64 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. Preoccupazione destano, poi, le 10 procedure aperte ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre concernono i Consigli dell'Unione e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2018 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quinto allegato reca l'elenco degli acronimi.

Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2018 su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. È stato ampliato e completato rispetto alle Relazioni relative agli anni precedenti. Infatti, accanto alla consueta tabella sintetica (contenente il riferimento degli atti UE e la mera indicazione sintetica di eventuali atti di indirizzo approvati dalle Camere e dei seguiti assicurati da parte governativa) quest'anno è stata pubblicata anche un'estesa tabella analitica sugli atti di indirizzo parlamentari. Quest'ultima riporta per intero il dispositivo degli atti di indirizzo approvati dai due rami del Parlamento, seguiti da una relazione che dà conto dell'operato del Governo. Tale innovazione risponde alle esigenze rappresentate dal Senato nella risoluzione approvata in Assemblea il 5 dicembre 2018 (6-00029), ad esito dell'esame delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018.

La relatrice esprime, quindi, apprezzamento per il dialogo aperto tra il Governo e la 14ª Commissione, di cui si ha un chiaro riscontro nella Relazione e in particolare con riferimento all'accoglimento, da parte dell'Esecutivo, della linea contraria espressa dalla nostra Commissione Politiche UE, in fase ascendente, sui poteri dell'Agenzia europea per l'asilo, nella citata risoluzione sulla proposta COM(2018) 633.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, allegato al resoconto. In particolare, lo schema di parere richiama la raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, e la comunicazione della Commissione europea "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), in cui si invitano gli Stati membri ad adottare misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya.

L'Accordo risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di Malindi e trattandosi dell'unico centro spaziale italiano situato in territorio estero.

Il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell'equatore, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.

L'attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016; il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del precedente e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana.

Dopo aver rilevato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul rapporto trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea, che consente l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'ESA nella stazione e il cui rinnovo sarebbe in attesa della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.

Il relatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) chiarisce i termini del rapporto che vede l'accordo intercorrere tra Italia e Kenya, una la collaborazione dell'Agenzia spaziale europea.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea

dell'energia atomica (Euratom) sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Nel 1999, la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche quello nucleare di Ispra. Nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.

Poiché gli accordi dell'epoca non prevedevano clausole per future attività di smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un'intesa transattiva a tal fine.

L'Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l'EURATOM e l'Italia in merito al riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra.

Dopo aver rilevato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alla ratifica dell'Accordo transattivo solo dopo dieci anni dalla sua stipula.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla copertura delle spese a carico dell'Italia, derivanti dall'effettuazione delle opere di chiusura e smaltimento previste dall'Accordo.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto dei tempi di ratifica dell'Accordo del 2009, sottolinea che l'articolo 3 richiama la copertura finanziaria già prevista dalla legge di bilancio 2018 e che pertanto il disegno di legge non comporta nuovi oneri finanziari.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 15,30 di oggi, martedì 9 aprile, è posticipata alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1088

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra

l'Italia e il Kenya, relativo al Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya;
rilevato che l'Accordo risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, tenendo conto della storica presenza italiana presso la Base di Malindi e trattandosi dell'unico centro spaziale italiano situato in territorio estero;
considerato che il Centro spaziale Luigi Broglio, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale. Stante la sua localizzazione strategica, sulla linea dell'equatore, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti (dal 1966, ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani) e per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-ESA, che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya;
osservato che l'attuale funzionamento del Centro spaziale è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2016, e che il nuovo accordo in ratifica riprende i contenuti del precedente e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1103

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27 novembre 2009;
considerato, in particolare, che:
- nel 1999 la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche quello nucleare di Ispra;
- nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento;
- poiché gli accordi dell'epoca non prevedevano clausole per future attività di smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un'intesa transattiva a tal fine;
rilevato che l'Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l'EURATOM e l'Italia in merito al riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che il disegno di legge rimodula in maniera organica la normativa in materia vaccinale, sopprimendo gli obblighi di vaccinazione previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017, cosiddetto "decreto Lorenzin" e il connesso requisito di adempimento vaccinale per l'iscrizione scolastica, e prevede, invece, l'adozione di un Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), per l'individuazione degli obiettivi vaccinali e degli standard minimi di qualità delle attività vaccinali, prevedendo anche la possibilità dell'adozione di "piani straordinari", con cui poter imporre "l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita o per gli esercenti le professioni sanitarie"; valutato che:

- nella raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2018, relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino (2018/C 466/01), gli Stati membri sono esortati a elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi posti dall'Organizzazione mondiale della sanità nel Piano d'azione europeo per i vaccini 2015-2020. Agli Stati membri viene inoltre richiesto di adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze;

- la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa, invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l'accesso ai medicinali;

- nella comunicazione "Rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino" (COM(2018) 245), la Commissione europea afferma che "la vaccinazione ha portato benefici sanitari e socioeconomici immensi agli individui, alle popolazioni e alla società nel suo complesso. È uno degli interventi di sanità pubblica più efficienti in termini di costi, un pilastro dei programmi di prevenzione a livello mondiale e la principale misura elettiva per la prevenzione dalle malattie infettive". Occorre, quindi, che gli Stati membri intraprendano misure volte a superare l'esitazione vaccinale (il ritardo nell'accettazione o il rifiuto dei vaccini) e a migliorare la copertura vaccinale;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 770 e valutato che non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [822-B](#)

G/822-B/1/14

[Fazzolari](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

le novelle introdotte dalla lettera *f*) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9

novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei;

a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

[Rizzotti](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".

1.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2) dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:

"8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:

a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni."»

Art. 3

3.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".

Art. 20

20.1

[Gallone](#), [Berutti](#), [Testor](#)

Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: "nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane,".

20.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, capoverso «f)», sostituire le parole: «del verde pubblico dei comuni» con le seguenti: «delle aree verdi pubbliche e private».

20.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".

20.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "pubblico dei comuni," con le seguenti: "comunque recuperati o".

20.5

[Gallone](#), [Berutti](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."

1.3.2.1.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (pom.) del 29/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il decreto-legge in conversione, che si compone di 26 articoli (di cui 12 aggiunti alla Camera), finalizzati al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno delle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi, nonché ad affrontare l'emergenza dello stabilimento Stoppani di Cogoleto (Genova).

L'articolo 1 istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2019, destinato a migliorare la qualità e la competitività della produzione del latte ovino. La misura ha lo scopo di far fronte alla crisi che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, interessato da una sovrapproduzione del "pecorino romano DOP", che ha portato il prezzo del latte venduto a valori inferiori ai costi di produzione.

Gli interventi finanziati con il Fondo dovranno porsi in linea con l'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli. Secondo il comma 3 dell'articolo, gli interventi dovranno rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo) e le disposizioni stabilite dai regolamenti che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (regolamento (UE) n. 651/2014 e regolamento (UE) n. 702/2014). Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il contributo potrà essere concesso anche in base alle regole stabilite dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione C(2015) 9742, relativa all'aiuto di Stato Italia SA.4241 "Contratti di filiera e di distretto".

L'articolo 2 è finalizzato a sostenere le imprese del settore lattiero caseario del comparto ovino caprino a causa della crisi del mercato, con contributi fino a 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinati

alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore. Il comma 2 specifica che il contributo è concesso, ad ogni singolo produttore, in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo. I contributi saranno concessi nel rispetto dei già citati regolamenti *de minimis* (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 3 detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte ovino e caprino e per il monitoraggio delle quantità importate da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, con la registrazione mensile nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN), obblighi finora previsti, dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, unicamente per il latte vaccino, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

L'articolo 4 interviene per fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che, come è noto, ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al *virus* della febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Lingua blu (o *Blue Tongue* - BT). A livello dell'Unione europea, la malattia è regolamentata dalla direttiva 2000/75/CE, recepita con il decreto legislativo n. 255 del 2003, e dal regolamento (CE) n. 1266/2007.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di ulteriori 14 milioni di euro per il 2019, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale e in particolare per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi. Ai sensi del comma 2, l'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Con riguardo al settore ovi-oleario, di cui al capo II del decreto, l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall'articolo 10 del decreto-legge in esame.

Riguardo alle aziende olearie pugliesi che hanno subito danni dalle predette gelate del 2018, l'articolo 6-*bis*, introdotto alla Camera, riconosce per il 2019 un contributo, entro il limite massimo di 8 milioni di euro. Il comma 3 dispone che il contributo è erogato ai sensi della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di Stato *de minimis*, che prevede il limite massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'articolo 7 introduce un contributo, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari, contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Ai sensi del comma 2, il contributo è riconosciuto nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, sugli aiuti di Stato *de minimis*.

L'articolo 8, ampiamente modificato durante l'esame alla Camera, prevede misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

In particolare, il comma 1 prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura

vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In tal modo si estende all'ordinamento generale quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

Inoltre si prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

Identica sanzione è prevista dall'articolo 8-*bis*, introdotto alla Camera, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi.

L'articolo 8-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca ulteriori misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, prevedendo che, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possa estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, in deroga ad ogni disposizione vigente e in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

Inoltre, l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*, al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia. Gli interventi non interesseranno la parte del territorio salentino inclusa nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

Tra le misure di sostegno al settore agrumicolo di cui al capo III, l'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo, nel limite di 5 milioni di euro per il 2019, per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore entro il 31 dicembre 2018.

Passando al capo IV, recante ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi, l'articolo 10 prevede l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale "interventi indennizzatori" di 20 milioni di euro per il 2019. A tale Fondo attinge anche l'intervento previsto all'articolo 6, relativo al settore ovicolo-oleario pugliese.

L'articolo 10-*bis*, introdotto alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 10-*ter* autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti, nell'ambito della politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, a condizione del permanere dello stato di crisi del settore. Gli aiuti si intendono concessi nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti di Stato *de minimis* nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1° ottobre 2018, in deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70 per cento dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2018.

L'articolo 10-*quater*, inserito alla Camera, a tutela dei produttori agricoli, prevede che i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli, debbano avere - ad eccezione dei contratti di carattere stagionale - una durata non inferiore a dodici mesi. I settori interessati dalla norma sono quelli dei prodotti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, al fine di contrastare possibili squilibri eccessivi tra le parti, si stabilisce che la fissazione, da parte dall'acquirente, di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di

produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'ISMEA, configuri una pratica commerciale sleale. Al riguardo, si fa presente che è stata da poco approvata (ed è in corso di pubblicazione) la nuova direttiva europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera alimentare, di cui alla proposta COM(2018) 173.

L'articolo 10-*quinquies*, introdotto alla Camera, concerne le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano i procedimenti di recupero di alcuni aiuti erogati in base ai regolamenti (CE) n. 320/2006 e n. 968/2006, sul regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/103 della Commissione europea, ha escluso dal finanziamento dell'Unione, per quanto riguarda l'Italia, taluni finanziamenti del Fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero per gli anni 2007, 2008 e 2009, a causa di "interpretazione erronea della produzione di zucchero", e le misure relative alla campagna di commercializzazione 2008/2009.

La nuova norma, in particolare, sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, dichiara prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, per una somma di 2 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, destinato, tra l'altro, a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori, con interventi che dovranno rispettare i limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* (regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013).

L'articolo 11-*ter*, articolo unico del capo IV-*bis* relativo al sostegno del settore ittico, introdotto alla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

Le modifiche si applicano alle sanzioni da ultimo definite dall'articolo 39 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), che aveva inasprito le precedenti sanzioni amministrative per dar seguito alle raccomandazioni della Commissione europea, del 17 dicembre 2012, sul sistema italiano di controllo dell'attività di pesca e al Piano di azione adottato con decisione della Commissione europea il 6 dicembre 2013 e reso pubblico il 17 febbraio 2014.

Infine, l'articolo 12, relativo al capo V, reca misure urgenti per assicurare il completamento degli interventi necessari per risolvere la grave situazione ambientale tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, con riferimento alla bonifica dell'area interessata dall'attività - cessata nel 2003 - di produzione componenti chimici per l'industria galvanotecnica, per l'impregnazione del legno e per l'industria conciaria. In particolare, l'articolo disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, e i poteri del Prefetto di Genova, e reca norme concernenti i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, e relativamente all'assegnazione delle risorse.

L'articolo 13 reca la clausola di copertura finanziaria, mentre l'articolo 14 quella dell'entrata in vigore del decreto.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), apprezzato il lavoro esaustivo svolto dalla relatrice, si sofferma su un punto specifico della relazione, relativo al Fondo di sostegno per il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, i cui interventi potranno - secondo la relazione tecnica - essere adottati in base a un aiuto di Stato già autorizzato dalla Commissione europea o in base alla normativa *de minimis*. Al riguardo, ritiene opportuno stabilire con maggior precisione la base giuridica degli aiuti.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che, fatti salvi alcuni articoli che recano disposizioni di effettiva necessità e urgenza, buona parte delle disposizioni sarebbero dovute confluire nella legge europea o di delegazione europea, quale strumento ordinario di adeguamento nazionale all'ordinamento europeo, nel rispetto della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 14 maggio e il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 12 di giovedì 16 maggio.

La Commissione conviene.

Si apre quindi una discussione su possibili ulteriori audizioni da svolgere in relazione al disegno di legge, in cui intervengono le senatrici [TESTOR](#) (FI-BP), [FEDELI](#) (PD) e [GAUDIANO](#) (M5S) e il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az).

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere, entro la prossima settimana, le audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.3.2.1.15. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 16 (ant.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11,40

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ESCO UNITE E ARERA (AUTORITA' DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE
DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)*

1.3.2.1.16. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 17 (ant.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE, DOTTOR RICCARDO FUZIO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944
(LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)*

1.3.2.1.17. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 18 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

Presidenza della Vice Presidente

[GINETTI](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

indi del Presidente

[LICHERI](#)

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 18

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,
DIREZIONE GENERALE RIFIUTI; FISE ASSOAMBIENTE; FISE UNICIRCULAR; FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE; ECOGEO; FUTURE POWER; ASSOBIOPLASTICHE; CONAI;
COREPLA; PLASTICSEUROPE ITALIA; ANIE; CENTRO COORDINAMENTO RAEE; ECODOM E
PV CYCLE-ECO-PV SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA
2018)*

1.3.2.1.18. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
93ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1122) Deleghes al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice **PUCCIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, in cui richiama - con riferimento ai profili europei del provvedimento - la disciplina di delega di cui all'articolo 6, in cui tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).

A tale ultimo riguardo, ricorda che i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria, e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015.

Viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione. Tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019, che, nel fare riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, fa salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione).

La relatrice propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto che il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede un chiarimento in merito alla portata della delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e sui riflessi sul tenore del parere testé illustrato dalla relatrice.

Si apre quindi una discussione in merito, cui partecipano la senatrice [GINETTI](#) (PD), la senatrice [FEDELI](#) (PD) e il [PRESIDENTE](#).

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula, quindi, lo schema di parere, modificando l'ultimo paragrafo del preambolo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice [GINETTI](#) (PD) osserva come la specificazione del parere miri anche a evitare ulteriori contestazioni in sede europea.

Il disegno di legge tra l'altro non è del tutto chiaro in riferimento alla sua applicazione ai comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, essendo evidente come tali settori richiedano un'attenzione particolare. Un altro punto rilevante concerne il tema della formazione, che meriterebbe di essere adeguatamente sviluppato, al fine di creare una classe dirigente all'altezza delle sfide che attendono le nostre pubbliche amministrazioni. Lamenta inoltre come il testo preveda diverse conferme di normative vigenti, che appaiono poco aderenti all'obiettivo di semplificazione prefigurato. Si sofferma infine sul tema della mobilità, trattato nell'articolo 5.

Nel ribadire come la delega non risponda alle obiezioni sollevate in sede europea in merito al principio di stabilizzazione dei pubblici dipendenti preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in cui evidenzia che le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-bis, 7, 9, 10-ter, 11-bis sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Evidenzia altresì che gli articoli 1, 10-ter, 10-quater si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune, che l'articolo 4-bis incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2007, e che gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927. Ritiene inoltre che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene non opportuno che un decreto-legge - al di là delle misure urgenti relative a specifiche questioni di emergenza - disciplini materie importanti come quelle relative alla politica agricola comune, che meriterebbero invece uno strumento legislativo ordinario e completo. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede rassicurazioni sulla necessità che le misure di sostegno previste nel decreto rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, che è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera.

Nell'articolo 1, la Camera ha operato modifiche intese a: richiamare anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima; prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annuale del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai

fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4). La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario. I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'attuale articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In merito a tale disciplina, la Camera, per quanto di interesse, ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali. La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nell'articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. L'articolo 4, introdotto dalla Camera, estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa.

Nel successivo articolo 5, la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria. Nell'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.

Al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti.

La relatrice ricorda come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo aver evidenziato come, anche nel testo in esame, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito al parere già reso da questa Commissione in prima lettura, a cui replica la relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra una versione modificata dello schema di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 739, già presentato nella seduta precedente.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) chiede chiarimenti in merito alla condizione posta in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si esprime in senso favorevole su un provvedimento che si pone a tutela dei consumatori. Concorde, pertanto sul parere condizionato relativamente agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, in cui si esprime la necessità di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche si prodotti venduti senza confezione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e consta di 30 articoli, suddivisi in 3 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli allegati I e II al decreto-legge). Il capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Tra le varie modifiche si prevede l'adozione di un unico regolamento attuativo del codice che integrerà alcuni decreti ed alcune linee guida ANAC, in modo da prevedere, in un unico corpo normativo, tutta la disciplina attuativa del codice; si modifica la disciplina dei contratti sotto soglia; si modificano i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi; si chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA (società organismi di attestazione) deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque conflitto di interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori; si modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto; si ridisciplinano le modalità per il calcolo della soglia di anomalia e si modifica la disciplina del subappalto.

I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del

codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4 prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. I Commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

L'articolo 5 reca alcune modifiche al citato DPR n. 380 del 2001 volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati comuni delle provincie di Campobasso e Catania, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina, inoltre, la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate. L'articolo 8 istituisce, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. L'articolo 10 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'articolo 13 reca norme sulla ricostruzione pubblica e l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi in materia di eventi sismici.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle norme adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nelle provincie di Campobasso e di Catania nel corso del 2018.

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria in relazione agli eventi sismici, mentre l'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale.

L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella provincia di Catania.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori delle provincie di Campobasso e Catania.

L'articolo 21 prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

L'articolo 22 reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici

speciali per la ricostruzione.

L'articolo 23 dispone in merito alla ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'articolo 24 semplifica la gestione delle macerie con un ridotto contenuto di amianto. Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza.

L'articolo 25 apporta modifiche alla legge di bilancio per il 2019 in materia di imposte per le insegne di attività economiche e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche, in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

L'articolo 26 modifica il codice della protezione civile, al fine di prevedere che all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti del patrimonio edilizio e infrastrutturale conseguenti agli eventi calamitosi si provveda con ordinanza di protezione anche attraverso misure di delocalizzazione.

L'articolo 27 disciplina il presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, interessata dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, disponendo l'impiego di 15 unità di personale militare fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

L'articolo 29 provvede alla copertura degli oneri, mentre l'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ringrazia per la relazione, considerata la complessità del provvedimento, sul quale tiene a sottolineare che gli interventi normativi di semplificazione devono sempre tener fede ai principi di trasparenza, legalità ed efficacia. Prosegue quindi segnalando diversi aspetti di criticità in merito al provvedimento.

Sottolinea anzitutto le sue perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, per l'eterogeneità delle materie disciplinate, nonché in quanto rischia di incidere sulla complessiva tenuta del codice degli appalti, con nuove modifiche su una riforma che solo da poco tempo sta entrando a regime. Ritiene, inoltre, che con le misure introdotte il codice perda organicità e si rimettano di fatto in discussione il principio di legalità, con il forte ridimensionamento del ruolo dell'Anac, e il principio di concorrenza, con la reintroduzione di talune modalità di affidamento dei lavori.

In particolare, esprime contrarietà per la previsione della sostituzione delle linee guida Anac con regolamenti governativi, nonché per l'innalzamento della soglia sotto la quale sono consentite procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori senza gara; per la previsione del meccanismo del prezzo più basso per lavori fino alla soglia europea; per l'innalzamento della percentuale dei lavori che possono essere liberamente subappaltati dalla ditta vincitrice, che arriva al 100 per cento per i consorzi di imprese; per la reintroduzione dell'appalto integrato, che era stato abolito per il moltiplicarsi di varianti in corso d'opera, contenziosi e paralisi dei lavori; per l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali; per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, quale contropartita per l'aggiudicazione; e per la moltiplicazione di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti.

Esprime, quindi, perplessità per un provvedimento che interviene senza aver dato il tempo per il monitoraggio e la verifica sul funzionamento del codice vigente.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia per il contributo, di cui preannuncia di voler tenere conto nell'approfondimento finalizzato all'elaborazione dello schema di parere. A tale riguardo, evidenzia come, in particolare sulla materia dei subappalti, il provvedimento è volto a porre rimedio a precedenti scelte normative errate, mentre rassicura sulla grande attenzione dell'attuale Governo in materia di tutela della concorrenza e lotta alla corruzione.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) tiene a precisare la distinzione tra i meccanismi del minimo prezzo e del massimo ribasso, sottolineando che il primo individua il livello di prezzo immediatamente superiore a quello corrispondente alla soglia di anomalia e che pertanto assicura la tutela di tutte le garanzie connesse con il lavoro, tra cui la qualità, le retribuzioni, la sicurezza. Ribadisce, quindi, la grande attenzione alla tutela del lavoro assicurata da una maggioranza politica in cui si discute anche di salario minimo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ribadisce che la scelta politica che ha dato luogo alla normativa vigente è stata frutto di discussione e di approfondimento proprio a tutela delle garanzie del lavoro. Precisa, inoltre, che il salario minimo non rientra nella normativa sulle condizioni contrattuali, identificando un livello retributivo ben inferiore rispetto ai minimi contrattuali che sono, invece, quelli che vanno garantiti in ambito negoziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, per il tramite di una pluralità di deleghe al Governo, ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato, ai fini di competenza, che la disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. Tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d);

valutato, a tale ultimo riguardo, che:

- i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione;
- in tale sentenza si afferma che *«la clausola 5 dell'accordo quadro [...] dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità [...], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo»;*
- come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il

divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015;

- viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione;

- tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019: nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza del 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione);

- ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico;

valutato quindi che, nei limiti in cui il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale, il disegno di legge in esame risulterà in linea con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani; considerato, in particolare, che:

- le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

- gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

- l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie

sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;

- gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;

rilevato, ai fini di competenza, che:

- nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);
- nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;

esaminati gli emendamenti presentati;

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 169-739

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019;

valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare che tale indicazione deve porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

1.3.2.1.19. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) del 09/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) propone un breve rinvio del termine di presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 15 maggio alle ore 11, fermo restando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, già previsto per giovedì 16 maggio alle ore 12.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il Presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa,

già approvato dalla Camera dei deputati, che reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel merito esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: - che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (articolo 1); che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (articolo 2); che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).

L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-*bis* c.p., e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che si occupano di reati di violenza domestica e di genere.

L'articolo 6 prevede che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-*bis*, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

L'articolo 8 incrementa di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

L'articolo 9 prevede: l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni; una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà; l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-*bis* c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi; l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione; che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di *stalking*, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

L'articolo 10 introduce nel codice penale il nuovo articolo 612-*ter* c.p., rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", volto a sanzionare il fenomeno del c.d. *revenge porn*.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

L'articolo 12 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies*), conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.).

L'articolo 14 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e del codice di procedura civile, con la finalità di tutelare le vittime di reato.

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale.

L'articolo 16 modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario, intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

L'articolo 18 interviene sul riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.).

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto non all'ordine del giorno della Commissione, il relatore segnala che, in Commissione di merito, l'esame dell'Atto Senato n. 1200 è congiunto con i disegni di legge nn. 174, 229, 295, 548, 335, aventi quali primi firmatari rispettivamente le senatrici Ginetti, Giammanco, Fedeli e il senatore Bertacco.

L'Atto Senato n. 229 interviene - similmente all'A.S. 1200 - sull'articolo 609-*septies* c.p., elevando il termine per la presentazione della querela per i reati di violenza sessuale e di *stalking* dagli attuali sei mesi a 24. Il disegno di legge n. 295, il cui contenuto riproduce quello dell'articolo 13, comma 4, lettera b), dell'A.S. n. 1200, porta da sei mesi ad un anno il termine per la presentazione della querela per i reati di violenza sessuale. L'Atto Senato n. 548 apporta anch'esso modifiche all'articolo 609-*septies* c.p. e ricalca il contenuto delle lettere a) e c) dell'articolo 13, comma 4, dell'A.S. 1200. Infine, il disegno di legge n. 335 prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti presso il ministero della giustizia.

L'esame dell'Atto Senato n. 1200 è stato altresì congiunto, il 7 maggio, con i disegni di legge nn. 174 e 662, a prima firma rispettivamente delle senatrici Ginetti e Pucciarelli, entrambi in materia di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere.

Su richiesta del senatore **LOREFICE** (M5S), il **PRESIDENTE** propone di trattare insieme il testo del decreto-legge e i relativi emendamenti nella prossima seduta della Commissione.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.20. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 97 (pom.) del 15/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza odierna delle ore 11, sono pervenuti 124 emendamenti e 9 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 944, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [944](#)

G/944/1/14

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d. *direttiva PIF*; l'articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;

l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (c.d. EPPO -*European Public Prosecutor's Office*), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedurali della cooperazione;

la competenza dell'EPPO è determinata attraverso il rinvio alla suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, sia sul versante delle entrate che delle uscite, incluse le frodi all'IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All'EPPO è attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi investigativi della Ue non possono promuovere l'azione penale o svolgere indagini nei casi di frode - organismi con cui l'EPPO dovrà comunque cooperare (*Olaf*-Ufficio per la lotta antifrode - *Eurojust* - Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale - *Europol* - Ufficio europeo di polizia);

la formazione della struttura dell'EPPO ha carattere progressivo in quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre 2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto anche delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del procuratore capo, fino all'adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l'esercizio dell'azione penale;

i lunghi anni di negoziato per l'istituzione della Procura europea hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come l'EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambiziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa *law enforcement*, scambio di informazioni di *intelligence*, contrasto alla grande criminalità transfrontaliera;

nell'attesa di un'effettiva operatività dell'EPPO, sono già state avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Procura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazionali tra cui il terrorismo, così come consentito dall'ultimo comma dell'articolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l'unanimità del Consiglio europeo;

l'Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione del mandato dell'EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l'azione giurisdizionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione europea, anche a livello giudiziario;

rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento europeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Discorso sullo Stato dell'Unione europea del Presidente della Commissione del 12 settembre

2018, in occasione della presentazione della comunicazione (COM(2018)641), il cui allegato reca un'iniziativa per l'eventuale decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato membro,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle more dell'entrata in funzione operativa della Procura europea prevista non prima del 2021, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento, in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede la possibilità di ampliarne le competenze allo scopo di includere tra le sue attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro.

G/944/2/14

[Fazzolari](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 inerente la Procura europea (EPPO);

l'EPPO è un ufficio requirente volto, in particolare, al perseguimento e rinvio a giudizio di autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

gli obblighi di adeguamento previsti dal provvedimento in esame riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione;

la legge di delegazione europea sancisce l'ennesima cessione di sovranità dell'Italia nei confronti dell'Europa e la procura europea, in particolare, nel perseguimento dei reati che ledono generici "interessi finanziari" dell'UE, rischia di trasformarsi in un cappio che rallenta l'Italia nel perseguimento di quegli stessi reati;

la Procura Europea, infatti, se da un lato rappresenta un terreno di sfida decisivo per il futuro dell'Unione, dall'altro, occupandosi della protezione di interessi economico-finanziari connessi al mercato unico, ma con possibilità espansive verso la lotta contro il crimine transnazionale in senso lato, rischia di sovrapporsi e ingerire la sovranità statale;

è già aperto, infatti, il dibattito per l'estensione della competenza della Procura ad ulteriori reati, tutelando interessi che nulla hanno a che fare con il nostro interesse nazionale;

analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a evitare nuove cessioni della sovranità nazionale, tutelare l'ordinamento penale italiano, preservando, in particolare, la normativa a contrasto delle mafie e della criminalità organizzata, dettagliando le fattispecie di competenza della Procura europea ed escludendone l'estensione rispetto alla direttiva in esame;

a trasmettere ad entrambi i rami del Parlamento, in sede di esame della Legge di delegazione europea, un prospetto puntuale degli Stati che hanno recepito le direttive europee in esame.

G/944/3/14

[Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1° gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronoprogramma» presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del cronoprogramma di cui alla nota del Ministero della salute del 4 febbraio 2019.

G/944/4/14

[Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 13,14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

l'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma pur trattando di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), non fa alcun riferimento ai pannelli fotovoltaici, nonostante questi ricadano nella categoria dei RAEE;

a normativa vigente il fine vita dei pannelli fotovoltaici è regolato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE e a differenza di quanto avviene per tutti i prodotti RAEE spetta al Gestore dei servizi energetici (GSE) la gestione dei pannelli solari come rifiuto e non ai sistemi individuali e collettivi di raccolta e smaltimento;

il settore dello smaltimento dei pannelli solari nel loro fine vita necessita di una normativa uniforme e chiara al fine di garantire che lo smaltimento sfugga ai canali legali e vengano dispersi o rivenduti in altri mercati, con gravi impatti ambientali;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2018/849, a valutare l'opportunità di procedere a una revisione della normativa sullo smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici al fine di creare un quadro giuridico organico e procedere a una fase di sperimentazione per il progressivo affidamento della gestione dei pannelli solari dismessi a ai Sistemi Collettivi già operativi nel recupero e riciclo di altre tipologie di RAEE.

G/944/5/14

[Moronese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull'Italia gravano pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di euro in sanzioni;

è però in generale l'ambiente a costituire un problema sistemico di adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infrazione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne dell'Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l'inerzia degli enti locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del diritto europeo;

impegna, quindi, il Governo:

a disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto riguarda le adempienze in materia ambientale il rafforzamento degli strumenti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

G/944/6/14

[La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «*Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability*» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla Commissione europea, ha individuato l'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle stesse biomasse spiaggiate;

tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento in loco delle *banquettes* di biomassa spiaggiata per un'azione protettiva contro l'erosione costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi marini o ancora l'utilizzo dei cumuli di posidonia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, a prevedere l'inclusione delle biomasse vegetali e di posidonia spiaggiate nell'elencazione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

G/944/7/14

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»

Premesso che:

l'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

il Regolamento sui «*conflict minerals*» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;

l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;

i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;

la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti

dal Regolamento medesimo;

rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal lo gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;

tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.

G/944/8/14

[La Mura](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018» premesso che:

l'articolo 21 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da osservare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo assicuri che le norme introdotte a favore dell'efficienza energetica favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sottolinea l'importanza di garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento;

considerato che:

il settore dell'edilizia civile rappresenta il principale fattore per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta oltre l'80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima, che l'Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, prevede una serie di importanti interventi a favore dell'efficientamento energetico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell'obiettivo dell'UE del 32,5 per cento;

sebbene l'Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produzione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi venduti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15 anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

l'Allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ridefinisce i criteri e i tempi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, imponendo che, per i titoli edilizi presentati dal 1° gennaio 2017, il 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e il 50 per cento della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento siano coperti tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Tuttavia, gli attuali obblighi di integrazione risultano essere inapplicabili, soprattutto per alcune tipologie di edifici non residenziali e in alcune zone climatiche, come già evidenziato dagli operatori del settore riunitisi nel Comitato Termotecnico Italiano;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l'impianto originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplata la detrazione d'imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;

a causa della crisi economica e al fallimento di numerose imprese edili sono rimaste incompiute decine di migliaia di abitazioni, in molti casi «pressoché terminate», trattandosi di edifici che mancano di finiture, serramenti, parti di impianti ed apparecchi;

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere l'efficienza energetica tra le quali:

procedere a una revisione dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 volta a sostituire l'attuale quota d'obbligo di FER con un approccio che favorisca concretamente lo sviluppo delle rinnovabili e che fissi un limite massimo di consumo di energia non rinnovabile;

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e meno inquinanti, la possibilità di incentivazione per le caldaie energeticamente meno efficienti;

avviare un «Piano straordinario per il completamento delle unità immobiliari incompiute» prevedendo specifici criteri energetico-ambientali al fine di contenere il consumo del suolo e pervenire a un maggiore efficientamento energetico;

avviare un progetto di etichettatura energetica degli apparecchi di riscaldamento esistenti, confrontabile con quella già oggi in vigore per ciò che viene immesso sul mercato, per incentivare la sostituzione dei vecchi generatori di calore e raggiungere una maggiore efficienza energetica.

G/944/9/14

[Giammanco](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

considerato che:

con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva qualificato come aiuto di Stato la copertura da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) del deficit patrimoniale di Banca Tercas, di cui contestualmente Banca Popolare di Bari sottoscriveva un aumento di capitale. Secondo il Tribunale, la

Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure adottate dal Fondo presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Entrambe le circostanze non sono state invece riscontrate; rilevato che:

il FITD è un consorzio volontario di natura privatistica, il cui Statuto prevede che possa decidere di intervenire a sostegno di una banca in difficoltà al fine di minimizzare gli oneri rispetto ad uno scenario di crisi accompagnata dall'obbligo di rimborsare i depositanti; la contestazione della Commissione sull'utilizzo delle risorse del Fondo nel caso di Banca Tercas ha influito sulla gestione delle diverse crisi bancarie che si sono registrate nel nostro paese, determinando anche il coinvolgimento dei risparmiatori nelle perdite a causa dell'applicazione della normativa sul *burden sharing* e sul *bail-in*. Si ricordano, in tal senso, il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, che ha disposto la risoluzione di Banca Popolare d'Etruria, di Banca Marche, di Cassa di Risparmio di Ferrara e di Cassa di Risparmio di Chieti; il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, concernente il Monte Paschi di Siena; il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca; il recente decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, relativo a Banca Carige;

rilevato altresì che l'articolo 340 del TFUE prevede che l'Unione deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni e che comunque l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta (articolo 266 del TFUE);

ricordato che i commi da 493 a 507 della legge di bilancio per il 2019, come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno istituito e disciplinato il Fondo per il ristoro dei risparmiatori. Tale Fondo ha una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021,

l'indennizzo ai risparmiatori sarà concesso, entro il limite di 100.000 euro, in misure differenziate, prevedendosi il rimborso del costo di acquisto in misura pari al 30 per cento per gli azionisti e al 95 per cento per gli obbligazionisti subordinati. L'indennizzo sarà inoltre concesso: in automatico, per i risparmiatori persone fisiche e gli imprenditori individuali che abbiano un patrimonio mobiliare sino a 100.000 euro o un reddito inferiore a 35.000 euro; in base al vaglio di una Commissione tecnica, che dovrà effettuare la verifica delle violazioni perpetrate dalle banche, per gli altri risparmiatori;

l'operatività del meccanismo è subordinata all'adozione di decreti ministeriali. Il primo di tali decreti prevede comunque il rimborso automatico qualora la vendita di azioni o obbligazioni subordinate sia avvenuta senza il rispetto di presidi di trasparenza, nel caso di operazioni «bacciate», per chi ha investito in banche accusate di falso in bilancio o di falso in prospetto e per chi è stato obbligato a vendere altri titoli per comprare quelli della banca;

valutato che:

è fondamentale permettere al sistema bancario di poter utilizzare, ove necessario, le risorse del FITD senza qualificazioni delle stesse quale aiuto di Stato;

è necessario procedere a fornire immediata soddisfazione ai risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie degli ultimi anni, anche alla luce del fatto che la succitata sentenza del Tribunale ha posto in discussione l'atteggiamento eccessivamente rigoristico seguito dalla Commissione europea dopo che la direttiva sul *bail-in* e il regime del *burden sharing* avevano precluso l'utilizzo di capitali pubblici;

impegna il Governo:

ad attivare tutti gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per dare effettività alla sentenza del Tribunale europeo citata in premessa, garantendo in tal modo i diritti dello Stato, dei privati coinvolti e dei risparmiatori pregiudicati dalla decisione della Commissione europea;

ad assicurare il più ampio reintegro patrimoniale per tutti i risparmiatori che hanno sopportato pregiudizi ingiusti in conseguenza delle crisi bancarie nel nostro Paese.

Art. 1

1.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

1.2

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 5, inserire il seguente:

«5-bis.) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);».

Art. 2

2.1

[Fazzolari](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

[Fazzolari](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.3

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario»,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario»,»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario»,»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario»,».

3.5

[Fazzolari](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.6

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

3.7

[Fazzolari](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

Art. 4

4.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3, lettera l) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

Art. 6

6.1

[Bottici](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.3

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 8

8.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la

conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

8.2

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

Art. 10

10.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

Art. 11

11.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

11.2

[Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo le misure, anche organizzative e di coordinamento nello svolgimento delle attività di controllo, necessarie ad assicurare la copertura dei costi dei controlli ufficiali senza incrementare le tariffe a carico delle imprese, anche per quanto riguarda la determinazione delle tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625;».

11.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera e) sostituire la parola:* «un incremento», *con la parola:* «un adeguamento»;
- b) *alla lettera g), sopprimere la parola* «amministrative».

Art. 12

12.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza Unificata».

12.2

[Ferrazzi](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e i proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

12.3

[Moronese](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30», con le seguenti: «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

12.4

[Moronese](#)

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) definizione di misure per l'incentivazione dello sviluppo e della diffusione delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio nonché per l'innovazione industriale e tecnologica in tale settore».

Art. 13

13.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

13.2

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

13.3

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

13.4

[Ginetti](#), [Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.5

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

13.6

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) individuare adeguate misure per garantire che la frantumazione avvenga in impianti di trattamento dotati delle migliori tecniche disponibili.»

13.7

[Moronese](#), [Nugnes](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) definire meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a partire dalla presentazione, da parte dell'impianto di trattamento, della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività, con relativa perizia asseverata rilasciata da tecnico abilitato, che garantisca la presenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 209;».

13.8

[Lorefice](#), [L'Abbate](#), [La Mura](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;

b) alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851»;

c) alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;

d) alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.9

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;

2) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.10

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

All'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

13.11

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.12

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

All'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE)

2018/851», *aggiungere le seguenti*: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.13

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «verso un sistema unico di gestione».

13.14

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), alinea, sostituire la parola*: «riformare» *con le seguenti*: «rendere più efficiente»;

2) *alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente*:

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.15

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riformare» *con la seguente*: «rendere più efficiente».

13.16

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gestione dei RAEE» *aggiungere le seguenti*: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.17

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» *inserire le seguenti*: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

13.18

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» *aggiungere le seguenti*: «e rendicontazione».

13.19

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» *aggiungere le seguenti*: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.20

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

13.21

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

13.22

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

13.23

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «del riutilizzo» aggiungere le seguenti: «e del riciclaggio».

13.24

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «ed elettroniche» aggiungere le seguenti: «e dei loro componenti».

13.25

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

13.26

[Berutti](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro «uno contro uno» e «uno contro zero» dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

13.27

[La Mura](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui all'articoli 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che consentano tali attività con modalità semplificate per quanto attiene al conferimento da parte degli utilizzatori finali, e favoriscano il ritiro "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE, almeno su base volontaria, anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.28

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione della raccolta uno contro zero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di ritiro gratuito all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

Art. 14.

Art. 14

14.1

[Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#), [Casolati](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «allegati tecnici» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

2) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/850» aggiungere le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza.».*

14.2

[Nugnes](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850, introdurre una disciplina che valorizzi i rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa, rendendone l'accesso in discarica poco conveniente sotto il profilo economico attraverso un innalzamento dei parametri di costo di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

14.3

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle parti di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

14.4

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo le parole: «del fosforo» aggiungere le seguenti: «e dell'azoto».

14.5

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».

14.6

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

14.7

[L'Abbate](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e chiusura delle discariche, nel rispetto del principio di prossimità, favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, con particolare riferimento alla adeguatezza dimensionale della discarica rispetto al volume stimato di

rifiuto locale indifferenziato da conferire.».

14.8

[Moronese](#)

Al comma 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei *target* fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica».

14.9

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

Art. 15

15.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinnea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

15.2

[Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

2) *alla lettera c), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;*

3) *alla lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/851», inserire le seguenti: «anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;*

4) *alla lettera m), punto 5.2), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle funzioni già assegnate all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».*

15.3

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano;».

15.4

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «degli obiettivi ambientali,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute pubblica.»

15.5

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

15.6

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

15.7

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

15.8

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

15.9

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4) dopo le parole: «costi di gestione» inserire le seguenti: «, destinando altresì una quota del contributo stesso al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo tecnologico per il riciclaggio e l'economia circolare.»

15.10

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;».

15.11

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

15.12

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

15.13

[Moronese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) disciplinare i consorzi di filiera in applicazione delle regole di trasparenza e anti corruzione, prevedendo altresì appositi meccanismi di controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero;».

15.14

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

15.15

[Moronese](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) prevedere che i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e quindi separatamente, idonei al riutilizzo e il riciclaggio, non siano destinati all'incenerimento;».

15.16

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

15.17

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «di analisi economiche», con le seguenti: «di analisi di sostenibilità ambientale e economica».

15.18

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera b), punto 6), dopo le parole: «dell'attività svolta», aggiungere le seguenti: «e della sua estensione territoriale».

15.19

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

15.20

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

15.21

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».*

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».*

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente: «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».*

15.22

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

15.23

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «individuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

15.24

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

15.25

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

15.26

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«4) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

15.27

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionatorie o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

15.28

[Casolati](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. introdurre, oltre alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, anche criteri specifici per la loro uniforme attuazione territoriale da parte delle autorità competenti. Tali criteri includono: l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; i processi e le tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

2. ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

3. semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

4. superare - nell'ottica di una economia circolare - lo stadio delle autorizzazioni *End of Waste* prevedendo il mantenimento delle autorizzazioni già rilasciate, una nuova valutazione secondo i mutati criteri delle autorizzazioni già rilasciate, al primo rinnovo utile, la competenza ad emanare autorizzazioni caso per caso, laddove non siano stabiliti criteri a livello comunitario o nazionale».

b) *dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:*

«o) istituire di un pubblico registro degli impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero in quanto strumento utile a individuare prontamente gli impianti cui conferire i rifiuti, nel

rispetto delle quantità e dei codici CER autorizzati, ai fine di:

1. ridurre gli errori volontari o involontari nel conferimento dei rifiuti;
2. contrastare le attività di illecito smaltimento dei rifiuti;
3. accelerare le tempistiche connesse all'individuazione degli impianti cui conferire i rifiuti, a beneficio dell'ambiente.

p) superare la distinzione tra le terre e rocce da scavo, le matrici ambientali da riporto e i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi creando le condizioni affinché anche i rifiuti, stabili e non reattivi costituiti da materiale da scavo e da matrici materiali da riporto con presenza di amianto legato in matrici cementizie o resinoidi - al pari dei materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi - possano essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, senza essere sottoposti a prove.

q) recepire gli orientamenti emersi in sede di applicazione della normativa comunitaria e nazionale prevedendo che le operazioni di trattamento producano un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto aveva prima del trattamento era diversa da quella del rifiuto trattato. Con la precisazione che i rifiuti provenienti dagli STIR o da quegli impianti che esercitano trattamenti idonei a trasformare il rifiuto in ingresso in un nuovo e diverso rifiuto, devono continuare ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani.

r) superare le incertezze relative a quale versione dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara ed espressa le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la possibilità, previa comunicazione all'autorità di controllo, di tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore;
2. il regime di favore riconosciuto dal legislatore ai centri di raccolta di cui all'art. 183, lettera *mm*);

s) superare le incertezze legate a quale versione dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara e espressa le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la disposizione che impone gli ordinari obblighi di gestione ai produttori iniziali di rifiuti in rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento;
2. la disposizione che prevede che il trasportatore sarà responsabile per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, solo se queste siano riscontrabili usando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

t) superare le incertezze legate a quale versione dell'articolo 193 del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara e espressa le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la specificazione di cosa si intende per trasporto occasionale e saltuario;
2. la reintroduzione dell'esenzione dalla compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto anche per la movimentazione dei rifiuti verso i centri di raccolta;
3. la specificazione che tra le operazioni di trasbordo per soste tecniche figurano anche quelle «effettuate con cassoni e dispositivi carrabili»;
4. la previsione di tempi di sosta più ampi per i trasporti intermodali;
5. la reintroduzione di una gestione semplificata dei FIR per gli imprenditori agricoli.

u) Prevedere una gestione più efficiente dei rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete:

1. prevedendo la possibilità per il manutentore di movimentare i rifiuti presso la propria sede laddove l'attività di manutenzione dell'infrastruttura a rete venga esternalizzata dal gestore;
2. specificando il luogo dove il materiale colto d'opera deve essere per la successiva

valutazione tecnica;

3. specificando la documentazione che deve accompagnare la movimentazione derogatoria;
4. specificando la necessità dell'iscrizione all'ANGA per detta movimentazione derogatoria;
5. individuando un documento di trasporto analogo la documentazione necessaria in caso di movimentazione derogatoria ed escludendo l'obbligo di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il mezzo utilizzato.

v) Risolvere le criticità e le incertezze operative legate allo spurgo delle reti fognarie/pozzi neri/fosse imhoff:

1. individuandone il relativo produttore;
2. allocandone le relative responsabilità;
3. introducendo uno specifico riferimento all'articolo 193, comma 12 del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006 in ragione delle peculiari caratteristiche di detti rifiuti.

z) superare le incertezze legate all'art. 266, c. 4, del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006:

1. specificandone l'ambito applicativo;
2. specificando la documentazione che deve accompagnare la movimentazione derogatoria;
3. specificando la necessità dell'iscrizione all'ANGA per detta movimentazione derogatoria.

aa) Positivizzare anche in materia ambientale l'istituto della delega di funzioni con una disposizione specifica, atta a circoscriverne i confini applicativi e in grado di renderla pienamente scriminante,».

15.29

L'Abbate

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire le parole: «di recupero e di riciclo», con le seguenti: «di riciclo, recupero, riparazione e preparazione per il riutilizzo».

15.30

Berutti, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro, Giammanco, Masini

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super ed iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

15.31

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement e green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

7) misure di *super ed iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

15.32

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per promuovere», aggiungere le seguenti: «e liberalizzare».

15.33

[Moronese](#)

Al comma 1), lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità»;*

b) *sopprimere le parole da: «e l'attuazione delle disposizioni», fino alla fine del periodo.*

15.34

[L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «della direttiva (UE) 2018/852,» aggiungere le seguenti: «prevedendo l'incompatibilità tra l'attività di prevenzione e quella di gestione dei rifiuti in capo al medesimo soggetto».

15.35

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

15.36

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.37

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

15.38

[Lorefice](#)

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: «non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

15.39

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» aggiungere la seguente: «semplificata».

15.40

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.41

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri i veto da parte degli enti territoriali minori».

15.42

Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificato dalla direttiva 2018/851, introdurre per i cantieri, qualificati come processi di produzione dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una disciplina che preveda un *audit*, precedente la fase di demolizione, al fine di creare le migliori condizioni per la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, nonché fissare i criteri di valorizzazione dei singoli flussi di materia e, attraverso una separazione alla fonte dei diversi materiali, consentire il successivo riutilizzo e riciclo dei materiali stessi, prevedendo, altresì, una disciplina che consideri i rifiuti da costruzione e demolizione come prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività e, quindi, consenta alle imprese edili il deposito temporaneo di questi presso la propria sede.».

15.43

Moronese

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«*n-bis*) individuare e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi progressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

n-ter) individuare, anche sulla base di quanto disposto dalle strategie di cui alla lettera precedente, il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo».

15.44

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997».

Art. 16

16.1

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti:

«includendo anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni;».

16.2

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16.3

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari

europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 18

18.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da passeggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di controllo attualmente previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435».

18.0.1

[Fantetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2016/802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, all'articolo 295, comma 11, sostituire le parole: "fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna" con le parole: "per almeno trenta giorni successivi alla consegna"».

Art. 19

19.1

[Casolati](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità sanitaria per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.2

[Giannuzzi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

Art. 21

21.1

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

21.2

[Fazzolari](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo assicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di benefici fiscali per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici».

Art. 22

22.1

[Ferrazzi](#)

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

22.2

[Casolati](#), [Pucciarelli](#), [Simone Bossi](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori del gas interessati», aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza».

Art. 23

23.1

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna,» Inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

23.0.1

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-*ter*. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al

comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio, di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.».

23.0.2

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19- *bis*.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà».

23.0.3

[Fantetti](#), [Testor](#), [Gallone](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano nel Mondo - Europa" si intende l'esercizio pubblico ubicato in Europa ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani nel Mondo - Europa", si applicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 23- *ter*.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel Mondo- Europa)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;
- b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;
- c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;
- d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";
- e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
- f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;
- g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;
- h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;
- i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
- l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;
- m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo - anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;
- n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui all'articolo 23-*quinquies*.

Art. 23- *quater*.

(Attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana all'estero)

1. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Sopra.
2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo.
3. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal

Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

Art. 23- *quinquies*.

(Conferenza della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. È istituita, quali Stati generali, la "Conferenza annuale della ristorazione italiana nel Mondo - Europa", come momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di "Pizzeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 23- *sexies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 23-*ter* a 23-*quinquies*, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agro alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».

1.3.2.1.21. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 98 (ant.) del 16/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha depositato un emendamento all'articolo 4 (emendamento 4.5) ed è stata altresì presentata una nuova versione dell'emendamento 15.30 (testo 2). Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo a domani, venerdì 17 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [944](#)

Art. 4

4.5

Il Governo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*

b) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939 di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies.

4-bis. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.

4-quater. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 4-ter restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.

4-quinquies. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 4-quater, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 4-ter.

4-sexies. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»

Art. 15

15.30 (testo 2)

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-*bis* della direttiva sui rifiuti n.2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«*e-ter*) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

1.3.2.1.22. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 99 (ant.) del 04/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019

99ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto del disegno di legge e dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2 e 23.0.3 e contestualmente presentati i corrispondenti ordini del giorno G/944/10/14, G/944/11/14, G/944/12/14, allegati al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

G/944/10/14

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.944 recante delega al Governo per il recepimento

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

premessi che:

l'articolo 15 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

in particolare, la lettera e) del citato articolo 15, prevede alcune indicazioni in base alle quali procedere alla riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE);

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto "*End of waste*"), assumono importanza centrale;

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di "declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire - previo espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006;

per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera e) dell'articolo 15, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti; c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere che:

a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame

secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali.

G/944/11/14

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premessi che:

nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'*iter* inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

a garantire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

G/944/12/14

[Fantetti](#), [Testor](#), [Gallone](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

considerato che:

la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*") sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del "*Made in Italy*" il loro *core business*;

salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare nel mercato vedendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT;

sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero;

a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del "ristorante italiano nel Mondo - Europa" .

1.3.2.1.23. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 100 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
100ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Bonfrisco, in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo, intende rinunciare all'incarico di relatrice sul disegno di legge. Pertanto, d'intesa con lei - alla quale rivolge i suoi migliori auguri -, conferisce l'incarico di relatore al senatore Simone Bossi.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica altresì che il Governo ha depositato i nuovi emendamenti 1.3, 5.0.1 e 19.3, pubblicati in allegato. In riferimento a questi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 11 di domani, 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi dall'altra, sottolineando come esso miri a rafforzare le relazioni tra le Parti, attraverso la costituzione di una Fondazione internazionale UE-ALC, volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, e lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche. Il relatore sottolinea inoltre che dal provvedimento in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo, si finanzia tramite contributi versati su base volontaria.

Ricorda, quindi, il percorso che, sin dal VI vertice tra l'Unione europea e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, tenutosi a Madrid il 18 maggio 2010, ha portato nel 2016 alla conclusione dell'Accordo in ratifica, di costituzione della Fondazione UE-ALC, con sede ad Amburgo.

L'Accordo non incide su leggi e regolamenti nazionali vigenti e, al di là dell'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, non comporta l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno. La sua entrata in vigore è prevista a trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o adesione di almeno otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per chiedere delucidazioni sulle concrete finalità dell'istituzione della fondazione, con riferimento alle politiche dell'Unione europea.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) sottolinea l'atipicità di un accordo internazionale di istituzione di una fondazione e suggerisce di verificare gli obiettivi e le procedure di gestione della stessa.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) concorda con la necessità di procedere con cautela, soprattutto con riferimento alle modalità di finanziamento della fondazione, di impiego delle risorse e dei soggetti destinatari dei progetti da finanziare, considerato anche il contesto geografico coinvolto.

Il relatore [DI MICCO](#) (M5S), dopo aver enumerato gli obiettivi della fondazione, stabiliti all'articolo 5 dell'Accordo, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge, allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP), relatrice, introduce l'esame dell'Accordo in ratifica, che fu esaminato nella scorsa Legislatura nell'ambito del disegno di legge A.S. 2813, su cui la Commissione espresse parere favorevole il 4 luglio 2017 e che non poté completare l'*iter* di approvazione.

L'Accordo è finalizzato a fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e bibliotecarie.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene le disposizioni di copertura finanziaria relativamente ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre per le restanti disposizioni l'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Non sussistendo profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra un conferente schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo che istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna.

Con l'Accordo, oggetto di ratifica, viene codificata e disciplinata la cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan iniziata nel 2001 e inclusa nella strategia dell'Unione europea a favore dell'Afghanistan per il periodo 2014-2016. L'Afghanistan è, altresì, incluso nel programma indicativo pluriennale 2014-2020, nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.

La vasta gamma di materie trattate, sia di competenza dell'Unione, sia di competenza dei Paesi membri, inserisce il documento in quelli che sono definiti "accordi misti" e che, pertanto, necessita della sottoscrizione sia dell'UE che dei singoli Stati membri. Va evidenziato, tuttavia, che le parti di competenza dell'UE, sono già applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° dicembre 2017, mentre le restanti, di competenza statale, verranno applicate quando l'accordo sarà ratificato da tutti gli Stati membri (avviso pubblicato sulla GUUE L 273 del 24 ottobre 2017).

L'applicazione provvisoria avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della notifica dell'Unione europea relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, e del deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

L'Accordo è valido per un periodo iniziale di dieci anni ed è automaticamente prorogato per periodi

consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto sei mesi prima della scadenza della sua validità, la propria intenzione di non prorogarlo.

Come precisato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, i costi derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata, dal funzionamento del Comitato Misto e dall'organizzazione di dialoghi settoriali sarà interamente a carico dell'UE. Il provvedimento, infatti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore presenta quindi uno schema di parere favorevole, allegato al resoconto di seduta, considerato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) per conoscere il numero dei Paesi che hanno già provveduto alla ratifica dell'Accordo, esprimendo perplessità in relazione ai recenti sviluppi interni all'Afghanistan che non lasciano prefigurare un'evoluzione positiva in termini di valori democratici e civili, e di attuazione degli obiettivi posti dallo stesso Accordo.

Il relatore [DI MICCO](#) (*M5S*) rassicura sul fatto che l'Accordo non entrerà in vigore in via definitiva se non dopo la ratifica di tutte le Parti firmatarie.

Il [PRESIDENTE](#), in base ad informazioni reperite sul sito internet del Consiglio UE, informa che hanno proceduto alla ratifica ad oggi i seguenti Paesi: Afghanistan, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Ungheria, Croazia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Finlandia e Slovenia. Manca ancora la ratifica di Belgio, Austria, Cipro, Danimarca, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Slovacchia e della stessa Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede un rinvio al fine di svolgere un approfondimento.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*), per converso, dichiara che avrebbe espresso un voto favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto, in cui, preliminarmente richiama la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), la proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017. Evidenzia quindi come vengano in rilievo l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del TUE (parità tra uomini e donne), gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del TFUE, gli articoli 21 (non discriminazione) e 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE).

Nelle osservazioni, rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"),

specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (articolo 38) e il matrimonio forzato (articolo 37). Andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di inserire tali fattispecie, previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto nel disegno di legge in esame, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo in ratifica mira a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) attraverso la costituzione di una Fondazione UE-ALC - organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale - volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, ricordato che l'Accordo in ratifica fu esaminato nella scorsa Legislatura nell'ambito del disegno di legge A.S. 2813, su cui la Commissione espresse parere favorevole il 4 luglio 2017 e che non poté completare l'*iter* di approvazione per l'intervenuta fine della Legislatura; considerato che l'Accordo è finalizzato a fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia e dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e bibliotecarie; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene le disposizioni di copertura finanziaria relativamente ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre per le restanti disposizioni l'articolo 4 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore della legge di

ratifica;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1141

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che l'Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli, istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra uomo e donna;
considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo in ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;
ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;
rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo

2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: *"la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*;

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017, *"condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio"*;

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE) presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

il disegno di legge in esame si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); - atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.); - corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.); - atti persecutori (art. 612-bis c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37). Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie, previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dall'articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto nel disegno di legge in esame, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 1

1.3

Il Governo

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 24, inserire il seguente:

«25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);».

Art. 5

5.0.1

Il Governo

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69 alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo, in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della decisione quadro e dal considerando (12), tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e di quanto stabilito dal Titolo primo-bis del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69, oggetto di novella ai sensi del comma 5.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Art.18. *(Motivi di rifiuto obbligatorio della*

consegna). -1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all' articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a

tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.";

b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo: "Art.18-bis. (*Motivi di rifiuto facoltativo della consegna*). - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna:

a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.";

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 19

19.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.».

1.3.2.1.24. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 101 (pom.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata, sono stati presentati i subemendamenti 5.0.1/1, 5.0.1/2, 5.0.1/3, 5.0.1/4, 5.0.1/5 e 5.0.1/6.

Comunica altresì che il Governo ha presentato il nuovo emendamento 11.4, in relazione al quale propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già

approvato dalla Camera dei deputati. Esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico.

La legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

Con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370, avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le «imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate».

La relatrice, quindi, valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo.

Interviene la senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) per proporre di inserire nello schema di parere un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di considerare gli aspetti della sicurezza ferroviaria, tenendo conto della direttiva (UE) 2016/798.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) accoglie la proposta e riformula lo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, evidenziando, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente, (da 6) a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 12) a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

In materia, rileva la raccomandazione 2018/790/UE, in cui la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)".

Valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 giugno, alle ore 11, è posticipata alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1251

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati in sede legislativa; rilevato che esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico; ricordato che la legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli; osservato che, con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le "imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate"; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare i pertinenti profili della sicurezza ferroviaria tenendo conto della disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2016/798.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
ricordato preliminarmente che nella sua raccomandazione 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, del 17 luglio 2012, la Commissione europea - dopo aver evidenziato che le politiche di accesso aperto (Open access) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6) - ha sottolineato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10).

Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato la raccomandazione 2018/790/UE, che, nel sostituire la precedente raccomandazione 2012/417/UE, ne ha confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito, la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)";

considerati, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente, da 6 a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e da 12 a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;

ricordato che la raccomandazione, nell'ordinamento europeo, è priva di efficacia vincolante; valutata, quindi, l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 5

5.0.1/1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

5.0.1/2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.

5.0.1/3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.

5.0.1/4

[Testor](#), [Caliendo](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.1/5

[Testor](#), [Caliendo](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1/6

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;

c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

Art. 11

11.4

Il Governo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»;

c) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di

coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *c-bis)* del presente comma;»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia».

1.3.2.1.25. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 102 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S) dà conto del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del disegno di legge e comunica che, alla prevista scadenza, sono pervenuti 58 subemendamenti all'emendamento del Governo 11.4, pubblicati in allegato.

Comunica che la senatrice Giannuzzi ha apposto la firma agli emendamenti 13.8, 13.23, 13.24, 13.27 e 13.28.

Informa, inoltre, che il Relatore ha presentato i cinque nuovi emendamenti 3.8, 12.5, 13.29, 20.0.1 e 22.0.1, pubblicati in allegato, in relazione ai quali propone di fissare, per le ore 16 di lunedì, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) sollecita la fissazione di un'apposita seduta della Commissione per l'illustrazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce misure eccezionali e limitate nel tempo, volte a realizzare un regime speciale e straordinario per la gestione commissariale della regione Calabria, nonché misure specifiche in materia sanitaria finalizzate ad assicurare i LEA e ad efficientare il SSN, prevedendo, segnatamente, la revisione del limite di spesa per le assunzioni di personale in ambito sanitario, talune disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale e misure per fronteggiare la carenza di medicinali e per il riparto del Fondo sanitario nazionale.

La relatrice si sofferma quindi sul percorso di ulteriore deterioramento, nonostante l'attivazione dei piani di rientro nel 2007 e il commissariamento a partire dal 2010, della situazione di inefficienza generalizzata della sanità calabrese e di grave disordine amministrativo e gestionale, che rendono quindi necessario l'intervento straordinario prefigurato nel disegno di legge in esame e rendono indifferibile un'inversione di percorso e una decisa discontinuità sia delle regole che dei soggetti che al momento costituiscono la *governance* sanitaria della Calabria, al fine di trasportare la sanità calabrese verso situazioni di "normalità" amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, viene in rilievo in particolare l'articolo 13 del decreto-legge, ove si prevede, al comma 1, l'anticipazione del termine entro cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale deve comunicare l'interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione del medicinale, portandolo da due a quattro mesi prima di tale interruzione, fatti salvi i casi di circostanze imprevedibili e di sospensioni per motivi di sicurezza. L'anticipazione è prevista al fine di consentire all'AIFA di avviare ogni necessaria iniziativa per scongiurare possibili criticità connesse con la potenziale carenza del medicinale, prevedendo anche specifiche sanzioni relative alla interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali che genera la carenza sul territorio dei medicinali.

A tale riguardo, la relatrice ricorda che l'articolo 23-*bis* della direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, stabilisce che la comunicazione relativa a interruzione o sospensione della produzione dei medicinali debba essere effettuata "non meno di due mesi prima" dell'interruzione della commercializzazione, lasciando pertanto agli Stati membri la possibilità, come previsto dalla norma in commento di individuare un termine più ampio.

Al medesimo articolo 13, durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 01, che conferisce all'AIFA il potere di emettere un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci, nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

Tale disposizione si inserisce nell'ambito della definizione di "obbligo di servizio pubblico" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *s*), del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE, collocandosi a corredo di tale "*obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione*", e dell'annessa

disposizione secondo cui *"a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche"*.

A tale riguardo, la relatrice ricorda che la direttiva 2001/83/CE consente agli Stati membri di imporre determinati obblighi di servizio pubblico ai grossisti stabiliti sul loro territorio, che forniscono medicinali ai farmacisti e alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, per motivi di tutela della salute pubblica.

Illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, riepiloga i principali punti dello schema di parere già presentato nella seduta di ieri, in cui, pur non rilevando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare l'inserimento, nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, i reati di cui al vigente articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e al nuovo articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), previsto dal disegno di legge in esame, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per esprimere condivisione sulla proposta di inserire nel catalogo le due fattispecie di reato così odiose. Auspica, inoltre, anche tenendo conto dell'ordinamento europeo e internazionale in materia, un maggiore impegno nell'ambito della prevenzione e ricorda i tre pilastri "prevenire, tutelare, sanzionare" che devono essere messi in atto in modo equilibrato tra loro. A tale riguardo, ricorda che alla radice di ogni violenza vi è una volontà di dominio che può essere affrontata in misura efficace da un'azione di tipo culturale, che rientra nell'ambito della prevenzione. Preannuncia, infine, di voler presentare in Commissione di merito un emendamento al disegno di legge volto a favorire misure di accompagnamento delle donne a partire dal momento in cui sporgono denuncia e concorda sull'opportunità di ridurre a tre giorni il termine entro il quale vanno assunte informazioni dalle vittime dei reati.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) esprime condivisione nei confronti del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sulle violenze di genere e sulle considerazioni svolte dalla senatrice Fedeli sullo schema di parere. Ribadisce, quindi, che si tratta di un problema grave e molto diffuso, che richiede di essere affrontato con misure urgenti ed efficaci.

Anche la senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime condivisione sulla riduzione a tre giorni del termine per l'assunzione delle informazioni, oltre a concordare sulla necessità di promuovere forme di

accompagnamento delle donne che sporgono denuncia.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) suggerisce di integrare il parere con l'indicazione della necessità di rafforzare le azioni relative alla dimensione della prevenzione, riequilibrando i tre pilastri che comprendono anche la tutela e la sanzione.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la senatrice Bonino e si sofferma sul fenomeno dei matrimoni precoci, auspicando il celere avvio dell'osservatorio, con cui poter attivare una raccolta di dati su tali matrimoni.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) precisa che l'osservatorio dovrà riguardare non solo i matrimoni precoci, ma tutte le pratiche "nefasti" in materia di violenza di genere.

Il presidente relatore [LICHERI](#) (*M5S*) preannuncia la presentazione di uno schema di parere riformulato, che terrà conto delle considerazioni emerse nella discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) invita a valutare la nota di approfondimento predisposta dal Ministero degli affari esteri, concernente l'Accordo per l'istituzione della fondazione tra Unione europea e Paesi dell'America latina e Caraibi (AS 1137).

A tale ultimo riguardo, la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di approfondire l'aspetto finanziario, anche con riguardo alla Germania, luogo in cui è stabilita la sede della fondazione, e l'aspetto delle procedure di nomina delle cariche dirigenziali della fondazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore [DI MICCO](#) (*M5S*), relatore, dà conto della nota di approfondimento, predisposta dal Ministero degli affari esteri, su alcuni aspetti dell'Accordo in ratifica, emersi durante l'ultima seduta. In particolare, in merito alle probabili prospettive di instabilità politica in Afghanistan, sottolinea che l'Accordo consente alle Parti di recedere unilateralmente e che quindi l'eventuale mutamento del quadro politico in cui è stato negoziato e stipulato l'Accordo non presenterebbe problemi di vincoli o obblighi giuridici.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) prende atto e esprime soddisfazione in merito al chiarimento fornito dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati; considerato che esso introduce misure eccezionali e limitate nel tempo, volte a realizzare un regime speciale e straordinario per la gestione commissariale della Regione Calabria, nonché misure specifiche in materia sanitaria finalizzate ad assicurare i LEA e ad efficientare il SSN, prevedendo, segnatamente, la revisione del limite di spesa per le assunzioni di personale in ambito sanitario, talune disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale e misure per fronteggiare la carenza di medicinali e per il riparto del Fondo sanitario nazionale; rilevato che, per gli aspetti di maggiore attinenza all'ordinamento europeo, viene in rilievo in particolare l'articolo 13 del decreto-legge, ove si prevede:

- al comma 1, l'anticipazione del termine entro cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale deve comunicare l'interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione del medicinale, portandolo da due a quattro mesi prima di tale interruzione, fatti salvi i casi di circostanze imprevedibili e di sospensioni per motivi di sicurezza, al fine di consentire all'Aifa di avviare ogni necessaria iniziativa per scongiurare possibili criticità connesse con la potenziale carenza del medicinale, prevedendo anche specifiche sanzioni relative alla interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali che genera la carenza sul territorio dei medicinali.

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 23-bis della direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano), stabilisce che la richiamata comunicazione relativa a interruzione o sospensione della produzione dei medicinali debba essere effettuata "non meno di due mesi prima" dell'interruzione della commercializzazione, lasciando pertanto agli Stati membri la possibilità, come previsto dalla norma in commento di individuare un termine più ampio;

- al comma 01, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, il conferimento all'Aifa del potere di emettere un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci, nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. Tale disposizione si inserisce nella definizione di "obbligo di servizio pubblico" in capo ai grossisti, stabilita all'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE, ove si prevede anche che "a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche".

Al riguardo si ricorda che la direttiva 2001/83/CE consente agli Stati membri di imporre determinati obblighi di servizio pubblico ai grossisti stabiliti sul loro territorio, che forniscono medicinali ai farmacisti ed alle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, per motivi di tutela della salute pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 3

3.8

Il Relatore

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o di organizzazioni pubbliche internazionali» e le parole da: «, nonché sopprimere» fino alla fine della lettera.

Art. 11

11.4/1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera a).

11.4/2

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.4/3

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e le aziende sanitarie locali».

11.4/4

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «nell'ambito di rispettiva competenza».

11.4/5

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «deputate a organizzare o» fino alla fine del comma.

11.4/6

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «a organizzare o».

11.4/7

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «ufficiali».

11.4/8

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «o effettuare».

11.4/9

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».

11.4/10

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), dopo le parole: «lettera a)» sopprimere le parole: «anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati».

11.4/11

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».

11.4/12

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati».

11.4/13

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «lettere d), e), f) e h)».

11.4/14

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)».

11.4/15

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «e)».

11.4/16

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «f)».

11.4/17

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e h)».

11.4/18

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «d), e)».

11.4/19

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «e), f)».

11.4/20

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole: «f) e h)».

11.4/21

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere la parola: «d)» e la parola: «f)».

11.4/22

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera a), sopprimere le parole da: «garantendo un coordinamento», fino alla fine del comma.

11.4/23

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera b).

11.4/24

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera b), sopprimere la parola: «unico».

11.4/25

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «da 103» con le seguenti: «da 104».

11.4/26

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera b), sostituire le parole: «nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma».

11.4/27

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, sopprimere la lettera c).

11.4/28

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-bis).

11.4/29

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole: «lettere a), c), d), e), f) e h)».

11.4/30

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2» e sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali».

11.4/31

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.*

11.4/32

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del capoverso.*

11.4/33

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*

b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

c) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013».*

11.4/34

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*
- b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- c) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

11.4/35

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;*
- b) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- c) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

11.4/36

[Durnwalder](#)

All'emendamento 11.4, alla lettera c-bis), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

11.4/37

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.*

11.4/38

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del capoverso.*

11.4/39

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*
- b) *sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «dei regolamento 1306/2013 e».*

11.4/40

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.*

11.4/41

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;*

b) *sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.*

11.4/42

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis» sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».

11.4/43

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine del comma.

11.4/44

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alle seguenti: «del regolamento 1306/2013 e».

11.4/45

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

11.4/46

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sopprimere le parole da: «, e alle pratiche» fino alla fine del capoverso.

11.4/47

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), sopprimere la lettera c-ter).

11.4/48

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «quale organo di collegamento».

11.4/49

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le seguenti parole: «per lo scambio di comunicazioni».

11.4/50

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «nei settori di competenza» fino alla fine del capoverso.

11.4/51

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-ter», sopprimere le parole da: «come individuati» fino

alla fine del capoverso.

11.4/52

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamenti 11.4, sopprimere la lettera d).

11.4/53

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere ovunque ricorra la parola: «ufficiali».

11.4/54

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «previsti dall'articolo 7».

11.4/55

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «attribuire alle» con le seguenti: «dotare le».

11.4/56

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «organizzare ed».

11.4/57

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «ed effettuare».

11.4/58

[Ginetti](#)

All'emendamento 11.4, lettera d), sostituire le parole: «migliorare il» con le seguenti: «rendere più efficiente il»;

Art. 12

12.5

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 1 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3.»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 01, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015. ».

Art. 13

13.29

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche prevedendo l'estensione ai Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, della possibilità, in alternativa al GSE, di gestire il fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 30 giugno 2012".

Art. 20

20.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, ed al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue.»

Art. 22

22.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 22-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, inserire la seguente direttiva:

«direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020)».

1.3.2.1.26. 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 103 (ant.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
103^a Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata, sono stati presentati i subemendamenti 12.5/1, 12.5/2, 13.29/1, 20.0.1/1 e 20.0.1/2, pubblicati in allegato al resoconto.

Comunica altresì che il senatore Lorefice ha presentato il testo 2 dell'emendamento 13.8, pubblicato in allegato al resoconto, che la senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/944/4/14 e che il senatore Di Micco ha aggiunto la propria firma ai seguenti emendamenti e ordini del giorno a prima firma della senatrice Moronese e del senatore Lorefice: G/944/4/14, G/944/5/14, 12.3, 12.4, 13.7, 13.8, 14.8, 15.13, 15.15, 15.33, 15.38 e 15.43.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno 2019.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno 2019.

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra una nuova versione dello schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, in cui si aggiunge l'ultimo paragrafo relativo all'aspetto della prevenzione e all'opportunità di istituire un osservatorio permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) conviene sull'inserimento del nuovo punto e chiede di inserire una ulteriore specificazione relativa alla necessità di affrontare la prevenzione a partire dall'educazione al rispetto sin dall'età scolastica.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per esprimere la necessità di mantenere i reati considerati dal disegno di legge nel loro contesto più proprio, ovvero quello del Titolo XII del codice penale relativo ai delitti contro la persona, evitando di ricollocarli in nuove categorie, come quella della violenza domestica e di genere, compiendo un'inversione filosofica e culturale, con il rischio di svilire la portata della tutela della persona e di perdere sia la coerenza interna dell'ordinamento penale, sia la coerenza con l'impianto normativo internazionale ed europeo.

Si apre un dibattito sul tema del corretto collocamento dei reati nell'ambito della struttura interna del codice penale, in cui intervengono le senatrici [GINETTI](#) (PD), [BONINO](#) (Misto-PEcEB), [FEDELI](#) (PD) e [GIANNUZZI](#) (M5S).

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, chiarisce che il disegno di legge non comporta uno spostamento dei reati in una diversa collocazione nel codice penale, limitandosi invece a prevedere, per determinati reati contro la persona, l'applicazione di procedure speciali, a maggiore tutela della persona, nell'ambito dei contesti della vita domestica e dei rapporti di genere. L'unico reato nuovo, che il disegno di legge introduce nel codice penale, è quello della costrizione o induzione al matrimonio, che viene collocato nel titolo XI dei delitti contro la famiglia con il nuovo articolo 558-bis.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) propone di integrare il parere con una osservazione volta a ribadire l'importanza di mantenere l'impianto penale, sanzionatorio, di tutela e di prevenzione, incentrato sulla persona e sulla sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza con il diritto internazionale e dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LICHERI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: *"la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei*

diritti fondamentali dell'Unione europea";

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, *"condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio"*;

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); - atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); - corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); - atti persecutori (art. 612-bis c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie - previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto dal disegno di legge in titolo - nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

2) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte della prevenzione, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere, anche tenendo conto dell'analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all'istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza di genere.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 12

12.5/1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera a).

12.5/2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 12.5, sopprimere la lettera b).

Art. 13

13.8 (testo 2)

[Loreface](#), [L'Abbate](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

b) *alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851»;*

c) *alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficace ed efficiente»;*

d) *alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851».*

13.29/1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

All'emendamento 13.29, sopprimere le seguenti parole: «, in alternativa al GSE,».

Art. 20

20.0.1/1

[Gallone](#), [Testor](#)

All'emendamento 20.0.1, dopo il capoverso «Art. 20-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter - (Procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077 - Commissario unico discariche)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente:» con le parole: «inserire

i seguenti:».

20.0.1/2

[Pucciarelli](#)

All'emendamento 20.0.1, al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «b) precisare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari, rispetto alla disciplina delle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

1.3.2.1.27. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 104 (pom.) del 19/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019
104ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le riformulazioni degli ordini del giorno G/944/2/14 e G/944/4/14, allegate al resoconto di seduta.

Interviene in discussione generale il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*), per porre all'attenzione della Commissione le sue considerazioni in merito all'articolo 4 del disegno di legge, sulla Procura europea, e all'articolo 3, sulla lotta ai reati contro gli interessi finanziari dell'UE, già presentate in sede consultiva presso la 2ª Commissione permanente nella forma di una relazione alternativa.

Riguardo al primo aspetto, ricorda che, di fronte a fenomeni sempre più globali e sovranazionali della criminalità, l'Unione europea ha deciso di mettere in atto nuovi strumenti di coordinamento e di indagini comuni, tra cui l'Ufficio della Procura europea (EPPO), nell'ambito della cooperazione rafforzata attuata con il regolamento (UE) 2017/1939, oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge. Con l'EPPO si rende più efficiente la repressione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, sinora perseguiti in maniera frammentaria, discrezionale e con apparati di contrasto limitati da parte dei singoli Stati, nonostante l'azione di OLAF, Europol e Eurojust, che saranno chiamati a prestare attivo sostegno alle indagini dell'EPPO.

La collaborazione con Eurojust consentirà, inoltre, di coprire i territori di Stati dell'Unione non partecipanti all'EPPO (Polonia, Svezia, Ungheria, Danimarca, Irlanda e Regno Unito), le fattispecie che abbiano comportato un danno inferiore a 10 milioni di euro e i reati non attratti nelle competenze dell'EPPO o di cui l'EPPO non abbia esercitato la sua competenza.

Ritiene quindi che, nei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo 4 del disegno di legge, si dovrebbe tenere conto anche del recente regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 3, sui criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, ritiene che il decreto attuativo dovrà prevedere una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta di due o più persone, mentre il nostro ordinamento prevede tre o più persone.

In tale contesto, sarebbe inoltre opportuno risolvere i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione alla formulazione dell'articolo 61-*bis* del codice penale, che prevede l'aggravante di reato transnazionale.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, chiede chiarimenti sul coordinamento tra la Procura europea e gli organi requirenti nazionali.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) chiarisce che, nell'ambito dei reati di competenza della Procura europea, questa può avviare o avocare a sé la fase delle indagini, avvalendosi della collaborazione dei procuratori nazionali a ciò preposti e dei procuratori nazionali ordinari. Dopo la conclusione delle indagini, le successive fasi procedurali coinvolgono i tribunali nazionali competenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in merito alla Procura europea, la Commissione ha svolto, il 7 maggio scorso, l'audizione del procuratore generale della Corte di cassazione Riccardo Fuzio, nell'ambito della quale è stato chiarito che le risultanze delle attività dell'EPPO dovranno comunque essere portate all'attenzione degli organi della giurisdizione nazionali. Ricorda inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 4.5, che detta la disciplina transitoria per la designazione dei tre candidati nazionali al posto di Procuratore europeo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi chiusa la fase della discussione generale congiunta, per passare a quella della illustrazione del complesso degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si apre quindi una discussione sulle modalità per il prosieguo dell'esame, in cui intervengono i senatori [Nadia GINETTI](#) (*PD*), [Valeria FEDELI](#) (*PD*), [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LOREFICE](#) (*M5S*), il quale ultimo chiede una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,40.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) illustra l'ordine del giorno G/944/1/14, in cui si chiede l'estensione del mandato della Procura europea anche ai reati di terrorismo.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) illustra l'ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2), in cui si chiede di contrastare ogni eventuale proposta di estensione delle competenze della Procura europea ad ulteriori fattispecie di reato, nella misura necessaria a salvaguardare il buon funzionamento dell'impianto ordinamentale penale italiano. Con l'occasione chiarisce la sua posizione contraria all'istituzione della Procura europea, che rappresenta l'ennesimo tentativo di avanzare in modo settoriale nell'integrazione europea, creando distorsioni dannose nella vita dei cittadini europei, senza aver posto prima le basi necessarie proprie di una Unione federale o confederale.

I senatori [LOREFICE](#) (M5S), [Silvana GIANNUZZI](#) (M5S), [Luisa ANGRISANI](#) (M5S), [DI MICCO](#) (M5S), [Felicia GAUDIANO](#) (M5S) e [Sabrina RICCIARDI](#) (M5S), aggiungono le loro firme agli ordini del giorno G/944/3/14, G/944/4/14 (testo 2), G/944/5/14, G/944/6/14 e G/944/8/14.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/944/4/14 (testo 2), in cui si invita il Governo a rendere maggiormente organica la normativa sul fine vita del fotovoltaico.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) illustra l'ordine del giorno G/944/7/14, in cui si chiede al Governo un maggior supporto informativo alle piccole e medie imprese italiane, nell'ambito del contrasto al commercio dei minerali da conflitto. Illustra inoltre gli ordini del giorno G/944/10/14 e G/944/12/14, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) e di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo.

I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Si apre una discussione sulle modalità con cui proseguire nell'esame degli emendamenti, in cui intervengono i senatori [Nadia GINETTI](#) (PD), [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), [Valeria FEDELI](#) (PD), [Elena TESTOR](#) (FI-BP), [LOREFICE](#) (M5S), [Felicia GAUDIANO](#) (M5S), [Silvana GIANNUZZI](#) (M5S) e [Emma BONINO](#) (Misto-PEcEB).

In particolare, la senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene opportuno una più chiara programmazione, anche in relazione ai risvolti problematici derivanti dall'alternanza dei lavori tra Assemblea e Commissioni.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) solleva, infine, la possibilità di procedere contestualmente alle due fasi dell'illustrazione e della votazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la migliore articolazione dei lavori della Commissione, in relazione all'esame del disegno di legge in titolo, assicurando altresì la presenza del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [944](#)

G/944/2/14 (testo 2)

[Fazzolari](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 inerente la Procura europea (EPPO);

l'EPPO è un ufficio requirente volto, in particolare, al perseguimento e rinvio a giudizio di autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

gli obblighi di adeguamento previsti dal provvedimento in esame riguardano, in particolare, l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione;

la legge di delegazione europea sancisce l'ennesima cessione di sovranità dell'Italia nei

confronti dell'Europa e la Procura europea, in particolare, nel perseguimento dei reati che ledono generici «interessi finanziari» dell'UE, rischia di trasformarsi in un ostacolo che rallenta l'Italia nel perseguimento di quegli stessi reati;

la Procura europea, infatti, se da un lato rappresenta un terreno di sfida decisivo per il futuro dell'Unione, dall'altro, occupandosi della protezione di interessi economico-finanziari connessi al mercato unico, ma con possibilità espansive verso la lotta contro il crimine transnazionale in senso lato, rischia di sovrapporsi e ingerire la sovranità statale;

è già aperto, infatti, il dibattito per l'estensione della competenza della Procura ad ulteriori reati, tutelando interessi che nulla hanno a che fare con il nostro interesse nazionale;

analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, in sede europea, al fine di contrastare ogni eventuale proposta di estensione delle competenze della Procura europea ad ulteriori fattispecie di reato, nella misura necessaria a salvaguardare il buon funzionamento dell'impianto ordinamentale penale italiano.

G/944/4/14 (testo 2)

[Lorefice](#), [Moronese](#), [Di Micco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 13,14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

l'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma pur trattando di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), non fa alcun riferimento ai pannelli fotovoltaici, nonostante questi ricadano nella categoria dei RAEE;

a normativa vigente il fine vita dei pannelli fotovoltaici è regolato dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE e a differenza di quanto avviene per tutti i prodotti RAEE spetta al Gestore dei servizi energetici (GSE) la gestione dei pannelli solari come rifiuto e non ai sistemi individuali e collettivi di raccolta e smaltimento;

il settore dello smaltimento dei pannelli solari nel loro fine vita necessita di una normativa uniforme e chiara al fine di garantire che lo smaltimento non sfugga ai canali legali e i pannelli vengano dispersi o rivenduti in altri mercati, con gravi impatti ambientali;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2018/849, a valutare l'opportunità di procedere a una revisione della normativa sullo smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici al fine di creare un quadro giuridico organico e procedere a una fase di sperimentazione per il progressivo affidamento della gestione dei pannelli solari dismessi a ai Sistemi Collettivi già operativi nel recupero e riciclo di altre tipologie di RAEE.

1.3.2.1.28. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019
105ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il Presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra una ulteriore versione dello schema di parere, integrata dalle considerazioni emerse nell'ultima seduta. In particolare, all'osservazione relativa alle misure di prevenzione, si aggiunge l'inciso riferito all'importanza di considerare anzitutto l'educazione al rispetto reciproco, sin dall'età scolastica. Inoltre, si aggiunge un'ultima osservazione, volta a sottolineare l'importanza di non sovvertire l'attuale impianto del codice penale relativo ai reati contemplati dal disegno di legge, imperniato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per ribadire il suo avviso di inserire le nuove fattispecie di reato nello stesso capo del codice penale che annovera i reati più gravi, ovvero quelli di cui agli articoli 609-bis e seguenti. Tale collocazione si porrebbe maggiormente in linea con le prescrizioni della normativa internazionale ed europea in materia. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP) esprime adesione all'avviso della senatrice Ginetti, ma preannuncia comunque il suo voto favorevole.

Il presidente relatore [LICHERI](#) (M5S) precisa che le questioni poste saranno vagliate in commissione di merito.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto, è approvato.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto, è approvato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il senatore [DI MICCO](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) reitera la richiesta di approfondimenti in merito all'atto costitutivo della Fondazione, comprese le parti relative al trattamento economico e fiscale delle cariche interne, nonché le modalità di nomina delle stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Nuova Zelanda, finalizzato a elevare il livello delle relazioni bilaterali e a creare una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, economico-commerciale e settoriale fra le Parti.

In particolare, con l'Accordo, le Parti si impegnano a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione nei settori disciplinati dall'Accordo, in materia di: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Nel settore economico-commerciale, l'Accordo ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi e promuovere gli investimenti, coerentemente con i principi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Il disegno di legge, che si compone di 4 articoli in cui si autorizza alla ratifica dell'Accordo, e si stabilisce la piena esecuzione dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. La relatrice propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere favorevole, allegato al resoconto, è approvato.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e l'Australia, dell'agosto 2017, volto ad ampliare la portata del partenariato quadro attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

In particolare, che l'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: 1) la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale; 2) la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e all'accesso agli appalti pubblici; 3) la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Il disegno di legge, che si compone di 4 articoli in cui si autorizza alla ratifica dell'Accordo, e si stabilisce la piena esecuzione dello stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) per chiedere maggiori dettagli in merito alla cooperazione nell'ambito delle armi leggere e di piccolo calibro e se il Governo possa fornire l'elenco dei modelli e delle armi o componenti di armi.

Si associano alla richiesta la senatrice [GINETTI](#) (PD) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S).

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo, con il Ministero degli affari esteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 6.1, 19.1 e 20.0.1 pubblicati in allegato al resoconto. Comunica inoltre, che è stato ritirato il subemendamento

20.0.1/1, per la successiva trasformazione in ordine del giorno, e che il senatore Briziarielli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.27.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: "la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea";

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, "condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio"; visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerato che la legislazione dell'Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo

(direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

2) la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); - atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); - corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); - atti persecutori (art. 612-bis c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V ("Diritto sostanziale"), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l'opportunità di inserire tali fattispecie - previste nell'ordinamento italiano, rispettivamente, dall'articolo 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto dal disegno di legge in titolo - nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

3) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte della prevenzione, a partire dall'educazione al rispetto reciproco, sin dall'età scolastica, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti l'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere, anche tenendo conto dell'analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all'istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza di genere;

4) si ribadisce, infine, l'importanza di mantenere l'impianto del codice penale, relativo ai reati considerati dal disegno di legge, incentrato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza interna e con il diritto internazionale e dell'Unione europea;

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1141

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo in ratifica, che si compone di 60 articoli, istituisce un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le due Parti e per sviluppare la cooperazione in molteplici settori, fra cui la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e incoraggiare l'inserimento dell'Afghanistan nel sistema economico internazionale. L'Accordo prevede anche la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni. L'Accordo stabilisce inoltre un'importante piattaforma di dialogo per la promozione e il sostegno di valori quali il rispetto dei principi democratici, lo Stato di diritto e la pace, contribuendo anche al sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, fra cui la parità fra

uomo e donna;

considerato che il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, prevede agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo e la piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo in ratifica è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica mira a rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC) attraverso la costituzione di una Fondazione UE-ALC - organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica a norma del diritto internazionale - volta a favorire la conoscenza reciproca, realizzare le priorità di cooperazione stabilite nei vertici tra l'UE e la Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC), promuovendo lo sviluppo di strategie comuni, l'organizzazione di conferenze, lo svolgimento di ricerche e studi, lo scambio e la costituzione di reti tra rappresentanti della società civile e altri attori quali le istituzioni accademiche;

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1111

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'accordo in ratifica è volto ad instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale. In particolare, le Parti si impegnano a rafforzare il dialogo politico e la

cooperazione nei settori disciplinati dall'Accordo, che riguardano: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Nel settore economico-commerciale, l'Accordo ha come obiettivo quello di agevolare gli scambi e promuovere gli investimenti, coerentemente con i principi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC);

rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 6

6.1 (testo 2)

[Bottici](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudio](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

19.1 (testo 2)

[Casolati](#), [Simone Bossi](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

Art. 20

20.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere l'abrogazione esplicita delle norme nazionali incompatibili e il riordino e coordinamento di quelle residue.»

1.3.2.1.29. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 106 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
106ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del decreto-legge in conversione, che reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attraverso interventi fiscali, norme per il rilancio degli investimenti privati, disposizioni per la tutela del *made in Italy* e ulteriori disposizioni.

Si sofferma quindi sugli articoli che presentano aspetti di maggiore rilievo per le competenze della Commissione, tra cui in particolare i seguenti.

L'articolo 5 interviene sulle agevolazioni al "rientro dei cervelli" di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, e richiama, al contempo, il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 9 estende a tutti gli emittenti di strumenti finanziari convertibili in azioni, il trattamento fiscale della non imponibilità ai fini Ires e Irap, in determinate condizioni. La novella consente di adeguare l'ordinamento italiano alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e di superare quindi le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito dell'indagine da questa avviata.

L'articolo 18-*bis* estende l'ambito delle iniziative delle imprese italiane, dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul fondo di rotazione, richiamando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 21 modifica le modalità di funzionamento della cosiddetta "Nuova Sabatini", misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e di ottenere un correlato contributo statale. Si prevede l'estensione alle società in ricapitalizzazione, nel rispetto delle intensità massime di aiuto

previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 26, comma 1, relativo ad agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, provvede a richiamare la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 29, comma 1, in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 30-*ter* introduce un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti previsti dal regolamento *de minimis*.

L'articolo 31 prevede l'istituzione del "Marchio storico di interesse nazionale" per i marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni. In tale contesto, si dispone che i contributi a valere sul nuovo Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale saranno erogati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Al riguardo, la relatrice propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 32-*bis* estende le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge "Genova" a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità. Si prevede che l'ammissibilità degli incentivi debba essere valutata nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato *de minimis*.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza relativa alle erogazioni pubbliche. Per quanto concerne gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, si precisa che con la registrazione degli aiuti nel predetto sistema si ritengono adempiuti gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-*bis* della legge n. 124 del 2017, a condizione che venga dichiarata l'esistenza degli aiuti nella nota integrativa del bilancio, oppure sul proprio sito *internet*.

L'articolo 36-*ter* estende la concessione della garanzia dello Stato sulle nuove passività emesse da Banca Carige e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia al medesimo Istituto. Al riguardo, si segnala che nel decreto-legge n. 1 del 2019, che disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A, si prevede che la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia.

L'articolo 37 disciplina l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della società di nuova costituzione "Nuova Alitalia". Al riguardo, si ricorda che Alitalia gode di un prestito pubblico, la cui terza proroga è stata notificata alla Commissione europea nel gennaio 2018, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 44-*bis* reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società con sede nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, la cui efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, alla preventiva comunicazione alla Commissione europea, ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.

L'articolo 49 prevede un credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali, che viene riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*.

La relatrice, pertanto, ritiene che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Rilevata l'assenza di interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della

presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1136) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, integra la sua relazione illustrativa con alcuni elementi informativi in merito alle disposizioni dell'Accordo sulle armi leggere e di piccolo calibro, in replica alle richieste di approfondimento formulate precedentemente dalla senatrice Bonino.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti e suggerisce di inserire tali elementi all'interno del parere da approvare. Preannuncia comunque il suo voto di astensione.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) preannuncia il suo voto favorevole e suggerisce di modificare il punto 1) dello schema di parere, al fine di chiarire che la collaborazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza è finalizzata anche al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al controllo e tracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (Fdl) propone una analoga formulazione.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S) riformula in tal senso lo schema di parere, integrando in esso anche gli elementi informativi in materia di armi.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione lo schema di parere come riformulato in seduta, allegato al resoconto, è approvato.

(1137) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver interessato il Ministero degli affari esteri in merito alle richieste di approfondimento emerse nell'ultima seduta, con particolare riferimento alla *governance* e al funzionamento della Fondazione prevista dall'Accordo.

Su sollecitazione della senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB), la senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda le sue richieste di approfondimento inerenti i compensi delle figure di responsabilità della Fondazione, sul regime fiscale e sulla provenienza e destinazione dei fondi.

Al riguardo, la senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) chiede chiarimenti sul funzionamento del bilancio complessivo della Fondazione e il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la quota a carico del bilancio dell'Unione europea ammonta a 1,5 milioni di euro, demandando comunque ulteriori chiarimenti all'intervento in Commissione di un rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione a convocarsi per l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2018 (atto Senato n. 944).

Al riguardo, il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviarne l'esame alla settimana prossima, al fine di svolgere gli ultimi approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, comunica che la seduta prevista per oggi alle ore 18 non avrà più luogo, mentre resta fissata la seduta di giovedì per le comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli esiti del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2019.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il decreto in conversione reca misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attraverso interventi fiscali, norme per il rilancio degli investimenti privati, disposizioni per la tutela del *made in Italy* e ulteriori interventi;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

- l'articolo 5 interviene sulle agevolazioni al "rientro dei cervelli" di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, ove già si prevede che il regime fiscale a vantaggio dei lavoratori impatriati si applichi nel rispetto della disciplina generale degli aiuti di Stato *de minimis*, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, e di quella specifica stabilita nel regolamento (UE) 1408/2013 sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Con la modifica si aggiunge ora anche la normativa sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 717/2014;

- l'articolo 9, in materia di trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni, estende a tutti gli emittenti il trattamento fiscale della non imponibilità ai fini Ires e Irap, in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche. La novella consente di adeguare l'ordinamento italiano alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e di superare quindi le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito dell'indagine da questa avviata relativamente a tali disposizioni, contenute nell'articolo 2, comma 22-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011;

- l'articolo 18-*bis*, in materia di fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, estende l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul fondo di rotazione, tenendo fermo il limite già previsto del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato *de minimis*, ma aprendo anche alla più generale conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato nel suo insieme;

- l'articolo 21 modifica le modalità di funzionamento della cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Il comma 2 estende tali agevolazioni anche a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di

capitale sociale dell'impresa, mentre il comma 3 stabilisce espressamente il limite del rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 26, comma 1, relativo ad agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, contiene un richiamo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, agli articoli 4 e 25 del regolamento di esenzione per categoria (GBER -regolamento (UE) n. 651/2014) a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse;

- l'articolo 29, comma 1, in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. In tale contesto è previsto il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- l'articolo 30-*ter* introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste in un contributo, pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno, che viene corrisposto per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. "*de minimis*", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa;

- l'articolo 31, prevede l'istituzione del "Marchio storico di interesse nazionale" per i marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni. In tale contesto si dispone che i contributi a valere sul nuovo Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale saranno erogati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere la previa notifica alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche;

- l'articolo 32-*bis*, estende le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge "Genova" a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si prevede che l'ammissibilità degli incentivi debba essere valutata nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato *de minimis*;

- l'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza relativa alle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017. Per quanto concerne gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), si precisa che con la registrazione degli aiuti nel predetto sistema si ritengono adempiuti gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-*bis* della legge n. 124 del 2017, a condizione che venga dichiarata l'esistenza degli aiuti, nella nota integrativa del bilancio, oppure sul proprio sito *internet*, o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

- l'articolo 36 *ter* estende, dal 30 giugno al 31 dicembre 2019, la concessione della garanzia dello Stato sulle nuove passività emesse da Banca Carige e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia al medesimo Istituto. Al riguardo, si segnala che nel decreto-legge n. 1 del 2019, che disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A, si prevede che la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia;

- l'articolo 37 disciplina l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della società di nuova costituzione "Nuova Alitalia". Al riguardo, si ricorda Alitalia gode di un prestito pubblico, la cui terza proroga è stata notificata alla Commissione europea nel gennaio 2018, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di

Stato. Il 23 aprile 2018, la Commissione europea ha aperto un'indagine volta a valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato. Nelle osservazioni presentate il 25 maggio 2018, il Governo italiano ha rappresentato che tale intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01). A tali osservazioni non sono seguite repliche da parte della Commissione europea;

- l'articolo 44-*bis* reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società con sede nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale in tali regioni. Il comma 7 chiarisce che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, alla preventiva comunicazione alla Commissione europea, ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e l'eventuale autorizzazione;

- l'articolo 49 prevede un credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali. Al comma 3, si precisa che tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura,

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo in ratifica delinea le basi per un partenariato rafforzato ad ampio spettro, spaziando dal regolare dialogo politico alle relazioni commerciali, agli investimenti, alla promozione e facilitazione nei diversi settori della cooperazione, con lo scopo principale di sviluppare e stabilire soluzioni ambiziose e innovative comuni, per rispondere alle sfide globali e regionali; considerato, in particolare, che l'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: 1) la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito del contrasto alle armi di distruzione di massa, del controllo e tracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro, della lotta al terrorismo, e della promozione della pace e della sicurezza internazionale; 2) la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio e all'accesso agli appalti pubblici; 3) la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

rilevato, in particolare, che, in base all'articolo 7 dell'Accordo, le parti convengono di osservare e attuare gli obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti. I principali strumenti europei e internazionali, finalizzati al contrasto del traffico illecito di tali armi sono i seguenti: 1. Codice di Condotta dell'Unione Europea sull'esportazione di armi (1998); 2. Documento OSCE sulle *Small Arms and Light Weapons* (2000); 3. *UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects* (PoA) (2001); 4. Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale contro la manifattura illecita e il traffico di armi da fuoco, loro componenti e componenti e munizioni (2001); 5. *OSCE Handbook of Best Practices on Small Arms and Light Weapons, Best Practice Guide on Export Control of Small Arms and Light Weapons* (2003); 6. Strategia dell'Unione Europea per combattere

l'accumulo illecito ed il traffico di SALW e delle loro munizioni (2005); 7. *International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons* (International Tracing Instrument - ITI) (2005); 8. Joint Action 2008/113/CFSP del Consiglio del 12 febbraio 2008 a supporto dell'*International Tracing Instrument* (2008); 9. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/64/50 sul traffico illecito di SALW (2009);

considerato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.30. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
107ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto (*open access* - OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea n. 2012/417/UE e n. (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. In tali raccomandazioni si invitano gli Stati membri a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, e si richiamano anche le conclusioni del Consiglio UE del 2015 sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» e le conclusioni del 2016 sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta».

La relatrice dà, quindi, conto, più nel dettaglio, della citata raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, in cui si evidenzia che le politiche di accesso aperto (*Open access*) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6), sottolineando che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato "quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle

pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane".

Ricorda, quindi, che nel 2018 la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce quella precedente del 2012. Con la nuova raccomandazione, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai "piani d'azione nazionale" per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e ha fissato l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020.

Nella raccomandazione si riconferma, in ogni caso, la tempistica già stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto deve essere comunque concesso "non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)". Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione.

La relatrice sottolinea, quindi, che il disegno di legge interviene modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e ricorda che il testo vigente di tale articolo 4 prevede, al comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l'anno. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell'editore a titolo gratuito (cosiddetta *gold road*), oppure con la ripubblicazione *on line* senza fini di lucro (cosiddetta *green road*) dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali).

Con il provvedimento in esame si prevede di modificare tali disposizioni, ampliandone l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o sugli atti di convegni o materiali audio e video. Si specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell'accesso aperto, che devono essere poste in essere dai soggetti pubblici, e si riducono da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali).

La relatrice ricorda, in ogni caso, che le raccomandazioni europee non hanno carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri e, valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere non ostativo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede chiarimenti in ordine ai rapporti tra la disciplina del libero accesso e quelle di tutela della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), a sua volta, chiede chiarimenti sulla definizione di accesso aperto, con riferimento all'individuazione dei destinatari e all'eventuale mediazione tramite enti ad esso preposti. Si associa alle perplessità circa i rapporti con i diritti di proprietà intellettuale e sottolinea come la ricerca derivante dai finanziamenti pubblici, che in Italia sono notoriamente al di sotto dell'obiettivo del 3 per cento del PIL indicato in sede europea, dovrebbe essere pubblica di per sé, mentre nella ricerca cofinanziata il titolare dovrebbe poter scegliere se aprire l'accesso o meno, a tutela del valore della ricerca stessa.

Il presidente [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di conoscere le principali innovazioni della raccomandazione del 2018 rispetto a quella del 2012.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) ricorda che la ricerca oggetto della normativa sul libero accesso è quella sostenuta almeno per il 50 per cento da risorse pubbliche e esprime favore nei confronti di un meccanismo finalizzato a rendere pubblici i risultati di tale ricerca.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) precisa la differenza del piano organizzativo che in alcuni Paesi, come Francia e Germania, è di tipo orizzontale, a cui è preposta un'agenzia, mentre in altri Paesi, tra cui il nostro, sussiste una struttura verticale incentrata sul Ministero governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017. Esso si inserisce nel quadro dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia, regolati dall'Accordo di partenariato e cooperazione del 1996.

L'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica nel settembre 2013, ha rinunciato alla firma di un "Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita" con l'Unione europea, già negoziato in precedenza, in quanto ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica. Per questo motivo, il 7 dicembre 2015 sono stati avviati i negoziati per l'Accordo poi firmato nel novembre 2017.

L'Accordo in esame intende quindi contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli Accordi di associazione con area di libero scambio, della nuova Politica europea di vicinato (PEV).

Il testo dell'Accordo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, è imperniato sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori - dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali - coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge. Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e la relatrice illustra pertanto un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) chiede delucidazioni in merito alla mancata accettazione da parte dell'Armenia del precedente Accordo con l'Unione europea.

La relatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce che il precedente Accordo è stato ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice,

pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **GAUDIANO** (M5S), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, che hanno lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Ricorda, in particolare, che sul piano dell'inclusione sociale è da evidenziare, tra gli altri, un importante risultato, ottenuto anche con l'ausilio dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), ovvero il riconoscimento di casi di guarigione e il recepimento, con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, della direttiva 2009/113/CE sulla guida per le persone con problemi della vista, diabete o epilessia.

Il disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame in sede redigente, si propone di modificare il decreto legislativo n. 59 del 2011, per perfezionare il recepimento di quanto previsto dalla direttiva 2009/113/CE, allineandosi maggiormente a questa con la rimozione di ingiustificate e onerose limitazioni alle persone con epilessia e relativi aggiuntivi oneri per lo Stato.

In particolare, all'articolo 1, si propone di sostituire il punto D4 dell'allegato III al citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, relativo alla condizione di guarigione della persona affetta da epilessia. Attualmente, per considerare una persona "cl clinicamente guarita", e quindi non più soggetta a restrizioni o limitazioni, è richiesta una certificazione del medico specialista dell'assenza di episodi di crisi epilettiche da almeno 10 anni, in assenza di trattamento farmacologico. Con la modifica in esame, sarà sufficiente la certificazione, in evidenza scientifica, da parte del medico specialista e anche da parte della competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, per considerare "cl clinicamente guarita" la persona.

Per persona clinicamente guarita si intende quella che non presenta un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare una patologia e, nel caso dell'epilessia, tale condizione è distinta dalla remissione clinica di una persona affetta da epilessia che controlla completamente le crisi grazie alla terapia farmacologica.

L'uso improprio del termine «guarigione» nel riferirsi, invece, alla mera remissione clinica in terapia ha generato e genera nella quotidianità delle persone con epilessia grandi criticità che rendono necessaria un'iniziativa legislativa per superare ogni ambiguità e riconoscere alla relativa competenza medica specialistica il giusto riconoscimento.

Per quanto riguarda il rilascio della patente di guida, rimane il requisito dei 5 anni senza episodi di crisi e in assenza di terapia farmacologica, per le patenti del Gruppo 1 (patenti A e B), e di 10 anni per le patenti del Gruppo 2 (patenti C, D e K), ai sensi dell'Allegato III della direttiva 2009/113/CE, corrispondente all'Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011.

All'articolo 2 si prevedono misure a tutela delle persone con epilessia in condizione di farmaco-resistenza. Innanzitutto, per imporre qualsiasi limitazione a una persona a causa di crisi epilettica o epilessia, sarà necessaria la certificazione del medico specialista. In secondo luogo, viene stabilita una tutela per le persone che si trovano in fase di transizione tra la certificazione dello stato invalidante e la remissione della patologia, in cui molto spesso si verifica la perdita del posto di lavoro.

Inoltre, si prevedono agevolazioni per le persone affette da epilessie farmaco-resistenti che risultano penalizzate nel mondo del lavoro, stabilendo che tali persone hanno diritto ad accedere al collocamento mirato e al riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Infine, si garantisce, agli alunni con epilessia che lo necessitano, la somministrazione non specialistica dei farmaci in orario scolastico.

All'articolo 3 si affronta la necessaria tutela a quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

Infine, con l'articolo 5, intervenendo su quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, si definiscono condizioni e tempi per il rilascio e il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1110) Deputati MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando che questo si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate), al fine di consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, quindi, che il vigente articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rispetto a tale divieto generale, l'articolo 4 prevede alcune deroghe. Il provvedimento in esame aggiunge, quindi, una nuova deroga all'articolo 4 del Testo unico, per consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

La relatrice ricorda che, ad oggi, nel settore lattiero-caseario, risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, e la centrale del latte d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Inoltre, nel settore lattiero caseario operano anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice ritiene che sarebbe opportuno specificare - come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-bis dell'articolo 4 del Testo unico - che la partecipazione pubblica debba avvenire "nel rispetto della disciplina europea" e, in particolare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e, ove applicabile, nel rispetto della direttiva 2006/111/CE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

La direttiva 2006/111/CE, infatti, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari da enti pubblici ad imprese controllate da questi, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono a comportarsi verso le imprese da essi controllate in modo meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi un situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono,

tuttavia, escluse dagli obblighi di trasparenza, di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli aiuti ad esse erogati non possano incidere sensibilmente sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute tre note da parte del Ministero degli affari esteri, a risposta delle richieste di chiarimento emerse durante la discussione in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato il subemendamento 11.4/100 e che gli emendamenti 13.27, 13.29, 15.33 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, mentre l'emendamento 20.0.1 (testo 2) è riformulato in un testo 3.

Sono stati, inoltre, ritirati i tre emendamenti 14.1, 15.2 e 22.2.

Tutti i senatori del Gruppo M5S in Commissione hanno aggiunto la propria firma ai reciproci ordini del giorno ed emendamenti, nonché a quelli della senatrice L'Abbate, mentre tutti i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/944/6/14 e all'emendamento 13.27 (testo 2).

Sono stati inoltre riformulati in testi 2 i tre ordini del giorno G/944/3/14, G/944/5/14 e G/944/8/14. Infine, sono stati presentati gli ordini del giorno G/944/13/14 (già emendamento 15.43), G/944/14/14 (già subemendamento 20.0.1/2), a cui i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma, e G/944/15/14 (già emendamento 11.2), a cui i Senatori del Gruppo M5S hanno aggiunto la propria firma.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) stigmatizza il grave ritardo nell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea all'esame della Commissione. Anche in considerazione del fatto che il provvedimento dovrà subire verosimilmente un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, ritiene necessario procedere in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* legislativo presso il Senato.

Il presidente-relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda, al riguardo, che l'ultima legge di delegazione approvata copriva l'arco temporale biennale relativo al periodo 2016-2017 e che pertanto si era reso necessario allora, come si rende necessario oggi, il doveroso approfondimento di questioni che sono strategiche per gli interessi dell'Italia. A ciò aggiunge che egli ha assunto da poco il ruolo di relatore del provvedimento, dopo l'elezione al Parlamento europeo della collega Bonfrisco. Assicura peraltro che le votazioni in merito al disegno di legge inizieranno la prossima settimana.

Si apre quindi una discussione incidentale in merito alle modalità di illustrazione e votazione degli emendamenti, cui partecipano i senatori [FEDELI](#) (*PD*), [TESTOR](#) (*FI-BP*), [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [LOREFICE](#) (*M5S*) e [FAZZOLARI](#) (*FdI*), all'esito della quale il presidente-relatore BOSSI propone di procedere con la contestuale illustrazione e votazione degli emendamenti, articolo per articolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario assicurare tempi congrui e predeterminati per l'esame del provvedimento, anche per consentire a tutti i Gruppi di poter prendere cognizione delle diverse riformulazioni che si susseguono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 luglio, avrà luogo alle ore 12,30 anziché alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,00.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1123

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'accordo in ratifica è volto a rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Unione europea e Repubblica d'Armenia, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità: consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni; sostenere gli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'Unione europea; intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza

il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

G/944/3/14 (testo 2)

[Russo](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1° gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronoprogramma» presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il

cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

successivamente, la stessa Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con nota prot. 11019 del 19 aprile 2019, ha fornito a tutto il territorio nazionale ulteriori indicazioni ai Servizi veterinari circa i controlli ufficiali a cui attenersi, prevedendo in particolare la registrazione nel Sistema Vetinfo degli esiti di tutti i controlli ispettivi previsti da Condizionalità o dagli altri piani, entro 30 giorni dalla loro compilazione. Inoltre, è stato ridefinito, per ora limitatamente alla specie suina, il criterio di programmazione dei controlli ufficiali minimi su base annuale che dal 2020 sarà basata sulla popolazione suina presente negli allevamenti secondo l'ultimo censimento disponibile;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi siano condizioni di vita favorevoli per gli animali allevati, durante il trasporto e fino alla macellazione, impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini.

G/944/5/14 (testo 2)

[Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull'Italia gravano pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di euro in sanzioni;

è però in generale l'ambiente a costituire un problema sistemico di adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infrazione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne dell'Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l'inerzia degli enti locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del diritto europeo;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto riguarda le adempimenti in materia ambientale il rafforzamento degli strumenti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

G/944/8/14 (testo 2)

[La Mura](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018» premesso che:

l'articolo 21 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da osservare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo assicuri che le norme introdotte a favore dell'efficienza energetica favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sottolinea l'importanza di garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffrescamento;

considerato che:

il settore dell'edilizia civile rappresenta il principale fattore per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta oltre l'80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, che l'Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, prevede una serie di importanti interventi a favore dell'efficientamento energetico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell'obiettivo dell'UE del 32,5 per cento;

sebbene l'Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produzione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi venduti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15 anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l'impianto originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplata la detrazione d'imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere l'efficienza energetica tra le quali:

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e meno inquinanti, la possibilità di incentivazione per le caldaie energeticamente meno efficienti.

G/944/13/14

[Moronese, Di Micco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che l'emanazione delle nuove direttive UE e in particolare la definizione dei nuovi e ambiziosi *target* di riciclo e smaltimento in discarica richiede una rivalutazione delle strategie nazionali di gestione dei rifiuti che tengano anche in considerazione l'estrema disomogeneità presente sul territorio in termini di efficienza della raccolta differenziata e di dotazioni impiantistiche;

nella definizione delle strategie volte al raggiungimento degli obiettivi è di primaria importanza una valutazione del risultato ambientale complessivo generato dalle scelte gestionali applicabili e in tal senso lo strumento dello studio del ciclo di vita può fornire un importante supporto;

impegna il Governo:

a definire e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi progressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

a individuare il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo.

G/944/14/14

[Pucciarelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l'emendamento del relatore 20.0.1 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013;

al momento, relativamente ai prodotti alimentari, l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale rischia di disattivare l'importanza dell'utilizzo degli ingredienti nel settore dell'agroalimentare, in quanto affida alla sola origine doganale l'indicazione dell'effettiva provenienza di un prodotto;

l'origine doganale è una norma di natura fiscale che risulta estesa anche alla marcatura dell'origine dei prodotti alimentari, che rischia di non tutelare il consumatore finale;

in merito alle false e fallaci indicazioni di origine e sulla provenienza di prodotti o merci, sono sorti diversi problemi interpretativi in sede di applicazione dell'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

risulta, quindi, prioritario introdurre un quadro disciplinare coerente con le normative in materia di *Made in Italy*, tutelando, nel settore agroalimentare, il principio di correlazione tra la provenienza e la qualità di un prodotto, inserendo altresì un presidio alla correttezza delle indicazioni di origine tramite un coerente apparato sanzionatorio,

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, di specificare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari rispetto alla disciplina sulle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4 commi 49 e 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/944/15/14

[Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

il regolamento (UE) 2017/625, pubblicato in data 7 aprile 2017, ha stabilito regole integrate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare;

le norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, sono oggetto dell'articolo 11, comma 3, lettera e, del disegno di legge in esame che, inoltre, prevede di rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, adeguando le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali;

nello specifico, l'articolo 11, comma 3, lettera e), norma da un lato la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, stabilendo un incremento delle tariffe che deve essere utilizzato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, dall'altro prevedendo tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire differenti tipi di risorse rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera e), dell'articolo in oggetto, al fine di evitare l'inserimento di nuove tariffe o l'incremento di quelle vigenti.

Art. 11

11.4/100

Il Relatore

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento», con le seguenti: «lettere g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».

Art. 13

13.27 (testo 2)

[La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Briziarelli](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Pucciarelli](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.29 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto: «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche

prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

Art. 15

15.33 (testo 2)

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudio](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Al comma 1), lettera g), dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».

Art. 20

20.0.1 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.»

1.3.2.1.31. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 108 (ant.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
108ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto alla senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliiu, che entra a far parte della Commissione, subentrando alla senatrice Bonfrisco, divenuta nel frattempo membro del Parlamento europeo.

Formula alla Senatrice i più fervidi auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di procedere alla votazione degli emendamenti a partire dalla seduta delle ore 14 di martedì prossimo. Tuttavia, considerata la possibilità di non concludere le votazioni in tale seduta, propone di chiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato di poter proseguire con le votazioni anche nei due giorni successivi, durante le sospensioni dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto dell'emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo.

L'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, lascia in vigore il comma 71 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che disciplina il contenuto degli accordi di rete. Inoltre, sostituisce il comma 79, prevedendo che, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo vengano assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Nella riformulazione del comma 68 si prevede che, dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche senza la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche. Infine, al comma 73 viene soppressa la previsione secondo cui, dall'anno scolastico 2016-2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

La relatrice ritiene quindi che l'emendamento non presenti profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere non ostativo.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) si associa alla valutazione della relatrice sui profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, precisando che ciò lascia impregiudicata a la valutazione sul merito del provvedimento. Preannuncia, pertanto, il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 luglio, avrà luogo alle ore 10,30 anziché alle ore 11.

La seduta termina alle ore 13,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

La 14ª Commissione permanente,
esaminato l'emendamento 1.100 riferito al provvedimento in titolo, volto ad abolire l'istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;

rilevato che con l'emendamento in esame:

- si lascia in vigore il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, che disciplina il contenuto degli accordi di rete;
 - si sostituisce il comma 79 (che con la modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107 veniva invece abrogato) con il quale si prevedeva parte della la disciplina per l'attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Si prevede che per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo vengano assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni;
 - nella riformulazione del comma 68, nell'ambito del quale si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche, viene soppressa la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche;
 - al comma 73, viene soppressa la previsione secondo cui dall'anno scolastico 2016 -2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali;
- valutato che l'emendamento in oggetto non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.32. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 110 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati **(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio.

Su richiesta del relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli ordini del giorno.

Nessun Senatore chiedendo di illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, e previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, mette in votazione distintamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, che sono respinti.

Con successiva votazione, l'emendamento del Governo 1.3, con il parere favorevole del relatore, è approvato.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.1 decade.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto, a causa dell'assenza del proponente, l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 è quindi messo ai voti con il parere contrario del relatore e del GOVERNO ed è respinto.

L'emendamento 3.8 del relatore, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed approvato.

Gli identici emendamenti 3.3 e 3.4, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, con un'unica votazione sono respinti.

L'emendamento 3.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti 3.6 e 3.7, al quale ultimo aggiungono la propria firma i senatori Elena [TESTOR](#) (FI-BP), [CESARO](#) (FI-BP) e Barbara [MASINI](#) (FI-BP), sono posti in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO e sono respinti.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 4.1 e 4.2, entrambi con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Le senatrici [FEDELI](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD) si soffermano sull'emendamento 4.3, ritenendo necessario esplicitare il coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Stante il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [FEDELI](#) (PD), l'emendamento 4.3 è posto ai voti ed è respinto.

Con il parere favorevole del relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento 4.5 del Governo.

L'emendamento 4.4, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GINETTI](#) (PD), è quindi messo ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante GOVERNO ed è respinto.

La Commissione, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, respinge con distinte votazioni i subemendamenti 5.0.1/1, 5.0.1/2, 5.0.1/3, 5.0.1/4, 5.0.1/5 e 5.0.1/6.

Con il parere favorevole del relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento 5.0.1 del Governo.

La Commissione, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, approva l'emendamento 6.1 (testo 2).

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.2, 6.3, 8.1 e 8.2, sui quali il relatore e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

L'emendamento 10.1, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), che auspica un maggiore coinvolgimento degli enti locali, è messo ai voti ed è respinto.

L'emendamento 11.1 è posto ai voti ed è respinto con il parere contrario del relatore e del GOVERNO.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 11.4, dei subemendamenti ad esso relativi e dell'emendamento 11.3.

Il subemendamento 12.5/1, con il parere contrario del relatore del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TESTOR](#) (FI-BP), che auspica un rafforzamento del ruolo dei Comuni, è posto ai voti ed è respinto.

Anche il subemendamento 12.5/2, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed è respinto.

Con il parere favorevole del relatore, la Commissione approva quindi l'emendamento 12.5 del Governo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO sono quindi respinti sia l'emendamento 12.1 che l'emendamento 12.2, al quale ultimo aggiungono la propria firma i senatori Nadia [GINETTI](#) (PD), Valeria [FEDELI](#) (PD) e [PITTELLA](#) (PD).

Gli emendamenti 12.3 e 12.4 sono quindi accantonati.

I senatori Nadia [GINETTI](#) (PD), Valeria [FEDELI](#) (PD) e [PITTELLA](#) (PD) aggiungono la propria firma a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13 sottoscritti da senatori del Gruppo del Partito democratico.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO sono quindi messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) illustra quindi l'emendamento 13.6, al quale aggiungono la propria firma i senatori Elena [TESTOR](#) (FI-BP), [CESARO](#) (FI-BP), Barbara [MASINI](#) (FI-BP) e Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP).

Le senatrici [BONINO](#) (Misto-PEcEB) e [GALLONE](#) (FI-BP) preannunciano il loro sostegno alla proposta emendativa.

Al fine di consentire un approfondimento, l'emendamento 13.6 è quindi accantonato, analogamente all'emendamento 13.7.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira l'emendamento 13.8 (testo 2).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 13.9, l'emendamento 13.10 previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TESTOR](#) (FI-BP), l'emendamento 13.11 previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GALLONE](#) (FI-BP).

L'emendamento 13.12 è quindi messo ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, ed è respinto.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 13.13.

Il rappresentante del GOVERNO invita a riformulare l'emendamento sostituendo le parole "verso un sistema di gestione unico" con le parole "valutando la possibilità di realizzare un sistema di gestione unico".

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 13.13.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 13.14 è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TESTOR](#) (FI-BP), posto ai voti, l'emendamento 13.15 è respinto.

Posti ai voti distintamente, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 13.16, sottoscritto dalla senatrice [NUGNES](#) (Misto) e sul quale insiste la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GINETTI](#) (PD), e 13.17.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.18, 13.19, 13.20, 13.21 e 13.22, sui quali è stato espresso parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira l'emendamento 13.23.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 13.24, che, posto ai voti, è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento del subemendamento 13.29/1 e dell'emendamento 13.29 (testo 2).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.25 e 13.26, sul quale ultimo la senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ha dichiarato il proprio voto favorevole.

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 13.27 (testo 2).

Le senatrici [TESTOR](#) (FI-BP) e [GALLONE](#) (FI-BP) chiedono chiarimenti al relatore e al rappresentante del GOVERNO in merito al parere contrario sull'emendamento 13.26 e favorevole al 13.27 (testo 2).

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.27 (testo 2) e si associa alla richiesta di chiarimenti sul parere del relatore e del Governo. Chiede, inoltre, chiarimenti sulla reale portata modificativa degli emendamenti 13.27 (testo 2) e 13.29 (testo 2).

Replica il rappresentante del GOVERNO, precisando che l'emendamento 13.27 (testo 2) riguarda il ritiro facoltativo, uno contro zero, solo dei piccolissimi RAEE. Riguardo alla contrarietà all'emendamento 13.26, ribadisce che la formulazione dello stesso differisce da quella dell'emendamento 13.27 (testo 2), su cui invece converge l'orientamento favorevole del Governo.

Dopo un intervento della senatrice [GINETTI](#) (PD), il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiarisce che l'emendamento 13.27 (testo 2) si riferisce ai RAEE di piccolissime dimensioni proprio per evitare che questi siano gettati nei rifiuti indifferenziati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 13.27 (testo 2) e del successivo 13.28.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) illustra l'emendamento 14.2, finalizzato a disincentivare il conferimento in discarica di rifiuti inerti, per la loro trasformazione in risorsa.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore, chiarendo che la revisione del tributo per il conferimento in discarica previsto dalla legge n. 549/1995 è previsto dallo specifico criterio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), punto 3), del disegno di legge, riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) preannuncia il suo voto favorevole, ritenendo fondamentale non solo disincentivare il conferimento in discarica, ma anche procedere all'individuazione dei luoghi alternativi dove far confluire gli inerti, per essere poi riutilizzati, come avviene in molti altri Paesi.

L'emendamento 14.2 viene quindi accantonato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti l'emendamento 14.3, a cui aggiungono la firma i senatori Nadia [GINETTI](#) (*PD*), Valeria [FEDELI](#) (*PD*) e [PITTELLA](#) (*PD*), è respinto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 14.4.

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.5 e 14.6.

Su richiesta di chiarimenti della senatrice [FEDELI](#) (*PD*), il relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce che sull'emendamento 14.5 vi è il parere contrario della Commissione Bilancio.

In relazione all'emendamento 14.6, la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'esigenza di fissare un termine per la presentazione dei piani regionali per la classificazione e il trattamento dei fanghi, al fine di evitare l'inerzia che contraddistingue il settore.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) segnala che tra le procedure di infrazione ascrivibili alla responsabilità regionale, molte riguardano proprio il trattamento dei fanghi, che rientrano nella competenza esclusiva regionale. Ritiene, pertanto che sarebbe utile l'introduzione di un termine, per evitare i ritardi.

Posti in votazione, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.5 e 14.6.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 14.7.

L'emendamento 14.8 è accantonato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 14.9 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 luglio, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.33. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 111 (pom.) del 10/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 10 LUGLIO 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Le senatrici [GINETTI](#) (PD) e [FEDELI](#) (PD) aggiungono la propria firma a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sottoscritti da senatori del Gruppo del Partito democratico.

Previa verifica del numero legale e previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.1 e 15.3.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira l'emendamento 15.4.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.5 e 15.6.

Sull'emendamento 15.7, al quale aggiunge la propria firma la senatrice [NUGNES](#) (Misto), il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, stante anche il parere contrario della

Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) si riserva di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 15.7 viene, quindi, accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto l'emendamento 15.8, al quale la senatrice [NUGNES](#) (Misto) aggiunge la propria firma.

Sull'emendamento 15.9, il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) si riserva di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 15.9 viene, quindi, accantonato.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è approvato l'emendamento 15.10, al quale aggiungono la propria firma i senatori Paola [NUGNES](#) (Misto), [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), Marzia [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), Stefania [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az).

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti sono respinti gli emendamenti 15.11 e 15.12.

L'emendamento 15.13 viene accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.14.

L'emendamento 15.15, al quale la senatrice [NUGNES](#) (Misto) aggiunge la propria firma, viene accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.16, al quale hanno aggiunto la propria firma i senatori Elena [TESTOR](#) (FI-BP), [CESARO](#) (FI-BP), Gabriella [GIAMMANCO](#) (FI-BP) e Barbara [MASINI](#) (FI-BP).

Sull'emendamento 15.17, il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole e i senatori Paola [NUGNES](#) (Misto), [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), Marzia [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), Stefania [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) aggiungono la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 15.17 è, quindi, approvato.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira l'emendamento 15.18.

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, stante anche il parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 15.19, che, posto ai voti, viene respinto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.20, 15.21 e 15.22, sui quali ultimi due aggiunge la propria firma il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)).

Sull'emendamento 15.23, il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario. Si apre una discussione sull'esatta portata normativa dell'emendamento, con riferimento anche alla contrarietà del Ministero dell'Ambiente all'obbligatorietà della misurazione puntuale, in cui intervengono i senatori Nadia [GINETTI](#) (PD), [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), [LICHERI](#)(M5S), Valeria [FEDELI](#) (PD), Silvana [GIANNUZZI](#) (M5S), [LOREFICE](#) (M5S) e Paola [NUGNES](#) (Misto).

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 15.23 viene respinto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.24 (al quale aggiunge la propria firma il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV))), 15.25, 15.26 e 15.27.

Sono accantonati gli emendamenti 15.28 e 15.30 (testo 2) e 15.33 (testo 2), al quale ultimo aggiunge la propria firma la senatrice [NUGNES](#) (Misto).

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira gli emendamenti 15.29, 15.32, 15.34 e 15.38.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.31, 15.35, 15.36, 15.37, 15.39 e 15.40, al quale ultimo aggiunge la propria firma il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)).

Sull'emendamento 15.41, esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) interviene in dichiarazione di voto stigmatizzando l'esautorazione dei comuni dal potere di apporre il veto sulla pianificazione della gestione dei rifiuti di competenza regionale.

Si apre una discussione sull'opportunità della norma in questione, in cui intervengono i senatori Valeria [FEDELI](#) (PD), [LICHERI](#)(M5S), Nadia [GINETTI](#) (PD), Paola [NUGNES](#) (Misto) e [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az).

Posto ai voti, l'emendamento 15.41 è respinto.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) illustra l'emendamento 15.42, sottolineando la necessità di valorizzare i cantieri di demolizione di edifici o strutture di ingegneria civile come luoghi di produzione di materiali edili riciclati da riutilizzare e consentire alle imprese coinvolte il deposito temporaneo presso le loro sedi.

Sull'emendamento 15.42, esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del GOVERNO, ricordando che la materia è trattata già al comma 1, lettera n), dello stesso articolo 15 del disegno di legge.

La senatrice [NUGNES](#) (Misto) psi riserva di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 15.42 viene, quindi, accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.44.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 luglio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.34. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 112 (pom.) dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati **(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 16 e seguenti.

Previa verifica del numero legale e previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 18.1, 18.2 e 18.0.1, al qual ultimo hanno aggiunto la propria firma i senatori **TESTOR (FI-BP)**, **CESARO (FI-BP)** **CARBONE (FI-BP)**.

L'emendamento 19.3 del Governo, con il parere favorevole del relatore, è messo ai voti ed è approvato.

Il relatore ed il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole sugli emendamenti 19.1 (testo 2) e 19.2.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice **GINETTI (PD)**, la Commissione, con un'unica

votazione, approva gli identici emendamenti 19.1 (testo 2) e 19.2.

L'emendamento 20.0.1 (testo 3) del relatore, con il parere favorevole del GOVERNO, è quindi messo ai voti ed è approvato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 21.1 e 22.1, cui le senatrici [FEDELI](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD) hanno aggiunto la propria firma, e l'emendamento 21.2 sono messi distintamente ai voti e respinti.

L'emendamento 22.0.1 del relatore, con il parere favorevole del GOVERNO, è messo ai voti ed è approvato.

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 23.1, cui le senatrici [FEDELI](#) (PD) e [GINETTI](#) (PD) hanno aggiunto la propria firma.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) in dichiarazione di voto, per evidenziare la necessità di prevedere in modo esplicito - nell'ambito del criterio di delega volto a garantire adeguate condizioni di lavoro, salute e sicurezza nel settore della pesca, promuovendo azioni per la parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione - anche la necessità di azioni volte al contrasto del lavoro minorile.

Si apre una discussione sull'opportunità della predetta specificazione, in cui intervengono le senatrici [GINETTI](#) (PD), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [BONINO](#) (Misto-PEcEB) e il relatore, il quale ritiene che la predetta specificazione sia già prevista dalla normativa di riferimento.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 23.1 è respinto.

Fermo restando l'accantonamento degli ordini del giorno, si riprende l'esame degli emendamenti accantonati nella seduta precedente, relativi agli articoli da 11 a 15.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti i subemendamenti 11.4/1, 11.4/2, 11.4/3, 11.4/4, 11.4/5, 11.4/6, 11.4/7, 11.4/8, 11.4/9, 11.4/10, 11.4/11, 11.4/12, 11.4/13, 11.4/14, 11.4/15, 11.4/16, 11.4/17, 11.4/18, 11.4/19, 11.4/20, 11.4/21, 11.4/22, 11.4/23, 11.4/24, 11.4/25, 11.4/26, 11.4/27, 11.4/28, 11.4/29, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32 e 11.4/33.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), al fine di agevolare il prosieguo dei lavori, ritira i subemendamenti 11.4/34, 11.4/35, 11.4/37, 11.4/38, 11.4/39, 11.4/40, 11.4/41, 11.4/42, 11.4/43, 11.4/44, 11.4/45, 11.4/46, 11.4/47, 11.4/48, 11.4/49, 11.4/50, 11.4/51, 11.4/52, 11.4/53, 11.4/54, 11.4/55, 11.4/56, 11.4/57 e 11.4/58.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto il subemendamento 11.4/36.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono approvati il subemendamento 11.4/100 e l'emendamento 11.4, come modificato.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [GINETTI](#) (PD), posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.3 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è

approvato l'emendamento 12.3.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira l'emendamento 12.4.

Restano accantonati gli emendamenti 13.6 e 13.7.

Sull'emendamento 13.13, le senatrici [GINETTI](#) (PD) e [FEDELI](#) (PD) accolgono l'invito del rappresentante del GOVERNO alla riformulazione in un testo 2, in cui la parola "verso" sia sostituita dalle parole "valutando la possibilità di realizzare".

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 13.13 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 13.29 (testo 2), con il conseguente assorbimento del subemendamento 13.29/1.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, viene approvato anche l'emendamento 13.27 (testo 2).

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritira l'emendamento 13.28.

Resta accantonato l'emendamento 14.2, a cui aggiungono la propria firma le senatrici [GINETTI](#) (PD), [FEDELI](#) (PD) e [BONINO](#) (Misto-PEcEB).

L'emendamento 14.8, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Restano, inoltre, accantonati gli emendamenti 15.7, 15.9, 15.13, 15.15, 15.28, 15.30 (testo 2) e 15.42, al qual ultimo hanno aggiunto la propria firma le senatrici [FEDELI](#) (PD) e [BONINO](#) (Misto-PEcEB).

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.33 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [944](#)

Art. 13

13.13 (testo 2)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Approvato

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione».

1.3.2.1.35. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 114 (pom.) del 17/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
114ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati **(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

In relazione al disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea 2018), il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Moronese ha ritirato gli emendamenti 13.7, 15.13 e 15.15, e ha contestualmente presentato gli ordini del giorno nn. G/944/16/14, G/944/17/14 e G/944/18/14, pubblicati in allegato al resoconto.

Si riprende l'esame degli ordini del giorno, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/944/1/14, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto.

L'ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2) viene accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/944/3/14 (testo 2) (al quale aggiungono la propria firma le senatrici [GIAMMANCO](#) (FI-BP), [MASINI](#) (FI-BP) e [TESTOR](#) (FI-BP)) G/944/4/14 (testo 2), G/944/5/14 (testo 2), G/944/7/14 e G/944/8/14 (testo 2).

Sull'ordine del giorno G/944/6/14, il RELATORE esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione. Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/944/6/14 è approvato.

Sull'ordine del giorno G/944/9/14, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) insiste per il suo accoglimento, ritenendo opportuno e necessario dare effettivo seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado dell'UE, del 19 marzo 2019, che ha rovesciato la decisione della Commissione europea di ritenere aiuto di Stato illegale quello proveniente dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Quale effetto di quella qualificazione, il sistema bancario italiano è stato infatti privato delle risorse provenienti dal Fondo, che avrebbero potuto essere utilizzate per le varie crisi bancarie che si sono susseguite nel nostro Paese, evitando così il coinvolgimento dei risparmiatori.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che la citata sentenza del Tribunale dell'Unione europea è stata oggetto di appello alla Corte di giustizia UE e che per questo motivo il Governo non può impegnarsi prima che il procedimento sia giunto a conclusione definitiva. Evidenza comunque che la vicenda processuale è seguita con grande attenzione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/944/9/14 è quindi respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto anche l'ordine del giorno G/944/10/14.

Sull'ordine del giorno G/944/11/14, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo, nel secondo impegno, la parola "garantire" con le parole "valutare l'opportunità di consentire".

Previo accoglimento da parte dei proponenti, l'ordine del giorno G/944/11/14 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/944/12/14.

Restano invece accantonati gli ordini del giorno G/944/13/14 e G/944/14/14.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/944/15/14, al quale aveva aggiunto la propria firma la senatrice [PAPAEVANGELIU](#) (L-SP-PSd'Az).

Vengono, quindi, accantonati gli ordini del giorno G/944/16/14, G/944/17/14 e G/944/18/14.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati.

La senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 13.6 e contestualmente presenta l'ordine del giorno G/944/19/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*).

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/944/19/14, pubblicato in allegato al resoconto.

Allo stesso modo, la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) ritira l'emendamento 14.2 e contestualmente presenta l'ordine del giorno G/944/20/14, pubblicato in allegato, che, previo parere favorevole del RELATORE, è accolto dal GOVERNO.

Sull'emendamento 15.7, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) per sottolineare l'importanza, nell'ambito del ciclo dei rifiuti e in vista dell'obiettivo di un'effettiva economia circolare, di incentivare i produttori a evidenziare in etichettatura la riutilizzabilità del bene realizzato e dei suoi componenti.

Previo dichiarazione di voto di astensione della senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), l'emendamento 15.7, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 15.9, a condizione di utilizzare la formula "a valutare l'opportunità di destinare".

Previo accoglimento dell'invito da parte dei proponenti, l'emendamento 15.9 è quindi ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/944/21/14, pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO.

Restano accantonati gli emendamenti 15.28 e 15.30 (testo 2).

Infine, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.42, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [944](#)

G/944/11/14 (testo 2)

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premessi che:

nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'*iter* inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

a valutare l'opportunità di consentire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

G/944/16/14

[Moronese](#), [Nugnes](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

risulta necessario definire adeguati meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a partire dalla fase della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività da parte dell'impianto di trattamento;

considerato che:

si ritiene fondamentale assicurare che tutti i centri di raccolta di veicoli fuori uso presenti in Italia rispettino i requisiti minimi di legge e siano in possesso delle necessarie attrezzature per espletare le operazioni attinenti soprattutto alla messa in sicurezza del veicolo, nonché il rispetto di tutte quelle norme attinenti sia alla sicurezza sul lavoro che alla prevenzione degli incendi, visti i numerosi episodi di roghi che hanno interessato anche diversi autodemolitori;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, gli adeguati strumenti di garanzia della presenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, tra cui apposita perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato.

G/944/17/14

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

i consorzi nazionali unici di filiera, svolgendo un'attività di pubblico interesse, funzionale alla protezione dell'ambiente e della salute umana, sono tenuti alla trasparenza delle attività di pubblico interesse svolte, mentre non sono destinatari diretti delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

risulta necessario, quindi, che la disciplina di tali consorzi sia basata, sia sulle regole di trasparenza, sia su quelle dell'anti-corruzione, evitando così ogni rischio di corruzione e di conflitti di interesse;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, appositi meccanismi di controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero.

G/944/18/14

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

la direttiva (UE) 2018/851, all'articolo 1, punto 11), modificando l'articolo 10 della direttiva 2008/98/CE, stabilisce che i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti se destinati al riutilizzo e al riciclaggio, e al contempo sono sottratti all'incenerimento;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, che in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851 i rifiuti derivati da raccolta differenziata e separati non siano destinati all'incenerimento.

G/944/19/14

[Nugnes](#), [Gallone](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Masini](#), [Giammanco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

la direttiva 2018/849 apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - direttiva 2012/19/UE) con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti;

la lettera a) dell'articolo 13 prevede la riforma del sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva 2018/849, nel rispetto delle indicazioni definite ai punti da 1 a

4,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recepire le indicazioni della direttiva europea affinché sia assicurato che la frantumazione dei veicoli fuori uso messi in sicurezza avvenga con l'ausilio delle migliori tecniche disponibili individuate a livello europeo, riducendo di fatto le emissioni in atmosfera e in acqua, aumentando le performance ambientali in termini di raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

G/944/20/14

[Nugnes](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Bonino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 14 inerisce all'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del c.d. pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

il comma 1 prevede, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850, di introdurre una disciplina che valorizzi i rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa, rendendone l'accesso in discarica poco conveniente sotto il profilo economico attraverso un innalzamento dei parametri di costo di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

G/944/21/14

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

l'articolo 15 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

considerato che:

in vista del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e dell'instaurazione di un'effettiva economia circolare, risulta fondamentale investire nello sviluppo tecnologico finalizzato al potenziamento delle capacità di riciclaggio dei materiali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare una quota del contributo ambientale in favore dei produttori, al finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo tecnologico per il riciclaggio e l'economia

circolare.

1.3.2.1.36. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
115ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati **(Doc. LXXXVI, n. 2)** *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

L'ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2) resta accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/944/13/14, con l'aggiunta delle firme dei senatori [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), [PAPAEVANGELIU](#) (L-SP-PSd'Az), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [ANGRISANI](#) (M5S), [GAUDIANO](#) (M5S), [GIANNUZZI](#) (M5S), [LOREFICE](#) (M5S) e [RICCIARDI](#) (M5S), e l'ordine del giorno G/944/14/14, al quale aggiunge la propria firma la senatrice [PAPAEVANGELIU](#) (L-SP-PSd'Az).

Sull'ordine del giorno G/944/16/14, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a premettere, nell'impegno, le parole "a valutare l'opportunità di".

Acquisito il consenso dei proponenti, e la sottoscrizione da parte dei senatori [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), [PAPAEVANGELIU](#) (L-SP-PSd'Az) e [PUCCIARELLI](#) (L-SP-

PSd'Az), l'ordine del giorno G/944/16/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, è accolto dal GOVERNO.

Similmente, sull'ordine del giorno G/944/17/14, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a sopprimere le parole ", da parte delle autorità autorizzanti,".

Acquisito il consenso dei proponenti, l'ordine del giorno G/944/17/14 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

Sull'ordine del giorno G/944/18/14, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a riformulare l'impegno nei seguenti termini: "adottare, in fase di esercizio della delega, le necessarie misure per favorire, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851, tutte le forme di riciclo e recupero dei rifiuti derivati da raccolta differenziata e separati, in luogo dell'incenerimento".

Acquisito il consenso dei proponenti, e la sottoscrizione da parte dei senatori [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PAPAEVANGELIU](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'ordine del giorno G/944/18/14 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

Restano accantonati gli emendamenti 15.28 e 15.30 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

G/944/16/14 (testo 2)

[Moronese](#), [Nugnes](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Umberto Bossi](#), [Casolati](#), [Papaevangeliu](#), [Pucciarelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessò che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

risulta necessario definire adeguati meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a partire dalla fase della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività da parte dell'impianto di trattamento;

considerato che:

si ritiene fondamentale assicurare che tutti i centri di raccolta di veicoli fuori uso presenti in Italia rispettino i requisiti minimi di legge e siano in possesso delle necessarie attrezzature per espletare le operazioni attinenti soprattutto alla messa in sicurezza del veicolo, nonché il rispetto di tutte quelle norme attinenti sia alla sicurezza sul lavoro che alla prevenzione degli incendi, visti i

numerosi episodi di roghi che hanno interessato anche diversi autodemolitori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in fase di esercizio della delega, gli adeguati strumenti di garanzia della presenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, tra cui apposita perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato.

G/944/17/14 (testo 2)

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

i consorzi nazionali unici di filiera, svolgendo un'attività di pubblico interesse, funzionale alla protezione dell'ambiente e della salute umana, sono tenuti alla trasparenza delle attività di pubblico interesse svolte, mentre non sono destinatari diretti delle previsioni in materia di prevenzione della corruzione contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

risulta necessario, quindi, che la disciplina di tali consorzi sia basata, sia sulle regole di trasparenza, sia su quelle dell'anti-corruzione, evitando così ogni rischio di corruzione e di conflitti di interesse;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, appositi meccanismi di controllo sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero.

G/944/18/14 (testo 2)

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Papaevangelii](#), [Pucciarelli](#), [Briziarelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

la direttiva (UE) 2018/851, all'articolo 1, punto 11), modificando l'articolo 10 della direttiva 2008/98/CE, stabilisce che i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti se destinati al riutilizzo e al riciclaggio, e al contempo sono sottratti all'incenerimento;

impegna il Governo:

ad adottare, in fase di esercizio della delega, le necessarie misure per favorire, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851, tutte le forme di riciclo e recupero dei rifiuti derivati da raccolta differenziata e separati, in luogo dell'incenerimento.

1.3.2.1.37. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati **(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 15.28, pubblicata in allegato al resoconto, a firma dei senatori Casolati, Papaevangelio, Pucciarelli, Briziarelli e Arrigoni, a cui hanno aggiunto la propria firma i senatori Borghesi e Campari, nonché i senatori Gallone, Testor, Paroli e Berutti.

Comunica, inoltre, che la Commissione Affari costituzionali ha già espresso il suo parere, di tenere non ostativo, sulla suddetta riformulazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e

audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, su cui è stato chiesto il parere della Commissione.

Dopo averli enumerati singolarmente e riferito della loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) chiede delucidazioni sugli emendamenti pervenuti per il parere.

Dopo una breve replica della relatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), è posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dalla stessa relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente [LICHERI](#) comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 24 luglio alle ore 14, è anticipata alle ore 13.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI
PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1374***

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, 1.6 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.66 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto), 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 2), 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100, 2.100, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3)/1, 3.101 (testo 3), 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.0.100 (testo corretto)/1, 3.0.100 (testo corretto)/2, 3.0.100 (testo corretto), 3.0.100 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 5.0.2 (testo 2), valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 15

15.28 (testo 2)

[Casolati](#), [Papaevangeliiu](#), [Pucciarelli](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Borghesi](#), [Campari](#), [Gallone](#), [Testor](#), [Paroli](#), [Berutti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.»

1.3.2.1.38. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 117 (pom.) del 24/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI, n. 2](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2018. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n.2)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo anche della Commissione bilancio sull'emendamento 15.28 (testo 2).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2), precedentemente accantonato, su cui il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole e il rappresentante del GOVERNO dichiara il suo accoglimento.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.28 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori Sabrina [RICCIARDI](#) (M5S), Felicia [GAUDIANO](#) (M5S), [LOREFICE](#) (M5S), [TRENTACOSTE](#) (M5S), Luisa [ANGRISANI](#) (M5S), [DI MICCO](#) (M5S), Silvana [GIANNUZZI](#) (M5S), Barbara [MASINI](#) (FI-BP), [CESARO](#) (FI-BP) e [FAZZOLARI](#) (FdI).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e previa verifica della

presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 15.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 15.30 (testo 2), su cui vi è anche il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Interviene la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento, che ritiene di voler mantenere, nonostante abbia sottoscritto anche l'emendamento 15.28 (testo 2), al fine di dare un segnale sulla necessità di pervenire a un compiuto recepimento della direttiva (UE) 2018/851 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, in cui sia prevista anche la possibilità che le relative decisioni siano prese caso per caso dall'autorità preposta.

Posto, quindi ai voti, l'emendamento 15.30 (testo 2) è respinto.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali congiunte.

Il relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime, anche a nome dei senatori del Gruppo della Lega, la sua soddisfazione e il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito per il buon esito dell'esame del disegno di legge.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico, ritenendo che l'esito dell'esame rappresenti un'occasione mancata per stabilire obiettivi coraggiosi e in linea con le priorità europee, rafforzate dalle linee programmatiche preannunciate dal nuovo Presidente della Commissione europea. A titolo di esempio, ricorda l'ordine del giorno relativo all'istituzione della Procura europea, che impegna il Governo ad adoperarsi perché non siano in futuro estese le sue competenze, e il respingimento dell'emendamento 15.30 (testo 2), che avrebbe potuto invece essere integrato con l'emendamento 15.28 (testo 2), in funzione di una sorta di *Green New Deal* sul ciclo dei rifiuti.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) preannuncia il suo voto di astensione, chiedendo di conoscere lo stato aggiornato sul numero delle procedure di infrazione aperte, in particolare quelle in materia ambientale, e la situazione attuale sulle somme da versare a carico dell'Italia a titolo di sanzioni per le condanne emesse dalla Corte di giustizia UE.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia, in ragione dello scarso accoglimento dei contributi migliorativi proposti, basati sugli importanti approfondimenti svolti con le numerose audizioni, proposte in buona parte anche dal suo Gruppo, dei soggetti destinatari delle norme del disegno di legge.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Ritiene tuttavia che, a fronte della delicatezza dei temi contenuti nella legge di delegazione europea, che incidono sulla vita dei cittadini, la scarsità delle risorse messe a disposizione rifletta la leggerezza con cui l'Italia vive la sua partecipazione all'UE. Ricorda, al riguardo, due aspetti della risoluzione 6-00029 approvata lo scorso dicembre in Assemblea in occasione dell'esame della legge europea 2018 delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018, e introdotti con un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia, in cui si affermava la preminenza della Costituzione nazionale rispetto all'ordinamento europeo e si subordinava il recepimento delle norme europee ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana. Per questi motivi, preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime apprezzamento per l'approccio pacato dimostrato da parte di

tutti, nonostante la delicatezza di molti temi e questioni. Ritene che, sulla scorta di questa prima legge di delegazione esaminata, nel futuro si debba cercare di anticipare i tempi per consentire un ulteriore maggior approfondimento. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del Gruppo M5S.

Intervenendo nuovamente, la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) ricorda come già negli anni 2006/2008 si era proposto di conferire un ruolo di maggior preminenza alla figura del Ministro degli affari europei, alla stregua di altri Paesi europei che, in tal modo, sono in grado di seguire le proposte legislative sin dal "momento zero", in cui si effettuano le valutazioni di impatto e si svolgono i negoziati tra le Delegazioni. Parte dei problemi dell'Italia con l'UE, infatti, non deriva dalla natura della compagine di Governo, ma da carenze strutturali di risorse e strumenti adeguati.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per la collaborazione dimostrata da tutti i Gruppi su una legge complessa, con temi di grande delicatezza che interessano la vita delle persone.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, e con il voto di astensione dei Gruppi del Partito Democratico e di Forza Italia, nonché dei senatori Emma Bonino e Fazzolari.

Si passa quindi al voto sulla relazione della senatrice Giannuzzi sulle due Relazioni Consuntiva 2018 e Programmatica 2019.

Interviene la relatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*) per ringraziare dei contributi pervenuti da parte dei senatori della Commissione e da parte delle altre Commissioni in sede consultiva, reputati tutti interessanti e costruttivi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione predisposto dalla Relatrice sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2018 (*Doc. LXXXVII, n. 2*) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2019 (*Doc. LXXXVI, n. 2*).

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, con il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico e dei senatori Emma Bonino e Fazzolari, nonché con il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 944
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 75 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 79 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 83 \(ant.\)](#)

4 giugno 2019

[N. 40 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

Sottocomm. pareri

[N. 41 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Sottocomm. pareri

[N. 42 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

Sottocomm. pareri

[N. 44 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 49 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 50 \(pom.\)](#)

29 luglio 2019

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 92 \(pom.\)](#)

6 giugno 2019

[N. 95 \(ant.\)](#)

12 giugno 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 26 \(pom.\)](#)

19 dicembre 2018

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 16 \(pom.\)](#)

16 gennaio 2019

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 119 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 135 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 138 \(ant.\)](#)

27 marzo 2019

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 169 \(pom.\)](#)

12 giugno 2019

[N. 170 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

[N. 171 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

[N. 172 \(pom.\)](#)

19 giugno 2019

[N. 173 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 175 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 178 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 184 \(ant.\)](#)

23 luglio 2019

[N. 187 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 82 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 102 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 112 \(ant.\)](#)

13 giugno 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 38 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2018

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 44 \(pom.\)](#)

9 gennaio 2019

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 47 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 73 \(pom.\)](#)

7 maggio 2019

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 35 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 38 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

[N. 42 \(ant.\)](#)

12 marzo 2019

[N. 43 \(pom.\)](#)

13 marzo 2019

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 33 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 37 \(pom.\)](#)

23 gennaio 2019

[N. 39 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 47 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 66 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 67 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 104 \(pom.\)](#)

16 aprile 2019

[N. 106 \(ant.\)](#)

18 aprile 2019

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 51 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

[N. 52 \(pom.\)](#)

22 gennaio 2019

[N. 53 \(ant.\)](#)

31 gennaio 2019

[N. 54 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 57 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 60 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

[N. 61 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

[N. 82 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 86 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 49 \(ant.\)](#)

6 febbraio 2019

[N. 51 \(pom.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 52 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

[N. 63 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 64 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

20 giugno 2019

(ant.)

26 giugno 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nel corso della quale è stato definito il calendario dei lavori della prossima settimana.

Si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, su proposta della senatrice Maiorino, l'avvio di un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Si è concordato altresì di iscrivere all'ordine del giorno l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. **1144** (distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), già approvato dalla Camera dei deputati, e n. **720**, a prima firma del senatore Barboni sul medesimo argomento.

Si è deciso di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. **388** (priorità dell'esercizio dell'azione penale), come richiesto nelle scorse settimane dai senatori del Gruppo di Forza Italia.

Si è convenuto poi di completare il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. **1089** (disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private).

Inoltre, si è deciso di proseguire l'esame in sede consultiva del Doc. LXXXVI, n. 2 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019), e del Doc. LXXXVII, n. 2 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018), nonché di iniziare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea 2018).

Informa, infine, che - nel corso della prossima settimana - si concluderà il ciclo di audizioni in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite 1a e 4a sui disegni di legge n. **791** e n. **1009** (ricongiungimento familiare personale Forze armate e di polizia) e che alle ore 9 di giovedì 11 aprile, presso le Commissioni riunite 1a e 11a, si svolgeranno le comunicazioni del Ministro per la famiglia e

le disabilità sulle linee programmatiche.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere, che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- le disposizioni del decreto-legge sono finalizzate a garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale;
 - in particolare, il decreto introduce norme in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di telecomunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo nonché disposizioni volte al mantenimento, con alcune modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze,
- esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 3, con riferimento alla definizione di "soggetto esterno all'UE" ivi introdotta, appare opportuno chiarire i profili procedurali della previsione di cui al punto 3), in particolare valutando la specificazione del soggetto cui spetti l'accertamento dell'intento elusivo della persona fisica o giuridica;
 - con riferimento alla Sezione II del Capo II, recante disposizioni per la tutela dei cittadini italiani, si evidenzia che vi sono anche misure poste a tutela dei cittadini britannici residenti in Italia e pertanto sarebbe opportuno integrare la rubrica della Sezione;
 - con riferimento all'articolo 16, non risulta specificato se le misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani ivi previste si applichino anche in caso di mancato recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e Zoccano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di*

circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) comunica che, al fine di superare i problemi di copertura del provvedimento volto a introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, è stato presentato un apposito emendamento - sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi - al disegno di legge n. 1248 (cosiddetto "decreto sblocca cantieri"), attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 13a. Propone, quindi, di attendere l'esito dell'esame di tale provvedimento, prima di proseguire l'iter dei disegni di legge in titolo, considerato che ancora non sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni permanenti né le relazioni tecniche dei Ministeri competenti.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) sottolinea che anche il Gruppo PD ha sottoscritto la proposta di modifica volta ad accelerare lo stanziamento delle risorse necessarie per l'introduzione dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, la questione della copertura finanziaria è solo uno degli aspetti da tenere in considerazione: il provvedimento, infatti, ha una portata più ampia, ed è stato ulteriormente valorizzato nel corso dell'esame in sede referente, anche grazie alla disponibilità della relatrice ad accogliere le proposte delle opposizioni. In particolare, ricorda l'obiettivo di garantire la formazione di tutti gli operatori, riconoscere anche alle scuole paritarie i fondi necessari per l'attuazione della norma ed evitare che gli ulteriori oneri finiscano per gravare sui bilanci degli enti locali.

Il senatore **PARRINI** (PD) ricorda che la sua parte politica ha sempre avuto un atteggiamento responsabile nell'esame del provvedimento, segnalando fin dall'inizio la necessità di garantire risorse adeguate per l'attuazione della norma e di disciplinare l'utilizzo delle immagini, a tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti. Inoltre, ritiene indispensabile intervenire sul piano della formazione ed educazione per prevenire casi di violenza e abusi su bambini, anziani e disabili, essendo insufficiente la mera repressione. In ogni caso, stigmatizza i ripetuti rinvii nella espressione dei pareri e nella predisposizione delle necessarie relazioni tecniche, da parte del Governo, che ostacolano il seguito dell'esame in sede referente.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) condivide le preoccupazioni e gli auspici espressi dai colleghi del Partito democratico. In effetti, il provvedimento è molto articolato e non si esaurisce nel reperimento di fondi per la copertura finanziaria.

Nell'esprimere il proprio rammarico per l'ulteriore rinvio, auspica che l'emendamento al decreto "sblocca cantieri" consenta finalmente di agevolare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore **GRASSI** (M5S), nel replicare al senatore Parrini, precisa che l'installazione di sistemi di videosorveglianza ha una finalità preventiva e non repressiva. In ogni caso, condivide l'opportunità di migliorare la formazione degli operatori delle strutture assistenziali e per l'infanzia.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) sottolinea che sull'emendamento al decreto "sblocca cantieri",

volto a reperire le risorse necessarie ad evitare aggravii per i bilanci degli enti locali, potrebbero verificarsi in Commissione bilancio le stesse difficoltà rilevate finora sul provvedimento, anche per la mancanza delle relazioni tecniche.

Quanto al contenuto del testo, le cui finalità repressive sono peraltro evidenti, occorre porre l'accento sulla formazione degli operatori, sull'accreditamento delle strutture per gli anziani e sulla tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti. Del resto, la presenza delle videocamere non è un deterrente sufficiente ad evitare episodi di violenza, se si considera che la loro diffusione nelle città non ha inciso sulla riduzione della criminalità.

Il sottosegretario ZOCCANO assicura il proprio impegno affinché i Ministeri competenti esprimano al più presto il parere sul provvedimento in esame, che è meritevole di essere approvato in via definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,35.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ritiene che le audizioni abbiano fornito interessanti spunti di approfondimento, all'esito del quale si introdurrà nell'ordinamento una iniziativa legislativa popolare assistita da procedura rinforzata, che può concludersi - al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità - con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Si associa il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), ritenendo necessario un supplemento di riflessione per valutare le modifiche da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, tenuto conto delle osservazioni degli esperti di diritto costituzionale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che il provvedimento costituisce un punto qualificante del programma del Movimento 5 Stelle, in quanto volto a introdurre uno strumento di partecipazione dei cittadini alle decisioni del Parlamento. Attraverso il confronto costruttivo con il comitato promotore, a suo avviso, sarà possibile pervenire a una soluzione condivisa e approfondita, senza conflittualità. Infatti, il Parlamento potrà esercitare la propria potestà legislativa, modificando - se necessario - il disegno di legge d'iniziativa popolare e il testo non necessariamente sarà sottoposto a *referendum*, poiché i promotori potranno rinunciare a chiedere la consultazione referendaria, accettando la riformulazione predisposta dalle Camere.

Sottolinea, inoltre, che in prima lettura sono state accolte alcune modifiche proposte dalle opposizioni, in particolare con riferimento all'obbligo per il comitato promotore di indicare i mezzi per la copertura degli oneri derivanti dalla norma, al controllo di costituzionalità - ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, della Costituzione - del testo approvato dalle Camere e all'introduzione di un *quorum* del 25 per cento per il *referendum* propositivo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene apprezzabile l'introduzione di un *referendum*

propositivo, in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa.

Tuttavia, per assicurare il funzionamento effettivo della procedura prevista per l'iniziativa legislativa popolare rinforzata e, al tempo stesso, non ostacolare l'attività delle Camere, ritiene indispensabile approfondire alcuni aspetti, evidenziati nel corso delle audizioni informali.

Innanzitutto, non essendo stata espressamente esclusa la possibilità che l'iniziativa legislativa popolare rinforzata disponga l'abrogazione di una legge, vi è il rischio che si persegua tale obiettivo eludendo in questo modo i limiti più rigorosi attualmente stabiliti per il *referendum* abrogativo.

Occorre poi verificare la sospensione del termine previsto per l'approvazione del progetto popolare, nel caso di scioglimento delle Camere. Peraltro, il limite dei 18 mesi potrebbe incidere anche rispetto all'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura degli oneri derivanti dalla norma, in quanto questi potrebbero fare riferimento a un esercizio di bilancio precedente a quello in cui giunge ad approvazione il testo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva la necessità di prevedere la possibilità di un intervento delle Regioni e delle Province autonome nel giudizio preventivo di legittimità costituzionale, a tutela delle loro competenze legislative statali e regionali. Anticipa la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) sollecita una riflessione approfondita, in quanto i rilievi formulati dagli esperti nel corso delle audizioni sono circostanziati e riguardano non solo il merito del provvedimento ma anche aspetti procedurali, oltre ad alcuni passaggi da riscrivere per una migliore comprensione. Sottolinea che la sua parte politica annette particolare rilievo agli strumenti di democrazia partecipativa, purché siano volti al miglioramento della funzione legislativa delle Camere e non a indebolire le prerogative del Parlamento.

Ritiene opportuna una valutazione sui limiti di materia per il *referendum* approvativo, non solo per evitare che sottenda in realtà una finalità abrogativa, ma anche per evitare conflitti con i principi costituzionali e della democrazia parlamentare. Domanda infine se sia intenzione dei relatori presentare un nuovo testo.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore Augussori, assicura che saranno esaminati con molta attenzione i rilievi proposti nel corso delle audizioni dai costituzionalisti, pur sottolineando che alcune osservazioni riguardano altri provvedimenti, di natura ordinaria e perciò da esaminare in altra sede, quali la legge n. 352 del 1970, che disciplina i *referendum* e l'iniziativa legislativa popolare, e la legge n. 87 del 1953, sul funzionamento della Corte costituzionale.

Si tratta, quindi, di un lavoro complesso, da affrontare con particolare ponderazione per una sintesi delle osservazioni formulate. All'esito di ciò si potrà anche valutare se sia necessaria la presentazione di un nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) auspica che la discussione generale possa proseguire anche in altra seduta, perché dal dibattito possono emergere ulteriori spunti di riflessione, di cui i relatori potranno tenere conto, oltre ai rilievi formulati dagli esperti di diritto costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) stigmatizza il tentativo della maggioranza di apportare numerose e distinte modifiche alla Carta costituzionale, senza un progetto riformatore organico complessivo. In tal modo, infatti, vi è il rischio di compromettere il disegno armonico della Costituzione, anche considerato che - a suo avviso - nell'attuale Parlamento non vi sono esperti di livello paragonabile a quello dei membri dell'Assemblea costituente.

Esprime, quindi, l'assoluta contrarietà della sua parte politica all'introduzione di meccanismi che potrebbero scardinare i principi della democrazia rappresentativa.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la discussione generale potrà proseguire nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Esame e rinvio)

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, volto all'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, al fine di privare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del suo fondamento costituzionale e perciò della qualità di «organo di rilievo costituzionale», nell'ottica della sua successiva abolizione.

In particolare, l'abrogazione della disposizione costituzionale è oggetto dell'articolo 1, mentre l'articolo 2 prevede la soppressione, in via consequenziale, dei richiami all'articolo 99 della Costituzione contenuti nella legge n. 936 del 1986 («Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»), in particolare quello al potere di iniziativa legislativa che, ai sensi dell'articolo 71 della Carta, non può essere riconosciuto da una legge ordinaria.

Sottolinea che l'Assemblea costituente aveva previsto il CNEL animata dalle migliori intenzioni, riprendendo esperienze sia interne che straniere: il Consiglio superiore del lavoro di giolittiana memoria, il Consiglio economico del Reich previsto dalla Costituzione di Weimar e il Consiglio economico della Costituzione francese del 1946.

All'esito di un dibattito non lineare, l'Assemblea configurò un "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", composto da tecnici e rappresentanti delle categorie produttive, nei modi stabiliti dalla legge, che fosse titolare dell'iniziativa legislativa e contribuisse all'elaborazione della legislazione sociale, per le materie e nei limiti stabiliti dalla legge, inserito in Costituzione tra gli "organi ausiliari", accanto al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Il CNEL fu concretamente istituito, in attuazione della previsione costituzionale, dalla legge n. 33 del 1957, poi sostituita dalla vigente legge n. 936 del 1986, oggetto nel tempo di varie novelle. Ricorda, in particolare, il decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha diminuito i componenti, e la legge n. 190 del 2014, con la previsione che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni, non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previsione peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri (erano 121 fino al 2011), incompatibili con la carica di parlamentare, membro del Governo o consigliere regionale, che durano in carica cinque anni e che possono essere riconfermati, così come possono essere revocati su richiesta delle istituzioni od organizzazioni che li hanno designati:

- 10 esperti in ambito economico, sociale e giuridico, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 48 rappresentanti delle categorie produttive;
- 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Formalmente, le competenze del CNEL, stabilite dalla legge n. 936 del 1986, sono molteplici, tra cui:

- espressione, su richiesta del Governo, di valutazioni e proposte sui principali documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- esame del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento;
- approvazione di rapporti su richiesta delle Camere o del Governo;
- espressione di valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
- espressione di pareri ed elaborazione di studi e indagini, sia su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o delle Province autonome, sia di propria iniziativa;

- potere di iniziativa legislativa (nella presente legislatura, tale iniziativa è stata esercitata presentando in Senato il disegno di legge n. 1232, per la creazione di un codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, da realizzarsi in collaborazione con INPS; sul finale della scorsa XVII legislatura, fu trasmesso al Senato un disegno di legge n. 2778, recante alcune modifiche alla legge che disciplina il CNEL).

La legge gli attribuisce anche altri poteri, quali la designazione di rappresentanti delle categorie e di componenti in organismi pubblici e la tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In concreto, tuttavia, il CNEL si è dimostrato poco incisivo sia per l'esiguo numero di iniziative legislative presentate sia per il limitato ruolo di raccordo effettivamente svolto con le categorie economiche e sociali. Peraltro, proprio questo ruolo di raccordo, che in origine rappresentava la ragione principale della sua istituzione, è stato superato e di fatto sostituito da un rapporto sempre più diretto tra i rappresentanti economici e sociali, il Governo e il Parlamento anche attraverso il sistema dei partiti.

Per tali motivi, prosegue, il CNEL è risultato inefficace rispetto alla funzione di assicurare la partecipazione politica delle forze sociali: la sua abolizione risponde alla volontà di innovare le istituzioni, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di un coinvolgimento più diretto dei cittadini. Non è un caso, quindi, se questa non è la prima volta in cui il Parlamento affronta la questione del mantenimento del CNEL. Nella XIII legislatura, infatti, il testo di riforma costituzionale predisposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ("Bicamerale D'Alema") aveva proposto significative modifiche all'articolo 99, tra cui la soppressione della facoltà d'iniziativa legislativa, anche se non prevedeva la sua abolizione.

Il disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, e non confermato dal *referendum* del 4 dicembre 2016, comprendeva invece la soppressione dell'articolo 99 della Costituzione e conteneva anche alcune disposizioni finali e transitorie sui profili amministrativi della soppressione del CNEL, in particolare attraverso la nomina di un commissario straordinario, a cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali.

Quanto agli aspetti finanziari, ricorda che nel bilancio dello Stato di previsione 2019-2021 sono iscritti stanziamenti per il CNEL pari a 7,123 milioni di euro annui, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Assommando alcune altre entrate, le disponibilità del CNEL per l'anno 2019 ammontano (secondo il suo bilancio preventivo) a 8,368 milioni. Di questa cifra, si segnalano i 613.000 euro riservati alla *governance*, i 2,341 milioni di euro di spese correnti (compresa la gestione della sede, Villa Lubin, immobile demaniale in uso gratuito) e, soprattutto, i 5,067 milioni per l'amministrazione e servizi comuni. Tra questi ultimi, più di 4 milioni di euro sono riservati alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato che, a novembre 2018, ammontava a 56 unità, tra cui 4 dirigenti (la pianta organica del 2014 prevede però 75 unità tra cui 7 dirigenti).

In sintesi, il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, consiste in una proposta di "decostituzionalizzazione" del CNEL e non in una soppressione dell'organo, conseguibile mediante l'abrogazione della legge n. 936 del 1986, che potrà essere effettuata con legge ordinaria. Sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, sia da quello di una puntuale disciplina della soppressione dell'organo, quella prescelta si pone senz'altro come la strada più ordinata e sintetica.

Vi è tuttavia il rischio che, in tal modo, il CNEL possa continuare a sopravvivere ancora a lungo, ancorché derubricato. Perciò - anche sulla base di quanto emergerà nel dibattito in Commissione - si riserva di formulare, in qualità di relatore, proposte per garantire l'effettività della sua abolizione, ricercando idonee soluzioni tecniche che tuttavia non si spingano fino al livello di dettaglio della riforma della XVII legislatura, a suo avviso incongruo per una legge costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2018, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 24 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 13 direttive.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti un nuovo articolo e due direttive nell'Allegato A. Sono state inoltre apportate numerose modifiche agli articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, mentre l'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Rilevato che il provvedimento in esame non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della Commissione, propone di formulare una relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 944, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata di ieri si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, sottolinea che l'unico atto formale con valenza giuridica di cui la Commissione dovrebbe tenere conto è il *referendum* previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e svolto nel 2007.

Proprio perché è trascorso molto tempo, ritiene opportuno procedere senza ulteriori indugi.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rileva che, nel corso delle audizioni, sono emerse alcune criticità. Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il lungo periodo di tempo intercorso dallo svolgimento del *referendum*; nel frattempo, infatti, vi è stato un tasso di rotazione della popolazione pari al 33 per cento e sono mutate profondamente le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino. Inoltre, alcuni rappresentanti di quei territori hanno evidenziato che l'orientamento delle comunità locali è mutato. Considerato che non vi sono motivi di urgenza, si potrebbe ripetere la consultazione referendaria, i cui costi peraltro sarebbero contenuti, in modo da accertare quale sia l'effettiva volontà degli abitanti dei Comuni interessati, al fine di evitare forzature e tensioni.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) sottolinea che la maggioranza non intende assumere decisioni che prevarichino la volontà degli abitanti dei due Comuni. Tuttavia, è anche vero, da un lato, che è trascorso molto tempo dallo svolgimento del *referendum* e, dall'altro, che le firme raccolte a sostegno della petizione contraria al distacco non sono state autenticate. Ritiene comunque opportuna una riflessione più approfondita, per giungere a una soluzione rispettosa sia del principio di legalità, sia degli interessi dei cittadini.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP), a integrazione del proprio intervento, sottolinea che la raccolta di firme non ha alcun rilievo, sotto il profilo giuridico, al contrario del *referendum*, svolto secondo le prescrizioni costituzionali.

Evidenzia, inoltre, che i sindaci attualmente in carica - i quali si sono pronunciati decisamente a favore del distacco dalla Regione Marche - sono stati eletti dopo il 2007 dalle rispettive comunità locali, che erano quindi consapevoli del loro orientamento.

Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per attendere ancora, proprio nel rispetto della volontà dei circa 2.500 abitanti coinvolti e, quindi, dei principi della democrazia. Anche dal punto di vista geografico, i due Comuni sono due territori molto più vicini a Rimini che a Pesaro, soprattutto a seguito dell'aggregazione - avvenuta nel 2009 - alla Regione Emilia-Romagna di altri sette Comuni marchigiani limitrofi.

Auspica, pertanto, una conclusione spedita dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'opportunità di ascoltare in ogni caso la volontà dei cittadini. La questione è tuttavia alquanto complessa, perché nella consultazione referendaria del 2007 era stato raggiunto il *quorum* e la maggioranza si era espressa a favore del distacco. Considerato che è trascorso molto tempo da allora, si potrebbe verificare la effettiva volontà dei cittadini attraverso un pronunciamento dei rispettivi consigli comunali, uno dei quali sarà a breve rinnovato: pur privo di valenza giuridica, sarebbe tuttavia un atto politico rilevante.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) accoglie con favore la disponibilità del relatore a un ulteriore approfondimento. Del resto, è impossibile ignorare la mobilitazione delle due comunità locali per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla Regione Marche, al di là del valore giuridico della petizione. Sarebbe incomprensibile che il Parlamento, dopo un lungo periodo di inerzia, si attivasse proprio ora contro gli interessi e l'orientamento degli abitanti di quel territorio.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la validità del *referendum* non viene meno in ragione del tempo trascorso. Tuttavia, occorre anche considerare che negli ultimi dodici anni sono intervenuti numerosi cambiamenti sul territorio, anche nella gestione delle Province, tali da determinare probabilmente un diverso orientamento dei cittadini, che si potrebbe verificare solo ripetendo la consultazione referendaria.

Concorda, quindi, sulla opportunità di una ulteriore riflessione, prima di procedere.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), al di là della questione in esame, ritiene necessario rivedere le procedure di trasferimento degli enti locali ad un'altra Regione, soprattutto con riferimento alla previsione di termini certi entro i quali il Parlamento deve ratificare la proposta di distacco approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S), intervenendo in replica, ribadisce l'opportunità di assumere una decisione ponderata, dopo una riflessione approfondita.

Il [PRESIDENTE](#) propone in ogni caso di fissare alle ore 15 di martedì 14 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1144](#), che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di propria competenza,
si esprime in senso favorevole.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (ant.) del 04/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019
83ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) *Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il vice presidente [PERILLI](#) (M5S), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ribadisce l'orientamento fortemente contrario sul provvedimento e sul complesso delle proposte di modifica.

Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Parrini, il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già

approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il vice presidente [PERILLI](#) (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PERILLI](#) (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PERILLI](#) (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.7 (testo 2)/445, /454 e /479: parere contrario, in quanto riferiti ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome;
- 4.33 (testo 2): parere non ostativo, a condizione che la disposizione, con particolare riferimento ai provvedimenti regionali da adottare, sia formulata in termini di facoltà;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
40ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l' emendamento 12.0.4 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(787) *SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201*
(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti*

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
41ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1171) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1172) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1307) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1308) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1276) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"*
(1334) *Daniela SBROLLINI. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul fiume Brenta detto "Ponte Vecchio" o "Ponte degli alpini"*
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, pur rilevando che, ai sensi degli articoli 10 comma 3, lettera *d*), 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è prevista una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale», che non richiede un atto di tipo legislativo, a tal fine propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 11.4/2 parere contrario, in quanto volto a sopprimere il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle attività di controllo in settori riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
42ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

(1200) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1260) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1261) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b)*

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1262) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(641) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia*
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che il riferimento al personale educativo degli asili nido sia riferito all'intero articolo 3-bis, introdotto dal provvedimento in esame al decreto legislativo n. 59 del 2004; si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, gli asili nido costituiscono solo una delle articolazioni dei servizi educativi per l'infanzia, e che perciò sarebbe preferibile fare riferimento alle definizioni contenute in quel testo;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(763) *Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 4.1(testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminati gli ulteriori emendamenti 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
44ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1383) *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*
(Parere alla 5ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1168) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1220) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016*
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1263) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- agli articoli 2, commi 5 e 6, 3, comma 1 e 4, comma 1 si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "insegnamento dell'educazione civica" con la locuzione completa "insegnamento trasversale dell'educazione civica", al fine di uniformare la formulazione del testo;

- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno prevedere a chi è affidato l'insegnamento dell'educazione civica nel secondo ciclo di istruzione, nell'ipotesi in cui nell'organico dell'autonomia non vi siano docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;

- all'articolo 3, comma 1, si invita a indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 2, comma 1, anche laddove si intenda conservare l'obbligo di istituzione di registri regionali dell'endometriosi, in aggiunta al registro nazionale, occorre sopprimere il riferimento allo strumento normativo da adottare a tal fine, nel rispetto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito dell'istituzione della Commissione nazionale per l'endometriosi, si ritiene necessario specificare le modalità di designazione dei rappresentanti delle Regioni e degli enti di ricerca.

La Sottocommissione conviene.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 6.100, parere non ostativo a condizione che sia indicata la natura del decreto istitutivo del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, nonché l'autorità competente ad adottarlo;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
49ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.100 parere non ostativo, rilevando, al capoverso «Art. 47-*quater*», l'opportunità di specificare le modalità di nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori che compongono l'Osservatorio permanente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore **PARRINI** (*PD*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede plenaria.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - *Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019
50ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo approvato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri (Parere alla 7a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno, con riferimento alle "specifiche procedure concorsuali abilitanti", specificare nel criterio di delega se tali procedure possano essere diverse da

quelle generali per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria;

- all'articolo 1, comma 2, con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa in luogo di quello del parere.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno specificare se i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive, la cui definizione è demandata a un decreto ministeriale, siano di carattere aggiuntivo rispetto alla laurea in scienze motorie o al diploma Isef ovvero siano finalizzati a individuare ulteriori figure professionali cui possono essere affidate tali attività;

- all'articolo 3, comma 2, sarebbe preferibile indicare un termine entro il quale il Coni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare i propri statuti ai principi di cui al comma 1;

- all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito di specificare se i componenti dell'organo consultivo deputato alla tutela degli interessi dei tifosi possano essere eletti soltanto tra gli abbonati o anche tra soggetti non abbonati;

- all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche con riferimento al criterio di delega relativo al riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie, di cui alla lettera i) del comma 1;

- all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che la delega, ai sensi del comma 1, riguarda anche gli impianti sportivi scolastici.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.1 parere non ostativo a condizione che, al comma 4, venga specificato con quale tipo di atto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina la segnaletica per le aree sciabili attrezzate;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1335) *Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che la deroga alla

disciplina statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*quater*, in quanto riferita ad attività già esercitate legittimamente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, non costituisca una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione.

La Sottocommissione conviene.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.2 (testo 2) parere non ostativo, osservando, con riferimento alla lettera *a*), che sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa - in luogo di quello dell'accordo - anche al fine di armonizzare la modifica proposta con quelle oggetto degli altri emendamenti del Relatore;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 92 (pom.) del 06/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019
92ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio.)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), facente funzioni del relatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla seduta di oggi, illustra il provvedimento per quanto riguarda la Commissione giustizia. L'articolo 3 rubricato Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta "*direttiva PIF* (protezione interessi finanziari)". Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019.

Con specifico riferimento ai principi e criteri direttivi, la lettera a) del comma 1, prescrive che il Governo individui le fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e quindi corrispondano alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla Direttiva (con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa).

Il nostro ordinamento non contiene attualmente una norma che definisca o elenchi i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione pur essendo presenti nel sistema numerose norme corrispondenti alle fattispecie incriminatrici descritte dalla Direttiva. La relazione illustrativa del provvedimento in esame motiva il criterio di cui alla lettera a), con la finalità di rendere chiara l'armonizzazione del diritto interno con le norme europee, nonché con la finalità di rendere chiari i richiami ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che dovranno essere introdotti nel nostro ordinamento ai fini dell'adeguamento al Regolamento UE 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»).

In particolare gli articoli 3 e 4 (titolo II) della Direttiva sono dedicati all'elencazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

E' in primo luogo definita (articolo 3, par. 2 della Direttiva) la nozione di frode lesiva degli interessi finanziari. Essa si articola in quattro punti che riguardano: la materia delle spese sostenute dall'Unione

e non relative agli appalti; la materia delle spese sostenute dall'Unione e relative agli appalti; la materia delle entrate dell'Unione, diverse dalle risorse proprie provenienti dall'IVA; la materia delle entrate derivanti dalle risorse IVA.

Le diverse forme di frode si possono realizzare secondo specifiche modalità. La prima tipologia di condotta fraudolenta si sostanzia nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui segua il conseguimento di un indebito beneficio per l'agente, con danno del bilancio UE. Il secondo modello, invece, coincide con la mancata comunicazione di informazioni, a fronte di un preciso obbligo in tal senso, da cui derivino le medesime conseguenze. Il terzo tipo di condotta fraudolenta, invece, si rinviene nella distrazione di somme o benefici (ovvero il conseguimento a finalità incompatibili con quelle originarie). Per la sola IVA si prevede tuttavia, accanto alle predette condotte fraudolente, altresì la "presentazione di dichiarazioni esatte (...) per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA".

La lettera b) del comma 1, impone al Governo di sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, i riferimenti alle «Comunità europee», con quelli all'«Unione europea».

La lettera c) del comma 1, prescrive invece al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della Direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale criterio sembra rispondere a quanto previsto dalla Direttiva che (articolo 5, par. 1), impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva. Con riferimento alla punibilità del tentativo di reato la Direttiva (articolo 5, par. 2) la limita ai reati di cui all'articolo 3 (frode) e all'articolo 4, paragrafo 3 (appropriazione indebita), della stessa: rimangono dunque al di fuori degli obblighi di criminalizzazione, il tentativo sia di riciclaggio sia di corruzione.

La lettera d) del comma 1, concerne le ipotesi di corruzione. Al riguardo il Governo è delegato a modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale. Tale articolo dispone in materia di applicabilità di alcune norme del codice penale (in materia peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione) ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea, della Corte penale internazionale e di Stati esteri.

Le modifiche da apportare al menzionato articolo sono volte ad estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla Direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

La lettera e) prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo.

La lettera f) demanda il Governo la previsione, ove necessario, della punibilità con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371.

La lettera g) stabilisce che il Governo nell'esercizio della delega preveda, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato.

La lettera h) concerne la possibilità - prevista dall'articolo 9 della Direttiva- per gli Stati membri, di

introdurre per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva suddetta. Al riguardo il Governo è delegato a prevedere ove necessario, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, talune delle suddette sanzioni previste dalla Direttiva, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal sopra citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articoli da 9 a 23).

Infine, la lettera i) impone al Governo di adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati cosiddetti PIF.

Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà prevedere inoltre, ove necessario, una o più estensioni della giurisdizione penale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa Direttiva.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e la specificazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Procediamo ora con l'esame dell'articolo 4 rubricato Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO".

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cosiddetto EPPO, European Public Prosecutor's Office). L'istituzione della Procura Europea che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371.

La struttura e la composizione dell'EPPO ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli, uno centrale ed uno decentrato. A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Il livello decentrato è composto dai cd. procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, hanno la caratteristica di essere parte integrante dell'EPPO, ma potranno continuare ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali.

Con riferimento alla competenza per materia, l'EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, se l'attività del "gruppo" è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento de quo che demanda riguardo alla competenza ai reati definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (cd. PIIO).

Qualora il danno per gli interessi finanziari dell'Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l'intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti comunitari, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

L'articolo 4 ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame presso la Camera.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi (il termine inizialmente previsto era di sei mesi) dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame - con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari - uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/1939. Il comma 2 specifica che tali decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 alle lettere da a) a s), contiene gli specifici principi e criteri di esercizio della delega che vanno ad affiancarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234 del 2012.

La Camera ha modificato diversi criteri di delega, aggiungendone poi di ulteriori rispetto a quelli inizialmente previsti dal Governo.

Una norma transitoria, introdotta nel corso dell'esame alla Camera (cfr, comma 4), prevede che in fase di prima attuazione, la designazione dei tre candidati al ruolo di procuratore capo europeo sia effettuata dal Ministro della giustizia nell'ambito di una rosa di nove candidati designati da CSM, in base a criteri stabiliti d'intesa col Ministro.

Non è presente tra i criteri di delega la possibilità (prevista dall'art. 17, par. 4, Reg) che in caso di mancato consenso del procuratore europeo, si possa ricorrere al collegio dell'EPPO per un esame della questione.

Il comma 4 individua in via transitoria (cioè fino alle disposizioni di attuazione del comma 3, lettera a) nel Ministro della giustizia l'autorità competente alla designazione dei tre candidati nazionali al posto di procuratore capo europeo. I tre nomi sono scelti in un elenco di nove candidati predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di apposita selezione, in base a criteri concordati con il Ministro della giustizia.

In proposito si segnala la presentazione di un emendamento governativo volto a coinvolgere il consiglio superiore della magistratura nella procedura di nomina dei candidati.

L'emendamento prevede infatti che il consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia, al quale domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16. Il ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento del ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi del EPPO.

Lo stesso comma 4 prevede l'applicazione al procuratore europeo:

della disciplina della legge Severino (Legge n. 190 del 2012) che stabilisce l'obbligo di collocazione fuori ruolo del magistrato, fermo restando il limite di durata decennale in tale posizione nell'arco della carriera;

del trattamento economico massimo (240.000 euro) complessivo, comprensivo di eventuali altri emolumenti e rimborsi spese da parte dell'EPPO.

Infine si procede con l'esame delle disposizioni contenute nell'art. 5 che prevede l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655 del 2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento (CE) n. 655/2014 affronta la problematica del recupero transfrontaliero dei crediti. Le disposizioni europee (regolamento n. 1215 del 2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, cd. *Bruxelles I bis*, che ha proceduto alla rifusione del regolamento n. 44 del 2001, cd. reg. *Bruxelles*) già prevedevano alcuni strumenti, in favore dei creditori civili e commerciali, volti a ottenere provvedimenti cautelari nello Stato di esecuzione, al fine prevenire eventuali attività fraudolente dei propri debitori.

Il regolamento UE n. 655 del 2014 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca (ed il Regno Unito).

Con la procedura dettata dal regolamento è possibile ottenere la cosiddetta OESC, ovvero l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, che impedisce al debitore di compromettere la successiva esecuzione del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza, di somme che sono detenute dal debitore, o in suo nome, in un conto bancario presso uno Stato membro. L'OESC è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno (articolo 1 del Regolamento).

Il regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con carattere

transnazionale (articoli 2 e 3). L'articolo 4 reca le definizioni rilevanti.

L'articolo 2 reca esplicite esclusioni dalla disciplina, *ratione materiae*, tra cui; i crediti fiscali, doganali o amministrativi; i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti con effetti assimilabili al matrimonio, i testamenti e le successioni, i crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale, la sicurezza sociale e l'arbitrato.

La transnazionalità (articolo 3) si verifica ove il conto bancario, su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'OESC, è tenuto in uno Stato membro che non sia quello dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di OESC ovvero quello di domicilio del creditore.

Agli articoli 5 e 6 viene disciplinata la procedura per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo europea.

All'articolo 7 è previsto il doppio requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, similmente a quanto previsto per le misure cautelari nell'ordinamento interno. All'articolo 11 è specificato che il provvedimento viene emanato *inaudita altera parte*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, al termine dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 81 (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese), rimesso alla Commissione in sede plenaria in esito alla riunione odierna della Sottocommissione pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (ant.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 12 GIUGNO 2019
95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è già svolta la relazione illustrativa e che è pertanto aperto il dibattito.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra brevemente le caratteristiche del nuovo organo della procura europea ricordando che si tratta di una figura che assumerà le competenze precedentemente rivestite dall'OLAF, pone quindi alcune criticità su quelli che saranno i compiti dell'OLAF visto che verranno ora assunti dalla costituenda procura europea.

Ricorda come alcune di queste problematiche siano state già affrontate dalla Commissione antimafia che si è recata nelle scorse settimane all'Aja per incontrare i rappresentanti di Eurojust al fine di meglio comprendere i meccanismi di coordinamento delle indagini transnazionali.

Illustra brevemente la nuova figura che prevederà una serie di attività di coordinamento che dovrebbero avere l'obiettivo della difesa degli interessi economici europei; ricorda come l'Italia sia il Paese con il più elevato numero di segnalazioni di frodi ai danni dell'Ue anche per via dell'esistenza di un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale.

Il nuovo sistema del procuratore europeo si è appunto ispirato al sistema dell'obbligatorietà dell'azione penale secondo la tradizione italiana. Dopo queste brevi note si riserva di completare la sua disamina nelle successive sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare una proposta di relazione per la prossima seduta.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) si riserva di intervenire all'esito della presentazione della proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che è già stata svolta la relazione illustrativa e che il relatore Pepe si era riservato di sottoporre ai Commissari una proposta di relazione.

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Grasso ha presentato una proposta di relazione alternativa favorevole con condizioni (pubblicata in allegato) e gli cede la parola per l'illustrazione.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) precisa che la relazione a sua firma esplicita meglio alcuni aspetti della relazione di maggioranza, ricordando che già esiste un regolamento comunitario su Eurojust.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il numero legale per deliberare, la proposta di relazione del relatore, messa ai voti è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relazione presentata dal senatore Grasso non sarà conseguentemente posta ai voti e che sarà trasmessa alla 14a Commissione, e ricorda che il proponente può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14a Commissione medesima.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) ricorda in merito al decreto legislativo sull'insolvenza delle imprese che il Ministero della giustizia ha pubblicato un atto di indirizzo dove ribadisce la centralità all'interno del processo civile, del diritto fallimentare e della riforma della disciplina dell'insolvenza. Ribadisce quindi la richiesta di un approfondimento conoscitivo sul punto.

Chiede poi di conoscere i termini del programma dell'edilizia penitenziaria per il 2019.

Chiede infine che il Ministro della giustizia possa venire a riferire in Commissione riguardo ad alcune emergenze determinate dal decreto spazzacorrotti, nonché in merito alle piante organiche e ad altre tematiche di particolare importanza.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle richieste della senatrice Modena ed assicura che saranno affrontate nel prossimo Ufficio di Presidenza.

Il sottosegretario MORRONE preannuncia che si farà tramite al Ministro delle istanze testé rappresentate.

La seduta termina alle ore 15,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

preso atto del nuovo assetto giudiziario in materia di procedimenti per reati PIF, che si basa sui principi di obbligatorietà dell'azione penale e di garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, secondo il modello italiano,

ritenuto che il riparto di compiti tra procura europea e singoli procuratori nazionali debba rispondere a criteri di razionalità e di efficienza nel perseguimento delle infrazioni comunitarie,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare un monitoraggio sulla prima applicazione della normativa in merito all'avocazione delle indagini da parte dell'EPPO;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il nuovo riparto di competenze che interesserà l'EPPO rispetto ad OLAF, EUROJUST ed EUROPOL con riferimento alle indagini transnazionali e all'attività investigativa relativa ai reati commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL SENATORE GRASSO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

In una società moderna rivolta, sempre più, al superamento geografico dei confini statali e alla creazione di nuovi mercati commerciali, finanziari, geopolitici globali, anche il fenomeno della criminalità tende inevitabilmente ad assumere dimensioni sovranazionali, spingendosi con estrema

pericolosità ben oltre le frontiere degli Stati tradizionali.

La raggiunta presa di coscienza a livello europeo che un'efficace protezione, quantomeno degli interessi finanziari europei, non possa più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni, ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'Ufficio della Procura Europea (EPPO), frutto di una cooperazione rafforzata attuata col Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017. Finalmente si è ravvisata la necessità di rendere più efficiente la repressione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, sinora perseguiti (tranne che in Italia ove vige il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale) in maniera frammentaria, discrezionale e con apparati di contrasto limitati da parte di singoli Stati. È ciò nonostante la pur encomiabile azione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Eurojust, Eurojust, organismi comunitari che pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni. I rapporti di tali organismi con l'EPPO non potranno che essere di tipo operativo-funzionale, come è confermato nel testo del Regolamento ove al "*considerando*" n. 69 è detto che "in virtù del principio di leale cooperazione tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell'Unione, compresi Eurojust, Eurojust e l'Olaf, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell'EPPO".

Il riferimento a rapporti cooperativi, in cui si consideri necessario uno scambio di informazioni o un coordinamento di investigazioni, anche nella prospettiva di rapporti con paesi terzi, è ribadito nel "*considerando*" 102 "ogniqualevolta chiedi tale cooperazione ad Eurojust, l'EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche i paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust".

Infine, tali rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'art. 3 par. 3 del citato Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'art. 100.

Sul piano operativo-funzionale vari sono gli scenari in cui si può ipotizzare tale cooperazione. Innanzitutto nelle indagini per i reati PIF (acronimo per protezione interessi finanziari) di competenza dell'EPPO che presentano il carattere transnazionale e per le quali Eurojust potrà fornire la propria collaborazione per le condotte commesse nei territori di Stati dell'Unione non partecipanti all'EPPO. Infatti, è noto che alla cooperazione rafforzata hanno finora aderito 22 Stati membri (dopo un iniziale rifiuto si sono unite nell'agosto 2018 Olanda e Malta). Hanno scelto di rimanere fuori Polonia, Svezia, Ungheria, Danimarca, Irlanda e naturalmente (per la Brexit) Regno Unito.

In secondo luogo Eurojust resta astrattamente competente rispetto alle fattispecie che abbiano comportato un danno inferiore a 10 milioni di euro.

Ancora una cooperazione operativa si può profilare rispetto alle fattispecie criminose connesse ai reati principali non attratti nelle competenze dell'EPPO (si pensi, ad esempio, a condotte di bancarotta fraudolenta in cui potrebbero incorrere società coinvolte in meccanismi fraudolenti) e che rimangono nella competenza di Eurojust. Così pure allorché la Procura Europea non abbia esercitato la sua competenza ovvero il potere di avocazione o abbia rinviato il procedimento alle autorità nazionali.

In tutti questi casi la collaborazione potrà attivarsi attraverso lo scambio di informazioni, l'accesso di EPPO alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli di Eurojust, il supporto di quest'ultima per l'inoltro e lo scambio delle richieste di assistenza giudiziaria per la raccolta di prove in Paesi che non hanno aderito o in paesi terzi, nonché attraverso la comune partecipazione a squadre investigative, nell'agevolare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo o delle richieste di ordine europeo di indagine penale (D.Lgs 108/2017 artt. 10-11).

Come è noto, il Regolamento 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) è stato formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 novembre 2018 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2018 (L295/138). Il testo è stato approvato secondo procedura legislativa ordinaria. Esso abroga la Decisione 2002/187/GAI, trasposta in Italia con la legge 41 del 2005. La sua base giuridica si rinviene nell'art. 85 del TFUE.

Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, per consentire all'Agenzia in questione e agli Stati membri di prepararsi ad applicare le nuove regole (cfr. art. 82).

Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai Trattati.

Ai fini dell'applicazione nell'ordinamento italiano occorre, dunque, tener presente la sua natura dell'atto in questione da cui consegue l'effetto della sua diretta applicabilità, come previsto dall'art. 288 del TFUE.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, si esprime un parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti osservazioni:

In merito all'articolo 3:

I decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della presente legge di delegazione europea, in particolare ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione.

Potrebbe pertanto essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile alla presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'art. 4 legge 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000, oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-*bis*, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà (aggravante ed effetto speciale) per tutti quei reati alla cui realizzazione abbia contribuito un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Fin dalle prime applicazioni considerata l'infelice formulazione lessicale, sono sorti contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale organizzato che "*contribuisca*" (secondo la formulazione del 61-*bis* c.p.) all'esistenza di se stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione.

Il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'art. 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi artt. 61-*bis* c.p.) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa".

La locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale. In questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorché il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato.

Il quadro di assoluta incertezza interpretativa che aveva determinato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Sez. Un. 18374/2013) ha subito determinato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un nuovo inevitabile contrasto.

In altri termini, ci si chiede: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato, principio cardine dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Adami) è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce

principio generale valido anche allorquando l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere?

E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere?

La questione - considerata la frequente "facilità" con la quale la contestazione dell'aggravante è solita essere avanzata, e tenuto altresì conto dei considerevoli effetti pregiudizievoli che comporta, specialmente sul piano cautelare - appare tutt'altro che marginale.

Si pensi, ad esempio, ad un'associazione per delinquere dedita all' importazione in Italia di ingenti quantità di sostanze stupefacenti da un qualsiasi Stato estero: qualora l'associazione criminale, come sovente accade, abbia una consolidata articolazione nello Stato estero, e quindi non necessiti di alcun contributo ai fini dell'importazione in Italia delle sostanze illecite, sarà possibile configurare la suddetta aggravante alle singole fattispecie di importazione commesse dagli associati, seppur questi ultimi non abbiano beneficiato di contributi diversi da quello fornito dal vincolo associativo?

Sul punto, non può omettersi di rilevare come permangano ulteriori, fondamentali, incertezze generate dalla pronuncia in parola: cosa significa che il "gruppo" deve dare un contributo? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura?

Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta.

Non può certo non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore. A seguito della pronuncia in parola, infatti, le associazioni per delinquere operanti in più di uno Stato non sono (più) riconosciute come aggravate *ex art. 4 l. 146/2006*, salvo naturalmente l'accertamento di un gruppo criminale organizzato "esterno" che abbia contribuito causalmente alla costituzione o alla permanenza dell'associazione stessa.

La lotta al crimine organizzato transnazionale sembra non poter prescindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo proprio quest'ultima forma delinquenziale a determinare, il più delle volte, la commissione dei reati transnazionali in genere: come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere operanti oltre i propri confini nazionali?

Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reati fine.

Pare del tutto evidente che l'oscura formulazione letterale dell'art. 4 della legge n. 146/2006 ne renda indispensabile una modifica nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, così come previsto all'art.3 lett. g), dovendo il Governo, fra l'altro, prevedere delle aggravanti speciali, qualora i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale, così come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,

Tale definizione legislativa di organizzazione criminale, che si differenzia dalle nostre vigenti ipotesi di reato associativo, prevede: "l'associazione di due o più persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Poiché ciò presuppone che venga introdotta nel nostro codice penale una nuova ipotesi di reato, e relative aggravanti, si potrebbe cogliere l'occasione per un intervento legislativo, ormai indispensabile

alla luce dei contrasti giurisprudenziali evidenziati, volto a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'art. 61-*bis* c.p.

Nel contempo si segnala, altresì, la necessità di creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata dell'inconferente riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un *quid pluris* di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

In merito al Regolamento 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust):

poiché la cooperazione con la Procura Europea è prevista, come già detto, dagli artt. 3 par. 3 e 100 del Regolamento (UE) 2017/1039, appare assolutamente indispensabile che nella legge di delegazione europea si preveda il possibile adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento di Eurojust.

Alla luce degli specifici contenuti del Regolamento 2018/1727, si ritiene che siano necessarie alcune norme per adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a) status del membro nazionale e dei suoi collaboratori (rif. art. 7 del Regolamento), inclusa la sua procedura di nomina. Rispetto a quanto risultava delineato nella legge 41 del 2005, il membro nazionale è un magistrato che conserva interamente il suo status di autorità giudiziaria nazionale (pubblico ministero o giudice), pur essendo chiamato ad esercitare e ad attuare le sue funzioni non solo nell'ordinamento nazionale, ma nello spazio giudiziario europeo, ovviamente nei limiti delle competenze e prerogative segnate nel citato Regolamento 1727/2018. In tal senso si giustifica un accostamento alla figura del procuratore europeo relativamente al tema dello status, in quanto entrambi gli organismi sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie nel contesto del citato spazio giudiziario europeo, sia pure con una differenziazione connaturata alla natura dei due organismi (EPPO-EUROJUST).
- b) poteri ed attività del membro nazionale (rif. art. 8 del Regolamento);
- c) accesso ai registri nazionali (rif. art. 9 del Regolamento);
- d) costituzione del sistema di coordinamento nazionale, nel quale poter ricondurre ad unità tutti gli "attori nazionali" della cooperazione giudiziaria penale, onde assicurare il corretto e costante flusso di informazioni al membro nazionale e le necessarie sinergie operative con la Rete Giudiziaria dei Punti di Contatto e con il Corrispondente Nazionale in materia di terrorismo (rif. art. 20 del regolamento);
- e) scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie nazionali ed il membro nazionale (art. 21) incluse quelle in materia.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 26 (pom.) del 19/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018
26ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE **Interrogazione**

Il presidente **PETROCELLI** ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00315 presentata dal senatore Malan, sull'edizione 2018 del premio Marzani. Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stata chiamata a rispondere Emanuela Claudia DEL RE, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

La vice ministro DEL RE risponde spiegando che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concede il proprio patrocinio alle iniziative che rispondono ai seguenti requisiti: essere di chiaro e apprezzabile rilievo; avere una significativa e documentata ricaduta a livello internazionale; svolgersi in un periodo temporalmente delimitato e definito; non avere carattere puramente locale; non avere carattere, anche indirettamente, lucrativo.

La concessione del patrocinio al premio Marzani, decisa dal Ministero degli affari esteri il 22 agosto 2018 - dunque in data anteriore a quella della pubblicazione dei premiati - è stata valutata e deliberata a seguito di un'istruttoria che ha tenuto in considerazione vari elementi, tra cui il fatto che il patrocinio fosse stato già concesso nei due anni precedenti, il rilievo dell'evento, il suo carattere non lucrativo e la partecipazione di autorità straniere oltre che italiane. Si è, inoltre, tenuta presente la tradizionale concessione di analogo patrocinio da parte della Camera dei deputati, della Commissione Europea e di

altre istituzioni italiane.

Si è ritenuto, altresì, che la tematica dell'indipendenza del giornalismo fosse rilevante e coerente con le linee d'azione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto del tradizionale impegno del nostro Paese in favore della libertà di espressione.

In aggiunta, l'area del Mediterraneo e Medio Oriente, cui il premio è stato dedicato quest'anno, riveste tradizionale importanza nella politica estera del Paese ed è ambito prioritario d'azione dell'Italia.

Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, l'edizione 2018 del premio Marzani è stata focalizzata sul tema della lotta al Daesh e ha inteso evidenziare il ruolo svolto dal mondo dell'informazione per testimoniare le violenze dell'esercito di terroristi islamici in Medio Oriente e Nord Africa.

In passato, il premio Marzani è stato assegnato a personalità della letteratura e del giornalismo israeliani e, nelle intenzioni degli organizzatori, la prossima edizione avrà tra i suoi temi centrali la memoria della Shoah.

Conclude rilevando che l'Italia persegue, nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, una linea volta a promuovere il superamento dei conflitti, la stabilizzazione dell'area e la sua crescita economica, attraverso un dialogo inclusivo centrato sul rispetto dei valori democratici. Questa linea, che si sviluppa nel pieno rispetto degli obblighi internazionali, innanzitutto quelli derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, riscuote da sempre forte apprezzamento da parte dei nostri partner internazionali e regionali, che riconoscono all'Italia la capacità di esprimere posizioni bilanciate, costruttive e improntate al dialogo, anche in presenza di diversità di vedute.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*), nella sua replica, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dalla vice ministro, in quanto da essa trapela - e ciò costituisce un fatto sicuramente grave - l'intenzione di aderire anche in futuro alle manifestazioni del premio Marzani.

Purtroppo, dal conferimento del suddetto premio all'emittente televisiva "Al-Manar" deriverà una ricaduta internazionale non propriamente in direzione di una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese, dal momento che essa fiancheggia costantemente l'organizzazione Hezbollah, ritenuta da molti Stati ed organizzazioni internazionali una entità terroristica, che, tra l'altro, istiga, in maniera diretta ed esplicita, all'odio rivolto verso i bambini.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani all'estero

Il presidente [PETROCELLI](#) dà conto delle caratteristiche e delle priorità dell'indagine conoscitiva in titolo, volta ad offrire un approfondimento conoscitivo ed un contributo di riflessione sulle condizioni, sui bisogni e sulle esigenze attuali delle comunità di italiani all'estero nei diversi Paesi ospitanti, anche al fine di valutare quali misure, di carattere amministrativo o legislativo, sia opportuno adottare per migliorarne lo *status*, le prospettive, e per rinsaldarne il legame con l'Italia.

Una presenza, quella degli italiani all'estero, composita e parcellizzata nelle diverse realtà di insediamento, e rappresentata in modo qualificante ed unitario in organismi quali il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), e, in ambito parlamentare, attraverso i senatori e deputati eletti nella circoscrizione estero.

Una realtà, tuttavia, di cui ancora troppo poco si conosce, e che, tuttavia, rappresenta una rete umana dal potenziale enorme, una innegabile risorsa sotto il profilo economico, sociale e culturale per l'intero Paese, nonché un valore aggiunto preziosissimo per la promozione dell'Italia e dell' "italianità" nel mondo.

In effetti, i dati più recenti dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) indicano che, all'inizio 2018, i cittadini italiani residenti in un altro Paese erano più di 5,1 milioni, un dato che dal

2006 risulta in costante aumento. Alle comunità di più risalenti origini, che spesso vantano consolidati legami con la madre Patria anche attraverso le associazioni culturali, si accompagna oggi una migrazione recente più frammentata e dai connotati, sociale, culturale e persino di genere, mutati, stante fra l'altro l'aumento significativo della componente femminile.

Il Paese, interessato in passato da un poderoso fenomeno di emigrazione di massa al punto che oggi gli oriundi italiani nel mondo sono stimati fra i 60 e i 70 milioni, sta conoscendo ora, per ragioni economiche, professionali, di studio, affettive, di prospettiva di vita e persino per ragioni di tipo previdenziale, una nuova fase migratoria in uscita. Nel solo 2017, la comunità italiana degli iscritti all'AIRE è aumentata di oltre 140.000 unità, registrando un + 2,7 per cento rispetto all'anno precedente, e addirittura un + 14,1 per cento negli ultimi cinque anni. Degli italiani attualmente residenti all'estero, 2,6 milioni non sono nati in un altro Paese, ma sono espatriati nel corso della loro vita.

Un fenomeno, dunque, quello della emigrazione e, più in generale, della mobilità italiana, tutto da approfondire e che merita di essere osservato attentamente, al fine di ricavarne degli indicatori utili a comprendere i bisogni e le esigenze, anche di tipo culturale, di cui i connazionali residenti all'estero sono portatori. Un esame che inevitabilmente dovrà intrecciarsi con l'approfondimento dei legami con i tessuti sociali dei Paesi ospitanti, con le difficoltà e con le opportunità che quelle realtà prospettano. L'investigazione non potrà che partire dai Paesi europei, tenuto conto che è proprio l'Europa la mèta preferita dei connazionali presenti all'estero, vecchi e nuovi. La Germania, su tutti, dove vivono oltre 740.000 connazionali, seguito dalla Svizzera (con 614.000 residenti), dalla Francia (con 412.000), dal Belgio (267.000) e dalla Spagna (164.000). Si tratta di Paesi con cui l'Italia vanta rapporti ultradecennali e nei quali l'emigrazione italiana, dopo anni di iniziali difficoltà, ha raggiunto una sua solida stabilità. Le migrazioni più recenti, facilitate dalle normative dell'Unione europea e dell'Accordo di Schengen, parlano poi di persone dall'alto tasso di scolarizzazione che cercano vie di affermazione sociale in realtà lavorative strutturate soprattutto nei settori della ricerca e dell'Università.

Un caso molto particolare è rappresentato, inoltre, dal Regno Unito, stante l'esito del *referendum* sulla *Brexit* e dove ufficialmente risiedono più di 300.000 cittadini italiani, anche se le stime relative ai cittadini non residenti valutano in circa 700.000 la presenza complessiva dei nostri connazionali. Occorrerà guardare con particolare attenzione a questa corposa comunità di cittadini, soprattutto in relazione all'esito finale dei negoziati con il Regno Unito, per garantire loro di poter continuare a beneficiare di tutti i diritti di cui hanno goduto in passato.

Un capitolo a parte, per le problematiche profondamente diverse che comporta - a partire dalla maggior distanza geografica - riguarda le comunità degli Italiani presenti negli altri continenti, nelle Americhe in particolare.

L'Argentina, in primo luogo, è il Paese dove è presente sin dagli inizi del XX secolo il maggior numero di cittadini italiani registrati all'AIRE (quasi 820.000) e nel quale non mancano difficoltà evidenti, a partire dai servizi - non sempre sufficienti - che la nostra rete diplomatica e consolare è in grado di offrire loro. Una situazione del tutto particolare, purtroppo, è quella che sta vivendo la nostra comunità in Venezuela (ufficialmente quasi 120.000 persone), cui occorre guardare con la consapevolezza dello stato di grave disagio che il Paese latinoamericano sta patendo da tempo.

La geografia della migrazione italiana tocca anche il Brasile, realtà dove vive tuttora una nutrita comunità di italiani iscritti all'AIRE (415.000) e negli Stati Uniti (oltre 260.000), dove la presenza italiana è molto risalente, strutturata e generalmente ben inserita nella società ospitante.

Anche in relazione all'Australia e al Canada - Paesi in cui risiedono in modo ufficiale oltre 140.000 connazionali - si pone la necessità di approfondire il quadro relativo alle condizioni di vita e ai tipi di esigenze che il Paese può soddisfare, direttamente o mediante la rete diplomatico-consolare.

All'esplorazione di queste destinazioni occorrerà, peraltro, affiancare anche quella di mete di più recente attrattività, come la Cina, nonché zone e località, come ad esempio il Costa Rica e le Canarie, caratterizzate dal fenomeno crescente del flusso di pensionati italiani che hanno deciso di vivere all'estero la parte finale della loro vita.

Il senso di questo percorso esplorativo, da svolgere attraverso un mirato ciclo di audizioni e

l'organizzazione di una serie di missioni, sarà anche quello di restituire centralità a questa presenza italiana nel mondo, stimolandone il coinvolgimento e la partecipazione, per renderla protagonista attiva della vita sociale e culturale del Paese e per riaffermarne l'identità e vivificarne il senso di appartenenza. Si tratterà di comprenderne le difficoltà, anche in relazione a questioni concrete come quelle relative alla distanza geografica, ai ricongiungimenti, alle strategie di sopravvivenza familiare. Certamente, potranno essere affrontati temi quali il rafforzamento della rete consolare, il miglioramento nella erogazione dei servizi sociali e pensionistici, nonché l'ampliamento dell'assistenza sanitaria a beneficio degli italiani indigenti residenti all'estero e, non ultimo per importanza, le modalità di fruizione dell'insegnamento della lingua italiana.

Si tratterà, quindi, di proporre, al termine dell'investigazione, un documento conclusivo in grado di offrire un quadro di sintesi circa le possibili soluzioni ai bisogni di tali comunità, per facilitarne il godimento dei diritti e delle prestazioni assistenziali e pensionistiche, la fruizione dei servizi consolari, preferibilmente in via telematica, oltre che a facilitarne il raccordo con la terra di origine.

In questo percorso, sarà indispensabile coinvolgere una pluralità di attori, dalle istituzioni centrali e regionali a quelle della rete diplomatico-consolare, dalle rappresentanze di base alle associazioni e ai patronati, dagli enti gestori agli Istituti Italiani di Cultura e alla Società Dante Alighieri, che svolgono un lavoro prezioso e irrinunciabile per la valorizzazione della lingua e della cultura italiana.

Dopo una breve richiesta di delucidazioni da parte del senatore [AIROLA](#) (M5S), cui replica il presidente [PETROCELLI](#), segue un ciclo di interventi.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD) valuta positivamente la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema delineato dal Presidente e, in particolar modo, ritiene condivisibile il fatto che essa scaturisca da una Commissione di merito, quale è la 3a Commissione del Senato.

Ciò nonostante, non può esimersi dall'esplicitare una serie di considerazioni. *In primis*, esprime preoccupazione per la sede dell'indagine, reputando limitativa la circostanza che essa venga circoscritta alla competenza della sola Commissione affari esteri e non venga estesa coinvolgendo il Comitato per gli italiani all'estero che, peraltro, è operante già da tre legislature ed è auspicabile venga costituito a breve anche nel corrente mandato parlamentare.

Inoltre, l'oratore manifesta la propria preoccupazione che la suddetta indagine, una volta avviata, possa rappresentare una sorta di delegittimazione - attecchendosi a sede o procedimento alternativo - del costituendo Comitato.

A suo modo di vedere, invece, l'investigazione in argomento - del tutto utile e proficua, perché volta a disaminare un tema assai delicato e sconosciuto ai più - dovrebbe essere implementata coinvolgendo simultaneamente, e con metodo complementare, la 3a Commissione ed il mentovato Comitato, rispetto al quale si augura che gli stessi componenti della Commissione possano farsi promotori, presso la Presidenza del Senato, per la sua attivazione.

Anche il senatore [AIMI](#) (FI-BP) esprime un giudizio estremamente positivo circa l'opportunità di avviare l'indagine conoscitiva in parola, auspicando, al contempo, che possa trovarsi, in futuro, una utile sinergia nei lavori di approfondimento di una tematica non secondaria come quella concernente le condizioni e le esigenze delle comunità nazionali all'estero.

Secondo il senatore [LUCIDI](#) (M5S) occorre procedere rapidamente all'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Presidente, anche per farsi carico dei problemi vissuti dai concittadini sparsi nel mondo. Peraltro, la realizzazione di tale importante indagine non deve e non può essere percepita come una preclusione alla possibilità di istituire eventualmente il citato Comitato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) si riconosce pienamente nelle argomentazioni espresse dal collega Lucidi, ritenendo del tutto corretto il percorso delineato dal Presidente per la realizzazione di tale indagine.

Non rilevando ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone, quindi, di richiedere alla Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulle condizioni e le esigenze delle comunità degli italiani nel mondo.

La Commissione delibera con il voto favorevole di tutti i Gruppi, salvo l'astensione del Gruppo del Partito Democratico, sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2018, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14a Commissione.

Ricorda che la legge n. 234 del 2012, nel sostituire la "vecchia" legge comunitaria annuale, ha previsto due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea - oggi in esame - che contiene le deleghe necessarie al recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro, nonché all'attuazione di altri atti legislativi europei e la legge europea, che contiene invece le disposizioni direttamente modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, o di esercizio del potere sostitutivo da parte delle istituzioni comunitarie.

Ricorda altresì che la 3a Commissione ha già esaminato la legge europea 2018 (A.S. 822) - ora all'esame della Camera - lo scorso ottobre, unitamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2018 (*Doc. LXXXVI*, n. 1) e alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (*Doc. LXXXVII*, n. 1), formulando a beneficio della 14a Commissione una relazione favorevole sul disegno di legge n. 822, e pareri non ostativi sugli altri due documenti.

Fa, quindi, presente che il disegno di legge di delegazione europea per il 2018 si compone di 23 articoli, riguardanti il recepimento di 24 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. Agli articoli 1 e 2, il disegno di legge riepiloga i principi di carattere generale che dovranno presiedere all'esercizio del potere delegato.

Passando all'esame delle singole disposizioni, precisa, innanzitutto, che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro (dalla materia penale a quella societaria, dalle controversie fiscali alla sanità delle piante, dalle problematiche di tipo ambientale alla sicurezza per le navi passeggeri), interessando in maniera piuttosto limitata e residuale le competenze della 3a Commissione.

Aspetti di relativo interesse si rinvengono con riferimento all'articolo 12, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21). Il comma 2, in particolare, prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Richiama anche l'articolo 20, che delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi - su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto fra gli altri con il Ministro degli affari esteri - per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento

(UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. In proposito, ricorda che il Regolamento UE richiamato risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

A titolo meramente ricognitivo, tenuto conto degli aspetti di interesse residuale della Commissione affari esteri, richiama altresì l'articolo 7 che reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, fra cui la necessità di coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusi quelli derivanti dalla Convenzione del 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Accenna, infine, anche all'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, a sua volta attuativa dell'accordo tra alcune parti sociali interessate alla misura finalizzato ad attuare la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La direttiva 2017/159 è volta a rendere vincolanti nell'ambito dell'Unione europea i contenuti di tale Convenzione secondo le procedure contemplate nei Trattati, e che nella fattispecie sono finalizzati ad assicurare condizioni di lavoro e adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori della pesca, promuovendo anche la parità salariale tra uomo e donna e il contrasto di ogni forma di discriminazione.

In conclusione, non ravvisando ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di competenza, una valutazione favorevole alla 14a Commissione sul provvedimento in esame, dà conto di una conferente relazione.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), in sede di dichiarazione di voto, esprime l'astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), presentata dal relatore, che risulta approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, A BRUXELLES, DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DAL 26 AL 27 NOVEMBRE 2018

Il [PRESIDENTE](#) comunica che una delegazione composta dal Presidente della Commissione Affari esteri, senatore Vito Petrocelli e dalla senatrice Marinella Pacifico, componente della medesima, si è recata a Bruxelles, dal 26 al 27 novembre 2018, per svolgere una serie di incontri di approfondimento, con funzionari e rappresentanti istituzionali della Commissione e del Parlamento europeo, delle tematiche connesse alla politica estera dell'Unione europea.

Il primo incontro si è tenuto con il dottor Stefano Manservigi, Direttore generale della Direzione per la Cooperazione internazionale e lo Sviluppo della Commissione europea, il quale ha preliminarmente illustrato lo scenario politico e diplomatico al momento presente nel Corno d'Africa, sottolineando come esso si presenti con caratteristiche intricate ma anche suscettibili di aprire prospettive di pacificazione e di crescita economica, che dovrebbero vedere l'Unione europea e l'Italia pronti ad inserirsi proficuamente nella definizione dei nuovi assetti dell'area.

In particolare, mentre in Etiopia persistono forti tensioni tra le diverse etnie che rischiano di compromettere la stabilità economica, nonché il rafforzamento della debole democrazia, sempre

insidiata da tendenze nazionalistiche ritenute comunque prioritarie dall'attuale *leadership* del Paese, in Somalia si sta aprendo una fase politica interessante, imperniata su un nuovo Primo Ministro, di formazione tecnocratica, che sta cercando di mettere in piedi istituzioni credibili, se non altro nella zona di Mogadiscio.

Peraltro, in tale Paese, l'Unione contribuisce in modo considerevole (con 20 milioni di euro al mese) per il funzionamento dell'apposita missione di pace che, a termine, dovrà essere gestita direttamente dai somali, previo incorporamento delle varie milizie che operano sul terreno e che, auspicabilmente, dovrebbero confluire in un esercito nazionale.

Da tenere in considerazione è, ovviamente, anche l'Eritrea, da sempre molto legata all'Italia, che, in proposito, dovrebbe agire prontamente per riempire il "vuoto" politico tuttora esistente e atteggiarsi concretamente a *player* in grado di "interconnettere" questi due Paesi *ex rivali*, Etiopia ed Eritrea, appunto, perché effettivamente ben accolta da entrambi.

Sempre per quanto concerne l'Eritrea, il dottor Manservisi ha raccomandato l'esigenza di dismettere il tipico e tradizionale approccio della "condizionalità", ovvero il *modus operandi* basato sulla concessione di benefici economici a patto che vengano rispettati i diritti umani.

Egli ha, infine, informato che la Commissione interviene nell'area cercando di finanziare, in particolare, progetti locali che creino occupazione e incentivino soprattutto i giovani a rimanere *in loco*. A seguito del recente accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea, si è deciso, tuttavia, di implementare in maniera specifica tutti quegli accordi che promuovano la creazione di infrastrutture di trasporto tra i due Paesi (ad esempio, strade), nonché i programmi di formazione professionale per le giovani generazioni.

Rispondendo ad un quesito della senatrice Pacifico, il Direttore Manservisi, per quanto riguarda l'Italia, vede ottime opportunità di investimento nei settori della pesca e dell'industria tessile (a riguardo, Calzedonia ha aperto uno stabilimento nel Tigray investendo un ingente quantità di euro).

Successivamente, la delegazione si è intrattenuta con il dottor Luca Bianconi, *Desk officer* per la Russia, del Servizio Europa e Asia Centrale del Servizio europeo di Azione Esterna, il quale ha, in primo luogo, precisato che, attualmente, presso tale Servizio sono operativi solamente sette diplomatici italiani, un numero abbastanza ristretto di unità, se comparato con quello di altri grandi Paesi dell'Unione, annoverando, inoltre, anche un paio di ambasciatori presso due Stati africani.

A seguito di una richiesta di informazione in merito alla posizione UE sulla Russia, proveniente dal Presidente Petrocelli, il dottor Bianconi ha *in primis* richiamato l'attenzione sulla circostanza fondamentale, che non occorre mai dimenticare, secondo cui l'approccio dell'Unione verso la Federazione russa è sempre condiviso tra i 28 Stati membri.

Nel presente frangente politico, tuttavia, appare alquanto difficile ipotizzare l'apertura di spiragli negoziali sul versante delle sanzioni in assenza di reali passi in avanti da parte di questo Paese per quanto riguarda la situazione in Ucraina.

Allo stato, quindi, non essendo riscontrabili dei cambiamenti nell'atteggiamento russo, risulta inverosimile che Francia e Germania possano discostarsi dalla posizione assunta ufficialmente dall'Unione, anche considerando, purtroppo, quella che viene percepita come una crescente militarizzazione, da parte russa, del mare di Azov, che sembra preludere ad un tentativo di annessione strisciante del territorio ucraino che si affaccia in quello specchio d'acqua.

Sotto tale profilo, pertanto, risulta difficile immaginare uno scenario in cui l'Italia, da sola, riesca a modificare la suddetta linea negoziale, peraltro rompendo il principio dell'unanimità che vige per le decisioni che concernono le sanzioni. Diversamente, appare più coerente ed intrisa di logicità la richiesta italiana di rivedere i crediti BERS-BEI verso la Russia.

Dopo le domande poste dal Presidente Petrocelli e dalla senatrice Pacifico, incentrate sulla possibile valutazione delle contro-sanzioni russe, adottate come conseguenza delle restrizioni comunitarie, l'interlocutore ha messo in evidenza come risulti piuttosto complicato soppesare le ricadute economiche di queste mosse e contro-mosse, ribadendo, tuttavia, che, inevitabilmente, queste ultime, nel loro complesso, siano state determinate anche, almeno per l'economia russa, dall'andamento depressivo del sistema economico, nonché dal ribasso dei prezzi del petrolio, registrato negli anni

recenti.

La situazione esistente nella penisola arabica, con particolare riferimento allo Yemen, è stata disaminata durante l'incontro con la dottoressa Rosamaria Gili, Capo Servizio per i rapporti con la Penisola Araba e l'Iraq del Servizio europeo di Azione esterna, la quale si è soffermata anche sul ruolo cruciale giocato, in questo scacchiere, dagli Emirati Arabi Uniti.

Successivamente, il Presidente Petrocelli e la senatrice Pacifico, hanno interloquito con la dottoressa Michela Matuella, Capo Unità per i Rapporti con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, della Direzione Vicinato della Commissione europea, la quale ha dato conto della nuova strategia UE nei confronti dei Balcani Occidentali, imperniata, essenzialmente, su tre linee direttrici: la conferma della prospettiva di adesione per i vari Paesi coinvolti; la condizionalità di tale entrata alla realizzazione di riforme sostanziali da adottare nei singoli ordinamenti nazionali; la valorizzazione dei processi regionali di cooperazione.

In questo approccio diversificato, ha proseguito la funzionaria, la Commissione cerca di monitorare, da un lato, come, in tali Paesi, venga percepita l'Unione, dall'altro, si sforza di presentarsi come attore propenso a favorire l'adesione quando il medesimo Paese avrà fatto i necessari passi in avanti nelle riforme interne e nell'adozione dell'*acquis* comunitario.

In seguito, i senatori hanno avuto una colazione di lavoro con l'onorevole Fabio Massimo Castaldo, Vice presidente del Parlamento europeo e membro della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb, con il quale hanno anche discusso delle modalità di lavoro tipiche del Parlamento europeo, degli assetti gerarchici nella medesima istituzione, nonché delle future elezioni che si terranno nel maggio 2019.

L'incontro successivo si è tenuto con il dottor Fernando Gentilini, Direttore generale per il Medio Oriente e per il Nord Africa del Servizio europeo di Azione esterna, il quale ha richiamato l'attenzione sul fatto che, diversamente da quanto veicolato dalla maggior parte dei media internazionali, la crisi umanitaria più grave attualmente in corso stia toccando lo Yemen, piuttosto che la Siria e la Libia. Per quanto riguarda l'accordo nucleare dell'Iran, a suo modo di vedere, occorre sfatare la sensazione, che si sta erroneamente diffondendo, secondo cui l'Unione europea appare sbilanciata verso posizioni filo iraniane: in realtà, occorre prendere atto che l'Ue ha svolto un lavoro negoziale molto importante con l'Iran, conclusosi con un accordo di portata storica, che non può essere smantellato dall'oggi al domani.

Nel rammentare che la questione israelo-palestinese, nel più ampio quadrante del Medio Oriente, non può più essere considerata il "*dossier-principe*", ovvero la "*madre*" di tutti i contenziosi dell'area, ha rilevato come il nuovo e, per molti versi, interessante riallineamento tra Israele e Paesi arabi sunniti (Arabia Saudita, Emirati ...) presenti un non secondario punto debole, caratterizzato dall'atteggiarsi come mera intesa anti iraniana.

Ad una domanda del presidente Petrocelli circa la possibilità di eludere, in qualche modo, le pesanti sanzioni imposte dall'Iran, che gravano su un cospicuo *business* con i Paesi europei, il Direttore Gentilini ha argomentato sottolineando la complessità della materia, mettendo in risalto, comunque, come il tasso di destabilizzazione imputabile all'Iran nella regione sia notevole.

Nell'interlocuzione con il dottor Jonathan Hatwell, Capo divisione per la Cina, Hong Kong, Macao, Taiwan, Mongolia del Servizio europeo di Azione esterna e con il dottor Gabriele Visentin, Responsabile dei Rapporti tra il Servizio di Azione Esterna e il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, sono emerse le principali direttrici della strategia Ue verso la Cina, che possono essere riassunte nel binomio: evitare, al contempo, nei rapporti bilaterali, eccessivo ottimismo ed eccessiva *realpolitik*.

Nel dettaglio, ciò sta a significare che l'Unione europea, pur non condividendo il metodo negoziale degli Stati Uniti nell'approccio economico nella Cina, tuttavia concorda sulla circostanza che esistono, oggettivamente, grandi distorsioni nell'accesso ai reciproci mercati. In particolare, occorre registrare l'assenza di un effettivo principio di reciprocità nelle relazioni commerciali tra le due parti, a dispetto delle affermazioni ufficiali dei cinesi in difesa del multilateralismo, che, secondo loro, sarebbe insidiato dall'unilateralismo americano.

Ciò, peraltro, è confermato dai comportamenti e dalle pratiche commerciali che è possibile constatare quotidianamente e che registrano una pressoché costante disattenzione delle regole previste, e sottoscritte dalla Cina, dall'Organizzazione mondiale del commercio.

Il presidente Petrocelli, in proposito, si è interrogato sulla eventualità che - come ha avuto modo di appurare, peraltro, in una sua recente visita a Pechino - nella corrente fase politica che tale Paese sta vivendo, le priorità enucleate dalla *leadership* cinese siano prevalentemente imperniate sulla tutela dei cosiddetti "diritti economici", lasciando intendere che, invece, la salvaguardia dei cosiddetti "diritti civili" dovrà attendere tempi futuri.

La delegazione senatoriale si è, quindi, recata nella sede della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Ue dove ha incontrato l'Ambasciatore Maurizio Massari, accompagnato da vari funzionari competenti per materia.

Quest'ultimo ha ragguagliato sui più rilevanti *dossier* all'ordine del giorno dell'Unione, richiamando, in modo particolare l'attenzione su una riforma in corso di elaborazione, di cui si parla poco, e che, ove realizzata, comporterebbe un cambiamento non banale, bensì di vasta portata, per quanto riguarda la conduzione della politica estera europea.

Si riferisce, al riguardo, alla possibilità di istituire presso il Segretariato generale della Commissione europea e, quindi, alle dirette dipendenze del Presidente Juncker, di un'apposita direzione preposta al coordinamento della proiezione internazionale dell'Ue, avente, appunto, la funzione precipua di ricondurre ad unità la complessiva azione svolta dal Servizio di Azione esterna, il quale è stato, in proposito, imputato di svolgere un'attività spesso scollegata con l'apice dell'Esecutivo comunitario. L'Ambasciatore Massari si è poi soffermato, *inter alia*, anche sull'interessante opzione che vede i vertici delle istituzioni europee cercare di pervenire, in un prossimo futuro, alla definizione di un *decision making* che prefiguri l'adozione di decisioni non più all'unanimità, bensì a maggioranza, in tema di politica estera. Tutto ciò secondo una metodologia che non comporta affatto la modifica formale dei trattati e che verrebbe impiegata anche per la citata "riconduzione" alla Commissione europea dell'azione esterna dell'Unione.

Nell'incontro con il dottor Roberto Storaci, Presidente del Gruppo di lavoro Medio Oriente e Golfo del Servizio europeo di Azione esterna, quest'ultimo ha precisato che sono operativi pochi diplomatici italiani in senso al Servizio di Azione esterna, non solo perché disincentivati a svolgere questo tipo di esperienza al di fuori della Farnesina, ma anche perché, in proporzione, risultano essere molti di meno rispetto ai colleghi di altri Paesi (ad esempio, l'Italia annovera circa mille diplomatici a fronte dei tremila della Francia).

L'interlocutore ha tenuto, inoltre, ad evidenziare come, grosso modo a partire dal 2011, abbia avuto modo di percepire un netto cambiamento nelle modalità di coordinamento nelle varie assise internazionali (Onu, Nato, ecc. ...) tra i Paesi membri dell'Ue in materia di politica estera.

Si è realizzata, purtroppo, una linea di frattura - che ha coinciso con la crisi economica greca e con l'aggravarsi dei flussi migratori - degli atteggiamenti negoziali dei 28 Paesi membri, che, in modo evidente, non appaiono più improntati alla tipica trattativa tra "cooperanti", bensì, tra avversari.

A riprova di tale constatazione, porta i due esempi delle relazioni con l'Iran e del conflitto Israele-Palestina (soprattutto in seguito alla determinazione di alcuni Stati a spostare la relativa ambasciata a Gerusalemme ovest), rispetto ai quali i Paesi membri si riposizionano non tenendo in considerazione il merito delle questioni o della trattativa, ma avendo sempre in mente o il rapporto cruciale con gli Stati Uniti o la ricaduta della decisione nel proprio ordinamento interno.

Successivamente, i senatori hanno avuto un breve colloquio con l'onorevole Pier Antonio Panzeri, Presidente della Sottocommissione del Parlamento europeo per i Diritti dell'uomo e membro della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi del Maghreb, il quale ha focalizzato il compito dell'organismo da lui presieduto - ossia "spalmare" il tema dei diritti umani in tutti i settori di azione dell'Unione europea - ed ha esortato la *leadership* italiana ad occuparsi in maniera più assertiva dei Paesi collocati nella fascia del Maghreb, area che non può essere lasciata in mano esclusiva dei cugini francesi.

Nell'incontro con il dottor Javier Arregui Alvarez, Coordinatore per i Rapporti con la Russia della

Direzione Commercio Internazionale della Commissione europea, e del dottor Petros Soumelis, Capo Unità responsabile per le relazioni commerciali con la Russia, CIS, Ucraina, Balcani Occidentali, EFTA, EEA e Turchia, è stato affrontato il problema dei rapporti con la Russia e delle sanzioni istituite nel 2014 a seguito dell'occupazione della Crimea.

In proposito, le statistiche registrano, a partire dal 2012, un decremento del 40 per cento dell'interscambio Ue-Russia, che ha messo in una certa difficoltà Mosca, in quanto non è riuscita a diversificare il proprio reddito e la propria economia, ancora troppo dipendenti dalle esportazioni di gas e petrolio.

Nello specifico, è stato evidenziato che l'ammontare dell'*export* Unione europea e Russia, in rapporto al valore dell'*export* Unione europea-resto del mondo, è attualmente pari a circa il 4 per cento, che rappresenta esattamente la stessa percentuale dell'*export* Italia-Russia.

La delegazione, infine, ha avuto una colazione di lavoro con il dottor Andrea Barbaria, membro della *Task Force* sull'Iran del Servizio europeo di Azione esterna, intrattenendosi, tra l'altro, sulla gestione europea delle sanzioni secondarie americane all'Iran, e, per ultimo, un breve incontro con il dottor Pietro Ducci, Vice Direttore generale del Dipartimento del Parlamento europeo per la Politica Estera dell'Unione e Direttore del Servizio per il Supporto democratico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA A RABAT DAL VICE PRESIDENTE SENATORE IWOBÌ DAL 5 AL 7 DICEMBRE 2018

Il [PRESIDENTE](#) comunica che una delegazione del Parlamento italiano, composta dal Vice presidente della Commissione Affari esteri del Senato, senatore Tony Chike IWOBÌ, dal membro del Comitato di Presidenza del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare, onorevole Gennaro MIGLIORE, e da una componente della Commissione Affari esteri della Camera, onorevole Sabrina DE CARLO si è recata a Rabat, in Marocco, dal 5 al 7 dicembre 2018, per partecipare alla Conferenza parlamentare, promossa dall'Unione interparlamentare e dal Parlamento del Regno del Marocco, in vista dell'adozione da parte della Conferenza intergovernativa di Marrakech del 10 e 11 dicembre del *Global Compact* per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

Prima dell'avvio ufficiale dei lavori della Conferenza parlamentare, nella giornata di giovedì 6 dicembre 2018, presso l'Aula della Camera dei Rappresentanti del Parlamento marocchino, la delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Rabat e Nouakchott, S. E. Barbara BREGATO. Pur nella brevità dell'incontro, l'Ambasciatore ha offerto un inquadramento generale del percorso negoziale che ha portato alla stesura della suddetta bozza di Accordo nonché della ultima posizione ufficiale italiana.

I lavori della Conferenza si sono aperti, nella giornata di giovedì 6 dicembre, con gli interventi del Presidente della Camera dei Rappresentanti del Parlamento marocchino, Habib EL MALKI, del Presidente della Camera dei Consiglieri del Parlamento marocchino, Hakim BENCHAMACH, e della Presidente dell'Unione interparlamentare, Gabriela CUEVAS.

Il Presidente della Camera dei Rappresentanti, in particolare, ha evidenziato come l'appuntamento costituisca una importante occasione per i rappresentanti dei diversi Parlamenti nazionali per interpretare i fenomeni migratori nella loro complessità, per valutare come gestirli correttamente e per riflettere su quale futuro, di solidarietà o di diseguglianze, si intenda costruire per l'intero pianeta. Nel rimarcare l'importanza dei 23 obiettivi dell'Accordo globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che sollecitano i Paesi, pur nel rispetto della loro sovranità, a promuovere una più stretta cooperazione in materia, ha quindi sottolineato il ruolo pedagogico che i rappresentanti nazionali sono chiamati a svolgere in relazione a tali tematiche, anche per contrastare gli accenti xenofobi e le strumentalizzazioni che spesso si accompagnano alle riflessioni sulle migrazioni.

A sua volta il Presidente della Camera dei Consiglieri del Parlamento marocchino, Hakim BENCHAMACH, ha inquadrato la questione della regolamentazione dei fenomeni migratori nell'ambito degli obiettivi dell'Agenda 2030, evidenziando come la materia, che costituisce una sfida per l'intero tessuto dello sviluppo e che è strettamente connessa al tema della tutela dei diritti umani,

possa rappresentare una positiva fonte di opportunità, anche per i Paesi di destinazione.

Anche la parlamentare messicana Gabriela CUEVAS, Presidente dell'Unione interparlamentare, ha a sua volta richiamato l'importanza di regolamentare correttamente i fenomeni migratori, ribadendo come il *Global Compact* costituisca non solo il punto di arrivo di un lungo percorso negoziale ma anche il momento di avvio di un cammino che chiama i diversi livelli di responsabilità politica, internazionale, nazionale e locale, all'adozione di opportune misure legislative e di politiche proattive in materia. Occorre, in particolare, a suo giudizio, coniugare l'esigenza di offrire delle vere opportunità di miglioramento a chi emigra, e che spesso non ha vere alternative alla migrazione, con quella di garantire che la società ospitante possa ricevere benefici dall'accogliere i migranti.

La Prima sessione tematica della Conferenza, dedicata all'analisi del panorama migratorio nel mondo, ha visto in primo luogo l'intervento di Patrick TARAN, Presidente della *Global Migration Policy Associates* (GMPA), un'associazione internazionale di esperti sulle tematiche della migrazione internazionale. Taran ha sottolineato come la materia migratoria vada messa in stretta correlazione con la globalizzazione e con la necessaria mobilità delle competenze che questa impone. Nel rimarcare il fondamentale contributo alla diffusione del benessere da parte delle migrazioni, non solo nei Paesi ospitanti ma anche in quelli di origine attraverso le rimesse, Taran ha fra l'altro stimato in 3.000 miliardi di dollari all'anno il valore economico dei contributi forniti nel mondo dai lavoratori migranti. Anche lo spagnolo Alberto ARES MATEOS, Direttore dell'Istituto universitario di Studi sulle Migrazioni (IUEM), di affiliazione pontificia, nel ricordare i numeri delle dinamiche migratorie planetarie, ha rimarcato come esse costituiscano non solo delle sfide ma anche delle vere opportunità per i Paesi coinvolti, a suo giudizio da gestire in vista di un rafforzamento della coesione sociale e non unicamente in chiave securitaria.

Sonia PARRELLA, sociologa del Gruppo di ricerca sull'immigrazione e le minoranze etniche (GEDIME) dell'Università di Barcellona, ha sottolineato la necessità che si rivedano alcuni concetti e nozioni legati alla *governance* delle migrazioni, tenendo conto del fatto che i fenomeni odierni non sono qualitativamente, né quantitativamente molto dissimili da quelli passati, considerato che ad oggi, sul piano percentuale, solo il 3,3 per cento della popolazione mondiale è costituita da migranti.

Occorrerebbe, a suo avviso, concentrarsi sul tema dei diritti, ovvero sul diritto per le persone a godere di una migrazione sicura, ma anche sul diritto a non migrare per chi decida di restare nel suo territorio di origine, minimizzando le vulnerabilità dei migranti, cercando di prevenire le crisi umanitarie, ma anche contrastando la cultura della paura che spesso accompagna questi fenomeni.

Nel dibattito che è seguito agli interventi degli esperti, sono intervenuti i rappresentanti di Pakistan, Turchia, Austria, Palestina, Algeria, Egitto, Francia, Consiglio consultivo del Maghreb, Belgio, Giordania e Afghanistan. In particolare, la maggior parte dei contributi di riflessione ha riguardato la necessità che siano individuati delle soluzioni sostenibili a livello planetario, affrontando le cause profonde che originano i flussi migratori, a partire dalle soluzioni a crisi umanitarie e politiche in alcune aree geografiche specifiche, come quelle in Siria o in relazione al conflitto israelo-palestinese. I rappresentanti parlamentari dell'Austria, in particolare, hanno evidenziato come non si possa trascurare il fatto che nei Paesi di destinazione l'immigrazione sia foriera di sentimenti di paura, soprattutto fra i ceti a più basso reddito, che si sentono minacciati da un possibile aumento della criminalità e da una paventata diminuzione dei meccanismi di tutela sociale. Questo sentimento è talvolta alla base dell'aumento dei consensi a favore dei partiti più conservatori o di estrema destra, come le ultime elezioni regionali in Andalusia sembrano palesare.

Gli esperti hanno replicato a tali considerazioni, ricordando come le migrazioni costituiscano di per sé un fatto sistemico per il mondo globalizzato, e come l'adozione di opportune politiche di coordinamento, gestione e controllo fra i diversi Paesi possa aumentare i margini per una integrazione positiva dei migranti nelle società ospitanti, a beneficio delle persone che sono costrette a migrare ma anche delle stesse realtà di destinazione. Il *Global compact* è in tal senso, a loro giudizio, un contributo che sembra andare esattamente in questa direzione.

La Seconda sessione tematica della Conferenza ha riguardato le linee-guida per i parlamentari per l'attuazione del Patto globale. Laurel TOWNHEAD, rappresentante Diritti Umani e rifugiati

dell'organizzazione non governativa *Quaker United Nations Office* (QUNO), dopo aver ricordato il lungo lavoro negoziale necessario per la messa a punto il testo del Patto Globale, ha rimarcato i ruoli che i Parlamentari nazionali possano essere chiamati a svolgere in relazione alle tematiche migratorie, a partire dalla possibilità che essi favoriscano la discussione intorno alle politiche da adottare. Ad essi compete, peraltro, un ruolo di *leadership* legislativa in materia migratoria, tenuto conto che lo stesso *Global Compact* riconosce pienamente il diritto degli Stati a legiferare in modo autonomo in materia. Sono inoltre chiamati ad esercitare un compito di controllo sull'operato degli esecutivi nell'attuazione o nella revisione delle politiche esistenti, in particolare con riferimento ad alcuni settori di particolare delicatezza quali quello delle vulnerabilità dei migranti, nonché a favorire il dialogo, anche fra i diversi Paesi, per una gestione coordinata del fenomeno.

L'italiana Serena TARABBIA, del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), ha sottolineato le preoccupazioni e l'impegno dell'Organizzazione in relazione all'obiettivo 8 del *Global Compact*, quello relativo alle sparizioni dei migranti lungo i loro pericolosi tragitti della speranza.

Nel dibattito seguito agli interventi delle due esperte internazionali, sono intervenuti i rappresentanti di Indonesia, Austria, Tunisia, Pakistan, Thailandia, Zimbabwe, Assemblea parlamentare dei Paesi turcofoni, Grecia, Algeria, Iraq, Francia e Marocco. Fra gli interventi, alcuni hanno evidenziato la necessità di adottare soluzioni sovranazionali per la gestione del fenomeno. Il parlamentare tunisino, Mohamed BEN SOUF - peraltro residente in Italia - ha sottolineato l'opportunità per i Paesi della sponda sud del Mediterraneo di contribuire alla gestione dei fenomeni migratori, anche per non essere fonte di insicurezza per l'Europa. Anche la rappresentante della Francia ha espresso l'auspicio di una rapida approvazione del Patto Globale, anche per tornare ad offrire una valutazione positiva della migrazione.

Nelle loro repliche, le esperte hanno ribadito come il Patto Globale non intacchi il profilo di tutela riconosciuto ai rifugiati, ma punti a garantire forme di protezione aggiuntive ad altre categorie di migranti, cambiando la narrativa intorno al fenomeno.

La Terza sessione tematica della Conferenza ha riguardato il tema delle sfide nazionali e del ruolo dei Parlamentari per l'attuazione del Patto Globale. Il primo intervento raccolto è stato quello dell'On. Gennaro MIGLIORE, che ha preso la parola nella sua veste di membro del Comitato di Presidenza del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare. L'onorevole Migliore ha innanzitutto sottolineato il contributo dell'Unione interparlamentare in vista della definizione del *Global Compact* per migrazioni sicure, ma anche il ruolo che i Parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere per superare talune rigidità dei Governi in un ambito tematico che, in Italia come in Europa, costituisce uno dei principali argomenti del dibattito pubblico. Ha quindi ricordato con orgoglio l'impegno dell'Italia nel corso degli ultimi anni per la salvezza di almeno 600mila migranti naufraghi, e circostanziato meglio i numeri del fenomeno, che segnalano la presenza sul territorio italiano di 180mila richiedenti asilo presenti e di circa 500mila persone prive di documenti. Nonostante, dunque, la portata non certo percentualmente rilevante di questa presenza, l'attenzione dell'opinione pubblica e le conseguenti scelte politiche hanno determinato una sovrapposizione incongrua fra questione migratoria e diritto alla sicurezza. In realtà, si tratta di fenomeni globali, strutturali e di lungo periodo, che necessitano di una *governance* globale; in tal senso appare indispensabile che la Comunità internazionale promuova una cooperazione più efficace delle politiche in tale materia, fronteggiando in maniera più responsabile e solidale i flussi di rifugiati e di richiedenti asilo che ciclicamente si determinano. L'Italia, in particolare, analogamente alla Grecia, di fronte alle asimmetrie di impegno di molti altri Paesi membri dell'Unione europea, ha finito col ritrovarsi pressoché sola nella gestione delle fasi emergenziali. A fronte di un impegno straordinario di alcuni Paesi, si sono palesate resistenze crescenti, in particolare da parte dei Paesi del Gruppo di Visegrad. Tali asimmetrie hanno avuto un impatto sulle singole opinioni pubbliche interne, con ricadute anche sul piano elettorale, determinando spesso l'emergere della tentazione a voler risolvere con una chiusura nazionalistica questioni che, viceversa, necessitano di una visione più ampia, stante il loro carattere globale. La sensazione è che, in Europa in particolare, sia stato reso prevalente il *limes*, il confine fortificato, sul *limen*, ovvero su quell'area di prossimità fra due aree limitrofe, aperta e permeabile agli scambi ed al confronto; appare viceversa necessario che il Vecchio

Continente scelga in che modo connotare le proprie frontiere, a partire da quelle del Mediterraneo. La mancanza di una gestione cooperativa del fenomeno migratorio fra i diversi Paesi sta avendo ricadute visibili anche sul piano nazionale, con effetti che rischiano di essere difficilmente reversibili. Il rischio è che la perdurante inerzia conduca ad una sorta di stato d'emergenza permanente o d'eccezione, che renda dimentichi del significato più pieno delle democrazie moderne, fondato sulla dialettica democratica e sulla loro capacità di abbattere muri e barriere. Nel concludere il suo intervento, l'onorevole Migliore ha quindi evidenziato come una politica di cooperazione e di reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri che esistono fra Paesi di origine, transito e destinazione, sia la sola strada per una gestione razionale e duratura del fenomeno, come risulta anche dai documenti preparatori del *Global Compact*.

Nel successivo intervento, Kilian KLEINSCHMIDT, fondatore e direttore dell'Agenzia per l'innovazione e la pianificazione (IPA), già direttore del Campo di rifugiati siriani di Za'atari in Giordania, ha evidenziato la necessità di un cambiamento di paradigma di pensiero nell'affrontare le dinamiche migratorie, tenendo conto dei fattori demografici in atto a livello planetario, nonché dei diritti di cui devono poter godere tutti gli esseri umani; occorre, a suo avviso, vivere simili dinamiche come opportunità e non come minacce, coinvolgendo diversi attori, anche a livello locale, e lo stesso settore privato.

A seguire, Rodrigo SANDOVAL, già direttore del Dipartimento per la migrazione del Cile, ha evidenziato la natura poliforme delle migrazioni, richiamando l'attenzione sulla dimensione regionale di tali fenomeni e sull'opportunità che i singoli Stati si facciano attori della mobilità anche per favorire reali condizioni di sviluppo. Ha infine sottolineato come a suo giudizio il *Global Compact* faccia proprie considerazioni di questo tipo.

Andres DE CASTRO, professore associato di relazioni internazionali presso l'Università Hewlêr del Kurdistan, con sede ad Erbil, in Iraq, si è soffermato soprattutto sulla situazione del Medio Oriente, sottolineando la necessità che la Comunità internazionale contribuisca al sostegno istituzionale di Paesi la cui fragilità strutturale, viceversa, alimenta consistenti flussi migratori.

Nel dibattito seguito agli interventi dei relatori nell'ambito della Terza sessione tematica della Conferenza, sono intervenuti i rappresentanti di Algeria, Indonesia, Turchia, Messico e Francia. In alcuni interventi è stato evidenziato come una migrazione disordinata alimenti incertezze e rappresenti una minaccia non solo per i Paesi di destinazione ma per gli stessi migranti. Il rappresentante del Messico ha rimarcato come a suo giudizio i Paesi sviluppati, che pure hanno responsabilità innegabili in relazione ai flussi migratori, si stiano attestando su posizioni puramente difensivistiche, compromettendo in questo modo gli sforzi volti alla creazione di una cooperazione efficace a livello regionale e globale.

Nella sua replica, l'onorevole Migliore ha sottolineato la necessità di trasformare gli impegni sanciti nei Patti internazionali in azioni concrete, ribadendo l'importanza di sessioni di lavoro come quella promossa dall'Unione interparlamentare, che si connota quale luogo privilegiato di dialogo e di confronto costruttivo. Occorre a suo giudizio, pur non nascondendosi le difficoltà, evitare la costruzione di frontiere invalicabili, per arrivare a soluzioni condivise fra l'Unione europea e i Paesi di provenienza e transito, a condizioni di reciprocità. Anche gli altri relatori, nelle loro repliche, hanno rimarcato l'importanza di una politica coraggiosa, capace di guidare il cambiamento piuttosto che passiva nell'attestarsi su posizioni di mero ascolto delle paure della propria base elettorale. I fenomeni migratori vanno gestiti, potenziando le comunità locali delle aree interessate.

La seconda giornata, venerdì 7 dicembre 2018, si è aperta con la Quarta sessione di lavoro dedicata al tema delle sfide regionali e dell'attuazione del *Global Compact*.

Béla HOVY, responsabile della sezione migrazione della Divisione popolazione del Dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA), nel sottolineare l'importanza del *Global Compact* quale strumento utile ad orientare gli Stati nazionali a cooperare per una gestione condivisa dei fenomeni migratori, si è soffermato sulla dimensione regionale del processo migratorio. Ha ricordato innanzitutto come l'Africa e l'Asia ospitino percentuali considerevolmente più elevate di rifugiati rispetto all'Europa e come vi sia una netta propensione dei Paesi europei a non ratificare

strumenti internazionali che riguardino i migranti economici, a partire dalla Convenzione internazionale del 1990 in materia di protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, ratificata da 51 Paesi, nessuno dei quali occidentale ed europeo (ad eccezione dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e del Montenegro). Ha quindi sottolineato come nel *Global Compact* restino separate le figure dei rifugiati e dei migranti internazionali e come la dimensione regionale del fenomeno migratorio vada sostenuta attraverso apposite strategie. Infine, ha sottolineato che i meccanismi di revisione dell'Accordo globale - il primo dei quali sarà avviato sin dal 2020 e poi ogni quattro anni attraverso un *Forum* internazionale - debbano interessare anche il livello regionale.

Nel suo intervento, José Ignacio ECHANIZ, parlamentare spagnolo del Partito popolare, ha sottolineato come la migrazione rappresenti una caratteristica dell'umanità e uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile. A suo giudizio, se ben gestita, in particolare in ambito regionale, può rappresentare una grande opportunità, anche se è innegabile come essa ponga altresì delle sfide, che è necessario affrontare in una logica di cooperazione internazionale. La gestione delle migrazioni rappresenta il primo punto nell'agenda politica internazionale e occorre essere consapevoli della necessità di offrire vie legali agli ingressi nei Paesi più sviluppati. L'Unione interparlamentare, attraverso le risoluzioni approvate, ha offerto il suo contributo di riflessione al tema ed è ora chiamata a contribuire alla discussione sui meccanismi di applicazione del *Global Compact*. Vanno riaffermati, a suo giudizio, i principi di fondo che si riferiscono alla materia, ribadito il rispetto dei diritti e soprattutto la natura universale del diritto di accesso ai servizi di base, per tutte le persone. Ha quindi concluso il suo intervento raccomandando ai Parlamentari di alimentare la discussione su tali tematiche all'interno dei singoli Parlamenti nazionali e soprattutto per favorire la sottoscrizione di Accordi bilaterali con i Paesi coinvolti nei processi migratori quali strumenti efficaci per una gestione più ordinata del fenomeno. Ha infine espresso l'auspicio che siano aumentati gli sforzi a livello interparlamentare per costruire uno specifico piano d'azione in materia.

Jean Paul BRIERE, membro del Parlamento del Guatemala, ha offerto un quadro delle dinamiche migratorie del Centroamerica e del suo Paese in particolare, soffermandosi in particolare sulle situazioni di instabilità politica e sociale che spesso alimentano aspettative migratorie. Ha, quindi, ricordato l'importanza delle rimesse come strumento prezioso per le economie dei Paesi di origine. Nel dibattito seguito agli interventi dei relatori, sono intervenuti i rappresentanti di Marocco, Italia, Sudan, Turchia, Pakistan, Guinea-Equatoriale, Portogallo e Marocco. L'onorevole MIGLIORE, nel prendere la parola nell'ambito della Quarta sessione di lavoro, ha specificato di farlo quale rappresentante dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, lo strumento che meglio di altri può contribuire a realizzare una riflessione sulla dimensione regionale delle dinamiche migratorie. Ha ricordato come nel giugno del 2019, in Turchia, si svolgerà un incontro dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo per una valutazione dell'impatto del *Global Compact*. Ha infine rimarcato l'importanza di simili strumenti regionali per la lunga opera di attuazione della cooperazione internazionale in materia di migrazioni.

Il rappresentante del Portogallo, nel preannunciare l'appoggio del suo Paese all'Accordo globale, ha ribadito l'importanza degli strumenti di cooperazione allo sviluppo per affrontare i nodi delle migrazioni direttamente nei Paesi di origine.

Al termine della due giorni di lavoro, la Conferenza ha approvato - assente la delegazione italiana - un documento conclusivo in 8 punti. Nel testo, oltre a sottolineare l'impegno dei Parlamentari del mondo all'attuazione del *Global Compact* viene espresso il riconoscimento per il ruolo chiave svolto dall'Unione interparlamentare nel portare una prospettiva parlamentare alle discussioni e ai negoziati che hanno consentito l'identificazione e la formulazione dei 23 obiettivi contenuti in quel documento. Viene altresì accolta con favore l'adozione, avvenuta nell'ottobre 2018, della risoluzione approvata nell'ambito dell'Unione interparlamentare dal titolo "Rafforzare la cooperazione interparlamentare sulla migrazione e la *governance* delle migrazioni in vista dell'adozione del patto globale per la migrazione sicura, ordinata e regolare". Nel documento finale viene inoltre espressa la convinzione che il *Global Compact* possa rappresentare un solido quadro di azione concertata per una migrazione

sicura, ordinata e regolare, rilevante per tutte le persone e i Paesi del mondo, come parte integrante degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030, nella misura in cui la migrazione rappresenta un fenomeno globale. Viene altresì ribadita la necessità di superare l'adozione di politiche di migrazione nazionali isolate e frammentarie, dovendosi ad esse preferire un approccio olistico, con strategie più coordinate e armonizzate. La cooperazione internazionale, si sottolinea, è essenziale, e viene rimarcata l'opportunità di lavorare, come Parlamentari nazionali, per rafforzare la cooperazione interparlamentare al fine di facilitare l'armonizzazione delle strategie, lo scambio di buone pratiche, l'attuazione di disposizioni multilaterali e lo sviluppo di partenariati con altre parti interessate, tra cui la società civile e le organizzazioni internazionali, e ciò al fine di implementare efficacemente il *Global Compact*. Nel documento si ribadisce quindi la convinzione secondo cui la migrazione non debba essere considerata principalmente attraverso un obiettivo di sicurezza, costituendo essa stessa di per sé una questione inerente allo sviluppo e ai diritti umani. A tal riguardo, il documento fa riferimento all'impegno per una migrazione disciplinata in modo adeguato e nel rispetto della dignità umana, ed in particolare per proteggere i migranti, soprattutto quelli più vulnerabili, per l'adozione di politiche che puntino a costruire condizioni di rispetto reciproco tra migranti e società di accoglienza, nonché all'integrazione dei migranti nelle società. Particolare accento viene dato alla necessità di contrastare fenomeni di xenofobia, razzismo, intolleranza e ogni altra forma di discriminazione. Il testo sottolinea, quindi, l'opportunità di contribuire a trasformare la migrazione in una "scelta", non in una "necessità", agendo collettivamente per affrontare in modo efficiente il traffico di migranti e la tratta di persone, migliorando i percorsi per una migrazione regolare. Da ultimo, il documento richiama l'impegno ad attuare un "piano di azione parlamentare sulla migrazione" entro la fine del 2019 che renda operativi gli impegni contenuti nella risoluzione IPU dell'ottobre 2018, il *Global Compact* e gli obblighi dello Stato in ambito internazionale diritto dei diritti umani. Viene, inoltre, palesato il proposito di voler contribuire al *Forum* internazionale di revisione delle migrazioni, a cui fa riferimento il *Global Compact*, al fine di discutere e condividere i progressi nell'attuazione del nuovo strumento internazionale e per integrarne i propositi nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE
GEPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, martedì 18 dicembre scorso, rappresentanti del "Progetto Employ" i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, rilevato che la delega di cui all'articolo 12 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 risulta in

coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea e quale contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21); valutati altresì i contenuti relativi alle deleghe al Governo di cui agli articoli 7 e 23, tenuto conto che essi, nei diversi settori di riferimento, risultano in attuazione di alcuni obblighi internazionali rispettivamente derivanti, fra gli altri, dalla Convenzione del 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate e dalla Convenzione del 2007 sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 16 (pom.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
16ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta la presidente **TESEI** (L-SP-PSd'Az) rivolge un indirizzo di saluto al senatore Castaldi, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Fede. Osserva inoltre che, in ragione di tale avvicendamento, sarà necessario procedere all'elezione di un senatore Segretario.

Interviene brevemente anche il senatore **FEDE** (M5S), formulando a sua volta un indirizzo di saluto a tutti i membri della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

La presidente **TESEI** (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra il provvedimento in titolo, dando conto dei presupposti normativi (rinvenibili nella legge n. 234 del 2012), e rilevando, contestualmente, che nell'articolato non figurano aspetti di diretta competenza della Commissione.

Conclude formulando una proposta di relazione non ostativa (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di relazione poc'anzi formulata dalla Presidente viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore [ORTIS](#) (M5S), osservando, in via generale, che il decreto-legge n. 135 del 2018, composto da 12 articoli, contiene disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. In particolare, il provvedimento si propone di superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione; di risolvere il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; nonché di favorire la modernizzazione dell'azione pubblica e l'informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione concernono l'articolo 7 del decreto-legge, che reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, per far fronte al sovraffollamento delle strutture carcerarie e consentire, altresì, una più rapida attuazione del piano di edilizia penitenziaria. Nel dettaglio, l'articolo, nell'assegnare nuove funzioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione -anche straordinaria- degli immobili in uso all'amministrazione penitenziaria; realizzazione di nuove strutture carcerarie; aumento della capienza delle strutture esistenti; gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi; individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato dismessi e idonei al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie), prevede che, nello svolgimento dei predetti compiti, possa avvalersi anche del personale del Genio militare del Ministero della difesa, attraverso la stipula di apposite convenzioni. Il relatore osserva inoltre che, al fine di rendere più efficiente la selezione degli immobili demaniali in uso al Ministero della difesa. Anche sul piano energetico, si potrebbe altresì cogliere l'occasione per inserire una specifica disposizione che consenta al Genio militare di intervenire direttamente sui predetti immobili. Conclude dando lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

La presidente [TESEI](#) (L-SP-PSd'Az) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene quindi, per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [VATTUONE](#) (PD), sottolineando l'eccessiva eterogeneità del provvedimento e ponendosi problematicamente sull'effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [TESEI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime una relazione non ostativa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che l'articolo 7 del decreto-legge prevede che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per far fronte al sovraffollamento delle strutture carcerarie, possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di valorizzare il ruolo degli Uffici del Genio militare nella gestione degli immobili demaniali in uso al Ministero della difesa, anche sotto il profilo del miglioramento della loro efficienza energetica.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(667) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che il provvedimento riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 4609), successivamente esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. 2978), senza che l'iter si concludesse a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere. Pertanto, chiede conferma della validità della quantificazione dell'onere, stimato dall'articolo 3, comma 1, in poco più di 242 mila euro annui. Altresì, occorre valutare il ricorso all'istituto dello "slittamento", di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, ovvero, in alternativa, l'opportunità di aggiornare al 2019 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario, in linea generale, acquisire la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito alle singole disposizioni, con riguardo agli articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea), considerato che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato ampliato da ventidue a ventiquattro il numero delle direttive da recepire, chiede conferma della capienza del Fondo per il recepimento della normativa europea utilizzato per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive.

Circa l'articolo 4 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"), chiede elementi volti a chiarire le ragioni dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per la copertura della disposizione, previsto dal comma 5 dell'articolo in esame, nonché elementi di rassicurazione in merito ai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti dall'istituzione della Procura europea per i magistrati delegati del nuovo incarico, oltre ad informazioni di conferma circa la compatibilità dei conseguenti fabbisogni a valere delle sole risorse umane che sono già in organico in tale ruolo.

Relativamente all'articolo 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale), occorre richiedere elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 7 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea), sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio sulla correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3.

In merito all'articolo 13 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), rileva che l'attuazione della direttiva 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti e interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una preliminare quantificazione dei relativi oneri.

Analogamente attiene agli articoli 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)

2018/85, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Con riferimento agli articoli 16, 17 e 18 (recanti il recepimento di una serie di direttive sulla sicurezza delle navi da passeggeri), chiede conferma che il capo del compartimento marittimo possa far fronte ai nuovi adempimenti attribuitigli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), chiede chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'adeguamento dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale.

Relativamente all'articolo 21 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), rappresenta che l'unico criterio direttivo specifico dettato dalla disposizione in esame è quello di minimizzare gli oneri a carico della collettività, il che implicitamente fa presumere la possibile insorgenza di nuovi oneri dei quali sarebbe opportuno acquisire una quantificazione preliminare. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 58/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, dando altresì conto delle rassicurazioni fornite nella nota trasmessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla disponibilità delle risorse per i profili di attuazione della Convenzione in titolo.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rammentare i profili finanziari esaminati dalla

Commissione, propone l'approvazione di un parere di nulla osta, anche alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo viene approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione alcune note di approfondimento sull'atto del Governo in esame.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva di prendere visione della documentazione testé depositata, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazioni sugli atti di Governo n. 65, n. 66, n. 67 e n. 68)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riassume le precedenti fasi di esame degli atti del Governo in titolo, sottolineando come l'aspetto più evidente e dibattuto sia rappresentato dal fatto che gli stanziamenti in favore dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale siano stati ridotti da 180 a circa 24 milioni, per effetto di una serie di interventi legislativi succedutisi dal 2004 ad oggi e sui quali la Corte dei conti ha espresso una valutazione critica, rappresentando come le suddette decurtazioni non debbano essere utilizzate a copertura di altri provvedimenti legislativi.

Rammenta, altresì, come, tra le finalità di utilizzo dell'otto per mille, sia esclusa l'edilizia scolastica, in

quanto le pertinenti risorse sono devolute direttamente al Ministero dell'istruzione. Altresì, gli stanziamenti in favore dei beni culturali vengono stornati in favore degli edifici di interesse storico-artistico localizzati nelle aree colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Illustra, quindi, una proposta di parere identica sui quattro atti di Governo in esame, pubblicata in allegato, recante due osservazioni relative all'opportunità di garantire, per il futuro, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille e, in prospettiva, di procedere ad una revisione graduale della normativa che favorisca il superamento delle decurtazioni degli ultimi anni, in modo da ripristinare le modalità di utilizzo dell'otto per mille conformi agli opzioni espresse dai contribuenti.

Nel ricordare, poi, la procedura rigorosa e selettiva che presidia le modalità di individuazione dei progetti da finanziare, si sofferma sul fatto che molte scuole italiane hanno sede in palazzi storici di pregio e di notevole tradizione culturale, auspicando che la rotazione nell'utilizzo delle risorse sia utile alla valorizzazione di tali plessi scolastici, così come, analogamente, anche di quelli in condizioni più disagiate per i quali si rende necessaria un'attività di manutenzione.

I senatori [MISIANI](#) (PD), [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi su tutte e quattro le proposte di parere illustrate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 65, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 66.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 66, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 67.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 67, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 68.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 68, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce della necessità di riformulare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione ai rilievi avanzati in merito al disegno di legge in titolo sia dai relatori sia dal dossier di approfondimento del Servizio del bilancio, segnala, per quanto riguarda l'articolo 2, che il take up è stato fissato in via prudenziale all'85 per cento, tenuto conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al reddito di cittadinanza tale quota non supera mai l'80 per cento.

Con riferimento all'osservazione sui possibili effetti disincentivanti della considerazione parziale dei redditi da lavoro, precisa che la previsione dell'articolo 3, comma 8, secondo cui tale reddito concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80 per cento, comporta l'incremento dell'importo del beneficio spettante, necessario a portare alla soglia predefinita. Peraltro, tale misura è stata introdotta proprio al fine di non disincentivare il lavoro.

Sempre in merito all'articolo 3, con riferimento alla osservazione secondo cui la relazione tecnica non fornisce informazioni esaustive a supporto delle quantificazioni operate, con particolare riferimento, dato il numero dei beneficiari, alla composizione familiare e alla determinazione del beneficio, rileva che le stime sono state effettuate utilizzando un campione rappresentativo della popolazione che ha presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE nell'annualità 2017, per accedere a prestazioni agevolate. Si tratta di micro-dati che per ogni famiglia presente nel campione riportano tutti i dati necessari a verificare il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza, nonché il beneficio teoricamente spettante. Sulla base di tale campione è stato possibile non solo calcolare il numero di nuclei familiari tra quelli richiedenti prestazioni agevolate in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, ma anche aggregare i dati sulla base del numero dei componenti il nucleo, per calcolarne frequenza e beneficio medio. L'utilizzo di tale base fornisce pertanto indicazioni più precise di quanto si potrebbe ricavare dalla osservazione dei dati sui beneficiari del reddito di inclusione, che presentano requisiti molto diversi.

Similmente, attraverso tale banca dati è stato possibile calcolare la proporzione di cittadini stranieri aventi i requisiti economici e patrimoniali per accedere al beneficio in misura pari al 18 per cento, prima di effettuare qualunque ipotesi su residenza e soggiorno, stante l'informazione relativa alla cittadinanza degli individui, già presente nel campione. Tale percentuale è stata poi utilizzata come base, in assenza di informazioni in banca dati per verificare i requisiti di residenza e relativi al permesso di soggiorno, per calcolare il numero di beneficiari stranieri: in particolare, sulla base dei dati Istat sulla cittadinanza degli stranieri residenti in Italia e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, oltre che della precedente residenza di questi ultimi (anche tale dato occasionalmente pubblicato dall'Istat), si è calcolato che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno fosse pari ad almeno il 36 per cento. Anche in questo caso, l'utilizzo di una banca dati che consente di verificare puntualmente il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti per la misura, consente un riferimento più preciso rispetto al parametro fornito dal numero di stranieri che hanno usufruito del reddito di inclusione.

Con riferimento al turnover dei beneficiari, che influisce sulla previsione della sospensione di un mese prevista dopo diciotto mesi di fruizione continuativa, è stato usato un campione che collega due annualità di dichiarazioni sostitutive uniche, per verificare la proporzione di famiglie che da un anno all'altro mantengono i requisiti per accedere alla misura.

Con riferimento alla decurtazione del beneficio non speso integralmente durante il mese, previsto dal comma 12, conferma che prudenzialmente le stime di spesa non tengono conto di tale meccanismo. In merito all'articolo 4, conferma che prudenzialmente, non avendo termini per effettuare stime in merito, le stime sul turnover non tengono conto della decadenza dal beneficio conseguente alla mancata accettazione delle proposte di lavoro congrue.

Con riferimento all'articolo 5, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni per la gestione dei progetti utili alla comunità, si precisa che le attività svolte dai beneficiari nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale potranno essere finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Con riferimento ai costi amministrativi connessi alle attività di comunicazione ai cittadini e di verifica dei requisiti da parte dell'Inps e delle altre amministrazioni coinvolte, si precisa che si tratta di attività in gran parte effettuate in modo massivo attraverso l'interconnessione tra banche dati.

L'articolo 5, comma 6, del decreto-legge in esame prevede che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. Pertanto, i corrispettivi da riconoscere al Gestore del servizio a cui è affidata l'emissione della Carta Rdc sono regolati dal vigente contratto sottoscritto in data 6 settembre 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. in esito a gara ad evidenza pubblica. La relativa copertura è garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con riferimento alla limitazione al 2019 del finanziamento della Convenzione con i CAF per l'assistenza alla presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, precisa che si tratta di una spesa non obbligatoria in termini di legge, rappresentando il ricorso ai centri di assistenza fiscale solo una delle possibilità disponibili per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, né essendo prevista in norma la gratuità dell'assistenza, in realtà per gran parte in carico all'INPS, trattandosi di scelte rimandate all'autonomia gestionale dell'Istituto. Al riguardo, precisa peraltro che, nel corso del 2019, è prevista l'introduzione della modalità precompilata di presentazione della DSU, in esito alla quale gli oneri connessi alla intermediazione dei CAF potranno essere eventualmente rivisti.

Con riguardo all'articolo 6, conferma che le attività in carico ai Comuni sono finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Per quanto in relazione tecnica si faccia riferimento a "risparmi" per il recupero degli indebiti, in via prudenziale non se ne è tenuto conto in alcun modo nella stima degli oneri della misura.

Con riferimento agli effetti degli incentivi sulle stime del turnover, precisa che non si è tenuto conto del loro potenziale effetto incrementativo della spesa, in quanto, dato l'ammontare dell'incentivo a fronte del minor beneficio concesso su base intertemporale, in via generale il saldo per la finanza pubblica si ritiene possa essere positivo. Ad ogni modo, nella remota eventualità che così non fosse, di ciò si è tenuto conto nella definizione della regola di salvaguardia prevedendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, l'accantonamento di una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi. Come dimostrato in relazione tecnica, anche in tal caso, si tratta di ipotesi molto prudenziali.

Con riferimento all'articolo 9, conferma la possibilità di modulare l'erogazione degli assegni di ricollocazione in relazione ai parametri di riferimento. Sarà infatti necessario predisporre apposito

modello predittivo che stimi la possibilità di emettere nuovi assegni di ricollocazione in relazione ad alcune variabili, ed in particolare: valore medio dell'importo nominale rilasciato; tasso di successo occupazionale medio; distribuzione percentuale dei successi occupazionali tra le varie tipologie contrattuali e durate del contratto.

Al momento le stime, in relazione ai beneficiari della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) hanno considerato un importo nominale medio di 3.273 euro; un tasso di successo occupazionale del 25 per cento; una distribuzione dei successi occupazionali per il 12,4 per cento sul tempo indeterminato, del 43,8 per cento sui tempi determinati superiori a 6 mesi, del 43,8 per cento su tempo determinato di durata compresa tra 3 e 6 mesi. Sulla base di queste considerazioni, l'importo nominale degli assegni di ricollocazione rilasciati è pari a circa 7,3 volte la spesa stimata. Sulla platea dei beneficiari di NASPI sarà verosimilmente riscontrata un importo medio superiore, ma una percentuale meno elevata di successi occupazionali; ad oggi non sono disponibili informazioni al riguardo.

In fase di prima attuazione sarà pertanto definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione in caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili. In caso estremo, sarà comunque possibile annullare anche il valore degli assegni rilasciati e per i quali non vi sia stato ancora un successo occupazionale.

Passando all'articolo 10, con riferimento alla sostenibilità ad invarianza di oneri delle attività di monitoraggio del reddito di cittadinanza rispetto a quelle previste a legislazione vigente, chiarisce che l'estensione delle attività di monitoraggio e l'impegno per esse richiesto non dipende dall'estensione della platea dei destinatari e pertanto non aumentano rispetto a quelli originariamente previsti per il reddito di inclusione.

La previsione di monitoraggi quadrimestrali di cui all'articolo 12 è volta prioritariamente a evidenziare minori oneri già conseguiti e non già minori oneri di carattere strutturale; al fine di poterne prevedere un utilizzo nell'anno di esercizio, appare quindi assolutamente necessario che il periodo di monitoraggio sia infrannuale.

Fa poi presente che la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà è stata rideterminata in legge di bilancio: le risorse destinate alle attività dei servizi sociali e agli eventuali costi di adeguamento dei sistemi informativi dei comuni sono pari a 347 milioni nel 2019 e crescono fino a 615 milioni di euro a decorrere dal 2021. Si ricorda che nel 2018 si è trattato di 297 milioni di euro. Con riferimento alla adeguatezza di tali risorse, le attività dei Comuni sono dimensionate rispetto alla dotazione disponibile con specifico atto di programmazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Relativamente alle osservazioni rese sulle tabelle della relazione tecnica (tabella A e successiva), in merito agli effetti degli articoli 14 e 15, non appare corretta l'affermazione secondo la quale la tabella che riporta gli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata debba costituire un mero sottoinsieme della tabella A precedente e quindi presentare dei valori costantemente inferiori a quelli di quest'ultima tabella. La tabella A, infatti, mostra i dati riferiti all'effetto combinato dei nuovi canali di accesso alla pensione, che non sono uguali alla somma degli effetti separati prodotti, in termini di oneri finanziari, dall'introduzione di "Quota 100" e dalla riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

Con riferimento agli effetti riportati nel prospetto di riepilogo, evidenzia che i dati dell'allegato 3 in materia pensionistica sono tutti desumibili nella tabella di riepilogo della relazione tecnica che include gli effetti congiunti dei vari interventi dell'intero provvedimento. In particolare, l'importo di 8.396,5 milioni di euro per l'anno 2021, citato dal Servizio Bilancio, è costruito sommando agli effetti della "quota 100 e riduzione del requisito anticipata" gli effetti inerenti il "TFS/TFR", anch'essi ascrivibili agli articoli 14 e 15.

Come già riconosciuto nel dossier, con riferimento agli articoli 15 e 17 non vi è obbligo di contabilizzazione, in materia pensionistica, di eventuali oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero insorgere oltre il periodo decennale di applicazione delle innovazioni normative.

Per quanto concerne l'osservazione riferita all'articolo 19 (proroga Ape sociale) la relazione tecnica

riporta chiaramente che "Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205 del 2017, i cui effetti finali sono sintetizzati nella tabella finale". L'accesso all'Ape sociale rimane comunque subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie, per la verifica delle quali saranno svolte apposite Conferenze di servizi. Richiama integralmente il contenuto della relazione tecnica in allegato al provvedimento elaborata in esito alle valutazioni di impatto economico rese dall'INPS.

In merito alla congruità della dotazione del Fondo, rileva che le risorse il cui appostamento in bilancio è previsto dalla norma costituiscono solo la dotazione iniziale del Fondo stesso, essendo esso alimentato, sempre secondo le previsioni della norma (comma 3), anche da commissioni di accesso al Fondo "orientate a criteri di mercato", e quindi rapportate al rischio, che verranno versate per l'accesso al finanziamento. In questo senso la dotazione del Fondo, costituirebbe solo un buffer di sicurezza rispetto ad uno strumento di garanzia che si alimenterebbe con le commissioni. In merito al problema della limitazione al solo 2019 dello stanziamento e al conseguente paventato timore che le somme non impegnate andrebbero in economia alla fine dell'esercizio, si osserva quanto segue: in primo luogo, considerata la natura di conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le relative somme non costituiranno economie al termine dell'esercizio 2019. Inoltre, si rileva che le risorse stanziare in bilancio nell'anno 2019 saranno oggetto di pagamento, a impegno contemporaneo, nel corso dello stesso esercizio 2019 a favore del conto di tesoreria di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 23 intestato al Gestore.

In merito alla natura della garanzia di ultima istanza dello Stato, il suo rischio di escussione appare alquanto remoto, dal momento che tale circostanza avrebbe modo di avverarsi soltanto al verificarsi di due eventi, in concomitanza, ossia che l'INPS non possa rifondere la banca finanziatrice e che il Fondo di garanzia non sia in grado anch'esso di adempiere la propria obbligazione nei confronti dei soggetti aventi diritto. D'altro canto, proprio in considerazione della sussistenza di garanzie di grado antecedente (fornite da INPS e Fondo di garanzia), non è stato ritenuto necessario appostare risorse specifiche e ulteriori rispetto a quelle già allocate sul Fondo garanzia (i 50 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 23), a sua volta alimentato dalle commissioni quantificate in ragione del rischio. In ogni caso, essendo la garanzia dello Stato di ultima istanza inclusa nel novero di quelle riportate nell'apposito allegato allo stato di previsione del MEF, agli eventuali oneri si potrebbe far fronte attingendo alle risorse stanziare sul capitolo 7407 ("Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative").

Riguardo alla copertura mediante riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, osserva che la costituzione del fondo, con l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha determinato effetti in termini di saldo netto da finanziare e non anche di fabbisogno (e quindi di debito pubblico). Peraltro, tale fondo non era connesso alla riduzione dello stock di debiti commerciali, come asserto nel dossier: per tale finalità, infatti, il medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevedeva, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia con una dotazione di 150 milioni di euro, mentre il fondo di cui al comma 6 non reca una finalizzazione ad alcuna specifica garanzia statale, avendo la natura di fondo da ripartire.

Nel rappresentare che gli articoli 23 e 24 del decreto legge in esame devono necessariamente far riferimento alla medesima platea dei soggetti interessati (a prescindere dalla circostanza dell'accesso al finanziamento e dalla riduzione di aliquota di tassazione sull'indennità di fine rapporto), risulta opportuno che la riduzione dell'aliquota di cui all'articolo 24 interessi tutti i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contrattualizzati e non), e non soltanto quelli che percepiscono le indennità equipollenti la cui aliquota di tassazione è determinata ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi. A tale riguardo, può essere proposto un emendamento in sede di conversione in legge utile a chiarire che beneficiano della riduzione in parola anche i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto.

Resta poi fermo che l'agevolazione in termini di riduzione dell'aliquota di tassazione competerà, a

fronte di un imponibile complessivo superiore a euro 50.000, comunque sui primi 50.000. Precisa che la valutazione sugli effetti finanziari dell'articolo 24 è basata sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di trattamento di fine servizio dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. Tali dati comprendono sia i soggetti che vanno in pensione sulla base della normativa antecedente, sia i soggetti che hanno la possibilità di andare in pensione anticipatamente in relazione alla cosiddetta "quota 100". La stima è stata conseguentemente effettuata calcolando, per ogni annualità, l'imponibile complessivo di TFS corrispondente a ciascuna tipologia di prestazione, al quale è stata applicata la riduzione di aliquota pari a 1,5 punti percentuali per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità stessa. Per i pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota applicata è pari all'1,5 per cento indipendentemente dalle annualità intercorse. Nella parte relativa all'articolo 25, recante "Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici", il dossier pare limitare l'applicazione della disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'articolo in argomento esclusivamente all'INPS.

Al riguardo, rileva che, invece, nell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, il comma 2 fa espresso riferimento sia all'INPS che all'INAIL. Al riguardo, osserva che al momento non è possibile quantificare i maggiori oneri, individuabili solamente mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, che dovrà essere emanato ai sensi della lettera f), del comma 2, dell'articolo 25.

Segnala poi che la contabilizzazione degli oneri per 125 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno in allegato 3 come maggiore spesa è corretta in quanto, a un maggiore finanziamento del fondo di solidarietà (per effetto della proroga di destinazione in esame), corrisponde l'erogazione di corrispondenti prestazioni da parte del fondo di solidarietà medesimo. Quindi l'effetto differenziale in termini di indebitamento e fabbisogno conseguente dalla disposizione è una maggiore spesa.

In ordine alla previsione del maggior gettito derivante dall'aumento delle ritenute sulle vincite conseguite al "10&lotto", evidenzia che i giochi complementari e opzionali al "10&lotto" sono quelli istituiti e normati con le determinazioni direttoriali del 19 giugno 2014, n. 52221 e del 19 settembre 2017, n. 99704, rispettivamente per l'opzione del "NUMERO ORO" e del "DOPPIO ORO", giochi opzionali e complementari in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate. Le vincite conseguite al gioco 10&lotto non sono disponibili in alcuna "Banca Dati" ma sono state verificate dai documenti contabili elaborati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conferma che l'ammontare delle ritenute è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa.

Le vincite al "10&lotto" per l'anno 2018 sono state pari a euro 4.381.158.253 e, conseguentemente, ogni punto percentuale di ritenuta è pari a euro 43.811.582 determinando la stima effettuata, per l'anno 2020, di maggior gettito di circa 132 milioni di euro. Nella relazione tecnica relativa all'incremento stimato in occasione del decreto-legge n. 50 del 2017, correttamente, veniva indicato che oltre 300 milioni del complessivo prelievo sulle vincite si riferivano a quelle derivanti dal gioco del lotto ed è di tutta evidenza che, in tale sede, non poteva che riferircisi a tutti i giochi numerici a quota fissa. È corretto che tutti i valori di gettito siano sempre associati al gioco del lotto e a tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, ma ribadisce che la stima si riferisce al solo gioco oggetto dell'intervento normativo e cioè al "10&lotto" e ai relativi giochi opzionali e complementari (in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate).

La relazione tecnica, relativa al decreto-legge n. 50 del 2017, ipotizzava una diminuzione della raccolta dei giochi numerici a quota fissa pari al 2 per cento, soprattutto in relazione ai possibili effetti dell'incremento sulle ritenute, disposto con il predetto intervento normativo, che avrebbero potuto determinarsi relativamente al solo gioco del lotto (non del "10&lotto"). Ciò in quanto tale intervento avrebbe depresso il pay out (percentuale di vincite netta) dei giochi numerici a quota fissa e il pay out del gioco del lotto è significativamente più basso di quello del "10&lotto", con i probabili effetti descritti nella citata relazione tecnica. In effetti, il solo gioco del lotto ha segnato nell'anno 2018 una

significativa diminuzione ampiamente compensata dall'incremento della raccolta relativa al gioco "10&lotto".

A tal proposito, evidenzia che il citato gioco "10&lotto" segna un incremento annuale costante ed infatti non sono stati considerati effetti connessi a riduzione di gettito a titolo di I.R.E.S. e I.R.A.P. in conseguenza di contrazione delle vincite, proprio perché si è ipotizzato, nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2018, che l'aumento dell'aliquota della ritenuta sulle vincite possa determinare solamente un rallentamento della crescita sulla raccolta del gioco, ma non una flessione della domanda senza, quindi, alcun effetto deflattivo sui ricavi dei concessionari (ricevitori e concessionario per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa).

Per quanto riguarda l'osservazione che la relazione tecnica non esamina gli effetti derivanti dalle politiche perseguite dagli enti locali, si osserva, per quanto riguarda il gioco del "10&Lotto", che tali politiche restrittive, sin ora, non hanno generato effetti significativi sul comparto dei giochi numerici a quota fissa e, in generale, che la relazione tecnica si riferisce, come d'uopo, alle specifiche misure previste dal provvedimento legislativo in esame e non può tenere conto degli impatti ultronei derivanti da diverse misure normative che, in ogni caso, produrrebbero gli effetti loro propri senza però influire su quelli derivanti dalle disposizioni in oggetto. Precisa che i numerosi incrementi del PREU che si sono succeduti nel recente passato non comportano riduzioni di raccolta in quanto l'aumento PREU, ove non accompagnato da una riduzione del pay out, incide soltanto sulla filiera e non influenza il costo del gioco e, quindi, resta irrilevante per i giocatori.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di contrasto al gioco illegale, osserva che la relazione tecnica non stima il recupero coattivo delle imposte sottratte all'erario (per effetto degli interventi repressivi), ma, più semplicemente, l'incremento della raccolta legale derivante all'inasprimento delle pene per il gioco illegale, cioè l'effetto sostitutivo del mercato legale a quello illegale.

Relativamente all'articolo 23, concorda sulla necessità di espungere il riferimento a tale articolo dal testo dell'articolo 28, trattandosi di un mero refuso.

Riguardo all'osservazione circa la considerazione di effetti nettizzati e/o lordizzati, precisa che il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica indica sempre oneri lordi e separatamente le maggiori entrate connesse alle maggiori spese. Inoltre, fornisce il dettaglio delle maggiori entrate e delle minori spese di cui al comma 2, lettera c), calcolabile sulla base del prospetto degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

In relazione all'osservazione del Servizio del bilancio, secondo cui le minori spese derivanti dall'articolo 18 non sarebbero scaturite dal provvedimento stesso, ma dalla legislazione vigente, precisa che lo stesso articolo 18 ridetermina, incrementandoli, i limiti di spesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, e pertanto i corrispondenti risparmi di spesa sono determinati proprio dal provvedimento in esame.

Al riguardo, osserva che il differente impatto sui saldi di finanza pubblica è stato valutato, in coerenza con quanto scontato in sede di legge di bilancio, tenuto conto di quanto indicato nella relativa relazione tecnica ossia che "una quota del fondo, per un importo pari a 300 milioni di euro, è destinata per gli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego". Tale importo è stato quindi considerato per intero negli anni 2019 e 2020, mentre rimane "a carico" del residuo del fondo nei restanti esercizi.

In conclusione, si riserva di mettere a disposizione della Commissione un documento scritto, recante anche i chiarimenti richiesti su altre disposizioni del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 66

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 67

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 68**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di relazione, una volta approfonditi alcuni aspetti di ordine finanziario correlati al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione alcune note dalle quali si rileva che la base di calcolo per la quantificazione degli oneri è biennale e che la stima di minor gettito risulta prudenziale. Formula, quindi, un avviso non ostativo sul provvedimento in titolo.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di acquisire le note messe a disposizione dal rappresentante del Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere sul testo unificato, i profili finanziari degli emendamenti 1.1, che amplia l'ambito applicativo del provvedimento alle comunità di tipo familiare; 2.3, che prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2, in tema di formazione del personale, l'attivazione di una equipe orientata in modo specifico alla sensibilizzazione e prevenzione di abusi e maltrattamenti; 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, che intervengono sul criterio direttivo in materia di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e di assistenza; 4.1, che esclude le scuole dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato ai servizi per l'infanzia e alle strutture socio-sanitarie e assistenziali; 4.2, che esclude le scuole e i servizi per l'infanzia dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato alle sole strutture socio-sanitarie e assistenziali.

Sull'emendamento 4.3, che prevede l'individuazione, mediante decreto ministeriale, di criteri premiali a favore delle scuole che installano sistemi di videosorveglianza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari della proposta 4.11, soppressiva del comma 11

dell'articolo 4, in considerazione della destinazione della sanzione ivi prevista al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4. Occorre valutare, in relazione al parere sul testo, anche l'emendamento 5.2, volto ad estendere, specularmente alla proposta 1.1, l'applicazione del piano straordinario di ispezioni alle comunità di tipo familiare.

In relazione all'emendamento 9.1, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul FISPE, poste a copertura della dotazione del fondo specifico istituito per l'installazione e il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture statali e paritarie dei servizi per l'infanzia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come la relazione tecnica richiesta non sia ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le modifiche necessarie per superare alcune perplessità di carattere finanziario sul testo del provvedimento.

Il senatore [FERRO](#) (FI-BP) osserva come, dalla lettura della Nota della Ragioneria generale dello Stato, possa risultare opportuno espungere il riferimento agli enti di Stato dai soggetti destinatari dell'obbligo di conversione degli autoveicoli alimentati a benzina con autovetture ad alimentazione elettrica. Al riguardo, evidenzia che l'espunzione del riferimento agli enti di Stato determinerebbe una difficoltà nella definizione del corretto ambito applicativo del provvedimento.

Altresì, non devono essere sottovalutati problemi pratici di attuazione del disegno di legge, come, a titolo esemplificativo, i generatori degli aeromobili a motori spenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) fa presente che è in corso di preparazione una proposta di parere, anche alla luce delle interlocuzioni con la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [PESCO](#) comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 20 marzo 2019, alle ore 8,45, non avrà luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 9 di giovedì 21 marzo, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame della relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 138 (ant.) del 27/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, formula una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, da cui risulta che: con riferimento agli articoli 1 e 2, per l'attuazione delle direttive elencate all'allegato A viene richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, in base al quale alla copertura degli eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente, si provvede, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento; con riferimento all'articolo 4, vengono forniti dati analitici a suffragio della corretta quantificazione degli oneri recati dalla disposizione; con riferimento all'articolo 5, sono messi a disposizione elementi di dettaglio volti a confermare come le attività ivi contemplate possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; con riferimento all'articolo 7, vengono date informazioni analitiche a conferma della correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3; con riferimento agli articoli 13, 14, 15 e 21, viene rappresentato che, stante la complessità della materia oggetto delle relative deleghe, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse, richiamandosi pertanto quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; con riferimento agli articoli 16, 17 e 18, viene fatto presente che le relative deleghe sono finalizzate all'adozione di norme di carattere ordinamentale, e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, confermandosi l'invarianza finanziaria; con specifico riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 17, viene precisato che l'adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità navali, e comunque gli eventuali allineamenti tecnici, ove necessari, sarebbero a carico delle compagnie di navigazione o delle società di armamento, senza alcun onere per la pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa."

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di esprimere l'avviso del Governo sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica relativa al disegno di legge [822-B](#), aggiornata alla luce delle modifiche approvate in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [PESCO](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), fermo restando il carattere facoltativo delle sperimentazioni cliniche, sono comunque fornite rassicurazioni sulla presenza nei centri di sperimentazione di figure professionalmente qualificate nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca;
- con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si rappresenta che l'Agenzia italiana del farmaco, unitamente al Ministero della salute, effettuerà una stima delle strutture attrezzate a condurre studi secondo la metodologia di genere e, conseguentemente, determinerà le tariffe per le ispezioni in modo da coprire i costi sostenuti, garantendo l'equilibrio tra la tariffa agevolata e le altre tariffe,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1226\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1251\)](#) *Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

[\(1276\)](#) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul*

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 169 (pom.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 3.3 sui termini iniziali di decadenza dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede l'istituzione da parte dei commissari straordinari delle unità di cura primarie. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.19. Occorre valutare l'emendamento 3.20 sui criteri per l'erogazione del compenso aggiuntivo in favore dei commissari straordinari. Occorre valutare la proposta 3.24 che, nel sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 dell'articolo 3, espunge il riferimento al tetto stipendiale. Occorre valutare l'emendamento 3.29 che prevede la presenza di rappresentanti della Regione nell'Unità di crisi speciale, con possibile incremento dei rimborsi spese.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.5 che modifica i termini della gestione liquidatoria degli enti del servizio sanitario calabrese. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.10 e 5.11. Occorre valutare gli emendamenti 5.12 e 5.13 che incidono sulla disciplina applicabile alla gestione liquidatoria.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la proposta 6.10 che prevede l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, con il supporto di personale proveniente da amministrazione pubbliche. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 6.13, che prevede il supporto di Agenas e di altre associazioni scientifiche del settore, ai fini della predisposizione del piano triennale per l'edilizia sanitaria. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.18. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.19 che incrementa la spesa in favore della regione Calabria per l'ammodernamento tecnologico. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.20. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.21. Occorre valutare le proposte 6.22 e 6.23, che introducono, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, una deroga al divieto di effettuare spese non obbligatorie da parte degli enti sanitari della regione Calabria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare la proposta 8.1, che consente ad Agenas di avvalersi di procedure selettive pubbliche per l'individuazione di figure di supporto tecnico ai commissari straordinari e al commissario ad acta.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1 interamente sostitutiva dell'articolo 10 in materia di commissariamento di aziende sanitarie. Occorre valutare la proposta 10.3 che consente il commissariamento limitatamente ad alcuni dipartimenti, settori e unità operative degli enti sanitari regionali calabresi. Occorre valutare l'emendamento 10.4 che prevede, nell'ambito del commissariamento, la rotazione del personale.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (analogo all'11.5 e 11.6), 11.7, 11.8, 11.12, 11.14 e 11.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.9 e 11.10. Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 11.13 che consente alle regioni di derogare a misure di contenimento della spesa per il personale sanitario.

Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 11.0.1 che abroga una disposizione della legge di bilancio 2019 sull'inquadramento dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del servizio sanitario nazionale. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 11.0.2 che modifica la disciplina sull'inquadramento contrattuale dei dirigenti del servizio sanitario nazionale.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 12.2 e 12.3 che ampliano il novero dei soggetti che possono partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 12.5 che consente ai medici in formazione specialistica dell'ultimo anno del relativo corso di studi di svolgere attività assistenziali presso le strutture sanitarie con carenze di organico. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12, che prevedono, ai fini dell'assunzione del personale sanitario, deroghe alla normativa sullo svolgimento dei concorsi contenuta nella legge di bilancio 2019. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 12.14, 12.15, 12.16 e 12.17 che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 12, intervengono sulle modalità di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

Occorre valutare poi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 12.18, che prevede un percorso formativo per consentire ai laureati in medicina l'accesso al servizio sanitario pubblico. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 12.19 sui requisiti per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per i medici di medicina generale. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 12.20 sull'accesso agli incarichi convenzionali da parte dei laureati in medicina abilitati all'esercizio professionale. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 12.21 sui requisiti per l'esercizio dell'attività di medico generale. Occorre valutare, in relazione al testo, il comma 6 dell'emendamento 12.23; altresì, occorre valutare la portata finanziaria dei commi 6-bis e 6-ter sulle assunzioni con contratto di formazione-lavoro da parte delle aziende sanitarie sedi di corsi universitari. Occorre valutare, in relazione al testo, le identiche proposte 12.24 e 12.25. Occorre valutare, in relazione al testo, le identiche proposte 12.26 e 12.27 sulla presenza, presso le strutture mediche, di infermieri di famiglia o di comunità. Comporta maggiori oneri la proposta 12.29. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 12.31, che consente l'accesso alle scuole di specializzazione di emergenza-urgenza al personale sanitario che presta attività presso i relativi servizi ospedalieri. Comporta maggiori oneri la proposta 12.32. Occorre valutare l'emendamento 12.33, che

nella regione Calabria sospende per 5 anni l'accesso programmato alle Facoltà di medicina e consente per 10 anni l'accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie, con possibili effetti onerosi. Per gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sui fondi speciali, poste a copertura della relativa autorizzazione di spesa.

Occorre valutare la portata finanziaria, anche in relazione al rispetto del principio di annualità del bilancio, della proposta 12.0.3, che consente ai medici in formazione di prestare l'attività presso le strutture del SSN, vincolando comunque le risorse destinate alla formazione specialistica, in caso di rinuncia, al finanziamento di ulteriori contratti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.4 e 12.0.4 (testo 2), che innalzano, per i dirigenti medici, il limite massimo di età per la permanenza in servizio a domanda.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari della proposta 13.4, che impone alle regioni di utilizzare, nei comuni fino a 5 mila abitanti, la rete delle farmacie per la distribuzione dei medicinali, anche per i casi particolari in cui si procede attualmente mediante erogazione diretta. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'autorizzazione di spesa disposta dall'emendamento 13.0.1. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura prevista dalla proposta 13.0.2, a valere sul fondo per il reddito di cittadinanza. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.3, che interviene sulla disciplina degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei fornitori sanitari. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 13.0.4, che impone al commissario ad acta per la regione Calabria di dare attuazione entro tre mesi a una serie di provvedimenti e di misure in materia sanitaria. Risulta necessario verificare i profili finanziari dell'emendamento 13.0.5, che consente di derogare, per i punti nascita nelle aree montane, agli standard minimi in termini di volumi di prestazioni. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la relazione tecnica aggiornata sul testo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, risulta in via di predisposizione. Con riguardo agli emendamenti, si riserva di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, richiamandosi, in termini generali, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, per la copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Segnala, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.1 e 8.2, volte ad escludere dall'imposizione IVA alcune tipologie di contratti di intermediazione finanziaria. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.2, che prevede la riorganizzazione dei controlli in materia di prodotti fitosanitari, escludendo l'incremento delle tariffe a carico delle imprese. Occorre altresì valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Segnala, per la valutazione della portata finanziaria, le proposte 13.20 e 13.22, che prevedono l'introduzione di incentivi nel settore della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche. Occorre quindi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 14.2, volto a introdurre una disciplina per la valorizzazione dei rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorse. Devono valutarsi eventuali criticità finanziarie per la proposta 14.5, che prevede l'attivazione di un sistema di

controllo e l'individuazione delle autorità competenti nel settore della gestione e dell'utilizzo dei fanghi. Occorre poi valutare la portata finanziaria per l'emendamento 15.7, che prevede l'introduzione di un sistema di incentivi per i produttori che favoriscano, mediante etichettatura, la riutilizzabilità del bene; sulla proposta 15.8, che interviene in materia di contributo ambientale per i produttori, nel caso di costituzione di sistemi collettivi; sull'emendamento 15.11, che contempla l'istituzione di un apposito organismo indipendente per la vigilanza sui sistemi di gestione; sulla proposta 15.13, che prevede appositi meccanismi di controllo sui consorzi di filiera. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 15.19, che attribuisce al sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti una serie di ulteriori funzioni, con la costituzione di un comitato per il monitoraggio. Occorre richiedere la relazione tecnica anche per la proposta 15.26, che prevede interventi di rimodulazione dell'IVA in materia di rifiuti, nonché sull'emendamento 15.27, volto a rafforzare il programma nazionale di prevenzione con l'incremento delle risorse, l'esercizio di poteri sostitutivi e l'introduzione di incentivi.

Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 15.28, che prevede una articolata serie di modifiche e integrazioni all'articolo 15 in materia di rifiuti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 15.30 (testo 2) e 15.31, che dispongono l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere e incentivare la transizione verso l'economia circolare. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.33, diretta a incentivare pratiche di compostaggio di prossimità. Deve valutarsi la portata finanziaria dell'emendamento 21.1, che prevede la razionalizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, in materia di efficienza energetica. Segnala, per la valutazione degli effetti finanziari, anche in termini di minor gettito, la proposta 21.2, che impone al Governo di assicurare benefici fiscali per l'installazione di punti per veicoli elettrici.

In relazione all'emendamento del Governo 1.3, volto a recepire una direttiva in materia di efficienza energetica e privo di apposita relazione tecnica, risulta necessario avere conferma, mediante verifica della Ragioneria generale dello Stato, che quanto previsto dalla relazione tecnica aggiornata per gli altri atti di cui all'allegato A possa estendersi anche al recepimento della direttiva in questione. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO, nel depositare una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.3, si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.5.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 170 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
170ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte contrario, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che è a disposizione della Commissione la relazione tecnica aggiornata presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto che: con riguardo all'articolo 3, comma 5, viene precisato che le quantificazioni degli oneri indicate nel testo rappresentano un'autorizzazione massima di spesa, calcolata in eccesso secondo stime prudenziali e che l'impegno effettivo di spesa potrà essere inferiore; in merito all'articolo 5, comma 3, viene ribadito, ai fini della determinazione del compenso del commissario straordinario di liquidazione, il rispetto del limite del cosiddetto "tetto" delle retribuzioni dirigenziali pubbliche e l'assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica; relativamente all'articolo 6, comma 5, si rassicura sull'assenza di nuovi oneri, posto che la disposizione in esame si limita a vincolare risorse già previste sulla base della legislazione vigente; viene data conferma della disponibilità delle risorse dell'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) utilizzate a copertura dell'articolo 8; le misure di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, finalizzate a superare la carenza di personale del servizio sanitario nazionale, salvaguardano l'equilibrio economico-finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; l'articolo 11, comma 4-ter, che rimuove la sanzione consistente nel blocco del turn over del personale del servizio sanitario per le regioni che non provvedono alla copertura del disavanzo di gestione non determina effetti finanziari, limitandosi ad eliminare l'automatismo del blocco e lasciando però invariato il rispetto degli altri vincoli imposti in capo alle regioni dalla legislazione vigente; dall'articolo 12, comma 2, lettera c), non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che l'assunzione ivi prevista di medici e veterinari specializzandi risulta compatibile con le risorse finanziarie disponibili e con il rispetto sia dei limiti della spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente sia della programmazione dei fabbisogni di personale; viene data conferma della congruità della copertura dell'articolo 12, comma 3, riguardante l'accesso ai corsi di formazione specifica di medicina generale; viene ribadita la neutralità sul piano finanziario dell'articolo 12, comma 6, che integra i principi normativi sulla stipula degli accordi collettivi nazionali per la medicina generale; si forniscono rassicurazioni sulla neutralità finanziaria dell'articolo 13, comma 1-bis, sulla riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco; con riguardo all'articolo 14, comma 1, si rappresenta come tale disposizione non produca oneri per la finanza pubblica, limitandosi a stabilire esclusivamente un vincolo di utilizzo nell'ambito di risorse comunque destinate alla regione Calabria, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: per quanto attiene all'articolo 6, comma 3, si rappresenta l'opportunità, in sede applicativa, di prevenire possibili contenziosi derivanti dall'eventuale revoca di misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione contenuta nel piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico predisposto dal commissario *ad acta*; in merito all'articolo 8, comma 4, si rappresenta l'eventualità di una possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse di conto capitale (allocate sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) per fare fronte ad oneri di natura corrente (ossia la copertura degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per il biennio 2019-2020).".

Il PRESIDENTE, in attesa dell'arrivo del rappresentante di Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,35.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla proposta di parere illustrata dal relatore.

I senatori [STEFANO](#) (*PD*) ed [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annunciano il voto contrario.

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) dichiarano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative segnalate dal relatore nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BITONCI esprime un parere contrario sull'emendamento 1.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Con riguardo all'emendamento 2.1, concorda con il relatore sulla necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.18, per oneri non quantificati né coperti, 3.19, per necessità di acquisire la relazione tecnica, e 3.20, per maggiori oneri, analogamente alla proposta 3.29.

Con riguardo all'emendamento 3.3, esprime un avviso non ostativo in merito ai profili finanziari, mentre si rimette alla valutazione della Commissione sulla proposta 3.24, per la quale evidenzia comunque la necessità di un coordinamento con l'articolo 14 recante la copertura finanziaria del compenso aggiuntivo riconosciuto al Commissario straordinario.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.24, ribadendo l'opportunità del coordinamento normativo indicato dal rappresentante del Governo.

Ricorda poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il sottosegretario BITONCI esprime un parere contrario sulla proposta 5.5, per oneri non correttamente quantificati né coperti, mentre rileva la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica sugli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 6, formula un avviso contrario sulla proposta 6.10, per oneri non correttamente quantificati né coperti, nonché sugli emendamenti 6.13 e 6.18 per assenza di relazione tecnica. Esprime altresì un avviso contrario sugli emendamenti 6.19, 6.20 e 6.21.

Con riguardo alle proposte 6.22 e 6.23, evidenzia come queste siano suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati e non coperti, in assenza di una specifica previsione che garantisca il rispetto dell'equilibrio economico.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si sofferma sulla proposta 6.22, peraltro analoga all'emendamento 6.23, evidenziando come le perplessità di carattere finanziario su tale emendamento possano considerarsi superate alla luce del disposto normativo dell'articolo 11 del decreto-legge in esame e di quanto riportato nella relazione tecnica aggiornata.

Infatti, l'articolo 11 reca norme finalizzate a superare l'ormai cronica carenza di personale del servizio sanitario nazionale, determinatasi nel corso degli anni a seguito del blocco del *turn over*, anche in considerazione dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica di passaggio, sulla base dei dati consolidati a livello nazionale, è stata riscontrata negli ultimi anni una sensibile riduzione dei costi del personale dipendente, alla quale non ha fatto comunque seguito un miglioramento del risultato di esercizio nei periodi considerati, registrandosi invece un aumento degli altri costi della produzione, in particolare delle attività convenzionate.

Evidenzia peraltro come l'articolo 11 del decreto-legge e gli emendamenti in esame siano accomunati dalla *ratio* volta a superare il blocco del *turn over*, nel rispetto complessivo del vincolo posto a garanzia dell'equilibrio di bilancio.

Il PRESIDENTE osserva come gli emendamenti 6.22 e 6.23 comportino non solo una deroga al blocco del *turn over*, ma anche una deroga al divieto di effettuare spese non obbligatorie.

Il sottosegretario BITONCI osserva come gli emendamenti in esame debbano comunque essere modulati allo scopo di garantire l'equilibrio finanziario complessivo del sistema sanitario della Regione Calabria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) sottolinea come la normativa vigente già preveda un tetto complessivo volto a garantire l'equilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, ferma restando la possibilità, all'interno di tale tetto, di modulare i diversi segmenti di spesa.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) osserva come gli emendamenti 6.22 e 6.23 appaiano ultronei rispetto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto-legge che elimina l'automatismo del blocco del *turn over*, per le regioni che non provvedono a coprire il disavanzo di gestione, senza porre un limite temporale di 18 mesi all'efficacia della norma.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) fa presente come l'analisi letterale delle proposte emendative 6.22 e 6.23 conduca ad una valutazione di onerosità.

Tuttavia, reputa plausibile l'argomentazione svolta dal senatore Errani sulla compatibilità degli emendamenti rispetto all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario.

Pertanto, è possibile ipotizzare l'espressione di un parere di semplice contrarietà oppure di un parere non ostativo condizionato alla riformulazione delle proposte in esame, nel senso di garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario complessivo.

Il [PRESIDENTE](#), nel rimettersi alla Commissione, ritiene, a titolo personale, opportuna l'espressione di una valutazione cautelativa.

Il sottosegretario BITONCI si rimette alla valutazione della Commissione.

Il RELATORE prospetta l'espressione di un parere di contrarietà semplice, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione del riferimento alle spese non obbligatorie e all'introduzione di un vincolo finalizzato a garantire il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale.

In assenza di emendamenti all'articolo 7, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario BITONCI rinvia alle valutazioni del dipartimento della funzione pubblica sulla proposta 8.1.

Il RELATORE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà su tale proposta, per possibili oneri indiretti legati alla possibilità per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari di ricorrere a procedure di selezione pubblica del personale.

Il sottosegretario BITONCI, nel fare presente che non vi sono emendamenti all'articolo 9, chiede poi di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e agli articoli 12 e seguenti, non essendo ancora pervenuta l'istruttoria degli uffici competenti.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 11, esprime un parere contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.14 e 11.16.

Concorda con l'onerosità degli emendamenti 11.9 e 11.10. In merito all'emendamento 11.13, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti.

Da ultimo, si esprime negativamente sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 in quanto suscettibili

di determinare maggiori oneri.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) si sofferma nuovamente sulla portata normativa dell'articolo 11, osservando come tale disposizione non risolva in via definitiva i problemi legati al blocco del *turn over* del personale sanitario, che rappresenta un'emergenza conclamata. Tuttavia, esprime apprezzamento per l'argomentazione contenuta nella relazione tecnica aggiornata precedentemente richiamata, ricordando altresì che l'emendamento 6.22 contribuisce a risolvere le problematiche esistenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito alle proposte riferite agli articoli da 1 a 8 e all'articolo 11, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.4, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.10, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.0.1 e 11.0.2. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.24 e 8.1. Sugli emendamenti 6.22 e 6.23, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al capoverso 5-*bis*, prima delle parole: "per il periodo di 18 mesi", siano inserite le seguenti: "fermo restando l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regionale e nazionale,"; siano soppresse le parole: "e di divieto di spese non obbligatorie". In relazione all'emendamento 2.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 e all'articolo 11. L'esame resta sospeso sulle proposte riferite all'articolo 10, nonché sugli emendamenti relativi agli articoli da 12 alla fine."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Relazione non ostativa. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, da cui risulta che: con riferimento agli articoli 1 e 2, per l'attuazione delle direttive elencate all'allegato A viene richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, in base al quale alla copertura degli eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente, si provvede, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento; con riferimento all'articolo 4, vengono forniti dati analitici a suffragio della corretta quantificazione degli oneri recati dalla disposizione; con riferimento all'articolo 5, sono messi a disposizione elementi di dettaglio volti a confermare come le attività ivi contemplate possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; con riferimento all'articolo 7, vengono date informazioni analitiche a conferma della correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3; con riferimento agli articoli 13, 14, 15 e 21, viene rappresentato che, stante la complessità della materia

oggetto delle relative deleghe, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse, richiamandosi pertanto quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; con riferimento agli articoli 16, 17 e 18, viene fatto presente che le relative deleghe sono finalizzate all'adozione di norme di carattere ordinamentale, e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, confermandosi l'invarianza finanziaria; con specifico riferimento al comma 1, lettera b), dell'articolo 17, viene precisato che l'adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità navali, e comunque gli eventuali allineamenti tecnici, ove necessari, sarebbero a carico delle compagnie di navigazione o delle società di armamento, senza alcun onere per la pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa".

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso conforme alla relatrice.

In assenza di dichiarazioni di voto e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di relazione risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota del Ministero degli esteri nella quale viene fornita rassicurazione sulla correttezza della quantificazione degli oneri e sulla congruità della copertura del disegno di legge in esame.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, la relatrice [LEONE](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle ore 11,20.

1.4.2.5.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 171 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, il cui esame era stato accantonato nella precedente seduta.

Il sottosegretario BITONCI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 10.1 e 10.4, mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 10.3 per oneri non quantificati e non coperti, in relazione ai compensi da corrispondere ai commissari.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga quindi le segnalazioni avanzate sulle proposte riferite all'articolo 12.

Il sottosegretario BITONCI non ha osservazioni da formulare, per gli aspetti finanziari, sugli emendamenti 12.2 e 12.3, esprimendo invece una valutazione contraria sulla proposta 12.5. Si pronuncia quindi in senso non ostativo sugli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12, nonché sulle proposte 12.14, 12.15, 12.16 e 12.17, su cui rinvia alla valutazione dei Dicasteri competenti nel merito.

Formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 12.18, 12.19, 12.23, 12.24, 12.25, 12.29, 12.31, 12.32, 12.33, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.4 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, per gli aspetti di competenza della Commissione, sulle proposte 12.20, 12.21, 12.26 e 12.27.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo con riguardo alla proposta 12.18, che consente ai laureati in medicina di accedere al Servizio sanitario pubblico, seguendo un apposito percorso formativo.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che tale emendamento, peraltro formulato non correttamente, presenta criticità sia in termini di legittimità costituzionale che per i profili di finanza pubblica, determinando oneri non quantificati e non coperti, risultando in contrasto con i principi sull'accesso alla dirigenza medica e comportando disomogeneità di trattamento con il personale medico specializzato.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur concordando sul possibile difetto di formulazione, ritiene che la proposta abbia il merito di consentire ai laureati in medicina di svolgere la scuola di specializzazione non solo presso i policlinici ma anche nelle altre aziende ospedaliere. Con riguardo al presunto contrasto della proposta con i principi costituzionali, segnala che, in realtà, già il provvedimento in esame prevede l'assunzione presso le aziende sanitarie, con contratto a tempo determinato, dei laureati in medicina che non hanno ancora conseguito la specializzazione.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), dopo aver espresso la propria contrarietà sulla possibilità di svolgere le scuole di specializzazione completamente al di fuori dei policlinici, fa presente che il percorso formativo degli specializzandi comporta, in ogni caso, oneri per la finanza pubblica.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, ne riepiloga sinteticamente i rilievi avanzati.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 13.4, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) chiede delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo sull'emendamento 13.0.1, con particolare riguardo alla capienza dei fondi speciali previsti per la copertura finanziaria.

Il sottosegretario BITONCI rappresenta che, in caso di approvazione della proposta, verrebbero sostanzialmente azzerate le risorse dei fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2019, destinate invece alla copertura di iniziative di interesse dello stesso dicastero.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) rileva come la valutazione espressa dal rappresentante del Governo, motivata dalla volontà di destinare le risorse in questione ad altre finalità, abbia essenzialmente

carattere politico, esulando pertanto dai profili di competenza della Commissione bilancio, chiamata ad esprimersi esclusivamente sulla capienza o meno dei fondi speciali.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 13.0.1.

Il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.3, 12.5, 12.18, 12.19, 12.23, 12.24, 12.25, 12.29, 12.31, 12.32, 12.33, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.4 (testo 2), 13.4, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 13.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MISIANI](#) (PD) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere.

I senatori [FANTETTI](#) (FI-BP) e [CALANDRINI](#) (FdI), a nome dei Gruppi di appartenenza, dichiarano il voto di astensione.

Posta in votazione, la proposta è approvata.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 12.0.100, presentato in Assemblea, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta in oggetto, che stabilisce l'istituzione di scuole di specializzazione in senologia da parte delle università statali e non statali, nell'ambito della propria autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il testo e i restanti emendamenti, propone di ribadire, per l'Assemblea, il parere già espresso alla Commissione di merito.

Non essendovi, quindi, richieste di intervento, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto che: con riguardo all'articolo 3, comma 5, viene precisato che le quantificazioni degli oneri indicate nel testo rappresentano un'autorizzazione massima di spesa, calcolata in eccesso secondo stime prudenziali e che l'impegno effettivo di spesa potrà essere inferiore; in merito all'articolo 5, comma 3, viene ribadito, ai fini della determinazione del compenso del commissario straordinario di liquidazione, il rispetto del limite del cosiddetto "tetto" delle retribuzioni dirigenziali pubbliche e l'assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- relativamente all'articolo 6, comma 5, si rassicura sull'assenza di nuovi oneri, posto che la disposizione in esame si limita a vincolare risorse già previste sulla base della legislazione vigente; viene data conferma della disponibilità delle risorse dell'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) utilizzate a copertura dell'articolo 8; le misure di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, finalizzate a superare la carenza di personale del servizio sanitario

nazionale, salvaguardano l'equilibrio economico-finanziario del sistema, nel quadro del rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; l'articolo 11, comma 4-ter, che rimuove la sanzione consistente nel blocco del turn over del personale del servizio sanitario per le regioni che non provvedono alla copertura del disavanzo di gestione non determina effetti finanziari, limitandosi ad eliminare l'automatismo del blocco e lasciando però invariato il rispetto degli altri vincoli imposti in capo alle regioni dalla legislazione vigente; dall'articolo 12, comma 2, lettera c), non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che l'assunzione ivi prevista di medici e veterinari specializzandi risulta compatibile con le risorse finanziarie disponibili e con il rispetto sia dei limiti della spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente sia della programmazione dei fabbisogni di personale; viene data conferma della congruità della copertura dell'articolo 12, comma 3, riguardante l'accesso ai corsi di formazione specifica di medicina generale; viene ribadita la neutralità sul piano finanziario dell'articolo 12, comma 6, che integra i principi normativi sulla stipula degli accordi collettivi nazionali per la medicina generale; si forniscono rassicurazioni sulla neutralità finanziaria dell'articolo 13, comma 1-bis, sulla riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco; con riguardo all'articolo 14, comma 1, si rappresenta come tale disposizione non produca oneri per la finanza pubblica, limitandosi a stabilire esclusivamente un vincolo di utilizzo nell'ambito di risorse comunque destinate alla regione Calabria,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: per quanto attiene all'articolo 6, comma 3, si rappresenta l'opportunità, in sede applicativa, di prevenire possibili contenziosi derivanti dall'eventuale revoca di misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione contenuta nel piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico predisposto dal commissario *ad acta*; in merito all'articolo 8, comma 4, si rappresenta l'eventualità di una possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse di conto capitale (allocate sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) per fare fronte ad oneri di natura corrente (ossia la copertura degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per il biennio 2019-2020).

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.4, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.10, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.0.1, 11.0.2, 12.5, 12.18, 12.19, 12.23, 12.24, 12.25, 12.29, 12.31, 12.32, 12.33, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.4 (testo 2), 13.4, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5. In relazione all'emendamento 2.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.24, 8.1 e 13.0.1. Sugli emendamenti 6.22 e 6.23, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al capoverso 5-bis, prima delle parole: "per il periodo di 18 mesi", siano inserite le seguenti: "fermo restando l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regionale e nazionale,"; siano soppresse le parole: "e di divieto di spese non obbligatorie". Sull'emendamento 12.0.100, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, della parola: "istituiscono" con le seguenti: "possono istituire". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1312) Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2 bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, segnala che il disegno di legge in titolo è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge di delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 29 maggio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame corrisponde a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento cita, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, l'adozione di azioni per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo, prevedendo altresì la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche per migliorare la capacità di valorizzare e mobilitare le vocazioni dei territori. Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, delega in materia di spettacolo e delega in materia di beni culturali e del paesaggio, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il sottosegretario BITONCI si pronuncia in senso conforme alla valutazione espressa dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, formula la seguente proposta di parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 29 maggio scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio. Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, delega in materia di spettacolo e delega in materia di beni culturali e del paesaggio, corrisponde a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che richiama, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, l'adozione di

azioni per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo, prevedendo altresì la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche per migliorare la capacità di valorizzare e mobilitare le vocazioni dei territori. Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa al voto e approvata.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 2.1 (testo 3), nel presupposto dell'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo dell'articolo 2, conformemente al parere sul testo reso da questa Commissione lo scorso 28 marzo. Sugli emendamenti 2.5 (testo 2) e 3.100 non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, sull'emendamento 2.1 (testo 3), rappresenta di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che venga approvato l'emendamento 2.100, il quale prevede l'esclusione degli enti pubblici dall'ambito applicativo dell'articolo 2. Sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100, concorda con il relatore sull'assenza di rilievi.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede chiarimenti sull'emendamento 2.1 (testo 3), ritenendo che la proposta avrebbe evidentemente effetti onerosi, quanto meno indiretti, per gli enti pubblici che hanno partecipazioni nelle società di gestione aeroportuale, pur di diritto privato.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), relatore, fa presente che tale profilo è già stato evidenziato in una osservazione inserita nel parere espresso lo scorso 10 aprile, aggiungendo che si tratta, in effetti, di soli tre aeroporti, nei quali la quota di partecipazione di enti pubblici risulta minima.

Il senatore [MANCA](#) (PD) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Errani, in quanto la proposta in discussione, imponendo obblighi di sostituzione dei mezzi di trasporto senza alcuna forma di incentivazione o sostegno finanziario, determinerà certamente un incremento dei costi e la riduzione degli utili per le società di gestione, con conseguente diminuzione degli eventuali dividendi distribuiti agli enti locali che detengono quote di partecipazione.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), relatore, ribadisce come la questione sollevata fosse stata già adeguatamente affrontata in sede di esame del testo del provvedimento, rilevando altresì che gli eventuali oneri indiretti sarebbero comunque di entità del tutto trascurabile, peraltro senza coinvolgimento delle finanze dello Stato.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) richiama l'esigenza, al di là dell'ammontare degli oneri indiretti determinati dal provvedimento, che la Commissione mantenga una linea di coerenza con quanto deciso in precedenti analoghe circostanze, a garanzia del corretto esercizio del proprio ruolo di presidio delle

finanze pubbliche.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno svolgere un breve approfondimento, osservando che tra gli oneri per la finanza pubblica vanno computati non solo gli effetti per la finanza statale ma l'impatto finanziario sul complesso delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, alla luce della discussione, rinvia l'esame degli emendamenti per consentire al Governo di procedere a un rapido supplemento di istruttoria sui profili oggetto della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti del Governo e del relatore nonché i subemendamenti ad essi riferiti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento del Governo 11.4, che occorre chiedere chiarimenti sui profili finanziari della modifica proposta all'articolo 11, comma 3, lettera e), del provvedimento, nella parte in cui non prevede più espressamente l'incremento delle tariffe quale modalità di rifinanziamento del sistema dei controlli fitosanitari. Al riguardo, occorre avere rassicurazioni sull'idoneità della nuova formulazione a garantire l'adeguato finanziamento delle autorità competenti a svolgere i controlli, anche in relazione alla modulabilità in via amministrativa delle tariffe. In merito ai subemendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare inoltre opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come "ulteriore" autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni.

In relazione agli emendamenti del relatore e ai relativi subemendamenti, segnala, per la valutazione di eventuali effetti finanziari, la proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea.

Risulta necessario valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.1, che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Unione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 20.0.1/1, che attribuisce al Commissario straordinario per gli interventi in materia di discariche abusive una struttura composta da risorse umane e strumentali dei Carabinieri, del Ministero dell'Ambiente e dell'Istituto superiore di sanità, con oneri non quantificati e posti a carico delle risorse già stanziare per l'attuazione degli interventi. Occorre valutare altresì il subemendamento 20.0.1/2, che aggiunge un ulteriore principio e criterio direttivo alla delega, al fine di precisare i profili applicativi della disciplina sulle false e fallaci indicazioni di origine. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.5.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (pom.) del 19/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019
172ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede di audire l'Ufficio parlamentare di bilancio e l'Istituto nazionale di previdenza sociale, al fine di acquisire elementi di approfondimento in merito alle presunte economie di spesa connesse all'attuazione del reddito di cittadinanza e di "quota cento".

I senatori [MISIANI](#) (*PD*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associano alla richiesta avanzata dal senatore Errani.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, ricorda che nella seduta di ieri era iniziato l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate al provvedimento in titolo e che si era tenuto un confronto in merito agli effetti di ordine finanziario sugli enti pubblici titolari di partecipazioni azionarie nelle società di gestione dei tre scali aeroportuali (Fiumicino, Malpensa e Venezia) rientranti nell'ambito applicativo del disegno di legge.

Il sottosegretario BITONCI conferma come il provvedimento possa determinare in capo agli enti pubblici titolari di partecipazioni azionarie soltanto eventuali oneri indiretti di portata limitata, rimettendosi quindi alla valutazione della Commissione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel prendere atto della rassicurazione fornita dal Governo, fa presente come gli oneri indiretti richiedano tuttavia un'apposita copertura.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel ricordare che il disegno di legge si applicherebbe a tre scali aeroportuali le cui società di gestione presentano una quota di partecipazione pubblica, osserva come gli oneri di carattere indiretto debbano trovare adeguata copertura finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, evidenzia che l'individuazione di una copertura per oneri indiretti del tutto eventuali e correlati alla partecipazione azionaria in società private rappresenterebbe una modalità di approccio difforme rispetto alla linea di valutazione tradizionalmente adottata dalla Commissione.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) dissente dalla valutazione del Presidente, ritenendo necessaria la predisposizione di una copertura in presenza di oneri indiretti gravanti su enti territoriali quali regioni, città metropolitane e comuni, alla luce del fatto che la Commissione bilancio riveste una funzione istituzionale posta a presidio dell'integrità della finanza pubblica comprensiva delle amministrazioni centrali e di quelle territoriali.

Il sottosegretario BITONCI svolge alcune puntualizzazioni sulla questione in esame, rilevando che il disegno di legge si applicherebbe a società private e che gli ipotetici oneri finanziari sarebbero correlati ad eventuali maggiori costi ricadenti sul valore della quota di partecipazione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel concordare con le argomentazioni del Presidente e del rappresentante del Governo, ribadisce come il disegno di legge trovi applicazione per società private nelle quali la partecipazione azionaria di enti pubblici non ha carattere necessario. Altresì, esula dai compiti di questa Commissione l'individuazione di coperture per eventuali perdite derivanti da partecipazioni azionarie, in quanto, se si adottasse questa linea, si determinerebbe un'intromissione del Parlamento nella gestione di imprese private.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) fa presente come le valutazioni prudenziali espresse dalla Commissione bilancio in caso di oneri indiretti riguardassero fattispecie nelle quali le potenziali spese sarebbero potute gravare sulla pubblica amministrazione. Nel caso in esame, invece, si è di fronte a eventuali oneri correlati a partecipazioni azionarie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede formalmente alla Presidenza di fornire un riepilogo dei precedenti della legislatura in corso in ordine ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione, nel caso della sussistenza di oneri indiretti gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che, anche sulla base delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'onere gravante sugli enti territoriali titolari di partecipazioni azionarie avrebbe una natura eventuale, indiretta e di portata limitata.

Rileva, altresì, che, in presenza di onerosi indiretti di portata trascurabile e di carattere eventuale, l'orientamento di questa Commissione è quello di non esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rinvia quindi ad una prossima seduta la conclusione dell'esame degli emendamenti in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga l'*iter* del disegno di legge in titolo, ricordando che era stata chiesta al Governo una conferma sull'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), ove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione delle attività formative. Altresì, ricorda che era stata chiesta una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 1, comma 5.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota in cui si conferma l'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), nonché la sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, pertanto, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MANCA](#) (*PD*) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi.

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, viene approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, predisposta dal Ministero del lavoro, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota nella quale si concorda con la richiesta della Commissione bilancio di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota dalla quale risulta che, in relazione ai rilievi rappresentati dalla Commissione sull'articolo 2, la Ragioneria generale dello Stato reputa opportuno acquisire dall'amministrazione competente una relazione che asseveri l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 , approvato dalla Camera dei deputati (ParereParer alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra la riformulazione 13.8 (testo 2), trasmessa dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi è nulla da osservare.

Riepiloga, poi, gli emendamenti segnalati nelle precedenti sedute, a partire da quelli di iniziativa parlamentare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27 e 15.28, osservando, in particolare, la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 15.19 e 15.27, mentre, in merito alle altre proposte richiamate, evidenzia un difetto nella quantificazione ovvero nella corretta copertura degli oneri.

Chiede poi l'accantonamento degli emendamenti 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8 e 15.13.

In merito all'emendamento 15.30 (testo 2), sottolinea la genericità della proposta, per quanto riguarda i numeri 1, 3, 4, e 7 della lettera *e*)-bis.

Con riferimento all'emendamento 15.31, fa riferimento alla genericità della portata normativa dei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 della lettera *e*)-bis.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 15.33, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 21.1 e 21.2 per oneri non quantificabili a causa della genericità della portata normativa.

Passando agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, chiede di accantonare l'esame della proposta 1.3, mentre fornisce chiarimenti in merito alla portata finanziaria dell'emendamento 11.4, sul quale formula una valutazione non ostativa, purché la rimodulazione delle tariffe non determini un decremento di gettito per l'erario.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 11.4, nel presupposto che la rimodulazione interna al sistema tariffario sia effettuata secondo modalità compensative che escludano una riduzione di gettito.

Il sottosegretario BITONCI, nell'esprimere una valutazione non ostativa sulle proposte 5.0.1 e 19.3, chiede poi di accantonare l'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.

In relazione agli emendamenti presentati dal relatore in Commissione di merito, formula un avviso non ostativo sulle proposte 3.8 e 13.29, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1

Concorda con la valutazione non ostativa sulla proposta 13.8 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [PIRRO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30 (testo 2), 15.31, 21.1 e 21.2.

Sull'emendamento 11.4, il parere è non ostativo nel presupposto che resti fermo il complessivo introito previsto sulla base delle attuali tariffe in favore dello Stato.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8, 15.13, 15.33, 1.3, 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere della relatrice, viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta assegnato con riserva, essendo privo del parere della Conferenza unificata.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 3, laddove stabilisce che lo Stato e gli enti territoriali perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per inclusione scolastica, tenendo conto del principio di "accomodamento ragionevole", chiede conferma che il rispetto di tale principio sia compatibile con il limite delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, che inserisce nel decreto legislativo n. 66 del 2017 una nuova disposizione sulle misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione, chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio 2019 utilizzate a copertura, anche con riguardo alle spese di funzionamento del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

Per quanto riguarda l'articolo 15 sulla decorrenza delle misure e sulla disciplina transitoria, chiede conferma del fatto che le modifiche introdotte al regime delle decorrenze siano compatibili, dal punto di vista organizzativo e finanziario, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BITONCI consegna una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità che la Commissione possa riunirsi a partire dalla giornata di lunedì 24 giugno per avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del

2019 (cosiddetto "decreto crescita"), qualora approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 20 giugno 2019, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.5.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera n), dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera p), dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.

In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore [MANCA](#) (PD) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MISIANI](#) (PD) e [ERRANI](#) (Misto-LeU), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-ter, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo.

Sull'articolo 7-bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1° gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal presente decreto (*3-bis*, *3-quinquies*, *4-quater*, *4-quinquies*, *7-bis*, *26-bis*, *26-quater*, *30-ter* e *36-bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli *12-novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e *13-bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo *16-ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo *16-quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo *26-quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo *30-quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziato rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo *36-bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo *38-quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-*bis*, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati. Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fispe) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali. Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo. Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fispe. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.

Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente **PESCO** (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprimere il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.5.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **LUNESU** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, che prevede l'intensificazione del dialogo regolare tra le Parti in tutti i settori interessati, che occorre chiedere conferma che dalle consultazioni e visite di livello ministeriale e dalle riunioni a livello di alti funzionari, di cui al comma 2, lettere *b*) e *d*) della citata disposizione, non derivino maggiori oneri per le finanze pubbliche. Occorre inoltre avere conferma della compatibilità delle misure volte al rafforzamento della cooperazione doganale e in materia di fiscalità, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1225) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1260) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1261) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso favorevole.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1262) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendosi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1349) *Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca*
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 19 giugno scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura e 1312 della XVIII), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, dopo aver illustrato gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione dell'Esecutivo nel settore "Istruzione e ricerca", aggiunge, con riferimento al quadro disciplinare, che la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici. Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 19 giugno scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.

Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che evidenzia, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, come la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessiti di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi formulati in relazione al testo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso, presso la Ragioneria generale dello Stato, la valutazione degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), sul riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato, si conferma il contenuto esclusivamente ordinamentale dei suddetti incentivi, dal momento che si consentirà agli enti che decidano di procedere ai nuovi reclutamenti mediante concorsi unici, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, di derogare ad alcuni adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sullo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, si precisa che, per l'effettuazione di tali verifiche, verranno utilizzate le professionalità già presenti all'interno della pubblica amministrazione; relativamente all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), n. 3, si rappresenta come l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un'attività nei fatti già espletata dal Dipartimento della funzione pubblica; con riguardo all'articolo 3, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della delega volta a favorire il merito e la premialità, alla luce del fatto che non vengono attribuite nuove funzioni all'Ufficio per la valutazione della performance già operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica; in relazione al coinvolgimento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi e di valutazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), n. 3, sono forniti elementi idonei a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene sottolineato come la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione consenta di ottenere economie di spesa utilizzabili per il conferimento di incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione per attività di supporto dei suddetti organismi; per quanto concerne l'articolo 4 sul riordino della dirigenza, si rassicura circa il fatto che l'accentramento in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, previsto dal comma 2, lettera *b*), n. 1), produrrà risparmi di spesa significativi in ragione della concentrazione delle procedure concorsuali, con conseguente possibilità di compensare con tali risparmi gli eventuali maggiori costi che la SNA dovrà sostenere per il reclutamento del 100 per cento (e non più soltanto del 50 per cento) del personale dirigenziale generale; in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), n. 4, che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, viene confermato come il suddetto aumento non determini alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione di tale norma sarà condizionata al rispetto dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, di posti dirigenziali previsti nella dotazione organica e dei fondi contrattuali per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; con riferimento all'implementazione della banca dati della dirigenza statale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), n. 7, viene confermata la disponibilità delle risorse di bilancio stanziare per il finanziamento della banca dati; in merito al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), riguardante la definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione di disposizioni in materi di

contratti flessibili, si precisa come la finalità della delega consista nell'individuare criteri di valutazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, evitando il riconoscimento di risarcimenti ingiustificatamente differenziati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), finalizzato ad escludere la necessità di far precedere sempre lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria all'espletamento dei nuovi concorsi, si raccomanda, in sede applicativa, che l'indizione di nuove procedure concorsuali sia subordinata al rispetto dei vincoli di natura finanziaria; in relazione all'articolo 7, comma 2, nel prendere atto della rassicurazione sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, si rileva tuttavia come la prassi sempre più frequente di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi non risulti pienamente conforme allo spirito della legge di contabilità n. 196 del 2009, che consente, all'articolo 17, comma 2, di ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata."

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene, per i profili di competenza della Commissione, che il disegno di legge di delega in esame appare destinato a produrre spese certe, coperte mediante risparmi futuri ed eventuali, con il rischio concreto di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), associandosi al senatore Errani, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza.

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 giugno riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare, inoltre, opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come "ulteriore" autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo

2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Infine, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti. Il vice ministro Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sul subemendamento 11.4/4, mentre esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sui subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.

Si pronuncia inoltre in senso contrario, per possibili effetti finanziari negativi, sulla proposta 12.4, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulla proposta 12.5, nonché sull'emendamento 20.0.1 (testo 2), che non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che si limita a un mero riordino normativo.

Conferma, infine, l'assenza di oneri della proposta 22.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4. Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, sul testo, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che trova conferma nella relazione tecnica appena depositata.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula una valutazione contraria, per mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1.

Esprime quindi un avviso contrario su una serie di ulteriori proposte emendative non segnalate dalla relatrice. In particolare, con riguardo agli emendamenti 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5 e 6.1, occorre acquisire un'apposita relazione tecnica che ne assicuri l'invarianza degli oneri, in mancanza della quale la valutazione risulta contraria, mentre sulle proposte 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2 è necessario acquisire la valutazione del Ministero della giustizia sui possibili effetti in termini di sanzioni pecuniarie. L'emendamento 9.0.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre per le proposte 10.6, 12.5, 14.1, 14.2 e 14.0.1 occorre acquisire apposita relazione tecnica che ne attesti

l'invarianza degli oneri. Sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, come anche per la proposta 15.7, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per escludere che dall'aumento delle attività di comunicazione possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche sull'emendamento 15.4, in tema di controllo mediante mezzi elettronici nel caso di allontanamento dalla casa familiare, mentre per le proposte 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 rileva che l'aumento delle attività di comunicazioni e di notificazioni potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Esprime infine un avviso contrario sulle proposte 17.1 e 18.2, in relazione ai possibili costi connessi al potenziamento degli interventi di sostegno psicologico, nonché sull'emendamento 17.4, per inidoneità della copertura.

Il senatore [MANCA](#) (PD) reputa necessario, dal punto di vista metodologico, che il Governo metta a disposizione della Commissione la nota istruttoria sulla base della quale sono state espresse le valutazioni, con particolare riferimento agli emendamenti non segnalati dalla relatrice per i profili finanziari.

La rappresentante del GOVERNO, accogliendo tale richiesta, rende disponibile la nota istruttoria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) considera opportuno un approfondimento dell'esame, con riguardo, ad esempio, alle presunte criticità finanziarie delle proposte che si riferiscono ad attività di comunicazione e di notificazione, ribadendo in generale la convinzione, già altre volte manifestata, che la Commissione debba assicurare coerenza e omogeneità nella valutazione delle proposte emendative, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni a presidio delle finanze pubbliche.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene possibile compiere un breve supplemento di istruttoria, verificando anche le condizioni per una rapida interlocuzione tra i Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere limitato ai soli emendamenti segnalati dalla relatrice, rinviando ad altra seduta l'esame delle ulteriori proposte indicate dal Governo, al fine di consentire una valutazione maggiormente ponderata e, se possibile, arricchita di informazioni aggiuntive.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.0.3, 10.1, 10.6, 10.14, 10.0.2, 12.2, 12.5, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 17.1, 17.4 e 18.2, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 1.100, manifestando un avviso di nulla osta sul testo a condizione che sia approvata la suddetta proposta, integralmente sostitutiva del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100. In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 luglio 2019, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(987-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) illustrando il disegno di legge in titolo, segnala che, per quanto di competenza, atteso che la 3ª Commissione permanente ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al parere non ostativo reso da questa Commissione, non vi sono osservazioni da formulare, proponendo pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del

GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, secondo cui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Altresì, precisa che le attività di collaborazione nel settore doganale non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura finanziaria nella legge n. 215 del 2016 recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il presidente [PESCO](#), intervenendo incidentalmente, ricorda che, con riguardo ai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, il parere espresso alla Commissione di merito si intende reso, in assenza di modifiche, anche all'Assemblea.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare; propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario richiedere la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di avere conferma dell'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 9, funzionale all'istituzione e alla gestione del registro pubblico telematico "Sanità trasparente". Altresì, chiede conferma che le attività di vigilanza poste in capo all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza rispettivamente dai commi 8 e 10 dell'articolo 6 possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 5.6 e 5.7 che introducono ulteriori criteri da seguire per la determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del già citato registro pubblico "Sanità trasparente". Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria della proposta 6.100 recante l'istituzione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, ferma restando l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, trasmettendo, appena disponibile, la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire maggiori elementi in merito agli effetti finanziari dell'articolo 1, comma 2, laddove modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevedendo, nel nuovo comma 2 del suddetto articolo 22, che queste procedano al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche: al riguardo, andrebbe chiarito se dalla nuova disciplina possa derivare il rischio per le pubbliche amministrazioni di dover intervenire per remunerare i dipendenti assunti dalle fondazioni, in caso di difficoltà finanziaria di queste ultime. Con riferimento poi all'articolo 1, capoverso "Art. 22", comma 2-sexies, laddove dispone che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa le possibili conseguenze di ordine finanziario derivanti da eventuali scostamenti tra il bilancio preventivo e quello consuntivo. Altresì, andrebbe chiesta conferma del carattere strutturale delle voci del bilancio preventivo delle fondazioni, ai fini della sostenibilità di assunzioni a tempo indeterminato, considerato che le entrate delle fondazioni possono dirsi certe solo per i finanziamenti pubblici e che le asseverazioni del collegio dei revisori dei conti potrebbero non

essere compatibili con il carattere strutturale degli impegni legati ad assunzioni a tempo indeterminato. Analoga richiesta attiene alla disciplina transitoria di cui al comma 2-*octies*, laddove, nel penultimo periodo, subordina le assunzioni al rispetto del comma 2-*sexies* sopra richiamato e del limite della dotazione organica approvata previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Risulta poi opportuno acquisire chiarimenti sul comma 2-*nonies* del novellato articolo 22, dal momento che il possibile utilizzo di risorse originariamente destinate a contratti a tempo determinato non appare del tutto compatibile con le assunzioni a tempo indeterminato, potendo inoltre comportare l'irrigidimento del bilancio delle fondazioni. Con riguardo all'articolo 2, comma 1, che reca un'autorizzazione di spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019, per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, occorre acquisire conferma che gli ulteriori fabbisogni del Ministero beneficiari del presente stanziamento siano legati alla sola annualità 2019 e non abbiano un carattere strutturale. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 81 del 2019.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo al testo, che occorre verificare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del capoverso "Art. 3-*bis*", con la previsione, al comma 1, di un obbligo di formazione alle manovre di disostruzione per tutto il personale docente e ATA della scuola dell'infanzia, da attuare nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica e, se necessario, nei limiti delle risorse iscritte nei bilanci delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato capoverso.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, le proposte 1.2 e 1.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12 e 1.13. Chiede conferma delle disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.15, che istituisce un Fondo per garantire alle istituzioni scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.16. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.20 che, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, estende l'obbligo di formazione ai docenti e al personale ATA di asili nido e della scuola primaria, nonché al personale addetto alle mense scolastiche, con disposizione che peraltro non risulta coperta dalla clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare altresì i profili finanziari dell'emendamento 1.0.1, che impone un obbligo di formazione specifica per il personale delle mense scolastiche e correlati doveri di informazione, mediante infografiche, nei locali delle scuole. Occorre valutare, anche mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, la proposta 1.0.2, che prevede l'adozione di iniziative di formazione alle manovre di disostruzione anche nei corsi di accompagnamento al parto. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.0.3, che prevede l'adozione di iniziative di formazione in materia nei luoghi di lavoro ove si prevedono servizi di ristorazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di trasmettere alla Commissione gli elementi di riscontro

richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

In mancanza di richieste di intervento, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

(1111) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

La relatrice **LUNESU** (L-SP-PSd'Az) richiama brevemente le richieste di chiarimento avanzate nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori alcune note recanti elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

La RELATRICE, sulla base delle risposte rese disponibili dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità di evitare disagi o problemi in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico, sollecita il rappresentante del Governo a fornire i necessari riscontri alle richieste già avanzate, a partire dalla predisposizione della relazione tecnica sul testo, richiesta l'11 giugno scorso dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto della sollecitazione, riservandosi di fornire, appena possibile, le risposte alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) chiede al rappresentante del Governo se siano stati predisposti gli elementi istruttori sui rilievi sollevati in relazione al testo.

Il sottosegretario BITONCI, nel far presente che sono in corso le interlocuzioni tra i ministeri interessati, si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti appena questi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (n. 93)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando per quanto di competenza, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, che non vi sono rilievi da formulare.

Il sottosegretario BITONCI ritiene che la Commissione possa esprimersi in senso non ostantivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE avanza pertanto la proposta di osservazioni non ostantive che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa in votazione e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE fornisce ragguagli sul possibile calendario di un breve ciclo di audizioni, che preveda l'intervento dei rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) rimarca l'importanza di acquisire il punto di vista dei maggiori enti previdenziali coinvolti nella applicazione delle nuove regole di armonizzazione contabile, al fine di avere un quadro più compiuto dell'impatto del provvedimento sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente ha avuto inizio la discussione generale, chiedendo se vi siano ulteriori richieste di intervento.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) fa presente che il decreto-legge in esame e il disegno di legge di assestamento delineano una corposa manovra correttiva, vicina al valore di 8 miliardi di euro, che coinvolge risorse relative a numerose voci del bilancio dello Stato. A tale proposito, richiama il contenuto della Nota del Servizio del bilancio, che pone una serie di questioni di notevole rilevanza, con particolare riguardo alla natura e alla sostenibilità degli accantonamenti di somme rese indisponibili a salvaguardia dell'effettivo realizzo dei risparmi previsti.

Ritiene quindi utile svolgere un ciclo di audizioni che consenta di raccogliere elementi di approfondimento non solo sugli effetti finanziari della manovra sul 2019, ma anche sulle prospettive e sugli obiettivi di finanza pubblica per il 2020. Pertanto, chiede formalmente l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche per acquisire elementi ulteriori sul carattere strutturale o meno dei risparmi di spesa oggetto della manovra correttiva; dell'Agenzia delle entrate o del Dipartimento delle finanze, con particolare riguardo ai profili connessi alle maggiori entrate derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica; dell'INPS, che potrà dare informazioni aggiornate per quanto concerne il "tiraggio" degli stanziamenti destinati al reddito di cittadinanza e all'anticipazione pensionistica denominata "quota 100", e quindi sulle previsioni dei risparmi attesi sul 2019 e, per quanto possibile, anche sul 2020; infine, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per avere un quadro analitico dei profili macroeconomici e di finanza pubblica della manovra correttiva.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire l'elenco finale degli stanziamenti di bilancio, per un valore di 2 miliardi di euro, accantonati nell'ultima legge di bilancio e ora definitivamente destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) condivide le richieste di audizione avanzate dal senatore Misiani, che reputa necessarie per lo svolgimento di un esame completo e consapevole del decreto-legge in titolo, che si inserisce in una operazione più ampia e complessa di finanza pubblica.

Pur ritenendo apprezzabili le correzioni in positivo apportate dalla manovra correttiva, che peraltro dimostrano gli errori di previsione contenuti nella precedente manovra di bilancio, ritiene essenziale ampliare il quadro conoscitivo del Parlamento sui dati di finanza pubblica, chiedendo al Governo di attivarsi per mettere la Commissione, che procede in sede referente, in condizione di svolgere un proficuo confronto nel merito delle questioni.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle richieste avanzate, segnala la difficoltà di organizzare un

ciclo di audizioni in relazione al decreto-legge in titolo, in considerazione dei tempi di esame che appaiono, ormai, piuttosto stretti; ritiene pertanto più agevole svolgere le audizioni nel corso della trattazione dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, assicurando comunque che la questione potrà essere approfondita nell'Ufficio di Presidenza convocato per domani.

Il senatore [MARINO](#) (PD) evidenzia, in un'ottica costruttiva, l'importanza che le audizioni si tengano prima che il decreto-legge in titolo approdi all'esame dell'Assemblea, in modo da consentire l'acquisizione, per tempo, di elementi utili al confronto politico.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), pur comprendendo e condividendo la volontà di approfondire provvedimenti che risultano, con tutta evidenza, corposi e complessi, ritiene comunque necessario che il ciclo di audizioni richiesto si svolga in modo da consentire la conclusione dell'esame del decreto-legge in tempi rapidi, sfruttando eventualmente anche i giorni tradizionalmente privi di attività parlamentare.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e invita la relatrice a svolgere l'intervento di replica.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) tiene a sottolineare come il provvedimento in titolo, insieme al disegno di legge di assestamento, non costituisca affatto una manovra correttiva in senso tradizionale, dal momento che non vi è stato né un incremento delle imposte né un doloroso taglio delle spese: si è trattato invece di un aggiustamento dei saldi pubblici, reso possibile da una oculata gestione contabile e dalla predisposizione, a tempo debito, di misure di carattere prudenziale, che hanno consentito di evitare l'avvio, da parte delle Istituzioni europee, di una procedura d'infrazione che avrebbe causato gravi difficoltà al Paese.

In relazione alle richieste di approfondimento avanzate da alcuni senatori della Commissione, anche con riguardo alle differenti valutazioni avanzate da alcuni esperti sulla stima dei risparmi di spesa correlati al reddito di cittadinanza e a "quota 100", fa presente che, per avere maggiore certezza, sarà comunque necessario attendere i dati sul monitoraggio condotto dall'Inps che saranno resi pubblici a settembre.

Il PRESIDENTE, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della discussione, osserva che il Governo potrà fornire le necessarie risposte in sede di replica, che è rinviata ad altra seduta.

A tale proposito, rappresenta l'opportunità che il Governo dia riscontro anche ai rilievi sollevati nel *dossier* del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge 739, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 luglio 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 184 (ant.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 12,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1374\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In merito agli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio, occorre valutare le proposte 1.100,

1.100 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto) e 1.101, che riducono i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi. Chiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.1 (testo 2) recante misure per il trasferimento all'Associazione Alberghi per la Gioventù di immobili di proprietà pubblica, con agevolazioni per il relativo adeguamento. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 2), 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.

In merito agli ulteriori emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100, per la quale si ravvisa la potenziale onerosità del capoverso "Articolo 1-ter" che comporta un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione "Dis-Coll". Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/1, con particolare riguardo al capoverso "Art. 1-ter", lettera a), per la possibile applicazione alle pubbliche amministrazioni. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.0.100/3. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.0.2 (testo 2), riguardante gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali finanziati dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100/2, 1.0.100/4, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.100 e 1.101, mentre subordina la valutazione non ostativa sulle proposte 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) alla riformulazione del testo in conformità all'emendamento 1.98, sostituendo il riferimento alla sottoscrizione delle parti sociali con la stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale. Chiarisce, infatti, che il riferimento alla sola sottoscrizione, oltre a far venire meno il ruolo degli organi di controllo preposti alla verifica finanziaria nella fase successiva, integrativa dell'efficacia del nuovo contratto collettivo, non configurerebbe più una norma interpretativa ma una nuova disciplina, con conseguenti possibili effetti onerosi.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.1 (testo 2), che necessita di un approfondimento istruttorio.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa delle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.

Sull'emendamento 1.1000 (testo 2), invece, si pronuncia in senso contrario, nella sua attuale formulazione, atteso che le assunzioni ivi previste derogherebbero all'intera disciplina assunzionale delineata ai commi precedenti, con conseguenti effetti onerosi. Tuttavia, qualora la finalità fosse quella di prevedere che per le assunzioni di cui al comma 2-septies il "diritto di precedenza" sia comunque subordinato alle assunzioni connesse a procedure selettive già avviate, l'avviso diventerebbe non ostativo condizionato all'inserimento della proposta alla fine del capoverso 2-septies del comma 2.

La RELATRICE chiede che sia accantonato l'esame della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario SANTANGELO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2), 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1 e 3.0.100 (testo 2).

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché dei subemendamenti riferiti a quest'ultima proposta.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE, alla luce del dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e quelli ulteriormente trasmessi, nonché le nuove riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 e 1.101. Sugli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2 corretto) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, alla sostituzione delle parole: "fino alla sottoscrizione delle parti sociali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" con le seguenti: "fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.". Sull'emendamento 1.1000 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della proposta emendativa: «Al comma 2, capoverso comma 2-septies, inserire, infine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma."». Il parere è non ostativo sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 2.100, 2.101, 3.101 (testo 2), 3.101 (testo 3), 3.101 (testo 3)/1, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.0.100 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 2.1 (testo 2) e 1.0.100, nonché sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1387) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

(1388) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE

fa presente che non vi sono richieste di intervento nella discussione generale congiunta.

Le RELATRICI, in sede di replica, e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi, riservandosi di prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

(1387) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Chiede, quindi, se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice.

Il senatore **MISIANI** (PD), in considerazione del fatto che il Rendiconto riflette il bilancio di previsione predisposto e approvato alla fine della scorsa legislatura, dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sul provvedimento, da interpretarsi in senso eminentemente tecnico.

Il senatore **PICHELTO FRATIN** (FI-BP), ricordando come il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 si riferisca all'attività di due Governi a cavallo delle ultime due legislature, rileva il miglioramento dei saldi finali che, tuttavia, non sembra affatto dipendere da una buona amministrazione, quanto piuttosto dal blocco delle attività amministrative, dipeso, in generale, dalla

persistente incapacità di spesa delle amministrazioni pubbliche e, nello specifico, dalla scelta del nuovo Governo di interrompere o sospendere una serie cospicua di investimenti.

Evidenzia, inoltre, come dall'analisi dei residui emerge il carattere elefantino della macchina burocratica, che nessun Governo, neanche quello in carica, al di là delle dichiarazioni, riesce a snellire, a semplificare, a rendere più efficiente.

Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo di appartenenza.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), nel concordare sul fatto che il Rendiconto del 2018 riflette in parte le politiche del Governo precedente, assumendo pertanto un contorno più tecnico che politico, dissente nettamente dalle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, facendo presente che, nel passaggio da una legislatura a un'altra e di fronte a un cambiamento radicale di indirizzo politico, era inevitabile una breve fase di riflessione, seguita peraltro dall'avvio di misure importanti e innovative, su cui i dati del nuovo anno stanno dando ragione alla nuova impostazione promossa dal Governo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, richiama l'attenzione, ai fini di una valutazione corretta dei risultati dell'esercizio finanziario, del contesto politico del 2018, caratterizzato da un profondo cambiamento in esito alle elezioni delle Camere.

Ritiene peraltro condivisibile la denuncia della lentezza dei centri decisionali, a livello amministrativo, che rappresenta un grave limite allo sviluppo e alla crescita del Paese, senza però risultare efficace nella lotta alla corruzione: si tratta di un nodo centrale da sciogliere per rilanciare le attività imprenditoriali e l'economia italiana.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel dichiarare il voto di astensione del Gruppo delle Autonomie, prendendo atto del miglioramento dei saldi risultante dal Rendiconto, vede tuttavia con preoccupazione l'aumento della spesa corrente e il peggioramento del risparmio pubblico.

Preoccupazione suscita altresì la difficoltà di spesa delle pubbliche amministrazioni, a livello sia centrale che periferico, riconducibile all'eccesso di burocrazia e alla diffusione del malaffare. Per affrontare tali criticità, la risposta più idonea non appare rappresentata da nuove norme e ulteriore regolamentazione, ma da misure di semplificazione delle procedure che consentano di realizzare più agevolmente e rapidamente gli investimenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato principalmente per le scelte, comuni peraltro agli ultimi governi, adottate in tema di investimenti, che hanno determinato sovrapposizione e confusione di organi, di competenze e di funzioni, senza centrare l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere. Al riguardo, segnala come gli unici investimenti che effettivamente risultano in corso di implementazione sono quelli che fanno capo ai comuni, come aveva già preconizzato durante la sessione di bilancio: a tale proposito, coglie l'occasione per chiedere al Governo informazioni sui nuovi strumenti introdotti dall'ultima legge di bilancio, di cui sembra si siano perse le tracce. Osserva, infine, sulla ricorrente lamentela in merito all'incapacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, che il problema principale è in realtà rappresentato dalle disponibilità di cassa, dipendenti in parte dalle determinazioni del Cipe e dalla loro attuazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola, altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenuti emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.
Dichiara quindi improponibile la proposta 2.0.1 per estraneità di materia.

Si passa quindi all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nell'illustrare l'ordine del giorno G/1388/1/5, nonché l'emendamento 1.Tab.2.3, di analogo argomento, fa presente che l'atto si riferisce alle decurtazioni apportate, nel 2019, ai contributi previsti in favore dei comuni che sono stati oggetto di fusione, sottolineando che tali riduzioni, oltre a violare gli impegni assunti dallo Stato, stanno creando gravi difficoltà agli enti locali interessati. L'ordine del giorno, pertanto, è volto a impegnare il Governo a porre rimedio a tale problema, mediante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà destinato ai comuni istituiti a seguito di fusioni e incorporazioni, nella misura stabilita dalla legge.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, dando conto degli intenti politici perseguiti dalle variazioni compensative ivi previste, segnalando che, qualora alcuna delle proposte dovesse essere approvata, risulterebbe necessario un ordine del giorno per individuare la specifica finalizzazione dello stanziamento all'interno del programma di spesa incrementato.

Il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) formula un parere contrario sull'ordine del giorno e su tutti gli emendamenti.

Su richiesta del senatore [MISIANI](#) (PD), specifica che la valutazione contraria sull'ordine del giorno è motivata dal carattere troppo perentorio dell'impegno, che appare suscettibile di determinare, in prospettiva, maggiori oneri.

Il sottosegretario SANTANGELO concorda con i pareri espressi dalla relatrice; in relazione all'ordine del giorno, fa presente che la questione ivi trattata, sicuramente rilevante, richiederebbe uno specifico provvedimento con adeguata copertura.

Il senatore [MANCA](#) (PD) considera un errore, per il Governo e per la maggioranza, sottovalutare il problema della decurtazione degli incentivi alla fusione degli enti locali, dal momento che si tratta di comuni che si sono visti sottrarre risorse già programmate e destinate al miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei servizi forniti alle persone.

Stigmatizza pertanto la posizione assunta dal Governo, anche in considerazione dell'entità relativamente modesta della copertura necessaria, pari a circa 30 milioni di euro, che non dovrebbero essere così difficili da reperire, se ci fosse la volontà politica. Invita pertanto a non commettere lo stesso errore compiuto lo scorso anno sul bando destinato alle periferie e a ispirare l'azione del Governo al principio della leale collaborazione tra le Istituzioni.

Si procede quindi alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/1388/1/5 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente in votazione, vengono respinti tutti gli emendamenti presentati.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo autorizzandola,

altresì, a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **PIRRO** (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2) segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta in oggetto che, nel sostituire all'articolo 15 la lettera *e*) del comma 1, reca criteri e principi per la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, con due specifiche indicazioni, una relativa alla disciplina transitoria per le autorizzazioni in essere e l'altra per l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente, di un registro nazionale delle autorizzazioni rilasciate per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento in esame, rilevando che l'istituzione del registro nazionale della autorizzazioni in materia di rifiuti, che risulterà autofinanziato dai contributi delle imprese interessate, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato.

(716) ERRANI e DE PETRIS. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia (Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari del comma 3, ove si prevede il riconoscimento, alla persona presa in cura per epilessia, di un'invalidità minima del 46 per cento per un periodo di un anno dall'avvio della terapia, percentuale portata al 60 per cento per chi è già occupato in azienda pubblica o privata; il successivo comma 4 rende permanente il riconoscimento di una percentuale minima d'invalidità alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti. Osserva che va altresì valutata la portata finanziaria del comma 5 del medesimo articolo, che riconosce, per le forme di epilessia farmaco-resistenti, i benefici previsti per la situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, con possibili effetti onerosi per gli enti previdenziali. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari del riconoscimento alle persone epilettiche delle agevolazioni per la mobilità, di cui al successivo comma 6, nonché gli effetti sulla finanza pubblica della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli studenti epilettici, che il comma 7 impone alle autorità scolastiche di garantire. Con riguardo all'articolo 4, che istituisce una Commissione nazionale permanente per l'epilessia, segnala l'opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in relazione alla possibile portata finanziaria delle funzioni attribuite all'organo, con particolare riguardo alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*; può assumere rilievo, ai fini della valutazione, anche il numero indeterminato dei componenti della Commissione, per i quali andrebbe comunque specificamente previsto il divieto di compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. In merito all'articolo 5, rileva che occorre valutare eventuali effetti finanziari in termini di minori entrate del comma 1, che prescrive il contenimento dei costi per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida speciali in caso di patologie invalidanti. In merito al

successivo comma 2, che estende a tutte le persone inidonee alla guida a causa dell'epilessia i benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, rileva l'opportunità di valutare il possibile impatto della disposizione sulla finanza pubblica in termini di creazione di posizioni sovranumerarie e incremento di oneri gestionali ed organizzativi. In relazione alle suddette criticità, ritiene opportuno richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica verificata.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere un chiarimento sulla natura dei partenariati strategici di cui all'articolo 19 dell'Accordo e conferma che dall'attuazione della suddetta disposizione non derivino oneri finanziari per la Regione Lombardia.

Il vice ministro Laura CASTELLI, confermando l'invarianza finanziaria del provvedimento, fornisce rassicurazioni sui rilievi avanzati dalla relatrice.

La RELATRICE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LUNESU](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dall'attuazione degli articoli 6 (Istituti e Associazioni culturali) e 8 (Cooperazione archeologica ed etnologica) dell'Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 15 dell'Accordo sulla commissione mista, posto che la disposizione non reca riferimenti alla composizione della commissione e alla frequenza delle riunioni, chiede conferma che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica rivesta natura prudenziale e valga come limite massimo di spesa.

Il vice ministro Laura CASTELLI conferma che dagli articoli 6 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in relazione all'articolo 15, che la quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica è da qualificarsi come tetto di spesa.

La RELATRICE formula, sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma della correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo, sull'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra parte contraente, mediante l'attivazione di cattedre e lettori. Altresì, chiede conferma che dall'attuazione degli articoli 7 (sulla creazione di istituzioni culturali e scolastiche) e 12 (sulla collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi delle due parti contraenti) del medesimo Accordo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi conferma che le facilitazioni di cui all'articolo 19 dell'Accordo funzionali all'ingresso, alla permanenza e all'uscita di persone, materiali e attrezzature rivestano natura esclusivamente amministrativa e non fiscale. Con riguardo all'articolo 21 dell'Accordo, sulla commissione mista, segnala un refuso nella relazione tecnica, laddove fa riferimento alla Repubblica slovacca, anziché a quella del Mozambico. Fa presente che non risulta poi chiara la frequenza delle riunioni, dal momento che la disposizione di cui al citato articolo 21 fa riferimento a riunioni annuali, mentre la relazione tecnica fa riferimento a riunioni da tenersi ogni tre anni. Sul punto, nonché sul carattere prudenziale della copertura e sulla composizione della commissione mista (se solo tecnica o anche politica) rileva che appare opportuno chiedere chiarimenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire, in particolare, la portata finanziaria di alcune disposizioni di cui si dà dettagliatamente conto. In particolare, con riguardo all'articolo 2 sui centri sportivi scolastici, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 8, al fine di scongiurare il rischio di coperture a bilancio. Con riguardo all'articolo 5 recante delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri di delega di cui alle lettere *b)*, sul riconoscimento del rapporto di lavoro sportivo, *c)*, sull'individuazione della figura del lavoratore sportivo e sulla definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, *f)*, sulla disciplina dei rapporti di

collaborazione non professionali per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, *l)* sulla revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa, previa puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire, ed *m)* sul trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno, sempre previa puntuale individuazione delle risorse da trasferire. In merito all'articolo 6, recante delega in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, chiede elementi volti a dimostrare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, anche in relazione ai criteri di delega di cui alla lettera *f)*, laddove fa riferimento a previsioni di carattere fiscale e previdenziale connesse a modalità di svolgimento di transazioni economiche. Relativamente all'articolo 7 recante delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza degli impianti sportivi, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dei criteri direttivi di cui alla lettera *f)*, laddove prevede la possibilità di affidamento diretto degli impianti esistenti alle federazioni sportive nazionali e ad altri soggetti che abbiano i requisiti per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Altresì, chiede chiarimenti sulla lettera *g)*, che dispone l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di appurare se ciò rappresenti una copertura a bilancio di risorse da destinare al finanziamento dell'Istituto. In merito all'articolo 9 recante delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, chiede elementi sulla portata finanziaria del criterio di cui alle lettere *a)*, sulla revisione della disciplina in materia di autorizzazione e concessione, con riguardo ai possibili riflessi fiscali, *b)*, numero 3), relativamente agli oneri connessi all'individuazione dei criteri di sicurezza, e numero 4), sull'attività formativa, al fine di verificare se vi sia compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. In linea generale, con riferimento alle deleghe recate dagli articoli 1, 5, 7, 8 e 9, che rinviano, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre, in base alla richiamata disciplina, si dovrebbe ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'inviato è quindi rinviato.

(1416) PATUANELLI ed altri. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare il carattere ordinamentale del provvedimento, rileva che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle rassicurazioni del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è assegnato con riserva, in attesa di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso "Articolo 16", dispone la soppressione di Agecontrol Spa e la successione delle funzioni e dei rapporti in Sin Spa, demandando (comma 4) ad un decreto interministeriale la quantificazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, il fatto di demandare la quantificazione degli oneri - sia pure definiti "eventuali" - e l'individuazione della copertura ad una fonte secondaria (ossia un decreto interministeriale) non risulta pienamente conforme all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura devono essere rimessi alla fonte legislativa, al fine di assicurare la dovuta verifica in sede parlamentare. Inoltre, considerato che Agecontrol Spa è attualmente inserita nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti dell'assorbimento della medesima Agecontrol nella società Sin Spa non ricompresa nel predetto elenco. Nel prendere poi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito ai risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione disposta con l'atto in esame, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti su eventuali effetti onerosi derivanti dalle misure per il personale interessato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con l'eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Inoltre, sul piano meramente formale, anche in considerazione del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole di funzioni in precedenza spettanti ad Agecontrol, occorre valutare la riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, con la seguente: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, verificata positivamente a condizione che al testo siano apportate le modifiche ivi

indicate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1388](#)

G/1388/1/5

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019» (A.S. 1388);

premesso che,

il 21 giugno 2018 il Ministero dell'interno ha predisposto una Tabella riepilogativa con la quale ha ripartito le risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione e/o fusione per incorporazione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno, del 27 aprile 2018;

con il Comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo il parere condizionato all'integrazione delle risorse ottenuto durante la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la Tabella contenente le voci di riparto del contributo erariale per l'anno 2019 agli Enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni;

ai 67 enti, istituiti a seguito della fusione di 166 Amministrazioni, sono state destinate risorse, per il 2019, per un importo complessivo di 46.549.370 euro, contributi statali che risultano insufficienti rispetto al fabbisogno dei Comuni;

secondo l'Anci sono circa 30 i milioni di euro mancanti ai Comuni che hanno scelto la fusione e che servirebbero a garantire lo stesso coefficiente di maggiorazione previsto per ogni anno di anzianità nella fusione già utilizzato per la ripartizione delle risorse nel 2018;

considerato che:

le decurtazioni relative al contributo erariale assegnato per l'anno 2019, in favore dei Comuni che si sono fusi, oscillano, per ogni singolo ente, da un meno 21 per cento fino a un meno 58 per cento con riferimento alle risorse spettanti;

l'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario per favorire la fusione di comuni è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

l'Anci nella riunione tecnica del 30 maggio 2019, ha rappresentato che essendo lo stanziamento per l'anno 2019 insufficiente, non è possibile formulare proposte di criteri che possano comportare una ripartizione minimamente soddisfacente per i comuni interessati;

per la prima volta, da quando nel 2014 all'interno del Fondo di solidarietà comunale è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, le risorse stanziare non riescono a soddisfare la corretta erogazione, secondo la normativa vigente, del contributo straordinario per favorire la fusione di comuni;

lo scorso 28 giugno, Roberto Pella, vice presidente vicario Anci, e Massimo Castelli, coordinatore Anci piccoli Comuni, hanno affermato: «Auspichiamo il mantenimento della linea che incentiva i Comuni a stare insieme nelle forme previste dall'ordinamento, per migliorare la qualità dei servizi erogati alle comunità. Così chiediamo che venga portato a compimento il percorso di

approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, peraltro già condiviso nel tavolo presieduto dal sottosegretario all'interno Stefano Candiani»;

tenuto conto che:

l'interrogante con l'Atto di Sindacato ispettivo n. 3-00878 aveva già evidenziato le criticità e richiesto il finanziamento adeguato della dotazione del fondo di solidarietà comunale destinato in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni rispetto alle richieste pervenute per il 2019;

tali criticità sono state purtroppo confermate dal decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2019;

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, misure per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari a 31.631.951 euro per l'anno 2019 al fine di garantire il ripristino di tutti i contributi erariali da destinare per il corrente anno ai 67 enti costituiti a seguito di fusioni e incorporazioni.

Art. 1

1.Tab.2.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) programma Agevolazioni fiscali a favore delle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.Tab.2.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33, Fondi da Ripartire (23), programma 33.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 153.000.000;

CS: - 153.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 153.000.000;

CS: + 153.000.000.

1.Tab.2.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Marino](#), [Stefano](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da

attribuire agli enti locali (3.10), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 31.631.951;

CS: + 31.631.951.

Conseguentemente:

- *alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23.*

Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000;

- *alla medesima Tabella 8:*

alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 11.631.951;

CS: - 11.631.951;

alla missione 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

1.Tab.4.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce missione 3 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero degli interni, Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

1.Tab.4.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 600.000.000;

CS: - 600.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 600.000.000;

CS: + 600.000.000.

1.Tab.4.3

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

1.Tab.4.4 (testo 2)

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.4

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12), *programma* Politiche per l'infanzia e la famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.5 (testo 2)

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Consequentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.4.5

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Consequentemente alla medesima Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), programma Assegni e pensioni sociali, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

1.Tab.8.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Minuto](#), [Toffanin](#)

Alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Consequentemente, alla medesima Tabella 8, apportare le seguenti variazioni:

a) *alla voce missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000;

b) *alla voce missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 250.000.000;

CS: + 250.000.000.

Art. 2

2.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Tosato](#), [Lunesu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

1.4.2.5.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

IN SEDE CONSULTIVA

(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **PIRRO** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi

dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinquies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(728-A) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera b), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati. Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una

struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-ter, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell'articolo 10-ter, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso."

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 82 (ant.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente **BAGNAI** introduce l'odierna procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-00502.

Il sottosegretario VILLAROSA precisa che la locuzione utilizzata dal legislatore «prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016», di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 142 del 2018, va intesa come riferita a rapporti di finanziamento passivi, con scadenza definita, in essere alla data del 17 giugno 2016, da cui originano posizioni debitorie del contribuente. In tal senso è da ritenere che rientrino nell'ambito di applicazione della norma gli interessi passivi derivanti da rapporti debitori, aventi causa finanziaria, così come individuati dal previgente comma 3 dell'articolo 96 del TUIR.

Quanto ai quesiti concernenti la scadenza del ROL contabile, evidenzia che nel decreto legislativo citato non è previsto nessun limite temporale al riporto del ROL contabile pregresso, per il quale, quindi, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nell'articolo 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il decreto legislativo di recepimento. In sostanza, con riferimento agli interessi passivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 è stata prevista una sorta di «ultrattività» del riporto del ROL contabile pregresso, in modo che per la loro deducibilità si possa fare affidamento anche sul *plafond* del ROL generato in vigenza della precedente disciplina. In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, si registra la sussistenza di due regimi differenziati per il ROL contabile «vecchio», che è illimitatamente riportabile, ed il ROL fiscale «nuovo», per cui è disposto invece un limite quinquennale.

La senatrice **CONZATTI (FI-BP)**, intervenendo in replica, si dichiara soddisfatta, ponendo la questione di un approfondimento in merito al riporto del ROL contabile pregresso.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di acquisire ulteriori informazioni al riguardo.

Il presidente **BAGNAI** dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) osserva che ai sensi dell'articolo 1 il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale sono menzionate la direttiva (UE) 2017/2455 IVA su servizi e vendite a distanza, la direttiva (UE) 2018/822 scambio informazioni fiscali sui meccanismi transfrontalieri e la direttiva (UE) 2018/843 prevenzione uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio.

L'articolo 5 è volto all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. In particolare, il comma 1, lettera c), delega il Governo a dare specifica attuazione al nuovo articolo 3-bis della direttiva 2007/36/CE, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Rispetto all'impianto della vigente convenzione n. 90/436/CEE, vengono introdotti i seguenti elementi di novità: ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni; introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura; previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale. Il comma 1 individua i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Il comma 3 individua i principi e i criteri direttivi specifici. In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare le occorrenti modificazioni alla normativa, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori.

Nella definizione delle modifiche alla normativa primaria, ai sensi della lettera c) il Governo dovrà prevedere, coerentemente con quanto già stabilito dagli articoli 94 e seguenti del TUF, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB. In particolare, ai sensi della lettera d) sarà attribuito alla CONSOB, in linea con le vigenti disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al

pubblico di titoli di ridotte dimensioni (aventi un corrispettivo totale, nell'Unione e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di un milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro). Sarà altresì attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera *e*), il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento 2017/1129 quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Tale facoltà riguarda il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID - *Key information document*) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti «preassemblati» in quanto il loro valore dipende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati. La lettera *f*) dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del regolamento in argomento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, che riprende i contenuti chiave del prospetto in un numero limitato di pagine, sarà necessario prevedere che nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, a meno che la stessa sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli. La responsabilità dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

La lettera *g*) individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal regolamento e di assicurarne l'applicazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che la citata Commissione possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso.

La lettera *h*) dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo.

La lettera *i*) delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità dell'articolo 40 del medesimo regolamento.

La lettera *l*) dispone la necessità di adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del TUF, relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni e alle procedure di segnalazione all'autorità di vigilanza che vengono estesi alle violazioni della disciplina del prospetto in conformità a quanto previsto in tema di segnalazioni delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, che introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari (FCM) e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali.

Il comma 3 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, le lettere *a*) e *b*) dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di attuare il regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, provvedendo ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel regolamento. La lettera *c*) dispone di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. La lettera *d*) delega al Governo di prevedere che

le stesse autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

Conclude esprimendo l'auspicio di un approfondimento con tempi adeguati, in considerazione della rilevanza delle parti di competenza.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene circa l'opportunità di un esame attento del disegno di legge e chiede ragguagli riguardo i tempi a disposizione della Commissione.

Il presidente [BAGNAI](#), svolge una serie di considerazioni circa le questioni relative ai rapporti tra gli Stati membri e l'Unione europea, osservando incidentalmente l'incongruità dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri della competenza riguardo la rappresentanza italiana presso l'Unione europea in relazione alla natura della partecipazione all'Unione stessa; rileva poi che l'assegnazione del disegno di legge in titolo alla 14a Commissione per l'esame in sede referente non dovrebbe essere considerata limitativa della possibilità di una trattazione esaustiva degli aspetti di competenza della Commissione Finanze e tesoro. Ritiene pertanto sia innanzitutto da valorizzare l'apporto della Commissione nella fase ascendente dei procedimenti legislativi europei, rilevando come si sia assistito a significativi ripensamenti, sulla base degli esiti dell'applicazione, di alcuni atti legislativi di particolare rilievo, quali la direttiva sulle crisi bancarie (BRRD). Osserva infine che i tempi dell'esame saranno determinati dall'andamento dei lavori presso la 14a Commissione.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*M5S*) condivide le considerazioni espresse dalla relatrice e dal presidente Bagnai e richiama l'attenzione sulla necessità dell'impegno a tutela del risparmio, in coerenza con il dettato costituzionale, reso attualmente particolarmente difficile a causa del depotenziamento della Consob e della disciplina recata dalla BRRD, che si iscrive in un quadro di sostanziale sostegno al capitalismo finanziario, ormai prevalente sull'economia reale e sulla stessa politica.

Il presidente [BAGNAI](#) ribadisce l'impegno dell'attuale maggioranza nell'attuale contesto istituzionale e normativo rispetto alla più ampia tematica dei rapporti con l'Unione europea.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) sottolinea l'importanza di approccio critico, con particolare riguardo alla questione dell'utilità dell'appartenenza all'Unione europea percepita dai cittadini che sintetizza con l'espressione «cittadinanza europea». Segnala quindi quale tema di riflessione la possibilità di una specializzazione della magistratura nelle materie finanziaria e bancaria, anche in riferimento all'istituzione della Procura europea di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Sollecita inoltre la Commissione ad affrontare con opportuno anticipo i principali temi di competenza oggetto dell'intervento dell'Unione europea.

Il presidente [BAGNAI](#) riferisce di aver avviato i necessari contatti con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini di un intervento in Commissione riguardante gli esiti dell'ultimo Consiglio Ecofin: si tratta di una procedura informativa delineata dall'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, in base al quale la Commissione potrebbe opportunamente instaurare un dialogo con il Ministro, sia precedentemente che successivamente ad ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea al fine di definire con chiarezza l'orientamento su alcune questioni di rilevante interesse per la Commissione stessa.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) considera prioritario utilizzare gli strumenti contemplati dalla legge n. 234 del 2012 allo scopo di ristabilire la centralità del Parlamento nelle questioni attinenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Riferisce quindi di avere avviato le necessarie intese con la relatrice sul disegno di legge n. 944 della 14a Commissione allo scopo di un coordinamento efficace

dei tempi dell'esame. Ribadisce inoltre l'importanza degli aspetti di competenza, in particolare rispetto alla tutela del risparmio, così che appare necessario disporre di tempi congrui per l'esame, che deve essere aperto a ogni contributo.

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda le previsioni di cui all'articolo 144-*bis* del Regolamento circa l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea e le forme che assume la deliberazione della Commissione.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, tenuto conto dell'importanza della normativa proposta che rientra nell'ambito di competenza della Commissione, ribadendo l'opportunità di una tempistica adeguata ad un esame accurato, particolarmente in ragione della responsabilità politica del Parlamento rispetto a scelte di notevole importanza per la collettività.

Il presidente [BAGNAI](#) esprime apprezzamento per i temi del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

1.4.2.6.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 102 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
102^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. - *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore **FENU** (M5S) svolge un intervento integrativo alla relazione esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sui disegni di legge in titolo, facendo riferimento all'esperienza relativa alla legislazione previgente in materia di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Propone quindi lo svolgimento di un ciclo di audizione al fine di approfondire in particolare la questione degli esiti dell'intervento legislativo rispetto all'andamento delle società, nonché gli aspetti retributivi.

La Commissione conviene.

Il presidente **BAGNAI** invita i Gruppi a segnalare i soggetti da audire e avverte che la programmazione del ciclo di audizioni sarà trattata in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Ha la parola la relatrice [BOTTICI](#) (M5S), la quale segnala l'opportunità di approfondimenti, anche con il supporto del Governo, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (COM (2018) 135 definitivo) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), specificato che la normativa in materia di cartolarizzazioni ha consentito di alleviare parzialmente la gravità della questione dei crediti deteriorati, anticipa alcuni temi della proposta di schema di parere già trasmessa ai Gruppi, facendo in particolare riferimento all'opportunità di una riflessione sull'ipotesi di istituire un soggetto pubblico al quale affidare il ruolo di società veicolo.

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) richiama l'attenzione sull'introduzione nell'ordinamento greco della pignorabilità della prima casa, successivo alla concessione di un beneficio finanziario da parte delle Istituzioni europee. Invita pertanto alla massima attenzione nella valutazione della questione delle cartolarizzazioni, sulle quali esprime personali perplessità, alla luce della tendenza a subordinare i diritti dei cittadini e delle famiglie alle logiche del sistema finanziario.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) specifica di aver tenuto conto delle preoccupazioni espresse dal senatore Lannutti nella redazione del testo citato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) esprime condivisione rispetto all'impostazione del senatore Lannutti, pur osservando che l'impignorabilità della prima casa può costituire un fattore disincentivante l'erogazione del credito. Segnala quindi il disegno di legge di cui è firmatario finalizzato a consentire al debitore l'acquisto del proprio debito ove precedentemente ceduto a un soggetto terzo.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) si associa alle osservazioni espresse dal senatore Lannutti. Prosegue sottolineando l'opportunità di un serio approfondimento relativamente all'accumulo di sofferenze nella recente storia bancaria italiana, che ha comportato l'arricchimento indebito di alcuni speculatori a scapito della tenuta del sistema creditizio.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) riconosce la rilevanza della questione, che peraltro costituisce oggetto dell'ambito di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema

bancario. Rileva inoltre l'importanza fondamentale del prezzo nelle operazioni di cessione dei crediti deteriorati. Riguardo all'iniziativa legislativa menzionata dal senatore De Bertoldi osserva l'esigenza di un'attenta ponderazione al fine di evitare di incentivare condotte opportunistiche dei soggetti debitori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GRIMANI](#) (PD) presenta gli emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.1 (pubblicato in allegati).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 10 di domani è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1](#)

Art. 1

1.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.»

Art. 2

2.2

Il Relatore

Al comma 1, lettera a) dopo la parola «iscritti» inserire le seguenti : « nel ruolo speciale e ».

1.4.2.6.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 112 (ant.) del 13/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Guardia di Finanza, il generale di brigata Giuseppe Arbore, accompagnato dal colonnello Luigi Vinciguerra e dal tenente colonnello Walter Mela.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore **TURCO** (M5S) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore **D'ALFONSO** (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo riferimento alle disposizioni oggetto dell'esame da parte della Commissione, riguardanti la collaborazione della Guardia di Finanza ai fini del miglioramento della gestione del settore sanitario. Fa peraltro presente la contrarietà della propria parte politica rispetto all'impianto generale del decreto-legge in esame, caratterizzato tra l'altro da un approccio centralistico.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo la senatrice **DRAGO** (M5S), che esprime apprezzamento riguardo all'operato del Ministro della salute, sottolineando come il decreto-legge in esame rechi disposizioni fortemente innovative a tutela del buon funzionamento dell'amministrazione sanitaria.

La proposta di parere formulata dal relatore è infine posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente [BAGNAI](#) introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il generale ARBORE, il quale svolge una relazione.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori [LANNUTTI](#) (M5S), [DE BERTOLDI](#) (FdI), [D'ALFONSO](#) (PD) e [FENU](#) (M5S), nonché la senatrice [DRAGO](#) (M5S).

In risposta ai quesiti interviene il generale ARBORE.

Interviene altresì il colonnello VINCIGUERRA.

Il presidente [BAGNAI](#) conclude la procedura informativa in titolo e comunica che la documentazione acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) presenta uno schema di relazione favorevole con osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di relazione è quindi posto ai voti, risultando approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [BAGNAI](#) avvisa che nel pomeriggio del 18 giugno le Commissioni 6ª e VI congiunte riceveranno una delegazione dell'omologa Commissione del *Bundestag* per un confronto su questioni di competenza.

Prospetta quindi un'ipotesi di calendario per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il cui termine di conversione scade alla fine di giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, premesso che:

l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; in particolare, il comma 1, lettera *c*), delega il Governo a dare specifica attuazione al nuovo articolo 3-*bis* della direttiva 2007/36/CE, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti;

già l'Allegato A della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, conteneva le disposizioni necessarie per l'attuazione della medesima direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, senza pertanto indicare puntuali criteri di delega;

in virtù di tale legge di delegazione il Governo ha adottato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (A.G. 71) sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il prescritto parere;

il relativo decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti* -, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019 ed è in vigore dal 10 giugno;

la delega di cui al citato articolo 6 è, dunque, già stata esercitata;

esprime una relazione favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie forme di coordinamento per l'articolo 6, anche in considerazione del fatto che detto articolo reca criteri e principi direttivi dettagliati.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 38 (pom.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** ricorda gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri.

In quella sede si è convenuto di prevedere, terminato l'esame in sede consultiva della legge di bilancio per il 2019 e previa verifica della disponibilità del Governo, lo svolgimento di risposte a interrogazioni in una seduta che sarà convocata giovedì 13 dicembre.

Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione, al termine della sessione di bilancio, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. **944**, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", e dei disegni di legge n. 257 e n. 702, entrambi recanti "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005".

Si è inoltre concordato di chiedere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giorgetti di intervenire in un'audizione - da concordare - sulla riforma dello sport e del CONI, anche alla luce delle norme contenute nella legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** comunica poi che è stata assegnata, in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina n. 11, sulla quale la Commissione deve esprimere il parere al Governo entro il 25 dicembre. Tale proposta sarà inserita nell'ordine del giorno, per essere esaminata appena la Commissione avrà esaurito l'esame in sede consultiva della legge di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone, infine, di integrare l'ordine del giorno della Commissione, al termine della sessione di bilancio, con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 641, recante "Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia".

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **FLORIDIA** (M5S) ricorda i contenuti del disegno di legge in titolo, già illustrati in sede di Sottocommissione pareri nella seduta del 29 novembre: con tale iniziativa si modificano taluni aspetti del procedimento elettorale concernente l'elezione della Camera dei deputati, l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum*. Si sofferma in particolare sul suo articolo 7, che consente a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i *referendum* abrogativo e costituzionale di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente, ritenendo che le perplessità già manifestate in sede di Sottocommissione pareri dalla senatrice Iori, non riguardando profili di diretta competenza della 7a Commissione, non possano trovare espressione nel parere.

La senatrice **IORI** (PD) ribadisce la valutazione negativa sul disegno di legge in titolo già espressa in sede di Sottocommissione pareri e all'origine della rimessione alla sede plenaria; si riferisce, in particolare, alla disposizione di cui all'articolo 1, che consente l'individuazione mediante sorteggio degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, ritenendo tale opzione confliggente con la necessità di assicurare adeguati requisiti di competenza. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Iori e, pur esprimendo apprezzamento per la disposizione che agevola gli studenti fuori sede nell'esercizio dei loro diritti, sottolinea come la posizione contraria del suo Gruppo deriva da una valutazione complessiva del disegno di legge.

La relatrice **FLORIDIA** (M5S) ritenendo che le perplessità ora ribadite negli interventi delle senatrici Iori e Malpezzi non riguardino direttamente profili di competenza della 7a Commissione, conferma la proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti ed è approvata.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 44 (pom.) del 09/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. **897**, recante "Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale", e dei disegni di legge nn. **677** e **678** recanti rispettivamente "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011" e "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007", nonché, se assegnato, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. **992** recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria", approvato dalla Camera dei deputati.

Si è altresì convenuto di svolgere, compatibilmente con le disponibilità acquisite e con i lavori della Commissione e dell'Assemblea, l'audizione informale del Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), e l'audizione informale del Presidente dell'Associazione dimore storiche italiane.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 8a. Esame. Parere favorevole)

Il relatore presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, che reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Per i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 10, che prevede semplificazioni amministrative in materia di dirigenza scolastica. In particolare, il comma 1 prevede una deroga alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, anticipando l'assunzione dei vincitori al momento dell'ammissione dei candidati al corso conclusivo del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, bandito nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017 per l'assunzione di 2.425 dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici in questione saranno assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo. Ricorda che 9 delle assunzioni sono destinate alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Si sofferma quindi sulle criticità presenti in quella Regione, con particolare riferimento al rapporto tra numero di dirigenti scolastici e numero di istituti.

Nella relazione illustrativa, il Governo evidenzia come la normativa individui una procedura estremamente lunga e complessa, inidonea, in sede di prima applicazione, a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche. L'intervento in questione si giustificherebbe dunque nell'ottica di accelerare, in prima applicazione, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che se svolta secondo la procedura ordinaria, renderebbe impossibile le immissioni in ruolo a decorrere dal 2019-2020 e dunque nel preminente interesse alla funzionalità del sistema scolastico.

Rammenta poi le fasi della procedura ordinaria, attualmente in corso di svolgimento, che viene così derogata

Al comma 2 dell'articolo 10 si prevede che le risorse pari a 8,26 milioni di euro, stanziati per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio - non più necessarie ai sensi del comma 1 - confluiscono nel Fondo "La Buona Scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, legge n. 107 del 2015, per essere destinati alle assunzioni di personale.

Conclude richiamando infine, per completezza, anche l'articolo 1 del decreto-legge, che istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, in favore di piccole e medie imprese che siano in difficoltà nella restituzione delle rate di un finanziamento precedentemente contratto con banche o intermediari finanziari, classificato come "inadempienza probabile" nella centrale rischi della Banca d'Italia e che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Segnala che tra le pubbliche amministrazioni in questione sono compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo segnalando che quest'ultimo non presenta aspetti specifici di competenza della Commissione. Propone pertanto di esprimersi in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore di esprimersi in senso non ostativo è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 47 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) osserva che è in corso nel Paese un ampio dibattito avente ad oggetto la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Un tema così rilevante per lo sviluppo e la crescita sembrerebbe attualmente rimesso alla valutazione di un organo tecnico, quale è la commissione incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare l'analisi costi-benefici in merito alla linea ferroviaria Torino - Lione. È invece assolutamente opportuno che tale dibattito approdi in una sede politica e che la Commissione lavori pubblici possa essere in esso coinvolta e svolgere il ruolo che le è proprio.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP) si associa a quanto dichiarato dal senatore D'Arienzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che richieste di analogo tenore sono già state avanzate - nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che è appena terminata - dal senatore Margiotta e dal senatore Ruspandini e che in quella sede si è convenuto di individuare in tempi rapidi le modalità più opportune per un coinvolgimento della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo. Il disegno di legge, relativo alla legge di delegazione per il 2018, giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera. La Commissione è chiamata ad esaminarlo in sede consultiva, per le parti che riguardano la sua competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli e di un Allegato, che reca l'elenco delle direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare disposizioni per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Gli articoli da 3 a 23 definiscono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo si deve attenere in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'Allegato A.

Toccano materie di competenza della 8ª Commissione gli articoli 16, 17 e 18, non modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che si riferiscono al recepimento di tre direttive europee con le quali è stato rivisto il quadro normativo relativo a taluni aspetti del trasporto dei passeggeri su nave, al fine di apportarvi semplificazioni e di aumentare, al contempo, il livello generale della sicurezza. Tutte e tre le direttive fissano il termine di recepimento al 21 dicembre 2019.

L'articolo 16, in particolare, riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che ha modificato alcune parti della precedente direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recante prescrizioni tecniche dettagliate in materia di costruzione, stabilità, protezione antincendio e attrezzature di salvataggio su tali navi.

Nel fissare i principi e i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere, il comma 1 dell'articolo indica innanzitutto la necessità di adeguare alle novità introdotte a livello europeo le disposizioni vigenti nell'ordinamento interno, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 45 del 2000 sulla sicurezza delle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, abrogando esplicitamente le norme superate, nonché al regolamento n. 435 del 1991 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, allo scopo di uniformare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo si sottolinea come, tra le modifiche recate dalla nuova direttiva, vi sia l'esclusione dal suo campo di applicazione per le navi da passeggeri inferiori ai 24 metri di nuova costruzione: nell'ordinamento interno, quindi, tale categoria di navi non potrà rientrare nella disciplina del decreto legislativo n. 45, che costituisce il riferimento per il recepimento della normativa comunitaria, quanto piuttosto in quello del regolamento n. 435: di qui l'esigenza di adeguare anche le norme di tale regolamento, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi passeggeri.

Gli ulteriori criteri direttivi indicati nel comma 1 dispongono la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di inosservanza delle norme di sicurezza o di altre violazioni, attribuendo la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative al capo del compartimento marittimo.

Il comma 2 indica i Ministri coinvolti nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2017/2108.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che novella le direttive vigenti in materia sia di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri sia di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da tali porti. La finalità della direttiva è quella di facilitare, alla luce dello sviluppo dei nuovi sistemi tecnologici, l'accesso alle informazioni sul numero e l'identità delle persone presenti a bordo delle navi, con particolare riferimento alle esigenze connesse alla gestione delle emergenze e degli incidenti in mare.

I principi e i criteri direttivi, specificati al comma 1, prevedono la modifica e l'integrazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno, con esplicito riferimento al decreto-legge n. 179 del 2012, che ha recepito taluni aspetti della previgente direttiva 2010/65/UE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, nonché al decreto legislativo n. 196 del 2005, emanato in attuazione delle norme europee sull'istituzione di un sistema di monitoraggio e informazione sul traffico navale. Si prevede inoltre l'abrogazione, con una nuova formulazione della disciplina, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, con il quale sono state dettate le norme per la registrazione delle persone a bordo delle navi. Anche in questo caso, come nel precedente, gli ulteriori criteri di delega riguardano la previsione di

misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di inosservanza delle norme che verranno introdotte ed individuano nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.

I commi 2 e 3 dell'articolo contengono, rispettivamente, l'indicazione dei Ministri coinvolti nella predisposizione dei decreti legislativi e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, finalizzata a garantire l'esercizio in sicurezza di navi ro-ro da passeggeri (ossia navi aventi dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali e ferroviari e che trasportano più di 12 passeggeri) e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, mediante la definizione di un sistema di ispezioni che assicuri livelli omogenei di controllo e sicurezza nei vari Stati membri ed elimini al contempo talune sovrapposizioni tra le varie tipologie di ispezioni attualmente previste da norme sia europee che interne.

Anche in questo caso i principi e i criteri direttivi, contenuti nel comma 1, fanno riferimento alla necessità di modificare la normativa nazionale per adeguarne i contenuti a quelli della nuova direttiva. Si tratta, in particolare, di abrogare il decreto legislativo n. 28 del 2001, con il quale era stata recepita la normativa europea sulle visite obbligatorie per la sicurezza del trasporto passeggeri di linea, nonché di adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 53 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/16/CE (cd. direttiva *Port State Control*).

Gli altri criteri di delega riguardano la necessità di introdurre misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione della nuova normativa ed individuano nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni.

Anche l'articolo in esame, ai commi 2 e 3, contiene l'indicazione dei Ministri cui compete l'adozione dei decreti legislativi nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano altre tre direttive che interessano la competenza della 8ª Commissione.

Si tratta, in particolare, della direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri. Il termine per il recepimento è fissato al 17 gennaio 2022, ma agli Stati, come l'Italia, le cui vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero, è consentito recepire solo talune delle disposizioni introdotte.

E' poi presente nell'Allegato la Direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Il termine per il recepimento, in questo caso, è fissato al 16 febbraio 2020.

L'ultima direttiva di interesse è la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida. Per questa direttiva, il termine di recepimento è fissato al 23 maggio 2020.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FEDE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Nel Capo I (articoli 1- 13), l'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° aprile 2019, il reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il nuovo istituto assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Gli articoli 2 e 3 disciplinano i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sottoscrizione di un Patto per il lavoro o di un Patto per l'inclusione sociale). L'articolo 6 dispone l'istituzione di due piattaforme digitali, presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei suddetti Patti e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo. Le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche sanzioni penali. L'articolo 8 introduce incentivi in favore: dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; degli enti di formazione accreditati, qualora essi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari; dei beneficiari medesimi che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito. L'articolo 12 reca un complesso di norme finanziarie per l'attuazione del reddito di cittadinanza. Oltre a definire i limiti di spesa per l'erogazione della misura, esso destina risorse: in favore di ANPAL Servizi S.p.A., al fine di consentire la stipulazione di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza e per la stabilizzazione del personale a tempo determinato; per le attività dei centri di assistenza fiscale relative al reddito di cittadinanza e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU); per l'assunzione di personale da parte dell'INPS; nonché per le spese organizzative e di comunicazione del Ministero del lavoro.

Il Capo II del decreto-legge (articoli 14-26) introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta "Quota 100"). Il Capo reca anche ulteriori disposizioni pensionistiche. Tra l'altro, l'articolo 15 concerne la disciplina generale della pensione anticipata, confermando fino al 31 dicembre 2026 il requisito consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. L'articolo 16 estende l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne ("opzione donna"). L'articolo 17 blocca fino al 31 dicembre 2026 gli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita in favore dei lavoratori precoci. L'articolo 18 proroga dal 2018 al 2019 l'applicazione dell'istituto sperimentale dell'APE sociale. L'articolo 20 detta disposizioni in materia di riscatti di periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo, nonché dei corsi di studio universitario. L'articolo 25 reca alcune modifiche all'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL.

Il Capo III del decreto-legge (articoli 27-29) reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 27 reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento e all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio. L'articolo 28 prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, nonché norme sul monitoraggio e la salvaguardia finanziaria.

Con particolare riferimento ai profili di competenza dell'8ª Commissione, l'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (anche denominato Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

Tale Fondo è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni

dell'orario di lavoro (ivi compresi i contratti di solidarietà), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Il decreto-legge in esame interviene sulla destinazione delle maggiori somme derivanti dall'incremento di 3 euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, disposto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005.

Il quadro normativo previgente prevedeva che tali somme fossero destinate, fino al 31 dicembre 2018, al suddetto Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, venissero invece integralmente riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Il provvedimento in esame ha differito di un anno, al 1° gennaio 2020, tale cambio di destinazione, prevedendo che, per l'anno 2019, il 50 per cento delle somme vada al Fondo e il 50 per cento all'INPS. L'articolo 26 in esame ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 113 del 2016, che avevano introdotto, per il solo anno 2019, un ulteriore incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di 0,32 euro, che andava ad aggiungersi a quello già menzionato di 3 euro e il cui gettito sarebbe stato acquisito a patrimonio netto del Fondo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione.

Il senatore [MALLEGGNI](#) (*FI-BP*) rileva che il decreto in esame ha un contenuto estremamente ampio, che molte delle disposizioni in esso contenute hanno natura ordinamentale e che esso fa rinvio ad un numero particolarmente elevato di provvedimenti attuativi, molti dei quali privi di un termine di adozione, sintomo dell'insussistenza delle circostanze straordinarie di necessità e urgenza che legittimano l'adozione di un decreto-legge. Nel merito, il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista con limitatissime possibilità di rappresentare un incentivo al lavoro. Al contrario, esso creerà soggetti privi della capacità di inserirsi nel mercato del lavoro. Tale misura, inoltre, viene realizzata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente in *deficit*, come previsto dall'ultima legge di bilancio, che secondo numerosi esponenti del Governo sarebbe funzionale alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli investimenti privati. Ma questa è una visione demagogica e strumentale, in quanto l'unico modo di sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi. L'introduzione del reddito di cittadinanza non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo la certezza che la stessa viene stabilizzata ed estesa alle fasce più deboli della società con un aggravio insostenibile per il ceto medio, sul quale ricadrà il maggior peso fiscale del finanziamento del reddito di cittadinanza, quando il ricorso al *deficit* non sarà più praticabile. Sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziare per mettere le imprese in condizione di assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e garantire. Inoltre, tutta la struttura del reddito di cittadinanza ruota intorno ai centri per l'impiego, ma secondo i dati dell'Istat, solo lo 0,7 per cento dei soggetti che si sono rivolti a un centro per l'impiego nel 2017 ha ricevuto un'offerta di lavoro. E, ad ogni modo, i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture burocratiche sono assolutamente incompatibili con la previsione dell'avvio della misura dal prossimo mese di aprile, con il rischio che in questo modo il reddito di cittadinanza diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, il beneficiario potrà continuare a fruirne senza la necessità di dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal decreto-legge. E' inoltre censurabile il fatto che ai Comuni venga delegato il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i soggetti che richiedono la misura, senza prevedere a loro favore conseguenti stanziamenti di nuovi strumenti e risorse finanziarie. Un'altra criticità consiste nel fatto che il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a soggetti non italiani, che quindi si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei cittadini italiani in stato di bisogno. In conclusione, ritiene sconcertante il fatto che un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza possa ricevere un importo superiore a quello di

famiglie che percepiscono un reddito da lavoro.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) ricorda che lo stesso presidente Berlusconi, nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018, alla luce dell'elevatissimo numero di italiani che versano in condizioni di povertà, aveva assunto l'impegno di garantire un reddito di 1.000 euro al mese per chi versa in stato di "povertà assoluta", nonché un "reddito di dignità", consistente nella differenza tra l'introito mensile di una famiglia e quello che viene indicato dall'Istat come 'reddito di dignità necessario' cioè 1.150 euro al mese, per chi si trova in stato di "povertà relativa".

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*) osserva che in altri Paesi che hanno previsto il solo reddito, senza misure attive di avviamento al lavoro, si è comunque prodotto un beneficio per le finanze pubbliche in quanto, ad esempio, sono migliorate le condizioni di salute dei percettori e, conseguentemente, sono diminuite le spese per l'assistenza sanitaria. I percettori del reddito si sono anche dimostrati maggiormente attivi nella ricerca di un'occupazione. A maggior ragione, produrrà effetti positivi una misura che affianca all'erogazione del reddito un sistema per potenziare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FI-BP*) si associa a quanto dichiarato dal senatore Mallegni. È incontestabile il fatto che vi siano sacche di persone che vivono in uno stato di grande difficoltà economica, ma mentre la maggioranza individua come soluzione il reddito, che fornirà un incentivo a lavorare di meno, il gruppo di Forza Italia ritiene che la soluzione sia completamente diversa: creare opportunità di lavoro nuove, soprattutto nelle zone d'Italia che si trovano nelle situazioni più critiche, quale il Centro-Sud. Si tratta di un'impostazione culturale totalmente diversa.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) osserva che è evidente a tutti che la povertà è un problema e i governi di centro-sinistra della scorsa legislatura hanno adottato importanti misure volte ad affrontarlo, quali gli "80 euro", peraltro avversati dal M5S, e il reddito di inclusione. Il punto, oggi, è che le misure messe in campo dall'attuale Governo drenano tutte le risorse a disposizione. È una scelta di cui pagheranno le conseguenze altri settori della vita produttiva, il Pil e, in ultima analisi, tutti gli italiani. Perché non si è deciso di utilizzare le risorse in questione per effettuare, ad esempio, un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione che, specialmente nel Mezzogiorno, ha un'enorme necessità di forze nuove? O per aiutare le imprese a crescere e ad assumere? Il reddito di cittadinanza costituisce un messaggio devastante per i giovani sul piano culturale e sociale. Come accade per ogni politica, bisognerà poi effettuare la valutazione *ex post*, ma le premesse paiono negative e, a tal proposito, invita le forze di maggioranza a non sottovalutare i rischi connessi alla nuova fase di recessione.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione possa svolgere un dibattito che non si limiti ai profili tecnici di competenza, ma assuma una valenza politica, e afferma di guardare con grande attenzione alle misure contenute nel provvedimento in esame. Ricorda che i governi precedenti hanno prodotto risultati importanti in termini di crescita e di contrasto della povertà, ma che quest'ultima continua a costituire un grave problema. In merito alle soluzioni individuate dall'attuale Esecutivo, individua però alcune criticità. In primo luogo, le due anime della coalizione di governo hanno visioni e linee politiche differenti e contrastanti e ciò non potrà che produrre conseguenze negative anche sul mercato del lavoro. In secondo luogo, si mette in piedi una complessa organizzazione burocratica che rischia di inficiare il raggiungimento degli obiettivi: sarebbe stato più efficace limitarsi ad un rafforzamento del già esistente reddito di inclusione. Infine, per realizzare queste misure sono stati svuotati interi settori del bilancio dello Stato, quali, ad esempio, quelli relativi al piano Industria 4.0 e alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) osserva che il piano Industria 4.0 non è scomparso, ma è stato semplicemente riorientato in un'ottica di maggiore attenzione verso le piccole e medie imprese e conseguentemente ribattezzato Impresa 4.0. Rileva che sia il Partito Democratico che Forza Italia avevano introdotto, o prospettato l'esigenza di introdurre, misure analoghe al reddito di cittadinanza, perché la questione è solo una: come afferma Eurostat, sotto i 780 euro mensili si vive in povertà e la Carta costituzionale impone di garantire la dignità di tutti i cittadini. Ciò che caratterizza la misura adottata dall'attuale Governo rispetto a quelle realizzate o proposte dalle forze di opposizione sono proprio l'investimento sui centri per l'impiego, l'importanza data alle politiche attive e il coinvolgimento delle imprese.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S) concorda con il fatto che le sperequazioni tra chi ha tanto e chi non ha nulla sono sempre maggiori e che il provvedimento in esame è finalizzato a garantire la dignità di tutte le persone. Si tratta di una soluzione nuova, che si confronterà con un mercato del lavoro in rapida evoluzione a causa anche dell'evolversi delle tecnologie, ma ciò che è certo è che le soluzioni adottate finora hanno fallito e che la forbice tra ricchi e poveri è aumentata.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di essersi confrontata spesso, da amministratrice locale, con cittadini che versavano in situazioni di grande disagio economico e sociale e che a volte si sentivano così umiliati da non avere neanche il coraggio di rivolgersi ai servizi sociali. Ritiene che sia quindi indispensabile agire in fretta e fare qualcosa per dare un aiuto a chi ha perso anche la dignità. Le misure introdotte dal provvedimento in esame sono quindi necessarie e verranno poi monitorate in fase di attuazione, al fine di apportare eventuali miglioramenti.

Il senatore [SANTILLO](#) (M5S) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Mallegni, il reddito di cittadinanza non costituisce una misura assistenzialistica, bensì una misura proattiva di sostegno nella ricerca del lavoro, e che nessun nucleo familiare in cui sono percepiti redditi da lavoro si troverà ad avere meno di quanto percepito da una famiglia che beneficia del reddito di cittadinanza. Sottolinea l'importanza che il provvedimento in esame ha nel mettere a sistema le banche dati e le piattaforme informatiche e rendere così realmente conoscibili le offerte di lavoro. Con riferimento all'osservazione del senatore Mallegni secondo cui il reddito di cittadinanza andrà a ricadere sulle spalle del ceto medio, ribatte che il reddito di cittadinanza nasce dalla volontà dei partiti della maggioranza di venire incontro proprio al ceto medio, che è stato eroso e impoverito impietosamente dalla crisi economica degli ultimi anni. Del resto, altri partiti hanno governato per anni, nel recente passato, ma non si è vista traccia del circolo virtuoso menzionato dal senatore Mallegni. E la riprova è data dal fatto che, alle ultime elezioni, i cittadini hanno votato per un programma molto preciso, che viene ora realizzato con il provvedimento in esame.

Con riferimento a quanto affermato dal senatore Margiotta, ricorda che l'ultima legge di bilancio ha previsto assunzioni in numerosi settori, quali, ad esempio, le infrastrutture, la giustizia e i beni culturali. Il reddito di cittadinanza è una misura che serve a dare da mangiare a chi non ne ha. Esso si traduce in un investimento ben maggiore rispetto al reddito di inclusione e comporta un potenziamento dei centri per l'impiego e un'azione finalizzata a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FI-BP), ad integrazione del precedente intervento, chiarisce che nessuno contesta la scelta di affrontare il problema della povertà, ciò che si contesta sono le modalità con cui questo viene fatto, ad esempio non riconoscendo un ruolo sufficiente ai Comuni nella procedura, nonché il fatto che la misura sia finanziata in *deficit*, invece che andando a ridurre capitoli specifici, e che non si fa nulla per mettere le imprese nelle condizioni di creare lavoro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [727](#) (delega trasporto aereo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 73 (pom.) del 07/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica di aver inviato a tutti i componenti della Commissione la risposta di ANAS al quesito posto dal senatore Nencini in merito agli effetti della rimodulazione delle risorse, pari a circa 1.800 milioni di euro, disposta dalla legge di bilancio per il 2019.

Il senatore **NENCINI** (*Misto-PSI*) rileva che secondo ANAS la rimodulazione dal 2019 al 2020 e al 2021 non avrebbe impatti sulla possibilità di avviare i lavori in quanto tutte le risorse stanziare nel triennio 2019-2021 sono comunque impegnabili. Tuttavia, dai territori viene segnalato che il cronoprogramma di una serie di opere ha subito variazioni. A titolo esemplificativo, ciò riguarderebbe il tratto di Arezzo della E78 (slittato dal 2020 al 2021), il tratto finale della Fano-Grosseto (slittato dal 2018 al 2021), la statale 67, la Tirrenica, la Orte-Mestre, ma non si può escludere che altre tratte siano interessate. Alla luce di tali circostanze, ribadisce che la Commissione ha il diritto di essere informata sulle variazioni al cronoprogramma delle opere e sulle indicazioni date dal Governo sul punto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) illustra il provvedimento in esame - sul quale l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazione alla 5ª Commissione entro il 19 maggio - che è volto a ripartire le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2019 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il comma 95 della legge di bilancio ha assegnato al Fondo una dotazione complessiva - relativa agli anni dal 2019 al 2033 - di 43,6 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 96, una quota delle risorse del Fondo è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

Un'ulteriore quota - pari ad almeno 900 milioni di euro nell'arco degli anni dal 2019 al 2027 - deve essere destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Un differente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assegnato all'8ª Commissione in via primaria, conferma la destinazione all'M5 dei suddetti importi.

Le risorse che residuano sul Fondo - una volta sottratte quelle per la metropolitana milanese - ammontano dunque complessivamente a 42,7 miliardi, così suddivisi: 725 milioni per il 2019, 1.250 milioni per il 2020, 1.575 milioni per il 2021, 3.155 milioni per il 2022, 3.070 milioni per il 2023, 3.055 milioni per il 2024, 3.100 milioni per il 2025, 3.180 milioni per il 2026, 3.290 milioni per il 2027, 3.300 milioni per il 2028 e 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Tali risorse sono ripartite con il provvedimento in esame tra i vari Ministeri, sulla base di programmi settoriali presentati dai Ministeri stessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti beneficia di uno stanziamento pari a 16.101 milioni nell'arco degli anni dal 2019 al 2033, pari a quasi il 38 per cento del totale, configurandosi come l'amministrazione centrale dello Stato destinataria della parte più consistente delle risorse.

Nel dettaglio, al MIT sono destinati 158 milioni nel 2019, 291 milioni nel 2020, 320 milioni nel 2021, 1.130 milioni nel 2022, 1.125 milioni nel 2023, 1.146 milioni nel 2024, 1.155 milioni nel 2025, 1.210 milioni nel 2026, 1.309 milioni nel 2027, 1.340 milioni nel 2028, 1.400 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 1.401 milioni per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 1.315 milioni nel 2033.

Nell'ambito degli stanziamenti assegnati, gli interventi sono individuati dai Ministeri nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente, anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invierà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate.

Con ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le somme non impegnate e saranno determinate quelle per le quali si procederà alla riassegnazione alle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse del Ministero proponente.

Il sottosegretario DELL'ORCO sottolinea che il provvedimento in esame si colloca all'interno di un nutrito gruppo di misure del Governo volte a rilanciare gli investimenti. Ricorda, tra l'altro, i 250 milioni destinati ai ponti sul Po, un importante investimento per la sicurezza dei cittadini in relazione al quale proprio oggi si è tenuta una riunione tra Ministero ed enti locali.

Ricorda inoltre le risorse destinate alle metropolitane di Milano e Roma e quelle per le buche stradali nella capitale; i 13,2 miliardi per nuove tratte ferroviarie previste nel contratto di programma RFI e i

3,7 miliardi per il piano, approvato dal precedente Governo e reso esecutivo dal Governo attuale, per il ricambio del parco bus con mezzi a basso impatto. Buona parte di questi investimenti partiranno nel 2019.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Esame e rinvio)

La relatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo. La legge di bilancio per il 2019, all'articolo 1, comma 96, ha previsto che una quota delle risorse assegnate al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese venga destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Si tratta in particolare di 900 milioni di euro complessivi per il periodo 2019-2027, suddivisi in almeno 15 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che consta di un solo articolo, si procede quindi all'assegnazione di tali risorse al finanziamento del prolungamento della linea M5. Lo schema prevede inoltre che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e conseguentemente l'intervento sia corredato del codice unico di progetto e del codice di identificativo di gara, da riportare nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento.

Per valutare lo stato di avanzamento dei programmi finanziati e le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, si stabilisce infine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti invii entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il prolungamento della linea M5 da Bignami a Monza determinerà una svolta attesa da decenni, efficientando sensibilmente la connessione tra Milano e il capoluogo della Brianza, terza città lombarda per popolazione, realizzando fra l'altro due importanti nodi d'interscambio modale, rispettivamente al futuro capolinea della M1 a Cinisello-Monza e a Monza FS con la rete ferroviaria e consentendo collegamenti rapidi ed efficienti con i principali poli d'attrazione monzesi: per esempio il centro storico, il Parco e la Villa Reale, l'ospedale San Gerardo e il Polo Istituzionale.

L'attuale tratta urbana della linea metropolitana M5, che si estende da San Siro a Bignami, è in esercizio dal 2015. Il prolungamento in questione, che avrà un'estensione di circa 12,8 chilometri, prevede che dall'attuale capolinea M5 di Bignami siano realizzate 11 nuove fermate, di cui 4 nel territorio di Cinisello Balsamo e 7 nell'ambito comunale di Monza, con una flotta aggiuntiva di 11 treni. La Regione attraverso una delibera si è resa disponibile a cofinanziare l'opera.

Il termine per l'espressione del parere da parte della 8ª Commissione è fissato al prossimo 29 maggio, previa acquisizione delle osservazioni della 5ª Commissione, che è tenuta ad esprimersi entro il 19 maggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FEDE](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati e sul quale l'8ª Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 11ª Commissione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento di interesse per la Commissione, si segnala che, all'articolo 1, sono state ricomprese nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione.

Le ulteriori modifiche riguardano l'articolo 5, con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti.

La Camera, in particolare, ha introdotto nell'articolo i nuovi commi 5 e 6.

Il comma 5 integra l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici: al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati. La necessità di un intervento in tal senso è stata segnalata più volte nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il comma 6 prevede che vengano apportate al regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, le modifiche necessarie ad adeguarlo alla disciplina ora introdotta nonché a definire gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta quindi approvato.

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Doc. LXXXVII, n. 2) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 944. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 2* e sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 944, congiunzione con il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVII, n. 2* e con il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVI, n. 2*, e approvazione con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 944. Parere favorevole sul *Doc. n. LXXXVII, n. 2*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 2*)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 944, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che potranno essere discussi congiuntamente al disegno di legge anche i documenti in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta pomeridiana del 9 aprile, salvo essere poi disgiunti per approvare tre distinti pareri.

La Commissione conviene.

La relatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul documento LXXXVII, n. 2, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul documento LXXXVI, n. 2 e uno schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 944.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul documento LXXXVII, n. 2, che risulta approvato.

E' quindi posto in votazione lo schema di relazione favorevole della Relatrice sul disegno di legge n. 944, che risulta approvato.

Viene infine posto in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice sul documento LXXXVI, n. 2, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che all'articolo 5 - con il quale è stata definita una disciplina specifica per i problemi posti dall'avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti - la Camera dei deputati ha aggiunto un comma che modifica l'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, al fine di coprire eventuali inadempienze delle società di emissione dei buoni pasto nel pagamento delle prestazioni effettuate dagli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, viene introdotto l'obbligo, a carico delle società di emissione, di fornire, mediante imprese bancarie o assicurative, una garanzia fideiussoria nei confronti degli esercizi convenzionati;

considerato che l'esigenza di un intervento di tale tenore è emersa più volte nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici,
esprime parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

- il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per la quale sono esplicitati specifici principi e criteri direttivi all'articolo 16;
- l'articolo 17 prevede specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
- l'articolo 18 stabilisce specifici principi e criteri direttivi con riferimento alla direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
- nell'Allegato A, che contiene l'elenco delle direttive da recepire secondo le procedure e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, oltre alle direttive richiamate negli articoli da 16 a 18 del disegno di legge, figurano la direttiva (UE) 2017/2397, che istituisce un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche ed il loro riconoscimento negli Stati membri; la direttiva (UE) 2018/131, con la quale viene attuato l'accordo europeo tra le parti sociali del 5 dicembre 2016, finalizzato ad introdurre nell'ordinamento dell'Unione europea le modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); la direttiva (UE) 2018/645, che modifica le precedenti direttive sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e sulla patente di guida,

formula una relazione favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVII*, N. 2

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

preso atto:

- della conclusione dell'attività istruttoria che ha condotto all'approvazione del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e all'istituzione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, nonché dell'impegno profuso per l'implementazione del numero unico di emergenza europeo;
- delle iniziative adottate per lo sviluppo delle reti digitali e, in particolare, del fatto che l'Italia, nell'ambito del piano di azione per il 5G, abbia proceduto nel corso del 2018 all'assegnazione delle bande pioniere, all'avvio di sperimentazioni sia pubbliche che da parte di operatori privati, nonché alla prosecuzione del progetto per la costruzione di una rete nazionale federata WiFi che consenta di

collegarsi con un unico accesso a tutte le reti WiFi pubbliche gestite dalle autorità locali;

- dell'evoluzione dei negoziati per la definizione delle proposte legislative contenute nei tre "pacchetti mobilità" varati dalla Commissione europea a partire dal maggio 2017, nonché del negoziato sulla proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nell'ambito del quale il Governo ha sostenuto tutte le proposte che nella sostanza migliorano l'accesso al servizio ferroviario senza discriminazioni e l'esperienza di viaggio delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, quelle che favoriscono lo sviluppo della multimodalità e quelle che tengono conto delle nuove tecnologie, soprattutto nell'ambito della bigliettazione;

- dell'evoluzione dei negoziati per la definizione del nuovo regolamento per la tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, concernente la protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di Paesi non membri dell'Unione europea;

- che nel corso del 2018 sono state inoltrate, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Infrastrutture e reti", richieste di cofinanziamento per nuovi progetti per lo sviluppo della tratta Napoli-Bari nell'ambito del corridoio Scandinavo-Mediterraneo e che è stata approvata dalla Commissione europea una modifica nell'allocazione delle risorse tra i vari assi prioritari che compongono il Programma;

- delle posizioni assunte dal Governo nei negoziati avviati sulla proposta di revisione del regolamento che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, nell'ambito dei quali risultano recepiti quasi tutti gli emendamenti proposti per l'allineamento dei corridoi italiani, come ad esempio l'inclusione del porto di Cagliari lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo e delle sezioni della rete centrale Nizza-Ventimiglia e Genova-La Spezia lungo il corridoio Mediterraneo nonché il prolungamento della tratta transfrontaliera Trieste-Divaccia verso ovest fino al nodo di Venezia,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, N. 2

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo,

premesse che:

- con riferimento ai servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, la Relazione sottolinea - oltre alla prosecuzione delle azioni volte a favorire la definizione di *standard* e piattaforme comuni a sostegno del mercato unico digitale - l'importanza delle iniziative per il rafforzamento della sicurezza informatica, che il Governo si impegna a sostenere anche mediante la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa) e di altri organismi internazionali;

- per quanto riguarda il settore del trasporto stradale, è individuata come obiettivo prioritario la partecipazione ai negoziati per la definizione delle proposte legislative adottate dalla Commissione europea a partire da maggio del 2017, nell'ambito dell'iniziativa descritta nella Comunicazione "L'Europa in movimento", che ha definito l'agenda da perseguire per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti;

- nell'ambito del trasporto marittimo, viene ritenuta prioritaria la partecipazione ai negoziati relativi alla proposta di regolamento che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima e alle iniziative finalizzate ad aumentare l'importanza socio-economica del trasporto marittimo, quali quelle dirette alla pianificazione dello spazio marittimo e alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi;

- con riferimento al settore del trasporto aereo, la priorità è individuata nella conclusione dei negoziati per la definizione di accordi globali con una serie di paesi extra europei, tra i quali l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Qatar, gli Emirati arabi uniti, l'Oman e la Turchia. Il Governo proseguirà inoltre il suo impegno nelle attività per la definizione della normativa europea e internazionale nel settore;

- la Relazione dà conto delle iniziative avviate per la revisione delle reti TEN-T e dei corridoi multimodali, sia dal lato finanziario, con la previsione di una dotazione per il periodo 2021-2027 di 31 miliardi di euro, che il Governo intende conservare e incrementare, sia dal lato tecnico, attraverso una rivisitazione dei tracciati e dei nodi delle reti centrale e globale. La Relazione sottolinea dunque l'importanza della proposta di riforma del "Meccanismo per collegare l'Europa" evidenziandone anche l'innovativo obiettivo di adeguamento delle reti a requisiti militari per finalità di sicurezza e protezione dell'Unione in una prospettiva duale, civile e militare;

- alcuni rilievi critici sono esposti in relazione alla proposta di regolamento per la razionalizzazione delle misure amministrative necessarie per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti: in particolare, vengono espresse perplessità sulla previsione di un unico soggetto competente al rilascio di autorizzazioni, che sembra confliggere con il sistema decentrato di *governance* vigente nell'ordinamento interno;

- la Relazione segnala infine che il Programma Operativo Nazionale "Infrastrutture e Reti" 2014-2020, disponendo di un portafoglio di oltre 1,8 miliardi di euro, nel 2019 continuerà le attività volte a promuovere e a favorire la mobilità regionale e locale, la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva attraverso il finanziamento di programmi di investimento nelle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali nonché sistemi di trasporto intelligenti,

esprime parere favorevole.

1.4.2.9. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Ricorda preliminarmente che, in base alla legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea è (insieme alla legge europea) il principale strumento attraverso il quale l'Italia adegua l'ordinamento interno a quello europeo, provvedendo laddove necessario al recepimento delle norme europee (in particolare delle direttive) nella legislazione nazionale attraverso specifiche deleghe al Governo. Le varie deleghe, oltre alle procedure e ai principi e criteri direttivi di carattere generale previsti dalla legge n. 234 del 2012, devono adeguarsi anche ai principi e criteri direttivi specifici stabiliti di volta in volta dalla legge di delegazione europea.

Precisa che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione politiche dell'Unione europea sulle norme di competenza, tra le quali segnala in particolare le seguenti.

L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei: regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Ricorda che il regolamento n. 2016/2031, che sostituisce la direttiva 2000/29/CE, stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali ("organismi nocivi") e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Il regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Il regolamento n. 2017/625 invece modifica la normativa in materia di controlli ufficiali, con una disciplina trasversale che interessa tutta la catena agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti,

sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti nn. 2031 e 625.

Fa poi presente che i principi e criteri direttivi specifici cui dovranno ispirarsi i decreti legislativi in esame prevedono, tra l'altro: adeguamento delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico-scientifiche del settore e il riordino complessivo della legislazione in materia per garantire la coerenza giuridiche e risolvere eventuali incongruenze; revisione dei procedimenti amministrativi; individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione dei regolamenti in esame; riorganizzazione complessiva del sistema di protezione contro gli organismi nocivi delle piante, per quanto riguarda il Piano di emergenza nazionale, i posti di controllo transfrontaliero, il Piano di controllo nazionale pluriennale, i laboratori nazionali di riferimento e le strutture di quarantena e di confinamento, nonché il nuovo sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario; ridefinizione del sistema sanzionatorio, destinando fino al 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative alle misure di eradicazione, gestione e coordinamento.

Segnala poi l'articolo 11, che conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del già citato regolamento (UE) 2017/625. Quindi, mentre l'articolo 10 interviene sull'applicazione del regolamento n. 625 solo per la parte relativa ai controlli delle norme sulla salute delle piante, l'articolo 11 dà attuazione al regolamento per quanto riguarda i controlli su tutti i settori rimanenti, ossia l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.

Sottolinea che l'adozione dei decreti legislativi deve aver luogo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Nell'attuazione della delega, il Governo è tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento n. 625; individuare il Ministero della salute quale autorità competente per i controlli e le altre attività ufficiali previste nei vari settori (inclusi gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati), nonché quale organismo unico di coordinamento e organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti.

Osserva al riguardo che, diversamente dall'articolo 11, l'articolo 10 non individua direttamente l'autorità competente per i controlli di pertinenza, rinviando tale scelta al decreto o ai decreti legislativi di attuazione; adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 625 in materia di controlli sanitari sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e le connesse competenze degli Uffici veterinari; adeguare, alla luce del regolamento n. 625, le tariffe oggi vigenti per i controlli sanitari ufficiali in materia di mangimi e di alimenti e di salute e benessere degli animali, nonché in materia di prodotti fitosanitari, prevedendo un aumento delle stesse; adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, che assorbiranno le attuali competenze e risorse dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli uffici di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF) del Ministero della salute; ridefinire il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni secondo il regolamento n. 625.

Infine, si sofferma sull'articolo 23, che stabilisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/159](#). La direttiva figura al n. 2 dell'elenco delle direttive da attuare, contenuto nell'Allegato A del disegno di legge in esame. Essa attua al livello dell'Unione l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione C-188 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel settore della pesca, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. In particolare, l'accordo riguarda: lavoro a bordo e condizioni di servizio; alloggio; alimentazione; sicurezza sul lavoro; tutela della salute e cure mediche.

Precisa che il termine per il recepimento della direttiva in titolo è fissato al 15 novembre 2019 (articolo 4) mentre l'entrata in vigore dell'atto giuridico ha coinciso con il giorno di entrata in vigore della Convenzione OIL a cui esso fa riferimento.

L'articolo 23, in particolare, dispone come principi e criteri direttivi specifici che la delega per l'attuazione della direttiva in parola debba garantire adeguate condizioni di lavoro e adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso dell'audizione informale svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data odierna, in relazione all'esame del ddl n. 695 (pesca e turismo alieutico sportivo-ricreativo nelle acque interne), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUGLI AFFARI ASSEGNATI NN. 147 E 148

Il [PRESIDENTE](#) informa che, in seguito alla richiesta da lui trasmessa, come convenuto dalla Commissione, sono stati assegnati dalla Presidenza del Senato l'affare n. 147 sul fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi" e l'affare n. 148 sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia.

Nel prossimo Ufficio di Presidenza si deciderà come organizzare le relative attività per l'esame dei suddetti affari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame dei disegni di legge in titolo, con l'illustrazione della relatrice.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice [LONARDO](#) (FI-BP) ritiene che i due testi in esame siano ben fatti, per quanto riguarda la disciplina della fase di produzione del pane, nonché i requisiti di formazione dei panificatori.

Considera invece più carente la parte relativa alla commercializzazione, sulla quale ha svolto una serie di approfondimenti, che mette a disposizione dei colleghi.

Da tali approfondimenti, emergono in particolare molto chiaramente le difficoltà di sostenibilità economica della produzione del pane artigianale nel mercato attuale, specialmente in alcune aree rurali del sud. Cita in proposito il caso della provincia di Benevento, dove è rimasto un solo panificio in grado di fare il tradizionale "pane marsigliese". Serve quindi una politica di supporto specifico a queste attività, ad esempio attraverso agevolazioni fiscali sull'Irap.

Per quanto riguarda la commercializzazione, occorrerebbe prevedere l'obbligo di imbustamento del pane industriale, al fine di consentire l'apposizione di etichette riportanti le informazioni richieste nel testo, mentre la vendita del pane sfuso dovrebbe essere riservata solo a quello fresco di tipo artigianale. Segnala inoltre l'esigenza di indicare nel testo anche i tempi minimi di produzione del pane, che possono variare a seconda dei diversi processi e agenti lievitanti impiegati.

Auspica che di tali questioni la Commissione possa tenere conto nel parere da rendere alla

Commissione di merito, presso la quale preannuncia comunque la presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che i due testi in esame sono sostanzialmente equivalenti, a parte alcune differenze riguardanti l'articolo 6, nel quale il disegno di legge n. 169 disciplina le paste acide, mentre il disegno di legge n. 739 richiama la pasta madre essiccata. Si tratta però di differenze che possono essere superate in quanto i due testi risultano del tutto compatibili.

Uno dei temi sui quali il dibattito nella Commissione di merito si è concentrato è la richiesta, da parte delle Associazioni di categoria, di inasprire maggiormente le sanzioni a carico di chi produce il pane in violazione delle regole, a presidio dei panificatori onesti. Richiamando anche le questioni poste dalla senatrice Lonardo, osserva infatti che in molte zone d'Italia esistono ancora, fortunatamente, panificatori artigianali tradizionali, che hanno però sempre maggiore difficoltà per la concorrenza del pane industriale, che viene prodotto riscaldando o cuocendo impasti surgelati (a volte anche prodotti all'estero), sulla cui reale provenienza occorre quindi avere maggiore certezza, attraverso una precisa tracciabilità, anche per scongiurare possibili truffe. Su questo i due disegni di legge prevedono norme precise, dettando l'obbligo della vendita separata del pane industriale, che deve essere rigorosamente imbustato.

La relatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) ringrazia la senatrice Lonardo per il contributo fornito, del quale terrà conto ai fini della stesura dello schema di parere. Analogamente, si riserva di segnalare nel parere le questioni poste dal senatore Taricco, che erano già emerse nel dibattito in Commissione di merito, sia per quanto riguarda la necessità di introdurre sanzioni più elevate, sia anche per limitare la possibilità del mutuo riconoscimento del pane prodotto o commercializzato in altri Paesi dell'Unione europea, della Turchia o dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio).

Il senatore [TARICCO](#) (PD) interviene incidentalmente per precisare che il mutuo riconoscimento del pane proveniente dai Paesi indicati, se prodotto o commercializzato secondo le regole previste negli accordi internazionali, non può essere derogato, anche se si possono introdurre norme per meglio precisare la portata di tale riconoscimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito, invitando la relatrice a predisporre uno schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta era stato avviato l'esame del disegno di legge in titolo, con l'illustrazione del relatore.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) richiama l'attenzione sugli articoli 10 e 11 del disegno di legge, che dettano i principi e i criteri di delega per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove norme europee in materia di controlli sulle piante e su tutti i prodotti della filiera agroalimentare. Un problema rilevante che è spesso segnalato dai produttori italiani che esportano in altri Paesi è quello

della complessità degli adempimenti richiesti per certificare la salubrità dei prodotti e l'assenza di organismi nocivi. In proposito, sarebbe auspicabile che vi fosse un unico Ufficio presso il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che potesse coordinare tutte le attività di controllo, in modo da assistere e agevolare le aziende esportatrici. Chiede quindi al relatore di segnalare tale questione nel parere da esprimere alla Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito e invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso dell'audizione informale svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data 5 febbraio, in relazione alle problematiche del settore florovivaistico, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.9.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 42 (ant.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 MARZO 2019

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 12,10.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura ([n. 200](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice [FATTORI](#) (M5S) riferisce sull'affare assegnato in titolo, ricordando preliminarmente che l'argomento delle nuove biotecnologie in agricoltura era già stato affrontato dalla Commissione nella scorsa legislatura ed è tornato ora di stringente attualità, a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia europea e delle novità recentemente intervenute in materia di organismi geneticamente modificati.

Ricorda anzitutto che con il termine "organismo geneticamente modificato" (OGM) si intendevano, fino al luglio 2018, soltanto gli organismi in cui parte del genoma sia stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati "organismi geneticamente modificati" tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico viene modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche non considerate dalla normativa di riferimento (ad esempio con radiazioni ionizzanti o mutageni chimici).

Fa quindi presente che gli OGM si possono distinguere in: transgenici, che sono quelli derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; e cisgenici, che sono quelli che risultano da modificazioni che non prevedono l'inserimento di alcun gene, inclusi gli organismi dal cui genoma sono stati tolti o inattivati dei geni (chiamati "knock out") o quelli in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie.

Attualmente la legislazione europea e nazionale di settore risulta pertanto inadeguata, perché non tiene conto dei recenti progressi in campo scientifico e tecnologico, il che crea molteplici problemi per la disciplina normativa, per i controlli e per la ricerca scientifica. È quindi necessario dare delle definizioni esaustive di ciascuna fattispecie.

Passa pertanto a definire il concetto di "piante transgeniche", che sono tutte le piante attualmente in commercio su larga scala; esse contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma: il Mais Mon810 ad esempio contiene la proteina insetticida di un batterio. Tali modificazioni pongono

problemi sulla salute umana del consumatore e sull'ambiente e altri effetti imprevedibili.

Si definiscono invece "piante cisgeniche" pochissime piante commerciali. Hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie: ad esempio la mela resistente alla ticchiolatura è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda*. Ciò riduce notevolmente sia l'impatto sulla salute umana che quello ambientale, pur essendovi sempre un'alterazione genetica.

Richiama infine le piante derivate da *genome editing*, che sono quelle che derivano da una "chirurgia" precisa del DNA, dove la modificazione genetica viene effettuata in un determinato punto del genoma tramite tecnologie diverse. Ad esempio la CrispR/CAS9 consente vari tipi di modificazioni genetiche, quali mutazioni inattivanti un gene ("*knock-out*") o inserzioni di sequenze o di interi geni in una determinata posizione del genoma ("*knock-in*") o mutazioni di singoli nucleotidi. Diversamente dalle tecnologie classiche, il *genome editing* consente di inserire il gene non in una posizione casuale, ma in un punto predeterminato del genoma, determinando mutazioni più limitate e indistinguibili rispetto a quanto potrebbe avvenire in maniera casuale in natura.

Passa quindi a illustrare quelle che, ai fini dell'attuale definizione di OGM data dalla direttiva 2001/18/CE, sono considerate tecniche che hanno come risultato un organismo geneticamente modificato. In proposito, evidenzia come, mentre sono esclusi dalla definizione di OGM gli organismi ottenuti per mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi, a norma di legge sono invece considerate OGM le piante ottenute per cisgenesi e *genome editing*, come anche ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia europea emessa a luglio 2018.

In tale sentenza, non ancora recepita, la Corte tuttavia ha anche dato una accezione più estensiva del termine OGM: ossia vi ha incluso anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come ad esempio le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici. Ricorda che tra queste piante mutagenizzate vi sono molte piante di uso e coltivazione corrente in Italia da decine di anni (ad esempio il diffuso grano duro della varietà Creso). Nella stessa sentenza la Corte ha escluso, per adesso, che tali piante derivanti da mutagenesi con metodi tradizionali (ossia non con metodi del tipo *genome editing*) debbano sottostare ai dettami della direttiva 2001/18/CE, ma nulla esclude che in futuro non vi possano rientrare, su richiesta di un qualsiasi Stato membro.

In conclusione, la relatrice sottolinea come risulti difficile, ad oggi, poter assumere una posizione legislativa precisa. L'unica norma relativa al settore rimane la direttiva 2001/18/CE, che dà una definizione divenuta ormai molto vaga di OGM, insufficiente nell'inquadramento delle nuove tecnologie e con allegati (Allegato I A e I B) che andrebbero rivisti in funzione proprio del progresso tecnologico.

Per tutte queste ragioni, ritiene indispensabile un approfondimento per valutare le potenzialità e le eventuali criticità delle nuove biotecnologie nel contesto italiano, nonché un più accurato controllo anche sul sistema di brevetti. Senza discutere nel merito di metodi scientifici o di pratiche tecnologiche, occorre definire i contesti e le condizioni di applicazione e le modalità concrete di valutazione delle nuove biotecnologie, tenendo conto che la ricerca in questo campo è, ormai da tempo, appannaggio di grandi gruppi multinazionali.

Auspica quindi che l'affare assegnato in esame possa contribuire ad approfondire tali questioni, anche al fine dell'eventuale adozione, da parte della Commissione, di un atto di indirizzo al Governo che possa contribuire a meglio tutelare l'agricoltura e la ricerca scientifica, in un percorso istituzionale che diventi incisivo anche in sede europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella scorsa seduta si era concluso il dibattito e che il relatore si era riservato di predisporre una proposta di relazione sul provvedimento in esame.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Evidenzia che esso tiene conto delle osservazioni scaturite nel dibattito, tra cui alcune del senatore Taricco, anche alla luce di una interlocuzione avviata con i competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ringrazia preliminarmente il relatore per aver preso in considerazione le segnalazioni avanzate da lui e da altri colleghi. Per quanto riguarda in particolare la seconda osservazione della proposta di relazione, sul coordinamento per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, chiede tuttavia al relatore di poter approfondire meglio tale aspetto. Occorrerebbe infatti formulare indicazioni più precise alla Commissione di merito, per agevolare le aziende esportatrici italiane, spesso impegnate in lunghe ed estenuanti trafille burocratiche tra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, laddove servirebbe un coordinamento unico. Tale questione dovrebbe poi formare oggetto di un approfondimento specifico da parte della Commissione, eventualmente attraverso un affare assegnato.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a recepire eventuali suggerimenti sul punto sollevato dal senatore Taricco, riservandosi di predisporre una riformulazione dello schema di relazione per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

- gli articoli 10 e 11 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli sull'applicazione della legislazione nei settori della catena agroalimentare, ossia salute delle piante, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, nonché prodotti fitosanitari;
 - per quanto concerne i controlli per la protezione delle piante, l'articolo 10 delega il Governo ad individuare le autorità competenti, gli organismi delegati e i relativi compiti, mentre per tutti gli altri settori della catena agroalimentare l'articolo 11 individua espressamente il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli nonché quale unico organismo di coordinamento e di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli altri Stati membri della UE;
- ricordato che in Italia, nel quadro normativo vigente, le competenze per i controlli ufficiali sui prodotti

della filiera agroalimentare sono affidati, oltre che al Ministero della salute, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, all'azione del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), la cui consolidata esperienza ed efficacia dovrebbero essere preservate e valorizzate; osservato che l'esportazione all'estero dei prodotti di origine animale e agroalimentare richiede specifici controlli svolti da una pluralità di soggetti che, pur necessari, senza adeguate forme di semplificazione e di coordinamento, rischiano di tradursi in una serie di costosi e complessi adempimenti per le aziende esportatrici;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti la Commissione di merito la possibilità di intervenire sul combinato disposto degli articoli 10 e 11 del disegno di legge in esame, in modo da assicurare che sia mantenuta, per i rispettivi ambiti, l'attuale ripartizione di competenze tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per quanto riguarda i controlli relativi alla salute delle piante e agli altri settori della catena agroalimentare individuati dal regolamento(UE) 2017/625 e per quanto riguarda lo scambio di comunicazioni con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, ferma restando l'individuazione del Ministero della salute quale unico referente nel coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea;
- 2) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità di aggiungere, tra i principi e criteri direttivi di delega degli articoli 10 e 11, che siano individuate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali del turismo e presso il Ministero della salute, a seconda delle rispettive competenze, forme di coordinamento *ad hoc* per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, per assistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo delle relative pratiche.

1.4.2.9.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 43 (pom.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Manzato.*

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con
osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva illustrato uno schema di relazione favorevole con osservazioni, che si era riservato di riformulare alla luce delle ulteriori indicazioni emerse dal dibattito.

Il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra un nuovo schema di relazione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), precisando che, rispetto al precedente, si è inserito nella seconda osservazione la necessità che il coordinamento tra Ministeri, al fine di semplificare i controlli sui prodotti agroalimentari all'esportazione, coinvolga anche il Ministero degli affari esteri, per agevolare gli operatori.

Tale riformulazione, che è stata condivisa con il Ministero delle politiche agricole, accoglie in particolare la segnalazione evidenziata dal senatore Taricco.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il relatore per aver accolto il suo suggerimento e preannuncia il voto favorevole sul nuovo schema di relazione.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) annuncia anch'egli il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) dichiara il voto favorevole anche della sua parte politica.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la nuova proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

[\(Doc. XXII, n. 6\)](#) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza Xylella fastidiosa nei territori della Puglia

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori De Bonis, Serafini, Alessandrina Lonardo, La Pietra e Battistoni una richiesta di rimessione all'Assemblea del documento in titolo, ossia di trasferimento alla sede referente.

Poiché la richiesta in oggetto è formulata da un numero di componenti della Commissione pari a un quinto, dispone che l'esame prosegue in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

[\(Doc. XXII, n. 6\)](#) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emersione e gestione dell'emergenza Xylella fastidiosa nei territori della Puglia

(Esame e rinvio)

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che, nella sede redigente, era stata svolta la relazione. Invita quindi i senatori eventualmente interessati a intervenire per la discussione generale.

La senatrice [LONARDO](#) (FI-BP), anche in considerazione del protrarsi delle precedenti sedute e al fine di disporre di un più ampio spazio di discussione, propone di rinviare il dibattito ad altra seduta.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) e il relatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) convengono con la proposta della senatrice Lonardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso dell'audizione del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sugli effetti delle nuove norme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,20.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

- gli articoli 10 e 11 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli sull'applicazione della legislazione nei settori della catena agroalimentare, ossia salute delle piante, alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, nonché prodotti fitosanitari;

- per quanto concerne i controlli per la protezione delle piante, l'articolo 10 delega il Governo ad individuare le autorità competenti, gli organismi delegati e i relativi compiti, mentre per tutti gli altri settori della catena agroalimentare l'articolo 11 individua espressamente il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli nonché quale unico organismo di coordinamento e di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli altri Stati membri della UE;

ricordato che in Italia, nel quadro normativo vigente, le competenze per i controlli ufficiali sui prodotti della filiera agroalimentare sono affidati, oltre che al Ministero della salute, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, all'azione del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), la cui consolidata esperienza ed efficacia dovrebbero essere preservate e valorizzate; osservato che l'esportazione all'estero dei prodotti di origine animale e agroalimentare richiede specifici controlli svolti da una pluralità di soggetti che, pur necessari, senza adeguate forme di semplificazione e di coordinamento, rischiano di tradursi in una serie di costosi e complessi adempimenti per le aziende esportatrici;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito la possibilità di intervenire sul combinato disposto degli articoli 10 e 11 del disegno di legge in esame, in modo da assicurare che sia mantenuta, per i rispettivi ambiti, l'attuale ripartizione di competenze tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per quanto riguarda i controlli relativi alla salute delle piante e agli altri settori della catena agroalimentare individuati dal regolamento(UE) 2017/625 e per quanto riguarda lo scambio di comunicazioni con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, ferma restando l'individuazione del Ministero della salute quale unico referente nel coordinare la collaborazione e i

contatti con la Commissione europea;

2) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità di aggiungere, tra i principi e criteri direttivi di delega degli articoli 10 e 11, che siano individuate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali del turismo e presso il Ministero della salute, a seconda delle rispettive competenze, forme di coordinamento per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, ed unitariamente con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per assistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo delle relative pratiche.

1.4.2.10. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
33ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli articoli di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Tale direttiva ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21). La direttiva si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. Tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE segnala l'innalzamento del "fattore di riduzione lineare" al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato. Ricorda che il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 9 ottobre 2019. Con l'articolo 19 si recepisce la direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione. Tale direttiva introduce modifiche ed integrazioni al

decreto legislativo n. 230 del 1995, sulle radiazioni ionizzanti, ma modifica anche altre direttive Euratom, relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044, rispetto alla quale il 17 maggio 2018 è stata comunicata all'Italia la messa in mora formale. Da ultimo dà conto dell'articolo 21 che attua la direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica, ponendosi come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il termine di recepimento della direttiva è il 10 marzo 2020. Tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività. Secondo le stime della Commissione europea, il recepimento nell'Unione delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030, con una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie per un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Ricorda infine che l'Unione si è impegnata a elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 gennaio.

Dopo aver ricordato il termine per la presentazione degli emendamenti all'atto Senato 594, adottato come testo base, alle ore 12 di giovedì 17 gennaio, non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTTO](#), rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 61)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Pur valutando favorevolmente l'approfondimento istruttorio fornito dagli Uffici del Ministero dello

sviluppo economico, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) fa presente che dalla tabella con la destinazione delle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM non si evincono i risultati effettivamente conseguiti dalle iniziative svolte, in relazione agli obiettivi definiti dal Dicastero medesimo. Ritiene, altresì, che quest'ultimo dovrebbe svolgere un attento monitoraggio dei programmi annualmente finanziati. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere favorevole con le considerazioni testé svolte.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario [\(n. 55\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 [\(n. 56\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE [\(n. 57\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Non essendovi iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.10.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 37 (pom.) del 23/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 23 GENNAIO 2019
37ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S) fa presente che è stata finalmente pubblicata la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili (RED II). Suggerisce pertanto al relatore di inserire nella relazione alla 14ª Commissione un invito al recepimento di tale atto comunitario, indicando principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta nell'ambito dell'affare assegnato n. 59, anche grazie allo svolgimento di una consultazione pubblica.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) assicura che terrà conto delle indicazioni del senatore Anastasi nel predisporre lo schema di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 161

Il presidente [GIROTTO](#) avverte che la Presidenza del Senato ha deferito l'affare assegnato n. 161 sulle aree di crisi industriale complessa.

La Commissione prende atto.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'importanza dell'affare assegnato, ricordando che le aree di crisi industriale complessa coinvolgono parte significativa del territorio nazionale e investono molte aree strategiche del tessuto industriale. Dopo aver dato conto delle aree di crisi attualmente riconosciute e delle ricadute occupazionali che tali crisi hanno generato, giudica necessario approfondire, per ogni singola area, la dotazione finanziaria dei diversi progetti di riconversione e riqualificazione. Suggerisce poi di effettuare sopralluoghi per avere contezza degli obiettivi sinora raggiunti, proponendo di iniziare dall'area di crisi di Savona. Auspica infine che lo svolgimento dell'affare assegnato abbia tempi certi e celeri e possa riscuotere il contributo trasversale di tutti i Gruppi parlamentari.

Dopo aver ricordato che il suo Gruppo si è espresso favorevolmente in merito alla richiesta dell'affare in parola, la senatrice [BELLANOVA](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Ripamonti, sottolineando la necessità di un approfondimento istruttorio preliminare che consenta di esaminare i singoli casi avendo contezza delle peculiarità dei diversi contesti e delle risorse all'uopo destinate.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con le proposte emerse nel dibattito ed assicura che darà mandato all'Ufficio di Segreteria, di acquisire, presso le competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico, la documentazione necessaria ad avere un quadro completo dei diversi contesti industriali in situazioni di crisi.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E
POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 24 gennaio, non avrà luogo, e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza delle ore 8,45 avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.10.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il disegno di legge il relatore [CASTALDI](#) (M5S), il quale esprime soddisfazione per i provvedimenti ivi contenuti, fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle, che istituiscono il reddito di cittadinanza e sanciscono il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di alcuni requisiti. Si sofferma quindi sugli aspetti di competenza della Commissione che riguardano gli articoli 8, da 14 a 17, 22 e 26. L'articolo 8 introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC), nonché ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. I datori di lavoro comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale istituita presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL. L'assunzione inoltre avviene a seguito del percorso formativo e si dispone che le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti. L'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100). La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché in favore degli altri lavoratori, iscritti alle gestioni pensionistiche dell'INPS. L'articolo 15 opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. La disciplina concerne i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché gli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Con l'articolo 16 si estende l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta opzione donna), mentre l'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci. In base

all'articolo 22 si introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata. I commi 4 e 5 recano nuove norme sugli obblighi a carico dei datori nell'ambito degli accordi cosiddetti di isopensione (esodo dei lavoratori anziani) e degli istituti di assegno straordinario. La nuova fattispecie di assegno è subordinata alla sussistenza di accordi o contratti collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all'assegno medesimo. L'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Il Fondo speciale è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore. Il Fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,333 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,167 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.10.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 10 APRILE 2019
47ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **GIROTTO**, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltosi nella giornata di ieri, propone di richiedere al Presidente del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero al fine di ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente **GIROTTO** avverte che la documentazione depositata nel corso delle audizioni informali sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde congiuntamente alle interrogazioni [3-00483](#) e [3-00594](#) del senatore Taricco ed altri, entrambe riguardanti la società Alstom Ferroviaria SpA, ricordando che la Commissione europea ha già espresso un parere negativo rispetto

alla fusione tra la società in parola e la Siemens, riscontrando il rischio di una lesione della concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità. Inoltre, il 7 aprile 2017 è stato sottoscritto un accordo di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico (Mise), la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il finanziamento di un articolato programma di ricerca e sviluppo, proposto dalla Società Alstom Ferroviaria SpA, finalizzato alla messa a punto di tecnologie innovative per la costruzione di diverse tipologie di treni. Il predetto accordo è stato successivamente integrato con specifico *addendum* sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Emilia Romagna. Il costo complessivo del programma è pari a euro 39.933.500, per un valore complessivo di agevolazioni di circa 8,8 milioni di euro. L'accordo prevede la realizzazione, nello stabilimento di Savigliano, di un programma d'investimenti del costo di euro 24.500.500 cui corrisponde il contributo agevolato di euro 5.444.555 di cui euro 544.455 euro a carico della Regione Piemonte. A seguito della presentazione di progetti esecutivi a maggio 2018, sono state concesse le relative agevolazioni di importo sostanzialmente pari a quanto previsto nell'Accordo di programma. Per quanto riguarda, in particolare, il sito di Savigliano, i costi complessivi ammessi ammontano a euro 24.478.025, ma allo stato non risulta erogato alcun importo, poiché non è stata presentata alcuna richiesta di erogazione da parte dell'azienda. Ricorda inoltre che le aziende, beneficiarie di aiuti di Stato al fine di effettuare investimenti produttivi, non possono delocalizzare in Paesi extra-Unione europea l'attività economica prima di cinque anni dall'ottenimento del beneficio, pena la decadenza del medesimo, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Comunica infine che l'8 aprile 2019 si è svolto un incontro tra il Management di Alstom Italia e le sigle sindacali presso lo stabilimento di Savigliano, per approfondire le soluzioni innovative al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano energia-clima presentato dal Governo poche settimane fa, ma soprattutto per capire quali percorsi innovativi in grado di sviluppare un *know-how* utile all'integrazione delle energie rinnovabili nel trasporto pubblico ferroviario possono essere al momento essere sperimentati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando che sono stati investiti sull'azienda sia fondi comunitari, sia risorse provenienti dalla Regioni interessate e dal Ministero dello sviluppo economico. Invita pertanto il Governo a vigilare sulle prospettive strategiche del sito produttivo, con particolare attenzione ai futuri programmi di ristrutturazione aziendale a livello nazionale, che coinvolgono almeno 6000 lavoratori.

Il presidente [GIROTTI](#) ringrazia quindi il sottosegretario Crippa e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 81 emendamenti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, due proposte facenti parte del "Pacchetto merci" presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2017: la proposta di regolamento sul mutuo riconoscimento delle merci (COM(2017)796) e la proposta di regolamento sulla sorveglianza del mercato (COM(2017)795). La Relazione dà altresì conto delle diverse iniziative sostenute dal Governo per lo sviluppo delle reti digitali, tra cui la realizzazione di infrastrutture a banda larga (Piano Bul) e quelle per l'attuazione del Piano d'azione per il 5G della Commissione europea. L'Italia ha partecipato ai negoziati sulla proposta di direttiva sulle autorità garanti della concorrenza, approvata definitivamente nel dicembre 2018 (direttiva (UE)2019/1). In materia di tutela dei consumatori, l'azione dell'Esecutivo si è concretizzata nella partecipazione ai lavori presso la Commissione europea sul pacchetto *New deal* per i consumatori. Nell'ambito della politica industriale, il Governo ha sostenuto l'innovazione e la modernizzazione, proseguendo le attività previste dal piano nazionale Industria 4.0 rilanciato con il nome Impresa 4.0. Ha inoltre consolidato il network nazionale Piano Impresa 4.0, in linea con il progetto Innovazioni ICT per le PMI manifatturiere, volto ad istituire una rete europea per la ricerca e il trasferimento tecnologico. Sul versante delle *start-up* e PMI, il Governo ha curato la relazione al Parlamento da parte del Garante per le micro, piccole e medie imprese, che monitora l'attuazione dello *Small Business Act* (SBA). Con riferimento all'Unione dell'energia, all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, la Relazione dà conto dei negoziati sul pacchetto di misure "Energia pulita per tutti gli europei": il pacchetto prevedeva proposte di riforma del mercato interno dell'elettricità nonché provvedimenti in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica e *governance* dell'Unione dell'energia. Quattro degli atti definitivi sono stati già pubblicati: direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia; direttiva (UE) 2018/2001 sull'uso di energia da fonti rinnovabili; direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia. La Relazione comunica che l'adozione formale delle restanti quattro proposte dovrebbe essere prossima: si tratta della proposta di regolamento sul mercato interno dell'elettricità (COM(2016)861); della proposta di direttiva sul mercato interno dell'elettricità (COM(2016)864); della proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'elettricità (COM(2016)862) e della proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (ACER) (COM(2016)863). La Relazione dà poi conto dello stato dei negoziati sulle proposte di revisione della direttiva sul mercato interno del gas (COM(2017)660); proposta di regolamento che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa (CEF) (COM(2018)438) e proposta di regolamento sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante (COM(2018)296). Da ultimo, la Relazione si sofferma sull'attuazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST) - (2017-2022). Il programma attuativo 2017-2018 include un insieme di azioni di valenza nazionale, selezionate dal Comitato permanente per la Promozione del turismo in Italia. È stata inoltre riorganizzata la rilevazione delle statistiche turistiche, tramite il *software* unico nazionale, il catalogo delle destinazioni e dei prodotti, il progetto del *Destination Management System* da diffondere in tutte le regioni, strettamente connesso anche agli esiti del Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 giugno 2016 sugli ecosistemi digitali. Partecipando a diversi gruppi di lavoro europei per la redazione di un documento di principi sul turismo, l'Italia ha contribuito alla stesura di una bozza di raccomandazioni sul turismo culturale sostenibile. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) pone l'accento sullo sviluppo delle reti digitali, ricordando le strategie del Piano d'azione per il 5G. A livello comunitario, occorrerebbe intervenire per limitare la marcata presenza di due gestori dominanti, uno cinese e l'altro americano, sui quali si concentra la

gestione delle reti digitali. Da ultimo, chiede chiarimenti sulla gestione del progetto del *Destination Management System*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) propone e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [PAROLI](#) (FI-BP), che giudica favorevolmente il contenuto del parere testé illustrato, in quanto pone attenzione al tema del trasporto interfrontaliero di rottami ferrosi.

Concorda la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), rilevando l'importanza dell'*end of waste* che permette il processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto, evitando così di finire in discarica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

[\(944\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), intervenendo in dichiarazione di voto, si sofferma favorevolmente sulle osservazioni riguardanti lo sfruttamento illecito dei minerali, ritenendo doverosa l'osservanza agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/821 in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime originarie di zone di conflitto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di relazione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [GIROTTO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, n. 2

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
con riferimento alla semplificazione delle norme per i trasportatori di rifiuti che sono destinati a specifiche filiere del recupero in settori strategici, si suggerisce alla Commissione di merito di estendere, indistintamente ai trasportatori italiani ed esteri, anche con particolare riferimento al trasporto interfrontaliero di rottami ferrosi, le procedure semplificate già previste per alcune categorie di iscrizione ai rifiuti destinati ad attività di recupero che generano *end of waste*.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, la quale, tra l'altro, ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015. Tra le principali novità della direttiva in esame si segnala l'innalzamento del cosiddetto "*fattore di riduzione lineare*", al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato;
la predetta direttiva dispone, all'articolo 10, che il 2 per cento del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10-*quinquies*;
l'articolo 13 del disegno di legge reca attuazione della direttiva 2018/849, la quale apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - direttiva 2012/19/UE), con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti;
l'articolo 19 disciplina il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione, introducendo modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 230 del 1995, concernente disposizioni per il recepimento di tre delle direttive sulle radiazioni ionizzanti, abrogate dalla direttiva 2013/59/Euratom, nonché di ulteriori direttive Euratom relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

la disciplina recata dalla direttiva 2013/59 prevede un rafforzamento della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controllo sulla radioattività ambientale. A tal fine è altresì prevista l'adozione di un nuovo Piano Nazionale Radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione;

valutato positivamente l'articolo 20 del disegno di legge in esame recante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/821, con cui si stabiliscono obblighi in materia di doveri di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. I principi e criteri direttivi specifici prevedono la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento in esame. Il regolamento citato risponde, infatti, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali (taluni minerali dell'oro), chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti, prevedendo l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione e imponendo ai medesimi obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo;

apprezzate, altresì, le disposizioni di cui l'articolo 21 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica, il cui obiettivo generale è quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva in esame comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030, con una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie per un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro;

tenuto conto che l'Unione europea si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050 e che al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione;

valutato che al fine di realizzare all'interno dell'Unione un sistema decarbonizzato e di promuovere la creazione di un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle Comunità energetiche rinnovabili (CER o *Local Energy Communities - LEC*), è necessario che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicuri che le norme introdotte diano immediata attuazione alla direttiva de-quo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle parti relative all'autoconsumo e alle CER;

valutato che l'articolo 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza

dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Il predetto regolamento introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione;

preso atto, al riguardo, che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 riguarda, in primo luogo, l'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, l'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo la determinazione della competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge in esame, ai fini del finanziamento di progetti d'investimento tesi a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica si raccomanda che venga istituito il Fondo di cui alla direttiva (UE) 2018/410 per il periodo dal 2021 al 2030, alimentato tramite la vendita all'asta delle quote;

al fine di conseguire l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 13, di adottare misure volte a:

rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso nonché dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

fissare obiettivi qualificati con riguardo ai rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98, introdotto dalla direttiva 2018/851, prevedendo, inoltre, specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e degli accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese e armonizzando il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

favorire la promozione e semplificazione di misure per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

definire la procedura contenente condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE al fine di prevenire la produzione di rifiuti;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19 del provvedimento, l'opportunità di: sopprimere la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, o, in subordine, di coordinare più precisamente la formulazione della predetta disposizione con quella della direttiva, che dispone di "prevedere una protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati nel considerando 27 della direttiva 2013/59/Euratom";

sempre in relazione al comma 1, alla lettera n), nell'ambito dell'adozione del nuovo Piano nazionale, favorire la progressiva introduzione di sistemi di rilevamento attivo della concentrazione media del gas radon;

valuti la Commissione di merito l'opportunità inserire tra i principi e i criteri direttivi indicati all'articolo 22, così come indicato nel Regolamento (UE) 2017/1938:

il riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in

caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; l'individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza;

la previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [739](#)

Art. 2

2.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «i prodotti utilizzabili per la lievitazione di cui agli articoli 5 e 6».

2.2

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva e grassi di suino.».

2.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento», inserire la seguente: «prolungato».

2.4

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».

2.5

[Taricco](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».

2.6

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «senza utilizzo di additivi» aggiungere la seguente: «conservanti».

2.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «senza utilizzo di additivi», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dell'acido ascorbico».

2.8

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine

arricchite con acido ascorbico».

2.9

[Lonardo](#), [Papatheu](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «È ritenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore né comunque inferiore al tempo necessario affinché il processo di lievitazione avvenga in modo naturale e senza alcun sistema di accelerazione chimica o meccanica, dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;».

2.10

[Castaldi](#), [Anastasi](#), [Puglia](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pane di pasta madre» con le seguenti: «pane 100% di pasta madre».

2.11

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e articolo 6».

2.12

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.13

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».

2.14

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*

b) *sostituire le parole: «singolarmente preconfezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

2.15

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 5, dopo la parola: «imballaggi» sopprimere la seguente: «singolarmente».

2.16

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 5, dopo le parole: «in modo evidente,» inserire le seguenti: «in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza,».

2.17

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.18

[Lanzi](#), [Puglia](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di prodotto surgelato, o congelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati o congelati, nonché la dicitura "surgelato" o "congelato".».

2.19

[Anastasi, Puglia](#)

Sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente, dopo l' **articolo 10** , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.

2. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

3. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

5. Coloro che pongono in commercio pane non confezionato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 2, 5, e 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

7. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive".».

2.20

[Taricco, Rossomando, Bellanova](#)

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11. - *(Vigilanza e sanzioni)* - 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
- b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
- c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
- d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.
3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.*

2.21

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.22

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a venti giorni», con le seguenti: «non superiore a cinque giorni».

2.23

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».

2.24

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del luogo di origine della stessa, nonché, in caso di farina miscelata, dell'indicazione delle relative percentuali».

2.25

[De Bonis](#)

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Va menzionata altresì l'eventuale presenza di residui tossici nelle farine, negli sfarinati di grano o di altri cereali e negli ingredienti alimentari impiegati.».

Art. 3

3.1

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».

3.2

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 2, dopo la parola: «utilizzato» aggiungere, in fine, le seguenti: «nel prodotto intermedio di panificazione».

Art. 4

4.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE, il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. La dicitura aggiuntiva di cui al presente comma deve altresì specificare l'eventuale utilizzo di conservanti, emulsionanti o addensanti.».

4.2

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1

[Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «convenientemente».

5.2

[Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «convenientemente», con la seguente: «opportunamente».

5.3

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

5.4

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

5.5

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».

5.6

[Paroli](#), [Papatheu](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.7

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «l'utilizzo», inserire le seguenti: «di latte o».

5.8

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo di paste acide».

Art. 6

6.1

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Paste acide*) - 1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

6.2

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Puglia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Pasta madre essiccata*) - 1. Nella produzione di pane fresco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Il pane ottenuto con l'aggiunta di pasta madre essiccata, integrata con il solo lievito e senza l'impiego di pasta madre fresca, può essere commercializzato con la denominazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».

6.3

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 5, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

6.0.1

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(*Pasta acide e paste acide essiccate*)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1.

2. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

Art. 7

7.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «forno assimilati, dolci e salati, che svolge», inserire le seguenti: «nella stessa sede,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «, o acquistati presso terzi,».*

7.2

[Taricco, Bellanova](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con le seguenti: «dalle».

7.3

[Castaldi, Puglia](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La segnalazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.».

7.4

[Castaldi, Puglia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Il titolare del panificio è tenuto altresì all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, nonché della normativa in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al CAPO IV del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE».

7.5

[Lonardo, Papatheu](#)

Al comma 3, premettere il seguente periodo: «I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.».

7.6

[Taricco, Bellanova](#)

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto,».

7.7

[Castaldi, Puglia](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

7.8

[Castaldi, Puglia](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previa etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.».

7.9

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 5, dopo le parole: «per informare il consumatore sul luogo», inserire le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

7.10

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "PANE DI PRODUZIONE NON INTERAMENTE ITALIANA" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

7.11

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il pane deve essere venduto a peso. Il prezzo deve essere fissato per unità di peso, al netto della tara.

5-ter. È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.

5-quater. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti idonei al contatto con gli alimenti, puliti, lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti protetto.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di panificio e modalità di vendita e trasporto del pane».

7.12

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

5-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

5-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

7.0.1

[Lonardo](#), [Papatheu](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Confezionamento e commercializzazione)

1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di

confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

4. Sul territorio italiano non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato per la rivendita privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

7. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

8. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.».

7.0.2

[Castaldi, Puglia](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Vendita del pane presso mercati o fiere)

1. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, è obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

Art. 8

8.1

Il Relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le Regioni e le Province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.».

8.2

[Taricco, Rossomando, Bellanova](#)

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, sulla base dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

8.3

[Castaldi, Puglia](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il responsabile dell'attività produttiva, presso il cui panificio è prevista anche la produzione e la vendita di pane e di prodotti da forno assimilati, dolci e salati, non contenenti glutine, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione.».

8.4

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».

8.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».

8.6

Il Relatore

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla Giunta regionale o da analogo organo della Provincia autonoma;»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età»;*

c) *sopprimere la lettera e);*

d) *alla lettera f), dopo le parole: «è subentrato», aggiungere le seguenti: «per un periodo di almeno 90 giorni».*

8.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore.».

8.8

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 5, lettera d), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

8.9

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «essere affiancato», inserire le seguenti: «con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno,»

8.10

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.».

Art. 9

9.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.».

9.2

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli 3 e 4, deve essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate.».

9.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare le denominazioni di pane fresco e pane fresco conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui alla presente legge.».

Art. 10

10.1

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*

- *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».*

10.2

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

10.3

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».

10.0.1

Il Relatore

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Made in Italy 100%)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100%" ai sensi della normativa vigente.
2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.».

10.0.2

Il Relatore

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Festa del pane)

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.
2. Regioni, Province e Comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

10.0.3

[Taricco, Bellanova](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Festa del Pane)

1. Ai fini del riconoscimento del pane quale alimento fondamentale nella storia dell'uomo in quanto cibo di primo sostentamento che rappresenta quanto di più buono prodotto dal genere umano, nonché del riconoscimento del fondamentale ruolo economico del settore della panificazione, è istituita la "FESTA del PANE", da tenersi ogni anno la prima domenica di maggio.».

10.0.4

[Taricco, Bellanova](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:
 - a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;
 - b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;
 - c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.
2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:
 - a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;
 - b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente

più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

10.0.5

[Taricco](#), [Bellanova](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Vendita, consumo e trasporto del pane)

1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

2. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.

3. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

Art. 11

11.1

[Lonardo](#), [Papatheu](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive"».

11.0.1

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Istituzione della Giornata nazionale del pane)

1. È istituita la "Giornata nazionale del pane", di seguito denominata "Giornata", celebrata il 16 ottobre di ogni anno, nella "Giornata mondiale del pane".

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale.

3. I Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intraprendono in occasione della Giornata ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione circa il pane e i valori a esso riferiti.».

11.0.2

[Paroli](#), [Papatheu](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 12

12.1

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 14

14.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività di produzione, vendita e trasporto del pane.».

1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
66ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)
indi del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente [CATALFO](#) risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si sofferma soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

L'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione dei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente [CATALFO](#) propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (n. 15)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center*, dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoils system*.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La presidente [CATALFO](#) condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore

[AUDDINO](#) (M5S), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP)

chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) riconosce il valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), quanto alla forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice [PARENTE](#) (PD), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analogha iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.

Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.

La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni.
L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura.
Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquità del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in dovuto conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [CATALFO](#) sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la

richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* "Abramo Customer Care" di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate. Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della seduta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità. Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.11.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

97ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile [\(COM\(2019\) 55 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11a Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.4.2.11.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
104ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta dell'11 aprile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2\) Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati](#)
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) dà ampio conto degli aspetti di competenza del Documento, che

reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, soffermandosi anzitutto sulle misure di politiche per il lavoro già adottate nella corrente legislatura, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", e nel decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza e ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego.

Riguardo agli interventi legislativi futuri o in corso di approvazione in materia di lavoro, la relatrice ricorda il disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto delle norme in materia di lavoro, il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Atto Senato n. 920-B) e il disegno di legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 1122), ai quali il Documento attribuisce la qualifica di collegati alla manovra di finanza pubblica.

Cita quindi gli impegni previsti con riferimento all'ipotesi di introduzione del salario minimo, all'incentivazione del lavoro giovanile e femminile, alla lotta al precariato, alla revisione degli incentivi alla genitorialità, all'introduzione di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli e alla sicurezza sul lavoro. Infine, riguardo al settore pensionistico, sottolinea le misure contenute nel citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto in via sperimentale per un triennio la cosiddetta "Quota 100", mentre in merito al tema della disabilità, fa presente che il Documento ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica per un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, per approfondire le tematiche oggetto del Documento.

La [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta e differisce l'inizio del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile.

Interviene in replica la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.

Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i *working poors*. Dopo aver citato i dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva.

Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario COMINARDI, in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori

venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro. Infine, richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (*Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council*), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le modifiche al testo base che riterranno opportune.

Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame,

e che il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito *web* del senato. Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ribadito i principali contenuti della sua relazione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(944\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver ricordato, per le parti di competenza, i punti salienti del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 17

aprile, alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, recante norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, e del disegno di legge n. 920-B, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 920-B è fissato alle ore 12 di mercoledì 24 aprile.

Si riserva inoltre di modulare gli orari delle sedute già previste, nonché di quelle da convocare per le prossime settimane sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che risulta ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'esigenza di una convocazione nella settimana in corso del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare.

La [PRESIDENTE](#) rassicura in tal senso la senatrice Guidolin.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) invita la Presidente, nell'organizzazione dei futuri lavori della Commissione che cadranno a ridosso di diverse festività, a tenere conto delle difficoltà logistiche di alcuni senatori che vengono da territori mal collegati con la Capitale.

Si associa il senatore [AUDDINO](#) (M5S).

La [PRESIDENTE](#) assicura che, per quanto possibile, terrà conto anche di tali esigenze.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.11.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 106 (ant.) del 18/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 18 APRILE 2019
106ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DE VECCHIS](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018*

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul documento LXXXVI, n. 2. Parere non ostativo sul documento LXXXVII, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 aprile.

La relatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul documento LXXXVII, n. 2.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori [PATRIARCA](#) (PD), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [BERTACCO](#) (FdI) e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere non ostativo della relatrice, che risulta approvata.

La relatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere favorevole sul documento LXXXVI, n. 2, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

In sede di dichiarazione di voto contrario la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) sottolinea le forti contraddizioni tra i contenuti del Documento in oggetto e i provvedimenti adottati nel corso della legislatura, evidenziando in particolare la tematica della sicurezza sul lavoro, sulla quale il Governo non risponde agli atti di sindacato ispettivo e non compie atti concreti, e le politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni.

Interviene quindi il senatore [PATRIARCA](#) (PD), che evidenzia criticamente la distanza che intercorre tra il programma politico individuato nel Documento in discussione, che contiene anche alcune misure condivisibili, e i provvedimenti varati dall'attuale Governo sin dal suo insediamento. In conclusione, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

La relatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di relazione non ostativa con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori [PATRIARCA](#) (PD), Roberta [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [BERTACCO](#) (FdI) e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di relazione non ostativa con osservazioni della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2**

L'11a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, apprezzata l'azione dell'Esecutivo, che, pur condividendo l'importanza delle politiche di coesione proposte dalla Commissione, mira a ridiscuterne le modalità di allocazione dei fondi, risolvendo alcune criticità riscontrate dal nostro Paese. Condivisa, in particolare, la linea governativa che intende rivedere la distribuzione dei fondi secondo criteri di maggiore equità e proporzionalità, alla luce delle peculiarità socio-economiche dei diversi Paesi europei, e contemporaneamente superare il meccanismo della condizionalità macroeconomica, penalizzante nei confronti di territori con debolezze strutturali e svantaggioso per l'Italia; pienamente condiviso l'approccio sistemico che il Governo intende utilizzare nel favorire politiche attive dell'occupazione e nella lotta alla disoccupazione giovanile, piaga che affligge il nostro tessuto economico e sociale; apprezzate le iniziative volte a valorizzare l'esperienza maturata nel programma operativo nazionale servizi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO), l'intenzione di dar vita all'attuazione degli interventi di rafforzamento dei Centri per l'impiego, l'implementazione del coordinamento, della gestione e del monitoraggio del repertorio incentivi all'occupazione, per realizzare un sistema di raccolta, gestione e diffusione online delle informazioni relative agli stessi; richiamato l'impegno, in tema di sicurezza sul lavoro, a continuare a fornire il supporto tecnico ai lavori sulla proposta della Commissione europea di revisione della direttiva 2004/37/CE, riguardante i valori limite di esposizione per alcune sostanze considerate cancerogene o potenzialmente tali per l'uomo, nonché volta a introdurre limiti di esposizione professionale per nuove sostanze; valutata con attenzione la tematica delle persone senza fissa dimora, nonché l'impegno del Governo a proseguire i progetti derivanti dall'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora; ribadita la centralità delle politiche attive sul fronte dell'occupazione, reali strumenti di reinserimento sociale per chi si trova in situazioni di marginalità economica, che devono accompagnare le politiche assistenziali e di aiuto presenti nella relazione; apprezzato l'impegno per gli interventi in materia di politiche familiari a sostegno della genitorialità e per il rilancio della natalità, tramite il potenziamento della rete dei servizi a supporto della famiglia e le agevolazioni per assicurarne la più ampia fruizione, che devono rappresentare un punto centrale nell'agenda di Governo nei prossimi mesi, alla luce dei dati del rapporto Istat, che vede l'Italia ultima insieme alla Spagna per tasso di fecondità in Europa; valutata positivamente l'attenzione riposta dalla Relazione in merito alle politiche per le pari opportunità, volte a ridisegnare l'organizzazione del lavoro per facilitare i processi di carriera delle donne, e a stimolare l'imprenditoria e il lavoro autonomo femminile; condiviso l'impegno governativo nel portare avanti le azioni di coordinamento necessarie per dare attuazione alla predisposizione di un disegno di legge specifico che riformi e riordini la disciplina per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, favorendo l'inclusione sociale, educativa e occupazionale; preso atto, in tema di immigrazione, della volontà dell'Esecutivo di proseguire sulla partecipazione ai negoziati per un'attenta analisi e valutazione della Carta blu UE, che possa portare a una revisione maggiormente favorevole alla situazione socio-economica del nostro paese; pienamente condiviso l'impegno alla partecipazione di negoziati con i principali Paesi ad alta incidenza migratoria, per stringere partenariati volti ad assicurare il rimpatrio dei migranti irregolari e ad incentivare il ritorno per i migranti presenti sul territorio italiano, nell'ottica di un processo migratorio circolare; formula, per le tematiche di competenza, un parere favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea 2018), premesso che l'articolo 19 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che contiene norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizioni alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica che alle persone soggette ad esposizioni professionale; il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2019 e contro l'Italia è stata avviata la procedura di infrazione 2018/2044; l'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del 19 dicembre 2016, di attuazione dell'accordo sulla Convenzione del lavoro nel settore della pesca del 2007, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL); nell'allegato A vi sono altre direttive meritevoli di attenzione per la commissione, tra cui la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; la direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014; la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni; formula, per quanto di competenza, relazione non ostativa, invitando la Commissione di merito a considerare:

- 1) relativamente all'articolo 19, l'opportunità di adottare misure più rigorose a protezione dei lavoratori e della popolazione;
- 2) relativamente all'articolo 23, l'opportunità di valutare se possa costituire "discriminazione" nei confronti dei pescatori italiani il fermo pesca attuato esclusivamente nei loro confronti mentre, come accade nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo, la pesca non è interdetta ai pescatori di altri stati membri U.E. alle opposte sponde dei medesimi mari. Gli stessi poi provvedono ad esportare il pescato sul mercato italiano.

1.4.2.12. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 51 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCLEDÌ 16 GENNAIO 2019
51ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo.

Il provvedimento - approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni - reca normative di delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti dell'Unione europea. Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, rileva, in primo luogo, l'articolo 10, che reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031 - relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - ed alle norme sulla sanità delle piante di cui al regolamento (UE) n. 2017/625, nonché per la raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei suddetti regolamenti.

Il successivo articolo 11 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

L'articolo 19 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044.

Con riferimento alla restante parte dell'articolato, rilevano gli articoli 14 e 15, che recano discipline di delega per il recepimento di alcune direttive in materia di discariche di rifiuti, di rifiuti e di imballaggi. Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione, sono rilevanti altre discipline di delega, concernenti il recepimento di altre direttive, indicate (al pari di quelle summenzionate) nell'allegato A: la direttiva (UE) 2017/2102, che reca alcune modifiche alle norme europee sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (il termine per il recepimento della direttiva scade il 12 giugno 2019); la direttiva (UE) 2017/2398, che modifica le precedenti norme europee sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (il termine per il recepimento della direttiva scade il 17 gennaio 2020); la direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (il termine per il recepimento della direttiva scade il 30 luglio 2020).

In riferimento alla direttiva da ultimo menzionata, il relatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 5, della stessa, nella regolamentazione delle professioni sanitarie gli Stati membri devono in ogni caso tener conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e che eventuali nuove disposizioni interne limitative dell'accesso ad attività professionali possono altresì essere giustificate da motivi inerenti alla salute degli animali.

In conclusione, segnala che, per le succitate direttive 2017/2102, 2017/2398 e 2018/958, le deleghe sono esercitate nel rispetto dei soli principi e criteri direttivi generali, richiamati nell'articolo 1, comma 1, in quanto il disegno di legge non reca, per esse, ulteriori principi e criteri direttivi.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) premette che il proprio Gruppo non ha nulla da obiettare rispetto al provvedimento in esame, considerato che esso è volto a recepire disposizioni europee già vigenti e, quindi, ad evitare o porre rimedio a procedure di infrazione.

In relazione all'articolo 10, plaude in linea generale agli interventi volti alla semplificazione normativa, attraverso la raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in una determinata materia.

In riferimento all'articolo 11, e più in generale al tema della sicurezza alimentare, ravvisa l'opportunità di eliminare le ridondanze normative e le disposizioni ormai anacronistiche, ma

soprattutto segnala la necessità di tenere in considerazione la circostanza che la normativa italiana in materia è la più avanzata e rigorosa tra quelle vigenti: pertanto, a suo giudizio, è l'Europa a doversi adattare agli elevati *standard* italiani, altrimenti i produttori italiani rischiano di essere penalizzati rispetto a quelli degli altri Paesi.

Quanto in particolare ai mangimi animali e ai prodotti fitosanitari, osserva che occorre rafforzare i controlli sulle importazioni dai Paesi terzi, per evitare che si introducano materie prime non sicure. Analoga attenta vigilanza, a giudizio dell'oratrice, è necessaria in relazione alle importazioni di animali esotici, potenzialmente foriere di rischi anche in materia sanitaria.

In conclusione, richiama incidentalmente l'attenzione sull'opportunità di non abbassare la guardia sul fronte dei rischi connessi all'HIV: ritiene soprattutto necessario curare l'informazione ai giovani attraverso campagne mirate.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta della senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) di lasciare aperta la discussione generale fino al termine del ciclo di audizioni informali alle viste presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver fornito alcuni ragguagli richiesti dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*), circa i lavori della giornata di domani e il seguito della trattazione dei disegni di legge sui disturbi alimentari, il [PRESIDENTE](#) comunica che la programmazione delle sedute della prossima settimana, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, sarà definita nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si accinge a convocare.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.4.2.12.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 52 (pom.) del 22/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
52ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.200 e 3.300 (pubblicati in allegato). Al riguardo, ritiene congruo fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.

Informa, inoltre, che sono stati riformulati in testi 3 (pubblicati in allegato), i seguenti emendamenti a sua firma: 4.6; 4.0.1; 5.5.

Dopo che il RELATORE ha illustrato i propri emendamenti 2.200 e 3.300, il senatore [FARAONE](#) (PD) domanda di poter disporre di un termine più ampio di quello prospettato per la predisposizione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di fissare il termine per subemendamenti, da riferire agli emendamenti 2.200 e 3.300, alle ore 10 di domani, mercoledì 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), avverte che i nuovi emendamenti del relatore (unitamente agli eventuali subemendamenti), nonché le riformulazioni summenzionate, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, tenendo aperta la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, tenendo aperta la discussione generale fino al termine delle audizioni informative presso la Commissione di merito.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, tenendo aperta la discussione generale fino al termine delle audizioni informative presso la Commissione di merito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), avverte che resta confermata, nella giornata di domani, la riunione dell'Ufficio di Presidenza per audizioni informative sul disegno di legge n. 867. Saggiunge che la seduta plenaria già in programma per la stessa giornata sarà sconvocata, così come potrà essere sconvocata la seduta prevista per la mattinata di giovedì 24 gennaio, qualora non pervengano iscrizioni a parlare in discussione generale sui disegni di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [733](#)

Art. 2

2.200

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «diffondere tra i cittadini», inserire le seguenti: «attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e».

Art. 3

3.300

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. -

(Manifestazione del consenso).

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla apposita banca dati, istituita presso il Ministero della salute. Per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvale della medesima infrastruttura implementata per la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario può revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.

4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) prevedere le modalità di raccolta, presso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 1, dei contenuti informativi delle dichiarazioni di consenso espresse dal disponente, nonché le procedure di trasmissione telematica delle stesse da parte delle aziende sanitarie e le modalità di accesso e consultazione da parte dei centri di riferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 4».

Art. 4

4.6 (testo 3)

[SILERI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede l'avviso del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria della struttura di appartenenza».

4.0.1 (testo 3)

[SILERI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.
2. L'elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente

in modo da consentire al medico che accerta il decesso la individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo della salma, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5

5.5 (testo 3)

SILERI

Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» con le seguenti: «regioni e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «di cui all'articolo 8» le seguenti: «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, prevedendo in particolare i criteri di erogazione dei fondi alle regioni e alle province autonome nonché le modalità del rimborso delle spese sostenute dai centri di riferimento».

1.4.2.12.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 53 (ant.) del 31/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019
53ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Faraone ha cessato di fare parte della Commissione, mentre il senatore Collina è entrato a farne parte.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

(122) DE POLI e CASINI. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) Paola BINETTI. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati tre subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti all'emendamento 3.300 del Relatore.

Dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, il subemendamento 3.300/3 (delle senatrici Ginetti e Bodrini), volto a modificare la legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017).

Chiede quindi ai proponenti se intendano illustrare i restanti subemendamenti all'emendamento 3.300 del Relatore (3.300/1 e 3.300/2).

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nel prendere atto della dichiarazione di improponibilità, fa presente che il subemendamento 3.300/3 è la mera riproposizione di una proposta emendativa già presentata in altra sede. Dà per illustrati, quindi, i subemendamenti 3.300/1 e 3.300/2.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito della discussione congiunta dovrà essere rinviato, non essendo ancora stati acquisiti tutti prescritti pareri: mancano, in particolare, i pareri della Commissione bilancio e quello della Commissione per le questioni regionali, mentre la 1ª Commissione si è già espressa, in termini non ostativi, anche sull'emendamento 3.300 e sui subemendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver riepilogato lo stato dell'*iter*, dà atto del parere favorevole reso dalla 7ª Commissione sul testo del disegno di legge n. 189.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), intervenendo in discussione generale, premette che l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare in una materia così delicata rappresenterebbe una vittoria del Parlamento, nonché un segnale di attenzione ad un problema di salute caratterizzato da epidemiologia crescente. A giudizio dell'oratrice, le persone affette da disturbo del comportamento alimentare devono essere sempre trattate come pazienti, anche quando a causa della malattia, o in concomitanza di essa, pongono in essere condotte volte alla divulgazione della sottocultura proanoressica. Ritiene, al contempo, che debbano essere individuati strumenti adeguati per contrastare le insidie nascoste nei siti "pro-ana", nonché per evitare la rincorsa, da parte degli operatori del settore della moda, a modelli di bellezza sempre più irraggiungibili (la "taglia 36"), che possono mettere a rischio la salute dei soggetti più fragili e suggestionabili. In conclusione, pone in rilievo la difficoltà di affrontare il problema del rifiuto del cibo, in un contesto sociale e ordinamentale in cui il consenso alle cure è imprescindibile, a meno di ipotizzare il ricorso a forme di trattamento sanitario obbligatorio.

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*) rimarca l'opportunità di individuare forme di intervento precoce per aiutare le persone affette da disturbi del comportamento alimentare, specie quando queste ultime sono giovani donne con figli in tenera età.

La senatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non si debbano penalizzare le aziende che operano nel settore della moda, ciò che a suo avviso avverrebbe imponendo loro discutibili criteri di reclutamento delle modelle, asseritamente volti alla tutela delle fragilità. Saggiunge che i disturbi del comportamento alimentare dovrebbero essere trattati congiuntamente alla più ampia problematica del disturbo mentale, e tenendo presente che, in linea di massima, le persone non possono essere costrette alle cure e occorre quindi intervenire a livello preventivo, prima che si manifesti il rifiuto del cibo come comportamento patologico.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i nodi problematici da sciogliere sono sottesi all'articolo 2 del testo base: auspica, a tal proposito, che possano essere individuati emendamenti condivisi, anche alla luce delle audizioni svolte, così da pervenire ad un'approvazione del provvedimento possibilmente unanime.

Seguono interventi sull'ordine dei lavori delle senatrici [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) (che preannuncia emendamenti riferiti all'articolo 2) e [BINI](#) (*PD*) (che auspica vi saranno occasioni di confronto, anche in sede informale, per individuare proposte emendative condivise).

Il sottosegretario BARTOLAZZI, intervenendo nel dibattito, esprime il convincimento che occorrono interventi per intercettare i segnali premonitori dei disturbi, ritenendo che i modelli di bellezza proposti dal mondo della moda possano rappresentare, al più, l'innescò del meccanismo patologico, ma non la causa profonda della malattia.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sarà trasmessa alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva.

Fa presente che la procedura informativa in questione, il cui programma potrà essere definito in un secondo momento, potrebbe essere svolta in sede riunita con la 7ª Commissione, che è del pari competente in materia di *doping* e ha già convenuto di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sul tema.

Quindi, constatato il consenso unanime della Commissione, invita i Gruppi a far pervenire le richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo mercoledì 6 febbraio, fermo restando che la programmazione della procedura informativa sarà definita successivamente, se del caso congiuntamente alla 7ª Commissione.

Auspica che i Gruppi presentino richieste di audizione mirate e numericamente circoscritte.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [733](#)

3.300/1

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 6, dopo le parole: "responsabilità genitoriale" inserire le seguenti: "ovvero dal superstite in caso di decesso di uno dei due genitori".

3.300/2

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per l'espressione del consenso da parte degli incapaci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219".

3.300/3

[GINETTI](#), [BOLDRINI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui il disponente si trovi per motivi di lavoro, di studio, giudiziari o per cure mediche in un comune diverso da quello di residenza, può consegnare personalmente le DAT presso l'ufficio dello stato civile del comune in cui ha il domicilio. »".

1.4.2.12.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
54ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) [SILERI](#) ed altri. - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*

(122) [DE POLI](#) e [CASINI](#). - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) [Maria RIZZOTTI](#) ed altri. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) [Paola BINETTI](#). - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta RinrR)

Il [PRESIDENTE](#), considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(189) [Maria RIZZOTTI](#) ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri*

disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha riepilogato lo stato dell'*iter*, riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*), riallacciandosi ad interventi precedenti, esprime l'avviso che non spetti al Parlamento indagare le cause dei disturbi del comportamento alimentare, le quali sono tuttora oggetto di studio in una prospettiva sempre più multifattoriale: il legislatore dovrebbe limitarsi a licenziare in tempi rapidi un provvedimento mirato e asciutto, idoneo a prevenire e contrastare un fenomeno inquietante, sempre più diffuso. Rimarca la necessità mettere sotto i riflettori, in particolare, le condotte volte alla istigazione all'anoressia, che dovrebbero essere prevenute anche attraverso una apposita fattispecie incriminatrice. D'altro canto, ritiene che proprio la previsione di una figura di reato *ad hoc* costituisca la ragione d'essere del provvedimento in esame, che altrimenti potrebbe essere surrogato anche da iniziative di carattere amministrativo. Saggiunge che si potrebbe prendere spunto da misure già adottate sia dal legislatore nazionale, ad esempio in tema di pedo-pornografia, sia nell'ambito di altri Paesi (Stati Uniti, Francia e Spagna). Dissente da chi ha revocato in dubbio l'utilità di criteri per il reclutamento dei lavoratori nel settore della moda: richiedere un certificato di buona salute e il rispetto di un determinato rapporto tra massa magra e massa grassa può essere funzionale al contrasto e alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, anche perché i modelli di bellezza proposti dal mondo della moda possono avere un ruolo nella manifestazione del problema, non essendo quest'ultimo sempre riconducibile ad un disturbo della personalità che si slatentizza.

In conclusione, dopo aver rimarcato la necessità di non lasciare le famiglie da sole nella gestione degli ammalati, anche sulla scorta della propria esperienza personale, auspica che si possa pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento, se possibile entro il prossimo 15 marzo (giornata del "fiocco lilla", dedicata appunto ai disturbi del comportamento alimentare).

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime vivo apprezzamento per l'intervento della senatrice Rizzotti e si associa al suo auspicio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'esame del documento in titolo.

Ricorda preliminarmente che la relazione programmatica sulla partecipazione all'Unione europea è un documento volto a indicare gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

Si sofferma, quindi, ad illustrare il capitolo 13 della parte seconda del documento, dedicato alla "Tutela della salute".

Infine, relaziona sugli aspetti di competenza della Commissione del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019 e del Programma di 18 mesi del Consiglio, programmi che segnala essere riportati nelle appendici del documento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in conversione.

Fa presente, anzitutto, che gli articoli da 1 a 13 prevedono l'istituzione del Reddito di cittadinanza. Il nuovo istituto - che assorbe la misura finora vigente denominata Reddito di inclusione - viene definito come uno strumento fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, nonché uno strumento che concorra a garantire l'effettività del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. In particolare, ad avviso del relatore, il Reddito di cittadinanza darà un ausilio concreto anche per garantire l'accesso dei beneficiari alle cure e ai farmaci.

L'articolo 1 pone la decorrenza del nuovo istituto al 1° aprile 2019 e prevede che il medesimo, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza (con l'applicazione delle medesime norme, ove non diversamente disposto dal presente decreto). Il suddetto limite anagrafico è successivamente adeguato secondo la disciplina relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i requisiti e la misura del beneficio, mentre l'articolo 4 stabilisce i relativi obblighi (costituiti, in via principale, da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, dalla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale e dall'attuazione di questi ultimi); le cause di decadenza, ovvero di riduzione del beneficio, sono definite dal successivo articolo 7, che reca anche alcune sanzioni penali in materia.

L'articolo 5, nel disciplinare le procedure relative alla domanda, al riconoscimento ed all'erogazione del Reddito di cittadinanza, stabilisce il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità, al fine di contrastare problemi e disturbi correlati alla condotta vietata.

Gli articoli 11 e 13 recano le norme transitorie e finali relativamente al summenzionato Reddito di inclusione, nonché sulla precompilazione della DSU e sul periodo di validità della stessa DSU. Si prevede, tra l'altro, che il Reddito di inclusione non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1° marzo 2019 e che, a decorrere dal successivo mese di aprile 2019, esso non è più riconosciuto né rinnovato. Per i soggetti a cui il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto prima dell'aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza (la fruizione di quest'ultimo da parte del nucleo familiare è incompatibile con il Reddito di inclusione).

Il Relatore riferisce quindi che i successivi articoli da 14 a 24 e 26 recano un complesso di norme in materia previdenziale, mentre l'articolo 25 riguarda l'ordinamento degli enti INPS ed INAIL. I suddetti interventi concernono, tra l'altro, alcune tipologie di pensionamento anticipato, valide anche per il pubblico impiego e, quindi, anche per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Segnala, infine, che l'articolo 27 reca una serie di disposizioni in materia di giochi. Si prevedono, tra l'altro, l'elevamento di alcune imposte, l'introduzione di corrispettivi *una tantum* nell'ambito di alcuni procedimenti amministrativi, nonché alcune modifiche intese all'inasprimento ed all'ampliamento dell'apparato sanzionatorio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) si interroga anzitutto, in termini problematici, sul rapporto tra reddito (e pensione) di cittadinanza e altri istituti già previsti dall'ordinamento vigente, come le pensioni sociali e quelle di disabilità. Ritiene, in proposito, che dovrebbe essere chiarito se si tratti di istituti tra loro alternativi.

Si domanda, inoltre, se sia congruo ammettere alla fruizione del reddito di cittadinanza, allo stesso modo, sia soggetti del tutto nullatenenti sia soggetti che, seppur certamente non agiati, dispongono di un certo reddito e di un determinato patrimonio.

Esprime perplessità sulla previsione concernente la durata del sussidio: 18 mesi, con possibilità di un rinnovo per ulteriori 18 mesi. A giudizio dell'oratrice, se la misura è davvero funzionale all'inserimento lavorativo, la durata prevista è incongrua, a meno di ritenere che si dia per scontata, da parte del Governo, l'assenza di reali possibilità di lavoro, per lo meno in determinate aree del Paese.

Rileva, in conclusione, che in presenza di un mercato del lavoro bloccato sarà arduo dare attuazione ai progetti personalizzati evocati dal provvedimento in esame.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), pur riservandosi ulteriori approfondimenti, sottolinea sin da ora la problematicità della sostituzione del reddito di inclusione con il reddito di cittadinanza: mentre il REI era volto a dare un supporto di natura non solo economica ma anche educativo-sociale, l'istituto introdotto dal Governo con il provvedimento in esame si risolve in un mero sussidio, senza adeguato coinvolgimento dei servizi sociali sul territorio. Saggiunge che, in assenza di reali sbocchi lavorativi, difficilmente il reddito di cittadinanza potrà raggiungere gli obiettivi indicati dal Governo, anche con l'ausilio della nuova figura del *navigator*. Conclude sottolineando come le persone abbiano bisogno non solo di supporto economico ma anche di sostegno qualificato per recuperare la propria autostima, specie quando si trovano nell'impossibilità di contribuire con il proprio lavoro al reddito familiare.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in assenza di obiezioni, integra brevemente l'intervento svolto, osservando che nel provvedimento in esame si menziona il problema della ludopatia ma non si citano, come sarebbe a suo giudizio necessario, le altre forme di dipendenza.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) si riserva di rispondere ai quesiti e alle osservazioni in sede di replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), considerato che presso la Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento le audizioni informative e che non vi sono richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), in vista del prossimo 28 febbraio, Giornata delle malattie rare, auspica che si dia avvio all'*iter* dei disegni di legge concernenti tali malattie.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la proposta avanzata dalla senatrice Binetti sarà esaminata del corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.12.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 57 (ant.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario COLETTA risponde all'interrogazione n. 3-00015.

In via preliminare, fa rilevare che il Ministero della salute è ben consapevole delle criticità rappresentate dall'interrogante, nonché della più generale situazione dell'area territoriale di Reggio Calabria, la cui sanità è, come noto, sottoposta al controllo dei Ministeri affiancanti (Ministero dell'economia e finanze e Ministero della salute).

In relazione allo specifico territorio della Locride, precisa che l'assetto organizzativo programmato dalla Regione dal 2016 - che assegna al Presidio Ospedaliero di Locri il ruolo di Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di I livello - non risulta ancora a regime.

Tale presidio avrebbe dovuto assumere un ruolo rilevante nell'ambito della rete ospedaliera disegnata per l'area territoriale afferente alla Provincia di Reggio Calabria, con l'attribuzione di precise funzioni strategiche, quali il ruolo di "spoke" nell'ambito delle reti tempo dipendenti per l'infarto miocardico acuto, per i politraumi e per l'ictus, oltre che delle reti specialistiche.

La qualificazione delle attività assegnate prevedeva un incremento dei volumi delle unità operative a maggiore complessità, a garanzia della qualità e della sicurezza delle cure.

Riferisce quindi che, proprio in relazione ai fatti segnalati nell'interrogazione in esame, il Ministero

della salute ha ritenuto di effettuare due ispezioni presso l'Ospedale di Locri e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Dalle visite ispettive è emersa una preoccupante carenza di "governance" dell'intera Azienda Sanitaria Provinciale, sia quanto all' gestione economico-patrimoniale sia per gli aspetti di natura sanitaria: criticità che, senza dubbio, si riflettono sulla qualità dell'assistenza sanitaria fornita ai pazienti ed alla popolazione.

Inoltre, presso l'Ospedale di Locri, la visita ispettiva ha fatto emergere serie problematiche legate alla dotazione del personale e dei posti letto, che in alcuni reparti sono stati ridotti.

Tale situazione non è stata invece ravvisata in altri reparti ad indirizzo medico e materno-infantile, che sono apparsi in discrete condizioni di funzionalità e di "comfort" alberghiero.

Ulteriori criticità sono, inoltre, emerse rispetto agli aspetti logistico-strutturali.

A tale specifico riguardo, ricorda che con decreto del Ministero della salute del 15 febbraio 2016 è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "Ristrutturazione e messa a norma del Presidio ospedaliero di Locri": in relazione a tale intervento la Regione Calabria ha formulato una richiesta di proroga nel mese di novembre 2017, che è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2018 per l'aggiudicazione dei lavori.

In via più generale, osserva che la carenza di processi di interazione tra le articolazioni aziendali centrali che hanno sede presso l'ASP di Reggio Calabria e il Presidio Ospedaliero rappresenta un significativo elemento di difficoltà nel governo delle competenze ospedaliere, che per loro stessa natura necessitano di interventi organizzativo-gestionali rapidi, mirati e temporalmente congrui riguardo alle problematiche emergenti.

Soggiunge che il continuo intervento posto in essere nell'azione di verifica e di monitoraggio, oltre all'attività ispettiva svolta, non ha avuto riscontro nelle iniziative, da parte della Regione, volte al superamento delle criticità evidenziate: queste ultime hanno determinato la mancata assegnazione delle premialità relative agli anni 2015 e 2016, penalizzando ulteriormente le possibili azioni di recupero dell'efficienza gestionale dell'amministrazione sanitaria.

Ciò posto, reputa utile riportare anche le notizie acquisite dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria.

Già nel novembre del 2017, presso la Prefettura di Reggio Calabria si insediava un tavolo - cui partecipava anche il Commissario e il Sub Commissario *ad acta* per la Sanità della Regione Calabria - finalizzato ad esaminare le questioni connesse all'Ospedale di Locri, concernenti, in particolare, la carenza di organico del personale medico e paramedico, il fabbisogno di risorse tecnologiche e la ristrutturazione dei locali.

Anche grazie a questo ulteriore momento di confronto, il Ministero della salute ha dunque avuto conferma delle importanti criticità, segnalate anche dall'interrogante, che motivavano la convocazione di un ulteriore tavolo ministeriale, avutosi nel dicembre del 2017, all'esito del quale veniva disposta la visita ispettiva nell'Ospedale di Locri di cui si è già detto.

Inoltre, a livello locale si sono svolti ulteriori incontri, in cui sono stati ribaditi i disagi e le difficoltà che affronta l'utenza per accedere alla fruizione dei servizi sanitari di base, e sono state evidenziate l'insufficienza della diagnostica, la mancanza di servizi di assistenza domiciliare in favore dei soggetti più deboli e la carenza di un'ideale rete territoriale di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di guardia medica.

In relazione, infine, all'episodio del decesso di un bambino, avvenuto il 26 maggio 2017 presso l'Ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena, richiamato nell'interrogazione in esame, la stessa Prefettura ha comunicato che, a seguito della denuncia sporta dal padre del bimbo, la Procura della Repubblica di Palmi ha instaurato un procedimento penale a carico di ignoti per l'ipotesi del reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo).

In conclusione, assicura che le criticità rilevate nella Locride e negli ambiti dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria sono note e già più volte verificate dal Ministero della salute, che intende rafforzare il rapporto di collaborazione con la Struttura Commissariale di recente insediata in Calabria, proprio al fine di definire insieme un articolato percorso rivolto al completo superamento di tutte le criticità

segnalate.

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, vieppiù alla luce della situazione di profonda criticità in cui versa a tutt'oggi l'ospedale di Locri, della quale si sono occupati anche diversi mezzi d'informazione. Considerato che sono passati molti mesi dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo e che nulla di concreto è stato fatto per tutelare il diritto alle cure nell'area della Locride, si aspetta un immediato e risolutivo interessamento da parte del Ministro della salute, riservandosi di incalzare ancora il Governo sino a che il problema in questione non sarà stato risolto.

Il sottosegretario COLETTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00039.

In merito alle questioni poste dall'atto ispettivo in esame, premette che il Ministero della salute ha appreso di recente, nel corso di una riunione, cui hanno preso parte rappresentanti della Regione Puglia, concernente la verifica effettuata sullo stato di attuazione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) regionali e finalizzata alla specifica indagine della Corte dei Conti, la volontà di quella Regione di modificare il proprio programma regionale. Tale intenzione, tuttavia, non è stata ancora formalizzata in una richiesta al Ministero, e quindi non vi è stata necessità di valutare, ed eventualmente adottare, alcun atto di autorizzazione.

Precisa che, per corrispondere al quesito posto dalla senatrice interrogante, è dunque necessario riferirsi agli elementi informativi trasmessi dalla Regione Puglia proprio in occasione dell'esame di questo atto ispettivo.

Innanzitutto la Regione Puglia ha inteso rammentare di aver approvato, già nel 2013, un primo Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) che prevedeva la realizzazione di tre REMS presso gli ospedali dismessi di Torremaggiore (FG), Mottola (Ta) e Ceglie Messapica (Br).

Tale programma, tuttavia, ha ricevuto, fin dall'inizio, contestazioni da parte delle popolazioni e delle Amministrazioni locali coinvolte, a cui sono seguiti anche taluni contenziosi giudiziari.

A seguito di tali contestazioni, la Regione ha avviato con le competenti Asl interlocuzioni tese alla valutazione di soluzioni alternative, pervenendo, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 2014, alla rimodulazione del programma iniziale ed alla riduzione a due del numero di REMS. Nello specifico, la Giunta Regionale, con la citata delibera, ha approvato il progetto relativo alla realizzazione della prima REMS di Carovigno ed ha demandato a successivi atti programmatori l'individuazione della seconda REMS regionale.

Successivamente, in esito alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2015 a garantire, entro 30 giorni, la presa in carico dei residenti internati negli OPG, la Regione Puglia ha disposto che, nelle more dell'attivazione della REMS definitiva, la Asl di Brindisi provvedesse immediatamente, anche attraverso l'affidamento della gestione ad operatori economici privati, ad attivare una REMS transitoria, poi attivata a partire dal 1° giugno 2016.

Nel contempo, tuttavia, si registrava una reiterata inerzia dell'Amministrazione Comunale di Carovigno, che non rilasciava né il necessario permesso di costruire richiesto dagli uffici tecnici della Asl di Brindisi, né la riclassificazione delle aree ricadenti in "alta pericolosità idraulica", per la quale lo stesso Comune non aveva provveduto a svolgere gli adempimenti previsti per l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrologico, pure richiesti dalla medesima Asl.

Inoltre, nessun riscontro veniva fornito dalla Amministrazione Comunale alla ASL sullo stato dell'arte dei procedimenti amministrativi in atto.

Pertanto, in considerazione della situazione di stallo e permanendo la necessità di provvedere a realizzare la REMS nel territorio della Provincia di Brindisi, la Regione Puglia ha optato per una soluzione alternativa, di concerto con l'Asl di Brindisi, prevedendo, all'interno del Protocollo Interistituzionale di approvazione della riconversione dell'Ospedale Civile di San Pietro Vernotico in Presidio Territoriale di Assistenza, nell'ambito delle attività dell'Area Salute Mentale la realizzazione della REMS definitiva pubblica, con 20 posti letto.

Tutto ciò, altresì, in linea con le indicazioni emerse dalla relazione finale sull'attività svolta dal Commissario ad Acta, e presentata dallo stesso nella riunione dell'Organismo Nazionale di coordinamento del superamento degli OPG, in cui il Commissario, avendo verificato che sino a quel momento erano state attivate dalle Regioni solo strutture provvisorie, ha fornito indicazioni e criteri a cui attenersi nell'attivazione delle REMS definitive, evidenziando anche la possibilità di un ripensamento delle progettualità approvate.

Il predetto Protocollo Interistuzionale è stato peraltro recepito dalla ASL di Brindisi che, alla luce dell'ampia condivisione della scelta della nuova allocazione, ha avviato le ulteriori procedure amministrative di competenza.

Con Deliberazione n. 1142 del 14 giugno 2018 la Asl di Brindisi ha, dunque, approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione di una residenza per l'Esecuzione delle Misure di (REMS) nella Asl di Brindisi presso un'ala del comprensorio sanitario "Ninetto Melli" di S. Pietro Vernotico (BR)". La progettualità approvata dalla Asl di Brindisi è stata valutata positivamente dalla Regione ed è "*in itinere*" la redazione del nuovo complessivo Piano Puglia di superamento degli OPG, che prevede l'individuazione della nuova allocazione della REMS della provincia di Brindisi presso un'ala della struttura "Ninetto Melli" di S. Pietro Vernotico (BR).

In conclusione, il Sottosegretario assicura che non appena verrà deliberato dalla Giunta Regionale il nuovo Piano della Puglia relativo alla dislocazione delle REMS, esso sarà valutato dal Ministero della salute con la massima attenzione, al fine di riscontrarne la corrispondenza alle alte finalità sanitarie e di recupero che la recente normativa assegna a tali strutture.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la ricostruzione della vicenda oggetto di sindacato ispettivo, si dichiara non soddisfatta, ritenendo che su un problema che riguarda la salute di tante persone siano state sin qui adottate solo misure a carattere dilatorio.

Il sottosegretario COLETTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00530.

Premette che l'Atto parlamentare in esame riguarda una questione di particolare rilevanza e, per alcuni profili anche controversa, attinente alla presunta mancanza di legittimità ad erogare prestazioni sanitarie al di fuori di quelle riconosciute nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte delle Regioni sottoposte ad un piano di rientro da eccessivo *deficit* del settore sanitario.

In particolare, il caso sollevato riguarda la Regione Puglia.

Fa presente che la Regione, a seguito di una nota di chiarimenti da parte del Ministero della salute, aveva dato disposizione ai direttori generali delle ASL di vigilare per evitare eventuali prescrizioni redatte in difformità della disposizione ministeriale, nei confronti dei pazienti affetti da malattie rare come la fibrosi cistica, al fine di evitare possibili contenziosi.

Nel merito, evidenzia che l'aspetto più controverso della vicenda riguarda lo specifico ambito dell'assistenza farmaceutica nei confronti dei pazienti affetti da tale patologia rara, e che, in proposito, la direzione generale competente del Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha formalizzato quanto segue.

Nel confermare l'impossibilità, per le Regioni soggette a Piano di Rientro per la riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, di erogare prestazioni "extra-LEA", ha evidenziato che, con riferimento alle Malattie Rare, di cui all'elenco allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, l'ambito di applicazione del decreto ministeriale n. 279 del 2001 non si estende all'assistenza farmaceutica, che resta regolamentata dalle norme specifiche anche per le persone affette da malattia rara: farmaci in classe A, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e farmaci in classe C, a totale carico del cittadino.

Secondo le disposizioni nazionali vigenti, quindi, agli assistiti affetti da malattia rara non possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale né i farmaci classificati dall'AIFA in classe C, né tanto meno i prodotti non classificati come farmaci, e la loro eventuale erogazione gratuita costituisce un Livello di assistenza ulteriore che può essere garantito, con fondi propri, solo dalle Regioni che non si trovano in piano di rientro.

Tuttavia, fa rilevare che il Ministero ha confermato quanto già precedentemente rappresentato in risposta ad un analogo quesito posto dalla Regione Campania sull'erogazione di prodotti *extra-LEA* a pazienti affetti da malattie rare. Segnatamente, in data 1° settembre 2015, aveva già chiarito che "...resta ferma la possibilità, che la famiglia presenti una specifica istanza alla Asl per l'emanazione di un provvedimento *ad hoc* che disponga l'erogazione dei prodotti in questione, a seguito di una valutazione clinica che ne attesti la "indispensabilità e insostituibilità"...".

Quanto invece allo specifico riferimento alla fibrosi cistica, evidenzia che, in base alle previsioni di cui all'articolo 54, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 risultano inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (e non si configurano pertanto quali prestazioni *extra-LEA*) l'erogazione a titolo gratuito delle prestazioni sanitarie, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario (ossia i farmaci necessari secondo le indicazioni terapeutiche prescritte dai Centri di riferimento regionali a prescindere dalla fascia di rimborsabilità appartenenza), come richiamati dall' articolo 3 della legge 23 dicembre n. 548, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati da detta patologia.

Pertanto, si configura uno spazio entro il quale, ricorrendo determinate condizioni, è possibile alle Regioni sottoposte a piano di rientro, nel caso di prescrizioni emesse nei confronti di pazienti affetti da fibrosi cistica, di sbloccare la situazione determinatasi su tali costi "*extra LEA*", altrimenti insormontabile.

Concludendo, ribadisce che per i pazienti affetti da malattie rare, a seguito degli approfondimenti di cui sopra, e in coerenza con quanto già espresso con il citato parere del 2015, è stato chiarito che, ferma restando la linea generale di non rimborsabilità dei prodotti "*extra-LEA*" nelle Regioni sottoposte a Piano di Rientro per la riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, è stato individuato uno spazio, in casi del tutto eccezionali, relativo alla possibilità della valutazione caso per caso da parte delle ASL, per consentire la rimborsabilità in regime di Servizio sanitario nazionale delle prescrizioni emesse dai relativi Centri autorizzati dalla Regione.

La senatrice [BINI \(PD\)](#), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara insoddisfatta, non essendo stata data risposta alla principale questione posta con l'atto di sindacato ispettivo, in merito alla discriminazione dei pazienti affetti da malattie rare che risiedono in una regione sottoposta a piano di rientro.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara così concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Quindi, in conformità a una richiesta avanzata per le vie brevi dalla senatrice [BOLDRINI \(PD\)](#), propone di sospendere la seduta e di riprendere i lavori alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(363) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di dare per acquisite tutte le fasi procedurali già svolte, in relazione ai provvedimenti in titolo, durante la precedente trattazione in sede redigente: in assenza di obiezioni, si procederà quindi all'immediata apertura della discussione generale.

Conviene la Commissione.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, [PRESIDENTE](#) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato già svolto un articolato ciclo di audizioni informative, completato dall'acquisizione di una serie di contributi scritti.

Quindi, fornite alcune delucidazioni, richieste dal senatore [COLLINA](#) (PD), in merito alle modalità di pubblicazione dei documenti pervenuti alla Commissione, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 770 (testo base).

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) trova condivisibile la proposta del Presidente e, al riguardo, reputa che sarebbe congruo un termine di circa quattro settimane.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si associa.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), nel manifestare a sua volta condivisione per la proposta del Presidente, nonché per l'ampiezza del termine prefigurato dalla senatrice Fregolent, segnala che potrebbe essere opportuna la costituzione di un comitato ristretto.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sia sulla immediata fissazione di un termine ampio per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sia sulla prospettata costituzione di un comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) osserva, registrato sul punto il consenso unanime degli intervenuti, che lo strumento del comitato ristretto potrà essere utilmente attivato una volta presentati gli emendamenti. Ciò posto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 8 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019*

(Parere alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e alla luce dell'esigenza - ribadita dalla relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) - di svolgere alcuni approfondimenti.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.12.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, dato atto che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere entro il 27 marzo 2019, invita la relatrice a riferire sull'atto del Governo in titolo.

La relatrice **CASTELLONE** (M5S) premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.

Fa quindi presente che la relazione illustrativa dello schema specifica che il medesimo costituisce un'attuazione solo di alcuni dei principi e criteri di delega. In particolare, i principi e criteri a cui fa riferimento il presente schema, come indicato dalla suddetta relazione, sono quelli di cui alle lettere c), f), h), n) ed o) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 3. La medesima relazione osserva che il

termine iniziale di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, "sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE", non è ancora decorso, né ha attualmente una data certa (in base al meccanismo di data mobile di cui all'articolo 99, secondo comma, del medesimo regolamento). Dopo aver richiamato i principi e criteri di delega di cui alle citate lettere *c*), *f*), *h*), *n*) ed *o*), si sofferma sulle novelle di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, concernenti il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

La novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), integra la nozione di "sperimentazioni non a fini industriali o non a fini commerciali" con la locuzione "senza scopo di lucro" ed inserisce la nozione di approccio metodologico di medicina di genere nelle sperimentazioni in oggetto, quale modalità innovativa e multidisciplinare nella conduzione degli studi clinici della summenzionata fase I, che tenga conto delle peculiarità specifiche di categorie di soggetti partecipanti alla sperimentazione e delle loro fasce di età.

La novella di cui alla successiva lettera *b*) demanda a linee guida dell'Istituto superiore di sanità la semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, fermo restando il principio del consenso informato e secondo criteri intesi ad assicurare elevati *standard* qualitativi. Tali linee guida sono definite con il supporto anche dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle risorse bio-molecolari e previo parere del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

La novella di cui alla lettera *c*) concerne il superamento del suddetto divieto di utilizzo della sperimentazione per lo sviluppo industriale del farmaco o in ogni caso per fini di lucro, divieto relativo, nella disciplina vigente, ai casi in cui il promotore sia costituito da un soggetto pubblico o da un soggetto ad esso equiparato non avente fini di lucro o da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una persona dipendente dalle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La disciplina di delega prevede l'introduzione della possibilità di cessione dei dati relativi alla sperimentazione all'azienda farmaceutica e del loro impiego a fini di registrazione, con l'onere, per la medesima azienda, di corrispondere sia le spese, dirette e indirette, connesse alla sperimentazione sia un indennizzo relativo alla mancanza di entrate, mancanza derivante dalla qualificazione dello studio come attività senza fini di lucro.

La presente novella riferisce tale principio sia alle sperimentazioni cliniche interventistiche sia agli studi osservazionali e demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, l'attuazione del medesimo principio, nonché: l'individuazione delle modalità di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione o del medesimo studio clinico, anche con riferimento all'acquisizione di informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; l'introduzione di criteri per l'identificazione delle sperimentazioni senza scopo di lucro e di quelle con collaborazione tra soggetti pubblici e privati; la definizione delle modalità di cessione al promotore dei dati relativi alla sperimentazione e della disciplina dell'utilizzo dei medesimi dati a fini di registrazione.

La novella di cui alla lettera *d*) prevede che: nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca; i dati dei medesimi sistemi informativi siano utilizzati nel rispetto della disciplina europea ed italiana sulla protezione dei dati personali ivi richiamate.

La novella di cui alla lettera *e*) - oltre ad aggiornare (nell'ultimo capoverso) un riferimento normativo - demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, entro il 31 ottobre 2019, un aggiornamento tariffario, che definisca anche un'agevolazione - con compensazione mediante adeguamento delle altre tariffe la cui determinazione sia di competenza del Ministero della salute - per le ispezioni di buona

pratica clinica concernenti gli studi rientranti nella summenzionata fase I (relativi sia a pazienti sia a volontari sani); più in particolare, l'agevolazione deve essere introdotta in favore dei centri che documentino di eseguire gli studi con un approccio metodologico a favore della medicina di genere, ove applicabile, anche attraverso l'impiego di adeguati sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

In risposta ad una sollecitazione del [PRESIDENTE](#), la relatrice esprime l'avviso che sia opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) richiama l'attenzione sull'opportunità di approfondire, in sede istruttoria, le problematiche connesse all'indipendenza della ricerca, in particolare dal punto di vista dei finanziamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di limitare a una per Gruppo le richieste di audizione, nonché di fissare il termine per la presentazione delle stesse alle ore 18 del prossimo giovedì 7 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Rinvio del rinvio seguito della discussione congiunta)

In mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa, inoltre, che la 1a Commissione ha espresso il proprio parere sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) ha illustrato il suddetto parere, la senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'*iter* per l'espressione dei pareri, a suo giudizio fondamentali, della Commissione giustizia e della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le Commissioni giustizia e bilancio non si sono ancora pronunciate.

Quindi - preso atto della segnalazione della senatrice [BINI](#) (PD), in merito ad un prossimo convegno dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, nel quale ella ravvisa l'opportunità di un coinvolgimento della Commissione -, constata che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

[\(299\) Paola BOLDRINI ed altri.](#) - *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

[\(485\) Isabella RAUTI ed altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

[\(672\) VESCOVI.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

[\(899\) Felicia GAUDIANO ed altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale.

Propone quindi di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 299, adottato come testo base.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) chiede che il termine che la Commissione si accinge a fissare sia suscettibile, ove ne emerga l'opportunità, di un differimento.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che, sul piano metodologico, sia preferibile stabilire già da ora un termine ben ponderato, senza prefigurare successive posticipazioni.

La Commissione conviene quindi con la proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine in questione alle ore 12 del prossimo 12 aprile.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(770\) PATUANELLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*

[\(363\) ARRIGONI ed altri.](#) - *Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale

(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, la senatrice Boldrini, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 770. Saggiunge che i Gruppi di maggioranza hanno invece fatto sapere di essere pronti alla presentazione degli emendamenti nel termine già concordato.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), pur nella consapevolezza della presa di posizione del Ministro della salute circa la necessità di procedere speditamente, si associa alla richiesta di posticipazione del termine avanzata dal Gruppo PD.

Le senatrici [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [CASTELLONE](#) (M5S), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono l'avviso che il termine già fissato debba essere tenuto fermo.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) chiede che sia presa in considerazione almeno una breve posticipazione, fino alla metà della prossima settimana.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) rileva che la proroga richiesta dalla senatrice Boldrini provocherebbe comunque, nella sostanza, un rinvio di una settimana. A suo giudizio, potrebbe al più valutarsi un rinvio fino alla giornata di lunedì della prossima settimana.

La senatrice [BINI](#) (PD) auspica che possa essere trovata una sintesi tra le esigenze dei diversi Gruppi e che si evitino forzature non in linea con il consueto stile di lavoro della Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) si associa alle considerazioni della senatrice Bini.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), nel ribadire la posizione già espressa dalla senatrice Fregolent, invita a considerare che, essendo la procedura in corso di tipo referente, vi sarà un successivo spazio per l'attività emendativa anche in Assemblea. Assicura che l'orientamento del proprio Gruppo non è animato da alcuna volontà di contrapposizione.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), alla luce della posizione assunta dai Gruppi di maggioranza, dichiara di rinunciare alla richiesta di posticipazione del termine.

Dopo che le senatrici [BOLDRINI](#) (PD) e [BINI](#) (PD) hanno ribadito la richiesta di proroga del termine, il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) fa rilevare che occorre tenere ferma la data già concordata per procedere in maniera ordinata e sollecita nell'*iter*.

Alla luce dell'atteggiamento di chiusura serbato dai Gruppi di maggioranza, di cui si rammarica, la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) dichiara infine di non insistere per la messa in votazione della sua proposta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che resta quindi confermato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno in precedenza concordato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che il documento in esame presenta alcuni contenuti in larga parte analoghi, quando non del tutto coincidenti, rispetto a quelli della relazione programmatica per l'anno 2018, elaborata dal precedente Governo.

Si domanda poi come mai il documento dedichi ampio spazio alle problematiche delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, non apparendo tali tematiche tra le priorità delle attuali forze di maggioranza.

Dopo aver ribadito che il reddito di cittadinanza, cui pure si fa riferimento all'interno del documento, è una misura a carattere puramente assistenziale, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione.

Ritiene che le misure e gli interventi prefigurati dal documento in campo sanitario siano mere enunciazioni di propositi, talora condivisibili ma prive di qualsivoglia concretezza, in assenza di indicazioni sulle risorse. Rileva, in particolare, la mancanza di interventi volti a garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, mentre peggiorano le diseguaglianze sociali e territoriali, anche per quanto attiene alle aspettative di vita. Saggiunge che i problemi di finanziamento continuano a riflettersi negativamente sul personale sanitario, non si registra un'implementazione omogenea delle nuove tecnologie sul territorio nazionale e l'attività di prevenzione continua ad essere gravemente sottovalutata.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, integra l'esposizione già svolta, illustrando il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge n. 897 e connessi.

Dopo aver fatto presente che il parere dovrà comunque essere formalmente riferito al disegno di legge n. 897, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito dell'esame, lasciando aperta la discussione generale.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sullo stato del servizio sanitario della regione Lazio, è stata consegnata documentazione da parte dell'Assessore alla sanità e all'integrazione socio-sanitaria della predetta Regione, che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [189](#)

Art. 1

1.0

[FREGOLENT, CASTELLONE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità) -: 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.»

1.1

[BINI, BOLDRINI, COLLINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Definizioni) - 1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

2. L'anoressia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.

3. La bulimia nervosa consiste in un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.

4. Il *Binge Eating Disorder* consiste in un disturbo che ha un'età di esordio tra la seconda e la terza decade di vita, definito da perdite di controllo o episodi bulimici ricorrenti senza mezzi di compenso e in cui il nucleo psicopatologico specifico è dato dal vissuto sgradevole dell'abbuffata e del cibo.

5. Il disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo è un disturbo che colpisce soggetti molto giovani e che comporta il rifiuto del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea.

6. L'ortoressia, la vigoressia e l'obesità sono condizioni caratterizzate da comportamenti alimentari patologici che possono avere gravi ripercussioni sulla salute e strettamente legati ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione:

a) l'ortoressia consiste in un'ossessione psicologica da mangiare sano;

b) la vigoressia consiste in una preoccupazione ossessiva per l'aspetto fisico e una dipendenza eccessiva dall'esercizio fisico, anche finalizzato a un incontrollato aumento della massa muscolare;

c) l'obesità è una condizione medica evolutiva, cronica e recidivante, che consiste in un accumulo patologico di tessuto adiposo, in valori assoluti e percentuali, in relazione alla massa magra, in maniera tale da influire negativamente sullo stato di salute. E' una malattia metabolica che compromette la regolazione dell'appetito ed il metabolismo energetico.

7. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali».

1.2

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*) - 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati a disturbi nervosi dell'alimentazione quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti».

1.3

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti i disturbi gravi della nutrizione alimentazione».

1.4

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

Art. 2

2.0

[MARIN](#)

Sopprimere l'articolo.

2.01

[ENDRIZZI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Introduzione del reato di determinazione o istigazione di comportamenti idonei a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare o altro comportamento idoneo a favorire l'insorgenza o l'aggravamento di disturbi nervosi della nutrizione e dell'alimentazione quali anoressia e bulimia, ovvero a mascherare tali condizioni ostacolandone la diagnosi precoce, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Se il reato è commesso a fine di lucro viene altresì comminata la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma risulti, previo accertamento medico, affetto da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, può avanzare istanza per ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, subordinata ad un programma di trattamento per la patologia suddetta.»

2.1

[BINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale) - 1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis.

(Istigazione al ricorso di pratiche alimentari o altri comportamenti che possono indurre un aggravamento di un disturbo dell'alimentazione in essere, o a perpetuare comportamenti patologici con aumento del danno fisico e psichico)

Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000.

Qualora il soggetto di cui al primo comma soffra, previo accertamento medico specialistico, di un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, la sanzione della pena detentiva è commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura"».

2.2

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», primo comma, anteporre le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,».

2.3

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», al primo comma, dopo le parole: «restrizione alimentare prolungata,», aggiungere le seguenti: «anche solo potenzialmente».

2.4

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», ai commi primo e secondo, sostituire le parole: «sanzione amministrativa» con la seguente: «multa».

2.5

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in minorata difesa, ovvero di persona minore di età o in condizioni di incapacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

2.6

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso».

2.7

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 580-bis.», sostituire il terzo comma con il seguente:

«Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA».

Art. 3

3.1

[BINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle agenzie educative;

b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti, in modo che siano garantiti i cinque livelli di trattamento, ossia ambulatoriale, ambulatoriale intensivo, *day service* ad attività diurna, residenza riabilitativa e ricovero ospedaliero. All'interno dei cinque livelli deve operare una *equipe* multidisciplinare rappresentata da: medico psichiatra e medico specializzato in scienze dell'alimentazione o equivalenti, psicologo psicoterapeuta, dietista, educatore e infermiere professionale. A tal proposito dovrebbero essere previsti adeguati DRG per avere il personale sufficiente a garantire cure appropriate per ogni livello di trattamento;

c) effettuare la prevenzione delle complicanze;

d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;

f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;

g) predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

h) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi dell'alimentazione, in particolar modo per quanto concerne

l'aspetto psichiatrico e psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b*), gli interventi nazionali e regionali provvedono a:

a) definire procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati su tutto il territorio nazionale al fine di superare le difformità regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui si possa accedere con procedure celeri, nonché possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso. Le strutture riabilitative si distinguono in ospedaliere e non ospedaliere: le prime hanno *standard* di cura che garantiscono la gestione delle complicanze mediche con accesso richiesto dal medico di famiglia secondo specifici criteri di appropriatezza; le seconde, non avendo *standard* di cura ospedalieri, possono accogliere solo pazienti in condizioni mediche stabili che devono essere accertate da un medico specialista del distretto sanitario di residenza del paziente;

b) garantire, con il coinvolgimento delle Regioni, la distribuzione e l'implementazione su tutto il territorio nazionale di centri multidisciplinari per la cura dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione, verificarne il numero e la qualità tramite un censimento annuale e garantire che si attengano a linee guida rigorose nel trattamento;

c) individuare strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali pazienti possano essere ricoverati insieme a soggetti terminali, a persone molto anziane o pazienti che presentino gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

d) garantire *equipe* multidisciplinari di cura costanti: prevedere percorsi di cura per i disturbi dell'alimentazione che non debbano essere necessariamente interrotti allo scadere del diciottesimo anno di età.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *f*), gli interventi nazionali e regionali provvedono a fornire una specifica formazione, da parte anche di riconosciute società scientifiche del settore, per il personale che opera per la cura dei disturbi alimentari e per il personale amministrativo.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettera *g*), gli interventi nazionali e regionali provvedono a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale.

6. Ai fini di cui al comma 2, lettera *h*), gli interventi nazionali e regionali provvedono ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, secondo un piano strutturato e previa formazione specifica dei volontari da parte di un esperto in disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.

7. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete *internet*, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie di cui all'articolo 1, comma 1, reindirizzando l'utente, automaticamente e in forma anonima, al portale digitale www.disturbialimentarionline.it.

8. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti di cui al comma 7».

3.2

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, avvalendosi del Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1».

3.3

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «azioni programmatiche», inserire le seguenti: «, le principali tappe del trattamento rieducativo».

3.4

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei neuropsichiatri infantili, dei pediatri di libera scelta, degli psichiatri, degli psicologi, e delle agenzie educative».

3.5

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso un *counseling* nutrizionale che ponga l'attenzione sull'individualità del paziente».*

3.6

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «attraverso la motivazione».

3.7

[RIZZOTTI](#), [STABILE](#), [BINETTI](#), [SICLARI](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «e scolastico» con le seguenti: «, scolastico e sportivo».

3.8

[LONARDO, RIZZOTTI](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'inserimento di tali figure in ambulatori di dietetica e counseling nutrizionale».

3.100

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «impedire l'accesso ai siti», inserire la parola: «internet».

3.9

[SILERI, CASTELLONE](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «Polizia postale e delle comunicazioni» con le seguenti: «Il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS)».

3.0.1

[MARIN](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Prevenzione e contrasto) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di comportamenti sociali, a mezzo pubblicità, stampa, *social e mass media*, rafforzativi del proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare.

2. Di detto tavolo faranno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni scientifiche e di familiari con comprovata esperienza nella tematica dei disturbi alimentari; degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero della salute, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione delle condotte di cui sopra, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico di cui ai commi precedenti potrà essere costituito utilizzando quello già esistente nell'ambito degli interventi contro il *cyber* bullismo, integrandolo con la presenza del Ministero della salute, con i rappresentanti delle strutture di cura dei disturbi alimentari, con i referenti indicati dalle associazioni scientifiche e da quelle di utenti e familiari che si occupano di disturbi alimentari.
5. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei disturbi alimentari rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i centri di cura pubblici operanti in *team* multidisciplinari integrati, nonché le associazioni presenti sul territorio, in sinergia con le scuole.
6. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione rispetto ai disturbi alimentari, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
7. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e a quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, con specifico riferimento al *cyber* bullismo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.»

Art. 4

4.1

[BINI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità», con le seguenti: «con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.3

[LONARDO](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «follow up» aggiungere le seguenti: «, attraverso una corretta diagnosi differenziale volta ad effettuare le necessarie valutazioni specialistiche.».

4.4

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «attraverso tecniche di trattamento riabilitativo-nutrizionale».

4.5

LONARDO, RIZZOTTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) discernere quali sono gli interventi di prevenzione primaria, prima dell'insorgenza della malattia, fino ad arrivare alla prevenzione terziaria, quando il disturbo è conclamato».

4.0.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. - (Trattamento sanitario obbligatorio per i disturbi dell'alimentazione) - 1. I disturbi dell'alimentazione possono determinare danni fisici e psichici gravi; le persone che ne sono colpite arrivano a rifiutare le cure anche quando presentano serie complicanze mediche che possono mettere in pericolo la loro vita. Il paziente con disturbo dell'alimentazione che rifiuti il trattamento, in caso di rischio grave e immediato per la vita, è ricoverato in strutture idonee specializzate e con personale specificamente formato.

2. Il TSO deve intendersi come mezzo estremo, volto a favorire la presa in carico e il trattamento e quindi un intervento da collocare all'interno di una rete assistenziale che comprenda tutta la filiera dei possibili *setting* di cura.

3. Il TSO deve avere la durata minima possibile ovvero quella necessaria all'adesione volontaria al trattamento, garantendo nel contempo la sopravvivenza del paziente.

4. Nei minori la capacità di esprimere un consenso valido è considerata imperfetta e incompleta e la competenza formale all'espressione del consenso è obbligatoriamente in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, il cui consenso è sufficiente a fare ritenere volontario il ricovero del minore.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nel caso sia coinvolto un minore o un interdetto, la scelta relativa alla destinazione può essere sottoposta al giudice tutelare».

Art. 5

5.1

SILERI, CASTELLONE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Ministro della salute, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole secondarie

di primo e secondo grado finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione quale imprescindibile attività di prevenzione e diffusione di corretti stili di vita.

2-ter. Le campagne di cui al comma *2-bis* sono realizzate annualmente in occasione della giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare e in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «disturbi del comportamento alimentare» inserire le seguenti: «e iniziative di sensibilizzazione».

Art. 6

6.0

CANTÙ, FREGOLENT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6 (*Disposizioni sull'utilizzo dell'immagine femminile e maschile in pubblicità e a scopi commerciali*) - 1. Nelle comunicazioni commerciali non possono essere utilizzati modelle e modelli in stato di grave magrezza o forte sottopeso, che possano indurre il consumatore ad adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati.

2. Il sistema del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale assicura applicazione ed effettività ai principi contenuti al comma 1 in tutte le attività di promozione commerciale, in specie mediante regole di divieto di utilizzo di modelle e modelli fortemente sottopeso in ogni forma diretta o indiretta di comunicazione commerciale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e controllo delle disposizioni di cui al presente articolo avuto riguardo a quanto all'uopo definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.»

6.1

BINI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per sfilate, servizi di moda, campagne pubblicitarie, per attività di danza e discipline sportive agonistiche*) - 1. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico.

2. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è inferiore a 18,5 BMI.

3. Le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

6.2

TOTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli che non presentano certificato medico.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le agenzie di moda e pubblicitarie che non si attengono al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale non possono avvalersi di modelle e modelli il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è di grave magrezza o forte sottopeso».

Conseguentemente, la rubrica è così riformulata: «Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile e maschile per campagne pubblicitarie».

6.3

CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli».

Conseguentemente, al comma 2 la parola: «modelle» è sostituita dalle seguenti «modelle e modelli» e alla rubrica la parola "femminile" è soppressa.

6.4

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: «di modelle» aggiungere le seguenti: «e di modelli».

6.100

IL RELATORE

Ai commi 1, dopo le parole: «certificato medico», inserire le seguenti: «attestante l'indice di massa corporea (IMC/BMI)».

6.5

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, SICLARI

Al comma 2 sostituire le parole: «di grave magrezza o forte sottopeso» con le seguenti: «inferiore a 18 BMI».

Tit.1

CANTÙ, FREGOLENT

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e di contrasto agli impieghi di persone fragili in pubblicità e a scopi commerciali».

1.4.2.12.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
61ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. - *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*

(122) DE POLI e CASINI. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(697) Paola BINETTI. - *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere sul testo - favorevole, con osservazione - della Commissione per le Questioni regionali, mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE**, riepilogato lo stato dell'*iter*, propone di rinviare lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, considerato che quest'oggi non è presente la senatrice Rizzotti, prima firmataria del disegno di legge n. 189.

Conviene la Commissione.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del **PRESIDENTE** di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che sono state già svolte numerose audizioni informali, rilevata l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il provvedimento in esame, propone di considerare conclusa la fase istruttoria.

La senatrice **BOLDRINI** (PD), pur condividendo la proposta avanzata dal **PRESIDENTE**, segnala l'opportunità di svolgere, tra quelle già programmate, almeno l'audizione di AGENAS.

La senatrice **STABILE** (FI-BP), a sua volta, auspica che sia svolta un'audizione di esponenti delle Forze dell'ordine.

Il **PRESIDENTE** propone dunque di svolgere, appena possibile, l'audizione di AGENAS (che se del caso potrà anche far pervenire un documento scritto) e di rappresentanti della Polizia di Stato, con l'intesa che successivamente si procederà con l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(363) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 151 emendamenti, i quali verranno quanto prima trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri obbligatori. Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di svolgere la discussione generale, già dichiarata aperta, nella seduta convocata per la giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Dopo aver fornito una delucidazione procedurale alla senatrice **STABILE (FI-BP)**, il **PRESIDENTE** registra l'iscrizione a parlare in discussione generale della senatrice **BINETTI (FI-BP)**.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha riepilogato lo stato dell'*iter*, la relatrice FREGOLENT illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazione - pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola **BOLDRINI (PD)**, Paola **BINETTI (FI-BP)**, **Giuseppe PISANI (M5S)** e **ZAFFINI (FdI)**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi
per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione

del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Riepilogato lo stato dell'*iter*, il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola [BOLDRINI](#) (PD), Paola [BINETTI](#) (FI-BP), [ENDRIZZI](#) (M5S), Maria Cristina [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) e [ZAFFINI](#) (FdI), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione della Commissione è avvenuta all'unanimità.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta del relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) di rinviare il seguito dell'esame, tenuto conto dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 17,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, n. 2

La 12a Commissione, esaminata, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019; visto, in particolare, il capitolo XIII, che enumera gli interventi programmati nel settore della tutela della salute, segnatamente in tema di: prevenzione e programmazione sanitaria; sicurezza alimentare; sanità animale e farmaci veterinari; uso degli animali ai fini di ricerca; farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vitro; sanità elettronica; ricerca sanitaria; esprime, sui profili di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione: poiché, in materia di uso degli animali ai fini scientifici, è stata contestata all'Italia la non completa conformità del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ai dettami della direttiva 2010/63/UE, si valuti l'opportunità di adottare iniziative per recepire *in toto* la predetta direttiva, così da: a) evitare sanzioni all'esito della procedura di infrazione n. 2016/2013, già da tempo avviata; b) promuovere la ricerca alternativa e implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897**

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 897 ("disegno di legge", di seguito);
considerato che il disegno di legge mira a prevenire e contrastare, tra l'altro, condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno delle persone ospitate nelle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;
viste in particolare, in relazione alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali riguardate dal
disegno di legge, le disposizioni in merito alla formazione del personale (articolo 2 del disegno di
legge), alle modalità di visita (articolo 3 del disegno di legge) e alla videosorveglianza (articolo 4 del
disegno di legge);
formula, per quanto di competenza, anche alla luce del testo unificato adottato dalla Commissione di
merito, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

- 1) nell'ambito della delega in materia di formazione del personale, per quanto rileva in ambito sanitario, appare opportuno richiamare al rispetto dei principi previsti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
- 2) sembra opportuno configurare come obbligatoria - anziché come meramente facoltativa - l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, posto che essa è cruciale per prevenire e contrastare le condotte di maltrattamento o di abuso nei confronti delle persone fragili ospitate all'interno delle strutture;
- 3) appare opportuno prevedere, in aggiunta alle misure recate dal disegno di legge, un piano straordinario di ispezioni finalizzato a garantire, tra l'altro, il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali. Il piano anzidetto dovrebbe peraltro essere accompagnato dall'individuazione di risorse aggiuntive, idonee a garantire l'effettività e la sostenibilità delle attività ispettive straordinarie.

1.4.2.12.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la discussione generale ed è stata svolta la replica della relatrice Castellone.

Informa che sono stati presentati 152 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati in allegato) e che sono pervenuti i pareri, sul testo, della 2ª Commissione (non ostativo) e della 7ª Commissione (favorevole con osservazioni).

Ciò posto, propone di rinviare a domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, per dare modo a coloro che sono interessati a intervenire di consultare il fascicolo testé posto in distribuzione.

Conviene la Commissione.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda se la maggioranza e il

Governo siano disponibili a valutare possibili emendamenti migliorativi ovvero abbiano già deciso di approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera. Saggiunge che, qualora l'atteggiamento fosse di chiusura, il suo Gruppo farebbe valere i propri argomenti intervenendo sugli emendamenti e non mancherebbe di stigmatizzare il monocameralismo di fatto instaurato in questa legislatura.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno consentire un adeguato approfondimento delle implicazioni sistemiche del provvedimento in esame, che indipendentemente dalle eventuali modificazioni al testo licenziato dalla Camera potrà tornare utile in sede di discussione di altri provvedimenti di competenza della Commissione, di cui è già stato prefigurato l'avvio dell'esame (disegni di legge concernenti la dirigenza sanitaria, il *teaching hospital* e la salute mentale, in particolare).

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*) auspica una risposta del Presidente alle questioni poste dalla senatrice Binetti.

Il [PRESIDENTE](#), in replica ai senatori Binetti e Siclari, osserva che la sede rituale per la manifestazione dell'orientamento del relatore e del Governo è costituita dall'espressione dei pareri su ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(888) SILERI ed altri. - Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (*M5S*), dopo aver inquadrato i problemi legati all'endometriosi, illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Informa che è giunto il parere della 1ª Commissione (non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti) e che il relatore ha presentato l'emendamento 6.100 (pubblicato in allegato) volto a recepire condizioni poste dalla predetta Commissione. Attesa la finalità dell'emendamento, reputa che non vi siano i presupposti per aprire una fase sub emendativa.

Prende atto la Commissione.

Quindi, considerato che mancano ancora i pareri obbligatori della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il **PRESIDENTE** dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono state svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti. Comunica che sono stati presentati i testi 2 (pubblicati in allegato) degli emendamenti 1.0 (Fregolent e Castellone) e Tit. 1 (Cantù e Fregolent).

Quindi, considerato che mancano ancora i prescritti pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, avverte che occorre rinviare il seguito della discussione congiunta. Si riserva di rappresentare alle competenti Commissioni l'auspicio di una sollecita espressione dei pareri obbligatori mancanti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1219 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e fa presente che non risultano iscritti a parlare.

Avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 14ª e per le

Questioni regionali.

Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1219, a prima firma della senatrice Binetti, che trattando la materia dell'epilessia sarà, in assenza di obiezioni, dato per illustrato e discusso congiuntamente ai disegni di legge 716 e connesso, fermo restando il testo base già adottato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa e che si è successivamente convenuto, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, tenuto conto dell'eshaustività dell'istruttoria compiuta dalla Camera.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, accedendo a una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Rufa, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(300) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati
(1040) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei pazienti stomizzati e incontinenti
(Discussione congiunta e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, relatore, illustra i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le proposte di audizione dovranno pervenire entro le ore 15 del prossimo giovedì 20 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1315](#)

G/1315/1/12

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame recita: «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, recita: «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2, prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevoli contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/2/12

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premesso che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma

1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega *ex lege* n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal DPR 761/79 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti

normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguardi la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G/1315/3/12

[Zaffini, Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

il comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto impatta sul corretto funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area medica, con rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi;

la norma così formulata provoca danni difficilmente riparabili alla formazione degli Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità che l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 12 sia effettuata da aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale ricomprese nella rete formativa di qualità, da concordarsi tra le università e le Regioni/Province autonome interessate;

- ad assicurare che il progetto formativo sia deliberato dal Consiglio della Scuola, di cui fanno parte i responsabili delle UOC ospedaliere del SSR coinvolti nella rete formativa, unico garante del percorso complessivo dello specializzando in coerenza con quanto previsto dagli ordinamenti e dalle Tabelle formative delle Scuole;

- a garantire che il periodo di un anno di contratto sia computato all'interno del periodo complessivo massimo di 18 mesi da svolgersi in strutture esterne alla Scuola.

G/1315/4/12

[Zaffini, Rauti](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria individuando tra i requisiti di straordinarietà e urgenza, che «il punteggio complessivo per il 2017 della cosiddetta griglia LEA si attesta per la Regione Calabria su un punteggio pari a 136 che, secondo i parametri di riferimento fissati dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA) (*range* 25-225; positivo a 160), risulta sotto la soglia di adempienza e in preoccupante flessione rispetto alla precedente annualità. A tale specifico riguardo, non può non darsi rilievo alle recentissime valutazioni effettuate in occasione della periodica riunione congiunta di verifica del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA per il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro della regione Calabria, che ha avuto luogo il 4 aprile 2019, che, dunque, recano la più attendibile ed aggiornata rappresentazione dello stato della sanità calabrese»;

con una lettera indirizzata ai parlamentari calabresi, l'ex Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, Massimo Scura, ha rappresentato le proprie perplessità circa le motivazioni del decreto-legge, contestandone integralmente i contenuti fino a ritenerlo ingiustificato in quanto: «I Lea 2018 hanno superato il valore 161. Come ha confermato il dirigente generale del dipartimento, Antonio Belcastro, durante un convegno a Catanzaro, non erano stati inviati i flussi a Roma da parte delle aziende sanitarie. Mancano ancora i dati della prevenzione che valgono altri 6-10 punti. Pertanto il valore 2018 va da 167 a 177» e ancora che: «Lo stesso disastro, provocato dal mancato inoltro dei dati, si era verificato nel 2016 e nel 2017.» e quindi che: «...il livello dei Lea effettivo era di 153,5 nel 2016 e di 161 nel 2017»;

l'ex Commissario Scura contesta, altresì, la correttezza dei dati inerenti la mobilità extraregionale e la vera entità del disavanzo finanziario;

le accuse dell'Ing. Scura, nominato nel 2015 dal Consiglio dei ministri Commissario *ad acta* per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, non possono essere sottovalutate considerato il ruolo ricoperto dal medesimo per molti anni;

impegna il Governo:

a verificare la reale erogazione dei LEA raggiunti dalla Regione Calabria negli anni 2016, 2017, 2018.

G/1315/5/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 3 prevede che: «2. Il Commissario straordinario è scelto ... fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, ... anche in quiescenza»,

impegna il Governo:

a voler vigilare a che il Commissario *ad acta*, che procede alla nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente decreto, lo scelga prioritariamente tra i soggetti non in quiescenza iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e che in ogni caso, qualora intenda optare per la nomina di soggetti in quiescenza, si assicuri che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012.

G/1315/6/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 2 del citato provvedimento prevede che: «Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario ... è tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie ... Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto;

la norma non prevede alcuna forma di pubblicità circa gli esiti delle valutazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire adeguate forme di pubblicità, prevedendo, in capo al Commissario *ad acta*, l'obbligo di comunicare gli esiti della verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2019 al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Regione Calabria e di pubblicare gli stessi esiti sul proprio sito *web* istituzionale.

G/1315/7/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

tale norma rischia di penalizzare le imprese calabresi del settore sanitario in quanto costrette a qualificarsi su piattaforme elettroniche per le quali non sono, attualmente, accreditate;

in tal modo si determina un danno economico a carico delle imprese che non potranno partecipare alle gare indette da CONSIP e dalle altre centrali di committenza sino al completamento del loro *iter* di qualificazione;

impegna il Governo:

a garantire che le imprese che attualmente sono qualificate a partecipare alle gare indette dalla SUA calabrese possano partecipare, senza nessuna ulteriore procedura di qualificazione, alle gare indette da CONSIP e dalle altre Centrali di Committenza per conto degli enti del servizio sanitario calabrese.

G/1315/8/12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge in esame, il Governo ha adottato misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

l'articolo 6 prevede che «Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;

la norma non contempla il ricorso alla Stazione Unica calabrese che, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ha garantito l'espletamento delle procedure di gara per conto degli enti del servizio sanitario calabrese;

la decisione del Governo svincola le competenze della SUA calabrese allorché tanto il MEF

quanto l'Autorità nazionale anticorruzione hanno avuto modo di apprezzare, nel corso delle rispettive verifiche, la correttezza delle procedure adottate;

impegna il Governo:

a favorire la continuità delle attività della Stazione Unica Appaltante calabrese a favore degli enti del servizio sanitario regionale della Calabria.

G/1315/9/12

[Sileri](#), [Castellone](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Di Marzio](#), [Giuseppe Pisani](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)";

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018." ;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN),

Considerato che:

il d.lgs. 75/2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del D.lgs. 75/2017 ed il blocco è previsto "nelle more" di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23, comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

La norma in questione sta già determinando notevole contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.*"

Impegna il Governo a:

valutare con le regioni l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire la RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/10/12

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame, tra gli articoli del Capo II (11 - 13), recanti disposizioni urgenti in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di formazione sanitaria, di carenza di farmaci e di riparto del fondo sanitario nazionale, l'articolo 11, nei commi da 1 a 4, opera una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento (limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009);

tali valori possono essere incrementati annualmente a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento, rispetto all'esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale e, dal 2021 tale incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN;

tenuto conto che:

la misura risolutiva da adottare sarebbe quella di abolire la previsione di riduzione dell'1,4 per cento del livello di spesa per il personale sanitario rispetto al dato del 2004, introdotta nell'ordinamento come contenimento della spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva;

i vincoli di spesa del personale sanitario previsti con il tetto dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento - limite poi portato all'1,3 per cento, sempre della spesa 2004, con la legge di bilancio per il 2018 come misura di flessibilità - hanno indebolito la sanità pubblica e aggravato una condizione di emergenza, consentendo solo assunzioni temporanee senza una seria programmazione, con conseguenti disagi organizzativo-gestionali per l'offerta sanitaria e una cronica carenza di personale del SSN;

la previsione normativa definita all'articolo 11, pur presentando alcuni aspetti positivi, appare non essere risolutiva, non riducendo le disparità per il complesso della spesa del personale sanitario tra le Regioni non in Piano di Rientro e quelle in Piano. Del resto, rileva la Corte dei Conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica, che «in base alla modifica concordata (e inserita nel DL 35/2019 - Decreto Calabria) non si prevede la corresponsione di risorse aggiuntive ma, prendendo a riferimento la spesa del 2018, è stabilita una nuova misura per il vincolo di spesa (fino a che il meccanismo dei tetti non sarà sostituito da uno fondato su nuovi standard per il fabbisogno per il personale), che risulta naturalmente più favorevole per quelle Regioni che hanno mantenuto un livello superiore al complesso della spesa (quindi le Regioni non in Piano) rispetto a quelle che invece hanno dovuto mantenere un profilo più stringente»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimuovere il limite imposto nel 2014, ridotto dell' 1,4 per cento, quale tetto di spesa per il personale sanitario, avendo cura nello specifico di risolvere problemi di equità con tutte le Regioni, per ridurre il divario in particolare con quelle più in difficoltà come nel Sud.

G/1315/11/12

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premessi che:

in sede di esame del decreto legge n. 35 del 2019, nella seduta del 30 maggio 2019, la Camera dei Deputati, ha approvato modifiche all'articolo 12 del testo che permettono di assumere medici specializzandi, con una serie di condizioni che possono essere così sintetizzate:

1. fino al 31 dicembre 2021 ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio...le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle loro esigenze formative...Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, ...e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi;

2. i medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

3. gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale.... Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati;

4. in questo periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica ... Ma il trattamento economico a esclusivo carico dell'azienda non può essere inferiore a quello previsto dal contratto di formazione specialistica;

5. a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica

specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548»;

in questo modo però si crea una doppia evidente disparità di trattamento: tra gli stessi medici specializzandi, a seconda del luogo in cui si svolgono le attività di pratica 46 specialistica e tra gli specializzandi e i medici già in possesso del titolo di specializzazione. Questi ultimi, infatti, pur avendo già conseguito il titolo di specializzazione, si vedono equiparati a coloro i quali non sono ancora in possesso del suddetto titolo;

inoltre, il conferimento di incarichi dirigenziali a medici non ancora in possesso della relativa specializzazione può compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate e quindi può incidere sui LEA che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio. Un conto infatti è svolgere attività medica all'interno di una rete formativa, che non mira alla sostituzione del personale di ruolo, altra cosa è chiamare uno specializzando a sopperire alle carenze del sistema sanitario, imponendogli di farsi carico di responsabilità che non è in grado di gestire;

a tutto ciò si aggiunge il rischio di dequalificare la formazione specialistica medica e le stesse strutture pubbliche sanitarie, che diventerebbero analoghi ai SUBURBAN HOSPITALS Statunitensi, luoghi di cura ove avviene l'apprendistato più che la formazione dei giovani laureati;

in realtà il vero problema non è la carenza di Medici, ma quella di Specialisti e le carenze di Organico delle Strutture Sanitarie possono essere affrontate attraverso altre strade:

a) rispetto e qualificazione delle rete formativa, con invio degli specializzandi dell'ultimo anno, quindi già quasi formati, presso le Strutture Sanitarie con carenze di organico, con percorso formativo concordato tra i Direttori delle Scuole e Tutor qualificati presso le strutture di destinazione;

b) prevedere contratti di collaborazione a medici neolaureati;

c) aumentare il numero delle borse, investendo sulle specialità a maggiore criticità di organico. Certamente la strada maestra non è quella di dequalificare la specializzazione in apprendistato;

impegna il Governo:

a) valutare nuove possibili soluzioni finalizzate a prevedere: a) l'aumento del numero delle borse delle Scuole di specializzazione nelle aree in cui è maggiore il fabbisogno, secondo le segnalazioni della Direzione programmazione; b) una migliore modulazione della rete formativa prevista per gli specializzandi con più lunghi periodi di pratica in grandi ospedali, per stimolarne lo spirito di iniziativa; c) la riduzione drastica dei tempi di attesa in cui il giovane specialista, dopo oltre 10 anni di formazione intensa, resta in attesa di un contratto di lavoro vero e proprio.

G/1315/12/12

[Binetti](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35,

premesso che:

come è facile comprendere, non si possono assicurare i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) senza un'adeguata e qualificata presenza del personale sanitario stabilmente inserito delle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali;

a legislazione vigente il vincolo alla spesa del personale è ancorato alla spesa storica dell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento, e questo vincolo ha creato condizioni oggettivamente difficili per l'organizzazione dei servizi nell'intero SSN, determinando nel corso degli anni il bocco del *turn over* e di conseguenza la carenza diffusa di personale sanitario;

occorre tenere conto che proprio nel blocco delle assunzioni legato a valutazioni di ordine economico, risiede la ragione principale per cui oggi lamentiamo una scarsità di medici, e di medici

specialistici, nelle diverse strutture del SSN;

bisogna considerare, inoltre, che l'applicazione del decreto «Quota 100» può favorire, peraltro come previsto dallo spirito stesso della norma, il pensionamento anticipato di medici e altro personale sanitario, visibilmente stressato da condizioni di lavoro tutt'altro che ottimali, con l'aggravamento della situazione personale e lavorativa da parte di chi continuerà a lavorare nei diversi servizi ospedalieri e territoriali;

a tutto ciò si aggiunge anche, in alcuni casi, la carenza specifica di medicinali, che crea difficoltà oggettive per i malati, e nel caso dei cosiddetti farmaci orfani genera situazioni non solo drammatiche per i singoli pazienti che ne hanno bisogno, ma anche una oggettiva situazione di disparità anti-costituzionale tra i pazienti;

esistono alcune regioni che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato, per cui il blocco del *turn over* stabilito dalla legge n. 311 del 2004 non si applicherà a loro; regioni in cui i medicinali non mancano, dove la qualità dei servizi è realmente di buon livello;

occorre valutare tutto ciò come una condizione reale di un regionalismo differenziato già in atto; con i suoi aspetti positivi e con le sue ombre, per cui a fronte della competenza dei rispettivi amministratori regionali, esistono altre regioni in cui i servizi sanitari sono assai meno soddisfacenti; il personale è insufficiente, con il rischio aggiuntivo medici ed infermieri, o altri tecnici, si spostino verso le altre regioni in cui si lavora meglio e si ricava la soddisfazione di ottenere risultati migliori;

impegna il Governo:

a valutare attentamente se nelle Regioni in cui da tempo è in atto il blocco del *turn over*, il personale è insufficiente e fortemente stressato, con le conseguenze che ne derivano, c'è anche una dichiarata carenza di farmaci, le tecnologie sono meno aggiornate, non occorra un radicale capovolgimento della situazione, che non si limiti al cambiamento o al commissariamento del DG, ma che consideri almeno la necessità di garantire personale adeguato e competente;

a valutare la necessità di garantire anche in strutture in deficit di bilancio che arrivino i medicinali necessari in modo tempestivo e che siano aggiornate le tecnologie, nella certezza che i risultati positivi arriveranno dopo, grazie anche ad un monitoraggio centralizzato da parte dell'AGENAS, che valuterà anche l'attività del DG e i risultati che otterrà.

G/1315/13/12

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in epigrafe recita «A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito di livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n.191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75, è adeguato, in

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.»;

il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell'incremento della produttività e dell'efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro;

l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 impedisce di fatto il recupero di risorse determinate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l'efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati;

occorre superare il tetto fissato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, altrimenti tali risorse andranno disperse, allo scopo di ricollocare, senza incremento di spesa pubblica, nei fondi contrattuali le risorse liberate dai dirigenti sanitari che vanno in pensione (la cui entità è attualmente già finanziata dal FSN);

considerato che:

il decreto legislativo n. 75 del 2017 non è una legge di bilancio, non prevede coperture o risparmi collegati;

l'articolo 23 è tra l'altro inserito nelle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed il blocco è previsto «nelle more» di attuazione di un meccanismo contrattuale di cui al comma 1, ed ha pertanto un carattere temporaneo;

la dinamica contrattuale, peraltro, utilizza risorse che sono già negli stipendi, e quindi nel FSN;

l'articolo 23 al comma 2 prevede altresì che il tetto vige fino all'avvenuta armonizzazione contrattuale dei fondi accessori, con il rischio che, in presenza di un blocco contrattuale, la vigenza della disposizione possa trasformarsi in un taglio radicale senza una previsione del riutilizzo delle risorse;

la norma in questione sta già determinando notevoli contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la Sezione Autonomie Corte dei Conti si è già pronunciata enunciando il seguente principio di diritto: «Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, (come è l'utilizzo della retribuzione individuale di anzianità, RIA, di chi va in pensione) non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a garantire l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, in quanto onere già coperto dalla finanza pubblica.

G/1315/14/12

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (A.S. 1315)»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) recita «La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva - e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma - alla contrattazione tra Aran e Confederazioni sindacali;

tale tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle Regioni, degli Enti Locali, dei ruoli PTA del SSN e i segretari comunali e provinciali, a nulla rilevando la mancata attuazione della delega ex legge n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, Regioni ed Enti Locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;

l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ13/7/2016 e dunque correttamente tale CCNO ne ha previsto la collocazione nell'Area funzioni locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di Regioni e Comuni;

si confonde l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA e che nulla a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dalla legge n. 229 del 1999;

considerato che:

la disposizione ha natura ordinamentale e quindi non può essere considerata ammissibile in una norma di carattere finanziario come la legge di bilancio;

la disposizione espropria prerogative esclusive della contrattazione e si condiziona la stessa;

la disposizione lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN;

la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (in sigla PTA) del SSN nell'Area Sanità non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui - come prevedibile - condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;

dalle motivazioni suesposte si evince la necessità di garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri

tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, ecc.), a causa della confluenza nell'Area Sanità - che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario - per una mera questione matematica (numeri assoluti e 5 per cento di rappresentatività), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie Organizzazioni rappresentative;

pertanto il comma 687 è da intendersi quale conferma della competenza in capo all'apposito accordo ARAN - Confederazioni Sindacali in materia di definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti ad abrogare il comma 687 dell'articolo 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 od in alternativa ad apportare modifiche al dettato normativo dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, prevedendo che tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza e che una apposita area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

G/1315/15/12

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (S1315)»;

premessi che:

l'articolo 12 reca disposizioni sulla formazione in materia sanitaria;

la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole post-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

Art. 1

1.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Sopprimere il Capo I.

1.2

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Sopprimere il Capo I.

1.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 10.

1.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«I- bis. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048».

Art. 2

2.1

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Commissario ad acta provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

2.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «previa» aggiungere le seguenti: «specificata e motivata».

2.3

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «provvede motivatamente» aggiungere le seguenti: «, con specifico riferimento alle ragioni avanzate dall'interessato,».

2.4

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171».

2.5

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli esiti della verifica sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria e pubblicati sul sito internet istituzionale del Commissario ad acta».

Art. 3

3.1

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «su proposta del Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «sentita l'ANAC».

3.3

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «questi decade alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «in caso di valutazione negativa scaturente dal non raggiungimento degli obiettivi, questi decade entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» sono sostituite con le seguenti: «Il Commissario straordinario è scelto, esclusivamente, nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.5

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 2, le parole: «Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza.» sono sostituite con le seguenti: «Il Commissario straordinario è scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale».

3.6

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è scelto», sopprimere la seguente: «anche».

3.7

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

3.8

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche nell'ambito» con le seguenti: «nell'ambito».

3.9

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in quiescenza».

3.10

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

3.11

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 2, le parole: «anche in quiescenza» sono soppresse.

3.12

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «più anziano per età preposto ad unità», con le seguenti: «più anziano nella direzione di unità».

3.13

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.14

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 4 è abrogato.

3.15

[Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 4.

3.16

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Può essere nominato», con le seguenti: «Non può essere nominato».

3.17

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «per più enti» con le seguenti: «per non più di due enti territorialmente contigui».

3.18

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. I Commissari Straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, nelle Aziende Sanitarie Provinciali, provvedono ad istituire, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e secondo le modalità operative indicate dal Commissario ad Acta, le Unità di Cure Primarie, a cui dovranno afferire i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Le misure di cui al presente comma, si attuano nell'ambito delle risorse della regione».

3.19

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ente del Servizio sanitario della Regione Calabria corrisponde al Commissario straordinario il compenso determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione inferiore a 200.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 136.000;

b) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione compresa tra 200.000 abitanti e 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari a euro 156.000;

c) per le Aziende sanitarie provinciali con popolazione superiore a 500.000 abitanti il compenso lordo massimo pari ad Euro 166.000;

d) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie fino a 600 posti letto il compenso lordo massimo pari ad euro 136.000;

e) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 600 ma inferiori ad 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 146.000;

f) per le Aziende Ospedaliere e Universitarie con posti letto superiori a 800 il compenso lordo massimo pari ad euro 166.000.

Agli importi calcolati sulla base dei precedenti criteri possono essere aggiunte indennità di risultato nella misura massima del 20 per cento del compenso in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Programmazione Regionale.

I compensi dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi devono essere calcolati sulla base

dei criteri precedenti con la riduzione del 20 per cento del compenso lordo massimo previsto per i Direttori Generali ed i Commissari straordinari delle rispettive Aziende. L'indennità di risultato aggiuntiva dovrà essere ugualmente decurtata del 20 per cento».

3.20

[Siclari](#), [Mangialavori](#), [Binetti](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria».

3.21

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 5 le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4» sono soppresse.

3.22

[Siclari](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.23

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4».

3.24

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

3.25

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario,», aggiungere le seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi,».

3.26

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «della verifica di cui al comma 7» con le seguenti: «sui risultati raggiunti in relazione all'incremento dei livelli essenziali di assistenza».

3.27

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il compenso aggiuntivo di cui al presente comma è erogato in relazione al superamento degli obiettivi stabiliti in particolare in materia di riduzione delle liste di attesa e all'effettivo incremento anche qualitativo dei livelli essenziali di assistenza».

3.28

[Siclari](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 6, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;*
- b) *sopprimere il comma 8;*
- c) *al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

3.29

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dirigenti del ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «e rappresentanti della Regione.».

3.30

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 6-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: «Commissario straordinario» fino alla seguente: «evidenziando» con le parole: «Commissario straordinario, al Commissario ad acta, nonché al Ministro della salute e alle competenti Commissioni parlamentari; una prima relazione e le successive con cadenza trimestrale sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, con particolare riferimento alla condizione dei servizi, delle dotazioni tecniche e tecnologiche e delle risorse umane, evidenziando le criticità che hanno provocato.».

3.31

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «l'Unità di crisi trasmette al Commissario straordinario e al Commissario ad acta» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Regione Calabria.».

3.32

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 8.

3.33

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 8 è abrogato.

Art. 4

4.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1-bis dopo le parole: «l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».

4.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«Gli incarichi affidati sono comunicati al Ministro della salute, alle competenti Commissioni parlamentari, alla Regione Calabria, all'ANAC e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Calabria e del Commissario ad acta.».

Art. 5

5.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 4.

5.2

[Zaffini](#), [Rauti](#)

L'articolo è abrogato.

5.3

[Siclari](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

5.5

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo:*

1) *dopo le parole: «reiterata incapacità di gestione», aggiungere le seguenti: «tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,»;*

2) *sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria»;*

b) *al comma 4:*

1) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anteriormente al 31 dicembre 2018», con le seguenti: «anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo»;*

c) *al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi».*

5.6

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero una manifesta e reiterata incapacità di gestione» aggiungere le seguenti: «tale da produrre conseguenze sul piano degli assetti contabili ed economici».

5.7

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di altre amministrazioni dello Stato» fino alla fine del periodo.

5.8

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza,».

5.9

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o in quiescenza».

5.10

[Siclari](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.11

[Siclari](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni».

5.12

[Zaffini](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale».

5.13

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario di liquidazione di cui al comma 2, adotta per gli enti di cui al comma 1, le medesime disposizioni di cui all'articolo 255 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di garantire le risorse necessarie per il risanamento degli stessi.».

Art. 6

6.1

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 1 è soppresso.

6.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1 la parola: «esclusivamente» è soppressa.

6.5

[D'Alfonso](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

6.6

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 1 dopo le parole: «beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione» sono aggiunte le seguenti: «dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria ovvero da».

6.7

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Pubblica amministrazione, ovvero», aggiungere le seguenti: «della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima.».

6.8

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria».

6.9

[Mangialavori](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni», con le seguenti: «previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria».

6.10

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare una razionalizzazione dei costi, il Commissario ad acta assicura l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, individuando a tal fine una unica struttura amministrativa aziendale o regionale supportata, ove occorra, dal personale proveniente dalle altre aziende o anche da altre amministrazioni pubbliche, selezionato sulla base di criteri di competenza ed esperienza».

6.11

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 2, dopo la parola: «stipula» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.12

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «il Commissario ad acta predisporre» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Regione Calabria».

6.13

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 3, dopo la parola: «predisporre,» aggiungere le seguenti: «con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,».

6.14

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «predisporre» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.15

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «Il Piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la Regione Calabria».

6.16

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «d'intesa con la Regione».

6.17

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Il comma 4 è soppresso.

6.18

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale sono accorpati alle Aziende Ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Il Commissario ad acta provvede con propri decreti a definire entro tale termine le modalità operative di tale accorpamento».

6.19

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Al comma 5 dell'articolo 6 le parole: «la spesa di euro 82.164.205» sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 200.000.000».

6.20

[Rizzotti](#), [Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma, si attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

5-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

6.21

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario *ad acta* con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria».

6.22

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del turn over e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

6.23

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, per il periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di blocco automatico del *turn over* e di divieto di spese non obbligatorie, di cui al comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Art. 8

8.1

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la selezione di tale personale, l'AGENAS si

avvale di procedure selettive pubbliche e adotta criteri selettivi sulla base dei titoli di studio inerenti l'attività da svolgere. I *curricula* dei candidati assunti sono pubblicati *online* sul sito istituzionale dell'AGENAS in una sezione apposita intitolata con riferimento al presente decreto».

Art. 10

10.1

[Zaffini](#)

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Aziende sanitarie commissariate*) - 1. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché di quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.».

10.2

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria».

10.3

[Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata».

10.4

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Commissione straordinaria provvede alla immediata rotazione di tutto il personale, assicurando l'esercizio di funzioni o mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza».

10.0.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis.*

1-bis. Il Ministro della salute presenta alle Camere, a cadenza bimestrale, una relazione in merito agli atti assunti ed alle attività svolte in attuazione del presente Capo I, nonché ai relativi effetti, con particolare riguardo all'impatto sul livello conseguito dei livelli essenziali di assistenza.».

Art. 11

11.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni è determinata nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale».

Conseguentemente, all'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3, 3- bis e 3-ter.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2020, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

1-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*».

11.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 2019, il valore della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna di esse, anche in considerazione del blocco delle assunzioni di nuovo personale cui sono state sottoposte le regioni che hanno stipulato un Accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico».

11.3

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il corrispondente valore della spesa sostenuta nell'anno 2004, o, se superiore a tale ammontare, il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.4

[Stabile](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il personale in servizio al 31 dicembre 2018.» aggiungere il seguente periodo: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.5

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla RIA dei cessati in quanto già a carico della finanza pubblica.».

11.6

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla Retribuzione individuale d'anzianità (RIA) dei cessati».

11.7

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È istituito un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019,

al fine di garantire l'assunzione di nuovo personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al periodo precedente in proporzione al fabbisogno di personale pro capite di ciascuna di esse.

I-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.8

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*I-bis.* Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

I-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11.9

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale».

11.10

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Le regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018 dall'accertamento effettuato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali degli accordi sanitari di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 per un importo pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente».

11.11

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «previo accordo» con le seguenti: «previa intesa».

11.12

[Siclari](#), [Testor](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni rese vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione,

consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2019, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi».

11.13

[Stabile](#), [Dal Mas](#), [Rizzotti](#)

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.».

11.14

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

«4-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019".

4-septies. All'onere derivante dal comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

11.15

[Mangialavori](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

Sopprimere il comma 5-bis.

11.16

[Siclari](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessati, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 2 milioni per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

11.0.1

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.2

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#), [Siclari](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

All'articolo 40, comma 2 del d.lgs. 165/2001 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso sostituire le parole: "non più di quattro separate aree" con le seguenti: "non più di cinque separate aree",

b) al secondo capoverso eliminare le parole: "o sezione contrattuale di un'area" e dopo le parole: "e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: ",e un'area dirigenziale riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale per gli effetti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni)".

Art. 12

12.1

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del mese di luglio 2021» con le seguenti: «del mese di luglio 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

12.2

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#), [Stabile](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b) dopo le parole: «e medici veterinari» aggiungere le seguenti parole: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.3

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi»,

b) alla lettera b), dopo le parole: «e medici veterinari» inserire le seguenti: «odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi».

12.4

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.5

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#), [Malpezzi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con il seguente comma:

«2-bis. Sulla base di un elenco delle strutture sanitarie con carenze di organico predisposto da ciascuna regione, i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso svolgono presso le suddette strutture le attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato, ivi ultimando il percorso formativo con la supervisione dei direttori delle scuole di specializzazione e con l'affiancamento di tutor qualificati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

12.6

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al capoverso 548-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547» con le seguenti: «esclusivamente di specializzandi iscritti all'ultimo anno di corso»,

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'assunzione è concordata fra le Università e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano interessate»;

c) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Detto periodo è computato all'interno del periodo complessivo massimo di diciotto mesi da svolgersi in strutture esterne alla scuola di specializzazione universitaria»;

d) *dopo il sesto periodo, inserire il seguente:* «Il progetto formativo è deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione universitaria».

12.7

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1 comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1 comma 366 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

12.8

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il secondo capoverso dell'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

12.9

[Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Rizzotti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 365 è abrogato;

b) al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale."».

12.10

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le previsioni di cui al comma 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale del ruolo sanitario, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.11

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale"».

12.12

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "coreutica" aggiungere le seguenti parole: ", nonché del personale del ruolo sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario

Nazionale"»).

12.13

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Sopprimere il comma 3.

12.14

[Testor](#), [Siclari](#), [Stabile](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.15

[Siclari](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei *tutor* di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

12.16

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022 del corso di formazione specifica in medicina generale e fino al 31 dicembre 2021, per ciascuna procedura concorsuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e risultati idonei al predetto concorso, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, accedono al corso organizzato dalla Regione presso la quale hanno partecipato al concorso, tramite graduatoria riservata senza borsa di studio.».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *sopprimere il terzo periodo;*

b) *sostituire il quinto periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione al corso 2020-2023 e 2021, in relazione al corso 2021- 2024; si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome sulla base della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale.».*

12.17

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «i laureati in medicina e chirurgia» fino alla fine del comma con le seguenti: «, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni».*

12.18

[Testor](#), [Siclari](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione.».

12.19

[Testor](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carenza di disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti."»

12.20

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato».

12.21

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In considerazione della carenza di medici di medicina generale, che si prevede in aumento per i prossimi anni, e nelle more di una riprogrammazione dei fabbisogni e della formazione dei medici di medicina generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fino all'anno 2024 l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito anche ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale».

12.22

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

12.23

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-quinquies*) dopo le parole: "sulla base di accordi regionali e aziendali" sono aggiunte le seguenti: "potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti/incarichi di infermiere di famiglia/di comunità e di psicologo di cure primarie senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;"

b) dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

"*m-quater*) fermo restando quanto previsto dalla lettera *0a*), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati".

6-bis. Al fine di incentivare e valorizzare la funzione didattica del Servizio sanitario nazionale e garantire immediata disponibilità di professionisti sanitari contrastando il ricorso a forme di esternalizzazione delle attività assistenziali e di intermediazione di personale, ogni Azienda sanitaria, sede di formazione universitaria dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, è autorizzata ad assumere, al termine di ogni anno accademico con contratti di formazione-lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL integrativo 2001 gli abilitati alle suddette professioni che si siano laureati nell'Ateneo con cui la stessa Azienda ha stipulato il relativo protocollo di intesa, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale.

6-ter. Quanto previsto nel precedente comma può essere applicato al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario se formato nelle sedi delle Aziende sanitarie sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie».

12.24

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi», con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.25

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «dei modelli organizzativi» con le seguenti: «di unità organizzative elementari».

12.26

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo», aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità».

12.27

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «e dello psicologo» aggiungere le seguenti: «nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità e di psicologo di cure primarie».

12.28

[Collina](#), [Boldrini](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» con

le seguenti: «a saldi invariati».

12.29

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti."

6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68.40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91.80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».

12.30

[Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione a causa della recente attivazione della scuola e dell'eseguità delle borse di studio previste annualmente».

12.31

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, anche se non in possesso della specializzazione specifica può essere ammesso anche come soprannumero laddove prevista, presso la scuola di specializzazione e l'intera attività di tirocinio è svolta presso la medesima azienda ospedaliera.».

12.32

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12.33

[Sicliari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis.* In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria.».

12.0.1

[Boldrini](#), [Collina](#), [Bini](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2019, di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.2

[Bini](#), [Collina](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Misure a sostegno della formazione specialistica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 521 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 62,50 milioni di euro per l'anno 2019, di 85,90 milioni di euro per l'anno 2020, di 109,30 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."

2. Per le disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.3

[Collina](#), [Bini](#), [Boldrini](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21 /CE, 98/63/CE e 99/46/ CE che modificano la direttiva 93/16/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono vincolate al finanziamento di ulteriori contratti.

1-ter. Gli importi stanziati per ogni singolo contratto di cui al comma 1 per cui l'avente titolo per qualsiasi motivo rinuncia sono destinati alla stipula di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Il Ministro della salute, di concerto con il Miur, definisce, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modalità attuative del presente comma."».

12.0.4

[Zaffini](#), [Rauti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Personale degli enti del Servizio sanitario)

Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».

Art. 13

13.1

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

«01-bis. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata».

13.2

[Rizzotti](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «All'articolo 34, comma 6» fino a: «"quattro" e».

13.3

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 34, comma 6, del citato decreto legislativo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine non si applica alle comunicazioni di carenza temporanea della disponibilità di medicinali ed alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto"».

13.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Mangialavori](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

13.5

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il Direttore amministrativo è selezionato dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico-scientifico è individuato in un apposito elenco costituito mediante decreto del Ministro della salute. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico-scientifico cessano dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per decorrenza dei termini e comunque entro sessanta giorni dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, fatta salva la possibilità di conferma».

13.0.1

[Boldrini](#), [Bini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.2

[Bini](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Stefano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente.

«Art. 13- *bis*.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette borse di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

13.0.3

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura».

13.0.4

[Siclari](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Mangialavori](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria dà piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione di *screening* oncologici e delle vaccinazioni come previsto dal piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale».

13.0.5

[Rizzotti](#), [Stabile](#), [Siclari](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13 -*bis*.

(Disposizioni in tema di punti nascita delle aree montane)

1. Al fine di garantire sicurezza e qualità dei servizi sanitari legati al percorso nascita, nelle aree montane gli *standard* minimi in termini di volumi di prestazioni fissati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, possono essere derogati.

2. Con propri atti, le regioni possono definire:

a) il limite dimensionale minimo in termini di volume di prestazioni effettivamente erogate per il mantenimento del punto nascita;

b) le misure organizzative ritenute necessarie a garantire il massimo livello di sicurezza e di qualità delle prestazioni al l'interno della rete dei servizi regionali.

3. In via prioritaria le regioni possono disporre, nelle aree montane, e sulla base di motivate valutazioni di carattere geografico, logistico e infrastrutturale, la riapertura di punti nascita preesistenti e chiusi per effetto dell'applicazione dei vigenti *standard* minimi».

Art. 15

15.1

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Mangialavori](#)

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [299](#)

Art. 6

6.100

Il Relatore

Al comma 1, le parole "Il Ministero della salute predisporre" sono sostituite dalle seguenti: "Con le procedure previste dall'articolo 16-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

la Commissione nazionale per la formazione continua e le regioni assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione e lo svolgimento di".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [189](#)

Art. 1

1.0 (testo 2)

[Fregolent](#), [Castellone](#), [Cantù](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Finalità) -: 1. La presente legge ha la finalità di rafforzare il contrasto a gravi fenomeni correlati al disturbo della nutrizione e dell'alimentazione, quali l'anoressia e la bulimia, con particolare riguardo alla tutela di giovani e adolescenti.

2. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'Accordo del 22 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione", a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.»

Tit. 1 (testo 2)

[Cantù](#), [Fregolent](#)

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di tutela e prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.»

1.4.2.12.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e sospensione)

Il **PRESIDENTE**(M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo.
Premette che il provvedimento in esame - approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni - reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi, intesi a sostenere la crescita economica e ad affrontare specifiche situazioni di crisi.
Ciò posto, illustra le disposizioni del decreto-legge in conversione attinenti a profili di competenza della Commissione.

Il comma 1 dell'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario, con la finalità di accrescere le suddette facoltà per gli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per le regioni meno virtuose, è previsto l'avvio di un percorso, fino al 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessino dal servizio. Le norme in oggetto concernono l'ente regione e non gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; tuttavia,

l'ampliamento delle facoltà di assunzione è inteso a consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni settori, tra cui l'edilizia sanitaria.

Il comma 1 del successivo articolo 33-*ter* reca novelle dirette all'attuazione di alcune previsioni dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. In particolare, il capoverso 875-*quater* prevede l'assegnazione alla suddetta regione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, a valere sulle risorse nazionali ancora da ripartire destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; riguardo al suddetto importo, una quota pari al 20 per cento è erogato a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, mentre la restante quota è corrisposta a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. La novella prevede inoltre che lo schema del summenzionato accordo di programma sia presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

Il comma 1-*novies* del successivo articolo 38 reca finanziamenti per il 2019 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini parzialmente analoghi a quelli stabiliti per il 2017 e per il 2018.

Gli stanziamenti sono pari complessivamente a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

In particolare, gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 concernevano: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.

Il riparto delle risorse per il 2019 è demandato ad una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

In proposito, considerato che il secondo periodo del comma 1-*novies* non richiama anche la lettera *b-bis*) della norma oggetto di novella, il relatore evidenzia che potrebbe essere opportuno chiarire se il riparto per il 2019 concerne anche le suddette strutture nel settore delle neuroscienze.

Riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 50, infine, segnala che esse (comma 1-*bis*, e comma 2, lettera *n*)) operano una rimodulazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In particolare, si riducono le risorse nella misura di 50 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni per il 2020 e di 45 milioni per il 2021 e si incrementano le medesime risorse nella medesima misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni per il 2025.

In conclusione, considerati i tempi stretti a disposizione per l'esame e l'imminente scadenza del decreto-legge, propone fin da ora di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la rimodulazione operata dall'articolo 50 determini o meno un incremento dell'importo complessivo del finanziamento.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, precisa che la rimodulazione non modifica l'importo complessivo pluriennale delle risorse stanziare.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di approfondire le implicazioni del testo in esame, a partire dal tema affrontato dal senatore Rufa.

Il **PRESIDENTE** fa rilevare che, alla luce del calendario vigente dell'Assemblea, occorre concludere l'esame in tempi molto rapidi.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) osserva che, per svolgere l'auspicato approfondimento, sarebbe necessario rinviare quanto meno al pomeriggio di domani. D'altro canto, rileva che le posizioni politiche sono ben definite e che il relatore ha già manifestato un orientamento preciso, ragione per la quale reputa preferibile concludere l'esame entro il pomeriggio odierno.

Il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

Il **PRESIDENTE** comunica che, secondo quanto si è potuto appurare, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di rinviare alla seduta pomeridiana di domani l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Propone quindi di riprendere la trattazione nel pomeriggio odierno, dopo la conclusione dei lavori dell'Aula.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore Rufa ha presentato gli emendamenti 1.200 e 1.0.100 (pubblicati in allegato).

Avverte che, in relazione agli emendamenti in questione, potranno essere presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, mercoledì 26 giugno.

Fa infine rilevare che mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio, in difetto dei quali non è possibile procedere alle votazioni. A tal proposito, anche in riferimento a recenti esternazioni del Ministro della salute, formula l'auspicio che il Governo fornisca quanto prima gli approfondimenti istruttori richiesti dalla predetta Commissione, consentendo così la prosecuzione dell'*iter*.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostantiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Relatore.

Il relatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, una relazione non ostantiva.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), pur annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime il convincimento che l'Unione Europea non dedichi sufficiente attenzione ai fattori sociali che influenzano lo stato di salute della popolazione: a suo giudizio, la povertà merita attenzione, nella prospettiva della protezione della salute, al pari dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni (tematica, quest'ultima, affrontata da una delle direttive oggetto di attuazione). Ritiene inoltre discutibile porre sullo stesso piano, nella regolamentazione delle professioni sanitarie, salute umana e salute degli animali, come sembra fare la direttiva (UE)2018/958 (anch'essa oggetto di recepimento).

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) dichiara che anche il proprio Gruppo - sebbene avrebbe preferito una relazione più articolata e corredata da osservazioni - esprimerà un voto favorevole.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando i contenuti, a suo giudizio particolarmente qualificanti, degli articoli 14, 15 e 19.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*) dichiara a sua volta voto favorevole, ritenendo che il provvedimento in esame effettui un importante adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una relazione non ostantiva.

Il [PRESIDENTE](#) registra il consenso unanime della Commissione.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Premette che il disegno di legge n. 1200, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei

deputati ed ora all'esame della Commissione giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere; in relazione a queste fattispecie, si interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Ciò posto, si sofferma sugli articoli attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione stabilisce che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono posti a carico del condannato).

L'articolo 14, tra l'altro, modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.

L'articolo 17 apporta una modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. In virtù della modifica, al trattamento psicologico in questione potranno sottoporsi anche gli autori dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.); *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in esame è giunto in una fase avanzata dell'*iter* presso la 2a Commissione e figura già nel calendario dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in conformità alla richiesta in tal senso della senatrice [BOLDRINI](#) (PD).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) chiede quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede plenaria, l'affare assegnato concernente l'uso del medicinale triptorelina e quale sarà, a termini di Regolamento, l'esito procedurale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP), riallacciandosi all'intervento del precedente oratore, domanda se vi sarà la possibilità di presentare un documento conclusivo da parte dei Gruppi di opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - svolte le residue audizioni informative in sede di Ufficio di Presidenza - inizierà la trattazione dell'affare in sede plenaria. Saggiunge che, a conclusione dell'esame, potranno essere votate proposte di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro della salute ha, con lettera in data 14 giugno, manifestato la sua disponibilità a essere audita dalle Commissioni congiunte 12a del Senato e XII della Camera, per dare conto dell'attività del Ministero della salute in questa prima parte della legislatura. Soggiunge che sarà sua cura individuare una data, d'intesa con il Ministro della salute e con la Presidente della XII Commissione, ai fini dello svolgimento dell'audizione in tempi ravvicinati.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 17,30 - o comunque al termine della seduta odierna dell'Assemblea - con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1354.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Il [PRESIDENTE](#)(M5S), relatore, ricorda di aver già proposto l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, illustra lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata del Relatore.

Lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Boldrini è conseguentemente dichiarato precluso.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Paola BOLDRINI, COLLINA e Caterina BINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 12a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

premessi che:

il provvedimento in esame, finalmente giunto all'esame del Senato dopo un lungo *iter* tortuoso e difficile presso la Camera dei deputati, "prigioniero" delle divisioni e della incapacità della maggioranza di risolvere i problemi, è diventato un decreto *omnibus* con più di cento articoli;

nonostante il titolo altisonante, questo provvedimento si caratterizza per l'assoluta mancanza di misure finalizzate alla crescita e di una visione del Paese;

a conferma che di tutto si tratta fuorché di un provvedimento che favorisce la crescita, nella stessa relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, si afferma che la spinta aggiuntiva all'economia derivante dal decreto è pari allo 0,1 (!) per cento del PIL per l'anno 2019 e allo 0,3 per l'anno 2020;

in assenza di un quadro macro-economico e finanziario stabile, di riforme strutturali, per la produttività e l'occupazione, di un uso efficace delle scarse, risorse di finanza pubblica, di misure di sostegno alle imprese, è davvero difficile e fuori luogo parlare di "crescita";

per le parti di competenza della Commissione:

l'articolo 50, comma 2, lettera n), prevede che a copertura degli oneri del provvedimento si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, con contestuale aumento, nel periodo 2022-2025, di un incremento delle risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025;

questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dalla bozza del nuovo Patto per la salute del 27 maggio 2019;

il comma 1-novies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, ha aggiunto una disposizione volta ad estendere anche al 2019 l'accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il 2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale;

in proposito si ricorda che l'importo complessivo dell'accantonamento previsto dalla richiamata disposizione a legislazione vigente è di 32,5 milioni di euro, comprensivo di 11 milioni da ripartire a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale nel settore delle neuroscienze. Occorrerebbe pertanto chiarire se il riparto concerna anche le suddette strutture per le neuroscienze,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La 12a Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 944, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", per

quanto di propria competenza, formula relazione non ostantiva.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 1

1.200

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri dell'interno", sono inserite le seguenti: ", della difesa, ".

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

*(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

1.4.2.13. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 49 (ant.) del 06/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLÈDÌ 6 FEBBRAIO 2019
49^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [LA MURA](#) (M5S) illustra, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il disegno di legge in titolo.

L'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/410](#), che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/2392](#), nonché per l'attuazione della [decisione \(UE\) 2015/1814](#). Si definiscono le modalità di emanazione dei decreti delegati e si stabiliscono principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

La direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21). La direttiva si propone quindi di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030: tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE si segnala l'innalzamento del cosiddetto "fattore di riduzione lineare" al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato. Il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato, ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva, al 9 ottobre 2019.

Si ricorda che il Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'Accordo di Parigi, prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra nel territorio dell'Unione europea di almeno il 40 per cento, rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43 per cento rispetto al 2005.

Con la disposizione in esame si prevede che, per l'emanazione dei decreti delegati, venga acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari; si ricorda che quest'ultimo è già previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, poiché la direttiva di cui trattasi è elencata nell'allegato A al disegno di legge.

Il comma 2 prevede che gli stessi decreti siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 indica i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo è tenuto ad attenersi nel recepimento della direttiva (UE) 2018/410 e nell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2392 e alla decisione (UE) 2015/1814. Il criterio di cui alla lettera *a*) prevede la razionalizzazione e il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, in considerazione del potenziamento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori dalla stessa autorità adottati. Si ricorda, al riguardo, che per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, all'articolo 4, ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente. Il criterio di delega di cui alla lettera *b*) prevede invece l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) allineando ed integrando tali procedure con altre normative e politiche europee e nazionali. Il criterio di cui alla lettera *c*) prevede poi la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e di consentire una migliore calibrazione del regime sanzionatorio. Alla lettera *d*) è stabilito il criterio di delega concernente la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e la destinazione degli stessi al potenziamento delle attività istruttorie, di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema EU-ETS. Infine la lettera *e*) prevede, come ultimo criterio di delega, la conseguenziale abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attualmente l'attuazione della direttiva 2009/29/CE in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'articolo 13 reca una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che, nell'ambito del pacchetto europeo per l'economia circolare, modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva 2018/849 apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - direttiva 2012/19/UE) con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti.

L'articolo 13, comma 1, alle lettere *a*)-*c*), contiene i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega prevista.

La lettera *a*) prevede, ai punti da 1 a 4, i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla

gestione dei veicoli fuori uso (ELV). Si prevede di coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98, relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore. Si indica il criterio di individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; al riguardo, alla Camera è stato aggiunto il vincolo del rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, in base al quale scopo della normativa stessa consiste in primo luogo nel ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente; si specifica altresì il vincolo del rispetto delle regole e procedure di sicurezza. Altro criterio è rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e - secondo quanto aggiunto nel corso dell'esame alla Camera - dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta; nonché il criterio di individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili (mentre il testo originario, modificato dalla Camera, prevedeva solo di incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi).

Si ricorda che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018, in materia di rifiuti, ha modificato tra l'altro la definizione di "regime di responsabilità estesa del produttore", al fine di prevedere che gli Stati membri adottino una serie di misure volte ad assicurare che, in generale, ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; è stato al riguardo introdotto un nuovo articolo 8-*bis* nella direttiva 2008/98 contenente i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.

La lettera *b*) della disposizione in esame prevede i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, indicando, ai punti da 1 a 4, il rispetto delle indicazioni di: definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-*bis* citato della direttiva 2008/98; prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili nonché degli accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese; adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni; armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La lettera *c*) reca poi i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Si prevede, ai numeri da 1) a 4), in attuazione della direttiva 2018/849, il rispetto di alcuni criteri specifici di delega, fra i quali quello di definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98, come modificata dalla direttiva 2018/851, quello di adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, nonché quello di individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Nel corso dell'esame alla Camera è stata aggiunta a tale ultimo criterio la finalità di prevenire la produzione di rifiuti. Inoltre, si indica il criterio di definire condizioni, requisiti e *standard* operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE e le relative modalità di controllo.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adozione dei decreti delegati di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 14 inerisce all'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/850](#) che, nell'ambito del citato pacchetto di misure sull'economia circolare, che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti,

recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Mentre il comma 1 indica specifiche finalità che dovranno essere perseguite nell'esercizio della delega, il comma 2 stabilisce le modalità per l'emanazione dei decreti delegati.

La lettera *a*) del comma 1 affida al Governo, nell'esercizio della delega, il compito di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti e di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici, con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850.

Si ricorda che la lettera *c*) del citato paragrafo 4 della direttiva prevede, tra l'altro, che "gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica", mentre la lettera *d*) fissa specifici obiettivi per la collocazione dei rifiuti urbani in discarica (prevedendo, in particolare, che "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)").

La lettera *b*) prevede poi l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi - anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992 - che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica (previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva europea) nel rispetto di una serie di indicazioni, quali: adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti; considerare adeguatamente le pratiche gestionali/operative del settore; disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti e del fosforo; garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente. Tra le indicazioni, vi è inoltre quella di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

La lettera *c*) della disposizione prevede poi che la normativa delegata provveda ad adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Quanto alle modalità di emanazione dei decreti delegati, il comma 2 prevede che essi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome e su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

L'articolo 15 concerne l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/851](#) e della [direttiva \(UE\) 2018/852](#) in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, che incideranno sulla normativa italiana vigente recata dal codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La disposizione reca una molteplicità di principi e criteri direttivi specifici. Durante l'esame alla Camera, sono state approvate diverse modifiche al testo originario, modificando alcuni criteri di delega già previsti o aggiungendone ulteriori.

La lettera *a*) prevede, quale criterio di delega, la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), in attuazione dell'articolo 1 della cosiddetta direttiva rifiuti (direttiva 2018/851/UE) e dell'articolo 1 della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 2018/852/UE), nel rispetto di una serie di ulteriori sotto-criteri. Nell'ambito di tali sottocriteri, si prevede: il riordino dei principi generali di riferimento, nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali; la definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché la previsione dell'introduzione di una disciplina sanzionatoria, con sanzioni che - secondo quanto aggiunto nel corso dell'esame alla Camera - si devono riferire a ogni soggetto obbligato della filiera. Si richiede poi di definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi e di prevedere

adeguati sistemi di garanzia, nonché di estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato; si indica, inoltre, tra i criteri, nel rispetto del principio di concorrenza, la promozione dell'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati.

Si fa poi riferimento alla previsione di obblighi di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nonché a disciplinare attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione e a prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea.

Il criterio di delega di cui alla lettera *b)* prevede una riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva ad una serie di funzioni indicate, quali: consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale - con costi a carico degli operatori - la trasmissione dei dati indicati; garantire, come specificato nel corso dell'esame alla Camera, l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche al fine di conseguire una maggiore efficacia delle attività di controllo. Si prevede poi l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un'ottica di semplificazione e proporzionalità, nonché - ai sensi del sotto-criterio di cui al n. 6 della lettera *b)* - la revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa. Alla Camera è stato aggiunto un ulteriore sotto-criterio, che consiste nel garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli (n. 7 della lettera *b)*).

Si rammenta in tale ambito che l'articolo 6 del decreto-legge cosiddetto semplificazioni (Atto Senato n. 989, approvato dal senato e ora all'esame della Camera, Atto Camera n. 1550) ha recato disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti prevedendo la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente - ha disposto l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità già previsti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

La lettera *c)* della norma qui in esame prevede poi, quale criterio specifico di delega, la riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni - attualmente riportate negli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - , in attuazione delle nuove disposizioni dettate dalle direttive (articolo 1, n. 3, della direttiva 2018/851/UE e articolo 1, n. 2, della direttiva 2018/852/UE). La medesima lettera prevede altresì la modifica della disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

La lettera *d)* prevede il criterio della razionalizzazione e disciplina del sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla direttiva rifiuti, e garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. In proposito la lettera in esame richiama, infatti, le nuove disposizioni sulla gerarchia dei rifiuti (introdotte dalla direttiva 2018/851/UE) dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'allegato IV-*bis* della direttiva 2008/98/CE, nonché gli obiettivi fissati dall'articolo 1, n. 12, della stessa direttiva.

La lettera *e)* prevede che la riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE), avvenga nel rispetto di una serie articolata di indicazioni, chiarendo, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto.

Si richiede, al riguardo, di ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nonché

di semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale.

La lettera *f*) prevede che i decreti delegati, al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, siano finalizzati anche a prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili.

Al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, nonché di attuare la nuova disciplina europea dei rifiuti organici, la lettera *g*) prevede che i decreti delegati introducano misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento, nonché l'implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo anche sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici. Nell'ambito dei criteri previsti, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che, in attuazione delle indicate norme della direttiva, entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato poi approvato un ulteriore criterio, alla lettera *h*), che prevede che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, rispettanti gli *standard* europei per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati.

In materia di riforma della disciplina della prevenzione della produzione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni dettate dalle nuove direttive sui rifiuti e sugli imballaggi, la lettera *i*) fissa come criterio specifico di delega quello di disciplinare anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi una volta a terra, nonché le attività di riutilizzo considerandole un'attività non oggetto di autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi.

La lettera *l*) prevede che il riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo (che deve essere effettuato in attuazione delle norme dettate in materia dalla direttiva 2018/851/UE) avvenga anche provvedendo all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 e alla decisione 2014/955/UE (la quale ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti).

La lettera *m*) interviene poi in materia di razionalizzazione delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una lunga serie di indicazioni che, in estrema sintesi, sono volte tra l'altro a perseguire la semplificazione dei procedimenti amministrativi e a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Al riguardo, si segnala che con riferimento alle competenze statali - laddove è prevista l'attribuzione allo Stato della fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di calcolo, che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti - nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che tali *standard* uniformi devono essere previsti anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti. Con riferimento alle competenze delle Regioni, viene configurata come specifica responsabilità regionale la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale (punto 6.1). Si prevede la necessità di idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, fatta salva la facoltà per le regioni di adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (come previsto all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si prevede poi l'assegnazione alle regioni della funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso.

Tra le indicazioni contenute in norma, con riferimento alle competenze delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, il punto 7.1 prevede la possibilità che l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, se l'ambito ottimale è

individuato con riferimento al suo territorio., mentre il punto 8.1 prevede il mantenimento, in capo ai Comuni, delle sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto del sistema di gestione. Si segnala che nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto un ulteriore criterio di delega, alla lettera *n*), che prevede di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come ad esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che originano tali rifiuti.

In base al comma 2, i decreti delegati in questione sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico. Per il decreto di attuazione della direttiva in materia di imballaggi è altresì previsto che il citato concerto, ai fini della proposta, riguardi anche il Ministro della salute. Limitatamente ai contenuti attuativi del comma 1, lettera *m*), cioè relativamente alla razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, il comma in esame prevede che lo schema di decreto delegato sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 19 reca i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Al riguardo, poiché il termine per il recepimento della direttiva risultava scaduto il 6 febbraio 2018, la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio scorso, la procedura di infrazione n. 2018/2044, nei confronti dell'Italia. La direttiva si riferisce sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione in generale, raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate, e introducendo discipline nuove come l'esposizione al radon nelle abitazioni e le esposizioni volontarie per motivi non medici.

Si segnala infine l'articolo 21 relativo alla direttiva (UE) 2018/844, che modifica le direttive 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tra i criteri di esercizio della delega si prevede che il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 51 (pom.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
51ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 6 febbraio.

La presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*), il quale si sofferma innanzitutto sulle problematiche sottese all'articolo 11 del disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alla disciplina della quarantena degli organismi patogeni, fra i quali è inclusa, in particolare, la *xilella fastidiosa*. In proposito il senatore richiama brevemente le caratteristiche della normativa comunitaria di riferimento e segnala l'esigenza di una particolare attenzione riguardo alla stessa.

Passando alle problematiche oggetto dell'articolo 12, il senatore Martelli evidenzia quelle concernenti le emissioni di carbonio legate al trasporto aereo, rilevando, al riguardo, l'insufficienza del quadro normativo comunitario e auspicando l'assunzione di iniziative volte a superare un situazione in cui la riduzione delle predette emissioni dovrebbe avvenire esclusivamente nei limiti consentiti dalle condizioni di mercato.

Infine, con riferimento all'articolo 13, il senatore Martelli osserva come, in merito alle problematiche concernenti i veicoli fuori uso, l'esperienza abbia dimostrato che sarebbe di indubbia utilità un'etichettatura delle parti di tali veicoli che consentisse di individuare la loro diversa composizione e, quindi, favorisse il riutilizzo dei materiali con cui le stesse sono realizzate.

La senatrice [GALLONE](#) (*FI-BP*), con riferimento alle tematiche oggetto dell'articolo 13, si

sofferma innanzitutto su quelle concernenti il *car fluff*, cioè la frazione leggera che deriva dalla frantumazione delle autovetture. In proposito sottolinea come in Italia questa frazione sia destinata alla discarica, mentre in Europa, normalmente, al recupero energetico. Al riguardo parrebbe auspicabile anche in Italia un'evoluzione nella medesima direzione mediante la diffusione, a questo scopo, dell'impiego dei termovalorizzatori. Un altro tema, sul quale sarebbero opportune iniziative volte a colmare le lacune esistenti, ritiene possa essere poi quello dell'*end of life* dei piccoli natanti, attualmente privo di soluzioni soddisfacenti.

Per quanto riguarda la tematica dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pur essendo senz'altro d'accordo che la destinazione fondamentale di queste apparecchiature deve essere il riuso, rileva che, comunque, in alcuni casi, potrebbe valutarsi se questo riuso sia compatibile con l'esigenza di favorire l'impiego di apparecchiature che consentano un minore dispendio di energia.

Passando invece al tema dei fanghi da depurazione evidenzia come sia, a suo avviso, innegabile che le uniche due strade che, al riguardo, possono essere prese in considerazione siano quelle o di nuovi e più efficienti sistemi di depurazione ovvero di un uso più efficace dei termovalorizzatori.

Richiama infine l'attenzione, ancora una volta, sull'esigenza di risolvere la questione dell'*end of waste* che costituisce un passaggio fondamentale per favorire lo sviluppo dei meccanismi propri dell'economia circolare, nonché sull'esigenza di un adeguato trattamento della frazione organica dei rifiuti che, ove efficacemente attuato, può fare di questi una risorsa importante.

Segue un breve intervento della presidente [MORONESE](#) la quale sottolinea come, con riferimento al tema di un più efficiente trattamento della frazione organica dei rifiuti, stia acquisendo un'importanza sempre maggiore il cosiddetto compostaggio di comunità.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) interviene per dirsi in disaccordo con il rilievo della senatrice Gallone in ordine alla necessità di contemperare l'esigenza del riutilizzo dei RAEE con quella di evitare l'uso di apparecchiature che hanno un consumo di energia maggiore rispetto ad apparecchiature più recenti, evidenziando in proposito come, a suo avviso, il riuso sia comunque preferibile in termini di ecosostenibilità.

La senatrice è invece d'accordo con le osservazioni svolte dal senatore Martelli circa la necessità di rendere noti, mediante una apposita etichettatura o addirittura una vera e propria scheda tecnica, la percentuale con la quale i diversi materiali entrano a far parte delle componenti dei veicoli fuori uso, in quanto ciò faciliterebbe effettivamente il processo di riutilizzazione di tali componenti.

La relatrice [LA MURA](#) (M5S), intervenendo in ordine alle problematiche oggetto dell'articolo 13, sottolinea come le direttive in recepimento si muovano in un'ottica di priorità del riutilizzo che rimane, a suo avviso, la soluzione senz'altro preferibile dal punto vista della sostenibilità ambientale. In una prospettiva convergente la senatrice evidenzia poi la necessità di assumere tutte le iniziative che possono favorire il passaggio ad una raccolta differenziata di qualità, per i vantaggi che da ciò deriverebbero nella prospettiva della transizione da una economia di tipo lineare ad una di tipo circolare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.13.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

52ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 13 febbraio.

Interviene la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) ponendo all'attenzione della Commissione la problematica delle capsule per il caffè, le quali, non essendo considerate imballaggi, non possono essere utilizzate come materiale di riciclo.

Chiede pertanto di verificare se sia possibile affrontare la questione in sede di esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) ritiene che la questione delle capsule per il caffè debba essere affrontata in modo sistematico, ad esempio facendo ricorso a forme consortili. Ricorda poi alcune esperienze di convenzioni stipulate da aziende produttrici con imprese locali specializzate nel riciclo dei rifiuti.

Anche la presidente [MORONESE](#) concorda sull'importanza del tema sollevato dalla senatrice Gallone, rispetto al quale la stessa Commissione potrebbe formulare delle proposte.

La relatrice [LA MURA](#) (M5S), dopo aver preannunciato la propria intenzione di presentare emendamenti nell'ambito dell'esame in sede referente presso la 14ª Commissione su diverse tematiche di interesse della Commissione ambiente, condivide l'opportunità di approfondire il tema degli imballaggi delle capsule per il caffè. Per quanto riguarda poi, in particolare, la tematica del ciclo dei rifiuti, la senatrice richiama la relazione programmatica 2019-2021 realizzata dall'Ispra che in diversi passaggi - ad esempio sul tema della gestione del catasto dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sull'analisi dei cicli produttivi, sulle attività di supporto al Ministero dell'ambiente inerenti gli imballaggi, sul recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia ambientale - fornisce risposte ad alcune problematiche emerse nel corso del dibattito.

La relatrice aggiorna infine i Commissari sull'andamento dei lavori in 14ª Commissione, ricordando che, per quanto concerne le audizioni, sulle materie di interesse della Commissione ambiente è stata ad oggi audita soltanto la Società italiana di radiologia sulle problematiche concernenti l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, riguardante la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.13.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 63 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
63ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 5 marzo.

Dopo un breve intervento della senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) - la quale richiama l'attenzione sul fatto che le audizioni svoltesi nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo presso la 14ª Commissione sono state di indubbio interesse per quanto concerne i temi ambientali - la relatrice [LA MURA](#) (M5S) propone di fissare un termine entro il quale i componenti della Commissione potranno far pervenire ulteriori osservazioni, delle quali tenere conto ai fini predisposizione di uno schema di relazione.

La presidente [MORONESE](#) - non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale - fissa il termine per la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni alle ore 20 di domani.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.13.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 64 (pom.) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
64ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [LA MURA](#) (M5S), dopo aver ricordato che nella precedente seduta era stato fissato un termine per far pervenire osservazioni delle quali eventualmente tenere conto per la predisposizione di uno schema di relazione, fa presente che sono state trasmesse osservazioni esclusivamente dalla senatrice Gallone. Ciò premesso, propone di formulare una relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto approvata una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta, da parte del senatore Briziarelli, la richiesta di audire il Capo dipartimento della Protezione civile in merito agli straordinari fenomeni temporaleschi verificatisi nella Lombardia settentrionale nella notte tra l'11 e il 12 giugno 2019. Rimette pertanto la decisione in merito a tale richiesta ad un Ufficio di Presidenza che viene immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è stabilito di audire nella prima data utile il Capo dipartimento della Protezione civile, dottor Angelo Borrelli, in merito agli straordinari fenomeni temporaleschi verificatisi in Lombardia nella notte tra l'11 e il 12 giugno 2019. Comunica altresì che è in fase di organizzazione nel mese di luglio un'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da tenersi eventualmente anche in due giornate distinte, avente ad oggetto gli esiti del Consiglio dei Ministri per l'ambiente dell'Unione europea del 26 giugno 2019 e le problematiche concernenti la predisposizione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 944
XVIII Legislatura

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 138](#)

Dibattito connesso

25 luglio 2019

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 25 luglio 2019 alle ore 19:00

[N. 139](#)

Discussione generale

30 luglio 2019

Discusso congiuntamente: [S.944](#), [Doc. LXXXVI n. 2](#), [Doc. LXXXVII n. 2](#)

Repliche dei relatori

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Discusso singolarmente

Esame art. da 1 a 26, S. 944, testo della Commissione (approvato emendamento; accolti odg).

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

(Approvata la proposta di risoluzione n. 2 sui Documenti)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 144, contrari 10, astenuti 79, votanti 233, presenti 234.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 138 del 25/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

138a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,40).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia (ore 9,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 2.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Urraro.

URRARO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto vorrei ringraziare i componenti della Giunta delle elezioni, gli Uffici per un caso particolarmente delicato, *un unicum* dal punto di vista giuridico perché era la prima applicazione delle legge elettorale in quel territorio.

Nella Regione Sicilia si è determinata la mancata assegnazione di un seggio, a causa dell'esaurimento dei candidati presentati dal MoVimento 5 Stelle nelle liste dei collegi plurinominali rispetto ai seggi assegnati alla lista MoVimento 5 Stelle nella Regione; nel contempo tutti i candidati appartenenti al

MoVimento 5 Stelle sono stati eletti nei collegi uninominali della medesima Regione.

Dal verbale dell'ufficio elettorale regionale risulta, infatti, la non assegnazione per insufficienza di candidati per la lista MoVimento 5 Stelle di un seggio nel collegio plurinominale n. 2. Nello stesso verbale si svolgono alcune osservazioni: alla lista MoVimento 5 Stelle, in base al risultato elettorale, spettano quattro seggi nel collegio plurinominale Sicilia 2.

Sebbene la lista del MoVimento 5 Stelle rechi l'indicazione di quattro candidati, la candidata Nunzia Catalfo è stata altresì eletta nel collegio uninominale Sicilia e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 85, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ufficio elettorale regionale rileva nello stesso verbale che, verificato l'esaurimento del numero dei candidati presentati dalla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia 2 e la conseguente impossibilità di attribuire tutti i seggi alla stessa, si dovrebbe provvedere nell'ordine: ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio alla lista degli altri collegi plurinominali della stessa Regione in cui la medesima lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

L'ufficio elettorale osserva al riguardo che tale assegnazione non è praticabile nel caso di specie poiché la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominale della Regione, il collegio Sicilia 1. In alternativa, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si dovrebbe provvedere ad assegnare il seggio ad un candidato della medesima lista nei collegi uninominali non proclamato eletto, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77. Ma - osserva lo stesso ufficio elettorale - tale assegnazione non è praticabile nel caso di specie poiché la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti in alcuno dei collegi uninominali della Regione.

Ai sensi dell'articolo 84 del citato decreto si dovrebbe provvedere ad assegnare il seggio, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Tuttavia, sempre secondo quanto rilevato nel verbale dell'ufficio elettorale, tale assegnazione non è praticabile nell'ipotesi in esame, poiché la lista MoVimento 5 Stelle non risulta far parte di alcuna coalizione.

L'Ufficio elettorale ha concluso quindi che nessuna delle operazioni previste dall'articolo 84 del citato decreto consente di pervenire all'assegnazione del seggio da attribuire alla lista deficitaria MoVimento 5 Stelle. Nemmeno l'applicazione del combinato disposto degli articoli 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 consente, ad avviso dello stesso Ufficio elettorale, all'assegnazione del seggio in questione, non rinvenendosi alcun candidato della lista MoVimento 5 Stelle non risultato eletto.

L'Ufficio elettorale ha poi valutato, per l'eventuale assegnazione del seggio vacante, la diversa opzione del ricorso al meccanismo di assegnazione contemplato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il quale rinvia a sua volta all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nella parte in cui appare richiamare l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, la cui applicazione è invece espressamente esclusa dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Al riguardo, l'Ufficio elettorale rileva che dalla lettura della disciplina di cui agli articoli citati si evince, tuttavia, che il combinato disposto degli articoli è destinato ad applicarsi solo successivamente alla proclamazione compiuta dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, presupponendo che, all'esito del compimento di tutte le operazioni elettorali, il seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta.

In ogni caso, l'ufficio elettorale regionale rileva che spetta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti

l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti.

Sulla questione della mancata assegnazione del seggio nella Regione Sicilia sono stati presentati alla Giunta quattro ricorsi. Sulla questione del seggio si è sviluppato un ampio ed approfondito dibattito in diverse sedute della Giunta nel corso del quale, nel pieno rispetto di tutte le valutazioni espresse dalle diverse forze politiche, si sono confrontate varie tesi allo scopo di individuare una soluzione ad un problema che investe direttamente, in una modalità inedita, la composizione del Senato.

Le determinazioni che la Giunta delle elezioni è stata chiamata ad assumere, nel rispetto delle prerogative attribuite dall'articolo 66 della Costituzione, hanno richiesto un difficile bilanciamento tra tre principi costituzionali distinti, ossia quello della salvaguardia del *plenum* del Senato (articolo 57, secondo comma), quello attinente alla elezione su base regionale dello stesso (articolo 57, primo comma), ed infine quello relativo al rispetto della volontà popolare, che costituisce un corollario del principio democratico di cui all'articolo 1 della Costituzione.

Si deve quindi dare atto preliminarmente che il confronto svoltosi nella Giunta è sempre stato contraddistinto dal massimo rispetto verso tutti gli orientamenti sul tema di merito ed è stato arricchito da argomentazioni ed analisi di indubbio valore tecnico-giuridico.

Nella seduta del 20 novembre 2018, al termine di questa prima fase di esame, nella veste di relatore ho ritenuto doveroso richiamare l'attenzione su alcuni principi basilari, dopo aver effettuato un approfondimento, con specifico riguardo alla questione dei seggi vacanti alla Camera dei deputati nella XIV legislatura, alle norme di riferimento sui candidati supplenti e al quadro storico delle norme dei sistemi elettorali riguardanti le assegnazioni di seggi vacanti ad altre liste.

In questa fase si è rilevato che il vigente sistema elettorale ha evidenziato una lacuna normativa. Al fine di colmare questo vuoto normativo e di evitare che un problema insolubile si trasformasse inesorabilmente in un problema di legittimità costituzionale della legge, è stato doveroso prospettare il ricorso agli strumenti a tal fine previsti dall'ordinamento e cioè, in primo luogo, all'interpretazione analogica, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi.

In questa prospettiva è stato quindi necessario chiedersi se nella legislazione elettorale non fossero rinvenibili disposizioni «che regolano casi simili o materie analoghe» e, in mancanza di queste, come il problema interpretativo potesse essere risolto «secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», fermo restando il rispetto dei limiti all'interpretazione analogica fissati dall'articolo 14 delle preleggi (e quindi esclusa la rilevanza nel caso di specie del limite relativo alla materia penale, verificando se non si sia in presenza di disposizioni «che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi»).

A questo proposito si è rilevato che nella legislazione elettorale sono presenti alcune disposizioni che prevedono un meccanismo diretto a colmare eventuali vuoti nelle liste elettorali. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 18-*bis* e 22 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ai quali rinvia il Testo unico delle leggi per l'elezione del Senato (si veda in generale l'articolo 27 di quest'ultimo e, in particolare, l'articolo 9). L'articolo 18-*bis* del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, al comma 3-*bis* dispone che in ogni collegio plurinominalmente ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico non inferiore a due e non superiore a quattro e che alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

L'articolo 22 prevede che ai candidati supplenti si faccia ricorso sia nel caso si determini un vuoto nella lista, per effetto della rinuncia da parte di un candidato, sia nel caso in cui tale vuoto si determini per effetto del mancato rispetto delle disposizioni che regolamentano la proporzione e l'alternanza di genere. È apparso quindi ragionevole, in questa fase, prospettare che la lacuna normativa, emersa nel momento in cui non è risultato possibile assegnare un seggio che al MoVimento 5 Stelle sarebbe spettato sulla base dei voti elettorali espressi, potesse essere colmata sulla base del disposto del citato secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi, utilizzando le disposizioni di cui al citato articolo 22, con la conseguente proposta di attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato supplente, appartenente alla lista MoVimento 5 Stelle, in possesso dei requisiti previsti dalla legge elettorale.

Com'era inevitabile, tale proposta ha alimentato ulteriormente la discussione, che ha visto confrontarsi

i componenti della Giunta, in particolare nelle sedute del 27 novembre e dell'11 dicembre 2018. Nel corso del dibattito svoltosi nelle successive sedute sono emerse tesi relative all'assegnazione del seggio vacante, alternative rispetto alla proposta formulata. Trattandosi di una questione di una portata rilevante ed inedita per il Senato, si è ritenuto necessario riflettere su tutte le tesi così configurate, svolgendo ulteriori approfondimenti, che alla fine mi hanno indotto a riformulare la proposta inizialmente prospettata. In particolare, occorre ribadire che la salvaguardia del dovere civico dell'elettore, nel momento in cui esercita le prerogative previste dall'articolo 48 della Costituzione, è incomprimibile e la politica ha il dovere di fermarsi, anche solo quando vi è un ipotetico pericolo che esso possa essere lievemente affievolito.

Attenti studi e molteplici approfondimenti, unitamente all'ascolto delle posizioni delle legittime argomentazioni dei colleghi della Giunta, hanno quindi spinto il relatore a ragionare se la tesi del candidato cosiddetto supplente potesse rappresentare un voto consapevole, da parte di chi è chiamato ad assolvere ad un dovere civico, in rapporto alla conoscibilità del candidato.

La mancanza del sostegno dell'indicazione personale dei cittadini nei confronti di un soggetto non iscritto all'interno delle liste elettorali potrebbe ferire la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione, così come esplicitamente asserito nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e, per tali motivi, si è deciso di soprassedere dalle conclusioni precedentemente esposte. Infatti, la previsione degli elenchi di candidati supplenti, seppure finalizzata a colmare eventuali lacune presenti nelle liste elettorali in sede di verifica della regolarità delle stesse, si svolge prima delle elezioni in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio. Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non prendono parte alle elezioni. Queste sono le ragioni che hanno condotto il relatore ad elaborare un'ulteriore proposta conclusiva rispetto a quella precedentemente illustrata.

La soluzione prospettata porterebbe all'assegnazione del seggio vacante a un candidato della lista del Movimento 5 Stelle non eletto in altre circoscrizioni. Questa opzione sembra la più coerente con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato. Infatti, se da una parte l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 fa rinvio ai criteri previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7, dall'altra parte, l'articolo 19 ammette che i seggi siano assegnati anche secondo le modalità di cui all'articolo 84, comma 4. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 stabilisce infatti che nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Quest'ultima disposizione, a sua volta, per il caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui all'articolo 84.

Per effetto del doppio rinvio operato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e da questo all'articolo 84, sembra dunque riammessa l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, all'elezione del Senato, nonostante l'esclusione disposta in prima battuta dal rinvio di cui all'articolo 17-*bis*. A questo riguardo, va chiarito innanzitutto che l'articolo 17-*bis* e l'articolo 19 non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti. L'articolo 17-*bis*, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi.

L'articolo 19 rappresenta una norma di chiusura, finalizzata a evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-*bis*. Questa norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei Senatori che avviene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi; sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto

dall'articolo 84 trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando, in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-*bis*, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione.

L'impossibilità di assegnare tutti i seggi, secondo le modalità ordinarie, attiva il rinvio normativo all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inteso come norma di chiusura, la cui applicazione appare dunque orientata all'esigenza di conseguire la completezza dell'organo e limitata a quanto necessario per ottenere tale risultato. Pertanto, stante il tenore letterale dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel caso in esame, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dovrebbe giungere alla conclusione di applicare l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l'assegnazione del seggio vacante, così come avvenuto.

In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

Nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione di quella deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione; qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

Questo, in definitiva, è il criterio che si propone di adottare, poiché le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie, dato che la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che inoltre essa non risulta far parte di una coalizione. I seggi quindi sono assegnati alla lista nel collegio plurinominale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

Tale proposta conclusiva, esposta nella seduta della Giunta del 26 giugno 2019, è stata quindi approvata con 12 voti favorevoli e 10 contrari. Conseguentemente, s'intendono rigettati i ricorsi elettorali presentati dal candidato Bruno Alicata, dalla candidata Esterina Bonafede e dal candidato Antonino Scilla e si deve ritenere comunque infondato il ricorso elettorale presentato dal cittadino Mauro Lorenzo Mariotti, che ha prospettato erroneamente e senza alcuna valida motivazione una diversa circoscrizione regionale per l'attribuzione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, senatore Malan.

[MALAN](#), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, potrei sintetizzare l'intero mio intervento - che sarà comunque breve - dicendo che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle, in base alla legge, poteva presentare 17 candidati, ma ne ha presentati 16: è difficile quindi chiedere di avere 17 eletti, questa è la sintesi.

Andando più nel dettaglio, il MoVimento 5 Stelle, come dicevo, avrebbe potuto presentare 17 candidati, coprendo tutti i collegi uninominali, che poi ha vinto, coprendo con altri candidati le liste

dei collegi plurinominali per l'attribuzione dei seggi in sede proporzionale. Ha però candidato una persona in entrambe le istanze, di conseguenza i candidati da 17 sono scesi a 16. Mi sembra che il discorso dovrebbe già essere concluso così: non si possono avere più eletti di quanti siano i candidati, perché le conseguenze sarebbero davvero stravaganti in altri tipi di elezioni di cui poi dirò qualcosa. Direi che questo è un principio di realtà che va addirittura al di là della legge, perché è una sorta di prelegge: è ovvio che non si possa avere un eletto che non si sia candidato.

Andando ai principi costituzionali, l'articolo 57, primo comma della Costituzione, dice che il Senato è eletto su base regionale: di conseguenza, chi si candida in Sicilia può essere eletto o no lì e chi si candida in Umbria può essere eletto o no lì, mi sembra abbastanza evidente. Fare eleggere il venticinquesimo senatore della Sicilia in Umbria è in palese contrasto con il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione. Questo è però solo il primo profilo di palese incostituzionalità.

Il quarto comma dell'articolo 57 stabilisce con dettaglio e precisione come si attribuiscono i seggi a tutte le Regioni. Ci sono alcune Regioni, tra cui il Molise e la Valle d'Aosta con un numero stabilito di senatori, per le altre c'è un calcolo che prevede un minimo di sette senatori e per quanto riguarda le Regioni che stanno sopra il minimo, c'è un'attribuzione strettamente proporzionale al numero degli abitanti. Pensare ora che per una carenza di candidati - carenza voluta, notate bene - si vada a rompere questo equilibrio, mi sembra quasi più grave della rottura del principio del primo comma dell'articolo 57. Infatti, non si capisce come sia possibile sostenere che all'Umbria devono toccare otto senatori. L'Umbria è una Regione bellissima, che rappresenta molto per il nostro Paese, ciò non toglie che ha un numero di abitanti al quale la Costituzione prevede di assegnare sette senatori.

Mi piacerebbe capire come mai gli 882.000 abitanti dell'Umbria dovrebbero avere otto senatori, mentre gli abitanti dell'Abruzzo, che ammontano a 1.311.000, dovrebbero averne sette. Non solo non è sensato, ma è gravemente lesivo di quell'equilibrio della rappresentanza delle Regioni stabilito dalla Costituzione, non da un qualche comma aggiuntivo o un commentario della legge elettorale.

Creeremmo in tal modo non soltanto uno squilibrio per le Regioni Sicilia e Umbria, ma anche a livello nazionale. Ciò vale in particolare per la questione dell'Umbria; c'è poi la questione della Sicilia. Se la Costituzione assegna a tale Regione 25 seggi, essa deve averne 25. Visto che qualcuno, che pur all'esito del voto aveva avuto numeri tali che avrebbero consentito l'elezione di 17 senatori, ha presentato 16 candidati, non si può per questo penalizzare la Regione intera perché la rappresentanza del Senato è eletta su base regionale, come stabilito dall'articolo 57 della Costituzione.

L'unico principio che tenta di sorreggere il ragionamento per cui il venticinquesimo senatore della Sicilia è, in realtà, l'ottavo senatore che la Costituzione non assegna all'Umbria, è l'astratto riferimento all'articolo 1 della Costituzione, dove si dice che «la sovranità appartiene al popolo». L'articolo però non finisce lì, perché altrimenti avremmo un'enunciazione vaga e suscettibile di qualunque interpretazione, ma prosegue dicendo che «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Altrimenti non sapremmo come applicarlo.

Il principio per cui pur essendoci 16 candidati, bisogna dare 17 eletti per rispettare la volontà del popolo, a costo di trovarli altrove, applicato ad altre elezioni avrebbe esiti non direi più paradossali, ma altrettanto paradossali perché già questo lo è.

Ho ascoltato l'ottimo relatore di cui ho apprezzato la pacatezza, la correttezza e la grande attenzione con cui ha studiato il problema. Egli ha detto però che non ci sono analogie in altre leggi elettorali. Non è vero che non ci sono. A livello regionale e comunale, visto che le Province sono state sottratte alla famosa sovranità del popolo, c'è la possibilità, specificamente esplicitata nelle rispettive leggi elettorali, di presentare un numero di candidati inferiore al totale dei consiglieri regionali o comunali da eleggere. È possibile e consentito, c'è comunque un minimo, ma può accadere che a quel partito e a quella lista spettino più seggi dei candidati che sono stati presentati.

Per esempio, se un partito in Piemonte presenta una lista incompleta, che non ha tutti i candidati al Consiglio regionale ai quali avrebbe diritto e poi ha un risultato talmente straordinario a livello di elezioni da aver diritto ad ancora più candidati, cosa facciamo? Visto che a una certa lista spettava un seggio in più in Piemonte, andiamo a trovarliene uno in Puglia? Andiamo a eleggere un consigliere regionale in più in Puglia, visto che in Piemonte non ha presentato abbastanza candidati?

La stessa cosa vale a livello dei Comuni, dove - sto parlando dei Comuni con più di 15.000 abitanti - si possono presentare delle liste incomplete. Anche in questo caso, può succedere che un partito ottenga un consenso tale da consentirgli un numero di eletti in Consiglio comunale superiore a quello dei candidati. Cosa facciamo? Prendiamo gli altri consiglieri in un altro Comune? Sarebbe la stessa identica cosa, altrettanto paradossale e non rispettosa della sovranità popolare.

Infatti, gli umbri che hanno espresso il proprio voto a favore del MoVimento 5 Stelle, hanno votato per i senatori dell'Umbria. La Costituzione vieta che gli umbri decidano chi viene eletto in Sicilia, così come vieta che in Sicilia venga candidato un signore che si è candidato in Umbria.

Siamo di fronte a una situazione che nessuno prevedeva, a cominciare dal MoVimento 5 Stelle, che non ha presentato un numero di candidati sufficiente. Bisogna prendere atto di questo.

Illustro la nostra tesi in merito a chi debba essere il venticinquesimo senatore della Sicilia. Posto che il MoVimento 5 Stelle ha esaurito i candidati e che non è in coalizione (pertanto non si possono reperire altri candidati tra i partiti alleati), il seggio restante deve essere assegnato al partito con il resto residuo maggiore che - lo direi a proposito di qualunque altro partito - guarda caso è Forza Italia. Se in Sicilia devono esserci 25 senatori - e la Costituzione questo prescrive - in mancanza di candidati del partito che ha avuto più voti, il seggio deve essere attribuito al partito con il più alto resto a cui non sono stati assegnati seggi.

Giunta per il Regolamento, convocazione

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che alle ore 10,30 sarà convocata la Giunta per il Regolamento e alle ore 10,45 la Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione del documento [XVI, n. 2](#) (ore 10,17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, senatore Grasso.

GRASSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi, prima di tutto voglio esprimere ora, che ne ho l'occasione, le mie congratulazioni al MoVimento 5 Stelle per aver ottenuto, un anno e mezzo fa, un successo superiore anche alle loro aspettative e alle previsioni della stessa legge elettorale, dato che hanno presentato un numero di candidati inferiore a quello dei seggi; un consenso perso, però, con la stessa alta velocità (non uso un termine a caso) con cui è stato conquistato. Dalle vittorie di Pirro alle vittorie zero, per dirla con le vostre nuove espressioni, che danno un senso inedito sia alla grammatica, che all'aritmetica.

La questione di cui stiamo discutendo è molto semplice, nella sua descrizione. Avendo il MoVimento 5 Stelle usufruito, come previsto dalla legge, di pluricandidature nei seggi uninominali e plurinominali, si è verificato il caso che nel collegio del Senato Sicilia 2 uno dei quattro seggi assegnati (quello della collega Catalfo, eletta contemporaneamente nel collegio uninominale Sicilia 08) è rimasto non assegnato, perché tutti gli altri della lista sono diventati nostri stimati colleghi senatori.

Affronterò brevemente le prime due delle quattro soluzioni possibili, quelle che ritengo non essere percorribili per ragioni talmente evidenti che non meritano un particolare approfondimento.

La prima è quella di attingere all'elenco dei candidati supplenti della lista. È noto a tutti che il ruolo dei supplenti è finalizzato alla fase di verifica della regolarità della lista prima delle elezioni e in tempo utile per consentire all'elettore di conoscere in anticipo i componenti effettivi delle liste presenti nel suo collegio.

Dopo la pubblicazione delle liste elettorali, invece, gli elenchi di supplenti perdono ogni funzione e le persone che vi sono iscritte non possono essere elette, altrimenti andrebbe a cadere il collegamento fra eletti ed elettori.

La seconda soluzione prospettata, quella appena illustrata dal senatore Malan, mi pare altrettanto impercorribile. Essa consiste nell'assegnare il seggio a una lista diversa dal MoVimento 5 Stelle, ma ciò non mi sembra ammissibile, esistendo il principio democratico dell'articolo 1 della Costituzione e il principio di eguaglianza del voto dell'articolo 48, comma secondo, della Costituzione. È evidente che un simile metodo corrisponderebbe a una violazione della volontà degli elettori che avevano contribuito all'assegnazione del seggio alla lista deficitaria; e in questo campo non è ammessa alcuna analogia, come spesso si è pronunciata la Corte costituzionale.

La terza ipotesi, adottata a maggioranza dalla Giunta, è assegnare il seggio vacante a un candidato non eletto di una lista del MoVimento 5 Stelle di una circoscrizione diversa dalla Sicilia. Soluzione - come abbiamo detto - in palese ed evidente contrasto con il preciso e irrinunciabile dettato costituzionale dell'elezione del Senato a base regionale (articolo 57, comma primo, della Costituzione), nonché con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato. Ci sono due punti fermi nella Costituzione riguardo il Senato: la sua elezione a base regionale e il numero dei senatori, introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 1963. Occorre quindi stabilire se il raggiungimento della completezza del *plenum* di 315 senatori possa giustificare il sacrificio del requisito del mantenimento del collegamento tra il seggio da assegnare e la circoscrizione della Regione di provenienza (principio stabilito dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione).

Dato lo scarso tempo a disposizione e la difficoltà a seguire un ragionamento fatto di norme e rimandi incrociati, senza avere le norme davanti, rimando per i dettagli tecnici a quanto scritto, depositato e distribuito ai colleghi senatori nella mia relazione di minoranza. È sufficiente però sottolineare che le norme escludono alcune disposizioni valide per la Camera, ovvero la possibilità di attingere ad altre circoscrizioni, proprio in osservanza del limite dell'elezione a base regionale. Questo non ci può spingere a considerare valida per analogia quella norma di chiusura invocata nella relazione di maggioranza, prevista per la sola Camera dei deputati, nemmeno per effetto del doppio rinvio all'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957: un doppio salto mortale, che viola la norma costituzionale.

L'unica soluzione in linea con la Costituzione e con i precedenti di questa Assemblea è non assegnare il seggio per l'intera legislatura, senza che questo comporti alcun *vulnus*, perché il Senato può deliberare validamente anche con numeri inferiori al *plenum* dei 315, prescritto dall'articolo 57, comma secondo, della Costituzione. Del resto già in passato - ci sono diversi esempi citati nella mia relazione - le Giunte di Camera e Senato constatarono che questa era la soluzione quando era impossibile individuare, nella legge elettorale allora vigente, un criterio utile ad assegnare i seggi vacanti. Per questa ragione si decise in più occasioni di non assegnare uno o più seggi, tanto più che nella nostra ipotesi la diminuzione di un solo senatore da 315 a 314 non comporterebbe nemmeno uno spostamento nella maggioranza assoluta, che in ogni caso rimarrebbe fissata in 161, considerati anche i senatori a vita.

La legge elettorale vigente ha evidentemente delle falle e il Parlamento dovrà porvi rimedio. D'altronde si ricorderà che questa legge, il cosiddetto Rosatellum, ebbe un cammino non proprio ampiamente condiviso. Il Governo di allora vi pose la questione di fiducia, espropriando il Parlamento di una sua prerogativa e non consentendo in Senato nemmeno la discussione generale, scelta che, com'è noto, stigmatizzai fortemente da Presidente del Senato.

La scelta tra il principio dell'elezione regionale del Senato e il numero di 315 senatori, non può spingerci a correggere i risultati elettorali, atto che la Corte costituzionale (sentenza n. 44 del 1961) giudica «di innegabile gravità poiché porta ad assegnare alcuni seggi a persone diverse da quelle a cui sarebbero spettati» o addirittura, come in questo caso, a circoscrizioni assolutamente diverse. È stato detto dalla stessa Corte costituzionale che non è consentita in questa fattispecie alcuna applicazione delle norme in analogia. Pertanto, considerata l'impossibilità di individuare un criterio adeguatamente condiviso nel suo fondamento di diritto, tale cioè da risultare un principio generalmente incontrovertibile dal punto di vista ordinamentale, e rilevata la legittimità sotto il profilo costituzionale del dato di fatto che la composizione del Senato possa essere, com'è avvenuto, inferiore al *plenum* previsto dal citato articolo 57, secondo comma della Costituzione; preso atto, infine, che non sussistono le condizioni per assegnare il seggio del collegio plurinomiale "Sicilia-02" ad un senatore eletto in altra circoscrizione diversa dalla Sicilia, l'unica soluzione alla mancata assegnazione del seggio siciliano consiste, appunto, nel non assegnarlo e quindi nel farlo rimanere vacante per il resto della XVIII Legislatura. Questa è la mia proposta, contenuta anche nell'ordine del giorno presentato cui faccio riferimento.

In conclusione, non può quest'Assemblea, per la volontà del MoVimento 5 Stelle di avere un senatore in più (loro che si vantano di "tagliare le poltrone") e con l'accondiscendenza della Lega - per il baratto

continuo e quotidiano in quel *suk* in cui hanno trasformato il Governo - votare una decisione che va palesemente contro la Costituzione.

Già troppi sfregi alla democrazia avete consumato in questi mesi di Governo, già troppe volte, ora gli uni ora gli altri, avete chinato la testa e votato l'indifendibile e l'invotabile: risparmiate, ve lo chiedo da cittadino, da senatore, da ex Presidente di questa istituzione, la scelta degli eletti "*à la carte*" come fossimo al ristorante. I voti dei cittadini siciliani non possono andare a chi è stato candidato per il Senato in Umbria, lo dice la Costituzione. Sarebbe ridicolo, se non fosse gravissimo. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 11,30*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, signori colleghi, il caso del quale ci stiamo occupando, che riguarda la Regione Sicilia, è originato dall'ampio successo elettorale ottenuto dal MoVimento 5 Stelle nella Regione nelle elezioni del 4 marzo 2018. Di fatto, quel risultato così eclatante ha consentito di conseguire nell'isola all'incirca la metà dei voti e di conquistare circa due terzi dei seggi che erano in palio tra la Camera e il Senato. La presenza di liste plurinomiali corte e la possibilità di pluricandidature, tuttavia, ha determinato l'incapienza delle liste di candidati del MoVimento 5 Stelle in Sicilia, che non avevano un numero di candidati sufficiente a coprire tutti i seggi che avrebbero potuto essere conseguiti per il risultato eclatante di cui ho testé parlato.

Alla Camera dei deputati, dove i seggi da assegnare fuori circoscrizione erano 3, la questione è stata di facile soluzione, perché il conteggio e l'assegnazione dei seggi vengono fatti a livello nazionale e di conseguenza, in applicazione dell'articolo 84, comma 4, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, si individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e si procede all'assegnazione dei seggi vacanti.

Al Senato, il ragionamento è totalmente differente, perché differenti sono la legge e le norme costituzionali che regolano l'elezione dei componenti del Senato stesso. Al Senato vi è ancora oggi un seggio non assegnabile al MoVimento 5 Stelle all'interno della Regione e tuttora vacante. Però la soluzione che è stata prospettata, simile a quella adottata per la Camera dei deputati, non può essere adottata per le seguenti ragioni.

L'articolo 57, primo comma, della Costituzione - questo è il principio cardine e il faro che deve guidare questo percorso - afferma che il Senato deve essere eletto su base regionale. Risulterebbe, quindi, incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai candidati della medesima lista presentatisi in una diversa Regione. Il principio costituzionale del Senato eletto su base regionale determina, infatti, l'identificazione della Regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi a ciascuna assegnati, secondo i criteri di ripartizione specificamente previsti dai commi terzo e quarto del medesimo articolo 57 della Costituzione, devono essere nella medesima Regione interamente aggiudicati. Questo significa che non si può fare ricorso ad altre persone che siano state candidate in Regioni differenti.

Anche l'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina il sistema elettorale del Senato, afferma che, coerentemente con il dettato costituzionale, «il Senato della Repubblica è eletto su base regionale». Ed esclusivamente su base regionale può essere eletto anche alla luce della nuova normativa. L'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge elettorale del Senato esclude espressamente che possa applicarsi ai casi in cui una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale per il Senato la disciplina prevista all'articolo 84, comma 4 della legge elettorale della Camera dei deputati (cioè l'articolo 17-*bis* esclude espressamente l'applicabilità al Senato del comma 4 dell'articolo 84 della legge elettorale della Camera dei deputati), che consentirebbe invece di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni regionali. Se si applicasse la regola vigente per la Camera, si determinerebbe l'assegnazione a un'altra Regione del seggio senatoriale spettante alla Regione Sicilia, violando in maniera manifesta la ripartizione dei seggi tra le diverse Regioni compiuta ai sensi dell'articolo 57,

comma quarto, della Costituzione.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a conclusione di una lunga istruttoria...
(Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Cucca. Posso chiedere all'Assemblea di moderare il brusio? Grazie.
CUCCA, *relatore di minoranza*. La ringrazio, signor Presidente.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a conclusione di un'istruttoria estremamente lunga, durata nove mesi, ha deciso a maggioranza di proporre all'Assemblea l'aggiudicazione del seggio resosi vacante al Senato, per mancanza di candidati della lista del MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia 2, ad un candidato non eletto del MoVimento 5 Stelle in un'altra circoscrizione regionale.

Come circoscrizione "supplente" è stata individuata l'Umbria, in cui il suddetto candidato ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.

Per cercare di ovviare all'espresso divieto contenuto nell'articolo 17-*bis* della legge elettorale - di cui ho parlato in precedenza - di per sé insormontabile, la proposta approvata dalla Giunta fa leva sul successivo articolo 19, comma 2, del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, secondo cui «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la relazione della Camera dei deputati», il quale, a sua volta, per il caso in cui lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui agli articoli 84, commi 2, 3, 5 e (per l'appunto) 4.

Questa oserei dire spericolata e maldestra interpretazione della legge elettorale del Senato, frutto di un "doppio rinvio" (dall'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica all'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e, da questo, al precedente articolo 84, comma 4), è manifestamente infondata. Essa si basa infatti sul presupposto che la legge elettorale del Senato contenga nel suo testo due norme in contraddizione l'una con l'altra: l'articolo 17-*bis*, che vieta il rinvio alla legge della Camera, e quindi l'assegnazione di seggi senatoriali in soprannumero in un'altra circoscrizione regionale, e l'articolo 19 che, rinviando per casi del tutto differenti ad un articolo della legge elettorale della Camera, che a sua volta rinvia a un altro articolo della medesima legge, permetterebbe l'assegnazione dei seggi in soprannumero in Sicilia ad un'altra circoscrizione regionale. Tale interpretazione è inoltre infondata anche perché il citato articolo 19, come ammette lo stesso relatore, ha finalità ed ambiti di applicazione differenti rispetto al precedente articolo 17-*bis*. Quest'ultimo, infatti, riguarda la fase iniziale dell'assegnazione dei seggi, mentre l'articolo 19 tratta della fase posteriore della vacanza del seggio già assegnato «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta». È infondata, infine, anche perché l'interpretazione accolta dalla Giunta della legge elettorale del Senato, che condurrebbe alla fine ad attribuire in Umbria il seggio assegnato alla Sicilia, renderebbe la legge elettorale chiaramente incostituzionale per violazione del dettato di cui all'articolo 57 della Costituzione più volte da me, e da tutti i colleghi di minoranza intervenuti in precedenza, richiamato.

La soluzione prospettata dalla Giunta è illegittima per violazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione per il quale «il Senato è eletto a base regionale». Non pare dubbio che il profilo di maggiore illegittimità della proposta approvata a maggioranza dalla Giunta sia proprio il suo evidente e radicale contrasto con l'articolo 57, primo comma, della Costituzione, profilo che non a caso tale proposta omette completamente di approfondire, quasi che essa lo abbia risolto ritenendo implicitamente - e illegittimamente - prevalente la disposizione legislativa - peraltro erroneamente interpretata, come ho detto in precedenza - su quella costituzionale. È evidente che si tratta di una fantasia giuridica.

L'articolo 57, primo comma, della Costituzione, invece, imponendo la base regionale per l'elezione del Senato, implica che il livello di aggiudicazione dei seggi sia solo e soltanto quello regionale, senza possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale ad un'altra, invece possibile e consentita dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che non incontra il limite posto dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione riferito esclusivamente

all'elezione del Senato.

Non a caso, del resto, nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate, ipotesi di slittamento di seggi da una circoscrizione regionale ad un'altra.

Mi sia consentito, Presidente, di aggiungere un'ulteriore osservazione. La Giunta delle elezioni ha un compito estremamente gravoso, un compito per il quale, soprattutto quando valuta la validità delle elezioni, esercita evidentemente poteri molto ampi, anche di discrezionalità. Questo però non significa che la Giunta delle elezioni possa essere svincolata dalla legge e possa violare dei principi legislativi. Tutte le decisioni prese dalla Giunta, devono essere adottate nell'ambito della legalità piena, nel rispetto delle leggi vigenti in questa Nazione.

A maggior ragione, è indispensabile e doveroso che anche la Giunta delle elezioni si attenga, prima di tutto, all'osservanza della nostra Costituzione, che costituisce, comunque, il faro anche per l'applicazione delle altre leggi.

Ove ci fosse una norma palesemente incostituzionale - ma, di fatto, la legge vigente non lo è, perché l'esatta interpretazione anche della norma della legge elettorale vigente non consente comunque il ragionamento che è stato fatto nella relazione di maggioranza - a ben vedere non esisterebbe possibilità di applicarla. Invece, l'interpretazione che è stata fornita viola completamente, tanto la legge elettorale, che non indica il percorso che è stato seguito, quanto, soprattutto, le norme costituzionali. È evidente che non può essere approvata la relazione di maggioranza e che si dovrà di nuovo valutare la situazione che si è venuta a creare a seguito dell'esame della vicenda siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Ginetti per illustrarla. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, premesso che, con propria deliberazione, in data 26 giugno 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunita per discutere dell'attribuzione del seggio non assegnato nella circoscrizione Sicilia 2 per mancanza di candidati della lista aggiudicataria, ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato, disattesa ogni diversa istanza, di deliberare l'attribuzione del seggio resosi vacante ad un candidato di quella stessa lista non eletto in un'altra circoscrizione regionale dove questa ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, la soluzione prospettata dalla Giunta concernente il seggio non assegnato in Sicilia non è il risultato di una decisione giuridicamente fondata, ma di una deliberazione assunta in forza della sola logica numerica della maggioranza politica del momento.

Ciò ha prodotto una soluzione che risulta palesemente illegittima, per violazione della attuale legge elettorale del Senato, ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione, che richiede che il Senato sia eletto a base regionale.

Considerato che la questione concerne la mancata assegnazione di un seggio in Sicilia al MoVimento 5 Stelle, i cui otto candidati dei due collegi plurinominali sono stati tutti proclamati eletti, tranne uno, la senatrice Catalfo, già eletta in uno dei collegi uninominali della medesima circoscrizione Sicilia, la decisione da parte del MoVimento 5 Stelle di avvalersi dell'istituto della pluricandidatura previsto dalla attuale legge elettorale ha determinato l'incapienza delle liste di candidati del MoVimento 5 Stelle in Sicilia che non avevano candidati sufficienti a coprire tutti seggi conseguiti.

Tenuto conto che l'ipotesi di una lista che abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali, rendendo quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, è espressamente prevista dall'articolo 17-bis della legge elettorale del Senato (che esclude esplicitamente possa applicarsi a questi casi la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che invece consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni) e che questa differente disciplina è una diretta applicazione del dettato dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato deve essere eletto su base regionale, risulterebbe manifestamente incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai candidati della medesima lista presentatesi in una diversa Regione. Il principio del Senato eletto a base regionale determina, infatti, l'identificazione della Regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi a ciascuna di esse assegnati, secondo i criteri di ripartizione specificamente previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 57 della

Costituzione, devono essere nella stessa Regione interamente aggiudicati.

Preso atto che, per cercare di ovviare all'espresso divieto contenuto nell'articolo 17-bis, comma 2, della legge elettorale, di per sé insormontabile, la proposta approvata della Giunta fa leva sul successivo articolo 19, comma 2, della legge elettorale del Senato, secondo cui «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati». Quest'ultima disposizione, a sua volta, per il caso in cui lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui agli articoli 84, commi 2, 3, 5 e (per l'appunto) 4. Questa spericolata e maldestra interpretazione della legge elettorale del Senato, frutto di un doppio rinvio, che riammetterebbe l'applicazione - formula ad oggi sconosciuta nel diritto pubblico italiano - di una norma esplicitamente esclusa dalla legge stessa è manifestamente infondata per le ragioni già illustrate.

Mi avvio a concludere, poi consegnerò il testo scritto della questione sospensiva.

Per le ragioni sopra esposte, noi riteniamo che non si sia mai vista nella storia repubblicana, nella vita del Senato né del Parlamento in generale, una violazione della Costituzione - nello specifico, l'articolo 57, comma 1 - per l'attribuzione di seggi vacanti in una circoscrizione regionale attribuendo il seggio sulla base di una lista di una Regione diversa.

Sosteniamo per questi motivi l'incostituzionalità della delibera della Giunta e quindi della relazione di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, la questione sospensiva appena illustrata è assolutamente fondata, perché la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è assolutamente, e palesemente dal nostro punto di vista, incostituzionale. L'ipotesi che una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e che non sia possibile attribuire tutti i seggi a esso spettanti in quel collegio è prevista dall'articolo 17-bis della legge elettorale del Senato, la quale tuttavia esclude esplicitamente che possa applicarsi a questi casi la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati. Il motivo è assolutamente chiaro, evidente e insormontabile: l'articolo 57 della Costituzione, primo comma, e poi anche il comma quarto che disciplina nei dettagli il modo in cui vengono attribuiti i seggi, afferma esplicitamente che il Senato è eletto a base regionale. Tanto è vero che in tutti questi anni - il senatore Calderoli ha un'esperienza in questo e forse sarebbe stato meglio che portasse la sua testimonianza - ogni volta che si è messa mano ad una nuova legge elettorale - e qualcuna ne abbiamo avuta - si è riproposta la questione del Senato. Questo è accaduto per quanto riguardava il Mattarellum, poi per il Porcellum e per l'Italicum (anche se quest'ultimo, per la verità, il problema non lo aveva, perché era prevista l'eliminazione del Senato e quindi aveva risolto il problema in quel modo) e poi ancora per il Rosatellum. Nella discussione molto partecipata su tutte le modifiche alla legge elettorale si è sempre ritenuto, giustamente, di non potere in alcun modo, neanche attraverso varie tecniche, superare quello che è previsto espressamente dalla nostra Costituzione. La motivazione stessa con cui la Giunta, a maggioranza, viene qui a proporci di assegnare questo seggio non sovrannumerario sulla base di una lista di un'altra Regione non ha altre basi se non appellarsi all'articolo 1 della nostra Costituzione. La violazione dell'articolo 57, ovviamente, non riguarda soltanto il primo comma, ma espressamente anche il comma 4 del medesimo articolo, che disciplina dettagliatamente anche la proporzionalità in ogni Regione tra i seggi da attribuire in base alla popolazione.

Quindi, con questa decisione della Giunta si verrebbe addirittura a creare un doppio problema, una doppia violazione, sia del primo comma che del quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione. Da una parte, gli elettori siciliani sarebbero rappresentati non più da un eletto in Sicilia, ma addirittura da un eletto in Umbria; dall'altra, la violazione del quarto comma dell'articolo 57 si produrrebbe in virtù del fatto che ci sarebbe una sovrarappresentazione della Regione Umbria.

Torno a ripetere che l'applicazione delle modalità previste dall'articolo 86 della legge elettorale della Camera dei deputati incorrerebbe palesemente, così come visto, in una violazione costituzionale.

Si viene inoltre a creare un precedente al nostro avviso assolutamente pericoloso, che toglie ogni certezza alla proclamazione degli eletti stessi. Nel caso di specie, tra l'altro, ciò è accaduto non solo perché il MoVimento 5 Stelle ha ottenuto più voti di quelli che prevedeva, ma anche perché ha utilizzato (come anche altri) la tecnica della doppia candidatura, in un collegio uninominale e nel collegio plurinominale. Peraltro la legge prevede anche come sopperire quando è esaurito l'elenco dei candidati, ricorrendo a una lista associata in coalizione.

In conclusione, l'obiettivo di riuscire a realizzare il *plenum* dell'Assemblea del Senato non è sovraordinato alla nostra Costituzione, che è, da questo punto di vista, assolutamente irrinunciabile e non scavalcabile. Ricordo che ci sono altri precedenti che hanno fatto sì che non si completasse il *plenum*. Da questo punto di vista, quindi, i precedenti sono a favore della scelta di non completare il *plenum*, per essere rigidamente e coerentemente rispettosi dell'articolo 57 della Costituzione.

Per tutti questi motivi noi voteremo a favore della questione sospensiva QS1 per palese e manifesta incostituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*).

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, colleghi, a questo punto della discussione le premesse sono note. C'è stato un numero di eletti inferiore, per sovrapposizione di candidature, ai seggi in astratto attribuibili e a maggioranza, e si propone una soluzione che noi riteniamo costituzionalmente illegittima. Vorrei sottolineare questo aspetto per evidenziare che il nostro ruolo di parlamentari in questa seduta di Assemblea del Senato, quindi non nelle Commissioni tecniche o nella Giunta per il Regolamento, è importantissimo: noi siamo individualmente chiamati a essere i custodi della Costituzione, indipendentemente da schieramenti o altro, prioritariamente rispetto a qualsiasi altra cosa.

Quali sono a questo punto i temi? La legge elettorale del Senato, con l'ormai noto articolo 17-*bis*, esclude esplicitamente che si possa applicare la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che consente, in alcune situazioni, di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni.

C'è ora un'altra questione. C'è una logica che dobbiamo utilizzare. Visto che sono stati chiamati giustamente in causa dei termini giuridici quale l'istituto dell'interpretazione analogica, sottolineo che c'è un principio di chiusura e sovrastante quello cioè del «provvedimento abnorme», che non è ammesso. È una categoria giuridica ampiamente illustrata ed esplorata che serve a evitare delle forzature di sistema che poi influiscono non solo sul caso specifico. Qui saremmo esattamente nella fattispecie del provvedimento abnorme.

Ci sono delle questioni di principio che non possono essere oltrepassate: la diversa attribuzione tra regionale e nazionale, tra Camera e Senato è voluta. Il legislatore finora - addirittura, il legislatore costituzionale - ha voluto, fintanto che non si cambia la Costituzione, prevedere una diversa disciplina proprio attribuendo anche a questa un equilibrio nel bicameralismo perfetto (che spesso viene difeso, anche se poi non così tanto nei fatti). Il dettato dell'articolo 57 della Costituzione è assolutamente invalicabile. Quando si fa un'interpretazione giuridicamente analogica - maldestra nella sua accezione giuridica - superando l'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, con il successivo articolo 19, comma 2, del medesimo testo, vorrei ricordare che le norme di chiusura servono non quando non si riesce a trovare una soluzione che ci piace, ma quando c'è una parte indeterminata perché comunque non ci può essere una non disciplina. Qui non siamo però in un caso di non disciplina: qui è disciplinato molto chiaramente il divieto di utilizzare - quando bisogna ancora assegnare i seggi e non quando sono già assegnati - i criteri previsti per l'attribuzione alla Camera. In base a cosa si fa prevalere l'articolo 19, che dichiaratamente serve per altre ipotesi, sull'articolo 17-*bis*, in contraddizione con un principio costituzionale dell'articolo 57, che è invalicabile? Per questo è abnorme la soluzione proposta. Tutte le interpretazioni possibili non possono andare in contrasto con la norma costituzionale, che è la norma che orienta qualsiasi interpretazione. Da questo punto di vista,

il ragionamento è viziato da illogicità palese.

Riassumo i tre punti: innanzitutto non si può rinviare per casi differenti all'interpretazione analogica perché non c'è un vuoto normativo, ma un vuoto di soluzione attesa, che eventualmente per un caso concreto *de iure condendo* può essere presa in considerazione; l'articolo 19, come lo stesso relatore ha correttamente esposto, ha finalità e ambiti di applicazione assolutamente differenti perché è un momento successivo. È vero che, a volte, analogicamente si può utilizzare una norma indipendentemente dal fine per cui la norma è stata scritta, ma deve essere consentito dal testo della norma stessa e non quando c'è una contraddizione in termini e quando c'è la barriera dell'articolo 57 della Costituzione, che stabilisce che l'attribuzione è a base regionale e territoriale. I tre motivi sono pertanto: si tratta di casi differenti, invalicabile analogia e violazione dell'articolo 57 della Costituzione, che prevale sempre.

Un ulteriore punto riguarda la sovranità popolare, che guida qualsiasi interpretazione della legge elettorale e che non è un principio astratto che evochiamo quando non sappiamo più cosa dire: è un principio che la stessa Costituzione stabilisce debba essere applicato nelle forme e nei limiti da essa previsti. Pertanto la Costituzione fornisce una guida per la sovranità popolare «stabilendo che essa vada esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione». In questo caso c'è l'articolo 57, che è inscindibilmente legato alla sovranità popolare. In questo caso la sovranità popolare significa che c'è un principio territoriale regionale che non può assolutamente essere travolto e violato. Sono stati fatti degli esempi concreti anche dal collega Malan, il quale giustamente ci ha detto che in questo caso ci sarebbe una Regione che, con un principio del tutto casuale, vedrebbe addirittura accresciuto il numero degli eletti su base regionale. Qual è il criterio? Non può essere un criterio astratto.

In conclusione, l'introduzione di un simile premio di maggioranza e di un preliminare livello sovraregionale di assegnazione dei seggi non solo non è mai stato preso in considerazione, ma è stato sempre escluso dal legislatore nel tempo, quindi è una fattispecie contraria anche ai precedenti legislativi. Non a caso, la base regionale del Senato implica che il criterio di assegnazione dei seggi sia sempre e soltanto quello regionale, che in questo caso discende dall'applicazione della sovranità popolare, senza possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale all'altra. Non c'è alcun precedente analogo nella storia repubblicana.

Come dicevo in premessa, noi siamo i custodi del dettato costituzionale e non possiamo assolutamente travolgerlo. Se c'è un tema, il legislatore si applicherà ad esso, ma finora questa è la disciplina che ci siamo dati e che, tra l'altro, attiene a un impianto che va oltre, quello del bicameralismo perfetto, che fino ad oggi non è stato messo in discussione neanche da un voto popolare.

Ecco perché, signor Presidente, colleghi, non soltanto insistiamo, ma sosteniamo con grande forza e convinzione che il tema è talmente alto ed importante che deve essere riesaminato. Quindi la richiesta di sospensiva ha esattamente questo significato. Il tema deve essere riesaminato con tutte le attenzioni, perché stiamo introducendo surrettiziamente una modifica della Costituzione, e ciò non è possibile.

(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che nella seduta odierna si concluderà, entro le ore 15, la discussione del documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativo al seggio non assegnato nella Regione Sicilia.

Resta confermato, alle ore 15, il *question time* con i ministri Tria, Moavero Milanesi e Bonafede.

La prossima settimana, nella giornata di martedì 30 luglio, dalle ore 15 senza orario di chiusura, saranno discussi il disegno di legge di delegazione europea 2018 e connesse relazioni, nonché il disegno di legge sulla proroga dei termini del codice della nautica da diporto.

Mercoledì 31 luglio si concluderà la discussione, con votazione, dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in tema di verifica dei poteri di Sicilia, Emilia-Romagna e Calabria, e sarà inoltre esaminato il disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

Nel corso della settimana, fino a giovedì 1° agosto, il calendario prevede inoltre l'esame dei seguenti provvedimenti: insegnamento scolastico dell'educazione civica; dalla sede redigente, valorizzazioni delle piccole produzioni alimentari di origine locale; dalla sede redigente, partecipazioni in società del settore lattiero-caseario; deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo; decreto-legge su disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, che sarà trasmesso dalla Camera dei deputati; in prima deliberazione del Senato, disegni di legge costituzionali già previsti dal precedente calendario; rendiconto e bilancio interno del Senato.

Nel corso della prossima settimana sarà nuovamente convocata la Conferenza dei Capigruppo per un'ulteriore valutazione del calendario anche alla luce dei lavori delle Commissioni sui provvedimenti previsti.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea, in relazione ai rispettivi programmi dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio e agosto 2019:

- Disegno di legge n. 1416 - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 728 - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (*dalla sede redigente*)

- Disegno di legge n. 1110 - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)

- Documenti di bilancio

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Martedì	30	luglio	15	- Disegno di legge n. 944 - Legge di delegazione europea 2018 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) e connessi Doc. LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2, recanti relazioni
Mercoledì	31	"	9,30	
Giovedì	1°	agosto	9,30	

				<p>s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 1416 - Proroga termine codice nautica da diporto (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)</p> <p>- Seguìto documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle i m m u n i t à parlamentari in tema di verifica dei poteri (mercoledì 31)</p> <p>- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 1264 e connessi - Insegnamento scolastico dell'educazione c i v i c a <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 728 - Valorizzazioni p i c c o l e</p>
--	--	--	--	--

				<p>produzioni alimentari di origine locale (<i>dalla sede redigente</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- Disegno di legge n. 1110 - Partecipazioni in società del settore lattiero-caseario (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)- Disegno di legge n. 1372 - Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (<i>ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 13 agosto</i>)- Disegno di legge costituzionale n. 1089 - Disposizioni in
--	--	--	--	---

			<p>materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (ove concluso dalla Commissione)</p> <p>- Disegno di legge costituzionale n. 1124 - Abrogazione delle disposizioni costituzionali relative al CNEL (prima deliberazione del Senato)</p> <p>- Doc. VIII, nn. 3 e 4 - Rendiconto 2018 e progetto di bilancio interno 2019 del Senato</p>
--	--	--	---

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018) e n. 1416 (Proroga termine codice nautica da diporto) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 25 luglio.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1264 e connessi (Insegnamento scolastico dell'educazione civica), al disegno di legge n. 1372 (Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo), al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica) e al disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 944

(Legge di delegazione europea 2018)

e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 2, e Doc. LXXXVII, n. 2

(Relazioni programmatica e consuntiva

sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1	
	h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi	5	
ore, di cui:		

M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP- PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1372
(Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP- PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 53, Disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	11'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-		25'

PATT, UV)		
Dissenzienti		5'

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente soltanto per comunicare che, non volendo interferire comunque con i lavori dell'Assemblea e con la discussione, abbiamo la necessità di una riunione di Gruppo e quindi non saremo presenti e ci allontaneremo dall'Aula. Non è una mancanza di rispetto, né per il tema, né per chi rimane: lo comunico anche per evitare speculazioni, che forse ieri sono state fatte, sul nostro comportamento. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pirovano)*.

Ripresa della discussione del documento [XVI, n. 2](#) (ore 12,06)

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

[GIACOBBE](#) (PD). Signor Presidente, come è stato rilevato in precedenza, le premesse in questo caso sono chiare, anche se vale la pena ricordare che, alle elezioni del 4 marzo 2018, il MoVimento 5 Stelle... *(brusio)*, i cui senatori sono abbastanza rumorosi in questo momento...

PRESIDENTE. Anche se i colleghi si stanno allontanando dall'Aula con motivazioni valide, li prego di farlo in silenzio.

GIACOBBE (PD). Grazie, Signor Presidente. Dicevo che in Sicilia, la mia Regione, il MoVimento 5 Stelle ha conquistato circa i due terzi dei seggi in palio tra Camera dei deputati e Senato, ma le pluricandidature hanno determinato la vacanza di un seggio. Alla Camera dei deputati hanno potuto risolvere il problema riassegnando i seggi in soprannumero sul livello nazionale, non essendoci il vincolo, vigente al Senato, della base regionale, di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione.

La Giunta oggi propone a maggioranza di assegnare il seggio vacante a un candidato non eletto del MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione regionale dell'Umbria, in cui ha ottenuto la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata. Signor Presidente, mi permetto di notare che ciò risulta inaccettabile, perché l'elettore siciliano oggi verrebbe ad essere rappresentato da un senatore che per primo aveva espresso la sua disponibilità a candidarsi in una Regione diversa da quella in cui verrebbe "catapultato" oggi. Ne segue che lo stesso senatore era fin dall'inizio intenzionato ad agire politicamente nell'interesse della propria Regione e non per una diversa.

Anche in questo caso credo ci sia una concezione nuova della politica attuata dal MoVimento 5 Stelle - sebbene possiamo dire che lo stesso Movimento cambia idea su tutto e tutti - in merito al principio della rappresentatività territoriale, come vediamo nel caso in esame. A parte questa quotidiana constatazione del camaleontismo del MoVimento 5 Stelle, penso ci siano delle questioni importantissime su cui riflettere, quali in primo luogo il ruolo della rappresentanza parlamentare, poi la mancanza di un senatore alla regione Sicilia e infine il rispetto e l'applicazione dell'articolo 57 della Costituzione. Occorre infine fare una considerazione sulle candidature plurime.

Ritengo che il problema fondamentale per la definizione di tale tema risieda nella definizione del ruolo della rappresentanza parlamentare e, in questo caso, nella mancanza di una relazione diretta tra gli eletti e i propri elettori. Spesso eleggiamo a rappresentare in Senato in una Regione persone che in quella Regione non hanno mai vissuto: si veda il caso del ministro Salvini in Calabria. Come fa una persona a rappresentare un territorio in cui non ha mai vissuto? Anche questa è una delle cause della mancanza di fiducia nella politica. Gli elettori non hanno un punto di riferimento preciso con cui confrontarsi e relazionarsi. Questo contatto invece è delegato ai partiti, che molto spesso vengono visti però come interlocutori lontani, forse anche aleatori. Se invece la politica, quella con la «P» maiuscola, incoraggiasse il rapporto diretto con gli elettori, allora oggi non saremmo qui a porci la domanda su come risolvere il problema della mancata elezione di un senatore in Sicilia. Il rapporto con gli elettori significa vivere sul luogo, partecipare in maniera attiva alla vita della società in cui si è eletti, mettersi al servizio non solo del Paese, in Parlamento, ma anche e soprattutto dei residenti nel territorio dove si è eletti.

Questo, signor Presidente, mi porta al secondo punto che ho indicato prima. Se il rappresentante in Parlamento fosse tenuto a mantenere il contatto diretto con i propri elettori non avrebbe alcun senso oggi dover decidere su un senatore candidato in Umbria, che magari non ha mai messo piede in Sicilia, e che in ogni caso, non vivendo in quel territorio, non ha alcuna idea delle tematiche, dei problemi e delle esigenze degli elettori siciliani.

Ma su questo ragionamento di buonsenso, per fortuna, prevale l'articolo 57 della Costituzione: mi sembra estremamente chiaro. L'articolo 57 afferma che il Senato deve essere eletto a base regionale. La Regione in questo caso è la Sicilia e, mi permetta di notare, signor Presidente, che l'Umbria è una bellissima Regione, forse quella dove andrei ad abitare se ritornassi a vivere in Italia, ma, fino a prova contraria, non fa parte della Sicilia; non è una Provincia siciliana.

Anche a livello personale, signor Presidente, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mi lascia tanto amaro in bocca. Io sono siciliano e mi permetta di dire che i Padri costituenti, nel formulare l'articolo 57, pensavano anche a me, ovvero al fatto che i siciliani devono avere la possibilità di votare i propri rappresentanti in Parlamento, in Senato; non possono e non devono delegare questo diritto a un'altra Regione.

Qualsiasi siano le interpretazioni legali che cercano di fare entrare dalla finestra quanto non si riesce a far entrare dalla porta, io da siciliano mi sento trattato come cittadino di serie B. Non mi è permesso di decidere i miei rappresentanti in Senato; sono costretto, da questa complessa interpretazione della legge proposta dalla Giunta, a vedere abdicare il mio diritto ad altra Regione. Sarei felice se altri parlamentari della mia Regione esprimessero le proprie idee al riguardo.

Ovviamente, se partiamo dal presupposto che i parlamentari non rappresentano i cittadini, la conclusione sarebbe diversa dalla mia; ma la Costituzione, che guida la vita civile del Paese, ci ricorda che i senatori spettanti alla Sicilia devono essere eletti in Sicilia. Qualsiasi altra conclusione non rispetta la Costituzione italiana; serve solo all'interesse di questo o quel partito; serve alle aspirazioni di questo o quel Ministro che, avendo un parlamentare in più, spera di poter estendere il proprio incarico nel tempo. Tuttavia, non rispetta la Costituzione e quindi non penso che in quest'Aula possiamo renderci complici di un tentativo di approvare un atto chiaramente anticostituzionale.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,14)

(Segue GIACOBBE). Inoltre, la Costituzione, nel determinare i principi della composizione del Senato, ha tenuto in considerazione equilibri e proporzioni fra varie Regioni che verrebbero meno se non si rispetta in pieno l'articolo 57 della medesima.

Infine, signor Presidente c'è la questione delle candidature plurime. Di chi è la colpa - se colpa si può definire - delle candidature plurime? Si potrebbe dire della legge; ma della legge dobbiamo accettare vantaggi e conseguenze. Se il vantaggio è che la legge permette flessibilità nell'applicazione di norme - in questo caso le candidature plurime - chi sceglie di percorrere quella strada dovrebbe poi accettarne le conseguenze: in questo caso, un senatore in meno. Per assurdo, se un candidato accettasse non solo una doppia candidatura, come in questo caso, ma magari tre o quattro candidature concorrenti nella stessa Regione, e il risultato delle elezioni fosse simile a quello del 2018, quanti senatori dovrebbero essere scelti da candidati in altre Regioni?

La situazione in Sicilia è stata causata dalle candidature multiple del MoVimento 5 Stelle. Se non è possibile aggiudicare un seggio poiché gli eletti risultano di più rispetto ai candidati disponibili, la conseguenza la dovrebbe subire chi ha deciso le candidature plurime, cioè il MoVimento 5 Stelle.

Per queste ragioni, signor Presidente, esprimo la mia preoccupazione per la questione su cui ci accingiamo a votare, anche se non sarà oggi. In quest'Aula penso che dobbiamo garantire il rispetto della Costituzione. In quest'Aula dobbiamo rispettare il popolo siciliano. Non possiamo permettere che a rappresentare la Sicilia sia una persona candidata in un'altra Regione; non possiamo votare una decisione in aperto contrasto con la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, desidero sottolineare quanto la decisione presa dalla Giunta ci sembri assolutamente non condivisibile e palesemente incostituzionale. Nasce dal caso siciliano - come abbiamo già detto - e dal risultato elettorale conseguito dal Movimento 5 Stelle alle elezioni del

4 marzo 2018. E la causa è la presenza di liste plurinominali corte, che non hanno consentito l'assegnazione di un seggio, essendosi il MoVimento 5 Stelle avvalso della facoltà di indicare una stessa persona, la senatrice Catalfo, sia per il collegio uninominale che per le liste plurinominali, fatto che ha causato la non possibilità di assegnare un ulteriore seggio al MoVimento 5 Stelle.

La Giunta, con la sua relazione di maggioranza, ha ritenuto di proporre una soluzione che - dal nostro punto di vista - intanto è illegittima, in quanto in violazione della legge elettorale, e soprattutto incostituzionale, per violazione dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, che afferma appunto che il Senato dev'essere eletto su base territoriale regionale, facendola coincidere con la circoscrizione regionale e, quindi, tutti i candidati di una lista devono essere riferiti comunque al contesto territoriale in cui sono stati candidati.

Se si applicasse la regola vigente - com'è stato proposto per analogia - prevista dalla Camera, si determinerebbe l'assegnazione a un'altra Regione del seggio senatoriale spettante alla Regione Sicilia, com'è stato proposto, in violazione - in maniera evidente, quindi - della ripartizione dei seggi prevista ai sensi dell'articolo 57.

Non ci sembra si possa assolutamente applicare una tale interpretazione analogica della legge elettorale: in pratica, la Giunta delle elezioni e delle immunità, con una maggioranza e un voto solamente politico, ha deciso di proporre all'Assemblea una soluzione illegittima sotto il profilo giuridico per l'assegnazione del seggio vacante, attribuendolo a un candidato prelevato dalla lista delle candidature della Regione Umbria, secondo il criterio della maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, secondo una parte di legge elettorale che non può riguardare l'attribuzione dei seggi al Senato; ciò quindi, è in evidente contrasto con il divieto contenuto nell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge elettorale; divieto insormontabile, dal nostro punto di vista, perché non può essere superato nemmeno dal successivo articolo 19, che peraltro si applica ed è stato previsto soltanto per la sopravvenuta *vacatio* di un seggio in un collegio plurinominale.

Alle osservazioni che sono state avanzate, vorrei aggiungere un'altra che riguarda la non competenza della Giunta, la quale si è arrogata una facoltà che non le compete: in particolare, per giustificare tale infondata e illogica soluzione, si arroga il potere di operare un bilanciamento tra tre principi costituzionali distinti, che - a parere della Giunta stessa - nel caso di specie risulterebbero in contrasto l'uno con l'altro.

Siamo assolutamente convinti, però, che non spetti alla Giunta operare alcun bilanciamento tra le norme costituzionali, come stabilito dallo stesso articolo 19 del Regolamento del Senato, in quanto essa - secondo le norme dell'apposito Regolamento - deve procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte d'ineleggibilità e incompatibilità, ma non può arrivare alla valutazione di un bilanciamento di principi costituzionali. Le sue decisioni devono essere basate solamente su requisiti previsti dalla legge, e non su operazioni interpretative, volte peraltro a violare il divieto espressamente previsto sia dalla legge elettorale che dalla Costituzione per l'attribuzione di un seggio al Senato spettante alla Regione Sicilia a candidati non rieletti presentatisi in altre Regioni.

Per giustificare la proposta approvata dalla Giunta, il relatore si è richiamato al principio della sovranità popolare, richiamato dall'articolo 1 della nostra Costituzione, che imporrebbe di far eleggere comunque un candidato del MoVimento 5 Stelle presentatosi e non eletto in una Regione diversa dalla Sicilia. È bene ricordare che lo stesso articolo 1 della Costituzione italiana afferma che «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», e quindi coerentemente con gli altri principi costituzionali che vengono in evidenza e, cioè, sia con il principio di territorialità, che esige che in Sicilia siano eletti i seggi previsti ad essi spettanti, sia con quello attinente all'elezione su base regionale per cui con i voti dei siciliani non possono essere eletti i candidati di altre circoscrizioni regionali. Il problema del seggio senatoriale vacante, dunque, riguarda gli elettori siciliani e non la suprema volontà popolare indebitamente richiamata dal relatore, che vorrebbe i voti utilizzati per eleggere un candidato in un'altra Regione, in palese violazione della Costituzione italiana.

Vorrei infine soffermarmi su un aspetto fondamentale. L'interpretazione data dalla maggioranza in

Giunta della legge elettorale del Senato, per permettere di attribuire in Umbria il seggio assegnato alla Sicilia, renderebbe la legge elettorale chiaramente incostituzionale per violazione dell'articolo 57 della Costituzione, come è stato già ricordato.

Per tali ragioni il Partito Democratico considera la soluzione prospettata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari assolutamente illegittima per violazione della legge elettorale e incostituzionale per violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione, che richiede che il Senato sia eletto su base regionale. L'articolo 57, comma 1, della Costituzione impone, infatti, la base regionale per l'elezione del Senato e implica che il livello di aggiudicazione dei seggi sia solo e soltanto quello regionale, senza alcuna possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale a un'altra. Non a caso, del resto, nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate ipotesi di slittamento di seggi da una circoscrizione regionale ad un'altra.

Riteniamo pertanto che un voto politico palesemente in contrasto con la Costituzione, espresso in Assemblea, sia un precedente pericoloso e una minaccia per l'ordinamento democratico del Paese.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,24)

(Segue GINETTI). Benché infatti la Giunta abbia il potere di risolvere queste situazioni e sia di propria competenza decidere sull'assegnazione dei seggi, ciò non può che essere fatto in piena legittimità e, quindi, nel rispetto delle norme elettorali e soprattutto della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, devo affermare - come già detto dal senatore Malan nella sua relazione - che il tema è molto semplice. L'articolo 57 della Costituzione è assolutamente chiaro, sia al primo che al quarto comma.

L'interpretazione data, utilizzando una norma per la Camera dei deputati, è assolutamente inutilizzabile ed estranea. È chiaro che la situazione è molto complicata, ma scegliere la strada, quella più evidentemente incostituzionale, di arrivare all'indicazione di un nuovo senatore, è quanto di più sbagliato possiamo fare; peraltro, essa propone - come ho ascoltato durante l'illustrazione della relazione, che ho anche letto con attenzione - un certo tema.

Stiamo decidendo di aprire un precedente molto critico, perché consapevolmente l'Assemblea è chiamata a esprimersi su una scelta chiaramente e manifestatamente incostituzionale, senza che vi sia un margine di interpretazione - spero di essere inteso quando dico questo - che ci consenta di trovare una motivazione.

La relazione di minoranza del presidente Grasso è - da questo punto di vista - molto chiara. Tra le tre possibilità che noi abbiamo (assegnare il seggio a un altro partito; assegnare il seggio a un'altra Regione; non assegnare il seggio), la meno critica e frontale nei confronti del tema costituzionale di cui stiamo discutendo - non dico quella che risolve il problema - è certamente quella di prendere atto - come è stato fatto alla Camera dei deputati - avendo altre norme e un altro dettato costituzionale, di non assegnare il seggio, per una scelta originaria del MoVimento 5 Stelle.

Stiamo facendo questo dibattito tra un gruppo autorevolissimo, ma ristretto di senatori. A me, sinceramente, colpisce - lo dico anche alla Presidenza - che si arrivi fin qui. Capisco la necessità del MoVimento 5 Stelle di avere il seggio; lo posso capire da un punto di vista politico, ma poi c'è un limite.

Quella che sto ponendo non è una questione politica che attiene al MoVimento 5 Stelle o alla maggioranza: si tratta di una questione costituzionale. Ma ce la sentiamo davvero di aprire un siffatto precedente? Questo è il tema. Io penso che sia un errore grave e serio. Oggi siamo di fronte a questa discussione. Faremo una tale scelta? Domani potremo trovarci di fronte a un'altra discussione, al merito di un altro tema. Procederemo così, visto che abbiamo già fatto un frontale di questo tipo, con un articolo non interpretabile - insisto - della Costituzione?

Vorrei pensare e sperare che nell'Assemblea vi sia la possibilità di fare la distinzione che vi sto proponendo tra i legittimi interessi di una forza politica e un tema così significativo di carattere istituzionale e costituzionale. Non vedo altra possibilità, non si può sfuggire da tale questione, che è così chiara. Operando in questo modo, noi sappiamo che si fa una scelta che è del tutto, chiaramente e

in modo limpido, incostituzionale. Si tratta di un precedente che - a nostro parere - sarebbe molto grave e che il Senato non dovrebbe consentire. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, mi trovo avvantaggiato nel parlare dopo i colleghi che hanno già illustrato, perché mi hanno dato elementi ulteriori per rendere dicibile la mia meraviglia e per superare poi alcune difficoltà che mai pensavo di poter trovare, rappresentando la mia Regione al Senato della Repubblica e arrivando a occuparmi anche della questione della quale si è detto, continuerò a dire e penso che diranno anche altri miei colleghi.

Noi stiamo parlando di quella che si chiama la rappresentatività parlamentare, che è di più, molto di più della rappresentanza. Come diceva un grande maestro di dottrina dello Stato, di dottrine politiche e di scienza della politica, Gianfranco Miglio, la rappresentatività parlamentare rende possibile la presenza degli assenti. Cito Gianfranco Miglio, che non è l'ultimo vice direttore de "l'Unità", ma è un fine dicitore, apprezzato elaboratore e pensatore, credo riconosciuto come tale da grande parte di chi ha vinto e anche da grande parte di chi oggi è assente. Se allora la questione è la rappresentatività parlamentare, come si può pensare di giocare con la serietà di questa garanzia costituzionale? È infatti un gioco quello che è andato in onda nei lavori difficili della speciale e dedicata Giunta; una Giunta che non è *absolutus*, ancorché vada cercando le soluzioni. Si ricercano le soluzioni, ma tenendo a mente che non si è *absolutus*, e cioè non si è sciolti dai vincoli che stanno dentro la vita dell'ordinamento. E il primo vincolo della vita dell'ordinamento è la Costituzione, con le garanzie che essa pone per fare in modo che non ci siano sorprese. Non si parte infatti con l'intenzione di sorprendere: si parte con l'intenzione di trovare soluzioni e poi si arriva nella caverna. Ma come è immaginabile che, in un momento come quello che stiamo vivendo - permettetemi - ad alto tasso di competizione regionalista, perché si ricercano le autonomie potenziate delle Regioni, si faccia da una parte meno uno e dall'altra parte più uno, come se si stesse giocando? È un gioco quello che va avanti. Quando si parla di ordinamento, bisogna allora tenere da conto che la cultura del limite deve essere sempre forte e presente, perché oggi si fa questa forzatura per cercare una soluzione magari alla potenza di una forza politica e poi appresso, poiché si è rotto il sistema del limite e delle garanzie, ci sarà dell'altro. Ecco perché coloro che hanno parlato fino a adesso del mio Gruppo, ma anche altri senatori autorevoli, che io riconosco sempre tali, come il collega Errani, dovrebbero indurre alla riflessione, sapendo che non siamo collocati qui per provare a dire, ma siamo collocati qui per rappresentare e indurre alla condotta migliore possibile, prima e durante la decisione.

Abbiamo provato prima a facilitare la sospensiva, che dà luogo a un'interruzione riflessiva; adesso stiamo provando a parlarvi, usando le uniche disponibilità in democrazia, che sono le argomentazioni. Come dicevamo ieri anche in un altro sito di riunione, nel Gruppo del mio partito, in democrazia ci sono le parole e le argomentazioni, mentre prima della democrazia c'erano le spade per far valere e prevalere le posizioni di chi riteneva di avere ragione. Allora, dentro questa cornice, il comma 4 dell'articolo 57 della Costituzione non è un lampadario, che uno prende, toglie, accende o spegne; è un punto di certezza, rispettato il quale c'è il funzionamento dell'ordinamento.

Noi dobbiamo sapere che c'è già stato qualche precedente del genere, nella storia anche lontana della nostra vita parlamentare. Ho avuto tanto tempo negli anni passati per studiare, perché una battaglia politica che finì nella "giustiziarietta" mi ha portato a studiare tanto. Ho trovato un parlamentare, naturalmente della mia Regione, Giuseppe Andrea Angeloni di Roccaraso, il quale diceva, a chi lo voleva candidare in un altro territorio, che voleva essere senatore e parlamentare della sua Regione, perché lo specifico del suo mandato era nella sua Regione e nel suo territorio. Se fossimo in un'aula di filosofia diremmo la "cavallinità" del cavallo, la "parlamentarietà" del parlamentare è nel territorio, soprattutto per il Senato. Ecco perché non si può giocare, e io spero che l'esperienza rilevante presente in Commissione faccia in modo che si rifletta: aggiustare, fare una *combine*, non significa fare in modo che si rispetti l'interesse del Paese, l'interesse di funzionamento dell'ordinamento. Mai avrei immaginato di dover fare un intervento di questo tipo contro una dettatura normativa. Dico "dettatura" perché ciò che si è messo in campo è la volontà di una dettatura normativa che adatti a un bisogno del momento un assetto riferito alle norme principali.

Non so cosa ci sia oltre il "no". Vengo da una cultura contadina, quella della Majella, e quando le cose sono impossibili ci si affida alle preghiere. Quindi direi quasi una preghiera affinché ci si possa fermare. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto e del senatore Malan*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo a proposito della questione siciliana e intervengo per un dovere costituzionale, in quanto vorrei ricordare a tutti che il 7 maggio ultimo scorso le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato una verità che era stata già ribadita dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, e cioè che nel sistema di autodichia delle due Camere vi è di una sorta di autodichia costituzionale in materia di verifica dei poteri che non può spettare in nessun caso ai giudici ordinari amministrativi. La funzione del giudice spetta all'Aula. Quindi, dobbiamo applicare le norme come farebbe un giudice. Violando questa norma, violiamo un principio costituzionale.

Che cosa dice la Costituzione? Andate a leggere i lavori dell'Assemblea costituente: non si sono volute fare due Camere che avessero lo stesso modello di rappresentatività, o di rappresentanza dei territori. La Camera dei deputati è eletta sul territorio nazionale. Le leggi che sono arrivate successivamente hanno applicato i principi costituzionali, per cui il Senato va eletto su base regionale, la Camera su base nazionale; quindi, le leggi che sono intervenute hanno avuto rispetto di questi principi costituzionali. Abbiamo avuto alcuni esempi di problemi.

Dobbiamo tener conto del fatto che non possiamo decidere su tali questioni in base all'incompetenza e alla non conoscenza dei precedenti. Non possiamo decidere in base alla ritenuta onnipotenza che deriva da essere risultati primi alle elezioni. E allora qual è la regola? Qualcuno di voi non lo ricorda, ma anni fa un partito - il PSIUP (Partito socialista italiano di unità proletaria) - prese 1,8 milioni di voti; ma, siccome per la Camera vigeva la regola secondo la quale si doveva aver conquistato un seggio per poter utilizzare il resto dei voti, non fu possibile che avesse un parlamentare. Al Senato, se fosse passata questa interpretazione, avrebbero avuto non uno ma forse sei o sette seggi, perché bastava aggiungere - secondo la vostra opinione - i quozienti conquistati in tutte le Regioni dal momento che per il Senato non vigeva la stessa regola di dover eleggere almeno un senatore per poter partecipare.

La senatrice De Petris ha ricordato la vicenda successiva quando, con al Governo Forza Italia, si discuteva dell'introduzione in legge elettorale del premio di maggioranza. All'epoca, l'intervento di persuasione morale del presidente Ciampi portò a ben definire l'elezione del Senato a livello regionale e, quindi, il fatto che non potesse esserci un premio di maggioranza basato sull'elezione nazionale.

Andiamo ancora oltre. Oggi si dice che bisogna prendere il seggio e, dalla Sicilia, spostarlo in un'altra Regione. Ho letto le vostre relazioni. Quella del collega Malan - e non lo dico perché appartiene al mio Gruppo - ha posto in evidenza il rapporto tra l'articolo della Costituzione che prevede l'elezione regionale e l'articolo della Costituzione che prevede il rapporto tra popolazione ed eletti; rapporto che non può essere alterato da un'interpretazione.

Mi rivolgo al relatore per dirgli che non so quale sia il parere di un costituzionalista, ma questo costituzionalista ha dimenticato quali sono le regole minime dell'interpretazione. Non si può fare un'applicazione analogica in materia costituzionale. Non si può fare, in materia di Costituzione, un'interpretazione che prescinde dal dato costituzionale. È come se la legge che ha applicato quella norma costituzionale potesse essere interpretata diversamente dalla legge di attuazione del principio costituzionale. Se quella è legge di attuazione del principio costituzionale, qualsiasi costituzionalista, fosse anche il migliore cattedratico del Paese, sbaglia, commette un errore e, probabilmente, ha commentato la legge senza tener conto che era una legge di applicazione dei principi costituzionali. Solo in tal caso, infatti, può aver pensato alla possibilità di applicare al Senato una legge prevista per la Camera che risponde a principi diversi.

Qual è, allora, la regola che sta dietro a questa delibera del Senato? La forza dei numeri della maggioranza. Non c'è una norma che mi può soddisfare; non c'è un'interpretazione che abbia un minimo di coerenza. Io capisco tutto. Abituato, nelle camere di consiglio, a discutere, so che tutte le opinioni vanno rispettate. Ma l'opinione che prescinde dalle regole della Costituzione non viene presa

nemmeno in considerazione in una camera di consiglio.

Vorrei capire. Ho tentato di leggere l'intera relazione. Ho tentato di cercare un appiglio che possa giustificare l'interpretazione che si propone, ma non ho trovato nulla. Non sono riuscito ancora a capire come si possa violare la legge.

Tenuto conto dell'ultimo arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione, mi sembrerebbe veramente grave il fatto che, anziché ringraziare, noi approfittiamo di una specificità che la Costituzione riconosce alle Camere. Noi siamo, infatti, gli unici poteri che hanno la possibilità di valutare la regolarità dell'elezione dei propri componenti. Relatore, nella passata legislatura il senatore Casson ha provato a sostenere che la Giunta delle elezioni fosse un organo paragiurisdizionale. Forse, le sezioni unite, proprio per quell'errore commesso dal Senato, hanno ritenuto giusto, in una sentenza che riguardava un conflitto di giurisdizione tra gli organi di autodichia e la magistratura ordinaria, precisare quali erano l'attività e la qualifica del Senato e delle Camere in quella in quella vicenda.

Non so, allora, con quale criterio ci ostiniamo a parlare di onestà o legalità, perché né l'onestà né la legalità possono essere più invocate dal MoVimento 5 Stelle, se ci propone addirittura, in ragione dell'arroganza della maggioranza, di violare la legge, di fare qualcosa che è contro i principi basilari del diritto. Lei, relatore, è laureato come me in giurisprudenza e sa benissimo che se uno studente, all'esame di diritto costituzionale, affermasse una tesi come quella del costituzionalista che avete invocato, verrebbe bocciato, perché non c'è possibilità di errore in materia costituzionale, né c'è possibilità di ricorso all'analogia. Ragionate, allora, e assumetevi la responsabilità di dire che siete la forza di maggioranza e voterete in questo modo perché il popolo italiano vi ha detto di fare quello che volete. In quel caso, probabilmente, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, riflettendo successivamente, potranno pensare se sia giusto mantenere quel sistema di autodichia quasi costituzionale delle Camere che non è mai stato posto in discussione. Ma, di fronte alla continua violazione delle norme che sorreggono quel principio, non vi è la possibilità di rispettare una Camera che fa strame dei principi costituzionali e di legalità. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e Misto e della senatrice Biti).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che siamo chiamati ad affrontare oggi in quest'Aula ha del paradossale, se non dell'assurdo.

In sintesi, la maggioranza ci chiede di votare per salvare il senatore Salvini, spostandolo dalla Calabria al Lazio, assegnando nello stesso tempo un seggio nel collegio uninominale di Modena a un altro leghista - quello stesso seggio nel quale è stato eletto il nostro collega democratico Edoardo Patriarca - per arrivare poi, *dulcis in fundo*, a salvare anche i Cinque Stelle, assegnando loro un seggio che non spetta loro in Umbria.

Questa è la fotografia di quanto siamo chiamati a votare con il provvedimento in esame. In sostanza, ci troviamo di fronte a una maggioranza che si scambia i seggi come se si trattasse dell'album delle figurine Panini o, con altre parole, una maggioranza che calpesta le regole. I Cinque Stelle, abbandonata ogni ambizione di onestà - ormai sono solo i più anziani che si ricordano che l'onestà una volta era la bandiera che veniva sempre sventolata ai quattro venti dai Cinque Stelle - oggi decidono di infischiarne dell'assegnazione dei seggi su base regionale, nonostante sia espressamente prevista dalla Costituzione, e regalano un seggio della Sicilia all'Umbria così, come se niente fosse, come se fosse di loro proprietà. Si potrebbe dire «Sua maestà il MoVimento 5 Stelle», con quella presunzione che si osserva spesso in quei partiti che sono sulla via del tramonto, tra l'altro senza il minimo senso del decoro. Trovo grave, Presidente, che non ci si degni neppure di seguire il dibattito in quest'Aula, convocando una riunione in contemporanea. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Informiamo gli onorevoli colleghi che l'assegnazione dei seggi avviene in base a un preciso dettato costituzionale ed è dovere del Parlamento garantire il rispetto della Costituzione, come hanno già dichiarato anche i vari colleghi che mi hanno preceduto. Non è una scelta discrezionale, perché la nostra Costituzione non è la gentile concessione da parte della maggioranza di turno: la Costituzione è una cosa seria, è un insieme di regole che questa maggioranza non sta rispettando. È il popolo che è sovrano, non è la maggioranza al Governo a essere sovrana. Nessuna forza, neanche di Governo, è

paragonabile al Re Sole.

L'articolo 57 della Costituzione dispone che il Senato sia eletto su base regionale: significa che sono gli elettori di un determinato territorio che esprimono i loro rappresentanti. Non ci si spartisce a tavolino chi viene eletto e dove. Appare quindi lapalissiano che quei seggi, che qui oggi si vogliono attribuire alla luce di un accordo spartitorio e non sulla base dei voti effettivamente conseguiti, non possono essere assegnati in questa modalità.

Solo che al MoVimento 5 Stelle questo non importa e alla Lega nemmeno. Questa maggioranza se ne infischia delle regole e così la componente giallo-verde della Giunta delle elezioni sta stabilendo che il seggio vacante in Sicilia verrà incassato in Umbria. Si tratta di una palese violazione della Costituzione.

Con questo voto quei 5 Stelle che si spacciavano per onesti pretendono di assegnare un seggio degli elettori siciliani agli elettori umbri; nel frattempo ne tolgono uno ai democratici emiliani per regalarlo a un leghista. Ma certo, una mano lava l'altra. D'altra parte, gli alleati di questa maggioranza vanno avanti da mesi a scambi di favori.

È lo stesso stile con il quale il ministro Salvini è stato sottratto dal giudizio di un legittimo processo; un ministro eletto in Calabria, che adesso si vuole fare decadere da senatore calabrese per diventare senatore nel Lazio, scalzando la sua coordinatrice ciociarà, quella stessa coordinatrice che, a sua volta, è stata senatrice solo per qualche giorno, essendo subentrata alla collega Bonfrisco, diventata nel frattempo europarlamentare. Un traffico di posti così squallido non si è mai visto, neanche nei tempi più bui della Prima Repubblica.

Insomma, nella Lega ci si candida dappertutto, laddove vi sia un'elezione, prendendo ad esempio il segretario Salvini, che da sempre è candidato onnipresente, salvo poi eccellere per assenteismo, vuoi all'euro Parlamento, vuoi agli incontri dei ministri degli interni a livello europeo, vuoi al Viminale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Tutto questo avviene mentre, in parallelo, va avanti una riforma costituzionale che delegittima e depotenzia il Parlamento; tant'è che viene spontaneo chiedersi dove siano finiti tutti quelli che gridavano allo scandalo quando noi del PD, seguendo il modello delle principali democrazie occidentali, abolivamo il bicameralismo perfetto allo scopo di rendere il Parlamento più efficiente. Dove sono tutti quei signori adesso che, senza alcun efficientamento delle Camere, 5 Stelle e Lega mercanteggiano seggi come si trattasse di oggetti personali?

Già, è vero! Dimenticavo che in questa nuova edizione della Prima Repubblica - altro che Terza Repubblica! Altro che Governo del cambiamento - ogni cosa è concessa, basta solamente cambiarle nome. Ecco che i condoni diventano pace fiscale; l'attaccamento alla poltrona diventa mandato zero e l'inciucio diventa senso di responsabilità.

La verità purtroppo è che con questo voto i partiti che compongono la maggioranza rinsaldano la loro alleanza e umiliano quest'Assemblea e la Giunta per le elezioni e le immunità, che da strumento di garanzia viene trasformata in strumento di tornaconto politico di parte.

Insomma, signor Presidente, Lega e MoVimento 5 Stelle litigano ogni giorno, ma si accordano di notte; fanno finta di scontrarsi davanti alle telecamere, ma poi decidono sottobanco seggi e nomine nelle segrete stanze. Alla faccia della trasparenza! Alla faccia della volontà popolare! Alla faccia della tanto sbandierata quanto dimenticata onestà!

Questa è un'operazione squallida, signor Presidente, che non ha precedenti, della quale chi se ne rende artefice può soltanto vergognarsi. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini, che non vedo ora presente in Aula: "è scappato". Considerata la difficoltà dell'argomento, lo capisco benissimo. *(Commenti del senatore Grimani).*

BITI (PD). Questi commenti se li poteva anche risparmiare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, in un momento in cui le due Camere del Parlamento italiano stanno di fatto limitando la rappresentatività dei cittadini di numerose Regioni d'Italia, con l'approvazione della legge sulla diminuzione del numero dei parlamentari - *vulnus* che

tocca da vicino anche il Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la possibilità della mia comunità, quella slovena, di vedersi rappresentata - la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari decide, a maggioranza, di proporre a quest'Assemblea uno scambio tra la circoscrizione Sicilia 2 e un'altra circoscrizione regionale per incapienza delle liste di candidati del MoVimento 5 Stelle.

La nostra Costituzione ancora prevede la rappresentatività a base regionale, come recita il più volte citato articolo 57 della Magna Carta della nostra Repubblica. Dunque, si tratta di una questione di principio. Evidentemente i nostri Padri costituenti hanno espresso chiaramente la necessità per un Paese democratico e moderno di vedere rappresentata in quest'Aula, patria dei nostri pensieri in cui ogni cosa ci ricorda i nostri doveri, come si legge su quella lapide alle spalle della Presidenza, tutta l'Italia per dare voce a tutti i cittadini che hanno il diritto di vedersi rappresentati.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,57)

(Segue ROJC). Perciò è non solo incostituzionale, ma anche drammaticamente immorale pensare di vagliare un provvedimento di questa portata e, cioè, di privare una parte dei cittadini della Regione Sicilia di vedersi rappresentati.

Quest'Assemblea non può certo esimersi dal rispettare la legge fondamentale che ci permette di dirci cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (FdI). Signor Presidente, mi permetto di intervenire per esprimere il mio convincimento su questa vicenda che rischia di essere grave perché, a mio avviso, comunque costituisce un *vulnus* della nostra Costituzione. Immaginare che il dettato costituzionale, in base al quale i senatori vengono eletti nell'ambito della Regione, venga piegato a seconda dei criteri della legge di attuazione mi sembra il *vulnus* più grave che si possa immaginare.

Capisco benissimo che anche lasciare il Parlamento (anche se è già capitato in un'altra occasione) con un numero inferiore al *plenum*, previsto sempre dalla Costituzione migliore, non sia certamente qualcosa da auspicare.

Mi spiace che sia andato via il collega Gasparri, ma il relatore c'è. L'ipotesi originariamente avanzata dal relatore era quella di utilizzare uno dei supplenti che, secondo la novella della legge elettorale, i partiti devono indicare obbligatoriamente, sia pure con una finalità assai diversa, come quella di riempire le liste ove ci fosse una rinuncia o un mancato bilanciamento tra i generi. Tuttavia, questa ipotesi, a mio avviso, esulando dalla normativa, costituisce la strada che crea meno problemi di incostituzionalità. Ed è il motivo per cui sono voluto intervenire, giacché si tratta di una circostanza che, forse, non è stata ben esaminata.

La norma vigente prevede che, nel caso di specie, se per esempio nell'altra circoscrizione della Sicilia fosse stato eletto un senatore del MoVimento 5 Stelle in meno, ovvero se in uno dei collegi uninominali avesse vinto il candidato di un altro partito, il candidato non eletto del MoVimento 5 Stelle avrebbe preso il posto mancante. Corretto, signor relatore?

Ebbene, il problema della riconoscibilità del candidato si porrebbe anche in questa ipotesi perché, secondo la legge, questi, in una Regione grande come la Sicilia, verrebbe eletto in un altro collegio, in un'altra circoscrizione. Potrebbe risultare eletto a Messina un candidato a Erice o a Trapani, dall'altro lato della Sicilia, una persona mai vista, mai sentita o conosciuta per gli elettori della Sicilia orientale.

Quindi è una finzione ritenere che il problema della riconoscibilità possa essere portato a base del rifiuto della tesi, originariamente proposta dal relatore, della conoscibilità del nome, del cognome, del *curriculum* del candidato. Formalmente è ineccepibile, ma è sostanzialmente priva di qualunque valore.

Certo, capisco che siamo ai limiti, anzi oltre la previsione della legge, ma in ogni caso, sia non accogliendo la tesi della regionalità, sia non consentendo il *plenum*, saremmo ben oltre la previsione costituzionale e della nostra stessa legge elettorale. Mi permetto pertanto di immaginare che si possa ancora adesso tornare a quella ipotesi, tenuto conto anche che la Presidenza della Repubblica se potesse, come avviene per le leggi, rinviarci il provvedimento, sicuramente lo farebbe. Così come sicuramente questa norma darà luogo a un ricorso di costituzionalità, da parte di chi ne possa avere interesse, chissà quando e chissà come.

In conclusione, stiamo parlando di una carenza, di un vuoto legislativo. Dobbiamo partire da questo presupposto: c'è un vuoto legislativo, una mancanza del Parlamento in quella che era la peggiore legge elettorale, che era stata studiata per non creare una maggioranza e in cui non era neanche stato pensato come coprire (nell'eventualità che poi si è verificata) tutti i posti assegnati alla Camera e al Senato.

Ciò premesso, trattandosi di un vuoto legislativo che va colmato, appena possibile, con una norma apposita, la soluzione prospettata dal relatore mi sembra decisamente l'unica possibile che non incide sulle norme costituzionali, ma che semmai travalica - ma ci può essere l'interpretazione che ho suggerito io - la correttezza relativa alla norma della legge elettorale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Rinvio il seguito della discussione del documento in titolo ad altra seduta.

Sospendo i lavori fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 15,01).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Balboni ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01065](#) sul sistema di affidamento dei minori, per tre minuti.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, lo scandalo scoppiato nei giorni scorsi in provincia di Reggio Emilia, a Bibbiano, sul sistema illecito di affidamenti dei minori, strappati alle loro famiglie naturali attraverso falsificazioni di atti e altri *escamotage*, ha sconvolto profondamente l'opinione pubblica.

Dall'inchiesta «Angeli e Demoni» sta emergendo un quadro complessivo drammatico molto preoccupante, soprattutto se si considera che dietro a tale sistema si celerebbero un *business* illecito di diverse centinaia di migliaia di euro e - cosa ancora più grave, orrore nell'orrore - un discutibile movente ideologico di stampo LGBT.

Oltre alla gravità degli illeciti commessi dai soggetti a vario titolo coinvolti (psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-sanitari, rappresentanti dei servizi sociali territoriali e amministratori locali), e all'orrore degli abusi - anche di natura psicofisica - commessi sui minori e sulle loro famiglie, ciò che colpisce, infatti, è il coinvolgimento diretto di Federica Anghinolfi, responsabile del servizio sociale integrato dell'Unione di Comuni della Val d'Enza. Secondo gli inquirenti, sarebbe lei, peraltro attivista LGBT e paladina della genitorialità gay e dell'affido alle coppie omosessuali, uno dei vertici determinanti del sistema emiliano dell'affidamento dei minori e addirittura emergerebbero, in alcuni casi, collegamenti stretti tra le affidatarie omosessuali e, appunto, le operatrici e dirigenti del servizio sociale.

La Anghinolfi ha infatti partecipato in passato a numerosi convegni sul tema, come quello dello scorso maggio 2018 a Mantova dal titolo «AffidarSI: uno sguardo accogliente verso l'affido LGBT», in cui peraltro sarebbero state presentate le esperienze e - si legge testualmente - le «buone pratiche di Comuni virtuosi che da tempo hanno avviato progettualità specifiche» al riguardo.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quanti bambini oggi siano stati affidati a persone *single* e, tra queste, quante si dichiarino omosessuali e quanti bambini a coppie omosessuali e quali siano state le motivazioni che hanno portato a preferire tale scelta in alternativa a quella prioritariamente indicata dalla legge, affidamento a famiglie con minori, nonché quali ulteriori informazioni ritenga di poter fornire riguardo al paventato rischio della sussistenza di un movente ideologico LGBT dietro il complesso sistema degli affidi dei minori. *(Applausi dal Gruppo Fdi).*

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia, onorevole Bonafede, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

BONAFEDE, ministro della giustizia. Signor Presidente, voglio ribadire preliminarmente che la

protezione dei bambini è in cima alla lista degli impegni del Governo.

Per questo motivo, come noto, ho immediatamente istituito una squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori, che ho deciso di presiedere personalmente e che si riunirà già mercoledì prossimo. Si tratta di una squadra composta da esperti di diversa professionalità, interni ed esterni al Ministero, che si occupano di minori. Tra i vari obiettivi della squadra sarà d'impatto immediato il monitoraggio capillare dell'andamento generale delle procedure di affido su tutto il territorio, nonché la costituzione di una banca dati integrata dedicata alle procedure di affido e adozione.

Aprire lo sguardo sulle procedure in questione, oggi segmentate tra competenze territoriali e centrali e i diversi Ministeri, favorirà un controllo serrato su ogni fase del procedimento di affido. Tra l'altro è già iniziata un'interlocuzione con gli altri Ministeri competenti, in particolare con il ministro Locatelli, per cercare di coordinarci tutti, al fine di raggiungere l'obiettivo della protezione dei bambini.

Dall'esito di tale controllo scaturirà la strategia d'intervento, anche normativo, che si renderà necessario. Il mio impegno è forte come il mio rispetto per l'attività che parallelamente sta compiendo la magistratura in ordine ai fatti in corso d'accertamento, sulla quale non bisogna creare chiaramente interferenze. Chi ha sbagliato paga e pagherà, ne sono certo.

Del pari, il Ministero da circa due settimane ha già attivato l'ispettorato che sta svolgendo l'istruttoria di sua competenza sulla vicenda cosiddetta Bibbiano. In questo momento, voglio però invitare tutte le forze politiche a viaggiare con unità di intenti su una problematica così importante. Riguardo alle banche dati, ho già chiarito che uno degli obiettivi del Ministero è averne una, che attualmente non c'è. Riguardo all'idoneità genitoriale e agli affidamenti, queste valutazioni vengono fatte nel caso concreto dagli addetti ai lavori e dobbiamo fare in modo di avere sempre un occhio di controllo su tutto quanto accade. Non ci sono dubbi sul fatto che la bigenitorialità debba sempre essere un criterio preferenziale, peraltro com'è già previsto dalla legge e dalle linee guida, circostanza tra l'altro citata dagli interroganti. Si tratta quindi di colmare la normativa, quando dev'essere colmata, ma nello stesso tempo anche di cercare di far applicare correttamente e vigilare sulla corretta applicazione delle leggi in materia di protezione dei bambini.

Detto questo, dev'essere chiaro a tutti che nel nostro Paese, nella nostra democrazia e con la nostra Costituzione non ci potrà mai essere spazio per una qualsiasi banca dati che possa addirittura monitorare i nostri cittadini o censirli per l'orientamento sessuale: credo che su questo possiamo considerarci tutti d'accordo. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Balboni, per due minuti.

[BALBONI](#) (Fdl). Signor Ministro, la ringrazio della risposta, anche se in realtà non ha risposto alla mia domanda. Nessuno chiede di schedare o inserire in banca dati, ma di sapere se esista un pregiudizio ideologico a favore di genitori o affidatari *gay* nell'affidamento dei bambini.

A nostro avviso, un bambino ha diritto a una madre e a un padre: come lei ha ricordato, la legge prescrive che i bambini vadano affidati a famiglie con figli, dove ci sono un padre e una madre.

Siamo di fronte allo scandalo di bambini sottratti per far guadagnare case-famiglia: si parla di 200, 300 o 400 euro al giorno. Si sottraggono bambini a famiglie per motivi economici, quando con molto meno si potrebbero aiutare quelle famiglie a tenere, mantenere ed educare i propri figli nella protezione della famiglia, come vogliono la legge e la Costituzione.

Quanto emerge di scandaloso a Bibbiano è che i bambini venivano sottratti senza ragione alle famiglie con lo scopo di affidarli a persone *gay* per dimostrare che quello era un luogo migliore della famiglia tradizionale, dove crescevano. *(Commenti dal Gruppo PD).*

MALPEZZI (PD). Ma cosa stai dicendo? Vergogna!

BALBONI (Fdl). Questo è il pregiudizio ideologico emerso dalle inchieste ed è su questo, caro Ministro, che noi la richiamiamo a vigilare. *(Applausi dai Gruppi FdI, FI-BP e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Il senatore Campari ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01067](#) sull'IVA sui farmaci veterinari, per tre minuti.

[CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, premesso che i medici veterinari che, a seguito di visita medico-veterinaria, dispensano anche i farmaci di primo uso, al momento della fatturazione devono applicare l'IVA della propria prestazione al 22 per cento oltre a

far pagare il prezzo del farmaco già ivato al 10 per cento e poi riapplicare la loro propria IVA al 22 per cento (cui si aggiunge un 2 per cento di cassa veterinaria), si rileva che questo comporta un aggravio di costi per il cliente proprietario di animale sottoposto a visita e cura veterinaria, il quale si vede costretto a pagare ulteriormente l'IVA sul farmaco dispensato dal medico veterinario al momento del pagamento della fattura.

Secondo il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006, la cessione del farmaco veterinario è da ritenersi prestazione accessoria rispetto a quella professionale. In particolare, il carattere accessorio è definito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (principio di accessorieta), che prevede che una prestazione accessoria ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore o per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono concorrono a formare la base imponibile; quella accessoria, che è meno importante, perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota.

Se si espone in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico-veterinarie, attualmente al 22 per cento, si effettua una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco; attività riservata alle farmacie, e ora anche alle parafarmacie.

Quindi, in una fattura in cui il costo del farmaco è di gran lunga maggiore di quello della visita, perché i farmaci per animali sono molto costosi, ci si ritrova un aggravio di IVA non dovuta, e occorrerebbe tenere fuori dall'imponibile IVA il farmaco.

Si chiede di sapere se il Ministro non intenda assumere iniziative volte a consentire che il farmaco dispensato dai medici veterinari non sia considerata prestazione accessoria rispetto alla principale consistente nella visita medica, al fine di consentire al proprietario di non pagare, sul medicinale, la maggiorazione dell'IVA. In pratica i clienti si trovano a pagare l'IVA due volte e a sostenere costi che non sono dovuti. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, professor Tria, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[TRIA](#), ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, in relazione all'interrogazione in esame occorre preliminarmente osservare che sulla base del quadro normativo di riferimento, costituita dal codice comunitario dei medicinali veterinari, la vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico veterinaria, se prevista come obbligatoria.

Tale regola prevede delle eccezioni, ma non con riferimento al medico veterinario che quindi non può per legge vendere medicinali veterinari. Il medico veterinario nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni dei medicinali veterinari della propria scorta e da lui già utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario, secondo le tipologie previste, altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.

Il suesposto quadro normativo evidenzia che, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, la consegna di medicinali veterinari da parte del veterinario si configura come un'operazione accessoria alla prestazione principale. Infatti, tale consegna di medicinali veterinari non può che essere resa in conseguenza della prestazione eseguita dal medico veterinario e solo allo scopo di iniziare la terapia, peraltro solo relativamente a confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e già utilizzate dal medico veterinario stesso per la realizzazione della prestazione professionale.

Pertanto trova applicazione alla cessione del medicinale veterinario la disciplina delle cessioni e prestazioni accessorie, secondo cui tali cessioni devono essere assoggettate alla medesima aliquota IVA prevista per la prestazione veterinaria, vale a dire il 22 per cento. In tal senso diversi pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno chiarito che una cessione di beni o una prestazione di servizi deve essere considerata accessoria ad un'operazione principale quando la

stessa integra, completa e rende possibile l'operazione principale. L'accessorietà costituisce dunque una condizione di fatto che va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche delle operazioni coinvolte. Tale condizione, laddove presente, consente l'applicazione alle operazioni accessorie della stessa disciplina IVA prevista per l'operazione principale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Campari, per due minuti.

CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la sua risposta. Si tratta di una questione di equità di trattamento, sia per i medici veterinari che anche per i possessori di animali, ai quali non è giusto applicare di fatto un'aliquota doppia sui medicinali somministrati durante la prestazione veterinaria. In questo caso ci riferiamo a scatole di medicinali che vengono aperte per somministrarle all'animale durante la prima cura e che poi vengono date al paziente. In tal senso auspichiamo che ci sia un chiarimento su tutti i veterinari, che si possa quindi andare nella direzione di scorporare le due cose, per far sì che non ci sia più un aggravio di questo tipo. Molti veterinari, infatti, non hanno medicinali già aperti, perché la scatola che utilizzano la danno direttamente al proprietario dell'animale e da ciò deriva l'impossibilità di avere scatole già utilizzate.

Noi ci auguriamo che si possa risolvere il problema, perché molto spesso i proprietari di animali sono proprio quelle persone che appartengono alle fasce più deboli, quelle con meno possibilità finanziarie, come gli anziani che li usano per compagnia, bambini o ragazzi con problemi che utilizzano la *pet therapy*. La ringrazio e speriamo che il problema venga presto risolto. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Il senatore Pesco ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01070](#) sulla posizione debitoria delle aziende sanitarie della Regione Lazio, per tre minuti.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in merito alla Regione Lazio, alla struttura sanitaria regionale, la Corte dei conti ha rilevato che il conto consolidato sanità della Regione Lazio è l'unico in Italia che presenta un fondo di dotazione negativo pari a -994 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e che la risoluzione di tale tematica sia stata richiesta già a partire dalle prime analisi dello stato patrimoniale del 2011. Inoltre, nel ribadire la rilevanza della questione e ricordando che il programma operativo 2016-2018 ne prevedeva la soluzione entro il 31 dicembre 2017, si prende atto delle dichiarazioni della struttura commissariale in merito al fatto che la conclusione dell'attività richiesta dovrebbe avvenire entro la fine del 2019. Laddove al termine di tale programma straordinario di verifiche residuasse una quota del fondo non coperta, dovrà essere attuato un intervento normativo regionale finalizzato alla copertura finanziaria del fondo per determinarne il totale azzeramento. Siamo a metà del 2019 e cosa sta facendo la Regione Lazio in proposito?

La Corte dei conti evidenzia inoltre come, relativamente al consuntivo 2017, gli interessi passivi pagati dal sistema sanitario regionale rappresentano il maggior valore assoluto a livello nazionale, pari al 30 per cento dello stesso, e il costo della medicina ambulatoriale è il secondo dato più elevato in Italia. Lo stato attuale della ricognizione del perimetro del fondo di dotazione, negativo per quasi un miliardo di euro, è tuttora allo stato iniziale, di conseguenza potrebbero prospettarsi criticità finanziarie future da un'uscita prematura della Regione Lazio dal commissariamento senza un preventivo quadro chiaro ed esaustivo sul passivo del fondo di dotazione.

Nel frattempo, i cittadini del Lazio continuano a subire una maggiorazione dell'addizionale regionale Irpef, mentre le imprese quella dell'IRAP per ripianare il disavanzo sanitario: in tre parole pagano più tasse.

Il commissario, nonché Presidente della Regione, dichiara che la ricostituzione del fondo di dotazione è garantita grazie alle coperture di un fondo rischi. Penso. Tuttavia, che tale aspetto meriti approfondimenti, visto che ad ora, non so lei, Ministro, noi non sappiamo a quanto ammonta attualmente il fondo rischi; quando è stato costituito e per quali rischi; per quale importo la Regione Lazio intende stornare tale fondo verso il fondo di dotazione

Detto questo, signor Ministro, cosa si intende fare con il commissariamento attualmente svolto dallo stesso Governatore della Regione Lazio *contra legem*, visto che la modifica della legge n. 190 del 2014 dice espressamente che chi ha incarichi istituzionali in Regione non può fare il commissario *ad acta*? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, professor Tria, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata.

TRIA, *ministro dell'economia e delle finanze.* Signor Presidente, in riscontro alle segnalazioni dei senatori interroganti si evidenzia che, nell'ambito delle consuete attività di monitoraggio del Piano di rientro della Regione Lazio e di analisi dei conti sanitari, i competenti tavoli tecnici hanno segnalato, a partire dall'esame dello stato patrimoniale dell'anno 2011, la necessità di procedere ad una ricostruzione delle cause che hanno generato una valorizzazione negativa del fondo di dotazione consolidato regionale e ciò proprio al fine di provvedere alla risoluzione della criticità segnalata.

La stratificazione nel tempo di tali contabilizzazioni ha determinato la necessità di provvedere a definire una metodologia, anche con il supporto dell'*advisor* contabile, per analizzare le iscrizioni effettuate dalle singole aziende e definire il trattamento contabile più opportuno all'esito delle analisi.

Il percorso è peraltro definito all'interno del più generale Percorso attuativo per la certificabilità (PAC) dei bilanci, anch'esso oggetto di specifico adempimento monitorato dai competenti tavoli tecnici.

Si comunica, in proposito, che il prossimo 30 luglio è convocata una riunione dei tavoli tecnici di verifica dei conti di consuntivo 2018 della Regione Lazio, all'interno dei quali si inserisce, altresì, la valutazione del patrimonio netto consolidato, nell'ambito della più ampia attività di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di rientro regionale. Attendiamo dunque queste risultanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Pesco, per due minuti.

PESCO (*M5S*). Signor Ministro, la sua risposta ci rincuora, ma, allo stesso tempo, ci lascia l'interrogativo sull'opportunità o meno di far uscire dal commissariamento la sanità del Lazio, un commissariamento che attualmente - lo ripeto - è svolto *contra legem*, visto che la modifica alla legge n. 190 del 2014 prevede l'incompatibilità nello svolgere l'incarico di Governatore regionale e commissario governativo.

Abbiamo appreso da fonti stampa e dai *report* dei vari tavoli tecnici che la sanità nel Lazio è riuscita, almeno parrebbe, a migliorare su alcuni fronti: abbassamento della mortalità, riduzione del *deficit*, adeguamento dei livelli essenziali di assistenza. Siamo contenti, ottime notizie: speriamo siano fondate.

Tuttavia, signor Presidente, signor Ministro, la situazione resta ad ogni modo drammatica per via del fondo di dotazione che registra un ammanco da un miliardo ed è stato certificato che si tratta di oneri non pagati dall'amministrazione, di passività.

È d'uopo ricordare che il conto economico delle pubbliche amministrazioni, il cui saldo è quello valido ai fini europei, ricomprende tutte le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, enti territoriali, previdenziali e così via). Il debito delle Regioni entra a far parte del debito pubblico complessivo. Se a fronte di questi debiti si dovesse ricorrere a strumenti finanziari con oneri a carico dello Stato - se si dovesse - come spesso succede in queste situazioni, ci troveremmo a risponderne direttamente.

Oltre a ciò, abbiamo anche una serie di cose della sanità laziale che ci lasciano molto perplessi e che ci preoccupano per i possibili risvolti finanziari, soprattutto sul corretto svolgimento del servizio sanitario regionale. Mi riferisco al gran numero di strutture ospedaliere chiuse, al crescere in modo dilagante delle strutture sanitarie private, alla vendita smisurata di immobili sanitari pubblici, alla continua e inarrestabile crescita delle liste d'attesa (la Regione Lazio si colloca agli ultimi posti della graduatoria nazionale), per non parlare della scarsità delle misure di prevenzione realmente attuate, del caos nei pronto soccorso, del continuo ricorso allo strumento delle esternalizzazioni (tra i servizi più importanti, penso, ad esempio, al servizio CUP), dell'assenza totale dei controlli, delle nomine politiche in cui un partito, in particolare, ha fatto scuola.

Detto questo, signor Ministro, pensiamo bene che in proposito occorra una sana e prudente riflessione prima di attuare scelte così determinanti per la salute e le tasche dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Il senatore Giacobbe ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01068](#) sul fondo per il piano Africa, per tre minuti.

GIACOBBE (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, come riportato da diversi organi di stampa, è stato assegnato ad Alessandro Amadori, consulente del vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini,

l'incarico di curare un *dossier* sul piano Africa, al quale sono stati destinati 500 milioni. In un'intervista è stato chiarito che non si tratterebbe di un piano Africa, quanto piuttosto di un fondo sovrano italiano per l'Africa.

La legge n. 125 del 2014 attribuisce la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed all'articolo 15 istituisce un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e da diversi ministri, con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione pubblica e la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.

Il fondo sovrano, così come delineato da Alessandro Amadori, appare di difficile configurazione. Se si intende quale strumento generalista, per investire strutturalmente i soldi dei cittadini in progetti di sviluppo, lo strumento utilizzabile ai sensi della legge n. 125 del 2014 è l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) con la Cassa depositi e prestiti nel ruolo di banca italiana per lo sviluppo.

Si verrebbe quindi a creare un doppione o un ulteriore attore, fuori dallo schema istituzionale di disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Una sorta di cooperazione del Ministero dell'interno, dunque, operante senza alcun passaggio presso il Comitato interministeriale previsto dalla legge n. 125 del 2014.

È per questo motivo, Ministro, che le chiediamo quali siano le sue valutazioni sui fatti esposti, se lei non ritenga che la creazione del fondo sovrano per l'Africa sia in aperto contrasto con le sue responsabilità politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto delle competenze ministeriali in una materia di così rilevante interesse, anche alla luce del ruolo dell'Italia nei processi di pacificazione e sviluppo in Libia, nel Corno d'Africa e in generale nell'area dei Paesi dell'Africa occidentale.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, professor Moavero Milanese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[MOAVERO MILANESI](#), *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, come ricordato dal senatore interrogante, la materia di cui stiamo parlando - cooperazione e sviluppo - è definita dalla legge n. 125 del 2014 che attribuisce al Ministero degli esteri e - non a caso - della cooperazione internazionale il compito di tirare le fila e di assicurare l'unitarietà e la coerenza nell'ambito delle deliberazioni assunte dall'apposito Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che veniva ricordato.

A riguardo, ho conferito ampia delega al vice ministro Emanuela Del Re che opera coadiuvata dalla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Nell'ambito delle attività di queste diverse entità e nell'ambito della struttura della filiera politica indicata, le strutture operano in proficua e costante cooperazione con altre amministrazioni. Eventuali proposte sono valutate, se del caso, al fine di verificarne la coerenza con la strategia disegnata - quindi c'è una supervisione costante di coerenza da parte del Ministero degli affari esteri e, quando appropriate, vengono indirizzate nell'ambito del Comitato interministeriale.

Dunque, in questo contesto, qualsiasi iniziativa, e in particolare le eventuali iniziative del professor Amadori al quale si riferisce il senatore interrogante, possono essere esaminate e formare oggetto di riflessione e, se del caso, sottoposte al Comitato interministeriale nell'ambito del quale verranno valutate nel merito e si daranno indicazioni per dare eventuali seguiti. Nulla di diverso da questa ordinaria filiera di normale amministrazione e interlocuzione fra amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Alfieri, per due minuti.

[ALFIERI](#) (PD). Signor Ministro, nulla di personale, ma, di fatto, ella non ci ha risposto e ha riproposto la nostra interrogazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Io capisco che il ministro Salvini sia inafferrabile. Ieri, abbiamo provato a fargli dire in qualche modo cosa facesse Savoini a Mosca con lui. Lo stesso presidente Conte ha detto di non aver avuto risposta.

Quindi, immagino che anche per lei sia difficile capire come mai quei 500 milioni di euro vengano decisi all'infuori della programmazione di cui lei ricordava essere il titolare, in quanto responsabile delle politiche di cooperazione allo sviluppo (*Applausi dal Gruppo PD*). Così, però, non si può andare avanti, perché la cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti principali della politica estera: deve rimanere sotto il suo coordinamento e, al limite, sotto quello del Presidente del Consiglio dei ministri, che è titolare del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Lo dico a livello italiano, perché è interesse nostro che si possa, in qualche modo, valorizzare la nostra politica estera al meglio. E lo dico anche a livello europeo, perché i 500 milioni del fondo Africa si inseriscono in una programmazione che anche l'Europa, sta facendo sull'Africa. Non è possibile che si faccia la cooperazione allo sviluppo del Ministero dell'interno.

Qui stiamo sovvertendo tutti le linee tradizionali della politica estera e anche della collaborazione tra i diversi Ministeri. Quindi non possiamo che dichiararci insoddisfatti della risposta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Il senatore Aimi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01069](#) sulle politiche di contrasto dei flussi migratori irregolari, per tre minuti.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, che ringrazio per la sua presenza, l'Italia si trova in una situazione un po' particolare e da un certo punto di vista drammatica: da un lato, è prigioniera della sua geografia, con il Nord ricco e il Sud povero ed in mezzo al Mediterraneo; dall'altro, vi è un'utopia che si sta facendo strada, cioè che l'Italia, pur essendo in queste condizioni economiche, non delle migliori ricordiamolo, possa avere una funzione salvifica nei confronti dell'orbe terracqueo o, meglio ancora, della povertà di tutto l'orbe terracqueo.

Se vogliamo essere onesti anche sotto il profilo politico, dobbiamo evidenziare che dobbiamo dire grazie al Ministro dell'interno per avere bloccato o, comunque, rallentato l'immigrazione con la chiusura dei porti alle ONG. Ci rendiamo perfettamente conto, tuttavia, che gli sbarchi continuano perché ci sono quelli cosiddetti fantasma. Migliaia e migliaia di persone, di clandestini, continuano ad arrivare sulle coste italiane, principalmente sulle sponde della Sicilia, su quelle della Calabria ma anche quelle della Puglia, perché partono dalla Turchia e dalla Grecia.

I nostri confini sono poi vulnerabili. Ce lo ha dimostrato il "capitan Fracassa" delle motovedette, Carola Rackete, che è riuscita a sfondare i nostri confini quando, invece, il nostro compito, signor Ministro, dovrebbe essere proprio quello di proteggerli. Siamo inoltre in una situazione in cui, per la verità, più che delle persone che rischiano di annegare, stiamo aiutando dei trasbordati. Anche questo è un aspetto che noi dobbiamo prendere in attenta considerazione.

Quindi, qui abbiamo un punto essenziale: noi non possiamo essere i risolutori dei problemi dell'Africa. In particolare, ci sono 650 milioni di africani in condizione di povertà, molti dei quali puntano a venire qui in Italia; la Germania ce li rimanda sedati e se li sceglie, la Svizzera ce li rimanda legati, la Francia con il manganello e l'Olanda non ne vuol sentir parlare.

Nell'interrogazione, signor Ministro, io le ho chiesto quale sia lo stato dei fatti rispetto agli accordi con i Paesi dai quali partono questi clandestini e, ancora, come il Governo intenda affrontare il problema della crescita economica e infrastrutturale dell'Africa, ricordando quello che ha fatto la Cina. Avremo a disposizione il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, quello della Commissione europea, la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, le casse europee facenti parti del *long term investors club*.

Da ultimo, le ho chiesto quali sono i rapporti diplomatici con il resto d'Europa in tema di immigrazione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, professor Moavero Milanesi, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

MOAVERO MILANESI, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, la materia delle migrazioni è materia estremamente sensibile e delicata, soprattutto perché ci troviamo di fronte a un fenomeno di una magnitudo inusuale sia come numeri sia come impatto direi emotivo e operativo sulle varie realtà nazionali che vi hanno a che fare, sia quelle dei Paesi che vengono lasciati o attraversati, sia quelli di arrivo. Noi pensiamo come Governo che sia una questione,

proprio in considerazione di questa magnitudo, di carattere eminentemente europeo, anche perché queste persone cercano, dai loro luoghi di partenza, di raggiungere l'Europa, non di raggiungere una costa italiana, spagnola o maltese, un'isola greca e quant'altro. Abbiamo portato più volte all'attenzione delle varie sedi europee questo punto di vista che - devo dire - da un lato è ampiamente condiviso, dall'altro non si traduce in decisioni operative sufficientemente valide o semplicemente sufficienti. In particolare, i trattati europei prevedono la possibilità di una politica delle migrazioni, ma la normativa europea adottata riguarda solo le procedure per il diritto d'asilo, che riguardano, però, un numero limitato di migranti. Noi abbiamo chiesto, in particolare, da ultimo al Consiglio affari esteri del 15 luglio scorso, raccogliendo intorno al tavolo svariati consensi che adesso vorremmo vedere tradursi in linee operative, quattro cose: la prima è che ci siano ingenti investimenti, come quelli cui lei faceva riferimento, nei Paesi di origine e di transito dei migranti, ma questo significa stanziare le somme necessarie nel bilancio dell'Unione europea, cosa che potrà essere fatta nel corso dell'attuale discussione che è in atto per gli anni dal 2021 al 2027; la seconda è che ci sia un vero contrasto alle reti dei trafficanti lungo tutta la linea; la terza è che si esamini la possibilità di anticipare in Paesi il più vicino possibile a quelli d'origine l'esame delle domande d'asilo, in maniera da poter poi far arrivare, se del caso, in Europa le persone che hanno diritto ad asilo o protezione internazionale attraverso dei cosiddetti corridoi umanitari, quindi farli viaggiare fuori dalle mani dei trafficanti; la quarta, proprio in riferimento agli accordi di rientro nei Paesi d'origine, i cosiddetti accordi di rimpatrio, che ci sia una negoziazione, un'esecuzione e un'assunzione degli oneri relativi sempre da parte dell'Unione europea. C'è molta condivisione intorno a queste idee, aspettiamo di passare dalla condivisione politica ai fatti operativi e normativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Aimi, per due minuti.

[AIMI](#) (FI-BP). Signor Ministro, la ringrazio per la sua cortese risposta, che mi lascia - e credo di poter parlare anche a nome dei colleghi - parzialmente insoddisfatto. Noi crediamo che l'Europa, per la verità, non impedisca all'Italia di espellere i migranti. Voglio ricordare che nove su dieci di questi non sono nelle condizioni, sotto il profilo della legalità, di permanere sul nostro territorio. Il contratto che avevamo con la Lega e Fratelli d'Italia, con il centrodestra, prevedeva il fatto di espellere circa 600.000 migranti. Se continuiamo di questo passo, però, dovendo rimanere aderente ai numeri - e la matematica non è un'opinione - vedo che il vituperato Governo di sinistra con il ministro Minniti era arrivato all'espulsione di circa 18 immigrati irregolari ogni giorno, oggi siamo al numero di 13 e se dovessimo arrivare ai numeri che avevamo nel nostro progetto impiegheremmo centoventi anni; mi pare che questo tempo non sia a nostra disposizione e nemmeno degli altri. Abbiamo quindi qualche preoccupazione.

In merito all'accoglienza anche Papa Francesco ci esorta all'accoglienza, ma nei limiti - ovviamente dobbiamo anche ricordarlo - delle capacità reali ed effettive che uno Stato ha di accogliere. Il senatore Cangini qualche tempo fa, quando era direttore del «Quotidiano Nazionale», aveva fatto un'indagine e aveva evidenziato che più di un immigrato su tre non è disponibile ad integrarsi - questo è un problema grave - perché considera la legge religiosa assolutamente superiore a quella dello Stato. Quindi, noi dovremmo sceglierli, come fa la Germania, e, come diceva il cardinale Biffi, anche in sintonia culturale e valoriale.

Concludo con le parole di un altro Santo Padre, Papa Ratzinger, il quale diceva che esiste anche un altro diritto: quello a non emigrare.

Questi sono secondo noi i principi che dovremmo prendere in assoluta considerazione, perché l'Italia, come dicevo all'inizio, è in queste drammatiche condizioni sia sotto il profilo geografico sia per i problemi che abbiamo evidenziato di natura politica. Credo, quindi, che dovremmo andare in quella direzione e avere un progetto organico anche in tema di rimpatri, perché gli italiani vogliono vivere in condizioni - consentitemi di dirlo - anche di sicurezza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento riguarda la mancata attivazione del servizio di guardia medica turistica sull'isola di Ischia. Ben sappiamo il servizio di guardia medica turistica delle varie località è attivato durante il periodo estivo ed è rivolto ai cittadini non residenti temporaneamente domiciliati perché in vacanza. Esso fornisce prestazioni mediche ambulatoriali e domiciliari e prescrizioni di farmaci per terapie croniche o acute.

La mancata attivazione del servizio di guardia medica turistica sull'isola di Ischia costituisce un grave atto che viola il diritto alla salute dei turisti presenti sull'isola e, al tempo stesso, offre loro una pessima immagine di Ischia, rischiando di ridurre drasticamente l'attrattiva turistica dell'isola. Voglio ricordare che il servizio è utilizzato soprattutto da quelle fasce di turisti che notoriamente vi si recano per usufruire delle famose terme e che costituiscono lo zoccolo duro del turismo isolano. È necessaria una rapida risposta da parte delle istituzioni.

Tale situazione è la logica conseguenza del dimezzamento del numero dei medici utilizzati per lo svolgimento del servizio di guardia medica turistica, avvenuto con delibera n. 868 del 3 luglio 2019 del direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, su indicazione dai vertici della Regione Campania. Pertanto, questa riduzione ha di fatto reso il lavoro, già gravoso, molto più stressante per i rimanenti medici incaricati. Questi ultimi hanno comunicato il 9 luglio, a mezzo PEC, ai sindaci e alle istituzioni regionali di non voler accettare l'incarico loro conferito. Questa situazione, di fatto, comporterebbe uno scadimento delle prestazioni erogate, un deterioramento dell'attività professionale e del rapporto medico-paziente, senza considerare il pericolo sia per l'utenza, che verrebbe costretta a code interminabili, sia per l'incolumità degli stessi operatori sanitari, visti i tristi episodi di aggressione continuamente riportati dalla cronaca.

È prioritario attivare il prima possibile l'indispensabile servizio della guardia medica turistica, per poter assicurare il diritto alla salute dei turisti isolani sancito dall'articolo 32 della Costituzione, per ristabilire il diritto dei medici alla sicurezza sul lavoro e per ridare forza alla vocazione turistica e alla cultura dell'accoglienza che da sempre caratterizza Ischia e i suoi abitanti. Senza i tempestivi e opportuni provvedimenti, un'importante fetta dell'economia ischitana ne pagherà le logiche conseguenze e la responsabilità sarà solo ed esclusivamente dei vertici regionali che gestiscono la sanità campana. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, noi tutti riceviamo istanze di aiuto, richieste di dare voce a situazioni problematiche; è capitato anche a me, con una persona a me sconosciuta. Ho fatto attenzione ai fatti e voglio dare voce a questo cittadino, che per 72 grammi di marijuana è stato detenuto e poi portato agli arresti domiciliari. In quel periodo la moglie è stata ricoverata in ospedale ed egli ha presentato un'istanza per andare a trovarla ma non ha ottenuto alcuna risposta dal magistrato; nel frattempo la moglie è morta.

Le cose continuano a peggiorare per chi già subisce questi torti: lo scorso anno è venuta a mancare la madre. Lui ottiene un'istanza per andare il 4 o il 5 luglio ai funerali e per seguire tutto ciò che c'è da fare, ma lo vanno a prendere il 7 luglio. Il cittadino si chiama Salvatore Proietto ed era detenuto all'inizio nel carcere catanese Piazza Lanza. Non è l'unico, credo che di queste ingiustizie - questo è un simbolo - ne avvengano tante. Questi cittadini hanno bisogno di una voce (questa è una delle tante).

Farò in modo di fare chiarezza su quanto accaduto, ma mi auguro che tutta l'Assemblea si attivi per garantire che episodi di questo genere non si verifichino più. *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-BP).*

[FATTORI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, oggi vorrei parlare di giornalisti di inchiesta. Chi fa giornalismo d'inchiesta mette a repentaglio la propria incolumità in nome dell'informazione. Non esiste convenienza in questi casi: esistono cronisti che credono nel proprio lavoro, spesso sottopagati e oggetto di angherie.

Quanto successo al giornalista Nello Trocchia è emblematico per tutta la categoria, anche per quelli

meno noti, ma che per pochi euro vanno a caccia di verità scomode per tutti i potenti. Nel 2016 vi fu la risposta da parte del Ministro dell'interno della scorsa legislatura a un'interrogazione che riguardava un'intimidazione mascherata da tentativo di furto ai danni del giornalista Trocchia. In quella sede vi fu la rassicurazione che, per tramite della prefettura di Napoli, sarebbero stati rinforzati i controlli a tutela del giornalista e della sua famiglia. Negli ultimi due anni, però, fatti analoghi hanno continuato a verificarsi nei pressi della sua abitazione sua e di quella dei suoi genitori, segnale evidente che non ci sia efficacia nei controlli a tutela. L'ultimo episodio è avvenuto tra il 16 e il 17 luglio nella sua casa di Napoli, che doveva essere vigilata - evidentemente non è stato così - e sono stati trafugati un pc con documenti relativi alle sue inchieste e un cellulare da pochi euro (il che ci fa capire che, in realtà, probabilmente non si trattava di furto). Se questa instabilità riguarda lui che è abbastanza famoso, figuriamoci cosa può avvenire per tutto quell'esercito di cronisti che vive nell'ombra, ma che rappresenta un vero e reale servizio pubblico per i cittadini, quando non anche per le procure che attingono dalle loro indagini per la lotta alla criminalità.

A tal proposito, ho depositato questa settimana l'interrogazione [4-02003](#), firmata trasversalmente da vari colleghi sia del MoVimento che di altre forze politiche, alla quale mi aspetto una pronta, tempestiva e rapidissima risposta dal Ministro dell'interno a tutela di questa categoria di persone che fanno informazione così importante per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. La Presidenza, come sempre, segnalerà le interrogazioni.

[LANNUTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, nel 1988 ebbi la ventura di partecipare alla fondazione di «Avvenimenti», un settimanale diretto da Claudio Fracassi, che con le sue inchieste sulla «Milano da bere», le verità nascoste dalla partitocrazia, i legami incestuosi tra politica e affari con la tangente eretta a sistema, fu antesignano di mani pulite.

Francesco Saverio Borrelli non era solo l'uomo del «resistere» contro lo sgretolamento e il naufragio della coscienza civica e del senso del diritto, ma anche colui che, sulle orme di Piero Calamandrei, era convinto che al magistrato spettasse il ruolo di «scudo della legalità», in cui ha sempre creduto e che ha perseguito con rigore in tutta la sua carriera. «Chiunque detiene un potere non accetta volentieri di essere sottoposto a giudizio. Per questo, è importante la sopravvivenza di una magistratura indipendente», disse quando venne attaccato per il suo ruolo di capo della procura di Milano nelle inchieste su Tangentopoli. E ancora: «Non è la magistratura che deve fare un passo indietro; è la politica che deve fare tre o quattro passi avanti. Senza prevaricarci, possibilmente senza legarci le mani».

Con la sua scomparsa, Borrelli lascia un grande vuoto nella magistratura italiana, reso ancor più evidente dai gravissimi e recenti scandali che hanno scosso il Consiglio superiore della magistratura, che si aggiunge a un profondo dolore per la perdita di chi per quasi mezzo secolo è stato uno dei protagonisti della storia giudiziaria - e non solo - del nostro Paese e che non si è risparmiato per difendere le toghe, i suoi pubblici ministeri, la loro indipendenza.

Borrelli, che ha incarnato l'essenza del magistrato, di chi si è messo a disposizione dello Stato e della collettività, facendo della ricerca della verità un vessillo, era anche un uomo di cultura. Sosteneva che bisognava prima di ogni cosa essere buoni cittadini, che l'istruzione e la conoscenza erano passi necessari per poter ambire allo *status* di buoni cittadini: «La giustizia vive in buona parte dell'ossigeno che proviene dalla collaborazione dei cittadini», affermò.

Borrelli era un uomo gentile, umile, pieno di compassione, quella che è stata perduta. Amava il bello, la musica, la libertà con un approccio laico alle cose del mondo e, perfino, a ciò che lo riguardava direttamente. Al termine della sua carriera arrivò a dire: «Chiedo scusa per il disastro seguito a Mani Pulite. Non valeva la pena buttare all'aria il mondo precedente per cascare poi in quello attuale».

Durante un'intervista rivelò: «Quando le parole sono importanti io sono solito ripeterle per tre volte». E così accadde. Era il 12 gennaio del 2002. Borrelli chiuse la sua relazione inaugurale dell'anno giudiziario dicendo: «Ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica nella perdita del senso del diritto, ultimo estremo baluardo della questione

morale, è dovere della collettività resistere, resistere, resistere, come su una irrinunciabile linea del Piave». (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso*).

Borrelli mancherà molto alla coscienza critica di un Paese ancora divorato dalla illegalità, ai primi posti per corruzione, tra gli ultimi per libertà di stampa. Nell'epoca immorale delle disuguaglianze sociali e della giustizia spesso ingiusta per la povera gente, sono onorato di ricordarlo in quest'Aula del Senato come magistrato e come uomo. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso*).

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, grazie per questo ricordo.

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, volevo mettere in evidenza, attraverso questo ufficio e la sua persona, le priorità finanziarie infrastrutturali riguardanti la ferroviarizzazione abruzzese. Ci sono alcuni colleghi della mia Regione che stanno allo stesso modo battagliando argomentativamente per far valere queste priorità, che hanno uno specifico: addirittura hanno in pancia e sul tavolo le risorse finanziarie.

Serve attivare la progettazione da parte di RFI che, tra l'altro, ha al suo vertice uno dei più bravi *manager* non solo a livello nazionale: parlo dell'ingegner Gentile. La Pescara-Chieti dispone di 111 milioni di euro per il raddoppio ferroviario, che significa: velocità, sicurezza e comodità. La Sulmona-Aquila-Rieti-Terni dispone di 75 milioni di euro per la elettrificazione. La Pescara-Roma, come grande investimento infrastrutturale, ha in pancia come risorse di pronta cassa in contabilità pubblica 10 milioni di euro per la progettazione esecutiva e 1,566 miliardi di euro per il contratto di programma RFI-MIT.

Si tratta di fare una scelta, che alcuni colleghi fanno al pari mio, di due zone elettivamente scegliibili: la Pescara-Sulmona e la Avezzano-Roma. E poi abbiamo un'altra importante opera riferita al porto di Vasto: l'ultimo miglio ferroviario del porto di Vasto, che è l'unico porto a capienza industriale, dispone di 15 milioni di euro che devono essere progettati e cantierati. Da ultimo, il CIPE ci ha dato come Regione 10 milioni di euro per completare la ferroviarizzazione della Quadri-Castel di Sangro.

Il cardinale Martini parlava di immoralità rispetto alle opere pubbliche. Si è immorali quando un'opera pubblica si inizia e non si completa; quando un'opera pubblica si inizia, si completa e non si mette in esercizio; quando un'opera pubblica si inizia, si completa, si mette in esercizio e non si fa la manutenzione. Noi qui abbiamo le risorse, si tratta di fare le progettazioni esecutive e di controllare.

L'intervento di un rappresentante del popolo, che tra l'altro è condiviso anche da altri rappresentanti, serve a stabilire una prioritarizzazione: la politica ha un'anima, se coglie le priorità. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, sto depositando proprio in questi minuti un'interrogazione, che è di attualità e di urgenza nella sostanza, anche se magari non dal punto di vista delle dinamiche parlamentari. Diversi giornali hanno pubblicato, già ieri l'altro e poi oggi con ulteriori dettagli, la notizia secondo la quale è stato aperto il collegamento della linea aerea Mahan Air, tra Roma e Teheran, che si aggiunge a quello che già operava tra Milano Malpensa e Teheran: si tratta chiaramente di un fatto reale, perché basta consultare gli orari aeroportuali.

Questa compagnia, la Mahan Air, è stata accusata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, fin dal 2011, di sostenere il terrorismo, di trasportare tecnologie proibite, tra cui anche tecnologia per armamenti nucleari e di trasportare truppe ed armi, sia in Siria sia in Libano, alle milizie filoiraniane Hezbollah, il cui capo ha pubblicamente dichiarato che tutte le loro migliaia di missili, che hanno in serbo per essere usate contro la popolazione civile israeliana, sono di provenienza iraniana. Pertanto, evidentemente, da qualche parte passano e secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti passano proprio attraverso la Mahan Air, che è colpita dalle sanzioni degli Stati Uniti. Il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti ha infatti confermato che la collaborazione con alcuni soggetti, tra i quali Mahan Air, comporta il rischio di sanzioni per tutti coloro che vi collaborano e quale miglior collaborazione che non stabilire un collegamento stabile, in questo caso con il nostro Paese?

Credo che il Governo debba porsi seriamente il problema e pertanto ho rivolto un'interrogazione sia al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Senatore Malan, ci faremo portatori della sua istanza.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 30 luglio 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 luglio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 15,58*).

Allegato A

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio non assegnato nella Regione Sicilia ([Doc. XVI, n. 2](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[Ginetti](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Bonifazi](#), [Cucca](#), [Rossomando](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Stefano](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Bini](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Respinta

Il Senato,

premesse che:

con propria deliberazione, in data 26 giugno 2019, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunita per discutere dell'attribuzione del seggio non assegnato nella circoscrizione Sicilia 2 per mancanza di candidati della lista aggiudicataria, ha deciso di proporre all'Assemblea del Senato - disattesa ogni diversa istanza - di deliberare l'attribuzione del seggio resosi vacante, ad un candidato di quella stessa lista non eletto in un'altra circoscrizione regionale dove questa ha ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata;

la soluzione prospettata dalla Giunta concernente il seggio non assegnato in Sicilia, non è il risultato di una decisione giuridicamente fondata, ma di una deliberazione assunta in forza della sola logica numerica della maggioranza e della convenienza politica del momento;

ciò ha prodotto una soluzione che risulta palesemente illegittima per violazione della attuale legge elettorale del Senato ed incostituzionale per la violazione del principio contenuto nell'articolo 57 della Costituzione che richiede che il Senato sia eletto a base regionale;

considerato che:

la questione concerne la mancata assegnazione di un seggio in Sicilia al Movimento 5 Stelle, i cui otto candidati dei due collegi plurinominali sono stati tutti proclamati eletti, tranne uno, la senatrice Catalfo, già eletta in uno dei collegi uninominali (n. 8 Catania) della medesima circoscrizione Sicilia;

la decisione da parte del Movimento 5 Stelle di avvalersi dell'istituto della pluricandidatura previsto dalla attuale legge elettorale ha determinato l'incapienza delle liste di candidati del M5S in Sicilia che non avevano candidati sufficienti a coprire tutti i seggi conseguiti;

tenuto conto che:

l'ipotesi di una lista che abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio è espressamente prevista dall'articolo 17-*bis* della legge elettorale del Senato, che esclude esplicitamente

possa applicarsi a questi casi la disciplina prevista dalla legge elettorale della Camera dei deputati, che invece consente di attribuire i seggi non assegnati ai candidati della medesima lista in altre circoscrizioni;

questa differente disciplina è una diretta applicazione del dettato dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato deve essere eletto su base regionale; pertanto risulterebbe manifestamente incostituzionale una legge elettorale per il Senato che attribuisse i seggi conquistati da una lista in una circoscrizione regionale ai candidati della medesima lista presentatisi in una diversa regione;

il principio del Senato eletto su base regionale determina infatti l'identificazione della regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi a ciascuna di esse assegnati, secondo i criteri di ripartizione specificamente previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 57 della Costituzione, devono essere nella stessa regione interamente aggiudicati;

preso atto che:

per cercare di ovviare all'espresso divieto contenuto nell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge elettorale, di per sé insormontabile, la proposta approvata della Giunta fa leva sul successivo articolo 19, comma 2, della legge elettorale del Senato, secondo cui «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali si applica l'articolo 86 della legge elettorale della Camera dei deputati, il quale, a sua volta, per il caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui agli articoli 84, commi 2, 3, 5 e (per l'appunto) 4»;

questa spericolata e maldestra interpretazione della legge elettorale del Senato, frutto di un "doppio rinvio" (dall'articolo 19 del decreto legislativo Testo unico legge elettorale Senato all'articolo 86 Testo unico legge elettorale Camera dei deputati e da questo al precedente articolo 84.4), che secondo quanto si legge nella relazione "riammetterebbe l'applicazione" - formula ad oggi sconosciuta nel diritto pubblico italiano - di una norma esplicitamente esclusa dalla legge stessa, è manifestamente infondata per le seguenti ragioni:

1) perché si basa sul presupposto che la legge elettorale del Senato contenga nel suo testo due norme in contraddizione l'una con l'altra: l'articolo 17-*bis* che vieta il rinvio alla legge della Camera e quindi l'assegnazione di seggi senatoriali in soprannumero in un'altra circoscrizione regionale e l'articolo 19 che rinviando, per casi del tutto differenti, ad un articolo della legge elettorale della Camera, che a sua volta rinvia ad un altro articolo della medesima legge, permetterebbe l'assegnazione dei seggi in soprannumero in Sicilia ad un'altra circoscrizione regionale;

2) perché il citato articolo 19, come ammette lo stesso relatore, ha finalità ed ambiti di applicazione differenti rispetto al precedente articolo 17-*bis*: quest'ultimo, infatti, riguarda la fase iniziale dell'assegnazione dei seggi, mentre l'articolo 19 tratta della fase posteriore della vacanza del seggio già assegnato "per qualsiasi causa, anche sopravvenuta";

3) perché l'interpretazione accolta dalla Giunta della legge elettorale del Senato per permettere di attribuire in un'altra regione del seggio assegnato alla Sicilia renderebbe la legge elettorale chiaramente incostituzionale per violazione dell'articolo 57 della Costituzione;

considerato che:

la Giunta, per giustificare tale infondata e illogica soluzione, si arroga il potere di operare un bilanciamento tra tre principi costituzionali distinti, che a parere della Giunta risulterebbero nel caso di specie in contrasto l'uno con l'altro;

tenuto conto che:

non spetta alla Giunta operare alcun bilanciamento tra le norme costituzionali. Come è stabilito dall'articolo 19 del Regolamento del Senato essa deve procedere alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica;

le sue decisioni devono essere basate sui requisiti previsti dalla legge e non su operazioni interpretative, tanto spericolate quanto maldestre, volte a violare il divieto espressamente previsto dalla legge elettorale e dalla Costituzione di attribuire un seggio al Senato spettante alla regione Sicilia a candidati non eletti presentatisi in altre regioni;

preso atto che:

per giustificare la proposta approvata dalla Giunta il relatore si richiama al principio della sovranità popolare (articolo 1 della Costituzione) che imporrebbe di far eleggere comunque un candidato del Movimento 5 Stelle presentatosi e non eletto in una regione diversa dalla Sicilia;

è bene ricordare che lo stesso articolo 1 della Costituzione italiana afferma che la sovranità è esercitata da popolo "nelle forme e nei limiti previsti in Costituzione" e quindi coerentemente con gli altri principi costituzionali che vengono in evidenza, e cioè sia con il principio di territorialità, che esige che in Sicilia siano eletti i seggi previsti e ad essa spettanti, sia con quello attinente all'elezione su base regionale, per cui non possono essere eletti, con i voti dei cittadini siciliani, candidati di altre circoscrizioni regionali;

il problema del seggio senatoriale vacante riguarda gli elettori siciliani e non "la suprema volontà popolare" indebitamente richiamata dal relatore, che vedrebbero i propri voti utilizzati per eleggere un candidato in un'altra regione in palese violazione della Costituzione italiana;

valutato che:

il riferimento alla base regionale del Senato ha impedito nel corso della storia repubblicana l'introduzione di un premio di maggioranza nazionale, in occasione sia della riforma della legge elettorale del 1953, sia della legge elettorale n. 270 del 2005 approvata dall'allora maggioranza di centrodestra: infatti l'introduzione di un simile premio, e quindi di un preliminare livello sopra-regionale di assegnazione dei seggi, avrebbe per sua natura alterato la coincidenza tra regione e circoscrizione elettorale e determinato una manifesta incostituzionalità della legge;

allo stesso modo, la base regionale del Senato implica che il livello di aggiudicazione dei seggi sia solo e soltanto quello regionale, senza possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale ad un'altra, non a caso invece possibile e consentita dalla legge elettorale della Camera che non incontra il limite posto dall'articolo 57, comma 1, della Costituzione;

nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate ipotesi di slittamento o trasferimento di seggi da una circoscrizione regionale ad un'altra,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere la discussione del documento in titolo per l'illegittimità e la manifesta incostituzionalità dell'interpretazione della legge elettorale del Senato accolta dalla Giunta e per la grave violazione dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione che, se approvato dall'Assemblea tale documento determinerebbe, e di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia nuovamente convocata, in modo di garantire una soluzione del caso nel pieno rispetto del dettato costituzionale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sul sistema di affidamento dei minori

(3-01065) (24 luglio 2019)

[Balboni](#), [Fazzolari](#), [Bertacco](#), [Rauti](#), [Ciriani](#). - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

la normativa vigente prevede che "il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo" sia affidato "ad una famiglia, preferibilmente con figli minori" ovvero, in subordine, "ad una persona singola" in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, e che, solo ove ciò non sia possibile, "è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o

privato" (articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184);

tale ultima forma di affidamento, peraltro, è prevista come misura assolutamente temporanea, da superare mediante affido "ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia" (articolo 2, comma 4);

è del tutto evidente, dunque, che la *ratio* complessiva della disciplina, coerentemente con quanto previsto per l'adozione, sia quella di garantire il diritto effettivo del minore a crescere in una famiglia (come, peraltro, confermato dal titolo stesso della legge "Diritto del minore ad una famiglia"), e che si ricorra all'affido ad una persona *single* ovvero ad una comunità solo in via residuale e comunque in casi del tutto eccezionali e motivati (ad esempio in presenza di una persona legata al minore da vincoli di parentela o di amicizia);

a fronte di ciò, il fenomeno dell'affido familiare a persone *single* o a strutture comunitarie risulta, al contrario, in forte espansione soprattutto negli ultimi anni e nonostante la presenza di un elevato numero di famiglie disponibili all'affidamento e all'adozione;

considerato che:

lo scandalo scoppiato nei giorni scorsi in provincia di Reggio Emilia sul presunto sistema illecito di affidamenti dei minori, strappati alle loro famiglie naturali attraverso falsificazioni di atti e altri *escamotage*, ha sconvolto profondamente l'opinione pubblica;

dall'inchiesta "Angeli e demoni" sta emergendo un quadro complessivo drammatico assolutamente preoccupante, soprattutto se si considera che dietro a tale sistema si celerebbero un *business* illecito di diverse centinaia di migliaia di euro e (cosa più grave) un discutibile movente ideologico di stampo LGBT;

oltre alla gravità degli illeciti perpetrati dai soggetti a vario titolo coinvolti (psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-sanitari, rappresentanti dei servizi sociali territoriali e amministratori locali) e all'orrore degli abusi (anche di natura psicofisica) commessi sui minori e sulle loro famiglie, ciò che colpisce, infatti, è il coinvolgimento diretto della responsabile del servizio sociale integrato dell'Unione di Comuni della val d'Enza; secondo gli inquirenti, sarebbe lei, peraltro attivista LGBT e paladina della "genitorialità *gay*" e dell'affido alle coppie omosessuali, uno dei vertici determinanti del sistema emiliano dell'affidamento dei minori e addirittura emergerebbero, in alcuni casi, "collegamenti stretti" tra le affidatarie (omosessuali) e, appunto, le operatrici e dirigenti del servizio sociale;

ella ha partecipato in passato a numerosi convegni sul tema, come quello del maggio 2018 a Mantova (dal titolo "AffidarSI: uno sguardo accogliente verso l'affido LGBT"), in cui peraltro sarebbero state presentate le esperienze e (si legge testualmente) le "buone pratiche di Comuni virtuosi che da tempo hanno avviato progettualità specifiche" al riguardo;

ritenuto che:

l'attuale sistema di affido dei minori presenta evidenti criticità e lacune, soprattutto se si considerano l'eccessiva discrezionalità attribuita ai servizi sociali, la sussistenza frequente di situazioni di "conflitto di interessi" in capo a molti operatori del settore e la mancanza di adeguati ed efficienti strumenti di controllo sull'affidabilità dei soggetti affidatari e sugli *standard* qualitativi e di servizio delle comunità ospitanti: tutti fattori che inevitabilmente compromettono l'obiettivo primario della tutela del benessere psicofisico dei bambini;

fermo restando che sarà compito della magistratura accertare gli eventuali illeciti e le responsabilità personali, è assolutamente prioritario fugare ogni sospetto circa presunte interferenze ideologiche nelle procedure di affidamento dei minori che, di fatto, si tradurrebbero nell'adozione di criteri che terrebbero conto dell'orientamento sessuale dell'affidatario, anche al fine di implementare quelle progettualità specifiche funzionali alla valorizzazione e allo sviluppo della "genitorialità *gay*",

si chiede di sapere quanti bambini ad oggi siano stati affidati a persone *single* (e, tra queste, quante si dichiarino omosessuali) e quanti bambini a coppie omosessuali e quali siano state le motivazioni che hanno portato a preferire tale scelta in alternativa a quella prioritariamente indicata dalla legge (affidamento a famiglie con figli), nonché quali ulteriori informazioni il Ministro in indirizzo ritenga di poter fornire riguardo al paventato rischio della sussistenza di un movente

ideologico LGBT dietro il complesso sistema degli affidi dei minori, che finirebbe con il favorire pratiche di affidamento sulla base principalmente dell'orientamento sessuale dell'affidatario e non dell'interesse prevalente del minore che è quello di crescere in una famiglia regolarmente sposata.

Interrogazione sull'IVA sui farmaci veterinari

(3-01067) (24 luglio 2019)

[Campari](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

i medici veterinari che, a seguito di visita medico-veterinaria, dispensano anche i farmaci di primo uso, al momento della fatturazione devono applicare l'IVA della propria prestazione al 22 per cento oltre a far pagare il prezzo del farmaco già ivato al 10 per cento e poi riapplicare la loro propria IVA al 22 per cento (cui si aggiunge un 2 per cento di cassa veterinaria);

questo comporta un aggravio di costi per il cliente proprietario di animale sottoposto a visita e cura veterinaria, il quale si vede costretto a pagare ulteriormente l'IVA sul farmaco dispensato dal veterinario al momento del pagamento della fattura;

secondo il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006, la cessione del farmaco veterinario è da ritenersi prestazione accessoria rispetto a quella professionale;

in particolare, il carattere accessorio è definito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (principio di accessorialità) che prevede che una prestazione accessoria ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore o per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile; quella accessoria, che è meno importante, perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota;

se si espone in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico-veterinarie, attualmente al 22 per cento, si effettua una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie, e ora anche alle parafarmacie (decreto legislativo n. 193 del 2006, art. 70);

quindi in una fattura in cui il costo del farmaco è di gran lunga maggiore di quello della visita (i farmaci per animali sono molto costosi), si ritrova un aggravio di IVA non dovuta, e occorrerebbe tenere fuori dall'imponibile IVA il farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative volte a consentire che il farmaco dispensato dai medici veterinari non sia considerata prestazione accessoria rispetto alla principale consistente nella visita medica, al fine di consentire al proprietario di non pagare, sul medicinale, la maggiorazione dell'IVA.

Interrogazione sulla posizione debitoria delle aziende sanitarie della Regione Lazio

(3-01070) (24 luglio 2019)

[Pescò](#), [Accoto](#), [Dell'Olio](#), [Gallicchio](#), [Leone](#), [Marco Pellegrini](#), [Presutto](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

ai fini del conseguimento degli obblighi comunitari di finanza pubblica con l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il Parlamento ha disposto che "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (...) sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";

con sentenza n. 121 del 21 marzo 2007 la Corte costituzionale ha statuito il principio che l'obbligo della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie risponde all'esigenza "dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";

con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono stati disciplinati in modo uniforme, e quindi valido per tutte le Regioni, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

con il patto per la salute 2010-2012, si è disposto, all'articolo 11, che le Regioni e le Province autonome si impegnano ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

con decreto del Ministro della salute 17 settembre 2012, recante disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati definiti i requisiti comuni dei percorsi attuativi della certificabilità e il termine massimo entro il quale essi dovranno essere completamente realizzati;

con decreto del Ministro della salute 1° marzo 2013, recante "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità", al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 17 settembre 2012, ha definito "i percorsi attuativi della certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", nonché i "contenuti della relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporre da parte della regione";

la Regione Lazio ha adottato con decreto del commissario *ad acta* n. 292 del 2 luglio 2013 i percorsi attuativi della certificabilità nonché la relazione di accompagnamento agli stessi percorsi PAC successivamente aggiornati: a) con decreto del commissario *ad acta* n. 59 del 12 febbraio 2015 secondo le raccomandazioni previste del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza nella riunione del 18 dicembre 2014; b) con decreto del commissario *ad acta* n. 311 dell'11 ottobre 2016 a seguito del processo di riorganizzazione di alcune aziende sanitarie del Lazio, avviando inoltre il progetto regionale di assistenza contabile finalizzato all'attuazione del PAC (progetto "SANPAC");

inoltre con il decreto del commissario *ad acta* n. 69 del 13 marzo 2018 la Regione Lazio ha istituito una specifica funzione di *internal audit* centralizzato, volta a garantire l'effettività dei controlli inseriti nelle procedure amministrativo-contabili adottate dalle aziende, mentre con il decreto n. 402 del 29 ottobre 2018 ha inserito delle ulteriori misure specifiche su quelle aree che hanno avuto maggiore impatto sulla quantificazione del fondo di dotazione a livello consolidato;

il 26 luglio 2018 si è tenuta presso il Ministero della salute una riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, dove è stato fatto presente che la Regione Lazio è l'unica in Italia a presentare un fondo di dotazione negativo di circa un miliardo di euro (994,247 milioni euro in negativo) per il quale non sono note le motivazioni; per tale ragione con decreto del commissario *ad acta* n. 521 del 28 dicembre 2018 la Regione ha decretato l'obbligo da parte delle aziende sanitarie di effettuare, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2018, una valutazione straordinaria di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito iscritte nei propri stati patrimoniali, ivi compresi i fondi rischi a qualsiasi titolo iscritti, eseguita nell'ottica di garantire per ciascuna partita la sussistenza dei presupposti documentali dell'obbligazione, per il loro mantenimento nella contabilità aziendale;

in merito in data 13 febbraio 2019 i consiglieri regionali del M5S chiedevano, con l'interrogazione a risposta scritta n. 276, al commissario *ad acta* nonché presidente della Regione nonché segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, contezza delle ragioni per le quali il suddetto fondo di dotazione è negativo per quasi un miliardo di euro e del ritardato avvio della verifica approfondita della sua composizione, con il dettaglio, fornitore per fornitore, di ogni singola voce di debito o credito e di ogni posizione aperta o ceduta, di fatto non consentendo di sapere con certezza la percentuale e la quantità: a) dei debiti insussistenti o cancellabili, che potrebbero portare ad un notevole storno del debito accumulato con conseguente miglioramento del conto economico; b) dei crediti inesigibili, che potrebbero esporre la Regione ad una forte instabilità economico finanziaria; a seguito del decreto n. 521 del 2018 le ASL competenti hanno provveduto alle valutazioni

straordinarie di esigibilità delle poste di credito e di sussistenza di quelle di debito iscritte nei propri stati patrimoniali dal quale è emerso che il debito accertato del fondo di dotazione per l'anno 2017 è pari a 889.922.370,26 euro (delibere ASL Rm6 n. 479 del 30 maggio 2019; ASL Vt n. 1040 del 30 maggio 2019; ASL Rm4 n. 843 del 4 giugno 2019; ASL Rm3 n. 417 del 6 giugno 2019; ASL Rm5 n. 700 del 7 giugno 2019);

tale sorprendente saldo negativo rappresenta una rilevante criticità con riferimento all'effettiva chiusura di ogni partita di debito pregressa e l'assenza di notizie sui dettagli relativi alle partite debitorie o creditorie del fondo stesso pone incertezza sul piano di rientro dal disavanzo regionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

quali iniziative intenda intraprendere per accertare, vista la perdurante inerzia del commissario *ad acta*, l'attendibilità delle voci contenute nei bilanci delle aziende sanitarie della Regione Lazio;

se non ritenga, se fosse accertata l'enorme massa debitoria, necessario un prolungamento della gestione commissariale.

Interrogazione sul fondo per il "piano Africa"

(3-01068) (24 luglio 2019)

[Alfieri](#), [Marcucci](#), [Giacobbe](#), [Pinotti](#), [Renzi](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Stefano](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Bini](#), [Cirinnà](#), [Valente](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, è stato assegnato ad Alessandro Amadori, consulente del vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, Matteo Salvini, l'incarico di curare un *dossier* sul "piano Africa", al quale sono stati destinati 500 milioni di euro. Tutto "partirà", come affermato dallo stesso Amadori durante un'intervista a "Vitat", "nel 2020". Nell'intervista, inoltre, è stato chiarito che non si tratterebbe di un "piano Africa", "quanto piuttosto di un fondo sovrano italiano per l'Africa";

la legge 11 agosto 2014, n. 125, attribuisce la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

la legge all'articolo 15 istituisce il citato Comitato interministeriale con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione pubblica, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il CICS verifica, inoltre, la coerenza delle politiche governative poste in essere e il coordinamento delle stesse con il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo;

le somme assegnate al Ministero dell'interno destinate all'accoglienza dei rifugiati sono già contabilizzate come aiuto pubblico allo sviluppo e il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 125 del 2014 esclude un diverso utilizzo di tali stanziamenti, anche in presenza di un loro mancato impegno;

considerato che:

il fondo sovrano, così come delineato da Alessandro Amadori, appare di difficile configurazione. Alcuni Paesi, in genere produttori di petrolio, usano questo mezzo per fare investimenti finanziari con i *surplus* fiscali oppure con le entrate in divisa estera, ricavate dalla vendita di materie prime. Tuttavia, non è questo il caso dell'Italia. Infatti, se si intende il fondo quale strumento generalista, per investire strutturalmente i soldi dei cittadini in progetti di sviluppo, come già

evidenziato, lo strumento utilizzabile ai sensi della citata legge n. 125 del 2014 è l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) con la Cassa depositi e prestiti nel ruolo di banca italiana per lo sviluppo;

come di tutta evidenza, con il fondo si verrebbe a creare un doppione o un ulteriore attore, fuori dallo schema istituzionale di disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e, pertanto, privo di coordinamento e di coerenza con le altre politiche, con una regia diversa, meno *expertise*, nonché di minore impatto. A giudizio degli interroganti si tratterebbe di una sorta di "cooperazione del Ministero dell'interno", dunque, operante senza alcun passaggio presso il Comitato interministeriale, sede istituzionale di confronto dei diversi Ministri sulle diverse politiche internazionali del Governo,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti, anche alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 125 del 2014 che attribuiscono la responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri e non già al Ministro dell'interno;

se non ritenga che la creazione del fondo sovrano per l'Africa sia in aperto contrasto con le sue responsabilità politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto del riparto delle competenze ministeriali in una materia di così rilevante interesse, anche alla luce del ruolo dell'Italia nei processi di pacificazione e sviluppo in Libia, nel Corno d'Africa e in generale nell'area dei Paesi dell'Africa occidentale.

Interrogazione sulle politiche di contrasto dei flussi migratori irregolari

(3-01069) (24 luglio 2019)

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Craxi](#), [Romani](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

la pressione migratoria, attraverso il Mediterraneo, sul confine sud dell'Unione europea, colpisce soprattutto l'Italia, che in questi anni ha rappresentato il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo, sia in termini di impegno nelle operazioni di salvataggio, coordinate quasi sempre dalla Guardia costiera italiana, che di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di asilo, sia nelle capacità di accoglienza;

la protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea è un compito di fondamentale importanza per fronteggiare l'immigrazione clandestina e per gestire in modo efficace il fenomeno delle ondate migratorie, nonché per garantire la sicurezza interna;

il nodo del controllo delle frontiere marittime e del contrasto alle attività dei trafficanti di migranti è stato tra l'altro al centro del vertice di Parigi del 22 luglio 2019 al quale, pur avendone diritto, non ha partecipato il Ministro dell'interno, Matteo Salvini;

nelle scorse settimane, durante la difficile gestione delle operazioni relative ai 43 naufraghi della nave "Sea Watch 3", le spiagge siciliane sono state interessate dallo sbarco di gommoni e piccole imbarcazioni con a bordo centinaia di migranti;

nonostante il flusso migratorio sia maggiormente concentrato nei Paesi della costa nordafricana, come riportato da recenti e numerose fonti di stampa, nel corso dei primi mesi del 2019 si è assistito ad una consistente intensificazione del flusso migratorio irregolare, che, attraverso la rotta balcanica, ha raggiunto il confine nordorientale;

è necessario recuperare la coerenza delle decisioni con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in base alle disposizioni dei trattati, devono ispirare la politica europea in materia di immigrazione, asilo e accoglienza;

è strettamente connessa con la questione dei flussi di migranti che abbandonano l'Africa la crescita economica e lo sviluppo infrastrutturale del continente africano, che andrebbe supportata attraverso un consistente piano europeo di investimenti che coinvolga, oltre al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, la Commissione europea, la Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, le casse europee facenti parte del "Long term investors club" e gli

Stati membri, attraverso i propri fondi di investimento;

in questo quadro, la preoccupazione dei firmatari del presente atto di sindacato ispettivo si concentra sull'isolamento europeo che il nostro Paese sta vivendo in merito alla gestione del fenomeno migratorio, che andrebbe affrontato nel suo insieme mediante una politica diplomatica ferma e decisa, ma che dovrebbe muoversi inevitabilmente attraverso un coordinamento dei Paesi europei e delle agenzie per l'immigrazione, come Frontex, in stretto collegamento con altri organismi comunitari e dell'Unione europea responsabili in materia di sicurezza alle frontiere esterne, come EUROPOL, CEPOL (Accademia europea di Polizia), OLAF (Ufficio europeo di lotta antifrode), e di cooperazione nel settore delle dogane e dei controlli fitosanitari e veterinari, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema,

si chiede di sapere:

se esista, e quale sia, al di là dei proclami, la politica del Governo per un reale contrasto o gestione dei flussi migratori irregolari nel nostro Paese;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'atteggiamento di isolamento assunto dal Governo italiano in merito al problema dell'immigrazione clandestina nei confronti degli altri *partner* europei possa pregiudicare, da un lato, le relazioni diplomatiche con i Paesi membri della UE, dall'altro, compromettere il necessario efficiente contrasto dei flussi migratori, che necessitano di un'inevitabile gestione macro politica del fenomeno .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Leone, Merlo, Monti, Napolitano, Nugnes, Ortolani, Petrocelli, Ronzulli e Santangelo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Laforgia, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,45 alle ore 12,45*); de Bertoldi, Durnwalder, Steger e Unterberger, per partecipare ad incontri istituzionali; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Bertoldi, Durnwalder, Steger e Unterberger, per partecipare ad incontri istituzionali.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha proceduto, in data 24 luglio 2019, all'elezione di un Vice Presidente.

È risultato eletto il senatore Pasquale Pepe.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 14a Commissione permanente, la senatrice Giannuzzi ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (*Doc. LXXXVII, n. 2 e Doc. LXXXVI, n. 2-A*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bellanova Teresa, Rojc Tatjana

Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (1431)

(presentato in data 24/07/2019);

senatori Arrigoni Paolo, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Romeo Massimiliano

Disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (1432)

(presentato in data 24/07/2019);

senatori Rauti Isabella, Ciriani Luca, La Russa Ignazio, Balboni Alberto, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Nastri Gaetano, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Norme in materia di indennità supplementare per il personale militare delle forze speciali dell'esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" (1433)

(presentato in data 24/07/2019);

senatori Rauti Isabella, Ciriani Luca, La Russa Ignazio, Balboni Alberto, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Nastri Gaetano, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei (1434)

(presentato in data 24/07/2019);

senatori Ferro Massimo, Bernini Anna Maria, Pichetto Fratin Gilberto, Damiani Dario, Fantetti Raffaele, Saccone Antonio, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Battistoni Francesco, Berardi Roberto, Berutti Massimo Vittorio, Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Cangini Andrea, Causin Andrea, Cesaro Luigi, Dal Mas Franco, De Siano Domenico, Floris Emilio, Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Giammanco Gabriella, Giro Francesco Maria, Lonardo Alessandrina, Mallegni Massimo, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Masini Barbara, Minuto Anna Carmela, Modena Fiammetta, Moles Giuseppe, Pagano Nazario, Papatheu Urania Giulia Rosina, Paroli Adriano, Perosino Marco, Ronzulli Licia, Sciascia Salvatore, Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Stabile Laura, Testor Elena, Tiraboschi Maria Virginia, Toffanin Roberta

Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale (1435)

(presentato in data 25/07/2019);

senatori Nugnes Paola, La Mura Virginia, Mantero Matteo, Buccarella Maurizio, Martelli Carlo, De Bonis Saverio

Beni Comuni e modifica del contesto giuridico proprietario previsto dal codice civile (1436)

(presentato in data 24/07/2019).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 18 luglio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CVII*, n. 2).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

I signori Roberto Buizza, Erika Coppola, Susanna Corti, Filippo Giorgi, Rita Nogherotto, Francesca Raffaele, Graziano Giuliani, Emanuela Pichelli, Simone Abelli, Claudia Adamo, Mariagrazia Alabrese, Pier Paolo Alberoni, Stefano Alessandrini, Luigi Ambrosio, Lucio Andreani, Gabriele Antolini, Francesco Apadula, Cristina Lozej Archer, Nicola Armaroli, Vincenzo Artale, Gualtiero Badin, Marco Bagliani, Gordon Baldacci, Marina Baldi, Vincenzo Balzani, Luciano Bani, Carlo Barbante, Roberto Barbiero, Ugo Bardi, Simone Bastianoni, Alberto Bellini, Alessio Bellucci, Maria Carmen Beltrano, Livio Bernardini, Andrea Bigano, Marco Bindi, Marianna Biscarini, Francesco Boccanera, Paolo Bonasoni, Alessandra Bonoli, Roberta Boscolo, Alessio Bozzo, Erika Brattich, Nicola Bressi, Michele Brunetti, Giorgio Budillon, Barbara Bulgarelli, Carlo Buontempo, Andrea Buzzi, Carlo Cacciamani, Carlo Cafaro, Chiara Cagnazzo, Sandro Calmanti, Angelo Camerlenghi, Donata Canu, Domenico Capolongo, Luca Caporaso, Stefano Cappa, Giovanni Carrosio, Davide

Cesari, Annalisa Cherchi, Domenico Cimini, Francesco Cioffi, Alessio Collalti, Simone Casadei, Giampietro Casasanta, Stefano Caserini, Sergio Castellari, Elsa Cattani, Federico Cazorzi, Paolo Ceccon, Alessandro Ceppi, Florence Colleoni, Renato Colucci, Giovanni Comoretto, Andrea Corigliano, Ugo Cortesi, Roberto Coscarelli, Fabio Cresto Aleina, Alessandro Crise, Eloisa Cristiani, Gabriele Curci, Lorenzo Danieli, Paolo Davini, Enrico Ferrero, Elisa Palazzi, Silvia Trini Castelli, Andreas Maria Taddaus De Guttry, Maria De Nobili, Stefano Decesari, Alessandro Mario Sergio Delitala, Matteo Dell'Acqua, Alessandro Dell'Aquila, Claudio Della Volpe, Barbara Delmonte, Fabio Di Sante, Piero Di Carlo, Michele Emilio Massimo Di Francesco, Angelo Di Garbo, Paolo Di Girolamo, Luca Di Liberto, Daniele Izzo, Giovanni Dipierro, Michele Emdin, Alcide Di Sarra, Oxana Drofa, Federica Donda, Rossana Dragani, Maria Cristina Facchini, Paola Faggian, Sara Falsini, Maurizio Fantini, Maurizio Fermiglia, Laura Ferranti, Rossella Ferretti, Massimo Ferri, Laura Feudale, Furio Finocchiaro, Franco Flandoli, Marco Gaetani, Sandro Fuzzi, Daniele Fuà, Paolo Frontero, Stefano Galatolo, Flavio Galbiati, Valentina Gallina, Grazia Ghermandi, Anna Ghelli, Giacomo Alessandro Gerosa, Marino Gatto, Sabrina Gentile, Paolo Gambino, Gioia Ghezzi, Andrea Giuliacci, Lorenzo Giovannini, Gianrossano Giannini, Bernardo Gozzini, Giacomo Grassi, Federico Grazzini, Mario Grosso, Marco Grasso, Maurizio Iannuccilli, Doroteaciro Iovino, Andrea Piazza, Leopoldo Stefanutti, Claudia Pasquero, Sante Laviola, Marco Lazzeri, Tony Christian Landi, Francesco Laio, Valerio Lembo, Stefano Leonesi, Vincenzo Levizzani, Piero Lionello, Simone Lolli, Luca Lombroso, Cristian Lussana, Tiziano Maestri, Renata Giulia Lucchi, Valter Maggi, Ida Maiello, Michela Maione, Piero Malguzzi, Agostino Manzato, Angela Marinoni, Vittorio Marletto, Lorenzo Mari, Stefano Marmi, Gianluca Martelloni, Frank Silvio Marzano, Mario Lloyd Virgilio Martina, Stefano Martellos, Marco Mazzotti, Claudio Mazzoleni, Maurizio Maugeri, Guido Masiello, Giovanni Martucci, Paco Vasco Aldo Melià, Rizzi Rolando, Massimo Frezzotti, Luca Mercalli, Simone Morandini, Michele Merola, Mario Miglietta, Marco Minella, Fabio Monforti Ferrario, Giovanni Monegato, Andrea Montani, Tiziana Paccagnella, Giulia Panegrossi, Luca Panziera, Marta Pappalardo, Antonello Pasini, Massimo Pecci, Daniele Pernigotti, Valentina Pavan, Marcello Petitta, Elena Pettinelli, Lucia Piani, Anna Pirani, Giorgio Osti, Emilio Padoa Schioppa, Giorgio Roberti, Rudy Rossetto, Alberto Rotondi, Raffaele Salerno, Giuliana Rossi, Renzo Rosso, Paolo Ruggieri, Stefano Salon, Antonella Senese, Alessandra Sannella, Filomena Romano, Lorenzo Sangelantoni, Gianmaria Sannino, Antonio Scipioni, Stefano Serafin, Carmine Serio, Claudia Simolo, Anna Maria Siani, Rodolfo Soncini Sessa, Luisa Stellato, Michele Stortini, Vito Telesca, Filippo Terrasi, Silvia Terzago, Barbara Tomassetti, Andrea Tiengo, Stefano Tibaldi, Tommaso Tesi, Giorgio Vacchiano, Marco Verdecchia, Angelo Pietro Viola, Fabio Vanni, Margherita Venturi, Dario Zampieri, Gianluigi Zangari del Balzo, Gabriele Zanini, Giuseppe Zappa, Alberto Eugenio Ermenegildo Pirni, Sergio Pisani, Giovanni Pitari, Carlo Massimo Pozzi, Arturo Pucillo, Serena Proietti, Lorenzo Ramella Pralungo, Fabio Raich, Mariangela Ravaioli, Roberto Ranzi, Elisabetta Ricciardelli, Angelo Riccio, Vincenzo Rizi, Giovanni Bacaro, Giovanna Grossi, Marco Reale, Andrea Roventini, Simone Libralato, Sandro Carniel, Andrea Castelletti e Gabriele Bollini chiedono interventi sui processi produttivi ed il trasporto, trasformando l'economia in modo da raggiungere il traguardo di "zero emissioni nette di gas serra" entro il 2050 (Petizione n. 392, assegnata alla 13a Commissione permanente);

la signora Maria Rosaria Monaco da Nodica (Pisa) chiede disposizioni volte a definire una nuova organizzazione del settore dell'*intelligence* militare (Petizione n. 393, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Fabio Donato da Castrovillari (Cosenza) chiede che venga privilegiata una gestione pubblica diretta degli Archivi storici e che sia fatto divieto a soggetti o Associazioni privati che gestiscono tali archivi in forza di una convenzione con Enti pubblici di produrre pubblicazioni protette da *copyright* relative a documenti e atti conservati presso gli stessi (Petizione n. 394, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Paolo Vandone da Spoleto (Perugia) chiede una riforma fiscale basata sul contrasto d'interessi e in particolare una revisione del processo di rilevazione degli "eventi fiscalmente interessanti" al fine

di sollecitare il cittadino a favorire l'emersione dei reali volumi delle transazioni commerciali e dunque la loro tracciabilità (Petizione n. 395, assegnata alla 6a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Verducci e Comincini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01075 del senatore Parrini ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 luglio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 37

ASTORRE ed altri: su una deliberazione della Giunta comunale di Frascati per l'individuazione di un *advisor* (4-01655) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CASINI ed altri: sulla detenzione del cittadino italo-venezuelano Juan Planchart (4-01839) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DESSI, GRASSI: su una deliberazione della Giunta comunale di Frascati per l'individuazione di un *advisor* (4-01683) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GIANNUZZI ed altri: sulla riqualificazione di alcuni luoghi di aggregazione culturale in tre quartieri di Napoli (4-01338) (risp. VACCA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

GRIMANI, GINETTI: sul riconoscimento del sistema locale del lavoro di Terni tra le aree industriali di crisi complessa (4-01544) (risp. CIOFFI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

Mozioni

[FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [BONINO](#), [DE PETRIS](#), [MALPEZZI](#), [PITTELLA](#), [GINETTI](#), [ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [RAMPI](#) - Il Senato, premesso che:

a Ventotene, isola pontina e luogo di confino politico durante gli anni del fascismo, con la scrittura del "Manifesto" di Spinelli, Rossi e Colorni, nacque nel 1941 l'idea di un'Europa unita e pacificata. Un'Europa in cui tutti si sentissero uniti sotto una stessa bandiera, simbolo di valori e scelte condivise. Un'Europa capace di guardare criticamente alla sua storia presente e passata e di farsi baluardo di pace, cooperazione, accoglienza, democrazia, uguaglianza e solidarietà tra i popoli;

ripartendo dai principi ispiratori del "Manifesto di Ventotene", cominciando dalla lettura e dalla riflessione su quel testo e sull'esperienza delle guerre, delle dittature e della violenza da cui quelle parole di pace scaturivano, a tanti anni di distanza, e in un momento storico così difficile per il mondo intero, è necessario rilanciare proprio quel progetto di Europa. È necessario coltivare un nuovo cosmopolitismo che sia in grado di fare da argine alle paure, alle disuguaglianze, alle discriminazioni, alle violenze quotidiane, che sia lo strumento e la guida per dare una risposta alle grandi questioni del nostro tempo, dalla crisi ambientale, alle migrazioni, alla ricerca di un modello economico che produca benessere per i più, non solo per alcuni. È necessario costruire una cultura cosmopolita per risolvere problemi di carattere cosmopolita;

occorre mettere mano a profonde riforme dell'Unione europea, recuperando quello spirito sociale per cui era nata e che si è perso nel tempo per il predominio di una logica esclusivamente contabile; tali riforme non possono che avere come base la predisposizione di una cittadinanza europea da abbinarsi e integrarsi a quella italiana, proprio nell'accezione del Trattato di Roma; l'Italia, Paese fondatore, ha l'obbligo morale e la capacità politica e sociale di farsi promotrice di iniziative di formazione e sociali che possono diventare d'esempio per gli altri Paesi europei;

sotto la spinta e lo stimolo delle istituzioni, i protagonisti di questo progetto devono essere i giovani d'Europa affinché si facciano promotori di quel processo di integrazione e condivisione che ha nella conquista e nel mantenimento della libera circolazione il suo presupposto ineludibile e nell'acquisizione profonda della cittadinanza europea il suo obiettivo più alto. A loro bisogna parlare d'Europa in modo nuovo e, per la prima volta, a partire dalla scuola. È qui che un'educazione civica europea deve smettere di rappresentare un'opzione ma deve diventare una necessità culturale urgente. È qui, a scuola, che la cultura del dialogo deve attraversare trasversalmente tutte le discipline per educare al rispetto, alla conoscenza dell'altro, al superamento di stereotipi e pregiudizi;

premessi inoltre che, a Ventotene, nella scuola statale "Altiero Spinelli" ci sono già le aule, i banchi, le

attrezzature multimediali, gli spazi per vivere la contemporaneità senza dimenticare la storia, ma mancano i ragazzi, dato che l'isola vive un drammatico spopolamento durante l'inverno; una "Scuola d'Europa" rappresenta l'occasione per far incontrare ragazze e ragazzi da tutta Europa per fare esperienza viva di cittadinanza; una specifica convenzione è già stata siglata tra l'associazione "La nuova Europa", fondatrice della Scuola d'Europa e il Comune di Ventotene, e l'iniziativa ha già ottenuto il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio. Tale iniziativa ha peraltro già coinvolto nella sua fase sperimentale una trentina di scuole europee e circa 300 ragazzi tra i 16 e i 18 anni. La nuova Europa ha anche costituito con 15 scuole italiane una specifica rete di scopo per rafforzare il suo progetto di laboratori di cittadinanza; considerato che l'esperienza dell'associazione La nuova Europa, fondatrice della Scuola d'Europa, va apprezzata ma integrata e rafforzata con un impegno di tutte le istituzioni e del più ampio arco parlamentare per la sua natura *bipartisan*; è interesse di tutte le forze politiche promuovere un ampio dibattito in Europa sulle riforme necessarie al rafforzamento delle istanze sociali nell'Unione e questo dibattito può partire proprio dalla scuola italiana e dal rinnovato studio dell'educazione civica, della Costituzione e dei Trattati, grazie a iniziative come la Scuola d'Europa a Ventotene, impegna il Governo:

- 1) a mettere a disposizione risorse *ad hoc* e strumenti per realizzare il progetto della Scuola d'Europa come percorso innovativo di lunga durata e ad alto impatto sociale;
- 2) a riconoscere la Scuola di Ventotene come luogo di interesse pubblico e quindi a concorrere all'elaborazione di un curriculum di educazione civica europea che contempli le questioni fondamentali dell'Europa di oggi in chiave storica, politica, giuridica, scientifica, artistica e culturale, e che costituisca parte integrante del percorso formativo della scuola superiore attraverso un modello didattico fatto di lezioni frontali e di esperienze laboratoriali;
- 3) a sostenere, anche attraverso iniziative come la Scuola d'Europa, un percorso formativo e conoscitivo delle giovani generazioni verso una consapevole acquisizione di cittadinanza europea che abbia alla sua base lo studio della storia del '900 e dell'Europa unita.

(1-00150)

Interrogazioni

[D'ARIENZO](#), [VERDUCCI](#), [PITTELLA](#), [CUCCA](#), [ASTORRE](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [PATRIARCA](#), [MARGIOTTA](#), [GIACOBBE](#), [FERRAZZI](#), [D'ALFONSO](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [MAGORNO](#), [MALPEZZI](#), [LAUS](#), [SUDANO](#), [BOLDRINI](#), [IORI](#), [STEFANO](#), [BELLANOVA](#), [MARINO](#), [SBROLLINI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa.* - Premesso che: l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 de 1973, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", prevede l'applicabilità dell'aliquota del 44 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, ad eccezione dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo; l'articolo 44 stabilisce, per il calcolo della pensione spettante "al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo", l'applicazione dell'aliquota del 35 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile. La percentuale è aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento; le varie riforme pensionistiche intervenute successivamente non hanno modificato o abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092; l'INPDAP, fino al 31 dicembre 2011, quando è confluito nell'INPS, nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: "Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'articolo 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"; l'INPS, invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati, ritiene che la

quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l'aliquota del 35 per cento e non quella del 44 per cento;
in particolare, ritiene che l'articolo 54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con "almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile" e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell'anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il ventesimo anno;

considerato che:

la vicenda è stata oggetto più volte di decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il cui esito è stato piuttosto difforme a parità di requisiti dei ricorrenti;

in ogni caso, in una sentenza favorevole al militare ricorrente, emessa dalla sezione della Corte dei conti della Regione Sardegna, assume importante rilievo che l'erronea interpretazione applicata dall'INPS, oltre a privare coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio della percentuale maggiorata, inficia il riconoscimento che spetta al militare dell'aliquota dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 54;

l'interpretazione dell'INPS sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati;

considerato inoltre che:

va evidenziato e ribadito che l'articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare trattandosi di disposizione inserita nel titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del capo I ("Personale civile") del decreto del Presidente della Repubblica, e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile, sicché non si comprende su quali basi l'ente previdenziale ritenga di estenderne l'ambito applicativo al personale militare, cui, invece, fa espresso riferimento il successivo capo II, all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54. Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l'incongruenza del *modus operandi* dell'INPS;

l'articolo 1867, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, conferma la vigenza per il personale militare dell'art. 54 nonostante sia stato introdotto il sistema contributivo a partire dal 1996 *ex* legge n. 335 del 1995;

tenuto conto che:

con le sentenze n. 422 del 2018, n. 197 e n. 208 del 2019, la prima e la seconda sezione centrale di appello della Corte dei conti (le uniche decisioni finora registrate al secondo livello di giurisdizione contabile) hanno confermato che il beneficio va riconosciuto a favore dei militari;

nella sentenza n. 197/2019 assume fondamentale rilievo la parte in cui si legge: "non è corretto l'impianto argomentativo dell'INPS secondo cui l'aliquota del 44 per cento, sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35 per cento, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33 per cento no a 15 anni, ed il 9 per cento, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8 per cento per i successivi 5 anni. Sicché, dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8 per cento sino al conseguimento dell'80 per cento, aliquota massima conseguibile. In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni. Le anzianità superiori contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici";

l'interpretazione dell'Istituto comprime e nega le aspettative economiche ed i diritti maturati dai militari così come riconosciuti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adoperare per riconoscere i diritti maturati dal punto di vista previdenziale dal personale militare;

se non ritengano opportuno impartire direttive chiarificatrici all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle decisioni assunte nelle sentenze d'appello al fine di riconoscere al personale militare i benefici previsti dalla norma ingiustamente negati dall'Istituto medesimo.

(3-01076)

[PAPATHEU](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

negli ultimi 10 anni lo Stato italiano risulta aver accumulato un fondo di 634 milioni di euro costituito

da assegni circolari non incassati dai beneficiari, per dimenticanza o soprattutto per non conoscenza delle vigenti leggi. Questi assegni circolari, utilizzati ad esempio come cauzioni in aste poi non riscosse, o come depositi a garanzia di danni poi non incassati, hanno una scadenza e restano validi per tre anni, dopo di che escono dalla disponibilità dei titolari per confluire, a norma di legge, in un fondo dello Stato;

nel 60 per cento dei casi, tra l'altro, ordinante e beneficiario coincidono: ciò succede spesso, specie per ragioni di opportunità fiscale, come per abbassare il livello Isee o più semplicemente per far apparire meno consistente il proprio patrimonio nell'eventualità di riscossioni coatte. Più in generale succede che, sebbene i titolari o i loro parenti debbano essere avvertiti per legge da banche e intermediari finanziari della scadenza imminente, questi si trincerino dietro la giustificazione dell'impossibilità burocratica di ricevere per esempio un certificato di morte oppure l'ultimo indirizzo di un beneficiario; i 634 milioni di euro, infine, sono la quota di assegni di un tesoro più grande del valore di 2 miliardi di euro, tutti rapporti "dormienti", costituito da conti correnti non movimentati per 10 anni, polizze vita non riscosse, e appunto assegni circolari non incassati. La Corte dei conti sulla questione ha rilevato che "sui rapporti potenzialmente dormienti è necessario dare vita, anche attraverso l'utilizzo dell'anagrafe tributaria, a una serie di action plan per rafforzare le attività di riscontro dei decessi e l'identificazione e ricerca dei beneficiari al fine di escludere l'ipotesi di 'dormienza'", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia attivato le opportune azioni di accertamento dell'ingente fondo transitato nella disponibilità di Stato e se siano state avviate le opportune azioni per l'utilizzo delle somme e quali esse siano.

(3-01077)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le pubbliche amministrazioni hanno un patrimonio stimato in 476 miliardi di euro, costituito in larga parte di immobili ma anche di altre voci quali terreni ed armamenti;

l'Agenzia del demanio ha avviato le procedure per la vendita 93 immobili ritenuti "importanti e di pregio" per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d'asta. Si tratta di tre bandi nazionali per case di Stato in vendita dislocate su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, di immobili dei Ministeri della difesa e della giustizia, di ville di pregio, di conventi con affreschi, di palazzi storici, di *loft* sui navigli e di aree industriali e terreni edificabili. Il tutto rientra in un più ampio piano di dismissioni del demanio e che fa seguito ad ulteriori bandi regionali già in essere da gennaio 2019 per l'alienazione di beni di "minor valore";

i bandi prevedono vari termini di scadenza dell'offerta: uno più ravvicinato, il 15 ottobre 2019, relativo a 50 beni, un termine più lungo, fissato invece al 15 novembre, per 37 *asset* più impegnativi dal punto di vista progettuale, in modo da garantire agli interessati un tempo congruo per effettuare *due diligence* e definire progetti di sviluppo immobiliare. Il terzo bando, anch'esso con scadenza al 15 novembre, riguarda 6 beni per i quali è possibile presentare sia un'offerta unitaria per più lotti, sia offerte per singoli lotti;

a quanto risulta i tre bandi rientrano in un programma di cessione dei 420 beni inseriti nel piano straordinario di dismissione di immobili pubblici, che hanno un valore complessivo di 420 milioni e con questa iniziativa il Governo punta a realizzare almeno 1,2 miliardi di euro entro il 2021,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno, in considerazione degli immobili di pregio che si intende vendere ai privati, fornire una relazione alle Camere con elenco dettagliato degli immobili e delle valutazioni fatte per ciascuno ai fini della vendita e se esista un piano economico con le stime previsionali di introito per lo Stato dal piano delle alienazioni.

(3-01078)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri per il Sud e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministro per il Sud ha reso noto il 17 luglio 2019 di aver inviato, alle amministrazioni centrali, una lettera in previsione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la quale si ricorda loro che entro il 30 settembre dovrà giungere alla stessa amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze, "una comunicazione di avvenuta ripartizione territoriale del volume

complessivo annuale di stanziamenti, per ogni programma di spesa individuato nel Def"; in particolare si legge che "sugli stanziamenti ordinari in conto capitale, e su quelli che fanno riferimento al Fondo per il rilancio degli investimenti dello Stato e allo sviluppo del Paese", il ministro Lezzi ha comunicato che "deve essere rispettato il criterio del 34% da destinare al Sud, definito sulla base della distribuzione della popolazione sul territorio italiano, secondo cui il 34% degli abitanti vive nel Mezzogiorno". Al fine del riequilibrio territoriale del volume degli investimenti, pertanto, si ritiene che, in fase di programmazione economica, "tutti i ministeri tengano conto degli articoli di legge che prevedono una quota investimenti pubblici da destinare, nella misura del 34%, alle zone del Sud"; a tal proposito, ritenendo la percentuale del 34 per cento di investimenti per il Sud sia del tutto inadeguata e insufficiente per consentire una reale ripresa economica ed occupazionale nei territori; 4 su 5 delle regioni con il tasso di occupazione più basso in Europa si trovano nel Sud Italia con meno della metà delle persone tra i 20 e i 64 anni che hanno un lavoro a fronte del 73,1 per cento medio nella UE. La regione peggiore in graduatoria è la Mayotte francese (che si trova in Africa, vicino al Madagascar), seguita da Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Al Sud (dati Eurostat) si conta la più alta percentuale europea di *neet*, ovvero le persone che non lavorano e non sono inserite in un percorso di studio o di formazione. In tale quadro la Sicilia è risalita al 41,8 dopo due anni di calo, superando anche la regione francese della Guyane scesa al 39,2 per cento, si chiede di sapere se siano state elaborate delle stime economiche relative allo sviluppo e alla crescita del Mezzogiorno a fronte dell'assegnazione di una quota del 34 per cento di investimenti.

(3-01079)

[FLORIDIA](#), [MORONESE](#), [ACCOTO](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [CAMPAGNA](#), [CORRADO](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [GRANATO](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#), [LEONE](#), [LOREFICE](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con decreto DVA- DEC - 2011 000042 del 14 febbraio 2011, integrato dal provvedimento di compatibilità ambientale DEC- 2011- 0000255 del 16 maggio 2011, la raffineria di Milazzo S.C. p.A. è autorizzata a svolgere l'attività di raffinazione per la produzione di combustibili, carburanti e materie prime per la petrolchimica;

l'ultimo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della raffineria di Milazzo si è concluso con il decreto ministeriale n. 172 dell'11 maggio 2018;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA/4204 del 20 febbraio 2019, avvia i procedimenti di riesame parziale delle AIA, affinché vengano adeguate al nuovo Piano regionale di tutela della qualità dell'aria approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 268 del 18 luglio 2018, per tutti e tre gli impianti di raffinazione siciliani, in base all'art. 29-*octies*, comma 4, lettera *d*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando per la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il riesame il termine ultimo del 30 aprile 2019;

la raffineria è stata interessata da diversi episodi particolarmente rilevanti, come l'incendio di notevoli dimensioni sviluppatosi nel settembre 2014, a causa di un serbatoio contenente idrocarburi ed al recente sversamento di idrocarburi del 7 marzo 2018;

la popolazione limitrofa alla raffineria di Milazzo, vive, quindi, con grande preoccupazione la presenza di tale impianto, del quale, oltre a sopportare gli impatti odorigeni dovuti all'elevata concentrazione di composti organici volatili, denuncia il continuo verificarsi di incendi e rilasci di idrocarburi sul territorio compreso il tratto di mare antistante l'impianto;

nel mese di giugno 2019 è stato presentato il quinto rapporto nazionale "SENTIERI" che, nella sezione "malformazioni", rileva come il "numero di nati da madri residenti nel sito di Milazzo nel periodo 2010- 2015 è stato di 2.235. Nel periodo in studio sono stati osservati complessivamente 117 casi di malformazioni congenite (MC), con una prevalenza di 523,5 per 10.000 nati, superiore alla prevalenza media regionale". In particolare, sono risultate "superiori al numero di casi attesi le MC del cuore, dei genitali e degli arti". Sempre nello stesso studio si può constatare come "Alcune patologie con evidenza a priori di associazione con esposizioni ambientali del sito mostrano eccessi che meritano di essere evidenziati, visti anche i risultati di studi precedenti. In particolare, gli eccessi osservati di

patologie a carico dell'apparato respiratorio, riscontrati in massima parte nella popolazione femminile"; a parere degli interroganti all'interno della procedura di riesame conclusa e rilasciata con decreto ministeriale n. 172 dell'11 maggio 2018 potrebbero essere diversi i profili di illegittimità, in quanto pare sia stato omesso, e quindi non adeguatamente valutato durante l'analisi del PIC (piano istruttorio conclusivo), il regime vincolistico derivante dall'approvazione e dall'adozione del Piano paesaggistico ambito 9 della provincia di Messina, inoltre non sono state acquisite nel provvedimento finale, in particolare nell'ultima conferenza dei servizi, le prescrizioni dei sindaci previste dal comma 6 dell'art. 29-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, alla luce dei fatti in premessa, concludere entro la fine del 2019 il riesame in oggetto avviato il 20 febbraio 2019;

se intenda coinvolgere, al Tavolo del riesame tutte le autorità ed enti competenti puntualmente indicati all'art. 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare il Comitato tecnico regionale per la Sicilia e tutti gli altri enti competenti coinvolti, in modo tale da poter elaborare un atto univoco, che prenda in considerazione non solo tutte le prescrizioni finalizzate alla riduzione ed alla prevenzione integrata dell'inquinamento considerando anche tutti gli aspetti della sicurezza legati alla cosiddetta "SEVESO III" (decreto legislativo n. 105 del 2015);

se intenda attivarsi al fine di garantire la realizzazione in tempi certi della messa in sicurezza di tutti i serbatoi attraverso l'installazione dei doppi fondi e quant'altro indispensabile per evitare ulteriori possibili sversamenti di idrocarburi;

se intenda attivarsi per fissare, al termine del riesame, limiti quanto più restrittivi possibili per le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai composti organici volatili.

(3-01080)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [CROATTI](#), [SILERI](#), [TRENTACOSTE](#), [GAUDIANO](#), [LEONE](#), [CASTELLONE](#), [LANNUTTI](#), [LICHERI](#), [MORONESE](#), [MATRISCIANO](#), [PIRRO](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

"Slow Food" è una grande associazione internazionale *no profit* impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai "saperi" di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere un'alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. In particolare, l'associazione lavora in tutto il mondo per tutelare la biodiversità, costruire relazioni tra produttori e consumatori, migliorare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione alimentare. L'obiettivo primario è quello di promuovere il "diritto alla terra" attraverso le tantissime iniziative che partono dalle "condotte Slow Food" (le associazioni locali) fino a progetti di portata internazionale;

la Coldiretti Campania, che non ha scopo di lucro, rappresenta a livello regionale le imprese agricole, i coltivatori diretti e i soggetti effettivamente operanti nel settore agricolo, agroalimentare e nell'ambito rurale. A livello locale, uno spazio di rilievo è dato al "paniere vesuviano" con cui si prefigge di salvaguardare la biodiversità agricola dell'area circostante il vulcano, unica per la ricchezza e l'alta qualità dei prodotti (Slow Food Vesuvio);

alle pendici del monte Somma originano, tra le altre, le mille varietà tipiche di albicocche. Le prime tracce della coltivazione dell'albicocco nel territorio vesuviano risalgono al IV secolo. Le "mele d'oro", ivi chiamate "crisommole", termine dialettale derivato dal greco, sono i frutti più coltivati nell'area vesuviana, dove la natura vulcanica del terreno e la ricchezza di minerali e di potassio favoriscono questa coltura conferendo ai frutti un sapore caratteristico. Ed ancora, con la denominazione di albicocca vesuviana si indica in realtà una dozzina di antiche varietà, la cui area di produzione coincide con il territorio di 18 comuni della provincia di Napoli. Si tratta di varietà diverse per dimensioni, intensità del profumo, levigatezza della buccia e sapore. L'albicocca vesuviana è un prodotto unico per il consumo diretto e fresco e per la produzione di marmellate, succhi, nettari e sciroppi, canditi ed essiccati. Per la ricchezza varietale, interamente autoctona, e per i sistemi di coltivazione ancora di tipo tradizionale, è stato richiesto per l'albicocca vesuviana il riconoscimento comunitario del marchio IGP;

considerato che:

la raccolta avviene tra giugno e luglio ed è manuale. Dopo il raccolto, le albicocche sono portate subito al mercato per poterle gustare al punto giusto di maturazione, nel momento in cui la loro qualità è migliore, oppure per trasformarle in confetture e pasticceria. Tuttavia, qualche giorno or sono, Slow Food Vesuvio, con conseguente protesta indetta da Coldiretti Campania, ha dato voce allo sconforto degli agricoltori delle vecchie varietà di albicocche del Vesuvio. Nello specifico, gli agricoltori del presidio potrebbero decidere di lasciare marcire il frutto del loro lavoro, al contempo fonte di reddito, sugli alberi. Ed invero, il settore agricolo è quello che maggiormente risente dei cambiamenti climatici e, come noto, gli eventi meteorologici straordinari registrati nel 2019 hanno rallentato la crescita facendo arrivare a maturazione le albicocche vesuviane insieme alle varietà *standard*, tipiche di questo periodo;

le albicocche del presidio Slow Food sono varietà che, se fossero maturate a tempo debito, sarebbero state acquistate al giusto prezzo. Ad oggi, invece, gli eventi atmosferici avversi hanno comportato distorsioni lungo la filiera e importazioni massicce di prodotti ortofrutticoli stranieri;

come si apprende dalla comunità scientifica, le conseguenze dei cambiamenti climatici non si limitano solo alla sfera delle previsioni. Queste, infatti, sono reali e tangibili già da ora; gli eventi estremi, come siccità e inondazioni, non possono che comportare, e l'aumento dei prezzi dei cibi;

considerato inoltre che gli agricoltori devono essere sostenuti nella gestione delle conseguenze del maltempo, e non essere spinti a svendere il loro prodotto all'industria conserviera, pur dovendo sostenere anche il costo della raccolta, uno dei più importanti del processo produttivo. Occorre, infatti, conservare il patrimonio rappresentato da ogni genere ancora presente in natura. Per far ciò, è fondamentale fronteggiare la crisi climatica attraverso il cambiamento della cultura agricola e l'uscita da un modello che premia solo chi ha scelto le varietà più resistenti e produttive. Bisogna valorizzare e promuovere le risorse del territorio ovvero custodire le varietà storiche delle zone di appartenenza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili e la qualità dei prodotti, e garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena integrazione dell'agricoltura con gli interessi economici e sociali del Paese;

se intenda promuovere i prodotti tipici e l'alimentazione *made in Italy*, come risorsa economica, ma anche come fondamentale espressione di identità.

(3-01081)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

durante la puntata di "Chi l'ha visto", trasmessa su Rai 3 il 3 luglio 2019, è andato in onda un servizio giornalistico riguardante una bambina di pochissimi anni strappata ai propri genitori dai servizi sociali con il supporto attivo della Polizia di Stato;

dalle immagini e dal sonoro ripresi dall'impianto di sicurezza emergerebbero nel dettaglio le modalità con cui la bambina è stata prelevata attraverso una serie di inganni, sotterfugi e azioni da reparti speciali degni di un'azione anti terrorismo: alcune persone si presentano presso l'abitazione dove vive la bambina, che dalle immagini pare avere circa un anno, di certo non più di due, fingendo di essere ispettori dell'Ente nazionale protezione animali, di cui mostrano un tesserino falso, giustificando la loro presenza con una segnalazione in merito a un cane che abbaia; poliziotti con la pettorina attestano che i falsi ispettori dell'ENPA sono autentici ispettori; altre persone del commando staccano la corrente per impedire che le telecamere di sicurezza registrino ciò che sta per avvenire, peraltro inutilmente, perché evidentemente vi erano batterie d'emergenza; poi, approfittando della distrazione di madre e nonna impegnate a cercare i documenti di vaccinazione del cane, altre unità prelevano traumaticamente la bambina che sta dormendo; gli strilli di terrore della piccola, prelevata a forza da sconosciuti, attirano l'attenzione della madre che corre dietro a coloro che hanno preso sua figlia; nonostante la schiacciante superiorità numerica dei protagonisti dell'incursione, avvantaggiati dall'effetto sorpresa e dalla buona fede di chi sta in casa, l'uscita dall'edificio avviene in modo precipitoso e la persona che tiene in braccio la bambina incespica e rischia di cadere con tutte le gravi

conseguenze che ciò può avere sulla bambina;
la sovraimpressione delle telecamere di sicurezza indica la data e l'ora in cui i fatti sarebbero avvenuti: mercoledì 3 aprile 2019, approssimativamente alle ore 9:10 del mattino;
dal girato del sistema di videosorveglianza si apprezzano ben 11 operatori in borghese e 2 poliziotti con giubbotto d'ordinanza;
dall'osservazione delle dinamiche dell'operazione, anche il personale in borghese si mostra addestrato, e quindi forse anch'esso appartenente al corpo della Polizia di Stato;
la decisione di sottrarre la bambina alla madre è evidentemente stata presa da altri e non dal personale ripreso, ma le modalità non possono che dipendere, almeno parzialmente, da chi è impegnato sul posto;
dal servizio televisivo emergerebbe che le ragioni addotte per la sottrazione della bambina, indipendentemente dalla loro fondatezza, non riguardano un pericolo immediato per la sua salute o incolumità;
come riporta il sito ufficiale, la Polizia di Stato è organizzata in uffici centrali e territoriali, dipendenti dal Ministero dell'interno;
vi è ampia convergenza tra gli esperti nel considerare la separazione dai genitori e particolarmente dalla madre un evento ad altissimo rischio di danno psicologico per un bambino, tanto più se in tenerissima età, tanto più se ciò avviene in modo traumatico, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga consone al ruolo della Polizia di Stato, alle buone pratiche e all'interesse della bambina in questione le modalità del suo prelievo;
se non sarebbe stato più opportuno un civile approccio alla madre della bambina per, quanto meno, tentare di evitare un atto così traumatico;
se non ritenga che la madre della bambina, una volta realizzato di essere stata palesemente ingannata da persone, che avrebbero anche mentito sulla loro qualità di persone autorizzate a richiederle documenti, e accertasi che la sua bambina le veniva sottratta con modalità che hanno tutto in comune con un sequestro di persona, ove avesse fatto uso di un'arma contro coloro che stavano mettendo in atto l'operazione, avrebbe avuto l'esimente della legittima difesa;
se, nell'episodio rappresentato, la Polizia di Stato sia stata chiamata ad agire da un magistrato o dai servizi sociali;
in quale modo, in circostanze analoghe, la Polizia di Stato venga coinvolta e chi prenda le decisioni sulle modalità di prelievo dei minori;
se abbia preso o intenda prendere provvedimenti nei confronti di coloro che hanno deciso o accettato le descritte modalità di prelievo, ove appartengano alla Polizia di Stato;
se intenda provvedere per evitare in futuro un simile impiego degli agenti della Polizia di Stato.

(3-01082)

[MALAN](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

martedì 23 luglio 2019 i quotidiani "La Stampa" e "Il Tirreno" hanno pubblicato la notizia che la compagnia aerea "Mahan Air" ha iniziato ad operare il volo tra Roma Fiumicino e Teheran "Imam Khomeini", che si aggiunge al collegamento bisettimanale Milano Malpensa-Teheran;
la compagnia Mahan Air è dal 2011 colpita da sanzioni da parte degli Usa perché accusata di una serie di atti pericolosi, quali trasporto di tecnologia proibita che il regime di Teheran si procaccia in giro per il mondo utilizzando schemi commerciali illeciti, quali armi, tecnologia missilistica e nucleare, e componenti per l'industria aeronautica; dal 2012 ha operato voli tra Teheran e Damasco, per consegnare equipaggiamento militare all'esercito siriano in seguito usate per schierare le truppe di miliziani afgani e pakistani addestrati dai Pasdaran; secondo il Dipartimento di Stato di Washington, Mahan Air ha anche provveduto alla consegna di armi, missili inclusi, alla milizia libanese filoiraniana; il comandante di Hezbollah ha pubblicamente affermato che tutte le decine di migliaia di missili in possesso della sua formazione e pronti ad essere usati contro la popolazione civile di Israele sono di provenienza iraniana;

lo stesso 23 luglio il Dipartimento del Tesoro degli Usa ha chiarito che coloro che collaborano con determinate linee aeree, tra le quali c'è Mahan Air, rischiano di essere colpite dalle sanzioni volte contro l'Iran,

si chiede di sapere:

perché siano stati autorizzati i voli di Mahan Air in Italia;

se il Governo intenda tornare sulla decisione per evitare i danni che comporterebbero le sanzioni da parte Usa.

(3-01083)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MORRA](#), [CORRADO](#), [CATALFO](#), [FERRARA](#), [MANTERO](#), [DI GIROLAMO](#), [ABATE](#), [GRANATO](#)

- Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. Attualmente, presidente del Cnr è il professor Massimo Inguscio e il direttore generale è il dottor Giambattista Brignone;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il consiglio di amministrazione del Cnr con deliberazione n. 87/2017 ha avviato l'*iter* burocratico destinato all'acquisto di un complesso immobiliare ubicato in via Franco Gorgone, nella zona industriale di Catania, della società Myrmex srl di proprietà del dottor Gian Luca Calvi, attuale commissario straordinario dell'ente pubblico di ricerca CREA;

l'acquisto era finalizzato ad allocarvi gli istituti Cnr dell'area catanese, già ubicati in due immobili in via Gaifami n. 9 e n. 18, locati da due società la cui proprietà è riconducibile direttamente o indirettamente al signor Mario Ciancio San Filippo che risulta rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa;

la scelta dell'immobile da acquisire è stata operata dal Cnr su indicazione di un'apposita "commissione di valutazione delle proposte di acquisto" nominata in data 8 novembre 2016 con provvedimento prot. n. 74446, composta da: professor ingegner Antonio Occhiuzzi (ordinario tecniche delle costruzioni dell'università "Parthenope" di Napoli, direttore ITC del Cnr); architetto Riccardo Licari (dirigente II fascia area tecnica edilizia del politecnico di Milano); dottor Sebastiano Cavallaro (direttore ISN del Cnr); dottor Concetto Puglisi (responsabile UOS IPCB del Cnr); architetto Luca Landini (fund manager INVMIT SGR SpA);

alcuni ex dipendenti della Myrmex srl il 20 dicembre 2017 hanno segnalato, tra gli altri, al direttore generale del Cnr e alla Procura della Repubblica di Catania che Sebastiano Cavallaro, componente della commissione, sarebbe stato anche consulente della Myrmex srl per progetti PON. Sarebbe anche che la consulenza fornita sarebbe stata retribuita con il rilevante importo di 100.000 euro;

con successiva deliberazione n. 58 del 23 maggio 2018 il Cnr ha revocato l'*iter* volto all'acquisto dell'immobile della Myrmex srl e in conseguenza di ciò la società conveniva in giudizio il Cnr richiedendo i danni subiti dalla condotta violativa della buona fede e correttezza contrattuale e dall'illegittimità della revoca dell'acquisto o, comunque, un indennizzo per la revoca della procedura. Il tutto per circa 9.364.440 euro oltre a interessi e rivalutazione;

con nota del 14 giugno 2019 l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha richiesto al Cnr informazioni in merito al presunto conflitto di interessi del dirigente Cnr nominato membro di una commissione di gara nella quale ha partecipato una società di cui il medesimo era consulente;

considerato inoltre che gli interroganti ritengono che il sistema della ricerca pubblica debba assicurare procedure di spesa di particolare rigore e correttezza tanto per il ruolo di volano che la ricerca pubblica svolge per la crescita economica e culturale del Paese, quanto per il fatto che la spesa in ricerca è un investimento dal quale non è sempre scontato ottenere un ritorno verificabile,

si chiede di sapere:

quali istruttorie il Cnr ponga in essere prima di assumere ogni decisione circa l'acquisto o la locazione di immobili;

quali siano state le fondate ragioni che a distanza di pochi mesi avrebbero indotto l'ente prima a deliberare l'acquisto di un immobile e, successivamente, a revocare tale decisione, esponendo l'ente stesso al rischio di un risarcimento danni, già richiesto con domanda giudiziale;
quali siano state le verifiche poste in essere dal dottor Giambattista Brignone, già responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza nel dicembre 2017, a fronte della segnalazione da parte degli ex dipendenti della Myrmex srl di possibili incompatibilità all'interno della commissione di valutazione e quali le determinazioni assunte nei confronti del componente Cavallaro, anche in ragione del contenzioso instaurato dalla società Myrmex srl nei confronti del Cnr;
se il Ministro in indirizzo ritenga di disporre il commissariamento dell'ente, per come più volte richiesto dagli interroganti, in ragione dell'incapacità gestionale dell'attuale *management* del Cnr;
come intenda porre rimedio all'inarrestabile emorragia di risorse sperperate dal Cnr a causa delle numerose vicende di *mala gestio*, già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo degli interroganti, nonché di quelle portate alla ribalta da servizi giornalistici di carattere nazionale.

(4-02018)

[ROMANO](#), [ANASTASI](#), [LEONE](#), [FERRARA](#), [ORTIS](#), [GALLICCHIO](#), [CORRADO](#), [TURCO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [PIARULLI](#), [GAUDIANO](#), [LANZI](#), [MARINELLO](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [MININNO](#), [PRESUTTO](#), [LOREFICE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, ha autorizzato l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione, a: lettera *a*) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; lettera *b*) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; lettera *c*) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; lettera *d*) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

l'Agenzia delle entrate ha avviato le procedure d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative presso gli uffici centrali con atto direttoriale n. 303288 del 14 novembre 2018 (aggiornato col n. 314907/2018 e rettificato col n. 322705/2018) e presso le direzioni regionali e provinciali, gli uffici del territorio, i centri di assistenza multicanale ed i centri operativi con atto direttoriale n. 526886 del 28 dicembre 2018;

al termine delle prove selettive previste sono state approvate con atto del direttore dell'Agenzia n. 148849 del 24 maggio 2019 e atto n. 156856 del 28 maggio 2019 le graduatorie relative agli uffici centrali e con atto del direttore n. 137981 del 17 maggio 2019 (rettificato con atti n. 143137 del 21 maggio 2019 e n. 169756 del 3 giugno 2019) le graduatorie per le direzioni regionali e provinciali, gli uffici provinciali del territorio, sezioni dei centri di assistenza multicanale e centri operativi;

ai funzionari risultati idonei alla procedura di interpello è stato un concesso un termine (23 maggio o 3 giugno a seconda della procedura) per esprimere, tra l'altro, un ordine di preferenza regionale

indicando al massimo due regioni per cui concorrere;
le graduatorie pubblicate sulla *intranet* dell'Agenzia delle entrate, distinte per tipologia di incarico, sono state predisposte su base regionale;
con provvedimenti a firma del direttore sono stati individuati, sempre su base regionale, i vincitori delle posizioni messe ad interpello in funzione dei posti disponibili nella singola regione come individuati nella fase di riorganizzazione dell'Agenzia;
risulta: che non tutti i vincitori abbiano accettato l'incarico conferito e che sono circa 100 le posizioni ad elevata responsabilità su base nazionale tuttora sprovviste di un incaricato; che a seguito di incontro con le organizzazioni sindacali di categoria del 10 giugno 2019 è stato comunicato dal direttore dell'Agenzia che la copertura delle posizioni vacanti sarebbe stata effettuata in prima battuta con lo scorrimento delle graduatorie regionali degli idonei e, in seconda battuta, in caso di carenza di idonei rispetto ai posti da assegnare su base regionale, con lo scorrimento di una graduatoria nazionale appositamente predisposta,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero che l'Agenzia delle entrate, nella regione Piemonte, stia procedendo all'assegnazione degli incarichi da ricoprire superiori alla quarta fascia retributiva mediante l'attribuzione a funzionari già vincitori di un incarico di fascia inferiore anche distaccati in altre regioni (in quanto presenti in due distinte graduatorie regionali in funzione della preferenza espressa), non dando quindi seguito allo scorrimento della graduatoria degli idonei in Piemonte;
se tale modalità risulti applicata anche in altre regioni ed in casi analoghi e se sia intenzione dell'Agenzia delle entrate utilizzare tale criterio anche per la copertura delle posizioni ad elevata responsabilità disponibili nelle regioni con graduatoria esaurita (ad esempio in Calabria), per la quale bisognerà attingere ad una graduatoria nazionale.

(4-02019)

DE POLI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

al fine di acquisire ed introdurre in Italia la tecnologia di trasmissione 5G ("di quinta generazione"), che presenterebbe elevati profili di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni ed una grande versatilità di impiego che spazia dall'agricoltura di precisione al turismo, dalla sanità alla sicurezza pubblica, attraverso l'utilizzo di reti ultra veloci, il Ministero dello sviluppo economico, nel marzo 2017, ha aperto la procedura di acquisizione di proposte progettuali per sperimentazioni pre commerciali. La procedura si è conclusa nell'ottobre 2018 con l'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G che ha fruttato allo Stato circa 6 miliardi di euro e con l'avvio da parte degli aggiudicatari dei *test* sulle reti del 5G in tre macroaree e circa 120 città italiane che dovrebbero concludersi, come da piano di sperimentazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel dicembre 2021;

parrebbe che l'intera procedura condotta dal Governo non sia stata supportata dai recenti studi scientifici sugli effetti prodotti dall'uso della tecnologia 5G sulla salute dell'uomo e sull'ambiente;

sembra che, al fine di ottenere un'adeguata diffusione della tecnologia 5G, i piani di Governo prevedano la copertura del 98 per cento del territorio nazionale da attuare anche attraverso l'installazione di nuove mini antenne a microonde millimetriche con il conseguente aumento di irradiazione di radiofrequenze, nonostante l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro classifichi queste ultime quali agenti "possibilmente cancerogeni" per l'uomo (categoria B);

tenuto conto che:

l'Associazione medici ambientali ha chiesto "una moratoria per le sperimentazioni 5G su tutto il territorio nazionale sino a quando non sarà stato adeguatamente pianificato un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario";

molteplici studi scientifici ammettono il nesso di concausa tra l'esposizione alle radiofrequenze e le patologie tumorali;

preso atto che molteplici amministratori regionali e comunali hanno presentato diverse mozioni in materia e alcuni sindaci, di cui due nella sola provincia di Padova ovvero il sindaco di Montegrotto Terme ed il sindaco di Tribano, invocando l'applicazione del principio di precauzione sancito

dall'Unione europea a tutela del diritto costituzionale alla salute, hanno emesso ordinanze atte a sospendere le sperimentazioni della tecnologia 5G sui territori di loro competenza data la totale carenza di opportune informazioni che attestino il livello di rischio o la totale assenza di pericolo per la popolazione e per l'ambiente derivante dall'esposizione alle radiofrequenze del 5G,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere opportuni studi volti a conoscere gli effetti ed il reale livello di rischio sulla salute degli esseri umani e sull'ambiente derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza delle reti a tecnologia 5G;

se intendano, ciascuno per le proprie competenze, adottare iniziative volte a sospendere la sperimentazione pre commerciale della tecnologia 5G nel nostro Paese, in attesa di specifici approfondimenti epidemiologici a livello nazionale sugli effetti derivanti dall'esposizione alle radiofrequenze emesse da questa nuova tecnologia ed alla contestuale valutazione del rischio o esclusione di possibili danni all'uomo e all'ambiente.

(4-02020)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

recentemente un poliziotto appartenente ad una pattuglia della squadra volante di Roma, le cosiddette Pantere, è stato aggredito e, pur riportando delle lesioni, è riuscito a fuggire agli aggressori;

la situazione delle pattuglie presenti su Roma appare ampiamente ridotta rispetto alle necessità, con 2 quadranti su 3 nei quali è suddivisa la città con soli 24 equipaggi;

le pattuglie, inoltre, vengono selezionate in base alle zone sotto attenzione per l'elevato tasso di denunce, lasciando scoperte altre, sicuramente non meno pericolose;

negli anni passati le autoradio romane erano di supporto alle Pantere, oggi invece sono riletgate a itinerari ristretti con l'obiettivo di prevenire un certo tipo e numero di reati. Questa scelta rende prevedibili gli spostamenti della pattuglia stessa, creando inevitabilmente zone senza il controllo del territorio e soprattutto impedisce alle volanti di ricevere l'ausilio necessario;

in questi ultimi 20 anni si è registrato un decremento di personale, mediamente di 20 uomini a nucleo, e ciò determina la perdita di una macchina per nucleo;

tali scelte hanno causato l'allontanamento di tutti i poliziotti esperti, e il subentro nelle volanti romane di agenti giovanissimi di servizio, totalmente inesperti e provenienti da altre città, che non hanno la piena percezione della realtà della capitale e delle zone problematiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato e quali iniziative intenda assumere per porre in essere rimedi efficaci per aumentare il numero delle volanti presenti a Roma e di conseguenza la sicurezza dei cittadini e l'incolumità degli operatori di polizia.

(4-02021)

[ASTORRE](#), [CIRINNA'](#), [PARENTE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la situazione della mobilità su ferro nella città di Roma versa in uno stato di grave sofferenza. Il problema è noto, ed è stato rappresentato in molti studi e lavori svolti da autorevoli esperti della materia, purtroppo ancora non si è riusciti ad imprimere una svolta in termini infrastrutturali e gestionali in grado di garantire un servizio pubblico all'altezza di una delle più importanti capitali del mondo;

uno dei principali nodi, se non il principale, è rappresentato dalla stazione Termini. Uno snodo che raccoglie un flusso di circa 500.000 passeggeri al giorno, comprese decine di migliaia di pendolari che si recano a Roma per lavoro o per studio o che partono da Roma per gli stessi motivi;
considerato che:

la stazione Termini ha raggiunto un livello di saturazione che si riversa nella sua interezza sui passeggeri in termini di disagi, di cancellazione delle partenze, di inauditi ritardi. Ciò è reso ancora più problematico dall'aumentato volume dei treni ad alta velocità. Questo sono passati dagli oltre 700 treni previsti per il 2017 agli oltre 900 previsti per il 2019, in linea con l'andamento, a livello nazionale, della crescita del servizio offerto dall'alta velocità;

a risentire di tale livello di saturazione è anche il trasporto regionale, il quale ha subito un calo nella puntualità di quasi 2 punti percentuali, passando dal 59 per cento circa al 57 per cento circa;

la crescita dell'alta velocità non può non essere accompagnata da una fase di gestione e di interventi strutturali, anche in grado di contemplare le innovazioni tecnologiche applicate al trasporto, finalizzata a tenere insieme tutte le esigenze dell'utenza in uno snodo ferroviario tra i più grandi e importanti a livello nazionale,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda affrontare il problema dei disservizi legati alla mobilità su ferro;

se siano previsti interventi finalizzati a potenziare l'infrastruttura ferroviaria di Termini.

(4-02022)

[BOTTO](#), [ANGRISANI](#), [MORONESE](#), [MANTERO](#), [LEONE](#), [GAUDIANO](#), [LANZI](#), [CORRADO](#), [LA MURA](#), [MONTEVECCHI](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

lungomare Canepa è una via urbana su area demaniale marittima e perciò in concessione da diversi anni al Comune di Genova. La progettazione del nuovo nodo viabile genovese, conseguente alla dismissione delle aree Ilva, ha comportato la rimodulazione infrastrutturale del lungomare Canepa: da strada urbana a tre corsie è ad oggi in lavorazione (da agosto 2016) il completo rifacimento a 6 corsie e la contestuale riclassificazione a strada di tipo D;

nel luglio 2017 i cittadini hanno preso coscienza del fatto che gli intendimenti progettuali non corrispondevano all'idea di rilancio e riqualificazione loro promessa e hanno prodotto documentazione, studio e divulgazione circa le criticità del progetto, attività sfociata nella presentazione dei dati nell'assemblea pubblica del 23 marzo 2018 del comitato lungomare Canepa;

le criticità riscontrate dal comitato sono tre: l'inquinamento acustico e atmosferico generato dalla strada è stato sottovalutato e i riscontri, alcuni dei quali effettuati da Arpa Liguria, confermano che ad oggi la strada genera i livelli di inquinamento più alti di Genova; l'assenza di una fascia di rispetto tra strada e abitazioni acuisce esponenzialmente gli effetti degli inquinanti e ghettizza il quartiere squalificandolo a livello del bordo di una tangenziale, di fatto precludendo il secolare rapporto con il mare e il porto e l'auspicata vivibilità; la futura e pressoché totale impermeabilità della strada rispetto al quartiere minaccia di generare ancor più pesanti effetti sul tessuto economico e sociale di quanto già stia accadendo;

il comitato propose una limitata modifica del progetto chiedendo la traslazione della striscia pedonale lato porto in adiacenza agli edifici civili in modo tale da distanziare la sede stradale e di consentire l'installazione di un presidio infrastrutturale (galleria fonoassorbente) a tutela della salute e, infine, creare le condizioni per il rilancio economico dell'area, vista anche la vicinanza della "Lanterna", simbolo di Genova;

la variazione del progetto approvata nell'autunno 2018, a seguito della sollecitazione del comitato, si è limitata a depennare dal progetto un dettaglio esteticamente deturpante (un muro di contenimento a ridosso delle abitazioni) integrandone, tuttavia, uno nuovo ancor più deturpante sotto il profilo ambientale, ovvero il nuovo muro di confine portuale;

la gronda a mare di Genova, pur ancora incompleta, consente di raccordare il tracciato autostradale interrotto dal crollo del ponte Morandi, ospitando un traffico stradale che riunisce la componente autostradale a quella cittadina a pochi metri dalle case divenute di fatto inabitabili; infatti negli appartamenti prospicienti alla nuova strada risulta impossibile il riposo notturno e la frequentazione dei balconi e terrazzi è proibitiva visto l'inquinamento generato;

durante il periodo estivo gli abitanti sono obbligati a chiudere gli infissi per proteggersi dal rumore e dall'aria inquinata vedendo quindi una riduzione drastica di raffrescamento degli ambienti domestici. Questa situazione ha indotto la ASL3 genovese a distribuire condizionatori mobili alle famiglie appartenenti alle fasce più deboli;

il nodo stradale era stato appositamente pensato come naturale alternativa di raccordo autostradale tra i tratti terminali di A10, A7 e A12 e il crollo del ponte Morandi ha di fatto accelerato esponenzialmente il futuro viabile cui il nodo era destinato, come peraltro certificato da documentazione Autostrade per l'Italia SPEA, senza che si potessero più gradualmente ricercare soluzioni per mitigare l'effetto

dell'inquinamento;

l'allora presidente ANAS rilasciò la seguente dichiarazione: "L'opera (...) è attesa da molto tempo ed è di fondamentale importanza per la viabilità cittadina e per il traffico portuale e, una volta realizzata, costituirà una sorta di tangenziale interna alla città di Genova, che collegherà fra loro i caselli autostradali di Genova-Ovest e Genova Aeroporto e, mediante la già esistente Viabilità Polcevera, il casello di Genova-Bolzaneto. In considerazione dell'importanza di questo intervento l'Anas, pur non intervenendo direttamente nell'esecuzione, ha voluto accelerare la realizzazione dell'opera facendosi carico degli oneri finanziari di propria competenza, e riservandosi il compito di vigilare sulla progettazione e sull'esecuzione dei lavori", come si legge sul sito "stradeanas" il 30 luglio 2008, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per ovviare ai problemi evidenziati;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano agire per la tutela della salute, dell'ambiente e delle infrastrutture genovesi anche prevedendo la realizzazione di un'opportuna infrastruttura di protezione quale una galleria fonoassorbente ad abbattimento degli inquinanti, eventualmente addebitandone il costo al gestore autostradale che sta beneficiando del raccordo urbano e che continuerà a beneficiarne fino al completamento del nuovo ponte.

(4-02023)

[BOTTICI](#), [FLORIDIA](#), [ACCOTO](#), [MORRA](#), [ANGRISANI](#), [PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [CORBETTA](#), [LA MURA](#), [DONNO](#), [ROMANO](#), [PESCO](#), [LEONE](#), [MORONESE](#), [LANNUTTI](#), [CASTALDI](#), [TURCO](#), [D'ANGELO](#), [DESSI](#), [PRESUTTO](#), [COLTORTI](#), [GIANNUZZI](#), [LANZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i rapporti tra lo Stato italiano e la chiesa cattolica vennero disciplinati nel 1929 con la firma dei cosiddetti Patti lateranensi, siglati dal capo del Governo Mussolini e dal Segretario di Stato, cardinale Gasparri;

la sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni dei Patti lateranensi con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana comportò la necessità di una loro revisione e l'avvio di una lunga trattativa con la Santa Sede che nel 1984, sotto il Governo Craxi, approdò alla stipulazione di un nuovo accordo del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985) e di un successivo protocollo del 15 novembre 1984;

in particolare, per quanto riguarda i rapporti finanziari tra Stato italiano e Stato del Vaticano, l'articolo 7, comma 6, dell'accordo (legge n. 121 del 1985) prevedeva l'istituzione di una commissione paritetica Stato-chiesa con il compito di disciplinare tutta la materia degli enti e dei beni ecclesiastici e la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano;

le norme formulate dalla commissione paritetica vennero approvate dal citato protocollo del 15 novembre 1984, che fu ratificato dalla legge n. 206 del 1985, e vennero poi recepite nell'ordinamento italiano dalla legge n. 222 del 1985 che detta disposizioni sugli enti e sui beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero;

considerato che:

l'articolo 46 della legge n. 222 del 1985 prevede la deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni in denaro fatte alla chiesa fino all'importo di 2 milioni di lire;

l'articolo 47 stabilisce la possibilità di destinare alla chiesa l'8 per mille dell'Irpef statuendo, altresì, che in caso di mancata scelta dei contribuenti vengono ripartite tra tutti i beneficiari anche le quote Irpef di coloro che non hanno esercitato l'opzione;

l'articolo 49 stabilisce che, al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota Irpef di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche;

considerato inoltre che:

il meccanismo di funzionamento dell'8 per mille (la ripartizione anche dell'Irpef di coloro che non hanno esercitato l'opzione, la scarsa trasparenza sulle erogazioni, le mancate verifiche sui fondi

distribuiti alle confessioni religiose) è stato molte volte oggetto di severe critiche da parte della sezione centrale di controllo della Corte dei conti (deliberazione 23 ottobre 2014 n. 16/2014/G; deliberazione 26 ottobre 2015 n. 8/2015/G; deliberazione 23 dicembre 2016 n. 16/2016/G; deliberazione 29 ottobre 2018 n. 24/2018/G);

relativamente alla destinazione e gestione dell'8 per mille dell'Irpef, la Corte dei conti riporta: "Grazie al meccanismo di attribuzione delle risorse dell'8 per mille, i beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata, godendo di un notevole fattore moltiplicativo, essendo irrilevante la volontà di chi rifiuta il sistema o se ne disinteressa. (...) Su ciò non vi è adeguata informazione, benché coloro che non scelgono siano la maggioranza e si possa ragionevolmente essere indotti a ritenere che solo con un'operazione esplicita i fondi vengano assegnati. (...) I fondi destinati alle confessioni risultano ingenti, tali da non avere riscontro in altre realtà europee - avendo superato ampiamente il miliardo di euro all'anno - e sono gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati. Già nel 1996, la Parte governativa della Commissione paritetica Italia-Cei incaricata delle verifiche triennali dichiarava che 'non si può disconoscere che la quota dell'8 per mille si sta avvicinando a valori, superati i quali, potrebbe rendersi opportuna una proposta di revisione. (...) detti valori, già oggi, risultano superiori a quei livelli di contribuzione che alla Chiesa cattolica pervenivano sulla base dell'antico sistema dei supplementi di congrua e dei contributi dell'edilizia di culto. Un loro ulteriore incremento potrebbe comportare, in sede della prossima verifica triennale, una revisione dell'aliquota dell'8 per mille'. Tuttavia, negli anni seguenti il tema non è stato più riproposto dalla Parte governativa, nonostante l'ulteriore, rilevante aumento delle risorse a disposizione delle confessioni", come si legge nella sintesi della relazione del 23 ottobre 2014 alla deliberazione n. 16/2014/G,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

a quanto ammonti l'importo erogato negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a ciascun beneficiario dell'8 per mille specificando, per ciascuno degli anni, l'anno d'imposta a cui si riferisce l'erogazione, la parte dell'importo erogato derivante dall'esercizio diretto dell'opzione e la parte derivante dalla redistribuzione in base al meccanismo di ripartizione dell'articolo 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985;

che cosa abbia stabilito, nelle occasioni in cui si è riunita, la commissione paritetica prevista dall'articolo 49 della legge n. 222 del 1985.

(4-02024)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il V Rapporto del "Progetto Sentieri", lo studio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità che analizza periodicamente lo stato di salute dei 45 siti inquinati di interesse nazionale (SIN) presenti in Italia, ha registrato un eccesso di mortalità e di incidenza tumorale per i comuni che si affacciano sulla zona industriale della Valbasento, in Basilicata, maggiormente produttiva e con la presenza di numerose infrastrutture; vi sono, infatti insediate industrie ad alto contenuto tecnologico ed è vocata al settore della chimica fine, della lavorazione delle materie plastiche e dell'energia;

l'aggiornamento 2019 di Sentieri ha esaminato, in particolare per il periodo 2006-2013, la mortalità, l'ospedalizzazione e ove possibile, l'incidenza oncologica e le malformazioni congenite nei comuni ricadenti nei SIN italiani. Come sottolineato in una nota stampa dell'I.S.S., il profilo di salute della popolazione "presenta alcune criticità, soprattutto nei siti dove non sono state effettuate opere di bonifica";

drammaticamente emblematico è, appunto, il caso del SIN Valbasento (che, com'è noto, comprende i Comuni di Pisticci, Ferrandina, Pomarico, Miglionico, Salandra e Grottole) che si sintetizza di seguito con i dati più allarmanti: «Nelle donne è possibile riscontrare eccessi per la mortalità generale, per patologie dell'apparato circolatorio; (...) si osserva un eccesso di tumore del polmone. (...) Negli uomini è riscontrabile un eccesso della mortalità per asma. (...) Si riscontra un eccesso dei ricoveri per il polmone nelle donne. I ricoverati per tumore maligno della pleura sono invece in eccesso negli

uomini. (...) Negli uomini è inoltre da segnalare un aumento dell'incidenza, anche se con una incertezza della stima, del mesotelioma»;

per quanto riguarda la fascia pediatrico-giovanile, «Si evidenzia un eccesso per i tumori del linfoematopoietico in età 0-19 anni basato su 3 casi. (...) In questo sito si sono registrati 21 casi di tumori maligni nel complesso delle età considerate (0-29 anni), dei quali 6 in età pediatrica e solo 1 nel primo anno di vita. L'analisi dei dati dà quindi origine a stime di rischio per lo più incerte e che non consentono quindi di delineare un chiaro profilo di incidenza. Fa eccezione l'eccesso per i tumori maligni e non maligni del SNC [n.d.r.: sistema nervoso centrale] nel sottogruppo di età 0-24 anni, di circa 3 volte superiore all'atteso e riconducibile in particolare a tre casi diagnosticati in età 20-24 anni. (...) Un eccesso di giovani (20-29 anni) risulta essersi ricoverato per tutti i tumori. Altri eccessi di ricoverati riguardano patologie quali i tumori del SNC e del sistema linfoematopoietico incluse le leucemie in età pediatrica e 0-19 anni, e i linfomi tra i giovani»;

tra gli altri risultati d'interesse, «eccessi di incidenza si osservano negli uomini per i tumori dei tessuti molli e le leucemie mieloidi. Alcuni riscontri di eccesso dell'incidenza per tumori specifici sono coerenti con i risultati sulla mortalità e sui ricoveri, in particolare negli uomini il tumore del fegato e del rene; nelle donne il linfoma di Hodgkin»;

di fronte a questo quadro sanitario, rilevanti ed urgenti rimangono le questioni ambientali sul territorio, di cui la Regione Basilicata, principalmente, dovrebbe farsi carico, ma che, ad oggi, purtroppo, a causa di ritardi e di inadempienze non ha provveduto in maniera efficace;

le questioni insolute riguardano la mancata conclusione dell'*iter* per il riesame dell'AIA di Tecnoparco, che di fatto abilita l'azienda valbasentana a trattare in deroga quantità enormi di reflui industriali; l'autorizzazione da parte regionale alla modifica non sostanziale relativa alla "Piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali" della ECOBAS, altra azienda pisticese che tratta rifiuti pericolosi; la questione relativa alla messa in sicurezza della discarica "La Recisa" e all'impatto ambientale del Centro Oli e dei Pozzi Eni presenti a Pisticci,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di sollecitare la Regione Basilicata a dare seguito alle azioni intraprese, in quanto il diritto primario alla salute, le opportunità di nuovi insediamenti e il rilancio delle attività proprie del territorio (turismo e agricoltura) sono oramai incompatibili con la presenza ingombrante di un sito industriale così fortemente inquinato;

se il Ministro della salute non ritenga di dare il prima possibile attuazione alla legge 22 marzo 2019, n. 29, che ha istituito la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sanitari regionali. Le informazioni raccolte dai Registri dei tumori includono dati anagrafici e sanitari, essenziali per lo studio dei percorsi diagnostico-terapeutici, per la ricerca delle cause del cancro, per la valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione, per la programmazione delle spese sanitarie.

(4-02025)

[FLORIS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la società terminalistica CICT Cagliari international container terminal, azienda partecipata al 92 per cento dal gruppo Contship Italia, principale *terminal container* del porto sardo, sta vivendo un momento di profonda crisi;

anche il 24 luglio 2019 i 210 lavoratori del porto, nei confronti dei quali è stata avviata una procedura di licenziamento, hanno marciato in via Roma e hanno effettuato un presidio davanti al Consiglio regionale;

le criticità non sarebbero limitate alla società che gestisce il *terminal container*, ma potrebbe riguardare anche le altre aziende che con essa operano;

complessivamente sarebbero a rischio circa 350 lavoratori, oltre a tutto l'indotto ad collegato;

principale operatore del *terminal* CICT, Hapag Lloyd, ha deciso di abbandonare lo scalo, facendo venire meno anche le aspettative di ripresa del traffico;

una delegazione delle segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil avrebbe chiesto un incontro al Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle

politiche sociali;

nel frattempo i lavoratori che sono maggiormente coinvolti dalla crisi, perché perderebbero il posto di lavoro, hanno scritto un appello di cui si riportano stralci: "Siamo quasi a fine luglio e la fatidica data del 31 agosto 2019, giorno nel quale la società Porto Industriale Cagliari SpA (nota col marchio commerciale CICT ovvero Cagliari International container terminal) dovrà chiudere, si avvicina inesorabilmente. In questi ultimi mesi noi lavoratori (...) abbiamo assistito inermi ad un susseguirsi continuo di notizie, articoli, interviste. È mancata solo la voce che più serviva sentire, le parole che in tanti aspettavano con ansia (...) dalla direzione dell'azienda (e dalla capogruppo Contship) sono arrivate solo parole di circostanza: 'abbiate pazienza e fiducia, stiamo cercando nuovi clienti'. Leggiamo che la causa della crisi è da ricercarsi nel mercato e nei suoi cambiamenti, nelle alleanze tra clienti, ma soprattutto nell'inadeguatezza di Cagliari. Si parla infatti di spazi limitati e mancanza di moderne infrastrutture ferroviarie e stradali (...) Tangeri, nostro attuale concorrente nonché porto nel quale Contship ha investito enormi quantità di denaro negli ultimi 10 anni, è circondato da montagne e dal mare, si tratta a tutti gli effetti di un porto creato dal nulla, rubando terreno al mare e alle spiagge. Un porto nel quale si movimentano migliaia di container ogni giorno, centinaia di navi al mese e che evidentemente non ha altri spazi disponibili per un'eventuale espansione. Poi c'è Malta, un'isola come la Sardegna, nella quale vivono la metà degli abitanti residenti in Sardegna e dove ovviamente non è possibile avere collegamenti terrestri con un mercato di grandi dimensioni come quello nordeuropeo. Eppure a Malta si muovono oltre 3 milioni di container all'anno! Come è possibile? Semplicemente si tratta di container in transhipment, ossia merci che vengono scaricate da una nave e imbarcate su un'altra, lo stesso tipo di attività svolta principalmente a Cagliari. Però le notizie dicono che il transhipment è morto e che quindi a Cagliari non è possibile continuare a lavorare, qualcosa non torna (...) Le cause della crisi - si tratta soprattutto di una scelta aziendale - si è scelto di spostare i propri interessi altrove: soprattutto Tangeri ma anche, recentemente, l'isola di Cipro. In questi ultimi due anni l'azienda ha semplicemente tenuto Cagliari in uno stato di semi-attività esclusivamente per evitare che il subentro di un altro eventuale operatore concorrente potesse creare difficoltà allo sviluppo di Tangeri, e allo stesso tempo ha impiegato parte del personale di CICT per formare i 'colleghi' marocchini. La parte politica - anni di promesse mai mantenute che hanno provocato enormi ritardi nello sviluppo di un porto rimasto sempre lo stesso negli ultimi 15 anni",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia attivare un tavolo di crisi per affrontare tutte le tematiche esposte e quelle relative alla crisi del porto di Cagliari;

se abbia attivato o intenda attivare lo strumento della cassa integrazione, che al momento appare l'unico strumento utile per la salvaguardia dei posti di lavoro e la sopravvivenza di almeno 210 famiglie;

se al contempo non voglia valutare l'attivazione di ogni forma di incentivi al porto di Cagliari quali una zona franca o una ZES (zona economica speciale) e mettere in campo agevolazioni fiscali e dei costi portuali per i prossimi anni;

se non intenda valutare la cessione delle quote azionarie della Contship a un prezzo simbolico, attivandosi a ricercare un nuovo operatore disposto ad investire nel porto di Cagliari.

(4-02026)

[MINUTO](#) - *Ai Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'attività della Guardia costiera, negli ultimi anni ha registrato un progressivo ed evidente incremento e l'efficienza del corpo non ha subito cali, nonostante il personale non sia aumentato numericamente, ciò grazie all'impegno incondizionato di questi uomini in divisa;

da circa due anni la politica dell'impiego è diventata sempre più difficile da sostenere/sopportare da parte del personale. Ad esempio, al meglio del rendimento in un ente succede che si debba traslocare per nuove aree geografiche lontane;

tale situazione è particolarmente acuita al sud, in particolare in Puglia e Campania. Non solo l'efficienza dell'amministrazione può risentirne, ma soprattutto ne soffrono le famiglie che dopo 10/15 anni vedono trasferiti i militari a loro cari a diverse centinaia di chilometri;

da quanto si apprende sono avvenuti anche trasferimenti persino senza un preavviso. Ci sono militari con più di 50 anni di età che sono stati trasferiti e sono stati costretti a riorganizzare la vita familiare a pochi anni dalla pensione. Ciò comporta problemi familiari, oltre che di sostenibilità economica e di carenza logistica;

il Ministro della difesa, tra i suoi annunci, ha parlato di maggiori caserme al Sud;

probabilmente basterebbe dislocare nelle basi di Taranto e Napoli i grossi pattugliatori per far in modo che centinaia di pugliesi e campani possano ricongiungersi o restino con la propria famiglia. Altresì si potrebbe approfittare della grande base aerea di Grottaglie per portarvi un nucleo aereo della Guardia costiera;

nell'essere militari è intrinseca la disponibilità a imbarcarsi sulle navi per partire in missioni e in teatri operativi con i propri reparti. Per ciò che riguarda la Guardia costiera l'impiego è assimilabile a quello delle forze di Polizia e quindi impegnato sul territorio 24 ore su 24. Risulterebbe che anche ad indagini disposte ed avviate dalla Procura si siano registrati dei trasferimenti;

purtroppo dalla stampa si è avuta notizia di un caso limite consistente in un tentativo di suicidio di un militare della Guardia costiera, a causa di un trasferimento a circa 300 chilometri che, a suo giudizio, gli sconvolgeva la vita familiare,

si chiede di sapere:

quanti siano i posti tabellari nella Regione Puglia e Campania divisi per ruoli (ufficiali, marescialli, sergenti, graduati e truppa);

quale sia il numero del personale, suddiviso anno per anno, in servizio nella Regione Puglia e Campania, che negli ultimi 5 anni è transitato all'impiego civile e quello di quanti usufruiscono del diritto della "legge 104/92", al quale forse avrebbero rinunciato per amore del proprio lavoro, se non ci fossero state minacce per la stabilità familiare;

se vi sia intenzione di dislocare nelle sedi di Taranto, Napoli o Salerno almeno un pattugliatore per compartimento, al fine di aumentare i posti e dare respiro al personale, anche in considerazione della posizione strategica di tali porti;

se vi sia la volontà di innalzare almeno un ufficio locale marittimo a ufficio circondariale nel compartimento, di Taranto, in considerazione che su 180 chilometri di costa non c'è neanche un "Circomare", evitando di lasciare, così come è oggi, sguarnita la zona S.A.R.;

se vi sia intenzione di aumentare il personale della Guardia costiera di tutti i ruoli, in considerazione che quello anziano spesso è costretto a reimpieghi già assolti in zone lontane dalla propria residenza per carenza di personale;

se vi sia la volontà, in considerazione che l'assetto territoriale è analogo alle forze di Polizia, di lasciare stabile il personale nella destinazione in cui si trova (ancor più se ha una età anagrafica oltre 50 anni), ed ad avvicinare chi ha le legittime aspettative, in sostituzione di chi va in congedo o di chi viene trasferito su domanda. Ciò ai fini della stabilità di rendimento di cui necessitano le attività di Polizia giudiziaria e marittima e della conoscenza del territorio;

se, in conclusione, non si vogliano adottare disposizioni per fare in modo che i trasferimenti in ambito militare siano regolati solo da precisi e puntuali criteri di oggettività, anche al fine di evitare o limitare contenziosi di qualsiasi tipo da parte di coloro che giudichino ingiusto un trasferimento o la permanenza nella sede assegnata.

(4-02027)

[LANNUTTI](#), [LEONE](#), [CASTALDI](#), [ROMANO](#), [CAMPAGNA](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [ENDRIZZI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la fondazione Enasarco è la cassa di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari (oggi denominati consulenti finanziari). Inoltre, svolge una funzione pubblicistica e costituzionalmente garantita, oltre a essere qualificata quale pubblica amministrazione;

la fondazione Enasarco provvede alla gestione dei contributi versati dai propri iscritti attraverso investimenti in strumenti finanziari mobiliari e immobiliari. E da quanto risulta dai bilanci della cassa, la fondazione ha investito, a partire dall'anno 2001, circa 500 milioni di euro nei fondi immobiliari gestiti da Sorgente sgr, oggi commissariata dalla Banca d'Italia in seguito a gravi irregolarità nella

gestione;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato in un articolo pubblicato da "Milano Finanza" il 29 aprile 2019, a firma di Anna Messia, sarebbe in atto un contenzioso tra la fondazione Enasarco e Sorgente sgr per il risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione a causa della cattiva gestione amministrativa di Sorgente sgr, con grave danno nei confronti dei lavoratori iscritti alla fondazione Enasarco, il cui patrimonio dovrebbe essere valorizzato attraverso investimenti che siano in grado di offrire rendimenti idonei a garantire l'equilibrio previdenziale della cassa;

dai bilanci risulterebbe, invece, che la situazione patrimoniale dei fondi sarebbe gravata dai debiti e dai costi di gestione: in particolare il fondo "Michelangelo" risulterebbe avere in cassa solo 1.400 euro e debiti per oltre 20 milioni; mentre il fondo "Megas" avrebbe registrato minusvalenze sugli immobili pari a circa 6 milioni di euro;

risulterebbe, altresì, che Sorgente sgr abbia posto in essere una complessa operazione di interposizione di società finalizzata a svuotare i poteri di *governance* dei fondi partecipati da Enasarco rispetto agli investimenti immobiliari effettuati per loro conto e interesse da Sorgente sgr negli Usa e in Svizzera (relazione Deloitte del 16 novembre 2015 e pag. 5, lettera c), del provvedimento di Banca d'Italia del 18 dicembre 2018);

l'immobile di via del Tritone, a Roma, di proprietà del fondo "Megas" e oggi sede di Sorgente sgr, sarebbe stato affittato alla società Tiberia Srl del gruppo Sorgente con uno sconto del canone di quasi il 40 per cento. Operazione per di più successiva all'avvio del processo di sostituzione di Sorgente come gestore del fondo "Megas";

il provvedimento di commissariamento di Sorgente sgr disposto da Banca d'Italia farebbe riferimento a carenze nel processo di valutazione degli attivi e nell'attività di gestione dei fondi, che potrebbero configurare comportamenti penalmente rilevanti e procurare un danno al patrimonio di Enasarco, oltre che a tutti gli altri sottoscrittori dei fondi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda, e quali azioni intendano adottare;

se non vi siano gli estremi per l'azione di commissariamento a tutela del patrimonio della fondazione e degli interessi degli iscritti;

per quale motivo non sia stato ancora adottato il regolamento che avrebbe potuto rafforzare il sistema dei controlli interni e regolamentare al meglio la gestione del rischio e i conflitti di interessi.

(4-02028)

[PESCO](#), [LANNUTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [PIRRO](#), [LEONE](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#), [ROMANO](#), [ACCOTO](#), [GIANNUZZI](#), [GALLICCHIO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [DI NICOLA](#), [FENU](#), [CRUCIOLI](#), [GARRUTI](#), [GIARRUSSO](#), [RICCARDI](#), [DELL'OLIO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

è nota, ormai da diversi anni, la vicenda della società Gesconet SCpA di Pierino Tulli, ritenuta responsabile di un'evasione storica da un miliardo e 700 milioni di euro, accertata da un'ispezione dell'Agenzia delle entrate del 2011, ove gli investigatori hanno ricostruito il meccanismo usato per evadere l'Iva: vinta la gara, la cooperativa "madre" subappaltava a consorzi che incaricavano altre società (denominate "operative"), le quali, a loro volta, cedevano a terze, in questo caso "cartiere" di fatture per operazioni inesistenti;

in sostanza il cliente pagava per i lavori effettuati ma l'appaltatrice non versava mai l'Iva. In teoria avrebbero dovuto farlo le società a cui andava il subappalto, in realtà l'importo era compensato artificialmente con la produzione di fatture fasulle per spese mai avvenute;

la Guardia di finanza ha ricostruito i prelievi effettuati dai vari soggetti (detti "camminatori") per trasferire soldi nel Lussemburgo, a San Marino e in altri paradisi fiscali;

l'intera galassia di circa 250 società consortili e cooperative rappresenterebbe "un meccanismo ideato, pensato, costruito con la sola finalità dell'evasione fiscale" riconducibile a Tulli;

a quanto risulta agli interroganti, al termine del lungo percorso investigativo il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non adottare la misura cautelare del carcere proposta per alcuni degli indagati; di disporre un decreto di sequestro preventivo per un importo di 100 milioni di euro (anche

per equivalente) nei confronti di 58 persone indagate per i reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reati tributari; di emettere avviso di conclusione delle indagini per 36 soggetti; di rinviare a giudizio 9 indagati; finalmente ha avuto inizio la fase dibattimentale in primo grado, ma nell'udienza del 1° luglio scorso presso la VI sezione penale del Tribunale di Roma è stato deciso un rinvio al 18 ottobre 2019; nelle raccomandazioni europee del 5 giugno 2019 sul programma nazionale di riforma dell'Italia la Commissione europea rileva che "la repressione della corruzione resta tuttavia inefficace in Italia, soprattutto perché la durata dei procedimenti penali continua a essere eccessiva in mancanza della tanto necessaria riforma del processo penale, ivi incluso il sistema di appello per evitare abusi dei contenziosi. Inoltre, permangono lacune nel perseguimento di reati specifici, quali l'appropriazione indebita di denaro pubblico"; a causa del percorso giudiziario "rallentato" non si riesce a intravedere una fine per questo caso di sistematica e imponente sottrazione di imposte, con il rischio che per i reati contestati scatti la prescrizione; gli interroganti vorrebbero fugare il dubbio che esistano motivi reali e concreti che starebbero determinando un così lento progredire dell'attività giudiziale, tale da ingenerare nell'opinione pubblica dubbi sull'esistenza di trattamenti di favore per le persone rinviate a giudizio per reati di così grave portata, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto; se ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare il buon funzionamento degli uffici del Tribunale; quali misure di propria competenza intenda adottare affinché la vicenda processuale si concluda nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini di prescrizione dei reati.

(4-02029)

[RAUTI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; l'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare nell'istituire il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è stato previsto che lo stesso comando "dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale"; l'articolo 11, rubricato "Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato", ha previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo esercitasse le attività relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, alla certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri; alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (comma 1); il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, concernente il "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177", ha previsto all'articolo 1, punto 1, lett. g), l'istituzione della Direzione generale delle foreste; l'articolo 3 del decreto 21 luglio 2017 del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 257 del 3 novembre 2017, recante "Trasferimento delle risorse, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124", prevede, al comma 2, che "Con protocollo d'intesa tra l'Arma

dei carabinieri e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verranno individuati, nell'ambito degli immobili in cui subentra l'Arma dei carabinieri e nei limiti delle disponibilità, gli spazi per il contingente di personale dell'ex Corpo forestale dello Stato assegnato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177";

il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", individua una serie di finalità per la tutela del patrimonio forestale affidandone il coordinamento al Ministero delle politiche agricole;

il Ministero già, all'attualità, coopera con il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per diverse attività quali, ad esempio, la certificazione in ambito CITES, EUTR, FLEGT, lo scambio di dati in ambito di politica forestale, le istruttorie inerenti alle licenze dei giardini zoologici;

a quanto risulta all'interrogante, proprio al fine di potenziare una sinergia e sviluppare un piano di attività dirette al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nell'anno 2018 le strutture del Ministero hanno proposto al comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di sottoscrivere un protocollo di intesa e cooperazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del dialogo tra le due amministrazioni se non ritenga opportuno dare indicazioni ai vertici dell'Arma dei Carabinieri di sottoscrivere il protocollo di intesa citato per migliorare l'efficienza delle diverse attività da svolgere con il necessario coordinamento.

(4-02030)

[VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MISIANI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti in data 24 luglio 2019, nel Comune di Napoli, in via Acton, arteria centrale di grande passaggio, sarebbe stato affisso uno striscione all'ingresso della galleria, ben visibile a chiunque passasse, con la scritta "Parlateci Di Bibbiano", rivolta esplicitamente al Partito democratico;

l'iniziativa porterebbe la firma del partito politico Fratelli d'Italia, con il simbolo del partito ben riconoscibile e recante, peraltro, il nome del *leader* nazionale, affisso a fianco allo striscione più grande;

come riportato dagli organi di stampa locali, dai quotidiani *on line*, nonché come rivendicato dagli stessi responsabili, una delegazione di Fratelli d'Italia, composta tra gli altri dalla responsabile nazionale Sanità e da almeno un esponente eletto nel Consiglio comunale, avrebbe affisso lo striscione di prima mattina con l'obiettivo di associare strumentalmente il Partito democratico alla tragica vicenda che nel comune di Bibbiano ha visto coinvolte alcune *onlus* e operatori socio sanitari accusati di fatti particolarmente gravi, ma non già alcun esponente del Partito democratico,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile che una tale iniziativa, non autorizzata e abusiva, si sia svolta in assoluta libertà senza alcun intervento tempestivo delle forze dell'ordine, nonostante l'orario mattutino e nonostante gli autori fossero esponenti politici ben riconoscibili;

per quale motivo siano trascorse diverse ore tra la denuncia del fatto e la rimozione dello striscione da parte degli agenti della Polizia;

se il Ministro in indirizzo, che in qualità di responsabile dell'ordine pubblico ha ritenuto di far rimuovere più volte alcuni striscioni affissi ai balconi di appartamenti privati soltanto perché esprimevano una contestazione, peraltro non ingiuriosa, rivolta nei suoi confronti in qualità di capo politico della Lega, non ritenga necessaria una maggiore vigilanza affinché non si ripetano episodi come quelli esposti premessa, ove all'affissione abusiva di striscioni si accompagnano allusioni e accuse false, prive di alcun riscontro e gravemente lesive dell'onorabilità di un partito politico e dei

suoi esponenti.

(4-02031)

STABILE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

tra i molteplici compiti istituzionali relativi al soccorso pubblico, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato affidato anche il soccorso tecnico urgente nelle acque interne e nel mare territoriale (decreto legislativo n. 139 del 1906) che va a coadiuvare il servizio SAR svolto dalla Guardia costiera e a completare il soccorso in mare garantito dallo Stato;

per svolgere tale attività, oltre ai mezzi minori dislocati in tutti i comandi costieri, il Corpo dei vigili del fuoco è in possesso di una flotta composta da 46 navi di dimensioni medio piccole (da 14 a 28 metri). Le caratteristiche di tali unità sono state individuate principalmente per l'antincendio e il soccorso tecnico, e sono delle ottime "piattaforme logistiche" di lavoro anche per i sommozzatori del Corpo e per ogni altro *team* operativo, che abbia bisogno di operare in mare. Esse sono dislocate nei 24 porti di massimo traffico sparsi sul territorio nazionale, in modo da riuscire a servire quasi tutta la costa italiana. Il personale assegnato a queste unità navali è inquadrato nella specialità nautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed è abilitato alla condotta e al comando delle suddette unità navali impiegate per il soccorso nelle acque territoriali italiane;

il personale imbarcato a bordo di queste unità è suddiviso nei ruoli di coperta e di macchina, indispensabili per assicurare l'operatività del mezzo navale. A seconda della categoria attribuita al nucleo, viene distribuito un organico che può essere di 24 unità (6 specialisti per turno) oppure 28 (7 specialisti per turno) e tale numero è strettamente connesso alla operatività dell'imbarcazione Vigili del fuoco assegnata;

tuttavia, proprio la cosiddetta "operatività" necessaria a garantire il soccorso, risulta essere oggetto di una gestione non all'altezza di quegli atti (ricadenti agli uffici preposti) che ne permettano la continuità del servizio. A titolo di esempio, una di queste basi operative è nel porto di Trieste, ove presso il distaccamento portuale del porto vecchio è inserito il nucleo nautico dei vigili del fuoco, cui sono assegnate due unità navali (una piccola/veloce, di 12 metri ed una stazzante di 28 metri/125 tonnellate di stazza). Il personale assegnato dal Dipartimento al nucleo nautico di Trieste, suddiviso a sua volta in 4 turni, dovrebbe contare un totale di 28 unità specialistiche (ed in prossimo futuro più 2 ispettori);

attualmente, però, sono ivi presenti soltanto 23 specialisti operativi e la notevole carenza è da attribuire anche allo spostamento di personale in altre sedi nazionali, spostamento conseguente agli ordinari passaggi di qualifica. A tal proposito va rilevato che la "qualifica" Vigili del fuoco nel settore specialistico nautico non va ad incidere sulle funzioni di bordo: ciò che conta sono le figure dello specialista di coperta e di macchine prescindendo dunque dalla qualifica di Vigili del fuoco. Lo spostamento fra sede e sede, a colmare i posti dei qualificati previsti in pianta organica, risulta quindi essere problematico per il servizio, in quanto al nucleo si destabilizza una situazione organica appena sufficiente, faticosamente raggiunta nel tempo;

il Conapo, sindacato autonomo del Corpo dei vigili del fuoco, ha più volte richiamato l'attenzione sulle criticità di codesto settore speciale, sia da un punto di vista organizzativo, che specificatamente professionale. Il tutto proteso alla garanzia dell'efficienza di un servizio disposto, come visto, dalla normativa, nonché per la sicurezza di chi presta il soccorso, come pure per chi lo riceve,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e in caso affermativo quali provvedimenti intenda intraprendere e in quali tempi per ripristinare l'operatività dei nuclei nautici dei Vigili del fuoco presenti nei porti italiani e in particolare nel porto di Trieste, per garantire il del Corpo dei vigili del fuoco tecnico urgente nelle acque territoriali;

se intenda, considerata la carenza di personale specializzato, attivare con urgenza dei corsi di formazione specifici per nuovi specialisti nautici;

se non ritenga di dover adottare un regolamento nautico per i Vigili del fuoco che garantisca dettagliatamente le competenze, la formazione professionale individuale e l'organizzazione generale, tale da non far ricadere il settore in situazioni di totale assenza dello specifico soccorso in mare.

(4-02032)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01082 del senatore Malan, su un'operazione di sottrazione di minore alla famiglia da parte delle forze dell'ordine;

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-01079 della senatrice Papatheu, sugli investimenti per lo sviluppo del Sud Italia;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01077 e 3-01078 della senatrice Papatheu, rispettivamente sul consistente fondo dei conti correnti dormienti e degli assegni non riscossi nella disponibilità dello Stato e sulle alienazioni di beni immobili dello Stato;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01083 del senatore Malan, sull'autorizzazione agli scali a Malpensa e Fiumicino della compagnia iraniana "Mahan Air";

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01081 del senatore Puglia ed altri, sulla tutela del presidio "Slow Food" delle albicocche vesuviane;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01076 del senatore D'Arienzo ed altri, sull'interpretazione dell'Inps relativamente alle aliquote di pensione spettanti al personale militare e civile dello Stato.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 136a seduta pubblica del 23 luglio 2019, a pagina 90, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", all'ultima riga del quinto capoverso, dopo le parole: "n. 232" aggiungere le seguenti: ", riferita all'anno 2018".

1.5.2.2. Seduta n. 139 del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

139a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 140 del 31 luglio 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,08).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 25 luglio 2019 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» (1437).

Sulla morte del vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri Mario Cerciello Rega

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatori, come sapete lo scorso 26 luglio è deceduto, mentre faceva il proprio dovere, Mario Cerciello Rega, vice brigadiere dell'Arma

dei carabinieri in servizio a Roma. Sposatosi da poco più di un mese, tifoso del suo Napoli, attivo nel volontariato, Mario Cerciello Rega si era sempre distinto per essere un carabiniere modello, come dimostrano il suo stato di servizio e il concorso superato per diventare vice brigadiere.

Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali nel suo comune di origine, Somma Vesuviana. L'intera comunità, l'intera Italia si è stretta attorno alla giovane moglie Rosa Maria, ai familiari, agli amici e ai colleghi.

La commossa partecipazione al dolore per la perdita di un giovane di così grandi valori morali deve essere altresì l'occasione per ricordare il grande debito che tutta la Nazione ha nei confronti del corpo dell'Arma dei carabinieri.

Facendo mio il monito del Comandante generale dell'arma, Giovanni Nistri, credo che questo debba essere il momento del rispetto e della riconoscenza nei confronti di chi, ogni giorno, è impegnato sul territorio a tutela della legalità e a difesa dei diritti di ogni individuo, fino all'estremo sacrificio, un sacrificio che quando incrocia la vita di un giovane uomo al servizio della Patria, diventa ancor più inaccettabile.

In ricordo di Mario Cerciello Rega, vi invito ad un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea osservano un minuto di silenzio). (Applausi).*

LA RUSSA *(Fdi)*. *(Rivolto ai banchi del Gruppo PD)*. Alzati! C'è qualcuno che pensa che non sia necessario alzarsi.

VOCE DAL GRUPPO PD. Siediti! Siediti!

Discussione congiunta del disegno di legge:

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2019)

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2018)

(ore 15,13)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 944

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2 relativa ai documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 944, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2.

Il relatore sul disegno di legge n. 944, senatore Simone Bossi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, il disegno di legge annuale di delegazione europea è stato presentato dal Governo il 26 settembre 2018 per la prima lettura alla Camera dei deputati ed è stato esaminato in prima lettura, dove è passato da 22 a 23 articoli. In Commissione abbiamo quindi portato avanti un ampio ciclo di audizioni sulle diverse tematiche, dall'istituzione della procura europea alle direttive in materia ambientale.

Dopo il lavoro svolto in Commissione, il disegno di legge si compone ora di 26 articoli e prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre a prevedere l'adeguamento a 9 regolamenti e una decisione quadro europea.

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui figurano i principi della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di *gold plating*, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni

dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa. L'articolo 3, modificato in Commissione, reca i principi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017, sulla protezione interessi finanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura europea. L'articolo è stato modificato con un emendamento governativo, con cui sono stati inseriti 5 commi volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.

L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 655 del 2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Con il nuovo articolo 6, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo a recepire le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri specifici di delega per dare compiuta attuazione della direttiva UE n. 828 del 2017, che è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.

L'articolo 8 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.

L'articolo 10 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre rafforza i requisiti di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno, tramite anche l'emanazione di un testo unico, al regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n. 625 del 2017, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.

Con un emendamento governativo, l'articolo 12 è stato modificato, al fine di designare il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in specificati settori, pur lasciando invariata la designazione del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi del regolamento UE n. 625 del 2017. Si individua, da un lato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in casi specificati e, dall'altro, quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni

tra le autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 13 è stato modificato unicamente per eliminare l'antinomia della doppia delega all'attuazione della direttiva UE n. 410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce all'allegato A contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1 si riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il Governo all'attuazione anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui si rende necessaria una riformulazione e un rafforzamento al fine di ridurre le emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 849 del 2018, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee. L'articolo è stato modificato prevedendo che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia valutata anche la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si delega il Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, che solitamente vengono gettati nell'ambito dei rifiuti indifferenziati.

Infine, si prevede di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

L'articolo 15 reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 850 del 2018, dal pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030, non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri specifici di delega è stato aggiunto quello inteso a definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei *target* fissati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

In Commissione, inoltre, grazie all'ampia collaborazione dei miei colleghi, è stato approvato all'unanimità un importante emendamento relativo al complesso problema dell'*end of waste*. Nello specifico, viene inserito un nuovo principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, si delega il Governo a disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data.

L'articolo 16 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 851 del 2018, in materia di rifiuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare principi e criteri direttivi specifici, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è inteso prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani.

L'articolo 17 contiene principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 2108 del 2017, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

L'articolo 19 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva UE n. 2110 del 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi "ro-ro" da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

L'articolo 20 reca i principi e criteri specifici di delega, tra cui l'emanazione di un testo unico, per il recepimento della direttiva Euratom n. 59 del 2013.

L'articolo 21 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento UE n. 821 del 2017, che stabilisce obblighi, per i soggetti importatori nell'Unione, in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio.

Con il nuovo articolo 22, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in materia di unione doganale alle disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 2015. Il regolamento consente agli Stati membri di mantenere invariati i tassi di cambio dei contingenti tariffari, di agevolare chi effettua frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione e di fissare importi forfettari per le spese di importazione.

L'articolo 23 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 844 del 2018 che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione, e la direttiva ha la finalità di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE n. 1938 del 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in caso di carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata.

Con il nuovo articolo 25 si intende delegare il Governo ad attuare la direttiva UE n. 692 del 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di rifiutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019, come previsto dalla direttiva stessa.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva UE n. 159 del 2017 di attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ai fini di un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca.

Infine, alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è delegato a dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte la direttiva UE n. 2002 del 2018 sull'efficienza energetica e la direttiva UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del gas naturale. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Giannuzzi, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Ne ha facoltà.

[GIANNUZZI](#), relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Signor Presidente, non ho molto da integrare su questa relazione, tranne i ringraziamenti al Presidente della Commissione per il supporto costante dato ai nostri lavori e per l'atmosfera che ha impresso alla nostra Commissione, che oggi fa da tessuto ad un'ampia costruttività dei lavori. Estendo il ringraziamento anche ai colleghi tutti, sia di maggioranza che di minoranza, della Commissione per aver accolto e fatto propria questa atmosfera e per ridare ai nostri lavori di Commissione sempre una un'altissima costruttività.

Per quanto riguarda la relazione, che so essere già distribuita e agli Atti d'Aula, suppongo che la si possa dare per letta. Signor Presidente, io sono disponibile alla lettura, ma mi rimetto alla sua decisione.

[PRESIDENTE](#). L'abbiamo già acquisita, relatrice.

Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI](#) (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, la legge di delegazione europea, che il Senato si accinge ad approvare, è di per sé un grande contenitore di deleghe date al Governo per recepire e

avviare l'attuazione del diritto di derivazione europea. È quindi uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi e interessando molteplici ambiti.

Particolarmente rilevante è la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il motivo ispiratore che pervade la relazione è indirizzare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, perseguendo l'obiettivo di colmare la distanza sempre più ampia tra i cittadini e Bruxelles. È questo un argomento sempre più centrale, in un tempo in cui le politiche dei singoli Paesi aderenti sembrano incentrate esclusivamente - a volte in maniera dichiarata, in altre più surrettizia - sul recupero dell'autonomia e della sovranità o, più esplicitamente, sulla tutela di singoli e a volte miopi interessi particolari, senza alcuna cura del quadro generale comunitario e del principio di sussidiarietà che è - o dovrebbe essere - alla base del patto europeo. (*Brusio*). Presidente, chiedo un attimo di attenzione: c'è un brusio che mi disturba nel proseguimento del mio intervento.

PRESIDENTE. Mi pare che il brusio non ci sia più. Prego, prosegua.

MARILOTTI (*M5S*). Dicevo che alla base del patto europeo è il principio di sussidiarietà, quasi che l'Unione si sia ormai di fatto trasformata in una federazione di singoli egoismi.

Mi soffermerò su alcuni punti che ritengo particolarmente importanti, ad esempio nell'ambito delle attività per la politica marittima integrata, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva n. 56 del 2008: è prevista una strategia integrata di pianificazione e gestione delle aree marittime, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo ecosostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato e coerente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione, che interessano i mari, le isole, le Regioni costiere e ultraperiferiche. Il Governo si impegnerà allo sviluppo ed all'aggiornamento delle normative relative alla riduzione dell'impatto di materiali inquinanti nell'ambiente marino e darà risalto alle attività di sostegno al riciclaggio ecocompatibile dei mezzi navali, nell'ottica della strategia dell'economia circolare.

Le politiche settoriali dell'Unione che interessano i mari e chi vi abita non possono però soffermarsi solo sugli aspetti ambientali; qui si tratta di considerare problemi importanti per l'economia e la crescita civile di una parte considerevole di europei, quelli delle grandi e delle piccole isole; vale a dire gli impegni mai mantenuti sul principio di insularità a me ben caro come sardo. Le politiche di concorrenza dell'Unione europea garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo: questo principio sta a fondamento delle regole sulla concorrenza e la crescita comune, ma è ampiamente disatteso. Come si fa infatti a sostenere che le Regioni operino su un piano di parità? Prendiamo il costo dei trasporti: quello su ferro praticato nella penisola italiana o nel continente europeo ha un costo unitario a chilometro; quello su nave da e per la Sardegna ha un costo unitario assai maggiore e questo *surplus* va a maggiorare il costo finale con conseguente riduzione del profitto. Altro che parità di condizioni!

Lo stesso discorso vale per l'energia, che costa di più per i maggiori costi di trasporto o per l'assenza di una rete, quella metaniera, notoriamente meno costosa. Accade così che quando - per inerzia o cecità delle autorità europee - realtà regionali dotate di poteri costituzionali (come nel caso della Sardegna) si trovano costrette ad adottare provvedimenti eccezionali volti al riequilibrio, sugli stessi si abbatta il maglio della procedura di infrazione per violazione dei principi di concorrenza, quasi che le condizioni infrastrutturali di Maracalagonis possano essere parametrare con quelle di Parigi o che le possibilità degli imprenditori di Serrenti siano le stesse di quelli di Francoforte.

Le Regioni insulari, ma anche le aree di montagna, non vogliono condizioni di favore, ma di riequilibrio. Vogliono competere alla pari, e questo è un diritto sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, dalle norme europee.

Un disegno di legge di iniziativa popolare, che ha raccolto 120.000 firme, depositate qui al Senato, chiede il reinserimento in Costituzione del principio di insularità, troppo frettolosamente tolto con la riforma del Titolo V. A nome anche degli altri senatori sardi, chiedo sia calendarizzato al più presto in modo da dare più forza al nostro Governo in sede di trattativa con Bruxelles.

In una risoluzione del 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo chiedeva che la Commissione avviasse uno studio/analisi approfondito sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi dei trasporti di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico, nonché di

accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese. Risoluzione rivelatasi, per ora, lettera morta. Ecco perché è importante avviare una trattativa subito.

Oggi discutiamo la legge delega e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea. Questo ci aiuta forse a fare una riflessione, necessaria soprattutto oggi, rispetto a quelli che sono i nostri rapporti con l'Unione europea, perché proprio oggi necessitiamo di riflettere maggiormente su questo tema.

Ebbene, signor Presidente, noi abbiamo criticato in maniera aspra le politiche di austerità dell'Unione europea e riteniamo che l'Unione europea debba perseguire politiche ampie, espansive e politiche fiscali, economiche e sociali comuni, per cercare di affrontare e superare la crisi e le difficoltà di milioni di cittadini europei; di superare il problema della disoccupazione e della rimozione delle disuguaglianze sociali ed economiche troppo presenti ancora oggi.

Crediamo in un'Europa realizzata sulle diversità culturali, economiche, quindi vicina alle realtà regionali e locali; un'Europa dei popoli e delle Regioni, fondata sul principio di sussidiarietà, appunto. Il MoVimento 5 Stelle ha come idea base il rispetto delle autonomie, della sussidiarietà e dell'autogoverno. Da qui sorge la nostra idea di un'Europa diversa, un'Europa dei popoli, delle autonomie locali, delle Regioni, un'Europa delle culture e delle lingue; un'Unione europea, in breve, che faccia derivare la sua legittimazione dal popolo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato - il 3 ottobre 2018 - il regolamento che istituisce lo sportello digitale unico. Cittadini e imprese dell'Unione europea, a partire dal 2020, potranno fruire di servizi di assistenza, consulenza e risoluzione dei problemi transfrontalieri grazie a un'interfaccia comune disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Tra queste, vanno tutelate quelle riconosciute dalla Carta di Strasburgo nel lontano 1992 (mi riferisco alle lingue regionali o minoritarie); Carta sottoscritta dall'Italia, ma non ancora ratificata, nonostante ripetute sollecitazioni da almeno quattro legislature. È il momento di sanare questa anomalia e di calendarizzare al più presto la discussione sui disegni di legge depositati in Senato, tra cui quello che io stesso ho depositato a inizio legislatura.

Concludo, signor Presidente, riandando con il pensiero a un grande europeista:

«La federazione europea (...) non si proponeva di colorare in questo o quel modo un potere esistente. Era la sobria proposta di creare un potere democratico europeo». Così Altiero Spinelli commentava causticamente la sconfitta della sua idea d'Europa; ma egli non si arrese fino alla fine dei suoi giorni. A noi il compito di proseguire questo difficile, ma necessario cammino. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ringraziare anzitutto il relatore, il Presidente della Commissione e tutti i componenti della 14a Commissione. Non è un ringraziamento formale, ma di sostanza, perché in questo passaggio al Senato il lavoro che hanno portato avanti, facendo da perno con tutte le Commissioni, nelle ultime settimane e, in particolare, negli ultimi giorni, hanno dimostrato come il Parlamento possa positivamente contribuire al processo legislativo. È un segnale importante.

Mi soffermerò solamente sugli articoli che parlano di ambiente: uno dei pilastri di questa legge di delegazione. Non è un caso, forse, che la discussione avvenga oggi: ieri era il giorno del sovrasfruttamento, l'*overshoot day*, il giorno in cui ci siamo bruciati tutte le risorse di un anno del nostro pianeta. Ebbene, per noi la risposta a questo non è la "ricrescita felice", ma riuscire a invertire la tendenza e a dare risposte e anche questa legge di delegazione è per noi la risposta al richiamo fatto proprio oggi da Luca Parmitano dalla stazione spaziale, nel ricordarci come avanzino i deserti e arretrino i ghiacciai. Noi crediamo che anche con le misure contenute nella legge di delegazione in esame il Governo possa individuare - se così si può dire - la via italiana alla sostenibilità e al raggiungimento di determinati obiettivi che l'Unione europea ci pone, ma che necessariamente il nostro Paese deve declinare in termini di sostenibilità anche economica del sistema Paese. Ciò che noi riteniamo possibile fare.

In attesa che l'Europa ci conceda quello che abbiamo chiesto e che sfidiamo gli altri Paesi a fare, escludendo dal calcolo del *deficit* tutte le risorse che noi riteniamo sia necessario impiegare per

combattere i cambiamenti climatici e realizzare effettivamente l'economia circolare, la *green economy* (perché solo così, facendo di più e consumando di meno, potremmo dare una risposta globale), noi abbiamo già inserito le nostre piccole misure. Penso, ad esempio, alla campagna che intendiamo applicare per i RAEE, la raccolta uno contro zero, in tutte le attività commerciali, perché fintanto che avremo quattro Regioni italiane, il 25 per cento della popolazione, sotto la media, noi il traguardo del 65 per cento a livello europeo, non potremo mai raggiungerlo, fintanto che non sapremo dare una risposta concreta al problema dell'*end of waste*, non potremo raggiungere i traguardi che tutti condividiamo.

Permettetemi allora di concludere il mio intervento proprio dedicando un passaggio al tema dell'*end of waste*, che da mesi si rimpalla tra un provvedimento e l'altro. Dopo il passaggio positivo, ancorché limitato, compiuto con lo sblocca cantieri che ha riguardato prevalentemente le materie tradizionali, quelle normate fino al 1998, serviva uno sforzo corale per dare una risposta alle centinaia di impianti già presenti che avevano autorizzazioni rilasciate in corso, che trattavano materiali più avanzati, che rischiavano di vedere bloccate attività già in funzione. Ebbene quello sforzo corale c'è stato e credo che l'approvazione all'unanimità in Commissione di un emendamento che fa chiarezza e fa un altro passo nella giusta direzione sia lo spirito che purtroppo gli altri Paesi, come classe dirigente, hanno sempre e noi italiani troppo spesso abbiamo solo in occasione degli eventi sportivi, quando c'è da tifare la Nazionale o quando c'è un momento di cordoglio o di unità, come abbiamo vissuto poco fa ricordando un militare dell'Arma dei carabinieri.

È importante che con lo stesso spirito, come classe dirigente del Paese, si seguiti a dare risposta a una comunità che anche sul tema dell'ambiente non può aspettare oltre per farne un'opportunità di crescita sul piano occupazionale ed economico, perché sia un ulteriore volano.

Per secoli l'Italia è stata all'avanguardia in tantissimi settori; può continuare ad esserlo anche in questo se, come classe dirigente, sapremo fornire al Paese le risposte che da tempo ci chiede. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in discussione nella seduta odierna rappresenta un'ottima occasione per affrontare il tema delle politiche comunitarie.

Abbiamo passato mesi assistendo a sterili polemiche tra il Governo e le istituzioni europee, polemiche che ci hanno portato all'isolamento e che non hanno risolto nessuna delle problematiche che affliggono il nostro Paese, dalle politiche migratorie alla necessità di ottenere maggiore flessibilità sui nostri conti.

In un sistema multiStato, in cui molte decisioni fondamentali come quelle relative alla politica estera e alla difesa dei confini vengono assunte anche su base intergovernativa, occorrerebbe trattare utilizzando l'arte della diplomazia, anziché ricorrere a prove muscolari che si rivelano propagandistiche, ma per nulla efficaci. Invece, siamo arrivati al punto che un vice *premier*, Luigi Di Maio, si sia recato a visitare i *leader* di un movimento sovversivo, quello dei gilet gialli, mettendo il Paese in condizione di seria difficoltà con un *partner* strategico come la Francia. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

Nei giorni scorsi la Presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea ha informato i Ministri competenti dei diversi Stati membri sul piano di lavori rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo programmatico 2021-2027.

Ci sono potenze come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, cui piacerebbe vedere un'Europa debole e divisa, sprovvista delle diverse risorse necessarie per poter svolgere adeguatamente il suo ruolo a livello mondiale. Al contrario, noi di Forza Italia riteniamo necessaria l'unità dei Paesi europei per potere fronteggiare sullo stesso piano queste grandi Nazioni.

A questo scopo è necessario un bilancio adeguato per sostenere principalmente sfide economiche e politiche, ma anche militari: serve un legame strategico forte tra i vari Stati membri che non possono e non devono agire da soli sullo scenario globale.

È evidente che la logica isolazionista portata avanti da alcune forze politiche, che sottovalutano il dato positivo del processo di integrazione dell'Unione, rischia di porci nelle condizioni di dovere poi

trattare con altre potenze mondiali da posizioni negoziali di estremo svantaggio.

La riuscita delle trattative sulla formazione del nuovo bilancio comunitario è cruciale, ovviamente e soprattutto per il nostro Mezzogiorno.

La probabile uscita del Regno Unito dall'Unione Europea in seguito alla Brexit richiederà, se si vogliono mantenere le attuali dotazioni finanziarie, maggiori sforzi ai Governi dei restanti 27 Stati.

Alcune stime prudenziali effettuate dalla Commissione ci dicono che vi potrebbe essere una riduzione del bilancio compresa tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno, cioè potrebbero mancare 10-12 miliardi, corrispondenti a circa il 10 per cento del bilancio dell'Unione europea. Rischiamo dunque significativi tagli, non solo alla PAC, ma anche ai fondi destinati alla politica di coesione.

Come si sa, nella programmazione 2014-2020 erano quattro le Regioni italiane ad obiettivo convergenza, ovvero Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Ridurre tali risorse sarebbe un colpo mortale per le fragili economie di queste aree, considerato poi che Sicilia e Calabria sono state e tuttora sono meta di continui sbarchi di immigrati.

Confindustria, nel suo recente *check-up* sul Mezzogiorno, ha lanciato un allarme chiaro: il tasso disoccupazione giovanile al Sud è del 52 per cento, cioè più di un giovane su due non lavora; i disoccupati totali sono 1,5 milioni e molti di più sono gli inattivi. Ha smesso di crescere anche il numero delle imprese attive, rimasto fermo a 1,7 milioni. Sono dati che testimoniano come serva un vero cambio di passo, ma, a più di un anno dall'insediamento dell'attuale Governo, l'Esecutivo non è stato in grado di dare risposte che non siano quelle legate all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza.

Quello che serve al Mezzogiorno è un programma straordinario di investimenti garantiti da due principi: burocrazia zero e fiscalità agevolata. Viviamo in un Paese spaccato che viaggia a due velocità. Il profondo *gap* tra Sud e Nord è evidente a tutti e la questione meridionale, di fatto, non è stata mai risolta. Viviamo in un Paese in cui il sedicente Governo del cambiamento, che avrebbe dovuto segnare una svolta lavorando allo sviluppo del Meridione, è rimasto immobile, mortificando le speranze di tanti elettori del Sud. Non è un caso se il ministro Savona, che della necessità di fare investimenti mirati ci ha parlato tante volte in Commissione, a un certo punto, forse deluso dall'impossibilità di dare un reale indirizzo alla politica di Governo, abbia rinunciato al Ministero e abbia preferito un altro incarico.

Un nodo nevralgico è sicuramente la politica comune della pesca. Qualche settimana fa ho presentato un'interrogazione per chiedere al Governo di ripartire più equamente le quote di pesca del tonno rosso tra le varie realtà operanti in Italia. Il Governo, infatti, ha fortemente penalizzato la Sicilia e, in particolare, la tonnara di Favignana, spingendola a chiudere i battenti. Ciò è inaccettabile, ma fino ad oggi nessuna risposta mi è stata data. Il Governo soprassiede; il Governo non decide; il Governo agisce come con gli innumerevoli *dossier* sul tavolo. A mio parere, l'Esecutivo dovrebbe impegnarsi maggiormente nella valorizzazione della nostra pesca, senza distinzioni territoriali e senza agevolare l'una o l'altra Regione. Si tratta di un'attività che interessa tantissimi piccoli imprenditori e non ci possono essere figli di un Dio minore.

Oggi, finalmente, dopo nove mesi di lavoro in Commissione, arriva in Aula la legge di delegazione europea 2018. Le ragioni del ritardo non sono un mistero: che la politica di questo Governo sia bloccata da veti contrapposti tra le due forze politiche dell'Esecutivo è sotto gli occhi di tutti. La maggioranza gialloverde è divisa su ogni cosa ed è riuscita a discutere anche su un provvedimento che storicamente ha avuto sempre un *iter* rapido, perché sostanzialmente condiviso tra le varie forze politiche. Invece, si è arrivati a discutere anche su questo.

È opportuno evidenziare come l'inaccettabile lunghezza dell'esame parlamentare abbia già fatto aumentare le procedure di infrazione a carico dell'Italia. Siamo passati dalle 59 del 7 giugno 2018 alle 71 del mese di luglio 2019. Averne di più non è sicuramente motivo di vanto, come qualche sedicente sovranista vorrebbe far credere agli italiani. Avere più procedure d'infrazione a carico del nostro Paese significa che stiamo pagando un conto sempre più salato all'Europa e certamente, considerato lo stato dei nostri conti pubblici, non possiamo permettercelo!

Doveva essere il Governo del cambiamento, ma è il Governo del peggioramento, anche in tema di

migrazione: ancora un nulla di fatto per quanto riguarda la tanto invocata riforma del regolamento di Dublino. Ci sono, poi, addirittura due linee di azione contrapposte nel Governo: quella del ministro Moavero e quella del ministro Salvini, con poca coerenza e credibilità dell'Italia, che sostiene posizioni differenti ai vari tavoli europei.

Su quali siano, in questa fase storica, le priorità politiche a livello comunitario penso non ci dovrebbero essere dubbi. La prima è fissare il principio dell'obbligatorietà della redistribuzione dei migranti approdati sul territorio europeo tra tutti - sottolineo tutti - gli Stati membri. Con il Governo gialloverde, però, è prevalso il principio della volontarietà e ogni volta che c'è un'emergenza si apre un ridicolo rimpallo di responsabilità per convincere i singoli Stati ad accogliere anche solo pochi migranti. Si tratta di una non soluzione a un problema che, di fatto, rimane irrisolto. Con questi interminabili tira e molla si fa solo propaganda, si raccoglie qualche voto in più, qualche titolo sui giornali, ma non si va al cuore del problema.

La questione migratoria è un fenomeno epocale che non si può pensare di risolvere a suon di *slogan*: occorre portare l'Europa ad assumere un ruolo più incisivo, sia convincendo gli Stati membri a rivedere Dublino, sia programmando un vero e proprio piano Marshall per l'Africa. Lo diciamo da mesi anche con il nostro presidente Antonio Tajani.

Nei confronti dei Paesi africani è necessario uno sforzo maggiore a livello economico, servono investimenti strategici. Lo sviluppo dei Paesi subsahariani costituisce il vero deterrente all'incontrollato flusso di migranti economici verso il nostro Paese: è questa la soluzione. La seconda priorità è la stabilizzazione della Libia. La posizione italiana è troppo ondivaga e confusa. Abbiamo lasciato spazi politici che altri Stati hanno occupato. Serve un impegno maggiore, che però non vediamo.

Altra questione cruciale è quella che riguarda il sistema bancario e i risparmiatori: in Commissione il Governo ha respinto, nell'ambito del provvedimento oggi in discussione, un ordine del giorno che lo avrebbe impegnato a garantire il massimo ristoro patrimoniale a coloro che hanno subito perdite a causa dei dissesti bancari, dando seguito alla sentenza di primo grado del Tribunale dell'Unione europea su Banca Tercas. Francamente non abbiamo capito questo no secco al mio ordine del giorno. Abbiamo sempre criticato il rigore della Commissione europea nell'applicare meccanicamente regole complesse sui conti pubblici e abbiamo anche stigmatizzato lo stesso rigore nella gestione delle crisi bancarie, che ha messo in difficoltà - anzi in ginocchio - i nostri istituti di credito e prodotto a cascata pesanti perdite patrimoniali per molti risparmiatori. Ora che una sentenza ha riconosciuto le buone ragioni dell'Italia, francamente il Governo avrebbe potuto agire di conseguenza e non l'ha fatto, avrebbe potuto dire la sua e non l'ha fatto. In tutta onestà, a questo punto viene da pensare che si dichiari solo a parole di voler contrastare i burocrati di Bruxelles, ma poi, quando si tratta di agire, si ritorna all'accettazione incondizionata di quanto ci chiede Bruxelles. In conclusione sono tante, anche troppe, le critiche che facciamo alla politica con cui il Governo sta gestendo il ruolo dell'Italia in Europa, ma, per amore nei confronti del nostro Paese, sul provvedimento in esame ci asterremo.

Concludendo, una raccomandazione è d'obbligo: si faccia in modo che prevalga l'arte dei negoziati e della diplomazia, si dia maggiore spazio alla competenza e al buon senso, si dica no ad inutili e sterili prove di forza: solo così il processo di integrazione europea potrà compiersi davvero ed essere opportunità di nuovo sviluppo e crescita per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papaevangelii. Ne ha facoltà.

[PAPAEVANGELIU](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è un importante documento, che testimonia gli impegni e le battaglie che il nostro Paese si propone di affrontare in sede europea.

Si tratta di un documento che chiaramente affronta notevoli argomenti, che spaziano dalle politiche economiche e ambientali alle politiche di vicinato dell'Unione europea, passando inoltre per il noto fenomeno dell'immigrazione, che ha rappresentato una tematica centrale nel dibattito nazionale ed europeo negli ultimi anni e che continuerà ad essere protagonista nel prossimo futuro. È dunque su

questo tema che mi vorrei concentrare, anche alla luce delle richieste che il Parlamento rivolge al Governo nella proposta di risoluzione di maggioranza.

Partiamo da un dato incontrovertibile: quello che ci veniva detto ad inizio legislatura e durante i primi mesi di Governo è stato totalmente smentito. Ci veniva detto che il problema dell'immigrazione sarebbe stato impossibile da controllare e da gestire. Ci veniva detto che l'immigrazione era un fattore irreversibile, nei confronti del quale uno Stato avrebbe dovuto accettare passivamente il corso degli eventi, senza nessun margine di azione.

Tutto quello che ci veniva detto è stato smentito, dai fatti e dai numeri, grazie all'azione del Governo, specialmente del Ministro dell'interno, il nostro Matteo Salvini. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

I numeri del Dipartimento di pubblica sicurezza parlano chiaro: da gennaio a luglio 2019 sono sbarcate circa 3.000 persone, a confronto delle 17.000 dello stesso periodo del 2018 e di ben 93.000 dello stesso intervallo di mesi del 2017. Si tratta di una riduzione di ben l'82 per cento rispetto al 2018 e del 96 per cento rispetto al 2017, a dimostrazione che una politica nazionale forte e decisa può comportare dei cambiamenti, nel pieno rispetto del principio di sovranità che ogni Paese ha sui propri confini: un fatto decisamente rivoluzionario se pensiamo a quello che succedeva negli anni precedenti.

Ma arriviamo ad analizzare il fenomeno sul piano europeo. Gli importanti ed evidenti risultati che l'Italia ha portato a casa in tema di immigrazione sono fondamentali, ma ancora non bastano. Il flusso migratorio del Mediterraneo centrale - quello che investe *in primis* l'Italia - grazie alle ripetute azioni del Governo è ora la tratta meno battuta per l'immigrazione proveniente dal Nord Africa. Ma vanno pensate politiche regionali per risolvere il problema dei flussi anche nelle altre tratte del Mediterraneo, come quella che investe il Mar Egeo, che è tornata a essere la tratta maggiormente battuta.

Il problema non può e non deve essere sottovalutato dalle istituzioni europee e l'aumento dei flussi verso la rotta balcanica è un campanello d'allarme che dovrebbe far riflettere i vertici dell'Unione europea. Su questo punto, cari colleghi, vorrei essere chiara: l'Unione europea non può essere solamente una macchina burocratica, pronta a imporre le sue decisioni e sanzionare uno Stato che non ne rispetti gli stringenti dettami riguardanti la sfera economica, come ci dimostrano la drammatica - e sottolineo drammatica - esperienza della Grecia, iniziata sin nel 2011, nonché i continui attacchi contro le iniziative di politica economica del Governo italiano.

È inoltre inaccettabile che questa Unione europea, pronta a sferrarsi contro questo o quell'altro Stato quando si tratta di far quadrare i conti, si disinteressa completamente delle sue stesse frontiere esterne, lasciando soli gli Stati del Mediterraneo.

Ricordo a tutti - in special modo agli strenui difensori degli accordi di Schengen - che tali accordi, per sopravvivere e funzionare realmente all'interno degli Stati membri, hanno come conseguenza il rafforzamento e la protezione dei confini esterni dell'Unione europea. Se cadono le frontiere interne dell'Unione, per forza di cose, conseguentemente, vanno rafforzate quelle esterne, per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini europei.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,05)

(Segue PAPA EVANGELIU). Ci sarebbe anche da sottolineare, cari colleghi, che gli esaltatori di Schengen, quelli che vedono i confini come una limitazione e la difesa degli stessi come un fattore esclusivamente negativo, fingono allo stesso tempo di non vedere quanto accade ripetutamente a Ventimiglia, come se i respingimenti fossero legittimi solo quando a farli è un Paese diverso da quello italiano. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Mi avvio a concludere, tornando alla proposta di risoluzione e riprendendo quanto detto nel corso del mio intervento. È fondamentale evidenziare che, tra le varie richieste al Governo, si chiede di impegnarsi, in sede europea, per trovare strumenti e risorse per una politica di protezione dei confini che sappia finalmente dare soluzioni strutturali al problema migratorio, specialmente per quanto riguarda il Mediterraneo e la regione dei Balcani. Infatti, la difesa dei confini italiani e di tutti gli Stati del Mediterraneo interessati al fenomeno migratorio rappresenta allo stesso tempo la difesa dei confini europei: ne va del futuro e della sicurezza dei cittadini, italiani ed europei, e dell'esistenza stessa del nostro Continente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo in discussione generale sul disegno di legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, sull'articolo 20, riguardante i principi e i criteri per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti. Esse si applicano a qualsiasi situazione di esposizione, pianificata o in emergenza, che comporti un rischio che non possa essere trascurato in relazione all'ambiente e in considerazione della protezione della salute umana nel lungo termine.

Agli Stati membri viene chiesto di fissare un appropriato controllo regolamentare che per tutte le situazioni di esposizione rifletta un sistema di radioprotezione basato sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. Norme specifiche vietano o limitano al massimo in particolare l'esposizione di lavoratori minori di diciotto anni, di donne in gravidanza o in allattamento e di apprendisti e studenti.

Le disposizioni della direttiva impongono agli Stati membri di garantire un adeguato grado d'informazione e formazione non solo ai lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, ma anche agli addetti ai servizi d'emergenza e al personale medico. Gli Stati membri devono individuare un'autorità competente a svolgere i compiti della direttiva e devono definire un piano d'azione nazionale al fine di affrontare rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro.

Agli stessi Stati spetta anche il compito di predisporre uno o più sistemi d'ispezione al fine di far rispettare la normativa, nonché di promuovere misure di sorveglianza e interventi correttivi che si rivelino necessari.

In Italia la direttiva verrà attuata secondo principi e disposizioni di delega oggi in discussione, tra i quali si possono citare: il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni, tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla stessa direttiva Euratom, fermo restando quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di controllo sulla radioattività ambientale; la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto; la revisione dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti; la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche; l'adozione di un livello di riferimento diagnostico; la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; l'identificazione, unitamente all'aggiornamento, dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del su richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi; la predisposizione di idonei sistemi di controllo; la garanzia nella predisposizione dei sistemi di controllo di cui alla direttiva Euratom dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche; la revisione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale e la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; l'adozione di un nuovo piano nazionale radon predisposto nel 2002 da una commissione del Ministero della salute per azioni volte alla riduzione del rischio connesso all'esposizione della popolazione italiana al radon.

Alla luce dei principi appena menzionati, si deve dire che la nuova direttiva Euratom ribadisce concetti fondamentali nell'ambito della radioprotezione. Tale disciplina è divenuta sempre più importante, soprattutto in campo medico, dove le radiazioni ionizzanti sono utilizzate a fini sia diagnostici che terapeutici.

Come certificato dal rapporto UNSCEAR 2008 (United Nations scientific committee on the effects of atomic radiation), il Comitato scientifico delle Nazioni Unite per lo studio degli effetti delle radiazioni

ionizzati, attualmente la principale fonte di esposizione artificiale cui è soggetta la popolazione nei Paesi sviluppati è legata alle esposizioni di tipo medico.

Il nostro Paese da circa vent'anni si è dotato di un impianto normativo avanzato a garanzia della sicurezza dei cittadini e degli operatori, ma sicuramente deve ancora superare alcune criticità che riguardano in particolar modo la radioprotezione, ponendosi alla pari degli altri Paesi europei. Tra tali criticità, com'è emerso in sede di audizione durante l'esame del provvedimento in Commissione politiche dell'Unione europea, se ne possono citare alcune. Innanzi tutto, la direttiva Euratom indica chiaramente la necessità che il personale che utilizza le radiazioni ionizzanti a fini medici e veterinari abbia un'adeguata formazione, oltre che sulle procedure radiologiche, anche in tema di radioprotezione. È opportuno che il programma di educazione radioprotezionistica sia svolto dalle università in tutti i corsi di laurea triennale e magistrale, inclusa quella in medicina e chirurgia.

Le scuole di specializzazione devono prevedere insegnamenti specifici di radioprotezione. Deve inoltre essere prevista la formazione continua e l'aggiornamento in radioprotezione all'interno del programma ECM. I programmi di formazione devono essere erogati da società scientifiche dell'area sanitaria aventi le adeguate competenze di radioprotezione orientata al paziente ed ai lavoratori.

Altro aspetto da considerare riguarda le apparecchiature. In Italia vi è notevole differenza nel livello tecnologico del parco macchine radiologiche installate, nella loro adesione agli *standard* e nel livello di informatizzazione delle strutture sanitarie.

La Direttiva Euratom, inoltre, introduce l'obbligo di fornire informazioni sulla dose di esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tutte le apparecchiature che verranno installate dopo il suo recepimento dovranno esplicitare agli operatori e ai pazienti tale informazione ai fini, tra l'altro, di valutare la dose di esposizione alla popolazione.

In ultimo si deve dire che nulla cambia in tema di responsabilità sanitaria, rimanendo in capo al medico specialista radiologo la responsabilità delle prestazioni radiologiche sia diagnostiche che interventistiche. Al fine di un corretto perseguimento del principio di giustificazione, deve essere il medico specialista in radiologia, al quale è affidata la responsabilità clinica delle esposizioni del paziente, a valutare e garantire il più alto rapporto beneficio - rischio per lo stesso paziente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una delegazione dell'Associazione guide e scout cattolici italiani di Castellana-Grotte
PRESIDENTE. Ho il piacere di segnalare che è presente in tribuna una delegazione dell'AGESCI, l'Associazione guide e scout cattolici italiani di Castellana-Grotte, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Lo faccio con particolare piacere, ricordando la mia esperienza di scout nell'allora ASCI che è diventata AGESCI.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 944 e dei documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2 (ore 16,14)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo oggi sulla risoluzione di maggioranza relativa alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019. Nel farlo, vorrei soffermarmi sugli aspetti che riguardano la politica estera dell'Unione e sugli impegni che la risoluzione richiede al Governo per portare e soprattutto a far rispettare gli interessi italiani in sede europea, interessi che troppo spesso le istituzioni europee hanno sottovalutato, avallando e sopportando le azioni che non esito a definire scellerate di Stati membri che, da alleati, non si sono tirati indietro quando si è trattato di scatenare conflitti alle nostre porte con le disastrose conseguenze che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti.

Come affermato nella risoluzione, l'impegno italiano in Europa deve essere focalizzato a far mantenere alta l'attenzione sulla sponda Sud del Mediterraneo. Va detto a gran voce: quest'area geografica non può essere relegata ad appendice all'agenda estera europea e non può e non deve passare in secondo piano, scavalcata nell'ordine di importanza da volontà politiche che prevedono l'ulteriore allargamento dell'Unione in favore di altri Stati.

La sponda Sud del Mediterraneo è un'area fondamentale per i nostri interessi e la nostra sicurezza, e

giocoforza lo è per l'intero Continente. L'Unione europea non può continuare a tenere la testa sotto la sabbia, isolando i Paesi che affacciano sulla principale frontiera naturale che divide il continente dalla regione Nordafricana.

In particolare, nella risoluzione chiediamo prioritariamente di continuare a promuovere un processo di pace in Libia, processo che sia inclusivo, sotto l'egida delle Nazioni Unite e che porti il più rapidamente possibile allo *stop* alle violenze tuttora in corso nel Paese. Tutto ciò finalizzato ad una transizione democratica che, questo va ribadito con fermezza, prima di tutto sappia dare una reale e duratura stabilità alla Libia e all'intera regione Nordafricana, perché l'arco della crisi partita in Libia nel 2011, e che sembrava si fosse attenuato negli ultimi anni, rischia di portare una nuova instabilità nella regione.

L'Algeria è in piena crisi politica con una transizione di potere che, sommata alla grave situazione economica, rischia di accrescere i già tanti focolai di proteste presenti nel Paese.

La Tunisia, ritenuto l'unico esempio riuscito delle "Primavere arabe" si trova in una profonda crisi economica, dalla quale non riesce ad uscire. Dalla Tunisia, inoltre, come rilevato dalla nostra *intelligence*, avvengono le partenze di rotte migratorie ritenute pericolose perché ad alto rischio di infiltrazione jihadista. Non va dimenticato, in quest'ottica, il fatto che oltre il 17 per cento dei combattenti stranieri dell'Isis in Siria e in Iraq è di origine tunisina e che la maggioranza di combattenti stranieri in Libia proviene proprio dalla Tunisia. La mancata stabilità della Libia e l'aumento dell'*escalation* possono rendere ancora più porose le frontiere tra i due Paesi. Questo comporta, da una parte, il rischio di contagio della violenza e, dall'altra, mina la sicurezza delle nostre stesse frontiere e mette a rischio la sicurezza dell'intero Continente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Come detto, va tenuta alta l'attenzione sulla regione nordafricana, perché l'instabilità di una così grande area geografica comporta due ordini di problemi: prima di tutto si creano grandi vuoti di potere, che vengono riempiti da attori non statuali i quali traggono i propri profitti dal contrabbando e dal traffico di migranti, vero e proprio *business* vergognoso in mano a cellule terroristiche e organizzazioni criminali. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In secondo luogo, una grande area priva di stabilità diventa in poco tempo teatro di guerre per procura, combattute a bassa intensità e indirettamente dalle varie potenze regionali; guerre che vengono combattute a pochi chilometri dai nostri confini, a pochi chilometri dai confini europei e l'Europa non può restare a guardare.

Tra l'altro, in breve, andrebbe capito anche chi ha interessi a far persistere uno stato di instabilità nel Mediterraneo, agendo secondo i propri interessi che sono contrari a quelli dell'Unione e a quelli italiani.

Tornando a noi, come dicevo, l'Europa non può restare a guardare ed è per questo che nella nostra proposta di risoluzione chiediamo di tenere alta l'attenzione sul Mediterraneo e contemporaneamente di opporci fermamente a qualsiasi ipotesi di inclusione della Turchia nell'Unione. Le priorità europee in politica estera devono essere la stabilizzazione del Nord Africa, il controllo della migrazione e delle rotte balcaniche, la lotta al terrorismo. Queste sono le priorità, non si può dare spazio al dialogo e all'ipotesi dell'ingresso di uno Stato che continua ripetutamente a compiere azioni illegali nel Mediterraneo orientale e nel Mar Egeo; azioni, tra l'altro, profondamente lesive per i nostri interessi energetici. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Si tratta di uno Stato che dal 2016 è incappato in una spirale repressiva senza precedenti e che occupa militarmente una parte di uno Stato europeo da oltre 40 anni. Pertanto, nella nostra proposta di risoluzione abbiamo voluto ribadire nero su bianco la contrarietà italiana rispetto alla potenziale adesione della Turchia all'Unione europea. Vanno bene il dialogo, i rapporti commerciali, l'importanza strategica per il controllo dei flussi migratori nella tratta balcanica e il ruolo nei conflitti in Medio Oriente, ma l'Europa è altro. L'Europea è ben altra cosa, o meglio dovrebbe esserlo e su questo l'Italia deve essere ferma.

In conclusione, cari colleghi, sottolineo ancora una volta l'importanza che il nostro Paese deve avere nei confronti del cosiddetto quadrante Sud. È in quest'area, che dal Nord Africa si affaccia sul Sahel dove vivono centinaia di milioni di persone, che l'Unione europea deve sviluppare soluzioni e progetti a lungo termine che possano, da una parte, creare i presupposti per una stabilità politica ed economica dell'area e, dall'altra, invertire il fenomeno migratorio. Questo significa davvero attuare la

cooperazione internazionale. Solo così le frontiere europee saranno sicure ed efficaci e solo così l'Europa dimostrerà di non voler lasciare soli l'Italia e gli altri Stati europei che si affacciano sul Mediterraneo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Solo così l'Europa potrà dimostrare di essere davvero l'Europa dei diritti dei popoli, di tutti i popoli. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, nell'ambito dell'esame in Commissione giustizia ho predisposto e depositato una relazione di minoranza che ritenevo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, dovesse essere allegata alla relazione in Assemblea. Ho visto che ciò non è avvenuto, pertanto chiedo formalmente che venga allegata agli atti della seduta odierna. Signor Presidente, posso sapere se questa richiesta verrà accolta, visto che ho chiesto l'applicazione di un articolo del Regolamento?

PRESIDENTE. Naturalmente sì, presidente Grasso.

GRASSO (*Misto-LeU*). La ringrazio, Presidente.

In particolare, sulla lotta al crimine organizzato transnazionale e sulle modalità di cooperazione giudiziaria in sede comunitaria, vorrei riproporre in Assemblea alcune di quelle riflessioni, nella speranza che la maggioranza ne tenga conto nella predisposizione, poi, dei decreti legislativi.

La criminalità organizzata ha ormai una dimensione sovranazionale. Per fortuna, ormai si sta sempre più consolidando l'idea che, per poterla combattere, non si possa più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di valori e di istituzioni, di norme incriminatrici e di norme procedurali.

L'istituzione dell'Ufficio della procura europea rappresenta certamente un grande passo in avanti, così come l'encomiabile azione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come l'azione di Europol e di Eurojust, organismi comunitari che però pagano un *deficit* di coordinamento e di scambio di informazioni.

Visto che la procura europea e la cooperazione di questo ufficio con le altre istituzioni europee sono previste dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 100 del regolamento dell'Unione europea 2017/1039, appare assolutamente indispensabile, a mio avviso, che nella legge di delegazione europea che stiamo discutendo si preveda il possibile adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo regolamento dell'Unione europea 2018/1727, approvato il 14 novembre 2018, che appunto ha istituito alcune nuove regole per quanto riguarda l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, cosiddetta Eurojust. Ciò, in particolare, lo si può fare definendo lo *status* del membro nazionale, dei suoi collaboratori distaccati presso Eurojust, includendo anche la procedura di nomina, individuando i poteri e le attività del membro nazionale e istituendo l'accesso dei membri nazionali distaccati presso Eurojust ai registri nazionali; insomma, istituendo una forma di coordinamento nazionale di Eurojust per assicurare, poi, un coordinamento più ampio del lavoro svolto e prevedendo un reciproco scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso Eurojust.

Per far ciò è necessario apportare una modifica a norme amministrative, processuali e ordinamentali per dare piena attuazione alle previsioni del nuovo regolamento UE n. 1727 del 2018, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili. Questa è un'occasione che, a mio avviso, non si deve perdere.

Vorrei, inoltre, aggiungere un'altra considerazione. I decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della presente legge di delegazione europea, in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (che non corrisponde ai nostri reati associativi, che richiedono, come noto, almeno tre persone per costituire un'associazione). Nel rivedere questa fattispecie e quindi le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione, potrebbe essere questa un'ulteriore occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile alla presente delega, i problemi applicativi e i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, che fa

parte ormai del nostro articolo 61-*bis* del codice penale. Tale articolo prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti quei reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Qual è il problema che crea questa formulazione veramente infelice? Sono sorti contrasti interpretativi circa l'applicabilità di questa aggravante della transnazionalità ai reati associativi. La locuzione «dare contributo» postula infatti, secondo la giurisprudenza, alterità o diversità tra i soggetti interessati, cioè tra il soggetto agente come gruppo organizzato e la realtà plurisoggettiva beneficiaria di questo apporto, di questo contributo causale.

In questo senso, per semplificare, le sezioni unite della Corte di cassazione ritengono che «gruppo criminale organizzato» e «associazione per delinquere» siano due entità distinte non sovrapponibili in minima parte. Per tale ragione, l'aggravante della transnazionalità è applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato, naturalmente diverso dall'associazione per delinquere, operante in più di uno Stato.

Forse è utile un esempio per comprendere questa questione assolutamente tecnica e per chiarire il punto: se i *narcos* colombiani, operando in più Stati, danno un contributo all'associazione 'ndranghetista nell'ambito di un'operazione di traffico internazionale di stupefacenti, allora si può ritenere sussistente l'aggravante della transnazionalità. Se invece la 'ndrangheta mette in campo da sola una propria azione in più Stati, ai magistrati non sarebbe consentita la possibilità di contestare all'associazione la transnazionalità della sua attività criminale.

Vedete bene come il paradosso sia evidente e derivi proprio dalla sentenza interpretativa delle sezioni unite: la diretta conseguenza del principio di alterità e tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana coadiuvata da un gruppo transnazionale.

È dunque questo l'intervento che chiediamo. Infatti, la lotta al crimine organizzato transnazionale sembra non poter prescindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo proprio quest'ultima forma delinquenziale a determinare, il più delle volte, la commissione dei reati transnazionali in genere. Allora ci si chiede: come è possibile combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere operanti oltre i propri confini nazionali?

Paradossalmente, sarebbe più logico e più coerente con gli scopi e con la *ratio* della istituenda procura europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative e applicabile quindi ad associazione come cosa nostra, come la 'ndrangheta e come la camorra. Capite che questo significa spuntare le armi della magistratura nel perseguimento di attività criminali gravissime e con dimensioni sovranazionali che, invece, devono essere colpite con grande precisione e accuratezza, a causa della maggiore pericolosità per il fatto che si operi in più Stati sia europei che del mondo.

Mi auguro che il Governo possa tenere conto di questi elementi. Si tratta di tecnicismi che però fanno una grande differenza. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anche con questa legge di delegazione europea 2018 prosegue l'inarrestabile cessione di sovranità nazionale all'Europa. Mi riferisco in particolare agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, ossia quelli di competenza della Commissione giustizia, di cui faccio parte, e in particolare mi riferisco alla delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla istituzione della procura europea, di cui ha appena parlato anche il collega Grasso.

Vedete, colleghi, l'istituzione della procura europea, finalizzata a perseguire i reati finanziari lesivi degli interessi dell'Unione europea è certamente una decisione che priva il nostro sistema giudiziario di un importante strumento per intervenire contro i gravi reati finanziari che hanno come parte offesa l'Unione europea, ricordando, ovviamente, che per questa ragione, in materia di imposte dirette nazionali e in materia di IVA ovviamente la procura europea non avrà alcuna competenza. È vero che

il procuratore europeo e i procuratori europei aggiunti dovranno necessariamente perseguire, all'interno di ogni singolo Stato nazionale, i colpevoli di questi gravi reati conformandosi agli strumenti giuridici e agli strumenti operativi di ogni singolo Stato nazionale, ma è anche vero - e questo è ciò che ci preoccupa di più - che il procuratore europeo può avocare a sé le indagini dei magistrati nazionali che sono tenuti, sempre e comunque, a comunicare lo svolgimento di queste indagini alla procura europea. Nel termine di cinque giorni - o in casi speciali di dieci giorni - la procura europea potrà avocare a sé le indagini già avviate e già messe a ruolo dalle singole procure nazionali. Questo rischia di essere un meccanismo farraginoso, che priva la nostra autorità giudiziaria del potere di proseguire con celerità nelle indagini che sta svolgendo, senza avere nessuna garanzia che poi, a loro volta, le istituzioni europee abbiano la capacità, la competenza, l'organizzazione sufficienti per proseguire in quelle indagini.

Ciò che ci preoccupa maggiormente, sempre in riferimento alla cessione di sovranità, soprattutto con gli articoli 3 e 4 di questa legge di delegazione europea (l'articolo 3 detta i criteri per conformare il nostro diritto penale sostanziale interno ai principi dettati dal regolamento europeo mentre l'articolo 4 detta le regole di natura procedurale e istituzionale), è che la normativa europea prevede già la possibilità di estendere le competenze della procura europea oltre che, come dicevo, ai reati finanziari, anche a gravi reati transnazionali, fra cui certamente rientrano quelli di terrorismo e di criminalità organizzata. Da questo punto di vista, la preoccupazione è ancora più grande. Come è a tutti noto, in materia di lotta al terrorismo e, soprattutto, di lotta alla criminalità organizzata la magistratura italiana e il sistema giudiziario italiano sono all'avanguardia rispetto a moltissimi altri Paesi dell'Unione europea e certamente delegare indagini di tale complessità, natura e pericolosità a una procura europea senza sapere esattamente con quali strumenti operativi la procura europea sarà in grado poi concretamente di operare suscita perplessità e preoccupazione.

Per questa ragione, abbiamo presentato, attraverso il senatore Fazzolari, un ordine del giorno in Commissione, che è stato accolto (e per questo esprimiamo soddisfazione), che impegna il Governo a utilizzare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, per evitare nuove cessioni di sovranità nazionale all'Unione europea, tutelando l'ordinamento penale italiano, preservando in particolare la normativa di contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata. Il senatore Fazzolari ne parlerà in maniera più diffusa successivamente. Riteniamo infatti che questi siano i temi su cui presto la procura europea vorrà estendere le sue competenze. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI \(PD\)](#). Signor Presidente, discutiamo oggi in Aula un disegno di legge di delegazione europea con gravissimo ritardo, che testimonia la difficoltà di questa maggioranza a portare a conclusione l'approvazione di importanti provvedimenti che incidono sulla nostra stessa credibilità tra i Paesi membri dell'Unione europea, tra vecchie infrazioni e rischi di nuove procedure. Mi preme ricordare a proposito che il nostro Governo, quello precedente, aveva ridotto le infrazioni da 99 a 62. Con voi, in un solo anno di Governo, sono risalite a ben 71, come ricordava prima la collega.

È un provvedimento, questo, che dovrebbe specificare in che modo l'Italia partecipa al processo di integrazione europea in un momento fondamentale, peraltro, come quello che stiamo vivendo, dopo le elezioni del 26 maggio e lo scampato rischio di bocciatura per debito eccessivo, per ora solo rinviato all'esame di settembre; un modo di lavorare a singhiozzo, che ha dato l'impressione di rincorrere scelte piuttosto che indicare strade e orientamenti, in materie peraltro fondamentali.

Poco coraggiosa è la relazione programmatica rispetto a temi quali il nuovo bilancio europeo, il Fondo monetario europeo e il fondo per gli investimenti strategici a sostegno delle riforme strutturali; debole sul fronte della difesa e del controllo delle frontiere esterne sul futuro dell'agenzia Frontex; ambigua rispetto ai rapporti con la NATO e alla nostra collocazione geopolitica; debole su temi sociali e del *welfare* comunitario, possibile per il superamento delle disparità e della coesione sociale.

Il nostro Paese appare sempre più paralizzato, soprattutto ininfluente, perché è persino assente nei Consigli dove si prendono decisioni fondamentali che ci riguardano da vicino; un Paese apparso irrilevante nel processo delle nomine dei vertici istituzionali, persino per l'elezione alla Presidenza del Parlamento europeo di Davide Sassoli, di cui siamo orgogliosi, certi del buon lavoro che saprà portare

avanti nell'interesse della democrazia europea.

La maggioranza è spaccata anche nel voto per la Presidenza della Commissione europea; voto europeo che ci pone in evidente stato di isolamento politico: isolati per mano di quegli stessi Stati che l'attuale maggioranza considera alleati, che sono i primi a chiederci maggior rigore nei conti pubblici, senza peraltro concedere alcuna solidarietà di fronte alle sfide comuni, a partire dall'immigrazione ai ricollocamenti. Intanto, si continua a morire nel Mediterraneo.

Ma questo Governo sceglie di stare dalla parte di chi vuole difendere i confini ad Est con nuovi muri, che la storia ha già conosciuto e abbattuto, mentre sarebbe stato più opportuno - nell'interesse dell'Italia - sostenere e non bocciare la modifica del Trattato di Dublino; mantenere obbligatori - e non trasformarli in volontari - i ricollocamenti negli altri Stati membri. Sarebbe stato opportuno spingere l'Unione europea verso una comune politica migratoria e di asilo, richiamando a responsabilità condivisa gli Stati membri.

Evitate, dunque, di trasformare ogni volta migranti, naufraghi ed Europa come meri casi di propaganda politica e avrete compiuto un primo passo a tutela degli interessi degli italiani. (*Applausi dal Gruppo PD*); passi in avanti verso una maggiore e migliore integrazione europea su temi fondamentali per il nostro Paese, come quelli contenuti nel disegno di legge di delegazione in esame, a partire proprio dai primi articoli per il funzionamento della procura europea, relativamente alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, fortemente voluta dal PD nello scorso mandato.

È nostro auspicio, peraltro, che la procura europea possa diventare un organo con competenze estese nell'ambito di una cooperazione rafforzata in materia giudiziaria verso procedure semplificate di indagine e di scambio di informazioni e di dati, come peraltro già sancito nell'articolo 86 del regolamento istitutivo.

Questa maggioranza, però, in Commissione, al contrario, ha scelto di votare un ordine del giorno che va esattamente nella direzione opposta: regredisce rispetto alla cooperazione giudiziaria e di polizia.

Nemmeno troppo chiara è la posizione del Governo in riferimento all'articolo 7, che ci richiama quanto resti da fare in Europa sotto il profilo dell'armonizzazione in materia fiscale. Senza alcun dubbio, non potrà dirsi completato il mercato unico della concorrenza interna e degli aiuti di Stato senza un processo di avvicinamento delle diverse normative fiscali nei Paesi membri.

L'articolo 13 tratta, invece, il tema cruciale dei rifiuti, richiamando a responsabilità i diversi livelli di Governo - locale, regionale e nazionale - al fine di arrivare a dare chiusura a un ciclo di vita dei prodotti dalla loro progettazione, al riuso, allo smaltimento e dare così pieno compimento all'economia circolare, tra responsabilità pubblica e privata, tra sanzioni e incentivi.

Il cambiamento climatico e l'Europa verde rappresentano una priorità politica dichiarata dallo stesso neopresidente Ursula von der Leyen nel suo programma di insediamento. Positiva, quindi, è la proposta di istituire una Banca europea per il finanziamento degli investimenti strategici verso la riconversione ecologica dell'economia.

Certo, ci dovrebbe dire il Governo come mai proprio gli alleati di questa maggioranza in sede di Consiglio europeo hanno votato contro la proposta di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050. Di certo, la posizione del Partito Democratico è chiara; era scritta nella mozione che abbiamo proposto all'Assemblea, che voi avete bocciato, con la quale impegnavamo il Governo a dichiarare lo stato di emergenza ambientale e climatica, al fine di adottare subito misure concrete ed efficaci verso un *green new deal* di vero disarmo ecologico. È evidente, infatti, quanti cambiamenti climatici compromettano anche l'equilibrio economico e sociale nel mondo e determinino equilibri geopolitici.

Noi, per questo, vogliamo l'Europa protagonista tra le grandi potenze, tra i nuovi giganti e i nuovi rapporti di forza, ma è evidente che questo orizzonte non appartiene alla maggioranza di Governo, che va esattamente nella direzione opposta. In particolare, ci sembra andare verso Est, verso la Russia; confine incerto che voi delineate tra politica estera, politica energetica e ipotesi al vaglio della magistratura, di fondi da corruzione internazionale. Ombre pesanti oscurano la credibilità del nostro Paese e minano l'indipendenza e la tenuta della nostra democrazia; ombre su cui questo Parlamento avrebbe diritto a un definitivo chiarimento da parte del ministro Salvini (*Applausi dal Gruppo PD*), che sembra addirittura rispondere agli ordini di un ambasciatore russo: interferenze inaccettabili.

L'Europa che vogliamo non è però una mera congrega di interessi nazionali. E non è per noi un fattore esogeno - altro da noi - ma è uno strumento di governo per gestire le storture, dare risposta alle nuove domande di protezione verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Per ora, però, l'impressione è che l'unica vera priorità del Governo sia la sicurezza. L'unica sicurezza oggi è che siamo sempre più isolati in Europa e nel mondo occidentale. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, la legge di delegazione europea 2019 cade in un momento molto delicato per la nostra politica internazionale e per i rapporti che intratteniamo con l'Unione europea.

L'Europa recentemente ha perso, infatti, l'ultima occasione per cambiare rotta e superare il clima di diffidenza e rancore che si è creato tra i popoli del vecchio continente a causa delle cosiddette politiche di *austerità*. Purtroppo - come abbiamo visto - le elezioni europee non hanno insegnato nulla a quanti siedono nei palazzi di Bruxelles. Il fatto stesso che la nuova Presidente della Commissione europea sia stata eletta per una manciata di voti non ha fatto riflettere i fautori dell'Europa delle banche e dei burocrati; un'Europa che, per sopravvivere, deve cercare al suo interno le alleanze più innaturali, alle quali si è sottomesso anche un Partito popolare europeo, ormai privo di *leadership* e di prospettive.

Stiamo assistendo a un vero e proprio accanimento delle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia, in base al principio secondo cui l'obiettivo primario dell'azione politica delle istituzioni europee non è più - se mai lo è stato - fare i conti con le problematiche sociali, i cambiamenti climatici o le sfide poste alla sicurezza continentale, ma è attaccare costantemente la Lega.

Anche nella legge di delegazione europea che stiamo discutendo è visibile, in maniera neanche troppo celata, un impianto normativo contrario a ciò di cui veramente l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo hanno bisogno. Se escludiamo le norme metodologiche di carattere generale, riscontriamo facilmente un orientamento normativo sordo ai bisogni e alle richieste italiane, tanto da far venire il sospetto che qualcuno in Europa lavori facendo proprio il principio del «tanto peggio, tanto meglio».

Certo, ben venga l'articolo 1, che sancisce il principio della massima semplificazione dei provvedimenti in sede di attuazione delle direttive europee e prevede che venga assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri. Viene però da chiedersi quante aziende, recependo una direttiva europea, abbiano visto semplificata per davvero la conduzione delle loro attività. Io direi poche, giacché spesso la conseguenza degli interventi dell'Europa è stata addirittura la chiusura delle realtà produttive e non la loro agevolazione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

In tema di parità di trattamento, poi, ci sarebbe bisogno che questa fosse garantita effettivamente in tutti i settori normativi, soprattutto nel mercato del lavoro, dove la corsa alla riduzione dei costi produttivi passa per lo sfruttamento del *dumping* salariale esistente. Bisognerebbe intervenire con forza, semplicemente applicando le regole sui contratti di lavoro vigenti nel Paese in cui la prestazione viene svolta. Purtroppo, però, queste prospettive non sono così facili da perseguire come sembrano e difficilmente una Commissione europea così fragile saprà risolvere problemi strutturali come quelli ai quali abbiamo accennato, anche perché, molto spesso, manca la volontà di risolverli per davvero.

In compenso troviamo nella legge di delegazione europea in esame una mostruosità giuridica - di cui tra l'altro ho appena sentito la collega Ginetti vantarsi - che non abbiamo potuto disinnescare a causa degli accordi presi in passato, quando il ministro della giustizia era Orlando e l'intero Paese era guidati dal Partito Democratico. Allora abbiamo offerto il fianco all'ennesima ingerenza europea attraverso la cosiddetta cooperazione rafforzata in materia giudiziaria, aprendo la strada all'istituzione del procuratore europeo, compiendo cioè il primo passo verso il commissariamento del potere giudiziario da parte dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quel che è certo è che con noi non avrà un centimetro, anzi neanche un millimetro in più di competenza rispetto a quanto è stato stabilito dal Partito Democratico. Infatti, l'intenzione dell'allora ministro Orlando era non di fermarsi a questo livello, ma di ampliare ulteriormente le competenze del procuratore - come ha detto la collega Ginetti - criticando i Paesi in disaccordo con questo disegno

perché, secondo l'ex Ministro, in loro aveva prevalso una preoccupazione miope. Ebbene, caro concittadino - visto che l'ex ministro Orlando è della mia stessa città - quei Paesi avevano come unico obiettivo l'interesse nazionale: un concetto direi alquanto sconosciuto a voi del Partito Democratico, come abbiamo potuto verificare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Allo stesso modo fanno riflettere gli articoli 10 e 11, nei quali si fa menzione delle fitopatie, un problema annoso che ha colpito, nel caso specifico della xylella, la nostra produzione di olio d'oliva, devastando letteralmente interi paesaggi della Puglia e dando un duro colpo al nostro comparto produttivo.

Ebbene, possiamo apprezzare che l'Europa cerchi di offrire risposte, direi in notevole ritardo, a un problema che abbiamo dovuto affrontare interamente da soli? A questo proposito, signor Presidente, mi permetta di ringraziare l'operato del ministro Centinaio, che ha saputo offrire in autonomia risposte non scontate ad una situazione veramente disperata. Mi si permetta anche di dire che, mentre sulla xylella l'Europa è arrivata quando oramai in Puglia il deserto aveva preso il posto degli uliveti, è stata invece molto solerte e tempestiva quando si è trattato di agevolare le importazioni dell'olio tunisino, così da immettere nel mercato interno prodotti concorrenti ai nostri e provenienti da un sistema economico che ha costi di produzione molto più bassi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Viene da chiedersi perché non vengano fatte operazioni simili con prodotti extraeuropei capaci di danneggiare le economie francesi e tedesche. E la risposta è semplice: quelle sono le economie che orientano la politica economica esterna e interna della zona euro. Il tutto avviene con la benedizione di gran parte della nostra stessa classe intellettuale e di parte della nostra classe politica, quella che - per la precisione - fa il tifo per le ONG e va braccetto con Soros. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quando in sede di dibattito europeo si parla, a volte, di Europa a doppia velocità, bisognerebbe tenere presente che la doppia velocità c'è già da tempo ed è dovuta al fatto che le regole europee penalizzano noi e avvantaggiano gli altri. Non è un caso che, da quando questa maggioranza parlamentare si è formata, il lavoro della 14a Commissione è stato anche e soprattutto fare il possibile per limitare i danni che la ricezione delle regole europee porta inevitabilmente con sé. Se salvaguardare la nostra Nazione vuol dire incappare in un'infrazione, ben vengano le infrazioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Mirabelli).*

Certi partiti europei, invece di invocare i cordoni sanitari, dovrebbero chiedersi perché a ogni votazione su tematiche comunitarie gli italiani rispondono di non volere più quel tipo di Europa, cioè un'istituzione che lavora palesemente per mettere in ginocchio il nostro Paese.

Presidente, all'indomani delle elezioni europee, la classe dirigente che fino ad oggi ha governato l'Unione europea e ci ha portato sull'orlo del baratro poteva scegliere tra arroccarsi ulteriormente sulle sue posizioni superate dal tempo e dal desiderio di cambiamento dei popoli oppure venire a patti con la realtà. Purtroppo, la prima opzione è stata preferita e adesso ci troviamo con una Presidente della Commissione europea che mette persino in dubbio il diritto del Governo italiano a esprimere una figura nel novero dei commissari e un Presidente dell'Europarlamento appartenente al PD, e cioè a un partito che ha perso clamorosamente le elezioni dimezzando i propri voti.

MIRABELLI (PD). Cosa c'entra?

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Su questo ultimo punto, forse, si stupiscono i nostri partner europei, ma noi italiani non ci stupiamo. Cari colleghi del PD, sappiamo bene che non vi fate scrupoli a governare senza averne il diritto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Non si rivolga ai colleghi. Vi pregherei di abbassare i toni.

Collega, si rivolga direttamente alla Presidenza. *(Commenti dei senatori Faraone e Laus).*

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Presidente, mi rivolgo volentieri a lei, se mi viene lasciato il diritto di potermi esprimere, altrimenti prenda provvedimenti e faccia uscire dall'Aula chi disturba. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone).*

PRESIDENTE. Senatore Faraone, sento dei boati provenire da una piramide sotterranea. Stia tranquillo e non emetta quei boati.

PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az). Presidente, se arrivassero da una piramide sarebbero preziosi. Purtroppo non è neanche così. Sappiamo bene che il PD non si fa scrupoli a governare senza averne

diritto. *(Commenti del senatore Faraone)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, la richiamo all'ordine.

La collega sta svolgendo un intervento e le ho già detto di non rivolgersi ai colleghi, ma può esprimersi come vuole senza offendere nessuno, mentre non si possono emettere dei rumori cavernicoli come quelli che ho sentito.

PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Presidente, non ho offeso nessuno. Ho semplicemente fatto una valutazione.

PRESIDENTE. Non si rivolga ai colleghi.

[PUCCIARELLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Mi sono rivolta a lei, infatti.

Sappiamo come sia foriero di consigli e capace di suggerire soluzioni ai problemi quando è all'opposizione. Peccato che il più delle volte i problemi arrivano proprio dalle loro scelte politiche del passato. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

L'unica nota positiva di questa nostra battaglia contro l'Europa dei banchieri è che gli italiani hanno ben chiaro chi ha tradito il nostro Paese per un piatto di lenticchie e chi, invece, la sta difendendo con le unghie e con i denti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Ritengo doveroso sottolineare che, se questa legge di delegazione europea è meno dannosa di quelle votate in passato, è grazie alla vigilanza della Lega, che è stata votata dagli italiani per fare gli interessi del Paese. Nonostante tutti gli attacchi strumentali che spesso e volentieri subiamo, continuiamo a farlo perché, al di là del teatro della politica, c'è un popolo che non crede più in questa Europa matrigna. Eppure, continua a credere e a sperare che un'altra Europa sia possibile, l'Europa dei popoli per cui noi lavoriamo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Oggi gli euroscettici sono i soli europeisti; tutti gli altri sono i servi sciocchi delle potenze straniere. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ripeto: i cittadini italiani lo sanno bene. Vi ringrazio per l'esempio di democrazia che dimostrate sistematicamente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Non capisco perché si possano contestare delle opinioni, che certamente non appartengono a una parte dell'Assemblea, ma che sono espresse in maniera normale...

BELLANOVA *(PD)*. «Servi sciocchi» è diventato un complimento?

PRESIDENTE. ...c ollega, stia zitta un attimo. Aspetti che finisca di parlare e provi a stare zitta quando non è il suo turno. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

BELLANOVA *(PD)*. Servi e basta!

PRESIDENTE. Ancora!

[MODENA](#) *(FI-BP)* Signor Presidente, colleghi, mi dispiace interrompere questo momento di franchezza tra Gruppi, ma ho chiesto di poter dire due parole con riferimento a un atto che aspettavo forse da un punto di vista più politico che tecnico. Questo atto è arrivato - come ben sapete - con la firma dell'allora ministro Savona. *(Commenti della senatrice Bellanova)*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bellanova, in via eccezionale, facciamo finta che voglia intervenire sull'ordine dei lavori, così sappiamo tutti cosa ha da dire. Prego, ce lo dica, così magari la pianterà di parlare mentre intervengono i colleghi. Se ha qualcosa da dire, chieda di intervenire e le darò la parola. Altrimenti si astenga dal disturbare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Riprenda, senatrice Modena.

[MODENA](#) *(FI-BP)*. Mi interessa, da un punto di vista politico, non tanto il disegno di legge delega, che è stato visto, analizzato e illustrato anche dai miei colleghi di Gruppo, quanto la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che è stata presentata nel dicembre 2018, a firma dell'allora ministro Savona. Intanto mi interessa capire come il ministro Savona avesse predisposto la relazione programmatica. Tutti ricordiamo infatti la vicenda del ministro Savona, ma mi piacerebbe richiamarla nuovamente in questa sede.

Come ricorderete, il 27 maggio 2018 - sembra un'altra epoca, tanto che sembra di parlare di una legislatura passata - la proposta di nomina del ministro Savona è stata oggetto di perplessità da parte del Presidente della Repubblica, per via delle posizioni sull'euro dello stesso Savona. Non so se ricordate che il presidente Conte rimise addirittura il mandato per la questione relativa a Savona e ne venne fuori

un guaio, tanto che da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle ci fu la famosa proposta di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, che fu ritirata con una certa velocità. La TAV impallidisce in confronto alla questione relativa al presidente Mattarella. Successivamente la situazione si rimise più o meno a posto; venne fatta una sorta di cabina di regia e poi il Ministro, dopo aver presentato la relazione programmatica in esame - come tutti sappiamo - è "planato" alla Presidenza della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob).

La relazione però è rimasta con i contenuti che a me fa piacere discutere in questa sede. Il punto fondamentale, ripreso anche dalla relatrice, senatrice Giannuzzi, è la parte introduttiva proprio a firma dell'allora ministro Savona, in cui si dice che il problema di fondo è che, a fronte di un'Europa che ha una struttura normativa tale da poter essere equiparata a uno Stato vero e proprio, non esistono le strutture che facciano dell'Europa uno Stato o una federazione di Stati.

Allora - parliamo non del disegno di legge delega, ma della relazione programmatica, che ritengo anche più importante, perché contiene ciò che il Governo vuole fare nei confronti dell'Europa e, quindi, si tratta della cosa più rilevante in termini di sguardo che deve essere dato - a questo punto il cuore del programma dovrebbe essere questo. Naturalmente non se ne parla oggi, magari perché, a parte chi ha deciso di analizzare le sue questioni di Commissione, abbiamo il dibattito *post* europeo alle spalle.

Colleghi, tra quello che viene detto con riferimento al rapporto con l'Europa e quanto poi è scritto non solo e non tanto nella legge delega - è ormai una sorta di provvedimento *omnibus* - ma soprattutto nella parte della relazione programmatica, c'è un abisso, che potete verificare se andate a vedere anche in modo superficiale. Giustamente qualcuno ha fatto notare che alcune parti della relazione programmatica sono state copiate, o comunque sono abbastanza simili a quelle redatte dal Governo precedente. Ci siamo trovati di fronte a un impatto di parole molto netto, sempre con la questione dell'Europa, a partire dall'immigrazione, mentre - poi - nei fatti non c'è uno sforzo programmatico vero e mi riferisco non tanto a noi contro l'Europa, quanto piuttosto a ciò che noi vogliamo delineare come impostazione programmatica nei confronti dell'Europa.

Credo sia questo il problema che emerge dalla discussione di oggi e dagli atti che esaminiamo, perché l'oggetto non viene colto nelle questioni più rilevanti che sicuramente ci dovrebbero caratterizzare. Da qui - ad esempio - nella parte della politica estera emergono quello che ha detto prima il collega Pellegrini e quanto invece è scritto nella relazione programmatica, che, seguendo le logiche, ci vede più concentrati nei confronti dell'Africa, abbastanza incerti sul Venezuela - è scritto nero su bianco - e attenti - per carità - alla parte relativa alle Nazioni Unite, ma sempre in modo estremamente sfumato. Non si mettono invece in evidenza - e questo mi colpisce, perché è una cosa che le forze di maggioranza avrebbero forse dovuto approfondire - alcuni temi rilevanti come la protezione civile europea.

Giustamente il collega Balboni ha sottolineato alcune carenze sostanziali del concetto della procura europea, che ha natura finanziaria, ma, a mio avviso, è un'occasione persa la parte, di cui si parla, ma senza essere sviluppata, della protezione civile, che a noi sicuramente interessa.

In sintesi - vado a concludere - a mio avviso occorre mettere in collegamento quello che si dichiara con ciò che si scrive, perché quello che si scrive negli atti rimane, mentre quanto si dichiara può essere sempre smentito. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

[LA MURA](#) (M5S). Signor Presidente, ieri, 29 luglio, abbiamo consumato tutte le risorse della terra disponibili per il 2019, secondo il rapporto del Global Footprint Network. Quindi, iniziamo a consumare per i prossimi mesi più acqua, suolo e cibo di quanto la terra riesca a produrre.

In Italia l'Earth Overshoot Day c'è stato addirittura il 15 maggio, ben due mesi e mezzo prima di quello mondiale. In Italia abbiamo consumato risorse equivalenti a 4,44 ettari globali, a fronte di soli 0,9 disponibili. Si tratta di un'impronta ecologica che evidenzia uno stile di vita ben lontano dagli obiettivi di sobrietà ai quali dovremmo tendere. I fattori che portano un Paese al depauperamento delle risorse sono essenzialmente come questo edifica le città e fornisce energia, come si nutrono i suoi cittadini e quanti abitanti conta. È da questo fatto concreto e assai preoccupante che voglio partire per riferire in

merito ad alcuni aspetti significativi che riguardano le direttive europee che recepiremo in campo ambientale.

Alcune direttive inserite nel disegno di legge in discussione oggi rientrano nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», predisposto dalla Commissione europea nel 2016, per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edilizia - sappiamo essere responsabile di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni di CO₂ - nonché dell'efficienza energetica (del 20 per cento entro il 2020 e del 32,5 per cento entro il 2030).

La bozza di PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) prevede per un patrimonio immobiliare di oltre 14,5 milioni di edifici pubblici e privati un obiettivo indicativo di risparmio di 5,7 megatop entro il 2030. Sono certa che il Governo migliorerà l'obiettivo atteso anche grazie al contributo delle osservazioni provenienti dalla consultazione pubblica e tecnica effettuata nei mesi scorsi sul sito *web* del Mise alle raccomandazioni della Commissione europea, ma anche potenziando e rendendo più stabili le misure già messe in campo nell'ultima finanziaria, che ha collegato le azioni di efficientamento energetico con la messa in sicurezza degli edifici.

Inoltre, in occasione dell'audizione tenutasi nel giugno 2019 presso le Commissioni riunite ambiente, attività produttive e politiche dell'Unione europea della Camera e congiunte con le Commissioni riunite industria, commercio, turismo, territorio, ambiente, beni ambientali, e politiche dell'Unione europea del Senato, il commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia ha sottolineato la rilevanza di una strategia ambiziosa a lungo termine per la transizione dell'Unione europea verso la neutralità climatica da adottare entro il 2020 in vista della Convenzione quadro delle Nazioni Unite. Si tratta di un impegno economico significativo, per il quale la Commissione europea ha proposto di aumentare la quota spesa relativamente al clima al 25 per cento per il bilancio comunitario dal 2021 al 2027 (ovvero, un euro su quattro potrà essere speso per il clima e l'energia pulita); per contro, l'Europarlamento è favorevole a una spesa del 30 per cento.

Con questo scenario ambizioso, per l'Italia si prevedrebbe un aumento rispetto all'attuale di 34 miliardi di finanziamento comunitari e nazionali da destinare all'azione climatica, a cui se ne aggiungerebbero altri 13 previsti dagli introiti delle aste EU ETS (Emission Trading Scheme).

Nella comunicazione presentata a novembre 2018, la Commissione europea ha richiamato la relazione del Panel intergovernativo sul cambiamento climatico a proposito del riscaldamento globale (pari a 1,5 gradi centigradi), che evidenzia la necessità di contenere l'aumento della temperatura media globale entro questo valore, attraverso un impegno concreto, volto a raggiungere il risultato di zero emissioni nette di CO₂ entro il 2050 a livello globale, su cui il ministro Costa ha riferito essersi fatto promotore in Europa, visto che ci sono Paesi europei che non sono d'accordo e vogliono spostare oltre il 2050 la neutralità di emissioni.

Tra le diverse misure europee c'è anche quella di supportare le popolazioni nella transizione verso un'economia circolare focalizzata sull'uso sostenibile delle risorse e contemporaneamente una stringente politica sul contrasto alla plastica monouso, con l'obiettivo che entro il 2050 non finisca più plastica negli oceani.

L'Unione europea tende quindi a prevenire la formazione dei rifiuti attraverso tre principali strumenti: la progettazione e la realizzazione di prodotti con un ciclo di vita lungo e con componenti non inquinanti; il rafforzamento della responsabilità estesa del produttore; un adeguato coinvolgimento dei consumatori.

È bene ricordare che quest'impostazione emerge chiaramente dalla lettura dei preamboli delle direttive da recepire e rinvia nell'articolo 4 della direttiva fondamentale sui rifiuti, che ne definisce la gerarchia, un riferimento normativo fondamentale. In base alla gerarchia dei rifiuti, che ha carattere vincolante nella definizione delle politiche relative alla gestione dei rifiuti, il nostro Paese, al pari degli altri Stati membri, è tenuto a osservare il seguente ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.

In merito alla misura relativa al recupero di energia, mi preme evidenziare che la proposta di PNIEC 2019, alla pagina 60, prevede la riduzione del fabbisogno di termovalorizzazione dei rifiuti e la

limitazione dell'uso delle biomasse per motivi di riduzione delle emissioni.

Non posso non soffermarmi in merito all'economia del riciclo, sulla delega specifica introdotta per la ulteriore modifica sul tema *end of waste*. A tal riguardo si segnala il lavoro complesso e presumibilmente non ancora terminato per venire incontro alle esigenze del mondo del riciclo senza rinunciare alla tutela dell'ambiente e della salute.

Mi vorrei soffermare ancora sull'articolo 16 che contiene i criteri e i principi specifici di delega delle direttive sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggi, con l'introduzione di un vero e proprio obbligo di raccolta differenziata del rifiuto organico, con relativi obiettivi di riciclo da realizzare entro il 31 dicembre 2020. Tale obbligo è stato accompagnato dall'incentivazione del compostaggio di prossimità che, insieme al compostaggio industriale, è in grado, attraverso la produzione di compost, di restituire sostanza organica ai suoli impoveriti.

Particolare attenzione va rivolta alla problematica dei rifiuti dispersi nell'ambiente degli imballaggi in plastica, specialmente in mare, in linea con il disegno di legge cosiddetto *salva mare*, attualmente all'esame della Camera, che consente ai pescatori di recuperare i rifiuti in mare senza incorrere in responsabilità penale e, una volta a terra, di differenziarli.

Solo attraverso misure puntuali di contrasto sarà possibile contribuire al conseguimento dell'obiettivo, previsto nell'Agenda 2030, di prevenire e ridurre, entro il 2025, l'inquinamento marino e raggiungere l'obiettivo del buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, come stabilito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Nel mio intervento ho ommesso numerosi aspetti importanti delle direttive che recepiremo per mancanza di tempo ma anche per la complessità e ampiezza delle tematiche ambientali coinvolte.

La transizione energetica e quella della trasformazione dei rifiuti in risorsa, nella quale stiamo entrando, sono di fatto una transizione al nuovo modello economico globale che ci impone di agire su un orizzonte temporale di trenta anni ma con numerosi traguardi molto vicini tra di loro. È una sfida che ci impone di guardare al mondo superando i confini geografici e amministrativi e soprattutto di adottare nuovi stili di vita.

In questa sfida, dal punto di vista di chi, come me, si occupa di ecosistemi naturali, il vero assente è la natura. Stiamo depauperando il capitale naturale e i suoi servizi ecosistemici, riducendo lo spazio di rigenerazione delle matrici biotiche e abiotiche della Terra, l'unica dove possiamo vivere, che sostengono la nostra economia.

Dobbiamo ridurre fortemente la nostra impronta ecologica, ridurre il consumo e il depauperamento degli ecosistemi suolo, mare, aria. Il motore climatico è al massimo della sua azione ed è complicato rallentarlo per rendere ancora sostenibile la vita sulla terra.

Presidente, concludo il mio intervento invitando il Parlamento e il Governo, ma anche i cittadini, a mettere insieme le forze per affrontare questa sfida. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Bossi Simone, relatore sul disegno di legge n. 944.

BOSSI Simone, relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, la mia replica sarà molto breve, perché farò solo due osservazioni.

In primo luogo, vorrei dare un consiglio: i lavori della legge di delegazione europea - è vero - sono stati lunghi, forse troppo. Tuttavia, 26 articoli sono veramente tanti e, se si vogliono affrontare in modo corretto e si vogliono esaminare gli altrettanti regolamenti allegati con responsabilità, bisogna avere il tempo per leggere, approfondire e cercare di dare delle risposte alle persone che a casa non possono fare ciò. Questo è il nostro lavoro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Penso che con leggerezza lo abbiamo già fatto altri prima di noi e, quindi, noi abbiamo deciso di fare ciò con molta responsabilità.

Detto questo, prima di tutto anch'io ringrazio l'intera Commissione per l'ottimo lavoro fatto e per l'approfondimento svolto. Dopo aver ascoltato tutti gli interventi di oggi mi sento in dovere di puntualizzare alcuni aspetti nella mia replica. Innanzitutto, in merito all'articolo 4, rispondendo alle minoranze voglio ripetere quanto già detto più volte in Commissione: un maggior coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura sarebbe a nostro giudizio superfluo, visto che è già previsto nel processo di nomina del procuratore nazionale.

Ritengo invece che avrebbe dovuto avere un senso domandarsi come mai su dieci candidati possibili, di cui ben quattro italiani, ne siano stati scelti tre che sono un tedesco, un francese e una rumena. Già detta così sembra una barzelletta degli anni Ottanta, ma in realtà non c'è nulla da ridere perché parliamo della procura europea. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È certo che se a vegliare per noi in Europa c'è la Mogherini stiamo tranquilli e dormiamo sempre sonni sereni. Forse sarebbe stato meglio scrivere in modo diverso la direttiva oltre che il regolamento che oggi andiamo da approvare.

Sempre alle minoranze vorrei ricordare che le procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia (è la storia che lo dice, non siamo noi) sono sempre state tra le 69 e le 80 circa; quindi averne 71 rientra più o meno nella media della storia del nostro Paese. Certo, se ce ne fossero di meno saremmo tutti più contenti; magari se le direttive fossero scritte in modo diverso o fossero sviluppate diversamente con qualcuno che le segue maggiormente, sarebbe sicuramente un altro lavoro. Vorrei ricordare che di queste 71 procedure d'infrazione aperte, 17 sono proprio sul tema ambientale e molte di queste proprio relative al tema dei fanghi. Pertanto, approvare in Commissione modifiche che andrebbero a compromettere tutto il sistema dei piani regionali, stravolgendolo al punto di compromettere lo sforzo enorme che le Regioni stanno facendo, lo trovo insensato e bizzarro. Allo stesso modo trovo bizzarro che chi ci fa la morale proprio su questi temi poi magari non si ricordi neanche di votare il proprio emendamento in Commissione (forse erano distratti, non lo so).

Per quanto riguarda l'articolo 15, se vogliamo raccontare i fatti per quello che sono facciamo con una semplice riflessione che desidero condividere anche con il Partito Democratico, perché la responsabilità in politica non è solo una bella parola: prima abolite le Province, poi proponete ai Comuni di porre veti rispetto ai piani regionali sugli impianti rischiando, con questa seconda mossa di alta qualità politica e amministrativa, di bloccare tutto il sistema, rendendo impossibile una programmazione da parte delle Regioni su un tema importante come quello dei rifiuti. In un mondo normale dovrei essere sorpreso di ciò, ma quando vi vedo qui così prevale sempre la rassegnazione. Del resto, avete cercato di abolire anche il Senato, invece vi vedo sempre comodamente seduti qui davanti, quindi penso che ulteriori commenti non si possano fare (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Non può però bastare perché si è cercato di apportare modifiche all'articolo 23 con l'inserimento, che considero di facciata, del contrasto al lavoro minorile, di cui abbiamo discusso a lungo in Commissione. In primo luogo, l'ho trovato curioso, però questo lo prevede la legge, non noi; in secondo luogo, me ne domandavo le ragioni e riflettendoci mi sono chiesto come mai non si è pensato di estendere la misura anche ai disabili, alle categorie disagiate. D'altronde questa platea non è mai stata ricordata da voi; realmente sono persone che hanno bisogno e ogni tanto sarebbe utile ricordarsene. Sapete, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, proprio come diceva da questi banchi qualcuno che ora non c'è più.

Noi pensiamo di aver fatto un buon lavoro e, in conclusione, signor Presidente, con l'emendamento sull'*end of waste* siamo sicuri di aver compiuto un grande passo in avanti che va in direzione delle aziende, di chi in questo Paese vuole lavorare, crescere e migliorare, perché è questo che si merita il nostro Paese. Quindi, c'è voluto tempo e vi chiedo scusa se per voi è stato troppo; per noi è stato il tempo necessario per lavorare. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lannutti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Giannuzzi, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2.

[GIANNUZZI](#), relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Signor Presidente, prima di tutto una nota assolutamente personale: è la prima volta che sono relatrice in Assemblea, ho potuto ascoltare con attenzione la discussione generale e ne ho ricavato su questo procedimento l'impressione purtroppo, non per responsabilità dei relatori, di una confusione e sovrapposizione degli interventi. Oggi, infatti, sono all'esame dell'Assemblea due provvedimenti molto diversi: uno, come sappiamo, è un disegno di legge di delegazione al Governo, l'altro rientra nell'attività di controllo e di indirizzo e rappresenta uno sguardo del Senato su un tempo lungo, all'attività del Governo in relazione alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Vorrei solo lasciare agli atti una nota assolutamente personale: forse varrebbe la pena prendere in considerazione di modificare l'*iter* congiunto dei due provvedimenti. Infatti, non solo la discussione si

sovrappone, ma credo che sia proprio complicato, per chi ci guarda da fuori, capire le differenze e quello che stiamo facendo. Ho molto apprezzato al riguardo l'intervento della senatrice Fiammetta Modena, che parlava dell'*incipit* alla relazione programmatica del nostro uscente ministro Savona, che - condivido - sarebbe stato molto interessante analizzare in sede separata.

Proseguo con una brevissima replica, nella quale - per l'appunto - mi sono preoccupata di rimettere in ordine l'*iter* relativo alle relazioni consuntiva e programmatica di quest'anno. Ricordo che le precedenti relazioni consuntiva 2017 e programmatica 2018 (cioè gli atti omologhi di quelli in esame oggi, ma riferiti all'anno passato) furono trasmesse dal Governo rispettivamente nel marzo e nel gennaio del 2018, quando il Governo attuale non si era ancora insediato. Pertanto, a quegli atti che, per esplicita ammissione del Governo precedente, risultavano in qualche modo a sovranità limitata, si poté far seguire, sia da parte della 14a Commissione che delle altre Commissioni permanenti in sede consultiva, un processo fondamentalmente formale, ma scarsamente politico, nella sua declinazione di indirizzo del Governo, dovendosi questa maggioranza attenere evidentemente a linee già tracciate da altri.

Il primo atto squisitamente politico in tal senso può, quindi, essere ravvisato per noi nel dispositivo della risoluzione del 5 dicembre ultimo scorso, che chiuse quel processo declinando per la prima volta gli impegni di lungo corso che questa maggioranza riteneva per essa prioritari.

Pertanto, al fine di tracciare una linea di resoconto e sintesi ad oggi, riteniamo utile ricordare sinteticamente, in maniera non esaustiva, alcuni impegni colà indicati, tra cui, in materia di rapporti tra Governo e Parlamento, la nostra richiesta di garantire una più analitica attenzione e trasparenza sugli atti di indirizzo delle Camere e sul seguito dato dal Governo; richiesta che ci fa oggi piacere registrare che questo Governo abbia voluto recepire fin dagli aspetti formali, nonché sostanziali. Come riportato infatti nella relazione introduttiva allegata agli atti, l'appendice IV della relazione consuntiva, dedicata al seguito dato agli atti di indirizzo di Camera e Senato, è stato in questa ultima edizione modificato per far posto a tabelle analitiche sugli atti di indirizzo parlamentare approvati dai due rami del Parlamento, seguiti da una relazione che dà puntuale conto dell'operato del Governo.

In materia di *deficit* democratico dell'Unione europea e relativamente alla nostra richiesta di contribuire al processo di democratizzazione della stessa, è con particolare apprezzamento che diamo conto del recepimento dell'importanza da noi data a tale istanza e dello sforzo di cercare spazi per essa nelle interlocuzioni del Governo nelle sedi europee; sforzi di cui riceviamo aggiornamento in occasione perlopiù di audizioni dei membri del Governo. A titolo indicativo di tale dinamica, ricordiamo l'ultima audizione del ministro Moavero Milanese dello scorso 9 luglio innanzi alle Commissioni congiunte 14a e XIV di Senato e Camera, nella quale il Ministro, a riprova di un dibattito aperto in materia, ebbe modo di dar conto di ipotesi colloquiali, per conferire forme di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, che potevano essere perseguite in tempi più rapidi rispetto all'elaborato *iter* della modifica dei trattati, tramite ad esempio accordi interistituzionali interni ai diversi organi dell'Unione.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,25)

(Segue GIANNUZZI, *relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2*). Beninteso, non essendo nella disponibilità dei singoli - tantomeno di chi parla - scegliere soluzioni, valgano quelle ipotesi per lo spirito con il quale furono fatte, a titolo d'esempio dell'onestà intellettuale di uno sforzo e a testimonianza della volontà dell'Esecutivo di dare risposta a richiesta pressante di questa maggioranza.

In materia di politiche migratorie, ricordiamo la nostra richiesta di porre in essere tutte le necessarie azioni in sede europea per riattivare le trattative per una riforma del sistema europeo comune di asilo, attraverso il superamento dell'attuale Regolamento di Dublino e del principio di primo ingresso. Abbiamo oggi contezza che tale tema è sicuramente tra le priorità della nuova agenda europea; questo indubbiamente grazie all'ottimo lavoro negoziale svolto dal nostro Governo. Come è noto, infatti, un pacchetto di riforme in materia è in discussione al momento presso le istituzioni europee, e l'Italia sta al riguardo svolgendo la sua parte con determinazione. Testimonianza ne sia anche, a livello parlamentare, il parere contrario espresso dalla 14a Commissione del Senato, con la risoluzione del 12 dicembre 2018, sulla proposta di istituzione dell'Agenzia per l'asilo, al posto dell'attuale Ufficio

europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per la parte in cui tale proposta non appariva rispondente agli stessi principi del trattato europeo sulle cui basi era stata predisposta e presentata, rappresentando a nostro avviso una possibile ingerenza nella sovranità territoriale dei singoli Stati membri interessati. Tale risoluzione oggi dovrà essere tenuta in debito conto nel lavoro di codecisione tra Parlamento e Consiglio.

Sul tema del rafforzamento della nostra presenza nelle istituzioni europee, ci piace ricordare, oltre alle interlocuzioni e dichiarazioni del presidente Conte, le più recenti dichiarazioni del ministro Moavero Milanesi, che, a domanda precisa nell'audizione già citata, ebbe a dire testualmente che «non è una novità che aspiriamo a un portafoglio importante all'interno della Commissione». Avendo avuto buona prova che questo Governo sappia porre sui tavoli negoziali il nostro giusto peso, confidiamo che ogni sforzo sarà compiuto a tal riguardo, e più in generale, per far valere in ogni consesso le nostre legittime aspirazioni.

Sul tema della Brexit, era stato richiesto al Governo - lo ricordiamo - di garantire gli interessi italiani e dei nostri concittadini, in particolare residenti nel Regno Unito. A tal riguardo, oltre al lavoro portato avanti dalla nostra diplomazia, dai Ministri di indirizzo e dallo stesso Conte, corre l'obbligo di ricordare il decreto n. 22 del 25 marzo ultimo scorso, prontamente convertito in legge nel mese di aprile, recante per l'appunto misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria, e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

In materia di politiche sociali, agricole, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, tutti *dossier* sui quali il Senato tra l'altro ha dato il suo contributo anche nell'esame in fase ascendente e discendente della normativa europea, registriamo con piacere e orgoglio che di quelle istanze abbiamo ravvisato la chiara accoglienza nel documento programmatico di quest'anno e non ultimo - e non a caso a nostro avviso - il chiaro riflesso nel nuovo vocabolario della nuova agenda UE, fin nelle parole della nuova presidente della Commissione europea.

Per tutto quanto detto finora, che beninteso non riteniamo esaustivo ma efficace testimonianza di una atmosfera nuova e che ci convince nei rapporti tra questo Parlamento e l'attuale Esecutivo, non possiamo che dirci soddisfatti. E soddisfazione ugualmente esprimiamo per i rapporti di quest'ultimo con l'Unione europea, perché ovviamente non riteniamo che il Governo abbia raggiunto tutti gli obiettivi indicati alla data da questo Parlamento, essendo per lo più essi, come da natura dei complessi obiettivi della politica europea, obiettivi di lungo o lunghissimo termine, ma sicuramente possiamo esprimere soddisfazione per il generale cambio di passo che questo Governo ha saputo imprimere e che chiaramente ormai sottende le nostre interlocuzioni con le istituzioni europee.

Ai tavoli delle istituzioni europee non sediamo più con atteggiamento remissivo e vagamente colpevole, con l'occhio unicamente fisso sui coefficienti del debito, ma fieramente ricordando - a noi stessi per primi, e poi ai nostri interlocutori - la nostra reale potenza economica, la nostra storia e laboriosità, il nostro legittimo posto nel mondo e la nostra rinnovata fame di futuro. Ciò nella assoluta consapevolezza che in un equilibrato orgoglio di popolo risieda non già una sterile contrarietà al progetto europeo - come troppo spesso si cerca di far credere - ma la più corretta premessa per le più equilibrate interlocuzioni, e dunque per la migliore equità dei risultati negoziali, che sono a loro volta garanzia del mantenimento dei migliori e più duraturi equilibri politici. Riteniamo che un giusto senso critico possa essere infinitamente più utile di un prono ed acritico assenso per un progetto ambizioso come quello ampio e longanime dell'Unione europea, che necessita perciò sicuramente della migliore intelligenza di tutti i suoi Stati membri. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma del senatore Pittella e di altri senatori, n. 2, a firma dei senatori Lorefice, Pucciarelli e Giannuzzi, n. 3, a firma dei senatori Ciriani e di altri senatori.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le

proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 2, a firma dei senatori Lorefice, Pucciarelli e Giannuzzi.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7 del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 944, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.400, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.400 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G4.200.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo a questo ordine del giorno ci lascia un po' perplessi. Di fatto si chiedeva semplicemente, nelle more dell'entrata in funzione operativa della procura europea prevista non prima del 2021, un impegno del Governo ad attivarsi, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo. Che si dica di no a un ordine del giorno del genere, soprattutto da parte del relatore, che rappresenta quella parte di Governo attenta a questo tipo di situazioni (che non sono infrazioni ma veri e propri attentati al benessere e alla salute di un Paese), ci dispiace.

So che non si può tornare indietro, ma ci provo lo stesso.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.400, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.400, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.401 presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.402, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.403, presentato dai senatori Testor e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.404, presentato dai senatori Testor e Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.405, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentanti all'articolo 9.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 12.200. L'articolo si riferisce ai controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, oltre che sulla salute e sul benessere animale e la sanità delle piante che coinvolgono in molti casi direttamente le amministrazioni locali. Pertanto, a nostro parere, l'emendamento è corretto perché stabilisce l'indispensabilità di prevedere in fase di adeguamento della normativa nazionale un'intesa in sede di Conferenza unificata anziché di Conferenza Stato-Regioni, con il coinvolgimento anche delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e ordine del giorno in esame.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G12.400.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.400, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.401, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.401, presentato dalla senatrice Ginetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.404, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.402, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.403, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Fantetti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.400?

FANTETTI *(FI-BP).* No, signor Presidente.

Mi consenta di manifestare il mio apprezzamento per l'accoglimento di questo ordine del giorno che è, se non prodromico, di buon auspicio per l'inserimento nella prossima legge di bilancio - cosa che ho cercato di fare anche in quella precedente - di una materia particolarmente importante per quanto riguarda la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo.

Questo primo passaggio europeo è fondamentale. La stragrande maggioranza degli esercizi pubblici di ristorazione italiana all'estero si trova in Europa; tuttavia, se nella futura legislazione potessimo estendere il concetto anche a livello internazionale, ciò sarebbe molto importante per combattere il cosiddetto *italian sounding* e per promuovere le tradizioni enogastronomiche italiane.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.400 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSSI Simone, *relatore sul disegno di legge n. 944.* Signor Presidente, il parere sugli emendamenti è contrario.

BARRA CARACCILO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.201, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, identico all'emendamento 14.402 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori, identico all'emendamento 14.401 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori, identico all'emendamento 14.403 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.204, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.205, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori, fino alle parole «più efficiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.207.

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, colgo l'occasione per fare un intervento generale sui vari emendamenti a firma del mio Gruppo, perché la proposta normativa riguarda, sia per i rifiuti di pile e accumulatori che per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il rafforzamento del

monitoraggio dei livelli di raccolta e l'individuazione della platea dei soggetti responsabili nei confronti degli obiettivi individuati.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei livelli di raccolta, la proposta è volta a rafforzare il controllo nelle prime fasi della raccolta introducendo obblighi di rendicontazione e incrementando l'attività di vigilanza per tutti i soggetti della filiera. Ricordo che c'è un grave problema di "cannibalizzazione" per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Alla luce del fatto che i decreti *end of waste* ancora non vengono emanati, si chiede di prevedere un controllo preventivo almeno nella legge di delegazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.207, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.208, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.209, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori, fino alle parole «più efficiente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.210.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.211, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.212, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.213, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.214, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.215, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.216, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 14.217, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.217, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.400, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.218, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.219, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, l'articolo riguarda tre questioni piuttosto importanti relativamente alla tematica dei rifiuti: i veicoli fuori uso, le pile, gli accumulatori e, soprattutto, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Signor Presidente, sull'articolo - mi limiterò ai lavori d'Assemblea, tralasciando quelli delle Commissioni - le forze di opposizione hanno presentato 25 emendamenti, che sono stati tutti respinti (tra l'altro 13 erano del nostro Gruppo). Ho avuto modo di verificare i resoconti dei lavori della 14a Commissione e un solo emendamento piuttosto marginale dell'opposizione è stato accolto. Di questo ci dispiace moltissimo perché il tema di cui stiamo parlando è importante. Mi riferisco, per esempio, ai RAEE. La quantità e la qualità di questi prodotti è assolutamente consistente nel panorama dei rifiuti a livello nazionale e europeo e la normativa andava presa in mano con maggiore vigore. Noi naturalmente non possiamo che essere d'accordo con la direttiva europea e con alcune sottolineature della proposta di recepimento del Governo, ma è del tutto insufficiente.

Faccio riferimento, per esempio, almeno alle forme di promozione e incentivazione della raccolta, che sono del tutto inesistenti nella legislazione del nostro Paese, con tutti gli annessi e i connessi negativi che ne conseguono. Abbiamo proposto di riformulare la raccolta e la comunicazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma è stato detto di no. Abbiamo proposto almeno di rendere più efficiente il sistema di rendicontazione dei rifiuti, coinvolgendo, come ha detto in precedenza la senatrice, non solamente i produttori, ma tutta la filiera, per esempio i venditori, ma è stato detto di no. In Commissione, in occasione dell'esame di provvedimenti analoghi a quello in discussione, nei mesi precedenti abbiamo incontrato aziende e consorzi e tutti hanno ribadito la necessità di accelerare in questa direzione. Si tratta dunque di un'occasione persa, signor Presidente, colleghi e colleghe: era infatti l'occasione per dare un'accelerata virtuosa alla raccolta dei RAEE, ma anche alle pile e ai veicoli fuori uso, ma non è stata colta. Si tratta dunque dell'ennesima occasione che la maggioranza perde al fine di raggiungere un ciclo dei rifiuti di qualità nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[NUGNES](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, ci asterremo sugli articoli in materia di rifiuti, perché riteniamo che, da parte del Governo, ci sarebbero dovuti essere una visione più ampia e maggiore coraggio nell'affrontare finalmente un ciclo che l'Italia affronta, con grave ritardo, da molto tempo. Per quel che riguarda specificamente l'articolo 14, oltre alla questione dei RAEE - molto dibattuta in Commissione in seguito alla presentazione di diversi emendamenti, che ho avuto anche modo di firmare e di sottoscrivere, alcuni dei quali modificati e trasformati in semplici ordini del giorno molto blandi - c'era anche l'antica questione dell'attività di autodemolizione, che affligge non solo la città di Roma, ma anche tutte le città del Meridione. Si tratta di un'attività con un grave problema di sicurezza, di controlli e, come dicevamo, di localizzazione. Si è dunque persa l'occasione di affrontare questa faccenda. Chiaramente aspetteremo con ansia i decreti attuativi, per poter incidere in maniera più

sostanziosa e ci aspettiamo che il Governo faccia una proposta più coraggiosa. Quindi, ci asterremo sull'articolo in esame e sui successivi emendamenti 15 e 16.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BOSSI Simone, *relatore sul disegno di legge n. 944.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Invito il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G15.200 e G15.400 ed esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G15.401.

BARRA CARACCILO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti in esame. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G15.200 e G15.400 ed è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G15.401 a condizione che, nella parte dispositiva, dopo le parole «Ricerca Ambientale», siano aggiunte le seguenti: «con la destinazione di risorse adeguate, nell'ambito di quelle già assegnate per la realizzazione degli interventi».

PRESIDENTE. Il relatore esprime parere favorevole all'ordine del giorno così riformulato?

BOSSI Simone, *relatore sul disegno di legge n. 944.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La senatrice Gallone accoglie la riformulazione proposta?

GALLONE (FI-BP). Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.201, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.202, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.203, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G15.200, G15.400 e G15.401 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, la direttiva in oggetto disciplina un importantissimo aspetto per quanto riguarda i fanghi e il loro spandimento.

Su questo tema abbiamo grandi aspettative per le promesse fatte anche dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispetto alla normalizzazione di un dato importante riguardante il nostro Paese, che più volte si è trovato a riscontrare illegalità gravi in questo settore.

Eppure, anche qui si perde un'occasione, che altri Paesi hanno invece colto come essenziale, riguardante l'aumento della tariffa per il trasporto in discarica. Questo, come è stato detto anche in Commissione politiche dell'Unione europea, è un dato fondamentale per ridurre le discariche, che in Italia sono usate per lo smaltimento del 90 per cento dei rifiuti.

L'emendamento volto ad aumentare la tariffa per il conferimento in discarica non è stato approvato,

mentre è stato accolto un ordine del giorno e, quindi, noi ci aspettiamo che nel decreto la misura possa diventare un dato fattivo anche per l'Italia.

La Danimarca, che ha approvato un provvedimento legislativo in questo senso già dal 1997, ha discarica zero, mentre noi abbiamo discarica 90 per cento in Regioni come la Sicilia. Si tratta pertanto di una decisione importante che questo Governo è tenuto a prendere al più presto.

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, come si suol dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare e, pertanto, ringrazio per l'accoglimento degli ordini del giorno G15.400 e G15.401 (testo 2).

Sappiamo che l'ordine del giorno non ha la valenza di un emendamento, ma meglio così che niente, sperando che questi ordini del giorno vengano poi letti con attenzione e recepiti in maniera più cogente.

L'ordine del giorno G15.400 riguarda la possibilità di riutilizzo delle rocce da scavo come sottoprodotto e, quindi, con conseguenze di risparmi sul fronte sia temporale, che economico. Ciò è molto importante per le aziende che si occupano di costruzione e ristrutturazione, affinché i materiali di risulta non vadano poi in discarica.

L'altro ordine del giorno, il G15.401 (testo 2), a cui tengo veramente tanto, nasce con la finalità di potenziare la vigilanza e la conseguente azione di bonifica dei siti di discarica abusivi presenti sul territorio dello Stato, allargando l'azione del commissario straordinario e della sua unità operativa, anzi - ancora di più - valutando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali, a parità di finanziamento.

Infatti, in genere noi agiamo sull'emergenza, ad esempio, in questo caso, con un commissario straordinario che si occupa delle bonifiche delle discariche abusive già colpite da sanzione europea. Noi vorremmo che ci sia un'azione di effettiva prevenzione per andare a bonificare le discariche abusive prima che esse vengano colpite da sanzione europea. So che questa unità operativa lavora già molto bene. Secondo noi, dare loro la possibilità di rafforzarsi farà risparmiare all'Italia molti, ma molti quattrini in termini di sanzioni e di salute pubblica.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES \(Misto\)](#). L'emendamento 16.205 è molto importante, soprattutto nella situazione attuale, dato che in 13a Commissione da ottobre scorso si sta discutendo un testo sul consumo del suolo e si sta provando a spostare il settore edile dalle nuove costruzioni alla rigenerazione urbana, proprio per non consumare suolo.

La rigenerazione urbana naturalmente necessita di abbattimenti e ricostruzioni, soprattutto di quel patrimonio edilizio scadente degli anni Settanta e Ottanta di cui sono piene le nostre periferie.

Su questo il Governo, anche in provvedimenti precedenti, ha messo in atto politiche di leve fiscali, incentivi e facilitazioni normative e autorizzative che ci auguriamo faranno da giusta leva per evitare il consumo di nuovo suolo. Cosa accadrà, però, se abatteremo tutta questa vecchia edilizia senza provvedere al ciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione? Questi rifiuti andranno a finire in discarica e le discariche sono per definizione consumo del suolo, quindi, anche con la rigenerazione urbana, ci troveremo inevitabilmente a consumare nuovo suolo, riempiendo le discariche.

Quest'emendamento quindi, in una seconda versione, chiede sommessamente che venga preso in considerazione il ciclo di produzione, ossia che il materiale da costruzione e demolizione entri nel ciclo di produzione e il cantiere venga individuato come luogo dove fare la separazione dei materiali, per avere un recupero per la ricostruzione e anche per la vendita di questo materiale, evitando di creare un rifiuto.

Chiedo quindi parere favorevole e di votare tutti quest'emendamento.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, il parere è contrario a tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.201, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.202, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.203, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.204, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.205, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.206, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.206, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.207, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.208, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.209, presentato dal senatore Dürnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.210, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.210, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.211, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.212, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, fino alle parole «e quantitativi».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 16.213.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.214, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.215, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.216, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.217, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.217, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.218, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.218, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.219, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, non ho ritirato questo emendamento, che si può dire sia il mio emendamento del cuore, perché rimanga sempre traccia di quella che dovrebbe essere la situazione ottimale nelle more del recepimento della Direttiva europea, che prevede l'emanazione dei decreti *end of waste* che passano dalle Regioni e dalle Province in capo allo Stato e che ancora faticano ad essere emanati. L'ho mantenuto nonostante sulla questione sia stato messo finalmente un tassello all'interno del provvedimento al nostro esame, sottoscritto da tutte le forze parlamentari. È quello che citava il collega Briziarelli nel suo intervento in discussione generale e che dovrebbe permettere almeno agli impianti già autorizzati di non essere bloccati dalla paradossale norma inserita nel cosiddetto sblocca

cantieri, che prevedeva che gli impianti dovessero dimostrare di funzionare secondo i criteri di un decreto risalente al 1998, senza tener conto, quindi, delle innovazioni tecnologiche sopravvenute, e che per fortuna farà tirare un sospiro di sollievo alle Regioni e alla Regione Lombardia in particolare.

Ciò non mi esime dal chiedere sempre di riprovarci e di fare in modo che nelle more del recepimento della direttiva, gli impianti, anche quelli non autorizzati che stanno aspettando i decreti per poter andare a smaltire rifiuti importanti, possano funzionare. Quando parlo di rifiuti importanti mi riferisco agli pneumatici, mi riferisco alla spazzatura della strada, mi riferisco al biometano: tutti rifiuti che oggi, senza le autorizzazioni, vanno a finire in discarica o negli inceneritori, le tanto vituperate discariche e inceneritori. Visto che l'Europa e il mondo ci chiedono che entro il 2030 il 70 o il 90 per cento dei rifiuti non vadano più in discarica o negli inceneritori ma che siano riciclati per realizzare finalmente la fine della transizione ed arrivare ad un'economia circolare completa, fino a che questo emendamento verrà respinto, questo importante passo non verrà compiuto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.219, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.400.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, sono mesi che stiamo partecipando - diciamolo pure - a un indecente balletto sull'*end of waste* in questo Parlamento e anche a livello governativo. Ricordo perfettamente quando il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa, ormai mesi fa, disse che era un tema da affrontare e da risolvere in modo definitivo nel prossimo provvedimento utile. Ebbene, di provvedimenti utili ne sono già passati tre, siamo al quarto e nulla è stato fatto. Era stata comunicata nell'ultimo della serie, nel terzo dall'origine, il cosiddetto decreto sblocca cantieri, la risoluzione integrale della questione; ebbene, tutti gli operatori del settore ci hanno spiegato che se non abbiamo fatto loro del male con questo intervento, poco ci manca; certamente è stato del tutto ininfluente.

Riepilogando, il Consiglio di Stato ha bloccato il rinnovo e le nuove autorizzazioni per tutte le aziende che operano in un settore così delicato e importante per l'economia e per la salute del nostro Paese; ha detto che bisogna adeguare la normativa nazionale: fatelo, facciamolo. A partire da lì siamo fermi al palo. Attenzione, signor Presidente, colleghi, perché stiamo parlando di questioni che hanno a che fare non solamente con l'economia circolare, coi posti di lavoro che si possono creare, con una *green economy* davvero applicata e non solo chiacchierata; stiamo parlando di questioni che afferiscono alla difesa dell'ambiente, alla salute pubblica e che, se non vengono affrontate, mettono in gioco la criminalità organizzata. Infatti, nelle cronache leggiamo quotidianamente di roghi, di incendi, di capannoni pieni di rifiuti urbani, ma spesso di rifiuti industriali pericolosi. Signor Presidente, se non interveniamo con radicalità su questo tema, non riusciremo a far compiere un minimo passo avanti al nostro Paese, anzi torniamo indietro. Si blocca in tal modo l'economia circolare; si perdono posti di lavoro, qualità della vita, dell'ambiente e la difesa della salute pubblica.

Entrando nel merito della questione, si dice che se la direttiva europea viene lasciata alla totale agibilità delle Regioni crea problemi dal punto di vista della tenuta ambientale. Tuttavia, colleghi, io spero che chi lo sostiene abbia letto il testo, perché la direttiva europea dettaglia caso per caso le tipologie di rifiuto che possono essere considerate prodotto. Anzi, diciamo di più: è esattamente il pieno recepimento dell'articolo 6 della direttiva che configura una condizione nazionale uniforme su tutto il nostro territorio e quindi unitaria della questione di cui stiamo parlando. È l'assenza dell'applicazione della direttiva europea che crea confusione e che anzi sta creando paralisi.

Tuttavia vi è di più, signor Presidente: mentre noi siamo fermi si determina un impatto negativo sull'ambiente non solo per questioni che ho appena menzionato poc'anzi, ma perché nel momento in cui non si riconosce a determinati rifiuti la categoria di prodotto si è costretti a produrne di nuovi, con

tutte le ricadute negative, per esempio dal punto di vista dell'energia consumata. Non bastano i pur necessari decreti attuativi, sbandierati un po' a casaccio perché il Governo ne ha emanati due su questioni puramente settoriali all'interno delle decine necessarie. Serve una normativa totalmente rinnovata, perché la gestione dei rifiuti non è ferma al 1998, all'ultima normativa nazionale, ma si è evoluta, come si è evoluto il mercato, il consumo e soprattutto la tecnologia, mentre noi siamo fermi al 1998 e da lì non riusciamo assolutamente a muoverci.

Signor Presidente, reputo assolutamente necessario che l'Assemblea del Senato abbia il coraggio e la capacità di intervenire drasticamente.

Come dicevo prima, ci avete provato con la manovra di bilancio: non ci siete riusciti. Ci avete provato col decreto semplificazioni: non ci siete riusciti. Ci avete provato col decreto sblocca cantieri: non ci siete riusciti. Oggi non ci riusciamo. Cosa dobbiamo aspettare per dare risposta a queste aziende? Io vengo dal Veneto, ma questa situazione si verifica dappertutto. Ci sono imprese nei nostri territori nazionali che, al di là di tutte le considerazioni cui ho appena accennato, non sanno dove mettere questi rifiuti. Da una parte, non consentiamo loro di trasformarli in prodotti che avrebbero un'utilità per tutta la Nazione e, dall'altra, l'assenza di impianti e l'assenza di normativa li sta costringendo a tenersi nei magazzini, con la possibilità per la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, che si sta allargando nel settore, di intrufolarsi. Abbiate il coraggio di smetterla con le baruffe tra lei e i 5 Stelle su questo settore. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dove è scritto che le Regioni non hanno la possibilità di attivare una vera difesa del territorio all'interno di una normativa - appunto l'articolo 6 della direttiva europea - che è chiara e stringente e definisce caso per caso? Abbiate la capacità e il coraggio di superare il balletto indecente della guerra tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni e di far fare un passo in avanti al nostro Paese. Questa è l'ultima occasione e cerchiamo di non sprecarla. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.400, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 16.220, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.220, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.221, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.222, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.223, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.224, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.225, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.226, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.227 (testo 2).

[NUGNES](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei chiedere, se possibile, una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 16.227 (testo 2), più volte discusso in Commissione. Presso il Ministero dell'ambiente è aperto un tavolo su questo argomento quindi è un tema dibattuto. Vorrei sapere se è possibile almeno trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta della senatrice Nugnes.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.227 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.228, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.200, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G16.400, presentato dalla senatrice Ginetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G16.401.

[FERRAZZI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI](#) *(PD)*. Signor Presidente, dopo l'inattesa bocciatura dell'emendamento che avevo appena presentato, intervengo su questo ordine del giorno. La scorsa settimana ho presenziato, insieme ad alcuni senatori, ad un'assemblea a Roma in cui erano presenti rappresentanti che andavano dalla Confindustria alle associazioni ambientaliste, passando per tanti consorzi e decine di operatori del settore delle più diverse appartenenze dal punto di vista politico-culturale. In questa assemblea tutti hanno urlato l'urgenza di un intervento di questo tipo.

Io trovo stupefacente che in Senato si porti un'esigenza di questa proporzione, urlata da tutti gli operatori del settore - ribadisco, dalle aziende alle associazioni ambientaliste - e si bocchino gli emendamenti senza che qualcuno si alzi a spiegarne la ragione o senza fare delle proposte alternative. È veramente stupefacente. Stiamo raccontando di un Senato totalmente distante dalla realtà delle aziende, del territorio, della salute pubblica, della produzione e delle famiglie.

Se voi della Lega e del MoVimento 5 Stelle avete bocciato quell'emendamento, almeno possiamo votare un ordine del giorno che invita a procedere con urgenza, nel primo provvedimento utile, alla

modifica della norma che è vecchia di ventun anni, sì o no? Visto che è stato detto dal vostro Governo, da un anno a questa parte, ad ogni piè sospinto, possiamo votare un impegno da parte del Governo a muoversi un minimo su un'operazione così importante e strategica per il nostro Paese? Non entriamo nemmeno nel merito, ma chiediamo solo un impegno politico in questa direzione.

Su questo ordine del giorno, signor Presidente, ci aspettiamo un voto favorevole, altrimenti spiegherete a tutti questi mondi che sinceramente non ve ne importa nulla. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno 16.401, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

[BARRA CARACCILOLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.201, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dalla senatrice Testor e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), relatore sul disegno di legge n. 944. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.200.

[BARRA CARACCILOLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.200.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole al suo accoglimento.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G21.400.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.400 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'emendamento che sull'accoglimento dell'ordine del giorno.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore ed accoglie l'ordine del giorno G22.400.

[GIANNUZZI](#) *(M5S).* Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIANNUZZI](#) *(M5S).* Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G22.400.

[LICHERI](#) *(M5S).* Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LICHERI](#) *(M5S).* Chiedo anch'io di sottoscrivere l'ordine del giorno G22.400.

[PRESIDENTE](#). Ci rivolgeremo poi alla segreteria per prendere nota delle firme aggiunte.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.500, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.400 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944.* Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILOLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 23.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BOSSI Simone](#), *relatore sul disegno di legge n. 944*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[BARRA CARACCILO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[STEGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[STEGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, questo provvedimento talvolta viene affrontato in maniera un po' stanca e burocratica da parte del Parlamento, eppure è la fotografia di quanto forte è la correlazione tra i Paesi membri dell'Unione europea.

In questo disegno di legge due articoli parlano di giustizia e cinque di finanza, sei articoli affrontano temi ambientali, uno interviene in tema di energia e tre di trasporto marittimo. Tantissimi temi, quindi, alcuni dei quali di grande delicatezza, come quelli in materia giudiziaria. Ma la legge di delega, come ha ricordato qualcuno, appartiene alla fase discendente del diritto comunitario, il che ci ricorda quanto è importante la fase ascendente, ossia quella del confronto con i *partner* e le istituzioni europee. È in questa sede che l'Italia deve trovare maggiore centralità e protagonismo, perché da qui passano le grandi decisioni. È un tema che riguarda tutti: il Governo, il Parlamento e naturalmente gli europarlamentari che, al pari dei colleghi di altri Paesi, devono essere più incisivi nel far valere le istanze italiane.

Colleghe e colleghi, crediamo fortemente nei valori europei, ma sappiamo anche che molte cose in Europa non funzionano e vanno cambiate.

I risultati delle ultime elezioni non devono trarre in inganno: nelle opinioni pubbliche il sentimento antieuropeista non è scemato, ma diventerà inarrestabile se nei prossimi anni l'Europa non cambierà passo.

L'Italia, con la Germania e la Francia, è un Paese fondatore, e per questo deve mettere in campo una politica della costruzione, perché è così che si riguadagnano centralità e attenzione rispetto alle questioni nazionali. Pensiamo all'ultimo anno: la politica dello scontro non ha portato alcun beneficio dal punto di vista della flessibilità sui conti pubblici; non ha fatto fare passi in

avanti sulla riscrittura del Trattato di Dublino; non ha reso più forte la posizione dell'Italia quando si sono rinnovate le cariche apicali della Commissione europea e della Banca centrale. Quindi, vi dico: sedetevi ai tavoli del confronto con l'autorevolezza di un Paese che ha fatto nascere l'Europa, perché solo così si potranno ottenere anche quei margini necessari per disinnescare le clausole di salvaguardia e per una legge di bilancio che alleggerisca la pressione fiscale. Soprattutto fatelo perché, solo attraverso l'Europa, l'Italia potrà dire la sua sulle grandi questioni del futuro: da quelle che attengono al cambiamento climatico alla nuova rivoluzione tecnologica, che è alle porte. E fatelo anche perché dai nazionalismi è sempre venuta la guerra mentre dall'Europa è sempre giunta la pace, la più lunga che il nostro Continente abbia mai conosciuto. Quindi, lavorate perché questo patrimonio non si disperda, ma venga rilanciato e diventi uno strumento utile per le prossime generazioni.

Il provvedimento all'esame fotografa bene le ragioni per cui nelle opinioni pubbliche il credo europeista si è andato affievolendo. Quindi, accanto a obiettivi più generali, ve ne sono alcuni più contingenti, ma altrettanto importanti.

Bisogna semplificare e razionalizzare la formazione delle direttive, al fine di intervenire in maniera più armonica sul tessuto legislativo dei Paesi membri. Bisogna, cioè, contrastare ciò che troppo spesso è accaduto in questi anni, ossia un rapporto tra UE e Paesi membri come recepimento passivo. Bisogna dotarsi di strumenti che anticipino la valutazione sull'impatto delle norme, ovvero del modo con cui ricadono nel vissuto del Paese, sui cittadini, sul sistema produttivo. Occorre, quindi, un maggiore attivismo e coinvolgimento delle parti sociali, nella fase ascendente ma anche in quella discendente, perché questo è l'unico modo per contrastare la visione di un'Europa come portatrice di nuove incombenze burocratiche, e quindi distante dai bisogni e dalle attese dei suoi cittadini. È un tema anche questo che richiama quella riforma dell'Europa che tutti riteniamo necessaria e sulla quale - lo ripeto - l'Italia deve avere un ruolo da protagonista, un ruolo all'altezza di un Paese fondatore.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le autonomie alla legge di delegazione e alla relazione consuntiva. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)).*

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, evidentemente come rappresentante unica di Più Europa in Senato, voi conoscete molto bene le mie posizioni politiche rispetto al tema e, quindi, non le ripeterò. Utilizzerò questo tempo nell'annunciare il voto di astensione dei colleghi del Gruppo Misto per fare tre osservazioni - che spero il sottosegretario Santangelo vorrà riferire al nuovo Ministro - su temi che poco abbiamo appurato e approfondito in questa sede.

La prima osservazione è che per negoziare meglio in Europa, a parte che sarebbe utile andarci, è molto importante essere anche credibili. Vorrei intanto congratularmi con gli Uffici del Senato che proprio oggi hanno messo a disposizione, in modo finalmente comprensibile, l'elenco delle infrazioni che gravano sul nostro Paese, che da 71, come annunciato dal nostro relatore, in pochi giorni sono arrivate ad essere 79.

In particolare, è bene che i colleghi, così come l'opinione pubblica, sappiano che all'apertura di un'infrazione e alla fine del processo dell'apertura, le condanne sono normalmente piuttosto care, se stiamo pensando a sprechi.

Mi risultano aperte, ad esempio, 17 procedure di infrazione sull'ambiente. I loro costi sono i seguenti: 204 milioni pagati solo per le discariche abusive; 151 milioni per la gestione dei rifiuti in Campania; 25 milioni per il mancato trattamento delle acque reflue urbane. Immagino che, controllando dall'aggiornamento dei dati sul sito del Senato, potremmo trarre altre informazioni.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,45)

(Segue BONINO). Abbiamo poi la questione dei 5 milioni e mezzo di ecoballe accatastate in surreali città di immondizia, che sono oggetto dal 2015 di un'infrazione da 20 milioni, cui si aggiungono 120.000 euro al giorno, fino a quando il problema non sarà risolto.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa, in una missione a Bruxelles nel dicembre scorso, aveva annunciato la richiesta di una riduzione della multa, promettendo passi

concreti. Evidentemente non gli ha creduto nessuno perché è chiaro che entro il 16 dicembre 2019 il problema dei 5 milioni di ecoballe non sarà certamente risolto. Il rinvio di oltre sei mesi però non rassicura perché nel frattempo continueremo a pagare 120.000 euro al giorno per un totale di circa 22 milioni.

Ci vorrebbe quindi un'attenzione più puntuta e accurata sulla gestione delle infrazioni. io ho citato solo quelle riguardanti i rifiuti di cui avevo i dati, ma credo che consultando il sito del Senato potremo avere un panorama complessivo di quanto ci costano le infrazioni europee. Ho fatto solo l'esempio del capitolo ambientale; potremmo fare una richiesta relativa agli altri capitoli, che certamente faremo.

La seconda questione che ho sentito sollevare anche relativamente al nuovo negoziato sul bilancio riguarda i fondi di coesione. È ben difficile chiedere il mantenimento dei fondi di coesione - per non parlare dell'aumento degli stessi - quando in realtà la Corte dei conti ci dice che non abbiamo usato i fondi di coesione per centinaia di milioni di euro, che dovremmo restituire entro dicembre o per progetti non realizzati o per progetti non finanziabili perché non presentati in termini corretti.

Volevo soltanto che fossero ben chiari questi due elementi, che certamente non aiutano.

Tutto questo discorso mi porta all'ultima considerazione che è già stata fatta dal mio collega precedentemente. A parte le visioni politiche che possiamo avere, e ognuno di noi ha le sue, quello che rimane sicuro è che da quel di il nostro Governo non si è attrezzato per avere un Ministero per gli affari europei degno di questo nome, nel senso di essere adeguato a questo nome.

Avevamo provato a costituire un comitato interministeriale che funzionava molto bene, in modo da coordinare la posizione dei diversi Ministri quando vanno a Bruxelles, nonché per dare in tempo utile, quindi in fase ascendente e fin dall'inizio, istruzioni precise ai nostri bravissimi funzionari a Bruxelles, che molto spesso ne sono privi e questo, non per mala volontà del Ministro in carica, ma per mancanza di uno strumento adeguato.

A questo proposito vorrei chiedere al Ministro o anche a lei, sottosegretario Santangelo, o a chi vuole, di fare un giretto al Ministero per gli affari europei a Parigi: si renderà conto che, al di là della politica del Primo Ministro o del Presidente, la macchina e la struttura del Ministero per gli affari europei è quella che garantisce fin dal giorno uno, anzi, molto spesso dal giorno zero, che gli interessi francesi - sia pur mediati, perché è chiaro che a volte si vince e a volte no - siano presenti sul tavolo negoziale di qualunque direttiva.

Noi non ci siamo mai dati questa struttura e quindi che facciamo? In realtà criticiamo le direttive, che poi come ho detto non applichiamo, solamente quando ci arrivano. Io invece penso che, indipendentemente da chi sarà al Governo, ma se cominciamo è meglio, bisognerà darsi gli strumenti - finora non lo abbiamo fatto - per avere una presenza competente tecnica e amministrativa capace anche di negoziare tra i vari Ministri, perché non si vince sempre. Il Governo deve stabilire delle priorità per cui, in base alla priorità «X», è disponibile anche a fare dei compromessi sulla direttiva «Y», è normale.

A questo proposito, ricordo l'esperienza positiva fatta con il Governo Prodi - e lo dico per conoscenza, perché ero Ministro per le politiche europee - che mi ha consentito spesso di avere una posizione negoziata, quindi di avere chiaro che cosa dovevo negoziare e che cosa dovevo ottenere.

Spero che di questi tre suggerimenti si voglia tener conto in modo positivo, perché l'interesse che io ho e sento politicamente non è quello di fare polemica su temi europei, ma, se possibile, di mettere in condizione il nostro Paese, per i Governi che verranno, non solo di battere i pugni o di minacciare sfracelli, ma di essere rispettabile, rispettato e competente sulle questioni che si dovranno affrontare. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD).*

[FAZZOLARI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FAZZOLARI](#) (Fdi). Signor Presidente, oggi discutiamo della legge di delegazione europea 2018. Esaminiamo le relazioni programmatiche e consuntive nel totale disinteresse del Parlamento: i banchi totalmente vuoti ne sono sintomatici.

Noi oggi abbiamo fatto i compiti a casa; abbiamo preso la lista di tutto ciò che nel nostro ordinamento non va bene e abbiamo fatto un provvedimento in cui chiediamo al Governo di adeguarlo velocemente

alla normativa europea per evitare che l'Unione europea ci bacchetti. Siamo stati molto educati; abbiamo fatto i compiti a casa; lo abbiamo fatto anche per l'assestamento di bilancio: la Commissione ci ha detto di stare entro il 2 per cento come rapporto *deficit*-PIL e il Governo si è affrettato a rivedere i propri conti per rientrare in questa percentuale. Ciò è avvenuto alla faccia di chi stappava bottiglie di champagne dicendo che il *deficit* veniva fatto come meglio credeva o di chi diceva che i numerini della Commissione europea non servono e vengono rispettati solamente se non nuocciono agli interessi italiani. Oggi, invece, il Governo ha fatto i compiti a casa e ha fatto esattamente ciò che gli veniva chiesto dalla Commissione europea. È un po' bizzarro per un Governo che doveva far tremare le cancellerie europee e la Commissione europea. Non è successo nulla di tutto ciò. Questo è accaduto come se in Europa andasse tutto bene, ma non è così; non va tutto bene per due motivi. Innanzitutto, non c'è una visione di interesse generale in Europa. Quindi, chi parla di europeismo come se esistesse una stanza nella quale c'è qualcuno che fa il bene dell'Europa si sbaglia perché in Europa ognuno persegue gli interessi del proprio stato nazionale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 18,54)

(Segue FAZZOLARI). Ciò vale per tutti tranne che per l'Italia, che non siede ai tavoli nei quali queste decisioni vengono prese, che non si fa sentire, che presenta una relazione programmatica 2019 alla Commissione europea che oserei definire da educande, molto timida e rispettosa. Diciamo che non abbiamo visto la ruspa in questo provvedimento.

Fratelli d'Italia nella sua risoluzione, che adesso diventerà emendamento alla risoluzione di maggioranza, ha detto cosa avremmo dovuto fare per farci sentire. Innanzitutto bisogna considerare la natalità come priorità dell'Unione europea e, quindi, come prima voce di spesa nell'Unione europea. Non è così; l'Unione europea non ha tra le sue mille priorità la natalità e noi non l'abbiamo inserita tra le nostre priorità italiane. Ci sono poi i dazi di civiltà nei confronti di quegli Stati che non rispettano i nostri *standard* salariali, ambientali e sociali per evitare un *dumping* sociale in Europa.

L'euro poi è un problema perché arricchisce i tedeschi e impoverisce gli italiani. Non lo dico io, ma i tedeschi, che hanno fatto uno studio accurato e dettagliato. Di solito sono bravi a fare queste cose e hanno certificato che in vent'anni, grazie all'euro, i tedeschi hanno guadagnato 23.000 euro e gli italiani ne hanno persi 75.000. A fronte di ciò, ci saremmo aspettati un dibattito molto acceso. Fratelli d'Italia ne parla chiaramente dicendo che, visto che l'euro avvantaggia qualcuno e svantaggia altri, all'interno dei meccanismi della dell'Unione europea ce ne devono essere alcuni di compensazione tra chi guadagna e chi perde. Un meccanismo di compensazione, ad esempio, potrebbe essere quello di investimenti tramite la BEI, la BCE o il bilancio europeo per opere infrastrutturali negli Stati dell'Unione che con l'euro ci rimettono. Si potrebbe anche chiedere che l'intera Unione europea esca dalla follia del *global compact* per l'immigrazione, il programma ONU che vorrebbe una immigrazione illimitata in Europa, su cui Fratelli d'Italia si è battuta e su cui vorremmo che l'intera Unione europea prendesse posizione. Nei trattati dell'Unione europea si potrebbero inserire, inoltre, le nostre radici classiche e cristiane come fondamento dell'identità europea.

Non c'è nulla di tutto questo, ma ci sono solamente delle piccole osservazioni, che avrebbe potuto fare pure il Governo precedente.

Capisco dunque l'imbarazzo della Lega, quando dice che almeno è un piccolo passo avanti rispetto al passato. Forse è così, ma sicuramente ci troviamo in una situazione molto anomala, nella quale il principale partito di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle, ha votato a favore della nomina del Presidente della Commissione europea, insieme al PD, al Partito popolare e alle forze europeiste, mentre la Lega ha votato contro, insieme alle forze euroscettiche, tra le quali Fratelli d'Italia.

Ovviamente non è normale che un Governo si presenti ad un appuntamento fondamentale, come quello della nomina del Presidente della Commissione europea, non avendo una posizione. Il Governo italiano è a favore di questa Commissione o è contro, visto che un partito ha votato a favore e un partito ha votato contro? Così non andiamo molto lontano.

Abbiamo però fatto grandi passi avanti rispetto ai Governi di sinistra e questo, con onestà intellettuale, va riconosciuto, anche perché non era difficile fare meglio in Europa di un Governo che era al servizio delle potenze straniere. Può sembrare un'affermazione forte, ma mi sarei aspettato ci fosse un grande

scandalo oggi in Aula, che invece non c'è stato. Allora raccontiamo noi di Fratelli d'Italia questa vergogna, che è apparsa ieri sui giornali, e cioè che il nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - dico «nostro» perché italiano - durante i Governi Renzi e Gentiloni Silveri, Sandro Gozi, dopo aver ricoperto questo incarico, in base al quale avrebbe dovuto difendere gli interessi italiani in Europa e presso la Commissione europea, prima è stato candidato nelle liste di En Marche, con Macron, al Parlamento europeo - che ricordo essere delle liste bloccate, per cui non serve la preferenza, ma solamente il plauso del capobastone - e, come abbiamo appreso ieri, è stato addirittura nominato nel Governo francese con il medesimo incarico che ricopriva nel Governo italiano e cioè quello di responsabile delle politiche europee per la Francia. La domanda dovrebbe dunque sorgere spontanea a tutti: come mai chi andava a sbattere i pugni sui tavoli per difendere gli interessi italiani, contro gli interessi francesi, il giorno dopo viene premiato dal Governo francese? In Italia, nella legge anticorruzione, ciò corrisponde ad una fattispecie ben precisa ed è il divieto di *pantouflage*, ovvero il divieto delle porte girevoli, che vieta a chi ricopre funzioni pubbliche di essere il giorno dopo al soldo di chi trattava con il Governo italiano. Invece abbiamo il nostro rappresentante nei tavoli europei, che adesso abbiamo scoperto essere al soldo dei francesi e questo è uno schifo, che dovrebbe indignare non sono i patrioti di Fratelli d'Italia, ma chiunque abbia a cuore la Nazione. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Allora, a questo punto forse si riescono pure a capire altre circostanze e si riesce a capire la vergogna di una lettera del Presidente del

Gruppo PD al Senato, che scrive all'ambasciatore francese per scusarsi del proprio Governo, con toni che sembrano quelli della lettera di Benigni e Troisi a Savonarola nel film "Non ci resta che piangere". *(Proteste dei senatori Ginetti e Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Ha ancora venti secondi. Ho concesso io altri trenta secondi.

FAZZOLARI *(FdI)*. «Mi consenta ancora di rinnovare i nostri sentimenti di profondo rispetto e di rappresentarli al presidente Macron e ai vertici del Governo francese». *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, può rimanere nei termini del provvedimento?

FAZZOLARI *(FdI)*. Quanto tempo ho ancora?

PRESIDENTE. Ha già terminato il tempo e le ho concesso altri trenta secondi per concludere.

FAZZOLARI *(FdI)*. Concludo, signor Presidente.

Allora si capisce meglio una lettera di questo genere e l'accordo di Caen, firmato il 21 marzo 2015 e non ancora ratificato dal Parlamento, con cui il Governo guidato dal PD regala parte delle nostre acque territoriali ai francesi. Si capisce l'appoggio del PD ai bombardamenti francesi in Libia nel 2011... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore, gentilmente, la invito a rimanere nell'ambito dell'oggetto del provvedimento, oppure le devo togliere la parola, anche perché ha terminato il tempo a sua disposizione.

FAZZOLARI *(FdI)*. Signor Presidente, concludo dicendo che l'Italia ha bisogno di altro per rialzare la testa e, quindi, voteremo contro la relazione programmatica in esame, che non riesce a operare in tal senso. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni)*.

[PITTELLA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA *(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico si asterrà dal voto.

Desidero ringraziare la collega Ginetti, che ha seguito con competenza e passione l'importante *dossier* in esame e offerto le argomentazioni che ci spingono al nostro voto di astensione.

Questa è anche l'occasione per fare una verifica di un anno di impegno europeo (non posso dire di impegno europeista). Dispiace che non sia presente in Aula il nuovo Ministro, a cui avrei fatto volentieri gli auguri. E di auguri ne ha bisogno, dopo un anno disastroso nei rapporti tra il vostro Governo e l'Unione europea.

Il ministro Savona ci ha spesso allietato con costruzioni immaginifiche, dichiarazioni circonvolte e un profluvio di raffigurazioni fantasiose e fantastiche, accompagnate da una pratica nerboruta o ammiccante, totalmente incapace di costruire un'intesa e un'alleanza e di capire cosa ottenere per l'Italia e l'Europa.

Voglio ricordare alcuni punti di questo anno di sconfitte.

Parto dal primo. Parte l'esperienza del Governo Conte, con una presenza a Bruxelles. Il primo Consiglio europeo sull'immigrazione vede sul tavolo la proposta di riforma del regolamento di Dublino; il Governo italiano è d'accordo a far cadere quella proposta, che avrebbe risolto un problema fondamentale rispetto al grande tema delle migrazioni. Queste cose non vanno dimenticate. Salvini ha poi speso quest'anno a dire che i porti vanno chiusi e che non vanno aumentati gli irregolari nel nostro Paese, perché - ovviamente - si riduce la possibilità per gli immigrati regolari. Ma, poi, gli irregolari non è riuscito a rimandarli indietro e a rimpatriarli.

A volte molti si chiedono se il problema dell'immigrazione o dei richiedenti asilo si voglia risolvere davvero, oppure si voglia mantenere così, per impensierire, preoccupare e - poi - lucrare sulla paura degli elettori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Passo al secondo punto: la commedia della manovra finanziaria. Si è partiti con muscoli da palestrati e poi le stanze insonorizzate di Bruxelles hanno portato il buon presidente Conte a miti consigli.

Terzo punto. Vi è traccia in questo anno delle proposte di cambiamento delle regole di bilancio? Si era detto: rivolteremo l'Unione europea e le sue regole di bilancio come un calzino. Vi è traccia di queste proposte. Il Governo ha fatto qualche proposta seria? Ha un'idea? Ha idea di un'alleanza? Il collega parla male della Francia, quell'altro della Germania, quell'altro ancora non so di chi. Non ho capito poi queste riforme con chi dovremmo realizzarle. Con il gruppo di Visegrád, che sicuramente sarà contrario a ogni ipotesi di riforma?

Quarto punto. Ai nostri piedi il Mediterraneo brucia, con la guerra in Libia, l'instabilità in Tunisia e in Egitto e la situazione di crisi del Sahel: tutto ciò sembra disinteressare il Governo italiano, come se non fosse il principale interessato a ciò che avviene nel Mediterraneo e ad una politica seria e non di elemosina verso l'Africa.

Quinto punto. Torno al ministro Savona, che spesso ha parlato di zoppia istituzionale. Io stesso alcuni anni fa scrissi un libro, che intitolai «L'anatra zoppa», per descrivere l'asimmetria tra una gamba monetaria forte dell'Unione europea e una economica e fiscale debole o assente. Anche qui, come si è tentato di risolvere in quest'anno la zoppia cui si riferisce Savona? Con quali proposte? C'è traccia di una proposta del Governo italiano sugli eurobond, sulla capacità fiscale, su un bilancio della zona euro o su un fondo monetario europeo? Nulla di tutto questo.

Sesto punto. Non parliamo del concorso italiano alla politica estera europea, che dovrebbe essere forte, chiaramente orientata a rafforzare l'alleanza atlantica, senza complessi d'inferiorità, schizofrenia, ambiguità né legami azzardati, ambigui e incoerenti con la storia dell'Italia e dell'Europa.

Per concludere, parliamo di Ursula von der Leyen, il nuovo Presidente della Commissione europea. Anche lì, il Governo italiano è riuscito a non pesare né contare. Lega e MoVimento 5 Stelle sono riusciti a divaricarsi, quindi a nullificare il potere negoziale italiano, dividendosi sul voto al Presidente della Commissione europea. L'elezione del Presidente della Commissione europea è il punto nodale, dal quale promanano le altre nomine, alle quali temo - per colpa non nostra, ma di questo Governo - l'Italia parteciperà con un piatto di lenticchie.

Ciò non è sicuramente giusto per un grande Paese, fondatore dell'Unione europea, un Paese tuttavia *pro tempore* governato da un Governo inadeguato e incapace. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, come già sentito più volte in questo dibattito, è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo per modificare la legislazione interna, recependo le direttive europee. Si tratta di un provvedimento importante, in quanto recepisce gli atti normativi europei e permette l'ingresso della normativa comunitaria all'interno del nostro ordinamento. La normativa dell'Unione tratta di tematiche a trecentosessanta gradi, toccando ambiti di diversa matrice e che sicuramente offre diversi spunti di riflessione utili per analizzare il futuro dell'Unione stessa.

Prima di entrare nel merito della legge e delle riflessioni ad essa collegate, permettetemi di ringraziare

tutti i colleghi della 14^a Commissione, che hanno portato avanti un lavoro non semplice, perché, come detto, la legge di delegazione affronta numerose tematiche che richiedono impegno e dedizione. Formulo un ringraziamento anche per il fondamentale apporto fornito dal lavoro prezioso dei colleghi di tutte le altre Commissioni di merito.

La legge di delegazione prevede l'attuazione di 26 direttive e l'adeguamento a 9 regolamenti. Si noti l'ampia varietà di tematiche affrontate: vengono trattate materie giuridiche, si opera su un'infrastruttura energetica europea, su tematiche ambientali, si affrontano materie legate alla tutela della salute umana e così via, sino a trasformare la legge di delegazione in una sorta di *omnibus*.

Un articolo importante che vorrei nominare è l'articolo 20 in quanto stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione. Va detto in merito a tale direttiva, che il termine per il recepimento era fissato il 6 febbraio 2018. A causa quindi del mancato recepimento, a mio avviso inspiegabile, è stata avviata contro l'Italia una procedura di infrazione, collega Ginetti, procedura che verrà disinnescata grazie all'approvazione di questo articolo. Si tratta di una modifica particolarmente importante in quanto si recepisce una direttiva che aggiorna e consolida la normativa europea in materia di radioprotezione, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione dei lavoratori, degli individui e dei pazienti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende inoltre le misure di preparazione e risposta alle emergenze che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima.

Altro articolo estremamente importante per la tematica ambientale è l'articolo 14 che reca i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva europea in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile, accumulatori e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE.

Tra le importanti modifiche che si sono fatte grazie al lavoro in Commissione, sono stati inseriti tra i criteri direttivi la previsione di misure che favoriscano il ritiro volontario dei piccolissimi RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchi elettronici, la realizzazione di un sistema unico di gestione dei rifiuti che mette insieme pile e RAEE e la disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi collettivi di raccolta.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In particolare, si fa riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati. Questa è una misura importante perché introduce norme volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, per assicurare la continuità dell'approvvigionamento negli Stati membri e prevedere i rischi derivanti da uno dei problemi strutturali dell'Unione europea, cioè l'alta dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico.

Per tornare ad una riflessione politica sulla legge di delegazione che abbraccia l'intero sistema istituzionale europeo, si nota come sono sicuramente tante le tematiche affrontate, comportando una modifica ingente, forse troppo, del nostro ordinamento. Già durante la discussione generale, prima del voto sulla legge europea che si è svolta il 16 aprile scorso, avevo posto una riflessione che vorrei condividere di nuovo: a livello europeo - non solo italiano - il crescente numero di aperture di procedure di infrazione sono il sintomo di un'istituzione che è sempre più sinonimo di burocrazia. La mania di regolamentare a tutti i livelli e su tutte le tematiche rappresenta una delle principali cause di avversione e di insofferenza da parte degli Stati membri e dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. Il continuo cedimento di sovranità richiesto, ogni volta riguardante tematiche nuove, è un fenomeno, anzi una problematica, che dovrebbe trovare ampio dibattito politico e mediatico e riguardare chiunque abbia a cuore i nostri interessi nazionali. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Un'altra considerazione politica che vorrei portare alla vostra attenzione riguarda il funzionamento del potere legislativo interno all'Unione europea. Nell'analisi delle varie tematiche legate alla legge di delegazione si nota l'enorme potere della Commissione europea rispetto al ruolo del Parlamento. Deve quindi essere un imperativo dell'Italia cercare di cambiare questa evidente asimmetria di potere. E sono contenta di sottolineare come anche all'interno della risoluzione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ci sia l'impegno a promuovere il rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni europee tramite l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa. Connesso a questo, occorre la garanzia di una maggiore trasparenza della Commissione europea, troppo spesso influenzata da motivi politici che indirizzano le decisioni prese.

In conclusione, sulla base di quanto detto anche dai miei colleghi del Gruppo, forte dell'importante lavoro svolto in Commissione e della rilevanza del provvedimento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è oggi chiamata a esaminare e ad approvare il disegno di legge di delegazione europea e le relative relazioni. È per noi sicuramente l'occasione per confrontare approccio e capacità di iniziativa di due Governi, quello passato e quello attuale.

Partiamo dall'azione dell'Esecutivo in carica, che in Europa è riuscito in pochi mesi nella straordinaria impresa di fare peggio, se possibile, del precedente, che già si era caratterizzato per l'inspiegabile quanto inutile scelta di un Alto rappresentante per la politica estera della cui attività credo nessuno di noi abbia notizia da cinque anni a questa parte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. A testimonianza di ciò è sufficiente provare a contare l'altissimo numero di procedure di infrazione ancora pendenti sulle nostre teste e che nessuno dei due Esecutivi è stato in grado di ridurre significativamente, ma noi confidiamo sempre nel Governo del cambiamento. Oggi, poi, con un Governo che ha come priorità quella di tenersi attaccato con lo *scotch*, abbiamo un'Italia calpestata, derisa e isolata nel contesto europeo, anche alla luce delle votazioni separate per la Presidenza della Commissione europea e che ancora non è riuscita a produrre una candidatura autorevole per un ruolo di Vice Presidenza della Commissione europea, che Forza Italia auspica fortemente per l'Italia, perché non avere neanche una Vice Presidenza sarebbe un'umiliazione che il nostro Paese francamente non merita. D'altronde, le recenti elezioni europee ci hanno consegnato uno scenario in cui le attuali forze di maggioranza sono e saranno assolutamente irrilevanti nel prossimo Parlamento.

Tornando al tema dei nostri lavori, i distinti documenti in esame fotografano quanto è stato fatto e cosa l'Italia vorrebbe fare in Europa l'anno prossimo; un complesso articolato di norme all'apparenza generiche, che andrà invece a incidere concretamente, in maniera consistente e vincolante, sulle nostre attività economiche e sociali e, quindi, sulla vita dei nostri enti, delle nostre imprese e, a cascata, dei cittadini italiani tutti. Ci saremmo quindi aspettati un po' più di coraggio nell'apportare osservazioni e suggerimenti, soprattutto in tema ambientale, per realizzare quel *new green deal* efficiente ed efficace, alla luce del nostro essere tra i Paesi più preparati e più attivi in tema ambientale, nonostante la lentezza e la scarsa lungimiranza del Ministero e di questo Governo. Ciò avviene perché la viviamo dal punto di vista delle imposizioni e non dei benefici. Il lavoro di recepimento adeguato alle differenze tra Paese e Paese dovrebbe e deve essere il lavoro centrale del nostro Governo nelle interlocuzioni. Non abbiamo dubbi sul fatto che l'Unione europea sia necessaria - ha portato pace, stabilità e benessere - ma non può essere percepita esclusivamente come sistema di sole regole asettiche, come limitazione delle azioni dei Paesi membri che crea iniquità, bensì come una turbina per innestare un'accelerazione al motore economico e sociale di ogni singolo Stato. I dati e le statistiche parlano chiaro. Troppo spesso, anche da noi, l'Europa viene percepita come un'istituzione lontana, come altro da noi, mentre, al contrario, dovremmo sentirla come madre di ogni Stato e aggregatrice.

Dobbiamo sempre tener ben presente la centralità della legge di delegazione, in quanto è costituita da una moltitudine di deleghe legislative che il Parlamento cede, trasferisce al Governo per adeguare

l'impianto normativo agli atti europei. La normativa europea diventerà quindi legge in Italia e andrà a incidere su molti - forse troppi - settori, ma soprattutto - come dicevo - sulla vita quotidiana di tutto il sistema Paese.

Ricordo a me stessa e a quest'Assemblea che in questo testo vi sono direttive che disciplinano, tra le altre cose: meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale, riduzione delle emissioni, attuazione dell'accordo sul lavoro nel settore della pesca, lotta alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, gestione dei rifiuti e quant'altro.

A proposito della gestione dei rifiuti, non torno ancora una volta sulla questione dell'*end of waste* e della necessità di fare presto, presto, presto. È infatti ancora bloccato il riciclo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, di pneumatici fuori uso, dei rifiuti da spazzamento stradale, dei RAEE, degli olii, dei grassi animali e vegetali, del tetrapak e di molto altro.

Come vedete, stiamo parlando di temi centrali: giustizia, ambiente, industria, salute, economia, agricoltura, pesca. Milioni di italiani dovrebbero fare necessariamente i conti con queste nuove disposizioni. Tale è l'impatto di queste norme che si rende quanto mai indispensabile la celere individuazione di modelli che rendano possibile anticipare *ex ante* l'impatto di tale legislazione sul tessuto socioeconomico che lo subisce.

È auspicabile, inoltre, che vi sia una decisa semplificazione nell'*iter* di formulazione delle direttive, perché la contemporaneità richiede risposte serie, in tempi brevi, alle sfide che il mondo ci impone.

Forza Italia - lo sapete - è intimamente europeista e, quindi, è per noi impensabile votare in contrasto a direttive europee. È tuttavia giunto il tempo che cessi il ruolo di mero receptore di decisioni altrui. Dobbiamo e possiamo essere più incisivi nella fase di elaborazione delle direttive, prevedendo un maggior coinvolgimento di associazioni di categoria, di parti sociali e, più in generale, di tutti gli attori interessati. È per questo che noi chiedevamo non soltanto il coinvolgimento dello Stato e delle Regioni, ma anche la partecipazione dei Comuni alle riunioni.

Dobbiamo fare ciò per avere una negoziazione in sede comunitaria realistica, finalizzata a uno scopo, che deve essere quello del bene comune della nostra Nazione. È da questo tipo di meccanismi che l'Unione europea dovrebbe ripartire; da quello spirito iniziale che poneva il *focus* sui benefici da portare ai propri cittadini e non dall'essere un super Stato, che tende a regolare ogni aspetto della produzione e della vita.

L'Italia, Paese fondatore, deve recuperare il ruolo centrale che le è stato assegnato dalla storia e anche dalla geografia, e non soltanto nei casi negativi dovuti alla sua collocazione al centro del Mediterraneo. Per noi questo percorso virtuoso dovrebbe iniziare smettendola di accusare l'Europa di tutte le nefandezze possibili. Lo abbiamo detto più volte: questa Europa non è perfetta, ma certamente rappresenta l'unica possibilità che abbiamo per contare qualcosa in un mondo dominato da giganti, quali gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Dobbiamo e possiamo incidere di più, ma per farlo è indispensabile regolarizzare i nostri rapporti con i *partner* comunitari, distendendo le relazioni, che oggi sono troppo tese con tutti.

Si deve stravolgere il paradigma attualmente in voga e riprendere una normale dialettica politica, che deve necessariamente lasciare spazio a una più ampia condivisione di tutto ciò che riguarda l'Italia. Si deve rendere tale negoziazione in Europa pienamente legittimata e interamente funzionale, affinché le direttive vengano preventivamente costruite insieme e condivise e soprattutto adattate alle caratteristiche economiche e sociali di ogni Paese, per diventare indirizzi migliorativi e non penalizzanti; un protagonismo fertile, caratterizzato non da pericolosi atteggiamenti muscolari, ma da una seria e strutturata proposta politica, manifestata con una dialettica adeguata, per rendere la negoziazione in Europa pienamente legittimata, più forte, e far valere l'importanza delle differenze e valorizzare le nostre specificità.

Per quanto espresso in questo mio intervento, con il rinnovato auspicio che le direttive europee derivino sempre più dal dialogo e dalla condivisione, nella precisa consapevolezza che l'Europa è formata da Stati con proprie caratteristiche peculiari, che devono essere rispettate, e con l'auspicio che l'Italia torni a essere protagonista, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Forza Italia sulla votazione sul disegno di legge di delegazione europea e il voto contrario sulla relazione consuntiva e su quella

programmatica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

LOREFICE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per votare la legge di delegazione europea che - come sappiamo - è uno dei due strumenti attraverso i quali l'ordinamento italiano si conforma alla normativa europea. Ma quella odierna è anche una giornata per noi simbolica: è la prima legge di delegazione di questo Governo, la prima dalle elezioni del 26 maggio scorso, che verrà approvata prima dell'insediamento della nuova Commissione europea. Auspicio pertanto che quella di oggi possa essere una giornata simbolo del nuovo corso che l'Europa si accinge a varare, lontano dal passato di austerità che ha fatto molto male a questo Continente e ancor più male all'Italia, e rivolto invece verso un'Europa sociale, della crescita, del salario minimo europeo, dell'ambiente e dell'innovazione.

Queste infatti dovranno essere le stelle polari che guideranno il lavoro della nuova Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, che ha ricevuto il voto favorevole dei nostri colleghi portavoce a Strasburgo per le parole pronunciate lo scorso 17 luglio e gli impegni che la stessa ha preso davanti ai cittadini europei.

Come sapete, in gioco c'è anche la questione del commissario italiano, per il quale si prospetta - e così auspichiamo - un portafoglio economico di peso. Siamo sicuri che il presidente Conte indicherà una figura di sicuro valore che saprà fare gli interessi dell'Italia all'interno dell'Europa e, pertanto, anche dell'Europa stessa.

Il MoVimento 5 Stelle ha salutato con favore le parole di Ursula von der Leyen, in particolare quelle relative al *green deal* per l'Europa entro i primi cento giorni del suo mandato, da sostanzarsi in un piano di investimenti per un'Europa sostenibile, e alla trasformazione della Banca europea per gli investimenti in una banca cosiddetta climatica. Ma penso anche alla prospettata strategia per l'innovazione rivolta alle piccole e medie imprese o alla flessibilità promessa, al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e allo sviluppo del pilastro sociale dell'Unione.

In questo senso vorrei sottolineare l'annunciata proposta dell'istituzione di un salario minimo europeo e di uno strumento di assicurazione contro la disoccupazione: due battaglie fondamentali del MoVimento 5 Stelle, che finalmente trovano una sponda anche in Europa, contrariamente a quanto si è verificato con la Commissione presieduta da Juncker. Proprio quest'ultimo, qualche settimana fa, con una battuta ha detto che sarà difficile trovare il suo sostituto. Vorrei rispondere a Juncker con un'altra battuta: possiamo rassicurare il presidente eletto von der Leyen dicendo che sarà più difficile fare peggio del suo predecessore.

Onorevoli colleghi, a solo un anno dall'insediamento di questo Governo, sembra evidente che in Europa si stanno già raccogliendo i frutti del suo lavoro. A sentire le parole del presidente von der Leyen, sembrano lontani i tempi dell'austerità che ha strangolato cittadini ed economie europee. E noi del MoVimento 5 Stelle in Parlamento e al Governo vigileremo affinché tali parole si trasformino in fatti; non parole, ma fatti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vigileremo con grande attenzione.

Tornando al provvedimento in discussione quest'oggi, vorrei ringraziare la 14a Commissione di cui faccio parte, ma anche le altre coinvolte nell'esame del testo, per il lavoro svolto. E devo dire che buone sono state l'intesa e l'interazione con la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, con la quale abbiamo approfondito diversi punti i cui componenti ringrazio per il loro contributo

Il lavoro è stato forse più lungo del normale e mi riaggancio ad alcune parole pronunciate dalla senatrice Ginetti. Vorrei ricordare che nel 2013 la legge di delegazione è stata votata il 7 ottobre dell'anno successivo e che nel 2016-2017 è stata emanata un'unica legge di delegazione europea, approvata il 25 ottobre 2017. Noi, quindi, siamo ampiamente dentro le tempistiche degli anni precedenti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,31)

(*Segue LOREFICE*). I contenuti elencati sono estremamente significativi e hanno richiesto un serio approfondimento, avvenuto anche grazie al prezioso aiuto dato da tutte le parti sociali, intervenute in diverse audizioni, portando le loro istanze, e colgo l'occasione per ringraziarle.

Entrando nel merito dell'articolato, si può tranquillamente affermare che la discontinuità con il passato è netta e anche il cittadino più distratto non avrebbe alcun dubbio sulla paternità della legge di delegazione in esame: parliamo di ambiente, salute, rifiuti, che sono solamente alcune delle tematiche trattate nel testo del disegno di legge. Più nello specifico, con questo provvedimento recepiamo il pacchetto sull'economia circolare, al fine di garantire un futuro sostenibile e pulito alle generazioni future. In particolare, vorrei citare l'articolo 16 e la cessazione della qualifica di rifiuto, che interviene nell'ambito di una situazione di stallo venutasi a creare che rischiava di bloccare l'intera filiera. Con la previsione contenuta nel disegno di legge, si delega il Governo a riformare una normativa molto datata, addirittura risalente al 1998, ampiamente superata dal progresso tecnologico, e si interviene sulle autorizzazioni per dare la possibilità alle imprese della filiera di continuare il proprio lavoro. Non fermiamo quindi le aziende che lavorano e hanno investito in questo settore e siamo già pronti a emanare le nuove norme sull'*end of waste*.

È già stato detto, ma anch'io voglio ricordare che ieri è stato l'Earth Overshoot Day, ossia il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse prodotte dal Pianeta in un dato anno. Onorevoli colleghi, siamo alla fine del mese di luglio e per i prossimi cinque mesi ciò che consumeremo lo toglieremo alle generazioni future, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Riflettiamo quindi su quello che facciamo. Dobbiamo cambiare rotta immediatamente e spingere perché gli altri attori sulla scena globale facciano lo stesso. Per questo è così importante recepire le norme in esame e impegnarci tutti affinché l'Italia e l'Europa si facciano promotrici nei maggiori fora internazionali del cambiamento.

Con il disegno di legge in esame recepiamo le direttive nn. 851 e 852 del 2018 in materia di rifiuti di imballaggi e imballaggi. È un tema questo estremamente importante per il mondo e per l'Italia in particolare, anche al fine di ridurre la dispersione delle plastiche che stanno uccidendo una delle nostre risorse più importanti, il mare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un altro tema su cui deleghiamo il Governo a legiferare riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli da pile e accumulatori. In questo campo, sempre in un'ottica di economia circolare, deleghiamo il Governo ad adottare misure che vadano verso la riduzione dei rifiuti, il riuso e il riciclo. In relazione a ciò, voglio citare la previsione, inserita in Commissione, per il ritiro dei piccolissimi RAEE anche presso distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa tipologia di rifiuto, infatti, più delle altre sfugge al corretto smaltimento, causando gravi danni all'ambiente. Ma vi sono numerose altre previsioni degne di nota. Penso alle misure a tutela della salute umana come il recepimento della direttiva sulle radiazioni ionizzanti, che solamente ora - grazie a questa maggioranza e a questo Governo - viene recepita; o al nuovo Piano nazionale radon, essendo l'esposizione al radon una delle principali cause di tumore al polmone.

Continuando sul tema, è importante segnalare il recepimento delle direttive in materia di sicurezza nella navigazione, fondamentali non solo per chi lavora su una nave, ma anche per tutti i cittadini che la utilizzano.

Signor Presidente, quello che sto illustrando è il radicale cambio di passo che vi è stato nell'azione di Governo e negli atti del Parlamento dal 1° giugno dello scorso anno, anche in Europa. Si lavora per cambiare l'Europa, per renderla più equa e solidale. Non è un percorso né facile né breve, ma lo stiamo portando avanti. Al contempo, tuttavia, dobbiamo fare i conti con lo *status quo* e tirare fuori il meglio dalla situazione attuale.

Credo che la differenza con chi ci ha preceduto sia evidente: in passato si è chiesta flessibilità all'Europa per mancate elettorali. Ora si rispettano i patti, si adottano misure volte alla crescita, all'occupazione giovanile e al sostegno delle categorie maggiormente svantaggiate, e allo stesso tempo si agisce nella giusta direzione per l'ambiente, la salute umana e degli animali e per la sicurezza delle persone.

Signor Presidente, concludo facendo un augurio al neo Ministro, che spero di vedere a breve in Aula e in Commissione. Abbiamo necessità di un Ministro forte, che ci dia supporto in Europa per le politiche dell'Unione europea.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle, perché l'Italia e l'Europa ne hanno bisogno. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 944, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, dovendo passare alla proposta di risoluzione n. 2, accettata dal Governo, avverto che su tale proposta sono stati presentati due emendamenti, i cui testi sono in distribuzione.

Prima di procedere a dichiarare l'ammissibilità o meno degli emendamenti presentati, dispongo una breve sospensione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 19,57).

Colleghi, il problema, che non risolveremo in questa sede e che sarà oggetto di un dibattito nella Giunta per il Regolamento, nasce dal fatto che l'articolo 144-bis, al comma 7, prevede che: «Dopo la votazione finale sul disegno di legge europea e di delegazione europea, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti».

Gli emendamenti che sono stati presentati ripropongono in maniera testuale le stesse parole del dispositivo di altre proposte di risoluzione. Ovviamente ciò potrebbe essere interpretato, ma spetterà alla Giunta farlo, come un aggiramento del fatto che, una volta votata la proposta risoluzione, su cui c'è il parere favorevole, non possano essere messe ai voti le successive, perché vengono precluse. Tutto ciò nonostante, rinviando a quella sede l'approfondimento, ammetto i due emendamenti, rassegnando queste mie riflessioni, che saranno considerate nella prossima riunione della Giunta per il Regolamento e chiedo ai presentatori se intendono illustrarli.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, la ringrazio per aver ammesso gli emendamenti, nonostante il dubbio interpretativo.

Il Gruppo Fratelli d'Italia ha voluto presentare come emendamenti alla proposta di risoluzione, visto che si tratta di una relazione programmatica per il 2019, le parole d'ordine della visione di Fratelli d'Italia in ambito europeo, e che spesso sono state più che condivise da diverse forze politiche, in particolare dalla Lega, ma anche dal Movimento 5 Stelle: quindi confidiamo che possano essere recepite.

Molto velocemente, la prima proposta emendativa riguarda la questione natalità e demografia. Sappiamo tutti che il principale problema del continente europeo è quello demografico e una natalità insufficiente al rinnovo della popolazione europea e per questo dovrebbe essere normale che la principale voce di priorità e di spesa dell'Unione europea fosse proprio relativa alle politiche per la natalità, ma così non è. Tra tutte le priorità dell'Unione europea non c'è, tra gli assi di priorità, quello che riguarda la natalità e la demografia e quindi chiediamo che il Governo si faccia parte attiva per introdurla.

La seconda priorità riguarda quelli che, nella comunicazione, vengono chiamati dazi di civiltà. L'Europa, giustamente, ha normative molto rigide e severe in ambito sociale, di tutela del lavoratore e dell'ambiente, ma se apriamo in modo indiscriminato i confini europei a merci che provengono da Stati che non rispettano le nostre stesse leggi avremo una concorrenza sleale da parte dei prodotti provenienti dal di fuori dell'Unione europea nei confronti di quelli prodotti in Europa. In tal modo o si creerà un *dumping* sociale in Europa, che per rimanere concorrenziale dovrà abbassare i propri *standard*, oppure si metteranno in grande difficoltà i nostri produttori e le nostre imprese. Si parla quindi di dazi di civiltà all'ingresso dei prodotti, per non creare questa difficoltà.

Un'altra priorità riguarda l'euro. Al di là dell'idea che ognuno di noi ha sulla moneta unica, è un dato di fatto che nell'eurozona essa comporta delle storture tra i diversi Paesi europei. Un recente studio, fatto da un prestigioso *think tank* tedesco, ha dimostrato che, nell'arco dei vent'anni di vita dell'euro ogni tedesco ha guadagnato 23.000 euro solo grazie all'esistenza della moneta unica, mentre ogni italiano ha perso 75.000 euro. Queste sono delle evidenze, a prescindere dalle opinioni di ognuno di noi. Quindi, anche senza mettere in discussione l'euro, si potrebbe ragionare su un meccanismo di compensazione, all'interno dell'Unione europea, tra gli Stati che traggono giovamento dalla moneta unica e quelli che ne sono penalizzati, ad esempio prevedendo degli investimenti infrastrutturali, a carico direttamente

del bilancio europeo, a favore degli Stati penalizzati.

Oltre a questo, proponiamo di dichiarare l'Unione europea fuori dal contesto del *global compact* ONU per l'immigrazione. Questo dibattito è stato molto sentito negli ultimi tempi, ma ha anche diviso l'Europa. I confini sono unici e le regole di ingresso dovrebbero essere comuni.

Proseguo molto velocemente. L'emendamento in esame affronta anche il tema del contrasto all'immigrazione illegale. Chiediamo semplicemente che, per contrastare l'immigrazione illegale nel Mediterraneo centrale, l'Unione europea investa le stesse cifre che ha speso sulla rotta balcanica (mi riferisco ai 6 miliardi di euro che sono stati dati dall'Unione europea alla Turchia).

L'emendamento in esame propone altresì di rimettere in discussione il bizzarro sistema del franco CFA, in forza del quale le *ex* colonie francesi versano il 50 per cento del valore delle proprie esportazioni alla Tesoreria francese. Noi chiediamo che questo meccanismo sia sostituito dall'euro CFA, in modo che la Banca centrale europea non chieda il versamento di questi soldi all'Africa, così da dare un aiuto concreto per quest'ultima.

Infine, chiediamo di inserire all'interno della Costituzione europea un riferimento alle radici classiche e cristiane dell'Europa.

Quelle illustrate ci sembrano questioni più che condivisibili e pertanto speriamo che l'Assemblea si esprima a favore dell'emendamento. (*Applausi dal Gruppo Fdl*).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIANNUZZI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 2, e LXXXVII, n. 2. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti.

BARRA CARACCILO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 2.1. Sull'emendamento 2.2 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pittella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori Loreface, Pucciarelli e Giannuzzi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 1 e 3.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - **Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto** (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 20,06**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1416.

Il relatore, senatore Santillo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SANTILLO, relatore. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione alla Presidenza di poter consegnare il testo del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Facciamogli seriamente un applauso, colleghi, alle ore 20 del 30 luglio. (*Applausi*).

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[SANTILLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

[SANTANGELO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[DE FALCO](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà e le faccio presente che è gradita la consegna dei testi scritti degli interventi.

[DE FALCO](#) *(Misto)*. Accolgo l'invito, signor Presidente, e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

La ringrazio e invito i colleghi a farle un applauso. *(Applausi)*.

[D'ARIENZO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) *(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento e, come abbiamo già detto nella discussione generale, auspichiamo che l'ulteriore tempo a disposizione per i decreti di cui si sta parlando serva per fare quel tavolo di lavoro con le organizzazioni del settore e trovare finalmente una soluzione ai nodi che sono stati espressi.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Collegli, facciamo un applauso anche al senatore D'Arienzo. *(Applausi)*.

[PERGREFFI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega, auspichiamo che le istanze e le sensibilità dei soggetti che comunque audiremo per portare avanti il provvedimento vero e proprio possano essere prese in considerazione e che quindi il tempo a disposizione sia congruo.

Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[DE SIANO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE SIANO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia esprime parere favorevole su

questo provvedimento.

Non abbiamo fatto ostruzionismo in Commissione né abbiamo presentato emendamenti, con l'auspicio che le forze di maggioranza e il Governo possano fare una discussione più seria, approfondita e appropriata su un tema vitale per il nostro Paese.

[RICCIARDI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI \(M5S\)](#). Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle esprimo il voto favorevole per questa proroga, di cui potremo trarre profitto in Commissione lavori pubblici. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Ringrazio tutti per la gentile collaborazione.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Il Senato ha approvato il provvedimento all'unanimità: bisognava proprio attendere il 30 luglio alle ore 20,11 per ottenere questi risultati.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Comunico che, come già concordato per le vie brevi, la seduta di domani inizierà alle ore 10 con la lettura del processo verbale e la sua approvazione. Dopodiché si passerà ad una sospensione per consentire la riunione dei Capigruppo e la seduta riprenderà alla conclusione di tale riunione, anche se tutti credo conoscano già il contenuto della riunione stessa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CUCCA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo perché nella notte appena trascorsa, in Sardegna, si sono verificati due gravissimi episodi. Ancora una volta è stato compiuto un gesto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale, il sindaco di Cardedu, al quale sento il dovere di manifestare tutta la solidarietà del Gruppo Partito Democratico, e poi c'è stato un attentato gravissimo alla sede del Partito Democratico di Dorgali.

Voglio precisare che quella di Dorgali è una sede storica, un simbolo del Partito Democratico in Sardegna. È stata costruita dalla comunità dorgalese con l'intervento dei compaesani ed era, come dicevo, un simbolo. Purtroppo l'attentato è stato estremamente grave. È avvenuto in una comunità estremamente operosa, una località turistica, all'una e mezza di notte, quando ancora c'era tantissima gente in giro. Chi ha visto le immagini è rimasto impressionato. Ci sono i vetri conficcati nella parete opposta, quindi è un fatto che non ha causato molti morti semplicemente per un caso fortuito, se vogliamo per un colpo di fortuna.

Quello che è accaduto, però, è segnale di un grave malessere che è molto diffuso nell'isola che il più delle volte si sente abbandonata da Roma e, al di là delle belle parole che sono state dette anche nell'ultimo periodo, fatti concreti se ne vedono davvero pochi. Sento quindi il dovere di esprimere a tutta la comunità democratica di Dorgali, a quella del nuorese (io sono di Nuoro) e a tutta la comunità democratica sarda, proprio perché quella sede rappresenta un simbolo del Partito Democratico in Sardegna, tutta la solidarietà e la vicinanza. Credo che sia doveroso esprimerlo all'intera comunità dorgalese, una comunità estremamente operosa che saprà reagire anche a questo gesto.

Auspicio però e chiedo attenzione da parte del Governo, in particolare del ministro Salvini. Credo che la situazione sia diventata talmente grave che sia necessario ed utile convocare immediatamente il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale si spera che il ministro Salvini voglia partecipare e assicurarsi in maniera fattiva, e non solo con le parole, un intervento drastico e risolutivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Cucca, anche la Presidenza esprime la sua personale e generale vicinanza e solidarietà.

[LONARDO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo mio intervento di fine seduta mi preme far giungere al ministro Costa un accorato appello da parte della città di Benevento che da sempre è priva del depuratore.

Premesso che il Comune di Benevento e la Regione Campania, d'intesa con il commissario di Governo Rolle, hanno posto in essere tutte le azioni e tutti gli investimenti possibili, premesso altresì che al sindaco attuale di Benevento, appena insediatosi, è stato consegnato pure un avviso di garanzia da parte della locale magistratura senza che questi avesse alcuna responsabilità in merito, responsabilità che invece è tutta da addebitare alle amministrazioni precedenti che si sono succedute nel tempo e sulle quali, stranamente e inspiegabilmente, non grava nessuna ipoteca giudiziaria, pur essendo molto inadempienti; premesso, infine, che il sindaco ed il governo regionale hanno recuperato fondi per un valore di 12 milioni di euro, fondi che erano finiti in perenzione, e tenuto conto pure che i Ministri di questo Governo del cambiamento non sono adusi rispondere alle interrogazioni che i senatori presentano, mi vedo costretta a chiedere al ministro Costa se intenda tenere fede a quanto da lui dichiarato e stabilito in un'apposita riunione presso il Ministero, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune di Benevento e del commissario Rolle, di assegnare la cifra di 20 milioni di euro per la costruzione del depuratore, per consegnarlo alla comunità tutta di Benevento.

Chiedo inoltre quando eventualmente questo avverrà, essendo già passati alcuni mesi dalla sua promessa e dalle garanzie date alla città di Benevento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[FENU](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FENU (*M5S*). Signor Presidente, nella serata di domenica 28 luglio, alle ore 21, è divampato un incendio nelle campagne di Siniscola, in Sardegna: 15 famiglie sono state evacuate, due case di abitazione sono andate completamente distrutte e numerose altre sono state danneggiate dal fuoco; sono morti almeno 200 capi di bestiame e sono andati distrutti 600 ettari tra pascoli e frutteti.

I danni, che potevano essere ancora più gravi e costare la vita a qualcuno, sono stati limitati grazie all'impegno di circa 200 uomini che hanno lavorato senza sosta e con estrema difficoltà: Protezione civile, Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas), barracelli, vigili urbani, Polizia e Carabinieri e, soprattutto, tanti volontari. A tutte queste persone deve andare il nostro più sentito ringraziamento.

Condivido la volontà espressa di richiedere al Governo lo stato di emergenza. Noi abbiamo il dovere di occuparci sempre di questa piaga, non soltanto nelle emergenze. In questo senso mi corre l'obbligo di ricordare il lavoro che proprio in questi mesi sta portando avanti il collega deputato Alberto Manca, con la sua proposta di legge per l'istituzione di un'agenzia statale che gestisca la flotta dei Canadair e l'addestramento dei piloti.

Sento però soprattutto l'obbligo di ringraziare i volontari che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento ed alla messa in salvo delle persone. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Sento l'obbligo di ringraziare i pastori, come Gianuario Falchi, che a poche ore dal rogo ha lanciato un appello a tutti per contribuire materialmente ed aiutare le imprese agricole colpite dal rogo. Sento l'obbligo di ringraziare tutto il Consiglio comunale di Siniscola, le forze di minoranza e di maggioranza, il sindaco e la Giunta, che hanno condiviso e fatto proprio l'appello, attivando un conto corrente in solidarietà ai cittadini e ai lavoratori danneggiati dall'incendio.

Ieri sera, durante il Consiglio comunale, un esponente della minoranza ha pronunciato un'affermazione perentoria e non banale: «Facciamo comunità!». La comunità è uno dei tre pilastri della società, tiene l'individuo ancorato ad una serie di reti umane reali e gli conferisce un senso di identità. Quando accadono questi eventi tragici la comunità riemerge con tutta la forza del suo ruolo, sotto forma di partecipazione, di solidarietà, di impegno a beneficio della comunità stessa. Per questo mi unisco all'appello alla solidarietà lanciato dai pastori e dal Comune e faccio mia la frase pronunciata in Consiglio comunale: facciamo comunità! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli

atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 31 luglio 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 ([944](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

- 1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
- 2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
- 3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli

- azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
- 4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);
- 5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
- 6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
- 7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
- 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
- 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
- 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
- 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
- 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
- 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva

2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);

18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020 per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);

26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).

EMENDAMENTO

1.1

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 agosto 2018);».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a)* individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;
- b)* sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all'«Unione europea»;
- c)* abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
- d)* modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera *a*), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
- e)* integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
- f)* prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;
- g)* prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;
- h)* prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;
- i)* adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa

direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.3

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessario».

3.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Sost. id. em. 3.3

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove necessario,».

3.6

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche riconosciute responsabili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2017/1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza all'articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive, proporzionate e dissuasive».

G3.400

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

l'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 cosiddetta "direttiva PIF (protezione interessi finanziari)". Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019;

in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera g) prevede quale criterio di delega, che sia prevista un'aggravante, ove necessario, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI;

i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione;

potrebbe essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo, riconducibile all'attuazione della presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006 n.146 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000 e oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-*bis*, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per tutti quei reati alla cui realizzazione "abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";

considerato che:

la parola "contributo" contenuta nel 61-*bis* c.p., fin dalle prime applicazioni, ha fatto sorgere contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale organizzato che contribuisca (secondo la formulazione del 61-*bis* c.p.) all'esistenza di sé stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione;

il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'art. 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi art. 61-*bis* c.p.) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa";

la locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale;

in questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato;

tenuto conto che:

sorgono dunque in giurisprudenza una serie di dubbi interpretativi: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce principio generale valido anche allorquando l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere? E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un

soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura? Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta;

non può non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore;

come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere italiane operanti oltre i propri confini nazionali? Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reati fine,

impegna il Governo:

a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'art. 61-*bis* c.p. e a creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata del riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un *quid pluris* di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - «EPPO»)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;
 - b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;

- c)* individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;
- d)* coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
- e)* integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
- f)* adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;
- g)* adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:
- 1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;
 - 2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
- h)* coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
- i)* apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
- l)* prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
- m)* prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:
- 1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
 - 2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;

- 3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
 - 4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;
 - n)* prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
 - o)* prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
 - p)* prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
 - q)* in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
 - r)* apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera *a)*, la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
6. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della magistratura che, qualora le condivide, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.
7. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6 restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:
- a)* trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;
 - b)* invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della magistratura a rivedere le proprie valutazioni.
8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 7, il Consiglio superiore della magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera *b)*. Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 6.
9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

4.2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura».

4.4

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera i) sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «integrazioni».

4.400

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento

della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale («Eurojust»).

11-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 11-*bis* sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

11-*quater*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 11-*bis*, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anch'è l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

11-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

G4.200

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli interessi finanziari dell'Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d. *direttiva PIF*; l'articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del diritto penale sostanziale, mentre l'articolo 4 ne prevede il corrispondente adeguamento sul piano processuale;

l'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (c.d. EPPO -*European Public Prosecutor's Office*), al fine di armonizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedurali della

cooperazione;

la competenza dell'EPPO è determinata attraverso il rinvio alla suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, sia sul versante delle entrate che delle uscite, incluse le frodi all'IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All'EPPO è attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi investigativi della Ue non possono promuovere l'azione penale o svolgere indagini nei casi di frode - organismi con cui l'EPPO dovrà comunque cooperare (*Olaf*-Ufficio per la lotta antifrode - *Eurojust* - Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale - *Europol* - Ufficio europeo di polizia);

la formazione della struttura dell'EPPO ha carattere progressivo in quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre 2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto anche delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del procuratore capo, fino all'adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l'esercizio dell'azione penale;

i lunghi anni di negoziato per l'istituzione della Procura europea hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come l'EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambiziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa *law enforcement*, scambio di informazioni di *intelligence*, contrasto alla grande criminalità transfrontaliera;

nell'attesa di un'effettiva operatività dell'EPPO, sono già state avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Procura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazionali tra cui il terrorismo, così come consentito dall'ultimo comma dell'articolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l'unanimità del Consiglio europeo;

l'Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione del mandato dell'EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l'azione giurisdizionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione europea, anche a livello giudiziario;

rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento europeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Discorso sullo Stato dell'Unione europea del Presidente della Commissione del 12 settembre 2018, in occasione della presentazione della comunicazione (COM(2018)641), il cui allegato reca un'iniziativa per l'eventuale decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato membro,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle more dell'entrata in funzione operativa della Procura europea prevista non prima del 2021, nell'ambito dei negoziati in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l'ambito di intervento, in favore dell'estensione del suo mandato anche ai reati di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede

la possibilità di ampliarne le competenze allo scopo di includere tra le sue attribuzioni i reati gravi che colpiscono più di uno Stato membro.

G4.400

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

è all'esame del Senato il disegno di legge 944-A recante " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018";

un'efficace protezione degli interessi finanziari europei non può più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni. Questa presa di coscienza ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'Ufficio della Procura Europea (EPPO);

le attività degli organismi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e di Eurojust, organismi comunitari pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni;

i rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'art. 3 par. 3 del Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'art. 100;

considerato che:

appare assolutamente necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento (UE) 2018/1727, relativo all'istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per cooperazione giudiziaria penale - "Eurojust",

impegna il governo ad adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:

a) definire, a norma dell'articolo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, lo status del membro nazionale e dei suoi collaboratori distaccati presso «Eurojust» inclusa la sua procedura di nomina;

b) individuare, a norma dell'articolo 8, del regolamento (UE) 2018/1727, i poteri e le attività del membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

c) individuare, a norma dell'articolo 9, del regolamento (UE) 2018/1727, l'accesso dei membri nazionali distaccati presso «Eurojust» ai registri nazionali;

d) istituire, a norma dell'articolo 20, del regolamento (UE) 2018/1727, un sistema di coordinamento nazionale «Eurojust» per assicurare il coordinamento del lavoro svolto;

e) prevedere, a norma dell'articolo 21, del regolamento (UE) 2018/1727, lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie ed il membro nazionale distaccato presso «Eurojust»;

f) apportare ogni opportuna modifica alle norme amministrative, processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727 con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anch'è l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2018/1727.

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
 - b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
 - d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
 - e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;
 - f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
 - g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
 - h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;
 - i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
 - 1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - 2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - 3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
 - l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

4. In sede di esercizio della delega in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.

5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna)* - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

- e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
- f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
- g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
- h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
- i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;
- l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
- m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
- n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
- o) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
- p) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;
- q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;
- r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
- s) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»;
- b) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - *(Motivi di rifiuto facoltativo della consegna)* - 1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:
- a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto

europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

6.400 (già 5.0.1/1)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

6.401 (già 5.0.1/2)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.402 (già 5.0.1/3)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

6.403 (già 5.0.1/4)

[Testor](#), [Caliendo](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.404 (già 5.0.1/5)

[Testor](#), [Caliendo](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.405 (già 5.0.1/6)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;

b) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;*

c) *alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49,

il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.200 (già 6.2)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le seguenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.201 (già 6.3)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo

1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;
 - b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
 - c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);
 - d) fissare i principi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;
 - b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;
 - c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla

CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;

f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.200 (già 8.1)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in

conformità con la direttiva CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016, C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di considerare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

9.201 (già 8.2)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano regolati mediante la sua consegna fisica».

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

EMENDAMENTO

11.200 (già 10.1)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c)*, anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera *b)* del presente comma;

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di

contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*) e *c*), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere *g*), *i*) e *j*) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera *a*), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *d*) del presente comma;

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera *b*) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.200 (già 11.1)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281», *con le parole:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

12.400 (già 11.4/28)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

12.401 (già 11.4/31)

[Ginetti](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1» con le seguenti: «quale ulteriore autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2»;

b) sopprimere le parole: «deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»;

c) sopprimere le parole da: «, nonché nei settori» fino alla fine della lettera.

12.404 (già 11.4/36)

[Durnwalder](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «quale autorità competente», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti».

12.402

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da «nonché nei settori» fino alla fine della lettera.

12.403

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «e alle pratiche» fino alla fine della lettera.

12.201 (già 11.3)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola «amministrative».

G12.400

[Fantetti](#), [Testor](#), [Gallone](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

considerato che:

la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*") sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del "*Made in Italy*" il loro *core business*;

salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare nel mercato vedendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT;

sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero;

a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del "ristorante italiano nel Mondo - Europa" .

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a dare attuazione anche agli atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 4.
2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
 - b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System - EU ETS*) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;
 - c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
 - d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
 - e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

EMENDAMENTI

13.200 (già 12.1)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere

della Conferenza Unificata».

13.201 (già 12.2)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo principi di semplificazione amministrativa e di proporzionalità, tali da non generare aggravii di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
- 2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
- 3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- 4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
- 2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese;
- 3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
- 4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione;

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
 - 2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
 - 3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
 - 4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
 - 5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.
 - 6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

14.200 (già 13.1)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

14.402 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Id. em. 14.200

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti;».

14.201 (già 13.2)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

14.401 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Id. em. 14.201

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e reimpiego/recupero;».

14.202 (già 13.3)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente periodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l'identificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

14.203 (già 13.4)

[Ginetti](#), [Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.403 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Id. em. 14.203

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.204 (già 13.5)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti dal trattamento;».

14.205 (già 13.9)

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le seguenti: «rendere più efficiente»;*

2) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».*

14.206 (già 13.10)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.207 (già 13.11)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione», inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.208 (già 13.12)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.209 (già 13.14)

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le seguenti: «rendere più efficiente»;

2) alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;».

14.210 (già 13.15)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con la seguente: «rendere più efficiente».

14.211 (già 13.16)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#), [Nugnes](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), alinea, dopo le parole: «gestione dei RAEE» inserire le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

14.212 (già 13.17)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/849» inserire le seguenti: «sulla base di principi di semplificazione, intervenendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;».

14.213 (già 13.18)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi di gestione» inserire le seguenti: «e rendicontazione».

14.214 (già 13.19)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

14.215 (già 13.20)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed all'uso efficiente delle risorse».

14.216 (già 13.21)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplificazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le operazioni da eseguire, i requisiti e gli *standard*, anche tecnici e di prodotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all'acquirente del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informazioni tra i produttori originari dell'apparecchiatura e gli operatori della preparazione per il riutilizzo;».

14.217 (già 13.22)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare misure» inserire le seguenti: «e incentivi».

14.400

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «e dei loro componenti,», inserire le seguenti: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo riguardo i piccoli elettrodomestici.».

14.218 (già 13.25)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elettrodomestici;».

14.219 (già 13.26)

[Berutti](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, prevedendo modalità semplificate di effettuazione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)».

14.401

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre l'obbligo ai produttori di autovetture o di loro componenti di coprire i costi di gestione dei veicoli fuori uso e una sanzione amministrativa a loro carico in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.»

14.402

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto anche ad introdurre la responsabilità finanziaria e una sanzione amministrativa per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli o di loro componenti.»

14.403

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), il Governo è tenuto anche ad introdurre obiettivi minimi di riutilizzo.»

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;
- b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - 1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
 - 2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
 - 3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
 - 4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
 - 5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;
- c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale;
- d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e

della salute.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.200 (già 14.3)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Pittella](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle ioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel regolamento (UE) 2017/997».

15.201 (già 14.5)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità competenti».

15.202 (già 14.6)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

15.203 (già 14.9)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della Salute».

G15.200

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,
premessi che:

gli articoli 15 e 16 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «*Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability*» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla Commissione europea, ha individuato l'importanza ecologica della posidonia nell'ambito dell'eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle stesse biomasse spiaggiate;

tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento in loco delle *banquettes* di biomassa spiaggiata per un'azione protettiva contro l'erosione costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre disponibile per molti organismi marini o ancora l'utilizzo dei cumuli di posidonia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa vagliatura e caratterizzazione,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto, a prevedere l'inclusione delle biomasse vegetali e di posidonia spiaggiate nell'elencazione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

(*) Accolto dal Governo

G15.400

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,
premessi che:

nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'*iter* inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

a valutare l'opportunità di consentire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

(*) Accolto dal Governo

G15.401

[Gallone](#), [Testor](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premessi che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/ messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il "fare veloce ma correttamente" alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

il risanamento dei territori avviene ora secondo uno specifico schema organizzato e articolato con una metodologia collaudata da un anno e mezzo di attività dall'inizio di questa missione e dalla nomina del Commissario attraverso la messa a disposizione di risorse umane e economico-finanziarie previste con un'apposita *task-force* che l'Arma dei Carabinieri ha affiancato al Commissario per tali compiti. Si può affermare che si è messo a punto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce la realizzazione degli interventi di risanamento e restituzione dei territori alle collettività all'accertamento delle responsabilità, alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative. Elementi essenziali sono altresì la condivisione delle scelte e il rispetto dei tempi, attraverso la pianificazione delle attività con rigorosi cronoprogrammi e il coinvolgimento degli Enti centrali e territoriali attraverso la cooperazione. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile ed efficace che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di infrazione dal 24 marzo 2017 data di nomina del Commissario di n. 34 discariche abusive, concretizzando nei due anni di mandato del Commissario un risparmio di sanzione annua sulla penalità inflitta all'Italia pari a € 13.600.000, suddivisi per semestralità di interventi;

tale attività è stata possibile soprattutto attraverso la stipula di 30 specifici protocolli di

collaborazione con organismi centrali e territoriali, di cui 13 con altrettante stazioni appaltanti, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno, quello di collaborazione con l'ISPRA-SNPA, il Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'uno, relativamente al supporto logistico e finanziario e un altro in via di definizione per il supporto operativo territoriale e da ultimo con l'Istituto Superiore di Sanità per la collaborazione sul monitoraggio dei possibili livelli di inquinamento presenti attorno ai siti pericolosi per la salute umana;

quindi, in considerazione delle argomentazioni sopra dette, questo *modus operandi* potrebbe essere applicato anche per altri siti di discarica da risanare e localizzati nelle diverse regioni nazionali, in considerazione degli inquinamenti prodotti e quindi delle esigenze di salvaguardia della salute per l'uomo e della necessità pertanto di assicurare la salubrità dell'ambiente;

al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che, si evidenzia, non graverebbero sul bilancio dello Stato quale nuovi stanziamenti ma verrebbero garantiti attraverso una autorizzazione a disporre di una percentuale, non superiore allo 0,5% annuo dello stanziamento complessivo di € 110.000.000,00, già messo a disposizione per il Commissario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma annua pertanto non superiore a € 550.000,00;

tali fondi, giova ripeterlo, già stanziati e allocati su una contabilità speciale di cui il Commissario è Funzionario Delegato, verranno utilizzati al fine di sostenere spese funzionali e strumentali per la propria missione in linea con il quadro esigenziale predisposto con l'Arma dei Carabinieri per la missione in atto e pertanto progressivamente decrescenti in relazione alle risorse impiegate e agli impegni da affrontare. Tale dettato normativo è analogo alla disciplina giuridica già in atto prevista dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, attraverso la quale vengono compensate e sostenute le spese strumentali relative alle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza che il Commissario utilizza per svolgere le attività di gara e degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle bonifiche/messe in sicurezza dei siti;

inoltre in considerazione che l'Ufficio del Commissario, allocato presso il Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.F.A.), è attualmente composto da 12 unità compreso il Commissario messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri, tutti percepenti il livello stipendiale proprio dell'Arma, occorre, per questa missione, anche in considerazione della possibile assegnazione di ulteriori siti in procedura di infrazione, il rafforzamento dell'Ufficio stesso sia in quantità che per competenze specifiche con altre unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) e assegnate temporaneamente per la durata della missione all'Ufficio del Commissario. In tal modo si completerebbe una struttura centrale snella con le professionalità essenziali al buon funzionamento della missione attraverso anche l'apporto dei Reparti dell'Arma, appartenenti sia alle specialità che a quelli territoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità a prevedere che il Commissario straordinario di cui in premessa, si avvalga di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

G15.401 (testo 2)

[Gallone](#), [Testor](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno dei 80 siti assegnati, il processo di bonifica/ messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il "fare veloce ma correttamente" alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate;

il risanamento dei territori avviene ora secondo uno specifico schema organizzato e articolato con una metodologia collaudata da un anno e mezzo di attività dall'inizio di questa missione e dalla nomina del Commissario attraverso la messa a disposizione di risorse umane e economico-finanziarie previste con un'apposita *task-force* che l'Arma dei Carabinieri ha affiancato al Commissario per tali compiti. Si può affermare che si è messo a punto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce la realizzazione degli interventi di risanamento e restituzione dei territori alle collettività all'accertamento delle responsabilità, alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative. Elementi essenziali sono altresì la condivisione delle scelte e il rispetto dei tempi, attraverso la pianificazione delle attività con rigorosi cronoprogrammi e il coinvolgimento degli Enti centrali e territoriali attraverso la cooperazione. Questi criteri hanno creato una modalità di azione agile ed efficace che ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di infrazione dal 24 marzo 2017 data di nomina del Commissario di n. 34 discariche abusive, concretizzando nei due anni di mandato del Commissario un risparmio di sanzione annua sulla penalità inflitta all'Italia pari a € 13.600.000, suddivisi per semestralità di interventi;

tale attività è stata possibile soprattutto attraverso la stipula di 30 specifici protocolli di collaborazione con organismi centrali e territoriali, di cui 13 con altrettante stazioni appaltanti, tra i quali meritano particolare menzione il Protocollo di Legalità con il Ministero dell'Interno, quello di collaborazione con l'ISPRA-SNPA, il Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'uno, relativamente al supporto logistico e finanziario e un altro in via di definizione per il supporto operativo territoriale e da ultimo con l'Istituto Superiore di Sanità per la collaborazione sul monitoraggio dei possibili livelli di inquinamento presenti attorno ai siti pericolosi per la salute umana;

quindi, in considerazione delle argomentazioni sopra dette, questo *modus operandi* potrebbe essere applicato anche per altri siti di discarica da risanare e localizzati nelle diverse regioni nazionali, in considerazione degli inquinamenti prodotti e quindi delle esigenze di salvaguardia della salute per l'uomo e della necessità pertanto di assicurare la salubrità dell'ambiente;

al fine di poter garantire continuità alla missione così delineata e supportare la struttura già operante, occorre prevedere idonee risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dall'Arma dei Carabinieri che, si evidenzia, non graverebbero sul bilancio dello Stato quale nuovi stanziamenti ma verrebbero garantiti attraverso una autorizzazione a disporre di una percentuale, non superiore allo 0,5% annuo dello stanziamento complessivo di € 110.000.000,00, già messo a disposizione per il Commissario dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per una somma annua pertanto non superiore a € 550.000,00;

tali fondi, giova ripeterlo, già stanziati e allocati su una contabilità speciale di cui il

Commissario è Funzionario Delegato, verranno utilizzati al fine di sostenere spese funzionali e strumentali per la propria missione in linea con il quadro esigenziale predisposto con l'Arma dei Carabinieri per la missione in atto e pertanto progressivamente decrescenti in relazione alle risorse impiegate e agli impegni da affrontare. Tale dettato normativo è analogo alla disciplina giuridica già in atto prevista dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, attraverso la quale vengono compensate e sostenute le spese strumentali relative alle Stazioni Appaltanti/Centrali di Committenza che il Commissario utilizza per svolgere le attività di gara e degli iter procedurali relativi alla realizzazione delle bonifiche/messe in sicurezza dei siti;

inoltre in considerazione che l'Ufficio del Commissario, allocato presso il Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (C.U.F.A.), è attualmente composto da 12 unità compreso il Commissario messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri, tutti percepenti il livello stipendiale proprio dell'Arma, occorre, per questa missione, anche in considerazione della possibile assegnazione di ulteriori siti in procedura di infrazione, il rafforzamento dell'Ufficio stesso sia in quantità che per competenze specifiche con altre unità di personale provenienti dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) e assegnate temporaneamente per la durata della missione all'Ufficio del Commissario. In tal modo si completerebbe una struttura centrale snella con le professionalità essenziali al buon funzionamento della missione attraverso anche l'apporto dei Reparti dell'Arma, appartenenti sia alle specialità che a quelli territoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità a prevedere che il Commissario straordinario di cui in premessa, si avvalga di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con la destinazione di risorse adeguate, nell'ambito di quelle già assegnate per la realizzazione degli interventi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali;
- 2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;
- 3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato della filiera;
- 4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

- 5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
 - 6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;
 - 7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;
 - 8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
- b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
- 1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;
 - 2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;
 - 3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;
 - 4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;
 - 5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;
 - 6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
 - 7) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;
- c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;
- d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV *bis* alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- 1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
 - 2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
 - 3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni

dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli *standard* europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;

m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;

- 4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;
- 5) con riferimento alle competenze dello Stato:
 - 5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;
 - 5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
 - 5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;
 - 5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;
 - 5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- 6) con riferimento alle competenze delle regioni:
 - 6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
 - 6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso;
- 7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:
 - 7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;
 - 7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
- 8) con riferimento alle competenze dei comuni:
 - 8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
 - 8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;
- 9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di

governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovare di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;

10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

16.200 (già 15.1)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alea con il seguente: «garantendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE, anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batterie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polietilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell'industria tessile, dell'industria dell'arredamento e nel settore edile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:».

16.201 (già 15.3)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al riordino» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a tale riforma tenendo conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o italiano:».

16.202 (già 15.5)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto, come individuati dall'articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

16.203 (già 15.6)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva 2018/851/UE».

16.204 (già 15.7)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nugnes](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo in base al livello di riutilizzo garantito;».

16.205 (già 15.8)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#), [Nugnes](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale» fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e principi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di assicurare la».

16.206 (già 15.11)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: « tramite l'istituzione di un apposito organismo indipendente».

16.207 (già 15.12)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, della direttiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l'istituzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle filiere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene la determinazione dei contributi ambientali, l'utilizzo delle relative risorse e la rispondenza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

16.208 (già 15.14)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano garantire un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull'intero territorio nazionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa essere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la gestione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano economicamente più convenienti;».

16.209 (già 15.16)

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), alinea, sopprimere le seguenti parole: «ed estendere».

16.210 (già 15.19)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

9) assicurare l'interoperabilità con i software gestionali aziendali ed escludere l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche;

11) valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;».

16.211 (già 15.20)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) prevedere la definizione di un modello di calcolo che permetta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore;».

16.212 (già 15.21)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#), [Durnwalder](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale» con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi;».*

b) *alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;»;*

c) *alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente: «5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».*

16.213 (già 15.22)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#), [Durnwalder](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale», con le seguenti: «ed emanare linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualitativi e quantitativi».

16.214 (già 15.23)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) individuare uno o più sistemi

obbligatori di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

16.215 (già 15.24)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#), [Durnwalder](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni del proprio territorio;».

16.216 (già 15.25)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «incrementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all'esercizio di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili, e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di prevenzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differenziata di qualità».

16.217 (già 15.26)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) allineare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto della riparazione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

3-ter) rimodulare l'imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri ambientali di circolarità;

3-quater) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di cessazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi così risparmiati al sostegno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

16.218 (già 15.27)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti criteri e principi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di prevenzione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; stabilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall'articolo 1 della direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile, l'attivazione di misure sanzionate o l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi finalizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimolare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e sperimentazione nel settore dell'ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la durata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

16.219 ([già 15.30 (testo 2)])

[Gallone](#), [Berutti](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Conzatti](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«*e*) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

5.4) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali;

7) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità;

e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-*bis* della direttiva sui rifiuti n.2008/98/CE, come emendata dalla direttiva 2018/851/CE, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement e green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l'IVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili;

8) misure di *super ed iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transazione verso l'economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità;

«e-ter) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prevedendo l'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue, disponendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di garantire l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».

16.400

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «cessazione della qualifica di rifiuto» fino alle parole: «2) istituire» con le seguenti:

«cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per dare completa attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, prevedendo altresì che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nel pieno rispetto in ogni caso delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;

e-bis) istituire»

16.220 (già 15.31)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere l'introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione verso l'economia circolare e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di prodotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo riciclati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (*green procurement* e *green purchasing*);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire l'acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l'eco innovazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riutilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di materiale riciclato in essi contenuto;

6) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento, differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alternative disponibili,

7) misure di *super* ed *iper* ammortamento per gli investimenti sugli impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate a sostenere la transizione verso l'economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell'economia circolare, con

particolare attenzione alla prevenzione e riduzione degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei rifiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone pratiche e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consumatori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misurazione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».

16.221 (già 15.35)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle infrastrutture portuali».

16.222 (già 15.36)

[Pittella](#), [Ferrazzi](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autorizzazione ambientale semplificata».

16.223 (già 15.37)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

16.224 (già 15.39)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizzazione ambientale» inserire la seguente: «semplificata».

16.225 (già 15.40)

[Steger](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Laniece](#), [Durnwalder](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

16.226 (già 15.41)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole: «che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori».

16.227 (testo 2) ([già 15.42 (testo 2)])

[Nugnes](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) disciplinare e definire la gestione dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile al fine di consentirne il riutilizzo anche come sottoprodotti e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'art. 179, d. lgs. 152/2006, anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di audit.»

16.228 (già 15.44)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.»

G16.200

[Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

premessi che:

l'articolo 16 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

in particolare, la lettera e) del citato articolo 16, prevede alcune indicazioni in base alle quali procedere alla riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE);

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto "*End of waste*"), assumono importanza centrale;

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di "declassificazione" del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire - previo espletamento di adeguate istruttorie - i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-*ter*, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006;

per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera e) dell'articolo 16, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti; c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla

dichiarazione di conformità;

a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere che:

a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali.

G16.400

[Ginetti](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

tra i criteri di delega viene presa in considerazione la disciplina relativa a particolari tipologie di rifiuti, quali a titolo esemplificativo i rifiuti di costruzione e di demolizione; un altro e distinto criterio riguarda invece la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;

l'articolo 16 e le direttive cui esso dà attuazione sono finalizzati a contribuire alla realizzazione dell'economia circolare; in particolare, il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, *l'end of waste*, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

la disciplina dei rifiuti da costruzione e demolizione riveste una particolare importanza soprattutto per le aree colpite da eventi sismici, laddove risulta estremamente importante poter procedere, nel pieno rispetto della normativa a tutela dell'ambiente e della salute, al recupero dei materiali derivanti da crolli o successive demolizioni, anche attraverso la rigenerazione dei materiali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nella revisione della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche i rifiuti da demolizione quale particolare categoria di rifiuti da ricomprendere nell'*end of waste*, per permetterne il successivo riutilizzo o riciclo, in particolare nelle aree terremotate dove tali materiali possono, e alle volte addirittura dovrebbero, essere riutilizzati nella ricostruzione.

G16.401

[Ferrazzi](#), [Pittella](#), [Mirabelli](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 944, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

premesso che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

l'articolo 16, comma 1, lettere e), è stato modificato in sede di esame in Commissione, al fine di disporre non solo la riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, ma anche e soprattutto di far salve e rinnovabili le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto in essere, nelle more dell'adozione dei decreti previsti all'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale modifica comunque appare non esaustiva poiché in ogni caso subordinata all'emanazione dei decreti attuativi che con grave sottovalutazione non vengono emanati;

il tema della cessazione della qualifica di rifiuto, l'*end of waste*, è particolarmente rilevante ai fini della realizzazione di una vera economia circolare, ed è tesa a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

l'assenza di una strategia nazionale e di norme adeguate hanno avuto quale scontata conseguenza la paralisi del sistema poiché le regioni si sono viste costrette a bloccare rinnovi e nuove autorizzazioni per il riciclo di rifiuti non regolato da regolamenti europei o da decreti nazionali: un blocco che ha recato gravi danni al settore coinvolgendo quasi tutte le attività innovative di riciclo;

sarebbe dunque estremamente importante procedere con celerità alla revisione dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di accogliere pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo, all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto;

pur troppo, contrariamente a quanto ripetutamente affermato nel corso dell'ultimo anno in molte sedi da parte della maggioranza di governo e dal Ministro dell'ambiente in particolare, anche laddove da parte dei partiti di opposizione, e dal PD in particolare, siano state presentate nelle opportune sedi parlamentari proposte finalizzate alla modifica testuale dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, dalla manovra di bilancio al cosiddetto "decreto semplificazioni", al cosiddetto "decreto sblocca cantieri" alla presente legge di delegazione, alle parole non sono seguiti i fatti e non si è riusciti ad adeguare l'ordinamento italiano alle ben più avanzate norme europee, e ciò in danno non solo dell'ambiente ma anche del settore imprenditoriale legato al riciclaggio e al recupero;

le nuove norme in materia, inserite nella legge di conversione del decreto "Sblocca cantieri", non risolvono le problematiche in atto. In attesa dei decreti ministeriali - ne sono stati pubblicati solo due - la nuova norma stabilisce, infatti, che continuano ad essere utilizzati come decreti di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto il DM 5 febbraio 1998 e successivi, compresi i loro allegati che definiscono *"tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività"*. Queste disposizioni, tuttavia, non consentono di riciclare,

impegna il Governo:

a procedere con urgenza, nel primo provvedimento utile, alla modifica dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente, al fine di recepire pienamente nell'ordinamento italiano quanto disposto a livello europeo dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, anche perché il pieno recepimento dell'articolo 6 della direttiva, che prevede condizioni e criteri specifici, unitari e validi per tutto il territorio nazionale, consentirebbe tra l'altro alle Regioni, in mancanza di decreti nazionali e di regolamenti europei, di

autorizzare, caso per caso, attività di riciclo completo, garantendo la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
- c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
- d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi da passeggeri;
- e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

17.200 (già 16.1)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di navi» aggiungere le seguenti: «includendo anche quelle unità escluse o non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimensioni;».

17.201 (già 16.2)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

17.202 (già 16.3)

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#)

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;
- b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
- c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;
- d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della navigazione;
- e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;
- f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;
- b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
- d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
- e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

19.200 (già 18.1)

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
- b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
- d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
- e) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali;
- g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
- l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei

lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 21.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei controlli *ex post* di cui alla lettera a) del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attività anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di *audit* svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla

lettera *b*) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

ORDINE DEL GIORNO

G21.400

[Testor](#), [Cesaro](#), [Giammanco](#), [Masini](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [L'Abbate](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»; premesso che:

l'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

il Regolamento sui «*conflict minerals*» prevede una serie di prescrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte delle imprese importatrici dell'UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, provenienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ridurre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello sfruttamento dei minerali locali;

l'obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e commercio e contribuire all'azione di contrasto dei traffici illeciti, in particolare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto;

i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tungsteno e oro, fondamentali per l'industria elettronica, anche se altri minerali risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tuttavia non ricompresi nel suddetto Regolamento;

la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, durante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche alcune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fissazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le imprese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa l'entrata in vigore e l'applicazione di numerose disposizioni (articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e 4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere dal 1° gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto dal Regolamento medesimo;

tenuto conto dell'impatto di tale normativa sulle piccole e medie imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali d'importazione, è necessario monitorare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea, rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coinvolti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare un'efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previsto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti informativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani coinvolti, con particolare riguardo all'impatto delle nuove disposizioni sulle PMI.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

22.500

Il Relatore

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

G22.400

[Pucciarelli, Casolati, Papaevangelii](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

ai sensi della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea si iscrive nel quadro del periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in un contesto di progressiva armonizzazione normativa tra gli Stati membri, nei settori di competenza, tra cui in particolare quello del mercato interno del commercio e dell'unione doganale;

al fine di dare attuazione al principio di libera circolazione delle merci nell'Unione e di eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie al commercio nel mercato unico, è necessario anche coordinare le procedure e le condizioni di lavoro degli uffici doganali nazionali, con quelle degli altri Stati membri,

considerato che:

in Italia, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge di bilancio 2004) ha istituito lo sportello unico presso gli Uffici dell'Agenzia delle dogane (cosiddetto sportello unico doganale) allo scopo di "semplificare le operazioni di importazione ed esportazione";

con lo sportello unico doganale, è stata data attuazione, tra le altre cose, agli obiettivi delineati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), contenuti anche nel Piano Destinazione Italia;

la misura n. 16 del Piano Destinazione Italia richiedeva l'incremento dell'efficienza del ciclo di import/export tramite l'ampliamento dell'arco orario di servizio degli Uffici doganali ad alta intensità di traffico per portarlo ad una copertura di 24 ore su 24;

nello specifico, con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»", all'articolo 5, comma 2, viene previsto che: "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato",

considerato, inoltre, che:

l'attuale estensione oraria degli Uffici doganali italiani risulta ancora inferiore alla media europea e che questo fattore comporta una deviazione del traffico di merci negli altri *hub* del continente, con un conseguente mancato controllo da parte delle autorità competenti italiane,

impegna il Governo:

a porre in essere, previa verifica delle disponibilità organiche e finanziarie degli uffici doganali ad alta intensità di traffico, le necessarie misure per effettuare una riorganizzazione degli uffici e degli orari di lavoro del personale impiegato, fatto salvo il monte ore settimanale attuale, al fine di estendere l'orario di apertura di tali uffici in conformità con le disponibilità correnti.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Angrisani, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, L'Abbate, Licheri, Lorefice e Ricciardi

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

EMENDAMENTO

23.200 (già 21.1)

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è delegato:

a) a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di interventi di efficienza energetica negli edifici;

b) a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di riscaldamento e raffrescamento che comprenda gli impianti più piccoli e più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e

criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

24.200 (già 22.1)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938», inserire le seguenti: «e in coerenza con le disposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di approvvigionamento di gas naturale».

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 *bis* della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.

EMENDAMENTO

26.200 (già 23.1)

[Ferrazzi](#), [Ginetti](#), [Fedeli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna» inserire le seguenti: «, al contrasto del lavoro minorile,».

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 ([Doc. LXXXVI, n. 2](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018 ([Doc. LXXXVII, n. 2](#))

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00070) n. 1 (30 luglio 2019)

[Pittella](#), [Fedeli](#), [Ginetti](#).

Preclusa

Il Senato,

premessi che:

la discussione nell'Aula del Senato sulle due Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che si svolge con grande ritardo rispetto alla presentazione dei due Documenti al Parlamento, giunge in ogni caso in un momento cruciale dei rapporti tra Italia e Unione europea; la Relazione programmatica nel 2019, in particolare, costituisce un elemento decisivo non solo sul fronte della politica europea ma anche in termini di politica interna connessa alla prima;

tale nesso tra aspetti europei e dimensione interna è tanto più evidente nel particolare momento che le istituzioni europee stanno vivendo; la definizione del nuovo assetto dell'Unione europea a seguito delle elezioni per il Parlamento europeo del 26 maggio scorso, che hanno visto sconfitte a livello continentale le forze sovraniste e populiste, pur determinandosi una nuova composizione del Parlamento e una nuova maggioranza, nelle trattative per la definizione della nuova compagine della Commissione europea e per l'individuazione dei presidenti del Parlamento, del Consiglio e della BCE; e soprattutto a breve distanza dal 16 luglio, giorno dell'elezione di Ursula von der Leyen a futura Presidente della Commissione europea, prima donna a ricoprire tale ruolo, nelle particolari modalità in cui tale elezione è avvenuta; tutti appuntamenti che molteplici riflessi hanno già determinato sulla situazione interna italiana;

d'altronde, a questi appuntamenti il Governo italiano è arrivato, e da essi uscito, completamente impreparato, diviso al proprio interno e in una posizione di preoccupante isolamento politico a livello europeo. Il Ministro competente per gli affari europei, che avrebbe dovuto curare le trattative e i

rapporti con le istituzioni europee e gli analoghi ministri degli altri Stati membri, è stato nominato solo l'11 luglio scorso, a cinque mesi di distanza dalle dimissioni di Paolo Savona;

il Governo risulta paralizzato, è ininfluente sulle scelte strategico-programmatiche fondamentali nonché sulle nomine che indirizzeranno il futuro dell'Unione nei prossimi anni; il Governo italiano, abbandonato anche dai principali *partner* di riferimento del blocco sovranista, non è minimamente in grado di incidere; basti pensare che a differenza di quanto avvenuto in passato, e nonostante le parole e gli annunci propagandistici, non sono state ancora avanzate candidature commissariali credibili sulle quali far convergere l'assenso degli altri Paesi. L'Italia, che lascia la stagione che si sta concludendo con tre italiani ai vertici delle istituzioni europee, avrà un solo commissario e probabilmente di non particolare rilevanza; e il Presidente del Parlamento europeo nella persona di David Sassoli, che non è stato eletto con gli auspici delle forze della maggioranza di Governo;

anche la spaccatura avvenuta tra Movimento 5 Stelle e Lega in occasione del voto al Parlamento europeo sulla candidata alla presidenza della Commissione Ursula von der Leyen ben rappresenta le contraddizioni e la sostanziale ininfluenza italiana, dovuta anche a tali contraddizioni; il nostro isolamento nel caso del voto alla neo presidente della Commissione è tale che persino parte del gruppo di Visegrad alla fine ha votato a suo sostegno;

la procedura di infrazione per debito eccessivo che, come una spada di Damocle ha minacciato il nostro Paese e la nostra economia negli ultimi mesi, a causa della irresponsabile gestione del Governo e fomentata da ancor più irresponsabili nonché ripetute dichiarazioni di autorevoli Ministri ed esponenti della maggioranza, è stata in ultimo evitata solo grazie ad una manovra correttiva pesante ed impegnativa (7,6 miliardi di euro di risparmi, tagli e maggiori entrate), e ciononostante ancor oggi membri del Governo e della maggioranza minacciano, per l'autunno, una manovra di bilancio "trumpiana" che prefigura la creazione di ulteriore disavanzo per finanziare misure come la *flat tax*, il salario d'ingresso e le misure per la famiglia, che alimenterà nuovamente un clima di forte tensione con l'Unione europea estremamente pernicioso per il nostro Paese e ci esporrà nuovamente al rischio infrazione;

considerato che:

l'agenda della futura presidente della Commissione, presentata al Parlamento europeo in occasione della sua elezione, è estremamente ambiziosa: Ursula von der Leyen si è impegnata a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo in primo luogo affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, dunque con un forte e risoluto impegno verso il clima, poi al fine di rafforzare la democrazia e un'economia sociale di mercato equa in Europa, nonché per permettere all'Europa di assumere un ruolo chiave per far fronte alle sfide globali, affinché il continente continui a rappresentare un luogo di pace, democrazia, prosperità ed unità;

il programma della nuova Presidente parte dalla presa d'atto che l'Unione europea si confronta con cambiamenti climatici, tecnologici e demografici, che stanno trasformando la società e il modo di vivere, diffondendo scontento e inquietudine in molte comunità della nostra Europa, e che dunque dovrà essere compiuto, con la collaborazione di tutte le istituzioni europee, un lavoro teso a dissipare le paure e creare opportunità; la collaborazione tra Commissione e Parlamento, che rappresenta i cittadini europei, che dovrà essere il cardine di questa legislatura europea, sarà dunque fondata su orientamenti politici basati sulle idee comuni e su priorità che possano unire: un "*green deal* europeo, un'economia che lavora per le persone, un'Europa pronta per l'era digitale, la protezione dello stile di vita europeo, un'Europa più forte nel mondo, un nuovo slancio per la democrazia europea";

purtroppo, nessuno di questi punti ha rappresentato, nel trascorso anno e mezzo, una priorità per la maggioranza di Governo, che resta indietro, isolato ed anche in questa prospettiva aggrappato unicamente alla propaganda e ad uno scontro con le istituzioni europee, finalizzato ad accrescere il consenso interno senza guardare davvero agli interessi complessivi del Paese;

certamente una visione di ampio respiro manca nei due Documenti oggi all'esame, che pure dovrebbero rappresentare documenti politici di grande valore consuntivo e di indirizzo sul posizionamento italiano in Europa e sulla direzione di marcia che il nostro Paese vorrebbe imprimere

all'integrazione europea; entrambi si caratterizzano invece per genericità e contraddittorietà; in particolare nella Relazione programmatica si evidenzia una sostanziale genericità nelle declamazioni e contraddizione tra obiettivi politicamente dichiarati all'opinione pubblica nazionale, orientamenti espressi e strumenti effettivi di attuazione;

considerato altresì che:

nella premessa alla Relazione programmatica, l'ex ministro per gli affari europei Savona individua in ciò che chiama "zoppia istituzionale" uno degli elementi dell'architettura europea cui va posto rimedio, ovvero nella rilevata enorme incidenza del *corpus* legislativo europeo sulla vita dei cittadini italiani dal punto di vista politico, economico e sociale, senza un quadro istituzionale davvero rappresentativo nella forma di "Stato-Nazione" o federazione tra Stati e dunque un auspicabile approfondimento democratico dell'Unione, ed in vista di ciò giustifica la correttezza delle iniziative del Governo tese a colmare tale zoppia; tale tentennamento è tuttavia talmente ambiguo da risultare vacuo anche sulle proposte;

si esaminino al riguardo, nella parte prima della Relazione programmatica, le proposte avanzate relativamente allo «Sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali»; con specifico riguardo allo stato dell'integrazione politica europea, partendo dalla affermazione che il Governo è pronto a «discutere possibili iniziative di riforma dell'Unione», è necessario che sia chiarito quale riforma il Governo intenda rappresentare nelle sedi europee competenti; e soprattutto quale sia l'orientamento politico che ne deve essere alla base. Questo perché le affermazioni piuttosto vaghe contenute nella Relazione possono andare in direzioni ben diverse, e perché nonostante l'affermazione che «solo attraverso il rafforzamento di un solido consenso democratico attorno al progetto europeo sarà possibile costruire un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini», la concreta azione del Governo in questi mesi non ha certo dato particolari rassicurazioni che si voglia sostenere un vero rilancio del progetto europeo, che è invece essenziale per lo sviluppo economico e sociale del continente e per la tenuta democratica dei Paesi europei;

per quanto attiene ai rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, poi, è importante leggere nella Relazione che il Governo «contribuirà ad ogni iniziativa che possa contribuire ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell'Unione»; tuttavia, sostanziare tali iniziative, come si fa nella Relazione, esclusivamente nell'impegno a semplificare l'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei e nel negoziato sulla proposta per un accordo inter-istituzionale su un registro di trasparenza obbligatorio sembra quanto meno riduttivo, soprattutto considerando la campagna antieuropea quasi giornaliera cui questo Governo ci ha ormai tristemente abituati;

addirittura emblematica del fallimento del Governo, considerato quanto avvenuto nell'ultimo mese, appare poi la strategia relativa alla «costruzione del più largo consenso possibile fra i *partner* europei a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia» e all'investimento «nella collaborazione bilaterale» con i Paesi che assumeranno la Presidenza di turno per rendere più efficace la politica europea italiana; sarebbe stato forse invece più lungimirante pensare ad un'azione di rafforzamento di un ruolo a livello sovranazionale, più propriamente «europeo» appunto, nelle appropriate sedi dell'Unione, anche in vista delle nomine alle cariche istituzionali dell'Unione; la pretesa che sia assicurata ai vertici istituzionali una presenza italiana «adeguata al peso politico e demografico del nostro Paese» sembra poco agevole se il Governo dimentica, come ha fatto, che tale importante rappresentanza può solo derivare da azioni positive, politiche di dialogo e di confronto costruttivo che in passato hanno infatti dato i frutti sperati;

in questo quadro, sarebbe poi importante che il nostro Governo sostenesse con forza la posizione espressa dalla futura Presidente della Commissione di selezionare una squadra di commissari composta da un numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di Governo, affinché la composizione della futura Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza delle donne, l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, e la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni;

altrettanto rilevante l'affermazione contenuta nella Relazione di voler proseguire le attività di partecipazione e condivisione istituzionale con le istituzioni UE per garantire una «migliore

regolamentazione» ed una legislazione europea più efficace e meno onerosa per cittadini e imprese. A tali fini, occorre sottolineare in particolare, tra le altre cose, la rilevanza dell'azione nella «fase ascendente» di formazione del diritto europeo, la necessità di un migliore utilizzo dello strumento delle valutazioni d'impatto, per stimare in maniera più consapevole gli effetti dei progetti di atti europei; ma considerando i tempi che sono stati necessari per l'esame della legge di delegazione europea, sarebbe forse da concentrarsi altresì sulla "fase discendente", che appare quantomeno trascurata dall'attuale maggioranza;

inoltre, l'obiettivo di ricerca di un largo consenso tra le istituzioni in vista di un efficace negoziato su flussi migratori, difesa, sicurezza e agricoltura e ciò anche per assicurare all'Italia una posizione di primo piano negli assetti istituzionali europei è ulteriormente contraddetta nella pratica, come si è detto, dal presente disastroso del dialogo italiano con i Governi chiave d'Europa e nella cruciale vicenda della elezione della presidenza della Commissione; i contrasti al limite del caso diplomatico con i Governi francese e tedesco, l'assenza, l'ennesima, di poche ore fa al vertice sull'immigrazione da parte del nostro Ministro dell'interno, la divaricazione sul voto alla signora von der Leyen tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, sono l'esemplificazione della incapacità di tessere relazioni proficue per il Paese con i maggiori azionisti europei;

non ci si può che rallegrare che la Relazione 2019 fissi come obiettivo la salvaguardia della stabilità dell'euro e il completamento dell'unione bancaria, che hanno rappresentato per lunghi mesi i feticci negativi da campagna elettorale antieuro dell'attuale maggioranza di Governo; tuttavia, la Relazione 2018, elaborata dal governo Gentiloni, disegnava a tale scopo una serie di strumenti prioritari cui l'Italia intendeva contribuire in questa chiave, a cominciare dal Fondo monetario europeo per i Paesi in difficoltà finanziaria, l'introduzione di meccanismi di capacità fiscale comune, di incentivi ai Paesi sulla base dei progressi conseguiti nell'attuazione delle riforme strutturali e l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici. La Relazione 2019 elaborata dal governo Conte appare invece piuttosto afona o meramente ripetitiva, senza alcun efficace sforzo di individuazione di soluzioni;

ancor più contraddittoria la maniera con cui è affrontato il tema migratorio; alla dichiarata necessità di contrasto alla tratta degli schiavi, di protezione dei confini e di rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio, non si intende contribuire a costruire davvero, pure da un diverso punto di vista, una posizione comune europea, dotando l'Unione di strumenti di risoluzione, polizia dei confini, soccorso, redistribuzione dei profughi, riformando Dublino; la pratica è l'assenza ai tavoli di trattativa, e il mancato rafforzamento dell'agenzia Frontex, di cui si rilevano i costi eccessivi a carico del bilancio degli Stati; da cui il sospetto, che è ormai certezza, che si voglia attribuire ogni mancata soluzione all'Europa, che non decide e non si assume responsabilità, mentre si fanno fallire o mai cominciare i tavoli di trattativa e si ritorni in Italia a speculare elettoralmente, soprattutto laddove non si intenda procedere, quale primo elemento, alla revisione del regolamento di Dublino per affrontare il tema del ricollocamento strutturale e solidale dei migranti;

anche l'auspicata collaborazione coi Paesi africani del Corno d'Africa, Sahel e Nord Africa sembra una vuota declamazione, volontariamente non seguita da fatti diplomatici e ancor più economici, quando risulta evidente che solo un grande piano per l'Africa potrebbe contribuire a disincentivare le partenze, aumentare il benessere di quei popoli, ridiventare centrali in queste aree, anche a sostegno delle nostre imprese e della nostra economia in un continente in cui è la Cina ormai, invece, il protagonista strategico indiscusso;

altre ambiguità sono quelle evidenti relative ai rapporti con la NATO: si pretende un rafforzamento della difesa europea nel quadro NATO laddove, come noto, e con strumenti che oggi appaiono quanto meno poco limpidi, si realizza un asse con la Russia, con tratti inquietanti e sotterranei, che cambia l'asse geopolitico italiano e che contrasta con l'indirizzo saldamente atlantico che l'Italia e l'Europa hanno da oltre sessant'anni;

valutato che:

nella Relazione programmatica, poi, non può che valutarsi positivamente il riconoscimento fatto circa la attiva e positiva azione dei Governi della scorsa legislatura alla preparazione del

negoziato sul QFP 2021- 2027, nonché il fatto che appaia di tutta evidenza quanto il quadro europeo e il nuovo QFP che ne è frutto siano essenziali per la crescita del nostro Paese e il suo stesso sviluppo; l'azione del Governo, si afferma, sarà intesa a «rafforzare gli aspetti positivi» della proposta della Commissione, tra i quali «l'ampliamento della flessibilità in linea con quanto richiesto» auspicando che ciò non voglia dire uno scontro continuo con la Commissione assolutamente privo di sbocchi e contrario agli stessi interessi del nostro Paese; l'introduzione di specifici strumenti dedicati al rafforzamento dell'unione economica e monetaria, l'incremento delle risorse per ricerca ed innovazione, la fissazione di nuovi obiettivi in materia climatico-ambientale;

sono meglio da chiarire le affermazioni relative alla gestione dei fenomeni migratori, che al contrario di quanto avvenuto in questi mesi, sotto questo Governo, dovrebbero tornare ad avere una dimensione pienamente europea, soluzioni condivise ed un approccio non esclusivamente muscolare che ad oggi ha prodotto esclusivamente effetti perniciosi. Sarà poi cura del Parlamento valutare nel corso del 2019 come si svolgerà l'azione del Governo relativamente alle politiche tradizionali dell'Unione tra cui politica di coesione e Politica agricola comune - considerando purtroppo la perdita del contributo britannico -, alla gestione dell'annunciato progetto di puntare ad una ripartizione delle risorse che privilegi i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria e a un *focus* sugli obiettivi di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale propri dell'Unione;

sarà ancora da approfondire ulteriormente, con strumenti più specifici ed appropriati, la posizione del Governo sulla questione «nuove entrate dell'Unione», entrando nel merito di quanto proposto esclusivamente per accenni; appare importante comunque sottolineare l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziare nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'Unione europea a 27 «almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali»; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus+; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'Unione europea a 27;

inoltre, la fase di stagnazione dell'economia italiana, accompagnata tra l'altro da un peggioramento dei principali indicatori di finanza pubblica, confermata dalle principali istituzioni internazionali, viene omessa quale questione rilevante dai due Documenti, che sembrano redatti tenendo conto di un contesto che non ha nulla a che vedere con la realtà; il nostro Paese si trova ad affrontare un clima di crescente instabilità, i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento del PIL, diminuito dello 0,2 per cento nel terzo trimestre e dello 0,1 per cento nel quarto trimestre del 2018. Considerando l'intero anno, la crescita nel 2018 è stata poco più della metà di quella del 2017. Anche se nel primo trimestre del 2019 il PIL ha segnato un lieve aumento, vi è un diffuso consenso intorno a previsioni di crescita per il corrente anno molto inferiori a quella, già modesta, del 2018, che oscillano tra lo 0,1 e lo 0,2 per cento;

forte preoccupazione destano, poi, i dati sulla produzione industriale e sul fatturato, che nel 2018 ha registrato un forte e inatteso decremento rispetto all'anno precedente. Ad aggravare il quadro, si aggiungono le forti tensioni che hanno caratterizzato in questi mesi i rapporti tra l'Esecutivo in carica e le istituzioni europee. Da molti osservatori, l'Italia è vista attualmente come l'anello debole dell'area euro;

considerato altresì che:

della diversità di clima nelle relazioni tra Italia ed Unione europea si ha una per quanto superficiale traccia anche nell'andamento delle infrazioni aperte a carico del nostro Paese; l'Italia è stata sempre considerata la "maglia nera" in Europa nel recepimento della normativa europea: nel 2007 aveva raggiunto il numero di oltre 213 procedure di precontenzioso e contenzioso aperte. Il *trend* si era decisamente invertito nella scorsa legislatura, grazie ad una azione tempestiva da parte dei Governi e alla proficua attività del Parlamento, tanto che nel 2016, come confermato dal rapporto della

Commissione europea sulla gestione del contenzioso comunitario, l'Italia era diventata il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni; infatti, a partire dal 2013, in cui le infrazioni aperte a carico del nostro Paese erano 99, a fine 2017 il numero era sceso a 62, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancata attuazione di direttive UE;

con l'avvio della nuova legislatura, invece, ed in particolare con l'arrivo del nuovo Governo, il *trend* si è nuovamente invertito e il numero delle infrazioni è così aumentato, passando dalle 59 di inizio giugno 2018 alle 70 a dicembre (60 per violazione del diritto UE e 10 per mancata attuazione), come riportato nella Relazione consuntiva per l'anno 2018, alle 71 di inizio giugno 2019;

tale procedere è evidenziato dallo stesso grave ritardo con cui la legge di delegazione europea approda all'esame dell'Aula del Senato, dopo mesi di lavori in Commissione rallentati dalla stessa maggioranza di Governo e una brusca accelerazione finale che non fa che comprimere una volta di più, se ve ne fosse il bisogno, le prerogative del Parlamento,

impegna il Governo:

a rafforzare la collaborazione europea in tutti i campi e con tutti gli Stati facenti parte dell'Unione al fine di rafforzare il processo democratico e scongiurare il rafforzamento di posizioni di carattere protezionista e sovranista;

a sostenere, nelle sedi europee ed attraverso ogni opportuna iniziativa di carattere interno, la agenda della futura Presidente della Commissione in merito alle politiche contro i cambiamenti climatici, affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, alle politiche finalizzate al rafforzamento della democrazia e dell'economia sociale di mercato equa, alle azioni tese a garantire all'Europa di assumere un ruolo chiave per far fronte alle sfide globali, affinché nella collaborazione di tutte le istituzioni europee e degli attori nazionali si giunga a dissipare i timori dei cittadini europei e a creare nuove opportunità per il continente tutto;

a garantire che nella futura Commissione l'Italia sia rappresentata da persona autorevole e garante del superiore interesse dell'Unione; in questo quadro, inoltre, a sostenere la richiesta della futura Presidente della Commissione di selezionare una squadra di commissari composta da un numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di Governo, affinché la composizione della futura Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza delle donne, l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, e la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni;

a promuovere in particolare, in sede europea, una nuova *governance* economica dell'Unione, che garantisca maggiore centralità alla crescita economica, agli investimenti pubblici, all'occupazione, alle riforme e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico e promuova la nascita di una vera e propria *fiscal stance* europea, in grado di incidere sulla subottimalità di politiche fiscali esclusivamente nazionali - ad esempio favorendo maggiori investimenti da parte di Paesi in strutturale ed ampio *surplus* delle partite correnti -, al fine anche di favorire le politiche di convergenza macroeconomica;

a garantire la leale collaborazione con la Commissione europea nonché a favorire ogni forma di cooperazione tra Commissione e Parlamento europeo, affinché le nuove priorità e i valori comuni dell'Europa possano tornare ad affermarsi, promuovendo l'adozione di misure volte a garantire maggiori *standard* democratici all'interno degli Stati membri con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili, alla libertà di stampa e alla formazione delle classi dirigenti e rappresentative, sia nelle formazioni politiche che parlamentari;

per quanto attiene, ancora, allo sviluppo del processo di integrazione europea, a sollecitare l'istituzione di un vero e proprio Ministro delle finanze incardinato nella Commissione europea, e sottoposto al controllo democratico del PE; a proseguire nel sostenere il rafforzamento del mercato unico e il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, orientando le discussioni e le decisioni all'equilibrio tra stabilità e crescita, tra rischi di mercato e rischi di credito e tra mutualizzazione e riduzione dei rischi nei mercati finanziari, in particolare per accelerare il contestuale completamento dell'unione bancaria, condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'UEM; a sostenere la revisione del trattato del meccanismo europeo di stabilità (MES) con l'obiettivo di migliorare

l'efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di sorveglianza macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea; ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;

a garantire, per il futuro, che non siano assunte iniziative e non siano sollecitati interventi che espongano il nostro Paese al rischio di apertura da parte dell'UE della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese, rischio già drammaticamente sperimentato e che ha avuto conseguenze estremamente gravi per l'economia italiana;

a sostenere l'implementazione di una politica industriale comune orientata alla crescita e allo sviluppo del mercato unico europeo in particolare nei settori in cui si rilevano degli svantaggi competitivi, favorendo le sinergie fra gli apparati industriali dei Paesi dell'Unione al fine di potenziare l'integrazione di filiere e catene di valore, nell'ambito delle sfide industriali, energetiche, ambientali che hanno un impatto non solo sulle imprese, ma anche sulla vita dei cittadini, e tutelando l'interesse nazionale in un'ottica costruttiva e di collaborazione attiva fra gli Stati membri;

in materia di bilancio europeo, a sostenere l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziati nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'UE a 27 "almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali"; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'UE a 27; nonché a garantire che nel nuovo QFP sia affermato il principio della condizionalità in particolare legata alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi democratici fondanti l'Unione;

a proseguire nell'azione intrapresa dai Governi della precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea, anche al fine di ridurre l'eventualità del pagamento delle pesanti sanzioni previste dai Trattati per infrazione del diritto europeo;

per quanto attiene alle politiche migratorie, a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

a favorire il rafforzamento dei poteri e delle competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che permetta la realizzazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, e combattere le reti criminali di trafficanti di uomini, nella garanzia dei diritti e nella tutela delle vite dei migranti.

(6-00071) n. 2 (30 luglio 2019)

[Lorefice](#), [Pucciarelli](#), [Giannuzzi](#).

Approvata

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita

all'anno 2018 (*Doc. LXXXVII*, n. 2) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (*Doc. LXXXVI*, n. 2),

premessi che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo l'impianto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

l'ampiezza degli argomenti trattati nei due documenti testimonia l'enorme peso dell'Unione europea nella vita politica, economica e sociale del Paese attraverso un corpo legislativo dettagliato che regola i rapporti tra i cittadini europei, dei consumatori, dei risparmiatori e dei produttori, che vivono nel territorio dell'Unione;

considerato che:

l'esame parlamentare dei documenti relativi alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (*Doc. LXXXVII*, n. 1) e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (*Doc. LXXXVI* n. 1) ha visto il Parlamento esprimersi su orientamenti politici predisposti dal precedente Governo, tuttavia indicando precisi impegni in vista dell'azione politica del Governo in ambito europeo nel corso del 2019;

nella Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2018 viene fornito un dettagliato *report* su tutti i *dossier* europei, soprattutto in riferimento al secondo semestre dell'anno, a seguito del passaggio di consegne tra il Governo precedente e l'attuale in carica;

apprezzato che:

nel *Doc. LXXXVI*, n. 2 il Governo abbia tenuto conto degli indirizzi del Parlamento di cui alla risoluzione (6-00029) n. 1 del 5 dicembre 2018, assumendoli quali punti di riferimento nell'azione politica nelle sedi europee per l'anno in corso;

tenuto conto che:

a seguito delle elezioni europee del maggio scorso è in fase di definizione il nuovo assetto istituzionale europeo che determinerà anche una ridefinizione dell'azione e delle politiche portate avanti dalla Commissione europea,

impegna, a tal fine, il Governo:

in materia di politiche sociali, a sostenere l'introduzione di un salario minimo europeo al fine di uniformare i livelli di remunerazione del lavoro, scoraggiando sia il fenomeno del *dumping* sociale intra-europeo che le delocalizzazioni verso i Paesi con il minor costo della manodopera;

a favorire forme di armonizzazione della fiscalità del settore produttivo, volte a ridurre la problematica della concorrenza sleale interna agli Stati membri, in special modo con riferimento ai Paesi dell'eurozona, dannosa per l'intero settore industriale e agricolo italiano;

per le politiche migratorie, a porre in essere tutte le necessarie azioni, in sede europea, al fine di prevedere strumenti e risorse per una politica di protezione dei confini, che dia soluzioni strutturali al problema migratorio, con riferimento alla rotte del Mediterraneo e dei Balcani, e al contempo riattivare le trattative per una riforma del sistema europeo comune di asilo, attraverso il superamento dell'attuale regolamento di Dublino e del "principio dello Stato di primo ingresso", nel quadro di politiche comuni strutturate sull'immigrazione, basate sull'obbligatorietà della distribuzione dei migranti e dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri;

in materia di politica estera europea, a sostenere l'azione esterna dell'Unione europea nel quadro della politica europea di vicinato, prestando particolare attenzione al quadrante mediterraneo, nello specifico ai Paesi dell'Africa del Nord, all'area del Sahel e alla regione balcanica, aree da cui provengono potenziali rischi per la sicurezza e di importanza strategica nel contrasto al terrorismo internazionale;

a continuare a promuovere, in tal senso, un processo di pace di carattere inclusivo in Libia, al fine di raggiungere, attraverso una fase di transizione democratica, la stabilizzazione politica, che metta fine all'*escalation* di violenza iniziata ad aprile 2019;

a fare chiarezza sul futuro delle relazioni europee con la Turchia, ribadendo la contrarietà

dell'Italia riguardo ad una potenziale adesione della Turchia all'Unione europea, alla luce delle ripetute azioni illegali del Paese nel Mediterraneo orientale e nel Mare Egeo e della delicata situazione dello stato di diritto interno, in netto peggioramento a seguito del tentativo di colpo di stato del luglio del 2016;

in tema di politiche agricole, in vista della definizione della nuova politica agricola comune (PAC) a porre la massima attenzione all'allocazione delle risorse, considerando come priorità l'inserimento di nuovi criteri per l'attribuzione delle stesse, che tengano conto, oltre che del prodotto interno lordo *pro-capite*, anche del tasso di disoccupazione, al fine di tutelare gli interessi nazionali italiani, come d'altra parte auspicabile per l'intera programmazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

a tenere conto dei possibili effetti derivanti dal recesso del Regno Unito, al fine di prevenire eventuali *shock* distorsivi in un settore, quale quello agricolo, fortemente dipendente dai fondi europei e sottoposto a sostanziali cambiamenti legati a fattori macroeconomici e di concorrenza sleale dei Paesi terzi, a causa dell'assenza di una politica europea di tutela del comparto agroalimentare;

in tema di politiche ambientali, a sostenere ogni iniziativa finalizzata alla decarbonizzazione dell'economia fissando come obiettivo la neutralità climatica entro il 2050, assicurando sistemi energetici competitivi e sicuri, attraverso un percorso condiviso e sostenibile sul piano economico ed energetico, come auspicato nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" del 28 novembre 2018;

in tema di politiche macro-economiche ad avviare un ampio dibattito al fine di escludere gli investimenti produttivi e quelli per la messa in sicurezza del territorio dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto *deficit/PIL*, al fine di permettere, anche ai Paesi che devono perseguire la ristrutturazione del debito, di investire in crescita, rilanciando l'economia e uscendo dalle spirali recessive;

in riferimento alle questioni istituzionali, a promuovere il rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni europee proponendo l'attribuzione al Parlamento europeo, unico organo eletto a suffragio universale diretto, anche del potere di iniziativa legislativa e al contempo garantire maggiore trasparenza per quanto riguarda l'azione della Commissione europea in tale ambito;

a implementare la tutela della sovranità nazionale e la salvaguardia degli interessi del nostro Paese, al fine di giungere a un corretto bilanciamento tra fonti normative europee e nazionali e per non pregiudicare la piena titolarità dell'esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento nella fase di recepimento del diritto europeo, valutando la compatibilità di quest'ultimo con i principi e i diritti fondamentali della Costituzione, come tra l'altro emerso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2001.

(6-00072) n. 3 (30 luglio 2019)

[Ciriani](#), [Fazzolari](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Rauti](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Preclusa

Il Senato,

esaminate la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (*Doc. LXXXVI*, n. 2) e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (*Doc. LXXXVII*, n. 2),

premesso che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La Relazione, inoltre, evoca gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal

Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

considerato che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 (*Doc. LXXXVI*, n. 1) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

ogni anno con l'approvazione della legge europea, il Parlamento rinuncia alla propria prerogativa di analisi e vaglio dei contenuti delle norme, di fatto recependo passivamente, come fosse un atto dovuto, disposizioni che hanno - peraltro - un forte impatto sull'ordinamento interno, andando ad incidere sensibilmente sulla vita dei cittadini e sulle attività delle imprese italiane;

i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno depositato un progetto di legge costituzionale volto a tutelare la sovranità del popolo italiano, sancita dall'articolo 1 della Costituzione, attraverso la previsione di una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale nell'applicazione del diritto europeo;

tale clausola di salvaguardia prevede che le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea possano essere recepiti ed applicabili in Italia solo a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i principi di sovranità, democrazia e sussidiarietà, nonché con gli altri principi della Costituzione italiana;

a tal proposito in sede di approvazione della legge europea, è stato approvato un emendamento di Fratelli d'Italia alla risoluzione di maggioranza, che ha impegnato il Governo «a riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente rispetto alla Costituzione e inoltre a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana»,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a:

- considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea, come la priorità della politica dell'Unione, sostenendola quale principale voce di spesa del bilancio europeo e conseguentemente finanziando con adeguate risorse iniziative come l'introduzione del "reddito di maternità europeo", concepito come assegno mensile per ogni figlio a carico, e incentivi all'assunzione di neomamme e donne in età fertile;

- introdurre dei "dazi di civiltà" nei confronti dei prodotti di Stati terzi che non rispettano i nostri *standard* salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, per evitare un pericoloso *dumping* sociale in Europa;

- prevedere misure compensative tra gli Stati avvantaggiati dall'euro e quelli, come l'Italia, penalizzati da questo, in particolare attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali interamente a carico del bilancio europeo o attraverso strumenti finanziari della BCE;

dichiarare la non adesione dell'Unione europea al *global compact* ONU per l'immigrazione, strumento che favorisce un'immigrazione illegale e incontrollata;

impegnare l'Unione europea a prevedere che siano adeguatamente finanziati i programmi di contrasto all'immigrazione illegale nella zona del Mediterraneo centrale analogamente a quanto già previsto in sede di accordi con la Turchia per l'immigrazione sulla rotta balcanica, portando lo stanziamento a 6 miliardi di euro complessivi;

- contrastare ogni forma di neocolonialismo in Africa, causa di povertà e emigrazione; sostenere la fine del sistema del Franco CFA con il quale la Francia condiziona l'economia delle sue ex colonie e favorire la sostituzione transitoria di questo con una divisa garantita dalla BCE, nelle more di una piena sovranità monetaria delle ex colonie francofone, e avviare un piano europeo d'investimenti e sviluppo in Africa;

- inserire all'interno della Costituzione europea il riferimento esplicito alle radici classiche e cristiane della nostra civiltà europea.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 6-00071 (N. 2)

2.1

Pittella, Fedeli, Ginetti

Respinto

Sostituire le parole da: «impegna, a tal fine, il Governo:» *fino a:* «Corte costituzionale n. 73 del 2001» *con le seguenti:*

«impegna il Governo:

a rafforzare la collaborazione europea in tutti i campi e con tutti gli Stati facenti parte dell'Unione al fine di rafforzare il processo democratico e scongiurare il rafforzamento di posizioni di carattere protezionista e sovranista;

a sostenere, nelle sedi europee ed attraverso ogni opportuna iniziativa di carattere interno, la agenda della futura Presidente della Commissione in merito alle politiche contro i cambiamenti climatici, affinché l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, alle politiche finalizzate al rafforzamento della democrazia e dell'economia sociale di mercato equa, alle azioni tese a garantire all'Europa di assumere un ruolo chiave per far fronte alle sfide globali, affinché nella collaborazione di tutte le istituzioni europee e degli attori nazionali si giunga a dissipare i timori dei cittadini europei e a creare nuove opportunità per il continente tutto;

a garantire che nella futura Commissione l'Italia sia rappresentata da persona autorevole e garante del superiore interesse dell'Unione; in questo quadro, inoltre, a sostenere la richiesta della futura Presidente della Commissione di selezionare una squadra di commissari composta da un numero uguale di donne e di uomini, sulla base dei candidati proposti dai capi di Stato o di Governo, affinché la composizione della futura Commissione europea assicuri l'equa rappresentanza delle donne, l'equilibrio di genere nel processo di rinnovo delle cariche istituzionali, e la rappresentanza delle donne ai vertici delle istituzioni;

a promuovere in particolare, in sede europea, una nuova *governance* economica dell'Unione, che garantisca maggiore centralità alla crescita economica, agli investimenti pubblici, all'occupazione, alle riforme e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico e promuova la nascita di una vera e propria *fiscal stance* europea, in grado di incidere sulla subottimalità di politiche fiscali esclusivamente nazionali - ad esempio favorendo maggiori investimenti da parte di Paesi in strutturale ed ampio *surplus* delle partite correnti -, al fine anche di favorire le politiche di convergenza macroeconomica;

a garantire la leale collaborazione con la Commissione europea nonché a favorire ogni forma di cooperazione tra Commissione e Parlamento europeo, affinché le nuove priorità e i valori comuni dell'Europa possano tornare ad affermarsi, promuovendo l'adozione di misure volte a garantire maggiori *standard* democratici all'interno degli Stati membri con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili, alla libertà di stampa e alla formazione delle classi dirigenti e rappresentative, sia nelle formazioni politiche che parlamentari;

per quanto attiene, ancora, allo sviluppo del processo di integrazione europea, a sollecitare l'istituzione di un vero e proprio Ministro delle finanze incardinato nella Commissione europea, e sottoposto al controllo democratico del PE; a proseguire nel sostenere il rafforzamento del mercato unico e il completamento dell'unione dei mercati dei capitali, orientando le discussioni e le decisioni all'equilibrio tra stabilità e crescita, tra rischi di mercato e rischi di credito e tra mutualizzazione e riduzione dei rischi nei mercati finanziari, in particolare per accelerare il contestuale completamento dell'unione bancaria, condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'UEM; a sostenere la revisione del trattato del meccanismo europeo di stabilità (MES) con l'obiettivo di migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti, evitando di attribuire al MES i compiti di sorveglianza

macroeconomica già esercitati dalla Commissione europea; ad adoperarsi affinché si prosegua nel lavoro per la costruzione di un mercato unico europeo pienamente efficiente, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, procedendo sulla strada della costruzione di norme omogenee superando l'attuale frammentazione normativa nel mercato dei beni e servizi; a sostenere l'adozione di norme moderne ed efficaci capaci di considerare il mercato unico in tutte le sue forme, ricomprendendo anche quelle sviluppate sulle piattaforme digitali, ferma restando la difesa dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;

a garantire, per il futuro, che non siano assunte iniziative e non siano sollecitati interventi che esponano il nostro Paese al rischio di apertura da parte dell'UE della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese, rischio già drammaticamente sperimentato e che ha avuto conseguenze estremamente gravi per l'economia italiana;

a sostenere l'implementazione di una politica industriale comune orientata alla crescita e allo sviluppo del mercato unico europeo in particolare nei settori in cui si rilevano degli svantaggi competitivi, favorendo le sinergie fra gli apparati industriali dei Paesi dell'Unione al fine di potenziare l'integrazione di filiere e catene di valore, nell'ambito delle sfide industriali, energetiche, ambientali che hanno un impatto non solo sulle imprese, ma anche sulla vita dei cittadini, e tutelando l'interesse nazionale in un'ottica costruttiva e di collaborazione attiva fra gli Stati membri;

in materia di bilancio europeo, a sostenere l'esigenza di implementare ulteriormente le risorse a favore della politica agricola comune con risorse finanziarie almeno pari a quelle stanziato nel QFP in corso chiedendo, pertanto, di mantenere i livelli di finanziamento per PAC e politica di coesione per l'UE a 27 "almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali"; di triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus +; di raddoppiare i finanziamenti destinati alle PMI; di incrementare almeno del 50 per cento l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di euro; di raddoppiare la dotazione del programma LIFE, incrementare in modo sostanziale gli investimenti attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per sicurezza, migrazione e relazioni esterne, portando il nuovo QFP all'1,3 per cento del RNL dell'UE a 27; nonché a garantire che nel nuovo QFP sia affermato il principio della condizionalità in particolare legata alle politiche di solidarietà europea e al rispetto dei valori e dei principi democratici fondanti l'Unione;

a proseguire nell'azione intrapresa dai Governi della precedente legislatura di decisa riduzione del contenzioso con l'Unione europea, anche al fine di ridurre l'eventualità del pagamento delle pesanti sanzioni previste dai Trattati per infrazione del diritto europeo;

per quanto attiene alle politiche migratorie, a sostenere in sede europea le modifiche alle norme del regolamento di Dublino, sulla base della proposta approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo, la quale è fondata sulla redistribuzione permanente dei richiedenti asilo e introduce dunque il principio della responsabilità condivisa e solidale, prevedendo - nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 80 TFUE - che l'onere di procedere all'esame delle domande di asilo non gravi solo ed esclusivamente sul Paese di primo ingresso, ma riguardi tutti gli Stati membri dell'Unione, sulla base di criteri oggettivi calcolati in relazione al PIL e alla popolazione, stabilendo altresì un meccanismo sanzionatorio fondato su limitazioni all'accesso ai fondi UE per i Paesi che rifiutino di rispettare tale programma;

a favorire il rafforzamento dei poteri e delle competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e incentivando le azioni di dialogo e collaborazione messe in campo dall'Italia con le autorità dei Paesi di origine e di transito, che permetta la realizzazione di un programma europeo di controllo efficace delle frontiere esterne, e combattere le reti criminali di trafficanti di uomini, nella garanzia dei diritti e nella tutela delle vite dei migranti.»

2.2

Ciriani, Fazzolari, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Rauti, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Respinto

Nella parte degli impegni, aggiungere in fine i seguenti capoversi:

ad adottare con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a:

- considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea, come la priorità della politica dell'Unione, sostenendola quale principale voce di spesa del bilancio europeo e conseguentemente finanziando con adeguate risorse iniziative come l'introduzione del "reddito di maternità europeo", concepito come assegno mensile per ogni figlio a carico, e incentivi all'assunzione di neomamme e donne in età fertile;

- introdurre dei "dazi di civiltà" nei confronti dei prodotti di Stati terzi che non rispettano i nostri *standard* salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, per evitare un pericoloso *dumping* sociale in Europa;

- prevedere misure compensative tra gli Stati avvantaggiati dall'euro e quelli, come l'Italia, penalizzati da questo, in particolare attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali interamente a carico del bilancio europeo o attraverso strumenti finanziari della BCE;

dichiarare la non adesione dell'Unione europea al *Global compact* ONU per l'immigrazione, strumento che favorisce un'immigrazione illegale e incontrollata;

impegnare l'Unione europea a prevedere che siano adeguatamente finanziati i programmi di contrasto all'immigrazione illegale nella zona del Mediterraneo centrale analogamente a quanto già previsto in sede di accordi con la Turchia per l'immigrazione sulla rotta balcanica, portando lo stanziamento a 6 miliardi di euro complessivi;

- contrastare ogni forma di neocolonialismo in Africa, causa di povertà e emigrazione; sostenere la fine del sistema del Franco CFA con il quale la Francia condiziona l'economia delle sue ex colonie e favorire la sostituzione transitoria di questo con una divisa garantita dalla BCE, nelle more di una piena sovranità monetaria delle ex colonie francofone, e avviare un piano europeo d'investimenti e sviluppo in Africa;

- inserire all'interno della Costituzione europea il riferimento esplicito alle radici classiche e cristiane della nostra civiltà europea.

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto ([1416](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

[Barboni](#), [Aimi](#), [Fantetti](#), [Mallegni](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e

correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto",

premessi che:

l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

la delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 al fine di dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo;

lo spirito della norma in parola è quello, all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa delle norme, di formulare correttivi che garantirebbero la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore;

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, «Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato 1, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno»;

di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie in capo alle quali spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di rivalutare la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento, essendo la stessa foriera di sicuro nocimento all'utenza;

di ampliare la platea dei medici certificatori estendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 944 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400.

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5).

Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1416

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Documento integrativo all'intervento del senatore Grasso recante la relazione di minoranza sul disegno di legge n. 944 e sui *Docc. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n. 2*

In una società moderna rivolta, sempre più, al superamento geografico dei confini statali e alla creazione di nuovi mercati commerciali, finanziari, geopolitici globali, anche il fenomeno della criminalità tende inevitabilmente ad assumere dimensioni sovranazionali, spingendosi con estrema pericolosità ben oltre le frontiere degli Stati tradizionali.

La raggiunta presa di coscienza a livello europeo che un'efficace protezione, quantomeno degli interessi finanziari europei, non possa più prescindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivisione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni, ha finalmente determinato l'Unione Europea a promuovere nuovi strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti in reati ed indagini comuni, nell'istituzione dell'ufficio della Procura Europea (EPPO), frutto di una cooperazione rafforzata attuata col Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017. Finalmente si è ravvisata la necessità di rendere più efficiente la repressione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, sinora perseguiti (tranne che in Italia ove vige il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale) in maniera frammentaria, discrezionale e con apparati di contrasto limitati da parte di singoli Stati. È ciò nonostante la pur encomiabile azione dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e Eurojust, organismi comunitari che pagano un deficit di coordinamento e di scambio di informazioni. I rapporti di tali organismi con l'EPPO non potranno che essere di tipo operativo-funzionale, come è confermato nel testo del Regolamento ove al "*considerando*" n. 69 è detto che "in virtù del principio di leale cooperazione tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell'Unione, compresi Eurojust, Europol e l'Olaf, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell'EPPO".

Il riferimento a rapporti cooperativi, in cui si consideri necessario uno scambio di informazioni o un

coordinamento di investigazioni, anche nella prospettiva di rapporti con paesi terzi, è ribadito nel "*considerando*" 102 "ogniqualevolta chiedo tale cooperazione ad Eurojust, l'EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche i paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust".

Infine, tali rapporti di cooperazione sono disciplinati dall'articolo 3 paragrafo 3 del citato Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all'articolo 100.

Sul piano operativo-funzionale vari sono gli scenari in cui si può ipotizzare tale cooperazione.

Innanzitutto nelle indagini per i reati PIF (acronimo per protezione interessi finanziari) di competenza dell'EPPO che presentano il carattere transnazionale e per le quali Eurojust potrà fornire la propria collaborazione per le condotte commesse nei territorio di Stati dell'Unione non partecipanti all'EPPO.

Infatti, è noto che alla cooperazione rafforzata hanno finora aderito 22 Stati membri (dopo un iniziale rifiuto si sono unite nell'agosto 2018 Olanda e Malta). Hanno scelto di rimanere fuori Polonia, Svezia, Ungheria, Danimarca, Irlanda e naturalmente (per la Brexit) Regno Unito.

In secondo luogo Eurojust resta astrattamente competente rispetto alle fattispecie che abbiano comportato un danno inferiore a 10 milioni di euro.

Ancora una cooperazione operativa si può profilare rispetto alle fattispecie criminose connesse ai reati principali non attratti nelle competenze dell'EPPO (si pensi, ad esempio, a condotte di bancarotta fraudolenta in cui potrebbero incorrere società coinvolte in meccanismi fraudolenti) e che rimangono nella competenza di Eurojust. Così pure allorché la Procura Europea non abbia esercitato la sua competenza ovvero il potere di avocazione o abbia rinviato il procedimento alle autorità nazionali. In tutti questi casi la collaborazione potrà attivarsi attraverso lo scambio di informazioni, l'accesso di EPPO alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli di Eurojust, il supporto di quest'ultima per l'inoltro e lo scambio delle richieste di assistenza giudiziaria per la raccolta di prove in Paesi che non hanno aderito o in paesi terzi, nonché attraverso la comune partecipazione a squadre investigative, nell'agevolare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo o delle richieste di ordine europeo di indagine penale (decreto legislativo n. 108 del 2017 articoli 10 e 11).

Come è noto, il Regolamento 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) è stato formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 novembre 2018 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2018 (L295/138). Il testo è stato approvato secondo procedura legislativa ordinaria.

Esso abroga la decisione 2002/187/GAI, trasposta in Italia con la legge 41 del 2005. La sua base giuridica si rinviene nell'articolo 85 del TFUE.

Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, per consentire all'Agenzia in questione e agli Stati membri di prepararsi ad applicare le nuove regole (confronta articolo 82).

Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai Trattati.

Ai fini dell'applicazione nell'ordinamento italiano occorre, dunque, tener presente la sua natura dell'atto in questione da cui consegue l'effetto della sua diretta applicabilità, come previsto dall'articolo 288 del TFUE.

Conclusioni. Tutto ciò premesso, si esprime un parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti osservazioni:

In merito all'articolo 3: i decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della presente legge di delegazione europea, in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (che non corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti per i reati fine commessi nell'ambito di tale organizzazione.

Potrebbe pertanto essere questa una concreta occasione per risolvere con un intervento legislativo,

riconducibile alla presente delega, i problemi applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all'aggravante di reato transnazionale, introdotta dall'articolo 4 legge 16 marzo 2006 di ratifica della Convenzione Onu di Palermo del 2000, oggi inserita nel codice penale all'articolo 61-*bis*, che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà (aggravante ed effetto speciale) per tutti quei reati alla cui realizzazione abbia contribuito un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

Fin dalle prime applicazioni considerata l'infelice formulazione lessicale, sono sorti contrasti interpretativi circa l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva sufficiente l'operatività dell'associazione in più di uno Stato. Un successivo orientamento, al contrario, sosteneva l'ontologica e concettuale incompatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l'esistenza di un gruppo criminale organizzato che "contribuisca" (secondo la formulazione del 61-*bis* del codice penale) all'esistenza di se stesso (associazione per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata soltanto ai reati fine dell'associazione.

Il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, stabilì il seguente principio: "La speciale aggravante di cui all'articolo 4 legge 16/3/2006 n. 146 (oggi articolo 61-*bis* del codice penale) è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa".

La locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale.

In questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che "gruppo criminale organizzato" e associazione per delinquere siano due entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per tale ragione l'aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispecie associative solo allorché il contributo richiesto dalla norma sia fornito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall'associazione per delinquere appunto) operante in più di uno Stato.

Il quadro di assoluta incertezza interpretativa che aveva determinato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Sezioni Unite 18374/2013) ha subito determinato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un nuovo inevitabile contrasto.

In altri termini, ci si chiede: il concetto di alterità tra l'associazione per delinquere e il gruppo criminale organizzato, principio cardine dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Adami) è da considerarsi ad esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario, costituisce principio generale valido anche allorché l'aggravante acceda ai reati fine dall'associazione per delinquere?

E per l'effetto, potrà dirsi configurabile l'aggravante nei reati fine dell'associazione allorché il gruppo criminale organizzato sia esso stesso l'associazione per delinquere?

La questione - considerata la frequente "facilità" con la quale la contestazione dell'aggravante è solita essere avanzata, e tenuto altresì conto dei considerevoli effetti pregiudizievoli che comporta, specialmente sul piano cautelare - appare tutt'altro che marginale.

Si pensi, ad esempio, ad un'associazione per delinquere dedita all'importazione in Italia di ingenti quantità di sostanze stupefacenti da un qualsiasi Stato estero: qualora l'associazione criminale, come sovente accade, abbia una consolidata articolazione nello Stato estero, e quindi non necessiti di alcun contributo ai fini dell'importazione in Italia delle sostanze illecite, sarà possibile configurare la suddetta aggravante alle singole fattispecie di importazione commesse dagli associati, seppur questi ultimi non abbiano beneficiato di contributi diversi da quello fornito dal vincolo associativo?

Sul punto, non può omettersi di rilevare come permangano ulteriori, fondamentali, incertezze generate dalla pronuncia in parola: cosa significa che il "gruppo" deve dare un contributo? È necessario che il contributo venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero è richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell'intero gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l'ordinaria attività criminosa del gruppo o può essere anche di diversa natura?

Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta.

Non può certo non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad un'unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di gran lunga superiore.

A seguito della pronuncia in parola, infatti, le associazioni per delinquere operanti in più di uno Stato non sono (più) riconosciute come aggravate *ex* articolo 4 della legge n. 146 del 2006, salvo naturalmente l'accertamento di un gruppo criminale organizzato "esterno" che abbia contribuito causalmente alla costituzione o alla permanenza dell'associazione stessa.

La lotta al crimine organizzato transnazionale sembra non poter prescindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo proprio quest'ultima forma delinquenziale a determinare, il più delle volte, la commissione dei reati transnazionali in genere: come è possibile, ci si chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere le associazioni per delinquere operanti oltre i propri confini nazionali ?

Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e con la ratio della istituenda Procura Europea che l'aggravante della transnazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie associative oltre che nei reato fine.

Pare del tutto evidente che l'oscura formulazione letterale dell'articolo 4 della legge n. 146 del 2006 ne renda indispensabile una modifica nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva dell'Unione europea 2017/1371, così come previsto all'articolo 3 lettera g), dovendo il Governo, fra l'altro, prevedere delle aggravanti speciali, qualora i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europa siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale, così come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,

Tale definizione legislativa di organizzazione criminale, che si differenzia dalle nostre vigenti ipotesi di reato associativo, prevede: "l'associazione di due o più persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Poiché ciò presuppone che venga introdotta nel nostro codice penale una nuova ipotesi di reato, e relative aggravanti, si potrebbe cogliere l'occasione per un intervento legislativo, ormai indispensabile alla luce dei contrasti giurisprudenziali evidenziati, volto a delimitare con precisione i confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente tutte le incongruenze generate dall'attuale oscura formulazione testuale dell'articolo 61-*bis* del codice penale.

Nel contempo si segnala, altresì, la necessità di creare una nuova aggravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, privata dell'inconferente riferimento causale al concetto di "contributo", si limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa in quanto foriera di un *quid pluris* di pericolosità e dunque di un maggiore disvalore penalistico.

In merito al Regolamento 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust): poiché la cooperazione con la Procura Europea è prevista, come già detto, dagli articoli 3, paragrafo 3 e 100 del Regolamento (UE) 2017/1039, appare assolutamente indispensabile che nella legge di delegazione europea si preveda il possibile adeguamento dell'ordinamento interno al nuovo Regolamento di Eurojust.

Alla luce degli specifici contenuti del Regolamento 2018/1727, si ritiene che siano necessarie alcune norme per adeguare l'ordinamento interno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) *status* del membro nazionale e dei suoi collaboratori (riferimento articolo 7 del Regolamento), inclusa la sua procedura di nomina. Rispetto a quanto risultava delineato nella legge 41 del 2005, il membro nazionale è un magistrato che conserva interamente il suo status di autorità giudiziaria nazionale (pubblico ministero o giudice), pur essendo chiamato ad esercitare e ad attuare le sue funzioni non solo nell'ordinamento nazionale, ma nello spazio giudiziario europeo, ovviamente nei

limiti delle competenze e prerogative segnate nel citato Regolamento 1727/2018. In tal senso si giustifica un accostamento alla figura del procuratore europeo relativamente al tema dello status, in quanto entrambi gli organismi sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie nel contesto del citato spazio giudiziario europeo, sia pure con una differenziazione connaturata alla natura dei due organismi (EPPO- EUROJUST).

b) poteri ed attività del membro nazionale (riferimento articolo 8 del Regolamento);

c) accesso ai registri nazionali (riferimento articolo 9 del Regolamento);

d) costituzione del sistema di coordinamento nazionale, nel quale poter ricondurre ad unità tutti gli "attori nazionali" della cooperazione giudiziaria penale, onde assicurare il corretto e costante flusso di informazioni al membro nazionale e le necessarie sinergie operative con la Rete Giudiziaria dei Punti di Contatto e con il Corrispondente Nazionale in materia di terrorismo (riferimento articolo 20 del regolamento);

e) scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie nazionali ed il membro nazionale (articolo 21) incluse quelle in materia.

Relazione orale del senatore Santillo sul disegno di legge n. 1416

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere si pone, all'articolo 1, l'obiettivo di differire di un anno il termine per l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167", adottato sulla base della delega per la riforma del codice della nautica da diporto approvata nella scorsa legislatura.

Il decreto legislativo n. 229 del 2017 è entrato in vigore il 13 febbraio 2018 e dunque solo a pochi mesi dall'inizio della stagione estiva, nel corso della quale si effettua gran parte dell'attività diportistica. La nuova disciplina non ha quindi potuto essere pienamente valutata in sede attuativa, mancando un periodo di tempo congruo per il reale apprezzamento degli effetti prodotti, e ciò ha impedito una ponderata valutazione degli aggiustamenti necessari.

La proroga del termine disposta dal provvedimento in esame consentirebbe quindi la formulazione di correttivi, anche alla luce delle esperienze maturate nel corso della stagione estiva 2019, e in grado di dar vita ad un codice della nautica da diporto rispondente alle esigenze dell'utenza di settore oltre che di attualità per un lungo periodo.

Un primo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della nautica da diporto è attualmente all'esame dell'8a Commissione e, in coerenza con quanto sopra espresso, mira a completare la tutela di interessi pubblici generali, quali lo sviluppo dell'industria nautica e della sua filiera, allineandone il regime giuridico e l'organizzazione amministrativa ai migliori *standard* dei principali concorrenti europei, a promuoverne le attività ludico-sportive e di diffusione della cultura e delle tradizioni marinare nazionali.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Nell'ambito della discussione in Commissione è stato accolto l'ordine del giorno a prima firma Barboni, con il quale si invita il Governo ad ampliare la platea dei medici certificatori autorizzati ad esprimere il giudizio di idoneità psichica e fisica di coloro che intendono conseguire la patente nautica. Permettetemi infine di ringraziare i senatori di maggioranza e di opposizione per aver compreso la necessità di procedere celermente e consentire un intervento sul codice che risponda in modo efficace e duraturo alle esigenze di un settore nel quale il nostro Paese costituisce un'eccellenza.

Dichiarazione di voto del senatore De Falco sul disegno di legge n. 1416

Presidente, colleghi! Siamo di nuovo di fronte, in pochi giorni, al secondo provvedimento relativo alla nautica da diporto. Come il precedente, approvato rapidamente dalle Camere in questo mese di luglio, anche questo disegno di legge prevede proroga di termini relativi alla nautica da diporto.

Le motivazioni di questo disegno di legge che stiamo approvando mi convincono, e quindi voterò a

favore. Devo, però, aggiungere poche parole sulla tendenza alla proroga che sembra sia molto forte nella maggioranza e nel Governo. Non è un modo di governare positivo questo. Anzi, si può dire che non si governa a forza di proroghe, rinvii, aggiornamenti. Un Governo dovrebbe ragionare per atti, avendo una prospettiva medio-lunga, e una maggioranza coesa e capace di sostenere con sicurezza il Governo stesso.

Ovviamente, non sto parlando solo del provvedimento in discussione, e del suo omologo di pochi giorni fa, che comunque rappresentano bene la tendenza che sto delineando. Parlo in generale dell'attività di Governo, di un Governo che pare sempre di più che non voglia mancare di rispetto a nessuno, molto simile ai cosiddetti "Governi balneari" del passato. Quei Governi, cioè, creati appositamente per passare l'estate, per "decantare" (altro termine che si usava nel raffinato e lambiccato lessico della prima Repubblica), per prorogare, rinviare, attendendo che la situazione politica si chiarisse, grazie all'intervento del "Generale Agosto" che sospendeva le attività politiche, ma non la politica vera e propria.

A settembre si ripartiva, il Governo balneare cadeva quanto prima, e si cercava di dar vita a combinazioni più stabili e politicamente coese, capaci di decidere e non di prorogare.

Ecco, sembra che la situazione si sia ripresentata in questa fase politica. Con la differenza che, potremmo dire, qui il "Governo Balneare" non è dichiarato tale, ma tale è, e attende non una decantazione politica ma la decisione di un manovratore, che può staccare la spina quando vuole, o almeno così minaccia di fare. Per evitare guai ecco allora che si procede di proroga in proroga e di rinvio in rinvio (a parte ciò che il manovratore pretende si approvi).

Non è questa arte di governo. Non si fa così il bene del Paese. Tirare a campare (sempre per citare la prima Repubblica che era ricca di espressioni icastiche) non serve. Si proroghi pure il termine previsto dal codice della navigazione, ma si decida quale sia la rotta del Governo, se ve ne sia una. Confermo, comunque, il mio voto favorevole al provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore D'Arienzo sul disegno di legge n. 1416

Il Partito Democratico voterà a favore delle due proroghe proposte, del differimento al 1° gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione del codice della nautica da diporto, che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motori di cilindrata superiore a 750 centimetri cubi a iniezione a due tempi, nonché alla proroga al 31 ottobre 2020 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, e al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

Sappiamo che tale intervento, soprattutto nel periodo estivo, era atteso dagli operatori del settore ed in particolare da quel segmento che opera nell'attività di noleggio in cui queste imbarcazioni sono presenti, non trovando una facile collocazione di mercato, e sappiamo anche che vi è apprensione per il relativo regime sanzionatorio.

Con le proroghe in esame, confermiamo la nostra impostazione inserita nel decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229. Era necessario, da un lato aggiornare norme datate nel tempo e unificare il trattamento per due tipologie di alimentazioni che comunque insistevano sulla medesima potenza dei motori, dall'altro garantire maggiore sicurezza possibile in un comparto in cui la sicurezza non è mai troppa, anche a causa dei numerosi appassionati non sempre formati, e mi riferisco ai turisti della Domenica.

Il decreto legislativo n. 229 è un punto di mediazione importante, soprattutto se ci confrontiamo con altri Paesi in cui la patente nautica viene adottata per motori con potenze inferiori rispetto a quelle di cui stiamo qui trattando.

Questa è la seconda proroga.

La nostra condivisione sia un incentivo a trovare presto una nuova formulazione per coniugare innovazione tecnologica e sicurezza, perché dobbiamo intervenire prima e non dopo, e perché la logica delle deroghe e delle proroghe non è utile a nessuno. Per tale ragione, auspichiamo che questo ulteriore tempo concesso come differimento del termine di entrata in vigore sia utilizzato per intervenire ed affrontare la problematica in maniera più organica.

Lo abbiamo già detto, ma rinnoviamo qui la richiesta: serve costituire un tavolo di lavoro per individuare le modifiche più opportune al codice della nautica al fine di superare le logiche della mera deroga e risolvere, insieme, i nodi principali. D'altronde il Governo ha prorogato già due volte l'entrata in vigore della norma che conferisce più sicurezza alla navigazione, il tempo finora intercorso poteva essere meglio impiegato per definire gli ostacoli, in accordo con gli operatori del settore.

Coerenti con questa impostazione, ragione per la quale alla Camera dei deputati abbiamo proposto l'anticipo al 2020 della proroga inizialmente chiesta fino al 2021, chiediamo di aprire un percorso in Commissione con l'audizione di tanti, a partire dalle Capitanerie di porto, per giungere in pochi mesi ad una soluzione.

Intanto, per venire incontro alle esigenze del settore, voteremo favorevolmente al provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Pergreffi sul disegno di legge n. 1416

Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge oggi posto all'esame dell'Assemblea reca una semplice modifica alla legge di delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. Il Governo precedente, nel corso della scorsa legislatura, ha esercitato tale delega con l'adozione del relativo decreto legislativo di novella del vigente codice della nautica da diporto; codice che, alla luce delle mutate circostanze tecniche e soprattutto politiche, necessita evidentemente di importanti modifiche e aggiornamenti, al fine di integrare il quadro normativo ove risulti lacunoso e di correggere talune previsioni non in linea con la sensibilità politica del Governo ed in particolare della Lega.

La legge di delega approvata nel corso della scorsa legislatura (la n. 167 del 2015) prevede, al comma 5 dell'articolo 1, un termine di diciotto mesi perché il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega del codice della nautica da diporto, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega. Tale termine scadrà il 13 agosto prossimo e credo sia evidente a tutti che non vi siano i tempi tecnici e politici perché siano regolarmente esperiti i procedimenti previsti dalla legge per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi in tempo utile. Ecco perché il disegno di legge che ci accingiamo a votare sposta in concreto tale termine al 13 agosto del 2020.

A dire il vero uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del codice della nautica da diporto è stato già trasmesso alle Camere - si tratta dell'Atto del Governo n. 101 - ed è attualmente all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Tale schema di decreto interviene su molteplici aspetti del citato codice della nautica e questo rende imprescindibile un esame approfondito delle disposizioni in esso contenute, anche attraverso il confronto con gli operatori, gli utenti, gli esperti e tutti i soggetti potenzialmente interessati al tema della nautica da diporto. Le istanze e le sensibilità di tali soggetti devono trovare nella sede consultiva delle Commissioni parlamentari un contemperamento, al fine di migliorare la disciplina vigente: e questo, come abbiamo imparato in questi mesi, richiede del tempo e non può - vista l'indubbia rilevanza socio-economica del tema della nautica - ridursi a mero esame acritico, compresso nella forma e nei contenuti. Alla luce di quanto detto fin qui, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 944:

sull'ordine del giorno G16.401, il senatore Dessi' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 23, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla proposta di risoluzione n. 2 relativa ai Docc. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n. 2, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1416:

sull'articolo 2, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Alderisi, Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Di Girolamo, Ferro, Galliani, Mallegni, Marino, Masini, Merlo, Monti, Morra, Napolitano, Pepe, Piarulli, Puglia, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Siri, Stabile, Sudano, Testor e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (1437)

(presentato in data 25/07/2019)

C.1913 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro della Giustizia

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (1438)

(presentato in data 29/07/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di efficacia dell'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1348)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 26/07/2019);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Candura Massimo ed altri

Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi per uso sportivo (1367)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 30/07/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Balboni Alberto ed altri

Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo (1275)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 30/07/2019);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Faggi Antonella ed altri

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale (1283)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 30/07/2019);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Montevicchi Michela ed altri

Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS) (1304)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/07/2019);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Quagliariello Gaetano, Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e di non applicazione

delle disposizioni anticipate di trattamento in caso di inappropriata clinica (1061)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 30/07/2019);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Quagliariello Gaetano

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di obiezione di coscienza (1188)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 30/07/2019);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marinello Gaspare Antonio ed altri

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare (1346)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/07/2019).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro interno Salvini ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (1437)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.1913 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/07/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (1378)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/07/2019);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 (1379)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 30/07/2019).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 25 luglio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

del signor Ennio Vigne a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (n. 26);

del dottor Pasquale Pazienza a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 27);

del dottor Francesco Tarantini a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 28);

del dottor Francesco Curcio a Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 29);

della dottoressa Donatella Bianchi a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque terre (n. 30).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro il termine del 19 agosto 2019.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti - Relazione annuale all'autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 (COM(2019) 350 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 6a e 14a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 25 luglio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (C.P.A.) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 193);

della Fondazione La Quadriennale di Roma, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 194);

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 195);

di FINTECNA S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 196);

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 197);

dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 198).

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 199);

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 200).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Taverna, Gallicchio e Ferrara hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02024 della senatrice Bottici ed altri.

La senatrice Iori ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02031 della senatrice Valente ed altri.

Mozioni

[ALFIERI](#), [BOLDRINI](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MESSINA Assuntela](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [ROJC](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - Il Senato,

premessi che:

il Fondo globale per la lotta contro l'Aids, Tbc e malaria (*The Global Fund*) è un partenariato fra governi, società civile, settore privato, fondazioni e comunità di persone colpite dalle tre epidemie, istituito a Ginevra nel gennaio 2002, sulla base della dichiarazione del vertice africano di Abuja dell'aprile 2001, della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 2001, nonché delle conclusioni e degli impegni assunti al vertice G8 di Genova del luglio 2001;

la finalità del Fondo è quella di raccogliere, amministrare ed erogare fondi per la lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria, al fine di impedire la scomparsa di intere generazioni di persone, a causa della diffusione delle epidemie citate, in particolare tra le popolazioni più povere ed emarginate;

grazie ad un approccio innovativo rispetto alle modalità di funzionamento proprie di altre organizzazioni internazionali, all'interno del Fondo globale operano, come già evidenziato, oltre agli Stati, anche la società civile, il settore privato, le fondazioni e le comunità di persone colpite dalle tre malattie, tutti rappresentati nell'ambito del consiglio di amministrazione con diritto di voto;

nato come organizzazione di emergenza strutturata per intervenire "verticalmente" e in forma esclusiva sulle tre malattie, il Fondo globale è diventato nel corso degli anni un'istituzione *leader* nel finanziamento di interventi a favore della salute globale. Attualmente è, infatti, il principale donatore multilaterale che sostiene la creazione di sistemi sanitari sostenibili e resilienti, fondamentali per porre fine alle epidemie, destinandovi il 27 per cento delle sue risorse;

con i suoi investimenti, circa 4 miliardi di dollari all'anno, dalla sua creazione ad oggi il Fondo ha salvato oltre 27 milioni di vite e il numero dei decessi dovuto ad Aids, tubercolosi e malaria si è ridotto di oltre un terzo. Solo nel 2017, con il sostegno del Fondo globale, 17,5 milioni di persone hanno ricevuto la terapia antiretrovirale contro l'Hiv, 5 milioni di persone affette da tubercolosi sono state curate e sono state distribuite 197 milioni di zanzariere per la prevenzione della malaria;

tra le diverse attività sostenute, si evidenziano gli interventi a favore della salute riproduttiva delle giovani donne. Infatti, gli sforzi per eliminare i decessi dovuti alla contrazione dell'Aids sono vanificati laddove i diritti umani delle adolescenti e delle donne sono più a rischio. Il *Global Fund* negli anni si è impegnato con azioni concrete volte ad incrementare l'accesso ai servizi integrati per la salute, nella consapevolezza che una maggiore sensibilizzazione in materia di salute sessuale e riproduttiva richieda maggiori livelli di educazione e politiche volte a rafforzare l'*empowerment* femminile. Come evidenziato da diversi studi, la prevalenza dell'Hiv tra le ragazze che concludono gli studi superiori si riduce di circa la metà rispetto a quante, invece, non portano a termine il loro ciclo di studi;

il Fondo globale valorizza le comunità dei Paesi più poveri, partendo dal presupposto che la copertura sanitaria universale (UHC) può essere raggiunta soltanto con il loro coinvolgimento. Pertanto, investe nella formazione delle operatrici e degli operatori sanitari di base che agiscono a livello comunitario. Ciò ha contribuito ad incrementare l'accesso non soltanto ai servizi per la prevenzione e cura delle epidemie, ma anche a quelli per la salute materno-infantile, nonché allo *screening* delle malattie non trasmissibili;

il Fondo globale ha erogato finora oltre 38 miliardi di dollari a sostegno di azioni di lotta contro le tre epidemie proposte da organismi di coordinamento dei Paesi implementatori (Country coordinating mechanisms, CCM) ed in linea con i loro piani sanitari nazionali, vagliati da un apposito organismo tecnico indipendente, Technical Review Panel, TRP) e, infine, approvate da un comitato composto da esperti del Fondo globale e da *partner* bilaterali;

al fine di assicurare un migliore accesso ai farmaci a minor prezzo, il Fondo ha intrapreso un'ambiziosa strategia di *market shaping*, sfruttando la sua posizione di attore chiave nella salute globale al fine di facilitare la creazione di un mercato farmaceutico "più sano", in grado cioè di favorire l'accesso a farmaci essenziali con prezzi più convenienti, coniugati a *standard* di qualità più elevati;

uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è porre fine alle tre epidemie entro il 2030. Grazie a maggiori investimenti, scoperte scientifiche, riduzione dei costi e un migliore *know how* sono stati raggiunti importanti successi. La diffusione dell'Hiv ha iniziato a rallentare e l'incidenza della tubercolosi e della malaria è diminuita. Nel 2017 si sono registrati 940.000 decessi per cause

correlate all'Aids, in diminuzione rispetto a 1.4 milioni del 2010 e 1.9 milioni del 2004. Circa 54 milioni di persone sono state salvate tra il 2000 e il 2017 grazie alla diagnosi e alla cura della tubercolosi. Infine, il numero dei decessi nel mondo a causa della malaria è sceso a 435.000, mentre nel 2016 se ne registravano 451.000 e 607.000 nel 2010;

le tre epidemie continuano, tuttavia, a imporre un tributo devastante in termini di vite umane ed i notevoli progressi potrebbero rallentare a causa dell'insufficienza dei finanziamenti, nonché all'aumento della resistenza a insetticidi e farmaci. Pertanto, senza un incremento degli investimenti vi è il concreto rischio di assistere nei prossimi anni ad una recrudescenza di Aids, tubercolosi e malaria; a livello globale le malattie correlate all'Aids rimangono comunque la causa principale di morte per le donne di età compresa fra 15 e 49 anni, il 66 per cento delle nuove infezioni fra persone di 10-19 anni colpisce il sesso femminile, questa percentuale sale al 79 per cento nell'Africa orientale e meridionale; la tubercolosi multiresistente ai farmaci (MDR-TB) è in aumento, con circa 600.000 persone colpite in tutto il mondo nel 2017. Inoltre, solo il 25 per cento delle infezioni dovute a tale forma di tubercolosi, la cui terapia è molto più costosa e prolungata, è diagnosticato e curato e le percentuali di successo rimangono comunque più basse rispetto alla tubercolosi farmaco-sensibile. L'aumento della tubercolosi multiresistente rappresenta, pertanto, una crescente minaccia alla sicurezza sanitaria globale. Infine, sebbene i casi di malaria siano diminuiti di 20 milioni dal 2010 al 2017, l'Organizzazione mondiale per la sanità ha sottolineato come i dati relativi al triennio 2015-2017 evidenzino la mancanza di progressi significativi nella riduzione dei casi di malaria a livello globale; considerato che:

l'Italia vanta una lunga tradizione nel campo della cooperazione sanitaria e il Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019 della Cooperazione internazionale per lo sviluppo ha confermato la salute globale come uno dei settori prioritari di intervento;

l'Italia, che ha svolto un ruolo centrale nella creazione del Fondo e nel suo successivo sviluppo, è fra i suoi principali donatori, con oltre un miliardo di euro versato, e nel corso della quinta conferenza di rifinanziamento del 2016 si è impegnata a versare 140 milioni di euro per il periodo 2017-2019;

il nostro Paese ha intensificato la collaborazione con il Fondo siglando un accordo che istituisce "l'Iniziativa 5%", che consiste nel trattenere il 5 per cento del proprio contributo per il 2017-2019, pari a 7 milioni di euro, al fine di finanziare direttamente iniziative realizzate da organizzazioni della società civile, università ed enti pubblici di ricerca, selezionate con bandi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di attività di assistenza tecnica ai programmi del Fondo che contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi strategici per il periodo 2017-2022, anche con importanti risultati per l'Italia in termini di visibilità rispetto ai Paesi *partner*;

nel mese di ottobre 2019 si terrà la riunione conclusiva del sesto processo di rifinanziamento del Fondo globale, nel corso della quale i donatori saranno chiamati ad esprimere il proprio impegno finanziario per il periodo 2020-2022;

il Fondo stima che per un'efficace lotta contro le tre epidemie sia necessario incrementare il finanziamento complessivo portandolo dai 66 miliardi di dollari stanziati per il periodo 2017-2019 ad almeno 83 miliardi per il prossimo triennio 2020-2022, con un aumento, dunque, pari a 17 miliardi;

secondo le stime del Fondotale aumento potrebbe salvare 16 milioni di vite fra il 2021 e il 2023, riducendo il tasso di mortalità relativo alle tre epidemie del 52 per cento entro il 2023 rispetto ai livelli del 2017 ed evitare 234 milioni di infezioni o nuovi casi, riducendo, pertanto, il tasso di incidenza relativo alle tre epidemie del 42 per cento entro il 2023 rispetto ai livelli del 2017,

impegna il Governo:

1) a confermare, in occasione della sessione finale della sesta conferenza di rifinanziamento del Fondo globale, l'impegno assunto per il quinto ciclo di finanziamento, nonché, ove possibile, a implementarlo in linea con l'aumento complessivo che il Fondo ritiene necessario per contrastare efficacemente Aids, tubercolosi e malaria;

2) a sostenere, nell'ambito delle politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo:

a) il processo di attuazione della copertura sanitaria universale (UHC) e lo sforzo globale volto a sviluppare sistemi sanitari resilienti, contribuendo a rafforzare il ruolo delle comunità locali

nell'erogazione dei servizi sanitari;

b) tutte le azioni volte a ridurre ed eliminare le discriminazioni di genere e la violenza contro le donne, adolescenti e bambine, impegnandosi nel contrasto di abusi e pratiche altamente lesive della loro incolumità fisica, quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati o precoci.

(1-00151)

[PATUANELLI](#), [AIROLA](#), [PIRRO](#), [MATRISCIANO](#), [ACCOTO](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#), [D'ANGELO](#), [DELL'OLIO](#), [DE LUCIA](#), [DI GIROLAMO](#), [DONNO](#), [EVANGELISTA](#), [FATTORI](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [GARRUTI](#), [GIANNUZZI](#), [GIROTTI](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LUCIDI](#), [LUPO](#), [MANTOVANI](#), [MININNO](#), [MOLLAME](#), [ORTOLANI](#), [PARAGONE](#), [PERILLI](#), [PESCO](#), [RICCIARDI](#), [SANTILLO](#), [TURCO](#), [AUDDINO](#), [CAMPAGNA](#), [CORRADO](#), [DRAGO](#), [FLORIDIA](#), [GAUDIANO](#), [GRASSI](#), [L'ABBATE](#), [LA MURA](#), [LEONE](#), [MAIORINO](#), [MONTEVECCHI](#), [NATURALE](#), [NOCERINO](#), [PRESUTTO](#), [QUARTO](#), [ROMAGNOLI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [URRARO](#), [VACCARO](#), [CASTELLONE](#), [MAUTONE](#), [MORONESE](#), [CERNO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [GRANATO](#) - Il Senato,

premesso che ad avviso dei proponenti del presente atto di indirizzo:

il progetto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino - Lione presenta gravi criticità dal punto di vista della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, evidenziate nel corso degli anni da numerosi studi e ricerche;

sull'attuale linea si registra da tempo una continua diminuzione del traffico merci e del traffico passeggeri tra l'Italia e la Francia e le molte previsioni alla base del progetto dell'opera sono state smentite dai fatti;

si tratta di un progetto obsoleto, legato a modelli di sviluppo superati e non sostenibili, al quale è destinato un ingente ammontare di risorse finanziarie, che potrebbero essere finalizzate a opere più utili e urgenti, lungamente attese, da realizzare sul territorio nazionale;

sotto il profilo ambientale, gli studi dimostrano che il progetto genera danni ambientali diretti ed indiretti ai territori attraversati dall'opera;

con la legge 5 gennaio 2017, n. 1, dando seguito ai precedenti accordi tra Italia e Francia, è stata disposta la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

nel contratto per il Governo del cambiamento, sottoscritto dalle due forze politiche che sostengono il Governo, è stato previsto che: «Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia»;

alla luce di questo impegno, in ogni occasione di interlocuzione con i *partner* francesi e con le istituzioni europee, il Governo ha sempre sostenuto con chiarezza la volontà dell'Italia di ridiscutere l'opera nell'interesse del Paese e dei cittadini italiani;

lo Stato francese ha sempre manifestato la propria indisponibilità a ridiscutere l'opera, secondo quanto richiesto dal Governo italiano e nello scorso mese di giugno, con l'approvazione della legge sulla mobilità, ha confermato la propria intenzione di procedere nella realizzazione della TAV;

occorre, pertanto, una pronuncia del Parlamento volta ad escludere la prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione dell'opera,

delibera di avviare, in sede parlamentare, un percorso immediato volto a promuovere, per quanto di competenza, l'adozione di atti che determinino:

1) la cessazione delle attività relative al progetto per la realizzazione e la gestione della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

2) una diversa allocazione delle risorse stanziato per il finanziamento della linea al fine di promuovere la loro riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente destinate ad opere pubbliche alternative, maggiormente utili ed urgenti, sul territorio italiano.

(1-00152p. a.)

[MARCUCCI](#), [MARGIOTTA](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [PITTELLA](#), [FEDELI](#), [PINOTTI](#), [VERDUCCI](#), [D'ARIENZO](#), [MANCA](#), [RICHETTI](#), [BITI](#), [GINETTI](#), [COMINCINI](#), [VALENTE](#), [CUCCA](#), [ALFIERI](#), [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [ASTORRE](#), [PARRINI](#), [BELLANOVA](#), [FARAONE](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [ROSSOMANDO](#), [TARICCO](#), [BOLDRINI](#), [GRIMANI](#), [GARAVINI](#), [PARENTE](#), [MESSINA Assuntela](#), [BINI](#), [SBROLLINI](#), [ROJC](#), [NENCINI](#) - Il Senato,

premessi che:

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in termini non secondari anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita. I recenti dati diffusi dall'Istat sull'andamento della nostra economia rendono ancora più urgente l'avvio e il completamento di importanti investimenti pubblici, in grado di riattivare un circuito virtuoso di crescita e occupazione, fra i quali assumono un ruolo prioritario quelli relativi alle grandi opere infrastrutturali come la Tav Torino-Lione;

nel corso dell'ultimo anno un numero crescente di cittadini, imprese, lavoratori, associazioni, amministratori, sindaci, esponenti politici di tutta Italia hanno chiesto con sempre maggiore forza il rapido completamento della nuova linea ferroviaria TAV Torino - Lione;

considerato che:

l'alta velocità Torino-Lione è un collegamento ferroviario internazionale che consentirà di connettere in modo più rapido il Nord del Paese al sistema europeo dell'alta velocità/alta capacità. Essa rappresenta parte integrante del corridoio mediterraneo TEN-T, che dovrà garantire un collegamento stabile, a sud delle Alpi, tra l'Europa occidentale e quella centro-orientale, dalla Spagna fino al confine con l'Ucraina;

il corridoio ha una lunghezza di circa 3.000 chilometri e nasce per favorire gli scambi economici e rafforzare la competitività dei Paesi dell'Europa mediterranea, attraverso una rete ferroviaria al tempo stesso di alta velocità e alta capacità merci/passeggeri, che incroci anche i maggiori porti marittimi e fluviali, le grandi città e gli aeroporti. Le regioni lungo il corridoio mediterraneo rappresentano il 18 per cento della popolazione europea ed il 17 per cento del PIL europeo;

in questa rete, il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione si trova nell'intersezione dei due grandi assi di comunicazione tra il Nord e il Sud e tra l'Est e l'Ovest europeo: una linea per merci e passeggeri che si estende per circa 270 chilometri, di cui il 70 per cento in Francia e il 30 per cento in Italia. La parte fondamentale dell'opera è la sezione transfrontaliera, di cui l'89 per cento realizzato in galleria;

il *tunnel* di base del Moncenisio, lungo 57,5 chilometri, di cui 45 in territorio francese e 12,5 in territorio italiano, è costituito da due canne a singolo binario. Collega le stazioni internazionali di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa. Il costo della sezione transfrontaliera, certificato da una società internazionale, è di 8,6 miliardi di euro. Il 40 per cento dell'importo è cofinanziato dall'Unione europea, mentre la quota restante è suddivisa tra i due Paesi (35 per cento per l'Italia, 25 per cento per la Francia);

a partire dalla XIV Legislatura, tutti i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese (Governi Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) hanno assunto impegni internazionali per la realizzazione dell'opera infrastrutturale e le rispettive maggioranze hanno approvato atti in Parlamento, che impegnavano l'Esecutivo in carica alla realizzazione dell'opera;

in particolare, nel corso degli ultimi anni, l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Francia, in data 30 gennaio 2012, ratificato da entrambi i Paesi, per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;

successivamente, in data 24 febbraio 2015, l'Italia e la Francia hanno sottoscritto un altro accordo finalizzato all'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino - Lione;

in data 8 marzo 2016, durante l'incontro bilaterale Italia - Francia, svoltosi a Venezia, è stato sottoscritto un protocollo internazionale e in data 7 giugno 2016 è stato validato il regolamento dei

contratti da parte della Commissione intergovernativa che ha completato l'*iter* procedurale per la realizzazione dell'opera;

tale accordo è stato ratificato con l'approvazione della legge 5 gennaio 2017, n. 1, ed è in vigore dal 1° marzo 2017;

rilevato che:

il Governo Lega-5 Stelle, insediatosi il 1° giugno 2018, dando seguito a quanto previsto nel "contratto di Governo", ha immediatamente bloccato l'avanzamento delle procedure e dei lavori per la realizzazione della Tav Torino-Lione, adducendo la necessità di un'ulteriore analisi costi-benefici sull'opera. Tale analisi, pubblicata in data 12 febbraio 2019, in linea con quanto già annunciato da diversi autorevoli esponenti del Governo, ha formulato un giudizio pesantemente negativo su un'opera infrastrutturale di grande rilevanza nazionale ed internazionale, ma solo dopo pochi giorni dalla sua pubblicazione la stessa si è rivelata palesemente infondata e oggetto di successivi "aggiustamenti" su *input* dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

il 21 febbraio 2019 la Camera dei deputati ha, altresì, approvato una mozione di maggioranza (1-00123 a firma D'Uva e Molinari), che impegnava il Governo a «ridiscutere integralmente il progetto della Torino-Lione»;

a seguito delle reazioni contrarie a tale ipotesi apertamente espresse da cittadini ed imprese, a partire da quelle direttamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera, nonché delle posizioni critiche espresse dalle istituzioni europee e dalla stessa Francia, il fronte inizialmente compatto e contrario alla realizzazione dell'opera si è rapidamente disunito facendo emergere le reali e profonde divergenze all'interno dell'Esecutivo e fra le forze politiche della maggioranza;

per ovviare a tale situazione, ai primi di marzo 2019, è stata avanzata da parte della Lega, con l'appoggio del Presidente del Consiglio dei ministri, una a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo maldestra *exit strategy*, ovvero la proposta di realizzazione della "Mini Tav", che oltre a dimostrarsi del tutto irrealistica in termini progettuali e di ricadute finanziarie a carico del Paese, non ha trovato alcun sostegno da parte del Movimento 5 Stelle;

in data 7 marzo 2019, nell'Aula del Senato è stata respinta la mozione depositata dal gruppo Partito democratico (1-00065 testo 2), con la quale si chiedeva al Governo di «adottare tutte le iniziative necessarie per consentire alla società concessionaria Telt di procedere con urgenza alla pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione». Contemporaneamente, nella stessa seduta, veniva approvata la mozione depositata dai Gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e Lega (1-00088) che, in linea con quanto avvenuto già alla Camera dei deputati, impegnava il Governo a «ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia.»;

il giorno successivo, preso atto del clamoroso fallimento dei tentativi del nostro Governo di rinegoziare l'opera con il Governo francese, nonché per evitare la revoca dei finanziamenti europei da parte della Commissione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propria lettera, ha autorizzato TELT, la società pubblica italo-francese che si occupa della realizzazione e della gestione dell'opera, a procedere alla pubblicazione degli avvisi per le manifestazioni di interesse relative alle opere per la realizzazione del *tunnel* di base;

in data 11 marzo 2019, il consiglio di amministrazione della Telt, con voto unanime, ha dato corso alle procedure di gara relative ai lavori in Francia per il *tunnel* di base, per un importo stimato di 2,3 miliardi di euro;

il 21 marzo 2019, la maggioranza ha respinto al Senato la mozione di sfiducia individuale nei riguardi del Ministro delle infrastrutture e trasporti depositata dal Gruppo del Partito democratico (1-00084) per la gestione fallimentare della vicenda analisi-costi benefici relativi alla Tav Torino-Lione;

il 1° luglio 2019, a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea gli *avis de marchés* per i lavori di costruzione del *tunnel* della Torino-Lione in territorio italiano, sono fragorosamente caduti tutti maldestri tentativi del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Movimento 5 Stelle, messi in atto nel corso degli ultimi mesi per nascondere il vero *iter* burocratico che è stato effettivamente portato avanti per consentire la

realizzazione della TAV Torino-Lione, anche sul versante italiano;
la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2019 ha pubblicato, infatti, gli *avis de marchés* per i lavori di costruzione del *tunnel* della Torino-Lione in territorio italiano relativi a 2 lotti: il primo per i lavori di costruzione e il secondo per la valorizzazione dei materiali di scavo, per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro. L'avvio della procedura per il lotto italiano segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione dei 57,5 chilometri del *tunnel* in cui passeranno i treni della TAV Torino-Lione;

le imprese interessate avranno tempo fino al 16 settembre 2019 per inviare le manifestazioni di interesse per partecipare alla realizzazione della nuova linea ferroviaria e al termine di questa fase, verrà avviata una fase di valutazione per selezionare i candidati ammessi a presentare un'offerta e, in un momento successivo, TELT invierà i *dossier* di consultazione ai candidati, dopo l'assenso delle istituzioni italiane e francesi;

constatato che:

il 23 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha annunciato che la volontà del Governo italiano è quella di proseguire con la realizzazione della Tav e intervenendo nell'Aula a Montecitorio il giorno successivo ha dichiarato: «in attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il Governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari nel corretto proseguimento dell'*iter* che porterà al rispetto delle manifestazioni d'interesse che perverranno nell'ambito della procedura di gara»;

il 26 luglio 2019, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha fatto pervenire all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) della Commissione europea una lettera con la quale si conferma l'impegno dell'Italia al completamento della Tav Torino-Lione. Tale impegno, di fatto, innesca una serie di passaggi successivi, a cominciare dalla proroga di almeno due anni per l'accordo tra Italia, Francia e Unione europea (*Grant Agreement*) che stanziava per la tratta tra Italia e Francia del corridoio mediterraneo risorse comunitarie per 813 milioni su una prima *tranche* di lavori impegnati per 1,9 miliardi entro dicembre 2019. In seconda battuta, Italia e Francia di fatto si candidano a ottenere dall'Unione europea risorse aggiuntive, alla luce della decisione assunta dall'UE lo scorso 25 marzo 2019 di aumentare la quota di finanziamento per il corridoio mediterraneo dal 40 al 50 per cento, con un ulteriore 5 per cento per quei progetti come la Tav Torino-Lione di natura binazionale;

il pronunciamento del Parlamento richiesto *in primis* dalla maggiore forza politica della maggioranza che sostiene il Governo Conte, oltre ad essere in contraddizione con gli impegni assunti con la Commissione europea e la Francia in merito alla realizzazione dell'opera, ha l'evidente intento di coprire il vero operato del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e trasporti nel corso degli ultimi mesi e per porre rimedio, di fronte alle veementi proteste sollevate dal fronte No-Tav, al proprio clamoroso fallimento nella gestione del *dossier* Tav Torino-Lione;

rilevato che:

nel corso dell'ultimo anno, è cresciuto nel Paese un ampio fronte SI-Tav, di gran lunga più numeroso del fronte No-Tav, e sono state organizzate diverse manifestazioni spontanee a sostegno della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione. L'esperienza della vicenda Tav Torino-Lione, inoltre, evidenzia sempre di più l'importanza del "dibattito pubblico", introdotto nel Codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) approvato nella XVII Legislatura, del rapporto costruttivo con i territori interessati dalla realizzazione delle opere e dell'ascolto di cittadini ed imprese;

occorre superare definitivamente le indecisioni all'interno della maggioranza che sostiene il Governo Conte, al fine di consentire la rapida realizzazione della Tav Torino-Lione e delle numerose altre grandi opere infrastrutturali che risultano ancora bloccate e per le quali sono state già state spese ed impegnate ingenti risorse economiche,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria TAV Torino-Lione;
- 2) ad adottare ogni iniziativa utile a superare l'attuale blocco di svariate grandi opere e a riprendere

finalmente un'adeguata politica di investimenti pubblici in grado di incidere nei prossimi anni sulla crescita dei posti di lavoro e sul tasso di sviluppo infrastrutturale del nostro Paese.

(1-00153)

[CASTELLONE](#), [RICCIARDI](#), [PRESUTTO](#), [MAUTONE](#), [SILERI](#), [DE LUCIA](#), [GAUDIANO](#), [ANASTASI](#), [FLORIDIA](#), [ORTIS](#), [ABATE](#), [ANGRISANI](#), [DI GIROLAMO](#), [AUDDINO](#), [LA MURA](#), [DI MICCO](#), [DI MARZIO](#), [VONO](#), [LUCIDI](#), [LANNUTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [GIANNUZZI](#), [L'ABBATE](#), [GRANATO](#), [GRASSI](#), [MAIORINO](#), [VACCARO](#), [NUGNES](#), [URRARO](#), [CASTALDI](#), [BOTTICI](#), [LOMUTI](#), [GARRUTI](#), [MATRISCIANO](#), [NATURALE](#), [CORRADO](#), [TURCO](#), [PIARULLI](#), [GALLICCHIO](#), [PUGLIA](#), [QUARTO](#), [FEDE](#), [COLTORTI](#), [DELL'OLIO](#), [PIRRO](#), [ACCOTO](#), [SANTILLO](#), [VANIN](#), [MARILOTTI](#), [RUSSO](#), [MORONESE](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [DI NICOLA](#), [PESCO](#), [FENU](#), [TRENTACOSTE](#), [EVANGELISTA](#), [NOCERINO](#), [CAMPAGNA](#), [MANTOVANI](#), [LANZI](#), [DONNO](#), [LICHERI](#), [FERRARA](#), [TAVERNA](#), [LOREFICE](#), [CORBETTA](#), [PERILLI](#) - Il Senato,

premesso che l'attuale forma di Stato "regionale", come delineato dalla nostra Costituzione circa l'equa distribuzione delle risorse, garantisce l'uniformità dei diritti sociali e civili dei cittadini italiani per mezzo di: previsione di fondo di perequazione per territori con minor capacità fiscale (art. 119, comma terzo, della Costituzione); previsione di risorse aggiuntive attraverso interventi speciali per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'esercizio dei diritti della persona (art. 119, comma quinto, della Costituzione); attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione) e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione); previsione di poteri sostitutivi dell'autorità di governo a tutela dell'unità giuridica ed economica dello stato e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 120 della Costituzione);

considerato che:

tali strumenti sono necessari a garantire la compatibilità dell'autonomia riconosciuta in capo alle Regioni, con i principi inviolabili della Costituzione italiana, nell'ambito dell'ordinamento statale unitario;

il riconoscimento di maggiori autonomie alle Regioni che ne facciano legittima richiesta non è obbligatorio;

il recepimento delle intese è ammissibile solo in ambiti particolari, quindi non generalizzati, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 116, comma terzo, e 119 della Costituzione;

considerato inoltre che:

le esposte garanzie costituzionali, indispensabili all'attuazione di un sistema di maggiore autonomia regionale, non hanno trovato ancora determinazione a seguito della legge di delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, con quanto ne consegue anche in merito alla necessità di un approfondimento del lavoro sin qui espletato da parte degli enti delegati alla ricognizione del fabbisogno e dei costi dei servizi erogati;

di fondamentale pregnanza, ai fini dell'equa redistribuzione delle risorse, è la questione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale, da modificare in termini di maggior rispondenza all'effettivo fabbisogno regionale, come da impegno già assunto con il patto per la salute 2014-2016;

l'attuale criterio di riparto della popolazione "pesata" per anzianità appare del tutto insoddisfacente e non conforme a quanto previsto già dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale il riparto deve tener conto anche di altri indici, poi confermati e specificati dal documento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 30 aprile 2010;

di grande rilievo, in merito, il "Documento della Ragioneria di Stato sul monitoraggio della spesa sanitaria per il 2015", nel quale la massima autorità contabile dello Stato italiano, chiamata a valutare le prospettive d'aumento del fabbisogno sanitario in relazione all'invecchiamento della popolazione, assumeva come dimostrato che "una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death-

related costs) non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati"; non è eticamente accettabile che vengano ancora trascurati nel riparto delle risorse sanitarie: la frequenza dei consumi sanitari per sesso; il tasso di mortalità della popolazione; gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali utili per la definizione di particolari bisogni sanitari, come la deprivazione sociale; gli indicatori epidemiologici territoriali; sotto altro profilo di criticità, si deve rilevare pure la mancanza di una regolamentazione legislativa che in attuazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione disciplini l'intero *iter* di formazione delle intese sottoposte all'approvazione del Parlamento. Ciò risulta di particolare rilevanza giuridica, considerata la sempre maggior attenzione a siffatto istituto; pertanto, in un contesto caratterizzato già da un forte disequilibrio rispetto a quanto sancito dall'art. 5 della nostra Costituzione che prevede, pur nella promozione delle autonomie, un'Italia "una ed indivisibile", in termini non solo formali ma sostanziali, si evince che l'eventuale riconoscimento ad alcune Regioni di maggiore autonomia non bilanciata da un'adeguata ponderazione degli elementi oggetto di autonomia e dalle relative garanzie in ordine alle procedure, con la necessaria inclusione di tutti i soggetti istituzionali a presidio delle stesse, finirebbe per costituire un ulteriore freno alla redistribuzione sociale e territoriale delle risorse, minando l'assetto unitario dello Stato intero, impegna il Governo affinché il riconoscimento delle richieste di maggior autonomia delle Regioni preveda preventivamente, in un termine prefissato, la celere risoluzione delle seguenti prioritarie questioni alle quali venga subordinata l'efficacia delle intese raggiunte con le Regioni interessate ed attualmente sottoposte all'approvazione del Parlamento ai sensi dell'art. 116 della Costituzione:

- 1) regolamentazione del procedimento di formazione delle intese Stato-Regioni;
- 2) completamento dei sistemi di garanzia e sostenibilità del sistema delle autonomie regionali con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituzione del fondo di perequazione, nonché di fondo per la promozione lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale delle aree a basso gettito fiscale.

(1-00154p. a.)

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [STEFANO](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA](#), [VALENTE](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#), [NENCINI](#), [DE FALCO](#) - Il Senato, premesso che:

in data 10 luglio 2019, il giornale americano *on line* "BuzzFeed" ha pubblicato la registrazione di una riunione tenutasi il 18 ottobre 2018 al "Metropol hotel" di Mosca tra persone appartenenti al partito della Lega per Salvini Premier e alcune persone di nazionalità russa, fra cui esponenti di una società pubblica russa;

secondo quanto riportato dalle notizie pubblicate sul sito "l'incontro avvenuto tra sei uomini - tre russi e tre italiani - avrebbe avuto lo scopo esplicito di finanziare in modo illecito il partito della Lega per Salvini Premier e la sua campagna elettorale per le Europee";

una delle sei persone presenti all'incontro, che avrebbe consentito lo sviluppo di questo negoziato, è Gianluca Savoini, iscritto alla Lega dal 1991, fondatore nel 2014 dell'Associazione Lombardia-Russia, mentre era portavoce del Segretario della Lega, Matteo Salvini, e responsabile per i rapporti con la Russia e, attualmente, vice presidente, indicato dalla Lega, del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia (Corecom);

dalle notizie emerse non è affatto chiaro quali siano i rapporti che intercorrono tra il Ministro dell'interno e il partito Russia Unita, con il quale lo stesso Salvini, allora segretario della Lega, concluse un protocollo d'intesa nel quale è previsto un partenariato confidenziale tra i due partiti;

il Gruppo parlamentare Partito Democratico ha presentato su questo punto diverse interrogazioni, sia alla Camera che al Senato, nonché ripetute richieste di chiarimento in Assemblea e nelle Commissioni,

ritenendo che si tratti di una questione molto rilevante per i rischi cui è suscettibile di sottoporre la sicurezza nazionale del nostro Paese;

appare molto preoccupante l'assoluta mancanza di informazioni su quali persone il Ministro dell'interno abbia incontrato, nel corso delle visite di Stato in Russia, oltre a quelle presenti agli incontri ufficiali;

particolarmente grave è poi la circostanza, mai chiarita dal Ministro, nonostante formale interrogazione presentata in tal senso, se egli sia a conoscenza o meno di possibili ingerenze di potenze straniere nella gestione dei dati e delle informazioni sulla rete e della manipolazione del consenso sul *web* ad opera di potenze straniere, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche del nostro Paese e delle elezioni europee;

al di là dei profili di rilevanza penale, occorre sottolineare l'influenza che i fatti riportati possono avere sugli assetti geopolitici dell'Italia, sulla sua collocazione europeista e transatlantica, sulla politica economica, estera ed energetica del Governo, o che possano avere avuto sull'avvenuto svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltasi il 26 maggio 2019 e, di conseguenza, sulla vita democratica e sull'indipendenza dell'Italia da condizionamenti esterni, sui sistemi di alleanza internazionali di cui l'Italia è parte dalla fine della seconda guerra mondiale e sulla sua credibilità e affidabilità all'interno degli stessi;

nonostante l'assoluta delicatezza e gravità dei fatti riportati, nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute in tal senso dalle forze di opposizione, e, facendosi tramite della loro richiesta, dallo stesso Presidente della Camera dei deputati, nonché da taluni esponenti della sua stessa maggioranza governativa, il Ministro dell'interno ha ripetutamente ignorato la richiesta di presentarsi in Parlamento per un'informazione urgente, come sarebbe stato doveroso per la tutela e la credibilità della stessa azione di Governo e per assicurare il Paese sulla collocazione internazionale dell'Italia e sulla salvaguardia dei suoi rapporti con l'Unione europea: del resto il 10 ottobre 1947 lo stesso Costantino Mortati proclamava all'Assemblea Costituente che: "L'obbligo dei membri del Governo di intervenire alle sedute delle Camere emerge dalla natura stessa del Governo parlamentare, che esige una immediatezza e continuità di rapporti fra Governo e Camere, appunto per il principio della responsabilità del Governo di fronte alle Camere";

considerato che:

appare di una gravità assoluta la circostanza, confermata proprio dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'Aula del Senato il 24 luglio 2019, che il Ministro dell'interno avrebbe rilasciato dichiarazioni mendaci in almeno due importanti occasioni;

in un primo momento, infatti, il Ministro dell'interno aveva sostenuto di non essere in alcuna relazione con la presenza del signor Savoini a una cena offerta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Conte, al presidente Putin a Villa Madama, mentre da notizie a mezzo stampa, confermate dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, si è appreso che il signor Savoini sarebbe stato invitato proprio su esplicita richiesta del signor Claudio D'Amico, che nell'organigramma degli uffici di diretta collaborazione del vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno Matteo Salvini, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, figura in qualità di consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale;

è paradossale che il signor Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del Presidente del Consiglio dei ministri socio in affari di Savoini nella società di consulenza "Orion Lee" con sede a Mosca e suo stretto collaboratore nell'Associazione Lombardia Russia, non sia stato rimosso dal suo incarico nonostante i fatti riportati;

rilevato che:

il Ministro dell'interno ha sostenuto in questi giorni con forza che querelerà chiunque osi accostare i fondi russi alla Lega, affermazione, peraltro, già contraddetta dalla registrazione riportata dal giornale *on line* "BuzzFeed", secondo cui l'incontro avvenuto tra sei uomini, tre russi e tre italiani, avrebbe avuto lo scopo esplicito di finanziare il partito della Lega e la sua campagna elettorale per le europee. Quindi l'unica persona che il ministro Salvini dovrebbe querelare è Savoini che nel corso di quell'incontro parla di finanziamenti, di elezioni europee e del ruolo della Lega nel prossimo futuro a

livello europeo ("Il prossimo maggio ci saranno le elezioni europee. Vogliamo cambiare l'Europa. (...) Vogliamo iniziare una grande alleanza con questi partiti che sono pro Russia"). I presentatori si chiedono perché Salvini non quereli Savoini: forse la risposta si trova nell'impossibilità di querelare un suo stretto collaboratore che apparentemente stava parlando per suo conto; inoltre, è fondamentale sapere quale sia l'opinione del Ministro dell'interno sulle sanzioni nei confronti della Russia, considerato che il 17 ottobre 2018, come riportato dal quotidiano "la Repubblica", aveva affermato: "Sono convinto che siano un'assurdità sociale, culturale ed economica, e cercheremo di spiegare e convincere tutti i nostri *partner* di questo, anche durante le discussioni a livello europeo". Peccato che le sue esternazioni contro le sanzioni si fermino alle dichiarazioni rese ai giornali e non si siano tradotte in alcun modo in iniziative del Governo, facendo perdere al nostro Paese credibilità a livello internazionale in un'assoluta mancanza di chiarezza e di trasparenza; considerato infine che il Presidente del Consiglio dei ministri, Conte, dichiarando nell'Aula del Senato il 24 luglio 2019, che: "la visita a Mosca del 17 e 18 ottobre 2018 del Ministro dell'interno, vice presidente Salvini, è stata organizzata direttamente dal Ministero dell'Interno ed è consistita nella sua partecipazione all'Assemblea generale del 2018 di Confindustria Russia, cui risulta abbia partecipato anche il signor Savoini", ha non solo contraddetto platealmente le precedenti dichiarazioni del Ministro in merito al fatto di non sapere della presenza di Savoini a Mosca nell'ottobre 2018, ma di fatto ha sancito che il Ministro dell'interno ha pubblicamente, e in almeno due circostanze, mentito su fatti delicatissimi di cui era a conoscenza; visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento della Senato della Repubblica, esprime la sfiducia al Ministro dell'interno, Matteo Salvini e lo impegna a rassegnare immediatamente le dimissioni.

(1-00155)

[BONINO](#), [NENCINI](#), [ERRANI](#), [CASINI](#), [UNTERBERGER](#), [LANIECE](#), [DE FALCO](#), [ROJC](#), [DURNWALDER](#) - Il Senato,

premessi che:

con la legge 23 aprile 2014, n. 71, l'Italia ha ratificato l'accordo con la Francia, stipulato in data 30 gennaio 2012, per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

con la legge 5 gennaio 2017, n. 1, l'Italia ha ratificato l'accordo con la Francia per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Parigi il 24 febbraio 2015, il protocollo addizionale firmato a Venezia l'8 marzo 2016, e il regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016;

il progetto definitivo della sezione transfrontaliera, per quanto riguarda l'Italia, è stato approvato il 20 febbraio 2015 con delibera del Cipe, che a marzo 2018 ha approvato la variante per lo scavo del *tunnel* di base;

secondo i dati diffusi da Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), la società cui è affidata la realizzazione dell'opera nella sezione transfrontaliera, a luglio 2019 è stato completato lo scavo di circa il 18 per cento dei 164 chilometri di gallerie previste, che costituiscono circa l'89 per cento della lunghezza complessiva della sezione;

il recente impegno della Commissione europea di aumentare dal 40 per cento al 50 per cento la quota di finanziamento comunitario per le reti infrastrutturali transfrontaliere, nell'ambito del bilancio europeo 2021-2027, comporta anche per quest'opera un risparmio per la quota di competenza dello Stato italiano;

fin da quando venne concretamente prospettata la realizzazione di una linea ad alta velocità tra Torino e Lione, a metà degli anni '90, si accesero violente polemiche sull'opera, che, anche a seguito delle revisioni del progetto, del tracciato e degli importi di spesa previsti, oggi presenta, per la sezione transfrontaliera, caratteristiche di piena sostenibilità economica e ambientale e non giustifica forme di opposizione pregiudizialmente ideologiche,

impegna il Governo a proseguire nelle attività amministrative finalizzate alla realizzazione dell'opera e in particolare della sezione transfrontaliera e del *tunnel* di base del Moncenisio dando attuazione a

quanto già previsto dalla normativa vigente e dagli accordi stipulati dall'Italia in sede internazionale.

(1-00156)

Interrogazioni

[D'ARIENZO](#), [PINOTTI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [ASTORRE](#), [SUDANO](#), [LAUS](#), [IORI](#), [VALENTE](#), [BOLDRINI](#), [FERRAZZI](#), [MARINO](#), [MARGIOTTA](#), [PATRIARCA](#), [GINETTI](#), [GIACOBBE](#), [PITTELLA](#), [PARENTE](#), [STEFANO](#), [COMINCINI](#), [VERDUCCI](#), [ALFIERI](#), [MANCA](#), [FARAONE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha introdotto, all'art. 14, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la "quota 100";

la disposizione che ha introdotto la "quota 100" esclude espressamente dall'applicazione il "personale in divisa". Il comparto "sicurezza e difesa" ha da sempre garantito l'accesso alla pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri comparti, per la peculiarità del relativo *status* giuridico e la gravosità dell'impiego, riconosciuto anche dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. Tale specificità, tuttavia, rischia questa volta di rivelarsi un *boomerang*, a dispetto della richiamata specificità di comparto introdotta dalla citata legge n. 183 del 2010;

infatti, la norma contenuta nel comma 10 dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 risulta essere superflua, ininfluente rispetto alla finalità che si prefigge, in ragione del fatto che il personale del comparto può, già da prima dell'emanazione del decreto d'urgenza, cessare dal servizio con diritto a pensione anticipata, possedendo requisiti inferiori a quelli previsti da "quota 100", ossia al maturare, dal 1° gennaio 2019, di 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, ovvero 41 anni di anzianità contributiva a prescindere del requisito anagrafico, oltre che al raggiungimento dei limiti di età ordinamentale (fino alla qualifica di primo dirigente e grado corrispondente di colonnello, 60 anni di età);

per i soggetti a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, si prevede la conferma, fino al 31 dicembre 2026, del requisito pensionistico, consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, introducendo il congelamento del progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita;

il "congelamento" è stato riservato alle pensioni anticipate disciplinate dal comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, "legge Fornero", e non anche a quelle di cui al successivo comma 18, in cui è ricompreso il personale delle forze di polizia e delle forze armate;

tale esclusione ha avuto come conseguenza l'inapplicabilità ai militari e poliziotti di due misure pensionistiche di favore, previste dallo stesso decreto-legge, che invece operano a beneficio di tutti i restanti lavoratori dipendenti pubblici e privati ovvero degli altri dipendenti pubblici, ovvero: a) al "congelamento", per gli anni dal 2019 al 2026, dell'aumento dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011) a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita; b) all'anticipo del trattamento di fine servizio, nell'importo massimo di 45.000 euro, richiedibile dai dipendenti pubblici;

con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 l'INPS ha chiarito che "ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, diversi da quelli previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", confermando l'esclusione del comparto "sicurezza e difesa";

il congelamento determinerà un sensibile "avvicinamento", quasi un'assimilazione, dei requisiti della pensione anticipata spettante al personale in divisa a quello previsto per i restanti lavoratori dipendenti, in spregio della specificità del comparto normativamente riconosciuta (art. 19 della legge n. 183 del 2010) in ragione dei peculiari compiti e funzioni che hanno, per di più, giustificato una deroga anche

dalla "riforma Fornero" (art. 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011);
mentre per il personale del comparto pubblico i requisiti resteranno fermi a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per il personale del comparto sicurezza e difesa aumenteranno nell'arco del suddetto periodo, come segue: a) nel 2019-2020 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 più 35 anni mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 anni; b) nel 2021-2022 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 e 5 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 e 5 mesi; c) nel 2023-2024 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 e 10 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 e 10 mesi; d) nel 2025-2026 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 59 e 3 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 42 e 3 mesi;

l'articolo 23 del decreto-legge n. 4 ha previsto per i soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico "quota 100" o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia la possibilità di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, escludendo anche in questo caso il comparto della "sicurezza e difesa";

la posizione espressa dalle sigle sindacali del comparto è stata molto negativa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia tenuto conto del fatto che le norme speciali di settore hanno da sempre garantito al comparto "sicurezza e difesa" l'accesso alla pensione con requisiti ridotti, per la peculiarità del relativo *status* giuridico e la gravosità dell'impiego e che oggi rischiano, con l'introduzione delle nuove norme, di penalizzare il suddetto comparto creando un'assurda disparità;

se abbia intenzione di sanare quanto prima questa disparità di trattamento dal punto di vista previdenziale, che coinvolge il comparto della sicurezza e difesa nei prossimi anni.

(3-01084)

[PARENTE](#), [CUCCA](#), [LAUS](#), [CIRINNA'](#), [STEFANO](#), [ALFIERI](#), [BELLANOVA](#), [BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA Assuntela](#), [ROJC](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi tre anni la grave situazione in cui versa il porto industriale di Cagliari è stata certificata da un calo del 90 per cento dei volumi di traffico di *container*;

il porto canale di Cagliari versa in una profonda crisi, che vede in atto una procedura di licenziamento avviata nei confronti dei 210 addetti della società terminalistica CICT Cagliari international container terminal, azienda partecipata al 92 per cento dal gruppo Contship Italia, principale *terminal container* del porto;

le difficoltà che si trova ad affrontare il porto canale di Cagliari non sono limitate esclusivamente al *terminal container* CICT, ma riguardano anche altre aziende e complessivamente vedrebbe a rischio circa 350 lavoratori, oltre a tutto l'indotto collegato;

nel 1981 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari ha concesso l'autorizzazione paesaggistica per il porto canale di Cagliari; la stessa Soprintendenza ad oggi non concede l'approvazione alla riedizione dei vincoli paesaggistici, che di fatto bloccano qualsiasi possibilità di sviluppo del porto canale;

considerato che:

la spiaggia de La Plaia, a cui era stato concesso il vincolo paesaggistico, è stata spazzata via negli anni '80 con la realizzazione del porto canale, e nonostante la concessione suddetta sia stata annullata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 2000, la Soprintendenza non avrebbe intenzione ad ora di rimuovere questo vincolo;

in assenza dell'autorizzazione paesaggistica risulta pressoché impossibile attivare una programmazione che favorisca l'arrivo di nuovi operatori, che riescano a salvaguardare i posti di lavoro;

considerato inoltre che il 21 luglio 2019 il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Gianluca Vacca, rispondendo ad un'interpellanza presentata alla Camera dei deputati, ha espresso la contrarietà del Governo a una possibile revisione del vincolo paesaggistico: "Allo stato attuale, per quanto

realizzato il porto non può essere oggetto di una positiva valutazione di compatibilità paesaggistica né di un ripristino dell'originaria conformazione";

tenuto conto che, lo scorso 31 maggio, nel corso della conferenza dei servizi convocata dall'Autorità portuale del mare di Sardegna, che si è tenuta a Cagliari, tutti i partecipanti hanno espresso il loro consenso a rivedere l'autorizzazione paesaggistica del porto canale e ad approvare opere di riequilibrio del polo commerciale che consentirebbero l'utilizzo dei 94 milioni di euro a disposizione dell'Autorità portuale per la realizzazione delle infrastrutture,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per scongiurare la procedura di licenziamento avviata nei confronti dei 210 addetti della società terminalistica CICT Cagliari international container terminal e per evitare che gli altri 350 lavoratori che lavorano nel porto possano essere coinvolti dalla crisi;

quali iniziative intendano attivare per favorire l'interessamento di nuovi operatori disposti ad investire e a salvaguardare i lavoratori che operano nel porto canale di Cagliari;

quali iniziative intendano assumere per rivedere i criteri che hanno portato alla concessione del vincolo paesaggistico per l'area su cui poi è successivamente sorto il porto canale di Cagliari, considerati anche i "cambiamenti naturali" dell'ambiente avvenuti nel corso degli ultimi 30 anni.

(3-01085)

[GARAVINI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [IORI](#), [GIACOBBE](#), [ROJC](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: nei primi giorni di settembre 2019, nell'emisfero boreale, prenderanno avvio le attività scolastiche e formative in italiano che, in decine di Paesi, coinvolgono centinaia di migliaia di alunni, sia nelle istituzioni scolastiche all'estero, che nei corsi di lingua e cultura italiana organizzati dagli enti promotori in varie forme e collocazioni;

il rispetto delle tempistiche relative alle operazioni di individuazione delle esigenze di personale da soddisfare per completare annualmente il contingente da inviare all'estero, di selezione con evidenza pubblica delle figure richieste, di assegnazione individuale alle varie sedi e istituti scolastici, nonché ai soggetti promotori di attività formative, rappresenta la condizione essenziale per il regolare avvio dell'anno scolastico, auspicato da famiglie e studenti, nonché una prova di serietà e di efficienza rispetto alle autorità scolastiche locali;

i precedenti più immediati, in particolare i gravi ritardi accumulati nella predisposizione delle graduatorie e, di conseguenza, nel trasferimento di personale all'estero nelle fasi di avvio dell'anno scolastico 2018/2019, sono tali da destare legittime preoccupazioni sulla capacità del nostro attuale sistema amministrativo di rispettare il calendario previsto e di corrispondere alle diffuse attese dell'utenza;

per l'anno scolastico 2019/2020 le nomine da fare, secondo quanto risulta agli interroganti, si aggirerebbero sulle 160 unità, pari a circa un quinto dell'intero contingente, una percentuale certamente non marginale rispetto alle dimensioni complessive delle assegnazioni,

si chiede di sapere:

quale sia, a poco più di un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico, il quadro degli adempimenti previsti per il rispetto del calendario di apertura;

se, allo stato delle operazioni preparatorie, esistano elementi che possano indurre a prevedere ritardi nelle assegnazioni e, in tale malaugurata ipotesi, quale sia l'arco temporale entro il quale si pensa di garantire una piena normalizzazione delle attività formative.

(3-01086)

[FERRAZZI](#), [MAGORNO](#), [STEFANO](#), [FEDELI](#), [TARICCO](#), [MARINO](#), [SBROLLINI](#), [CUCCA](#), [D'ARIENZO](#), [PARENTE](#), [VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [COLLINA](#), [CIRINNA'](#), [GIACOBBE](#), [FARAONE](#), [ROJC](#), [BELLANOVA](#), [PITTELLA](#), [MESSINA Assuntela](#), [BOLDRINI](#), [LAUS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

tra gli obiettivi del "Patto per lo sviluppo della città di Venezia" siglato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal sindaco di Venezia, in data 26 novembre 2016, presso la sede del Consiglio

comunale di Venezia, alla voce "Infrastrutture", punto 1, lettera b, è prevista la "Riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre in modo da raggiungere la massima interconnettività tra tutte le tipologie di trasporto ivi confluenti e di sottrarre le aree di stazione e quelle contermini al degrado urbano";

nella "Tabella 1: Costo totale interventi e risorse per la realizzazione", di cui all'articolo 3 "Risorse finanziarie", sotto l'"Area tematica - Infrastrutture", è stato previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per la "Progettazione delle opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre";

all'articolo 7 "Informazioni e pubblicità", commi 1 e 2, è previsto che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del patto, siano pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale, garantendo la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori tramite l'individuazione da parte del sindaco di Venezia di un referente per gli aspetti collegati all'attività di comunicazione da indicare al comitato, nonché l'onere in capo allo stesso sindaco di fornire al comitato tutti i dati richiesti, al fine di consentire la comunicazione ai cittadini anche attraverso sistemi *open data*;

infine, all'articolo 8 "Disposizioni finali", è previsto che eventuali modifiche al suddetto patto debbano essere concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto;

considerato che:

nella seduta del 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza un ordine del giorno, che ha espresso parere favorevole verso un poderoso sviluppo urbanistico della zona dei Pili che, per essere attuato, necessita dell'approvazione di varianti alla strumentazione urbanistica comunale;

successivamente, durante l'esame della variazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, la seduta di Giunta n. 41 del 13 febbraio 2018, avrebbe deliberato che gli stanziamenti inizialmente previsti per la "Riqualificazione urbanistica ed edilizia della Stazione di Mestre", di cui al punto 1, lettera b, della voce "Infrastrutture" del patto, venissero stanziati per la realizzazione del ponte ciclopedonale per collegare il parco di San Giuliano con la zona dei Pili;

tale cambio di destinazione di risorse sarebbe stato motivato dal fatto che l'accordo di programma, di cui all'articolo 6 "Impegni delle Parti", comma 4, a detta dell'amministrazione comunale non si sarebbe concretizzato nei tempi previsti, ovvero entro il 2020. Invece, contrariamente a quanto dichiarato, la stessa amministrazione annunciava soltanto pochi giorni dopo l'imminente raggiungimento dell'accordo;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:

l'area dei Pili è un'area privata di proprietà della società Porta di Venezia SpA, facente capo alla persona del sindaco, Luigi Brugnaro. Quest'ultimo, al fine di evitare d'incorrere in conflitti di interessi, avrebbe affidato le sue società allo Studio Withers dell'avvocato statunitense, Ivan A. Sacks, secondo l'istituto del cosiddetto *blind trust*: un istituto usato nel mondo anglosassone per le sole proprietà mobiliari, che sono per antonomasia volatili e che, quindi, non è efficace per i beni immobili;

è evidente dunque che anche se il *blind trust* fosse stato costituito, cosa sulla quale agli interroganti non risulta documentazione, sarebbe comunque stato del tutto inefficace;

inoltre, sono note a tutti le intenzioni da parte del sindaco di trasformare la zona di sua proprietà, detta "dei Pili", in un progetto edilizio e urbanistico poderoso, che prevede attività commerciali, alberghiere, sportive, residenziali, nonché darsene;

considerato ulteriormente che:

in assenza di un vero e proprio istituto giuridico all'interno dell'ordinamento italiano e comunque in assenza di efficacia nel caso di specie di ogni eventuale *blind trust*, bisogna fare riferimento al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ovvero al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, all'articolo 78 ("Doveri e condizione giuridica") prevede che: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di

astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

alla discussione del Consiglio comunale del 5 febbraio 2018, invece, il sindaco non solo avrebbe partecipato, ma sarebbe anche intervenuto (lasciando la coppa della Reyer Basket nello scranno del sindaco stesso) quando si sono affrontati contenuti riguardanti la variante urbanistica che interessa proprio la zona dei Pili;

così come avrebbe partecipato anche alla Giunta comunale n. 41 del 13 febbraio 2018, dove si sarebbe deciso e votato il cambio di destinazione della previsione di spesa rivolta alla realizzazione dell'obiettivo di cui al punto 1, lettera b, del patto per Venezia, verso l'obiettivo di realizzare il ponte ciclopedonale per collegare il parco di San Giuliano con la zona dei Pili;

risulta, pertanto, evidente che possa sussistere una correlazione immediata e diretta tra gli atti discussi e varati dal Consiglio comunale alla presenza del sindaco Brugnaro ed i suoi interessi privati relativi alla proprietà delle aree oggetto d'intervento normativo,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza di quanto riportato, al momento in cui è stata posta una modifica sostanziale al patto, la quale, ai sensi dell'art. 8 dello stesso patto, dovrebbe essere stata concordata tra il Comune di Venezia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché formalizzata mediante atto scritto;

se sia stato individuato e comunicato al CIPE il referente per gli aspetti collegati alle attività di comunicazione e se siano stati forniti allo stesso tutti i dati necessari al fine della comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi *open data*, così come previsto dall'articolo 7 "Informazioni e pubblicità", del patto per lo sviluppo della città di Venezia;

se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza di quella che agli interroganti appare come un'evidente posizione di conflitto di interessi nel momento in cui è stata posta in essere la modifica al patto per lo sviluppo della città di Venezia;

quali atti abbia adottato o intenda adottare per intervenire rispetto a tale conflitto d'interessi che riguarda la figura del sindaco della città di Venezia, dal momento in cui la sua attività in Consiglio comunale sia da considerarsi come una ripetuta infrazione alle prescrizioni dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

(3-01087)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

molti dei settori economico-produttivi colpiti in Italia dalla crisi non riescono ad invertire la rotta per ritrovare vitalità e fanno registrare numeri in passivo e *performance* negative. Tra questi vi è senza dubbio l'edilizia, settore economico e produttivo che affronta una situazione di grave difficoltà, una tendenza che ha costretto a più riprese l'Associazione nazionale costruttori edili a chiedere al Governo e alle Camere interventi concreti volti a sostenere il comparto attraverso la necessaria infrastrutturizzazione del Paese;

dal 2007 il comparto soffre di scarsi crediti alle imprese e di lungaggini burocratiche. Queste ultime, in particolare, incidono fortemente sulle piccole e medie imprese, che rappresentano il 90 per cento circa dell'intero settore;

il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", ha sino ad ora dato, a parere dell'interrogante, risultati minimi;

nel bilancio dello Stato sono stanziati 150 miliardi di euro in 15 anni per gli investimenti pubblici, già scontati nel *deficit*. Di questi, 118 miliardi sono considerabili immediatamente attivabili, ma procedure complesse e capacità progettuale insufficiente ne complicano l'utilizzo, tanto da rendere biblici i tempi di realizzazione delle opere. Per la messa in cantiere di opere di impatto minimo, dal valore di 100.000 euro, saranno necessari 2 anni, che aumentano a 15 per quelle sopra i 100 milioni;

il valore dell'edilizia nel Pil nazionale è sceso dall'11,5 per cento del 2008 all'8 per cento attuale. Nello stesso periodo il valore delle costruzioni nel Pil è crollato dal 29 per cento al 17 per cento. Nel periodo 2008-2018 si è registrata una diminuzione di 36 miliardi di euro di investimenti nelle nuove costruzioni residenziali ma anche di 15 miliardi nelle costruzioni non residenziali private e di 26 miliardi in opere pubbliche;

inoltre, secondo un'indagine condotta da Unioncamere e InfoCamere, l'impresa artigiana in Italia avrebbe subito un grave calo in termini numerici: il settore ha infatti perso negli ultimi 5 anni il 7 per cento dei suoi attori, e se nel 2013 si contavano circa 1.400.000 imprese artigiane, nel 2018 se ne contano 100.000 in meno. Questo calo è imputabile soprattutto alle *performance* negative delle imprese legate all'edilizia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo stiano prevedendo iniziative qualificanti, anche in sede di disegno di legge di bilancio per il 2020, volte a sostenere il comparto dell'edilizia.

(3-01088)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per il Sud.* - Premesso che:

la multinazionale americana Whirlpool nell'area Emea (Europa, Medio oriente e Africa) fattura 5 miliardi di euro e dà lavoro a 24.000 persone impiegate in 15 stabilimenti in 8 Paesi diversi. Whirlpool produce in Italia oltre 6 milioni di elettrodomestici, con 6.000 persone impiegate in 6 stabilimenti, ove si svolge anche attività di tecnologia e innovazione a marchio Whirlpool, KitchenAid, Hotpoint, Bauknecht e Indesit;

il 31 maggio 2019 i vertici hanno incontrato a Roma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per un aggiornamento sul piano industriale Italia 2019-2021, ribadendo poi in una nota "La strategicità dell'Italia all'interno della regione Emea da un punto di vista industriale e commerciale" e "la conferma delle direttrici strategiche del Piano Industriale firmato lo scorso 25 ottobre presso il Ministero dello Sviluppo economico"; "In particolare gli investimenti pari a 250 milioni di euro per il triennio 2019-2021 in attività di innovazione, prodotto, processo e ricerca e sviluppo nei suoi siti industriali in Italia. Nei primi mesi del 2019 sono già stati allocati oltre 80 milioni di euro";

Whirlpool ha deciso di chiudere lo stabilimento più produttivo presente in Italia, che si trova a Napoli, specializzato nella produzione di componenti per lavatrici di alta gamma con 420 dipendenti, venendo meno a quanto in precedenza prospettava;

lo stabilimento di Napoli rappresenta un'eccellenza, punto di riferimento per il Sud e premiato nel 2012 come il migliore tra i 66 del gruppo distribuiti nel mondo per coinvolgimento delle risorse umane e per la capacità manageriale di trasferire ai dipendenti la strategia dell'azienda,

si chiede di sapere quali iniziative abbia posto in essere il Governo italiano per evitare che altre imprese straniere chiudano la propria produzione e lascino il Sud, con le conseguenze sui livelli occupazionali.

(3-01089)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, è avvenuta nella XVII Legislatura con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Al Senato è stata approvata con 274 voti favorevoli su 275 senatori presenti e con un voto di astensione;

nel nostro Paese un'inchiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha rilevato che il 50 per cento dei processi per violenza si conclude con l'assoluzione dell'imputato;

da notizie di stampa si è appreso in data 19 giugno 2019 che a Padova un imprenditore condannato in due gradi di giudizio per violenza e lesioni contro l'ex moglie, maltrattamenti in famiglia e violenza assistita, un anno dopo, nell'udienza civile per l'affidamento del figlio minore, ha ottenuto un provvedimento con il quale il giudice ha deciso il trasferimento del piccolo in casa del padre. Si legge, inoltre, nel decreto civile che è "irrilevante" la condanna penale per violenza dell'uomo e definendolo "figura maggiormente idonea a garantire stabilità emotiva e accudimento del minore". Lo stesso padre

che, come si legge nella sentenza di condanna per violenza di un anno prima, firmato dal giudice, e nell'elenco di testimonianze e prove riportato, risulta aver "massacrato di botte (con lesioni anche permanenti), insultato, minacciato, demolito psicologicamente, isolato, tenuto senza soldi e senza cibo l'ex moglie, con l'aggravante di averlo fatto sempre alla presenza dei figli minori (violenza assistita)"; sulla vicenda il Centro Veneto Progetti Donna e la rete antiviolenza italiana hanno segnalato quello che viene definito "un decreto senza precedenti in Italia" e "una grave violazione di legge" al Grevio, l'organismo internazionale che vigila sulle violazioni della legge e sulla mancata tutela delle vittime di violenza. Sempre nel decreto si definisce ogni tentativo della donna di difendere sé e i figli dalle violenze (quindi le varie denunce) come "attacco alla genitorialità" e "conflittualità", ponendo così profili di discutibile dubbio sul giusto e legittimo diritto della vittima a difendersi, denunciare e uscire dalla violenza;

nella profonda convinzione che nel nostro Paese, nel rispetto delle leggi, debba avere priorità la tutela delle donne e dei bambini ed a maggior ragione nei casi in cui si è verificata violenza tra le mura domestiche, si ritiene necessario l'intervento del Ministro in indirizzo per accertare se l'*iter* giudiziario in questione sia stato svolto in piena osservanza delle procedure e delle normative vigenti. La Convenzione di Istanbul stabilisce chiaramente che gli episodi di violenza, in tal caso definiti fatto "irrilevante", debbano essere sempre considerati nelle decisioni sui diritti di custodia dei figli, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia tempestivamente inviato, stante la gravità della situazione richiamata, degli ispettori al Tribunale di Padova per accertare se nell'*iter* giudiziario siano state rispettate le leggi e le convenzioni vigenti e se il giudice che ha emesso la sentenza abbia trattato altri casi di violenza domestica.

(3-01090)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto n. 235 del 30 maggio 2019, ha assegnato alle tonnare fisse della Sicilia e Sardegna le quote condivise di tonno. A fronte delle 80 tonnellate minime richieste, necessarie per la sostenibilità economico-finanziaria delle attività di pesca, sono state così assegnate alla Sicilia 14 tonnellate, decretando restrizioni tali da determinare ripercussioni negative sulla pesca e sulle condizioni economiche ed occupazionali del territorio e dell'azienda di Favignana titolare della tonnara;

a giudizio dell'interrogante la decisione viola il regolamento comunitario che parla di un'assegnazione di quote tale da "rendere sostenibile, dal punto di vista economico finanziario, l'attività di pesca della tonnara". Il decreto ha attribuito "una quota individuale di 14,525 tonnellate" (per un totale di 29 tonnellate) alla tonnara siciliana di Favignana e a quella Carloforte in Sardegna, ha inteso azzerare la quota di tonno rosso già assegnata in maniera indivisa con precedente decreto dello stesso Ministero, prot. n. 6750 del 17 aprile 2019. In quel precedente decreto si inseriva la tonnara di Favignana tra quelle che "concorrono a valere sulla consistenza della quota aggiuntiva indivisa assegnata al settore per l'annualità 2019, rispetto all'annualità 2017, pari ad 84,69 tonnellate";

la questione verte sulle "quote" con le quali da anni viene stabilito il quantitativo consentito per la pesca di alcune specie (tra cui il tonno rosso) nel Mediterraneo allo scopo di ridurre l'estinzione. La ripartizione avviene su base triennale (2018-2020) ed è regolata dal Ministero delle politiche agricole che annualmente, con appositi decreti, interviene su ulteriori suddivisioni. All'epoca in cui era stata fatta l'ultima suddivisione però la tonnara di Favignana non era ancora operativa e per questo "l'assegnazione delle quote individuali" veniva ritenuta un passaggio strategico importante in Sicilia. Va evidenziato che quella di Favignana è l'unica tonnara presente in Sicilia mentre in Sardegna già con il piano 2018-2020 erano state autorizzate tre strutture (due a Portoscuso e una a Carloforte) a cui erano già state affidate delle quote per un totale di 340 tonnellate;

il titolare dello stabilimento di Favignana per riaprirlo ha già investito circa un milione di euro, creando posti di lavoro tra pesca, conservazione e indotto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere al ritiro immediato o alla modifica del decreto ministeriale 30 maggio 2019, n. 235, nell'ottica di una ripartizione delle quote in armonia con il regolamento comunitario e a tutela del settore della pesca siciliana.

(3-01091)

PAPATHEU - *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

quando una società ritiene che il suo investimento in un Paese sia stato (o potrebbe essere) danneggiato dalle misure del Governo, può fargli causa per danni davanti a un tribunale arbitrale, composto da tre "arbitri" esperti di diritto commerciale e degli investimenti;

la maggior parte delle udienze ha luogo presso il Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti (ICSID), un'istituzione del gruppo della Banca mondiale;

come noto l'ISDS (Investor-State dispute settlement) è il meccanismo di composizione delle controversie fra investitori e Stati presente in molti accordi sul commercio e gli investimenti. Esso permette alle imprese, di solito di dimensioni globali, di un Paese contraente di chiedere danni a un altro Stato firmatario dell'accordo se questo, con le sue politiche anche di carattere legislativo, ha violato le loro aspettative di profitto. L'ISDS nasceva per garantire i diritti degli investitori contro le nazionalizzazioni o gli espropri in Paesi con sistemi giudiziari instabili. Tuttavia, oggi, purtroppo, si è evoluto fino a diventare uno strumento utilizzato dalle imprese contro quei Governi che approvano norme loro sgradite. L'ISDS, pertanto, diviene uno strumento deterrente rispetto all'approvazione di misure, interventi, leggi di uno Stato a tutela dell'interesse pubblico;

infatti, cause sono state intentate contro i Governi, e vinte da società private, per aver posto limiti o negato le attività estrattive in mare, per aver posto limiti all'aumento dei costi dell'acqua, per aver attuato programmi di eliminazione della produzione di carbone, per aver limitato il consumo di bevande gassate e zuccherate, per aver non più concesso incentivi precedentemente accordati;

molti sostengono che l'arbitrato internazionale sia un sistema di dubbia imparzialità che ha l'attitudine a dare ragione al privato e a condannare gli Stati;

sono 117 i Paesi finiti nei tribunali arbitrali e circa il 70 per cento delle decisioni (fra quelle di giurisdizione e quelle di merito) ha visto prevalere i privati;

dopo la Spagna, l'Italia è il Paese più colpito da una lunga sequenza di arbitrati internazionali nell'ambito del trattato sulla Carta dell'energia;

evidenziato che:

l'Italia è risultata soccombente in un arbitrato internazionale a seguito di una causa intentata dalla società olandese CEF Energia BV presso la camera di commercio di Stoccolma. I contribuenti italiani, in virtù della decisione dell'Italia di ridurre gli incentivi sulle energie rinnovabili dovranno, pertanto, pagare 10,6 milioni di euro di multa all'impresa che si è appellata alla clausola ISDS contenuta nel trattato sulla Carta dell'energia. La condanna è arrivata per il taglio retroattivo agli incentivi sul fotovoltaico che il Governo Renzi effettuò con il decreto "spalma incentivi" (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014), a cui l'attuale Governo non ha posto rimedio con alcun provvedimento correttivo. Risulta che CEF Energia BV avesse investito in tre distinti progetti fotovoltaici ("Megasol", "Enersol" e "Phoenix") nel nostro Paese, che hanno beneficiato delle agevolazioni. Il decreto avrebbe ridotto il sussidio del 6-8 per cento. Mentre decine di imprese italiane colpite dalla stessa misura hanno potuto fare ricorso soltanto alle corti nazionali, la società olandese ha potuto beneficiare dell'arbitrato, riservato agli investitori esteri. Nel 2015 ha sporto denuncia e adesso è arrivata la condanna;

risulta che l'Italia per difendersi si sia riferita ad una recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha stabilito che l'arbitrato fra Stati membri è incompatibile con il diritto dell'Unione. Gli arbitri della causa CEF Energia BV Italia hanno però sentenziato che la questione non fosse attinente al diritto dell'Unione ma una legge nazionale: un'interpretazione che rischia di generare un ulteriore danno per il nostro Paese in quanto vi è un altro caso ISDS intentato contro l'Italia ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia: questo riguarda la società petrolifera britannica Rockhopper che chiede fino a 350 milioni di euro all'Italia per averle vietato di trivellare entro le 12 miglia marine (causa contro l'Italia, dopo il rifiuto dello Stato italiano, nel 2016, di concedere al progetto "Ombrina Mare" la concessione per estrarre petrolio nell'Adriatico abruzzese entro le 12 miglia marine. La decisione di vietare nuove concessioni entro le acque territoriali serviva per indebolire il fronte referendario sulle

trivellazioni in mare. La Rockhopper ha deciso di utilizzare la clausola ISDS per chiedere i danni all'Italia);

già a fine 2018 l'Italia ha perso un'altra causa: 7,4 milioni di euro da sborsare alla danese Greentech Energy Systems (ex Athena Investments) per aver cambiato la normativa sugli incentivi alle energie rinnovabili nel 2014. Secondo i dati ufficiali per 11 volte l'Italia è stata denunciata da investitori scontenti delle politiche pubbliche, che hanno intrapreso le vie legali per recuperare denaro grazie alla clausola ISDS contenuta nel trattato;

il rischio di compensazioni monetarie è un *vulnus* per le casse dello Stato italiano e dei cittadini, si chiede di sapere se vi siano altri contenziosi in essere e se i Ministri in indirizzo ritengano possibile attuare una revisione degli accordi commerciali gravati dalla clausola ISDS.

(3-01092)

[CANGINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da notizie si apprende che il Consiglio dei ministri, in una delle sue prossime riunioni, si appresterebbe a nominare il nuovo avvocato generale dello Stato, carica oggi vacante;

la decisione sembrerebbe essere stata sino ad ora rimandata dalla maggioranza perché la scelta dovrebbe ricadere su Carlo Sica, avvocato generale aggiunto dello Stato, troppo vicino all'ex capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, Roberto Garofoli;

nelle ultime ore si farebbe il nome di Gabriella Palmieri, vice avvocato generale dello Stato, moglie di Andrea Sandulli, responsabile dell'ufficio legale di Poste italiane. La partita in tal modo sembrerebbe aperta. Sandulli avrebbe buoni contatti con il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a cui spetta la nomina, per via dei suoi rapporti professionali e incarichi in Poste italiane. Gabriella Palmieri è amica di Valentina Fico, ex moglie del Presidente del Consiglio, anche lei avvocato dello Stato. C'è tuttavia un problema: risulta essere ultima nel ruolo e scavalcherebbe di fatto ben sette vice avvocati generali, oltre all'avvocato generale aggiunto,

si chiede di sapere:

quali criteri il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare nell'individuazione del nuovo avvocato generale dello Stato;

se ritenga imprescindibile, per procedere alla nomina, un'approfondita valutazione comparativa dei titoli, dell'esperienza maturata e dell'anzianità di servizio tra i possibili aspiranti destinati a ricoprire un tale fondamentale e delicato incarico.

(3-01093)

[PAPATHEU](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come noto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 un carabiniere, durante un servizio in borghese a Roma, è stato ucciso con più coltellate in modo efferato da un giovane straniero statunitense;

si tratta dell'ennesimo atto di violenza che colpisce il nostro Paese, che appare ancor più grave, perché è stata tolta la vita ad un servitore dello Stato;

evidenziato che a giudizio dell'interrogante con riferimento alla sicurezza nei centri abitati potrebbe essere utile allargare l'utilizzo delle pistole *taser* alla Polizia locale. Risulta che ad oggi siano un migliaio le pistole ad impulsi elettrici in dotazione in Italia alle forze dell'ordine. Una fase semestrale di sperimentazione è stata posta in essere dal 5 settembre 2018 fino al 5 giugno 2019, in 12 città; l'arma è stata utilizzata 60 volte: 46 dalla Polizia di Stato, 11 dai Carabinieri, 3 dalla Guardia di finanza. In 47 casi gli interventi si sono risolti con la semplice estrazione dell'arma o con l'attivazione del "*warning arc*", la scarica di avvertimento, mentre nei restanti 13 il soggetto è stato colpito con i dardi. Al termine di questa fase, il Ministero dell'interno risulta sia già intervenuto con norme amministrative per legittimare poliziotti, carabinieri e finanzieri a proseguire l'utilizzo del *taser*, "pistola a impulsi elettrici",

si chiede di sapere se, alla luce dei gravi fatti di cronaca, come l'omicidio del vicebrigadiere Rega, il Ministro in indirizzo ritenga che, al fine preventivo di elevare i livelli di sicurezza dei cittadini e di tutelare chi è posto a garantirla, possa essere ampliato l'utilizzo di pistole *taser* a tutti i corpi di Polizia, compresa la Polizia locale.

(3-01094)

[D'ARIENZO](#), [VERDUCCI](#), [STEFANO](#), [BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [GARAVINI](#), [MAGORNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [NANNICINI](#), [VALENTE](#), [SBROLLINI](#), [TARICCO](#), [CIRINNA](#), [MARGIOTTA](#), [BITI](#), [FERRAZZI](#), [PATRIARCA](#), [ALFIERI](#), [MARINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 165 del 16 luglio 2019 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2019 con l'elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, proposti dall'Agenzia del demanio nel piano di cessioni di immobili pubblici, di cui all'art. 1, comma 422 della legge di bilancio per il 2019 (di cui alla legge n. 145 del 2018);

tra gli immobili pubblici che l'Agenzia del demanio ha inserito nel piano straordinario di dismissioni nel biennio 2019/2021, è previsto anche il casolare Campo di concentramento di Montorio identificato con la sigla n. 416 DAT "La Colombara" (scheda VRB0724), edificato nelle campagne di Montorio, frazione di Verona. "La Colombara" è stato un campo di concentramento provinciale, istituito nel territorio della Repubblica di Salò con l'ordinanza di polizia del 30 novembre 1943, n. 5, firmata dal ministro Buffarini Guidi ed inviata a tutti i capi delle province della RSI;

come è emerso da una puntuale ricerca storica realizzata dagli autori del libro "26 Aprile. Una lunga scia di sangue tra Montorio, Ferrazze e San Martino Buon Albergo", a cura di Roberto Rubele, Cristian Albrigi e Gabriele Alloro, l'immobile DAT "La Colombara" (DAT - Difesa Antiaerea Territoriale), nel 1944, nel pieno della seconda guerra mondiale, fu utilizzato come campo di raccolta e concentramento di cittadini ebrei rastrellati nella città di Roma, prima del trasporto a Fossoli e poi del lungo viaggio verso Auschwitz;

della presenza del campo di concentramento sono prova anche i documenti dell'Archivio di Stato di Verona, ovvero lettere e foto dei detenuti, una videointervista ad un sopravvissuto alla "Shoah" recluso nell'edificio e interviste a testimoni oculari, che ricordano la presenza di uomini, donne e bambini, rinchiusi nel casolare; altri dettagli storici del campo di concentramento veronese sono reperibili sul sito *internet* dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti);

la ricerca storica e l'interesse dimostrato da più enti e realtà del territorio, *in primis* l'Associazione di promozione sociale montorioveronese, che ha formulato domanda al Demanio di gestire l'edificio e tenerlo in ordine per farne un luogo della memoria della "Shoah" visitabile a tutti, è un intento più che lodevole che verrebbe disconosciuto dal Governo, se il bene DAT "La Colombara" - Campo di concentramento di Montorio - fosse venduto;

dalla stampa si apprende che anche il Comune di Verona sta cercando una soluzione per ottenere l'immobile a titolo gratuito, con la finalità di salvare un pezzo di storia e farne luogo di memoria della "Shoah";

questo edificio è importante per il suo significato storico, visto che è stato un centro di detenzione per la deportazione degli Ebrei e per questo ha senso e forte valore storico che "La Colombara" resti al territorio con funzione sociale e di memoria della Shoah;

si ritiene, quindi, sbagliata la decisione di alienare l'edificio, perché offende la memoria dei deportati e la storia del nostro Paese e perché in questo particolare momento storico la destinazione pubblica del bene assumerebbe una importante valenza culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali rilievi effettuati da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per verificare i possibili vincoli esistenti e/o applicabili al DAT "La Colombara", al fine della salvaguardia del sito e, in caso contrario, se non ritenga necessario che siano effettuati;

se ritenga sia possibile esprimere il diritto di prelazione sui beni demaniali da parte degli enti pubblici; se ritenga di avviare ogni altra azione al fine di consentire comunque l'acquisizione al patrimonio comunale a titolo gratuito del sito.

(3-01096)

[BELLANOVA](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [CUCCA](#),

[D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [PATRIARCA](#), [PITTELLA](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

nella giornata del 29 luglio 2019, presso la Prefettura di Lecce, si è tenuto un vertice circa la questione delle graduatorie degli idonei che nel corso di questi anni hanno partecipato a concorso pubblico per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

solo nella città di Lecce si parla di centocinquantanove idonei per la graduatoria di amministrativi e circa quaranta idonei per la graduatoria di vigili urbani;

rilevato che:

l'art. 1, comma 1148, lett. a) della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per il 2018) disponeva che "In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

la legge del 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha introdotto una serie di norme che regolamentano a regime le graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2019, oltre ad una fase transitoria che interessa le graduatorie costituite a partire dal 1° gennaio 2010, per le quali sono stati estesi i limiti di validità delle stesse in base all'anno di costituzione, con un primo grande blocco in scadenza il 30 settembre 2019;

considerato che:

il comma 362 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018 n. 145 recita testualmente: "Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità";

la scadenza fissata al 30 settembre 2019 per tutte le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, non permetterebbe alle amministrazioni e agli enti locali di poter assumere ulteriore personale, nonostante i pensionamenti con la cosiddetta "Quota 100",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare tutti gli atti utili e necessari ad una proroga delle graduatorie in scadenza il 30 settembre 2019 per non privare le persone coinvolte di una opportunità lavorativa concreta.

(3-01097)

[BOLDRINI](#), [MAGORNO](#), [MARGIOTTA](#), [SUDANO](#), [ROSSOMANDO](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [ROJC](#), [CUCCA](#), [SBROLLINI](#), [COLLINA](#), [FERRAZZI](#), [D'ALFONSO](#), [BELLANOVA](#), [PARENTE](#), [MESSINA](#) Assuntela, [CIRINNA'](#), [TARICCO](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#), [LAUS](#), [PITTELLA](#), [STEFANO](#), [PATRIARCA](#), [D'ARIENZO](#), [MANCA](#), [MARINO](#) - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il rilascio della patente di guida è normato dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare dall'art. 119, rubricato "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida", che prevede che l'accertamento di tali requisiti sia effettuato da un medico monocratico o dalla commissione medica locale nei casi

disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo;

per quanto riguarda il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e in particolare l'Appendice II al titolo IV, articolo 320 (malattie invalidanti);

con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2017, è stato modificato il citato regolamento, sopprimendo la lettera G:"1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G è soppressa";

pertanto, alla luce di tale importante modifica normativa, assunta in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue, i pazienti affetti da malattie del sangue non sono più obbligati a recarsi presso la Commissione medica locale per il rilascio o il rinnovo della patente di guida;

tuttavia, è notizia che negli ultimi mesi ci siano state diverse segnalazioni, che evidenziano la non conforme applicazione di tale disposizione normativa sul territorio nazionale.

in particolare, dalle associazioni di pazienti, è stato riferito che in alcune commissioni mediche locali, risulta esserci un "blocco procedurale" per il quale il paziente stesso, pur avendone pieno diritto, non ha facoltà di recarsi a visita dal medico monocratico, ma risulta "obbligato" ad essere visitato presso la Commissione medica dove il paziente stesso risulta "vincolato",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e cosa intendano fare per far sì che quanto disposto dalla norma sia applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;

se non reputino doveroso adoperarsi, per quanto di loro competenza, per risolvere tale criticità, agevolando così i pazienti affetti da malattie del sangue candidati al rinnovo e al rilascio della patente di guida.

(3-01099)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PINOTTI](#), [MALPEZZI](#), [STEFANO](#), [BITI](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [MARGIOTTA](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 9 maggio 2019 il Prefetto di Siracusa Luigi Pizzi, nel pieno della vertenza che sta coinvolgendo decine di lavoratori delle raffinerie "Isab" di Priolo, che appartengono al gruppo petrolifero russo "Lukoil", ha emesso un'ordinanza di divieto per la durata di 5 mesi, fino al 30 settembre, di ogni riunione dei lavoratori negli spazi attigui al polo petrolchimico siracusano;

tra i motivi che hanno spinto ad emettere questo provvedimento nell'ordinanza si legge che le manifestazioni di protesta, che hanno interessato in particolare le strutture della società russa Lukoil, hanno causato difficoltà e rallentamenti nell'accesso agli stabilimenti dei mezzi pesanti per il rifornimento di carburante;

a seguito dell'ordinanza del prefetto di Siracusa la Cgil ha fatto ricorso al Tar di Catania che però ha rigettato la richiesta di sospensiva;

tra gli atti dell'udienza al Tar di Catania è emersa una lettera dell'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, indirizzata al vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, nella quale, in tono amichevole, si sollecita un intervento, non perché ci siano ragioni di pubblica sicurezza, ma perché i blocchi dei sindacati avrebbero portato "nel periodo 2012-2018 perdite finanziarie per l'ammontare di alcuni milioni di euro, nonché arrecato danni per la reputazione del gruppo Lukoil";

la lettera dell'ambasciatore russo in Italia, in possesso del quotidiano "la Repubblica" che ne ha pubblicato alcuni stralci lo scorso 24 luglio 2019, si conclude con un appello al ministro Salvini: "Vorremmo contare su una partecipazione più attiva delle autorità italiane nella soluzione del problema del più grosso investitore russo in Italia";

il 24 luglio il quotidiano "la Repubblica" ha riportato che il 12 aprile il Ministro dell'interno Salvini ha

inoltrato la lettera dell'ambasciatore russo in Italia al prefetto di Siracusa, tramite l'ufficio Affari internazionali del suo gabinetto, "protocollo numero 52/145/2/2F", e solo poche settimane dopo è stata emessa l'ordinanza che ha posto il divieto su ogni riunione dei lavoratori nei pressi degli stabilimenti della Lukoil;

tra gli atti dell'udienza al Tar di Catania è emersa inoltre una nota del Viminale, firmata dal vice capo di gabinetto Paolo Formicola, che sottolineava come "L'ambasciatore ha invocato una partecipazione più attiva delle autorità italiane nella soluzione del problema del più grosso investitore russo in Italia"; considerato inoltre che, per quanto risulta:

il segretario della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi, e il segretario confederale, Giuseppe Massafra, hanno denunciato che: "L'ordinanza del prefetto non è stata dettata da motivi di ordine pubblico o da particolari esigenze produttive. Piuttosto, quel provvedimento nasce in virtù di pressioni politiche che calpestano i principi più elementari del diritto di sciopero, della libertà di riunione e dei principi costituzionali";

l'ordinanza del prefetto di Siracusa rischia di ledere i diritti dei lavoratori sanciti dall'articolo 17 della Costituzione: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica";

tenuto conto che le riunioni dei lavoratori che si sono tenute davanti agli stabilimenti della Lukoil fino al 9 maggio sono state tutte preventivamente annunciate alle autorità di pubblica sicurezza, le quali hanno potuto riscontrare che non si sono verificati episodi di violenza o alcun concreto pericolo per la pubblica incolumità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'ordinanza emessa dal prefetto di Siracusa, in merito al divieto per cinque mesi di assembramenti di persone nei pressi degli stabilimenti della Lukoil, possa ledere i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani;

quali siano i rapporti intercorsi tra l'azienda priva russa Lukoil, l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov e il Ministero dell'interno con riferimento alle vicende illustrate che stanno interessando le raffinerie Isab di Priolo.

(3-01095)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 12 luglio 2019 il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha siglato con 19 soggetti rappresentativi delle categorie produttive, dei sindacati e delle parti sociali del territorio un nuovo "patto per lo sviluppo";

tra le sette proposte e cinque filoni in cui si declina il patto per lo sviluppo è presente anche l'economia circolare, intesa come un sostegno alle "imprese per la chiusura delle filiere produttive, in linea peraltro con quanto sarà previsto dalla revisione del piano dei rifiuti";

tra le proposte attuative per il patto per lo sviluppo si dà per scontata la realizzazione del progetto del pirogassificatore di KME a Fornaci di Barga (Lucca), pur celato dietro la frase a giudizio dell'interrogante sibillina: "accordo in corso di definizione per favorire il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, di per sé già a buon livello in Toscana per quanto riguarda la carta, nonché per la possibilità di smaltire scarti residui per almeno 70.000 t/a di pulper presso un futuro impianto in corso di autorizzazione, tenendo presente l'esigenza di soluzioni di prossimità rispetto a quantitativi complessivi per il settore di 120.000 t/a circa di pulper e 80.000 t/a tra fanghi e cosiddette 'code'";

considerato che:

la Regione Toscana non può ignorare che il progetto del pirogassificatore di KME a Fornaci di Barga non è stato autorizzato, e che il Comune di Barga e le comunità locali hanno espresso una netta contrarietà alla realizzazione dello stabilimento;

la società KME nel suo stabilimento di Fornaci di Barga propone di realizzare un nuovo *business*: l'incenerimento degli scarti di pulper di cartiera, un modello opposto rispetto all'economia circolare presente tra le proposte inserite all'interno del nuovo "patto per lo sviluppo" della Regione Toscana;

il progetto del pirogassificatore presenta aspetti di grande criticità, sia per l'ubicazione dell'impianto stesso all'interno di un centro abitato sia per la notevole distanza dal cuore del distretto cartario; tenuto conto che il Comune di Barga, la Provincia di Lucca e la quasi totalità delle amministrazioni comunali della valle del Serchio e Garfagnana si sono fatti interpreti, con atti formali, della diffusa avversione della cittadinanza nei confronti della realizzazione del pirogassificatore, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per scongiurare la realizzazione del progetto del pirogassificatore KME, considerate le criticità ambientali e la contrarietà della comunità e delle istituzioni locali.

(3-01098)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FARAONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, l'immobile che ospita il commissariato di Polizia di Vittoria (Ragusa) è stato recentemente sequestrato dalla Guardia di finanza di Caltanissetta, su disposizione della Procura della Repubblica della stessa città, nell'ambito del sequestro dei beni della famiglia Luca di Gela, risultando una proprietà per una quota parte del 50 per cento in capo a Rocco Luca, figlio di Salvatore, finito in carcere assieme allo zio, perché indagati con accusa di concorso esterno in associazione mafiosa;

considerato che:

il canone di affitto che il Ministero dell'interno ogni anno paga ai proprietari dell'immobile sarebbe pari a 105.000 euro;

la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di garantire, in tempi rapidi, una nuova sede per il commissariato di Vittoria, ed accertare la correttezza dell'*iter* amministrativo, che ha portato il Ministero dell'interno a condurre in locazione un immobile appartenente per quota parte a persone coinvolte a vario titolo in fatti di mafia.

(4-02033)

[MARINELLO](#), [MOLLAME](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il regolamento dell'Unione europea n. 982 del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 dell'Unione europea in data 20 giugno 2019, ha recepito le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale della pesca del mediterraneo, nelle sessioni annuali 2015 (39a sessione annuale), 2016 (40a sessione annuale) e 2017 (41a sessione annuale);

in particolare, il regolamento ha trasposto, in diritto unionale, la raccomandazione CGPM/40/2016/4 che "istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche (GSA) da 12 a 16)";

il regolamento modifica il regolamento europeo n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca del Mediterraneo);

considerato che:

tali modifiche, nello specifico, introducono l'art. 9-*bis* (Zone di restrizione della pesca nel canale di Sicilia) che proibisce le attività di pesca, con reti a strascico, nelle zone denominate "Est del Banco Avventura, Ovest del Bacino di Gela, e Est del Banco di Malta";

detta misura si pone come primo obiettivo lo sviluppo e la conservazione delle risorse marine nel mar Mediterraneo, comprese quelle relative all'acquacoltura, ed è coerente con la politica comune della pesca, anche per tutti quegli aspetti che concernono la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

i rappresentanti del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, posto che le modifiche citate si sono rese necessarie per recepire le raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, hanno sin da subito spinto sulla necessità di garantire la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle risorse marine, insieme a un concreto appoggio al settore della pesca artigianale, che

continua a essere un valido motore di crescita economica e di occupazione nel nostro Paese, nel Mediterraneo e in Europa;

a tal fine, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, in ambito di voto al Parlamento europeo, hanno inserito una serie di compensazioni per il sostegno al reddito dei piccoli pescatori attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere per rendere effettivi i sostegni al reddito dei piccoli pescatori previsti attraverso il FEAMP, attivandosi anche presso il Consiglio dell'Unione europea;

se, comunque, non ritenga opportuno intervenire con specifiche misure volte a ridurre gli eventuali danni per gli operatori del settore, prevedendo apposite misure di sostegno economico o di altro tipo.

(4-02034)

[LAFORGIA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

per effetto della legge di bilancio per il 2019, è stata istituita la nuova *web tax* in Italia, una nuova imposta sulle vendite digitali con aliquota al 3 per cento da applicare alle forniture di servizi e beni attraverso piattaforme digitali e trasmissione di dati raccolti sempre attraverso piattaforme digitali;

fra le imprese del *web* cui si riferisce la norma rientrano Amazon, eBay, Google, Facebook;

la *web tax*, a differenza della *Google web tax* e della *digital web tax* del Governo Renzi, è un'imposta sulle vendite *on line* per cui le imprese italiane che operano con Google, Facebook, Booking, Apple, Expedia, Airbnb, eBay e altri che utilizzano i loro servizi dematerializzati, quali piattaforme e applicazioni digitali, magazzini virtuali, raccolta dati personali eccetera, devono versare al fisco obbligatoriamente l'imposta del 3 per cento;

stando a quanto riportato da Duccio Facchini, in data 5 luglio 2019, sul sito "altraeconomia" l'ultimo bilancio della Google Italy Srl, la consociata con sede a Milano che nel maggio di due anni fa aveva sottoscritto un accordo con le autorità del nostro Paese in tema di "maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti per i precedenti esercizi fiscali" (citando dal bilancio 2017 della filiale) ha mostrato come nel 2018 la multinazionale ha continuato a trasferire i ricavi prodotti nel nostro Paese tramite la vendita di pubblicità *on line* (oltre 700 milioni di euro) verso l'Irlanda, evitando livelli di imposizione più elevati per mezzo del regime di fiscalità agevolata di Dublino: una "chiusura di contenziosi fiscali con l'Agenzia delle entrate relativi ad annualità pregresse", sempre citando Google, che aveva generato per la società un debito verso l'Italia di circa 304 milioni di euro;

nonostante quell'intesa, lo "schema irlandese", non oggetto della "chiusura", è rimasto intatto anche nel 2018;

questo "schema" prevede che la società italiana si occupi prevalentemente di servizi di intermediazione, attività di promozione, supporto tecnico per conto della Google Ireland Ltd;

le "prestazioni" della società Google Italy non vengono remunerate dagli utenti o inserzionisti italiani ma dalla società di Dublino;

i dati del bilancio 2018 della Google Italy lo confermano: dei 106,8 milioni di euro di ricavi realizzati lo scorso anno, 104,5 milioni sono arrivati dall'Irlanda e una "piccola" parte (2,3 milioni), dagli Stati Uniti (dalla Google International LLC, il socio che detiene il 100 per cento delle quote) e nemmeno un euro è giunto dall'Italia;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ogni anno misura i ricavi complessivi del nostro "sistema integrato delle comunicazioni" (SIC), il 22 giugno 2019 ha proceduto all'iscrizione al ROC (registro degli operatori di comunicazione) proprio delle "recalcitranti" Google e Facebook;

nel 2017, il SIC italiano valeva complessivamente 17,5 miliardi di euro, in leggera flessione (0,9 per cento) rispetto al 2016 (il dato del 2018 non è ancora disponibile ma quote e ricavi non dovrebbero discostarsi troppo dal livello relativo a due anni);

Google deteneva una quota del 4,1 per cento del SIC, il che ha permesso di stimare una raccolta pubblicitaria complessiva in Italia che si aggirava intorno ai 715 milioni di euro: ipotizzando che questa sia rimasta identica nel 2018, si tratterebbe di una cifra ben distante dai 106,8 milioni di ricavi

dichiarati dalla Google Italy Srl e come detto frutto di una remunerazione "restituita" dalla casella irlandese del Gruppo a titolo di *royalty*;
considerato che:

queste pratiche di "minimizzazione" dell'onere fiscale attraverso rapporti con imprese collegate sono legittime;

l'imposta sui servizi digitali prevista dalla legge di bilancio per il 2019 non ha avuto alcuna attuazione poiché il Governo, a giudizio dell'interrogante in colpevole ritardo, non ha ancora emanato i decreti attuativi;

stando a quanto riportato dalla relazione annuale 2018 di Agcom, Facebook e Google "detengono circa il 55 per cento dei ricavi netti da pubblicità on line",

si chiede di sapere quando e se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché si legiferi in merito all'imposta sui servizi digitali, dato che gioverebbe all'economia italiana.

(4-02035)

[MININNO](#), [CASTIELLO](#), [DI MICCO](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [ROMANO](#), [TURCO](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in data 25 luglio 2018 l'associazione professionale di carattere sindacale denominata Sindacato Aeronautica militare (SIAM) ha diffuso un comunicato, dal quale gli interroganti sono venuti a conoscenza dell'avvio di uno studio dello Stato maggiore Aeronautica (SMA) relativo alla riorganizzazione del settore *force protection*, al fine di renderlo maggiormente efficiente;

tra i servizi di *force protection* rivestono particolare importanza i servizi di difesa attiva (vigilanza), assicurati senza soluzione di continuità e su turnazioni di 24 ore;

lo Stato maggiore dell'Aeronautica ha richiesto l'avvio di un periodo di sperimentazione, della durata massima di 3 mesi, presso la 4^a brigata Telecomunicazioni e sistemi per la difesa aerea ed assistenza al volo di Borgo Piave (Latina), che prevede l'articolazione dei servizi di difesa attiva in tre turni di 8 ore invece del tradizionale turno di 24 ore;

considerato che il frazionamento del servizio in tre turni: a) difficilmente comporterebbe la riduzione dell'aliquota dei militari impiegati nel servizio, dal momento che il personale in "turno franco" normalmente garantisce l'intervento armato in situazioni di pericolo non prevedibili; b) non inciderebbe positivamente sull'efficienza fisica e mentale del personale comandato, che, al contrario, sarebbe sottoposto ad un maggiore *stress* causato dal pendolarismo e da una minore presenza in famiglia; c) incrementerebbe il numero del personale destinatario di indennità di presenza in giornata festiva o superfestiva, triplicando la spesa; d) comporterebbe, a causa dell'aumento dei periodi di riposo psicofisico, una drastica riduzione della possibilità di richiamare in servizio il personale in caso di necessità (per esempio esercitazioni); e) triplicherebbe le situazioni di potenziale rischio legate al passaggio di consegne di armi e munizioni; f) aumenterebbe i costi legati agli alloggi in campo, notoriamente inadeguati ed insufficienti a fronteggiare un aumento delle richieste degli aventi diritto; g) aumenterebbe i rischi legati ad incidenti stradali *in itinere* soprattutto per il personale che "monta" e "smonta" a ridosso degli orari notturni e mattutini; h) comporterebbe un aggravio economico legato alle spese di viaggio, in particolare per il personale domiciliato lontano dal luogo di servizio; i) andrebbe in contrasto con le linee programmatiche definite dal Ministro in indirizzo che prevedono la tutela dei rapporti familiari del personale militare anche attraverso "la razionalizzazione degli impieghi",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di scongiurare l'entrata a regime di detti turni che avrebbero un impatto negativo sia sul servizio, sia sul personale coinvolto.

(4-02036)

[GALLONE](#), [VITALI](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nei piccoli Comuni della Lombardia e in tutta Italia, si registra la perdurante e grave carenza di segretari comunali;

il protrarsi di tale situazione, da qui alla fine del 2019, potrebbe determinare la paralisi amministrativa di moltissime amministrazioni comunali;

quello offerto dalla figura del segretario costituisce, in particolare nei Comuni di minori dimensioni,

un indispensabile supporto atto a garantire la legittimità degli atti assunti dagli enti;
come ha dichiarato il vice ministro dell'economia e delle finanze, "sono già sul tavolo alcune ipotesi che trovano anche il consenso degli interessati, e su cui in ogni modo si può lavorare per condividerle fra tutti gli attori istituzionali";
in recenti interlocuzioni concernenti la carenza di segretari comunali di fascia C, anche l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e l'Unione delle Province d'Italia hanno rappresentato la necessità di una semplificazione delle procedure di reclutamento al fine di coprire le sedi di segreteria di Comuni della suddetta fascia risultanti vacanti, e la necessità di programmare azioni straordinarie e coordinate a livello normativo e applicativo per: a) il superamento del corso-concorso come unica possibilità di reclutamento dei segretari comunali; b) l'individuazione di figure qualificate, interne alle amministrazioni, in grado di garantire la reggenza delle sedi vacanti;
in particolare si evidenzia la situazione di particolare urgenza della Lombardia, in cui alla data del 6 giugno 2019, su 741 sedi di segreteria di classe III e IV (cioè i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) ben 417 sono prive di un segretario titolare;
la Lombardia è la regione che presenta il maggior numero di sedi vacanti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali iniziative intenda intraprendere per velocizzare le procedure di reclutamento dei segretari comunali al fine di garantire la copertura delle sedi vacanti;
se, in attesa dell'espletamento delle procedure, ritenga di adottare misure volte a individuare figure qualificate, interne alle rispettive amministrazioni, in grado di sopperire temporaneamente alla carenza della figura del segretario comunale e garantire la reggenza delle sedi scoperte.
(4-02037)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

le attività di previsione consentono di comprendere quali sono i fenomeni meteorologici attesi, in particolar modo gli eventi estremi. Per raggiungere questo obiettivo vengono utilizzati strumenti e tecniche sofisticate: la meteorologia applicata, le immagini satellitari, i *radar* meteorologici, i modelli idraulici, eccetera;

tali strumenti previsionali e le reti di monitoraggio consentono di mettere in atto un sistema di allertamento e sorveglianza in grado di attivare per tempo la macchina di protezione civile, nel caso di eventi previsti o in atto, la cui intensità stimata o misurata superi delle soglie di criticità prefissate;

sul territorio italiano è attivo un sistema di centri per la raccolta, il monitoraggio e la condivisione dei dati meteorologici, idrogeologici e idraulici. La rete di questi centri costituisce il sistema nazionale di allertamento. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali, delle strutture regionali e dei centri di competenza. Ogni Regione stabilisce le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale;

considerato che:

con prot. n. D.P.C./RUP 497/9351, nel febbraio 2016 è stato approvato, dalla conferenza dei servizi, il progetto definitivo dell'intervento per l'installazione di un *radar* sul monte Li Foj, nel comune di Picerno (Potenza);

la realizzazione di tale *radar* riguarda il progetto di integrazione della rete nazionale dei *radar*, già in funzione nelle regioni limitrofe alla Basilicata, quali Calabria, Campania, Molise, con possibilità di sostituzione reciproca in caso di avaria, che, pertanto, rendono l'area lucana già ampiamente sorvegliata, al punto che l'impianto si ritiene non indispensabile per la perfetta funzionalità della rete nazionale;

l'impianto avrebbe un meccanismo che produce un impulso di 500 kw in un lasso di tempo pari a 2 microsecondi e gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia evidenziano come lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni o

delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. Insomma, un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;

la comunità locale ha intrapreso attività di protesta sul progetto evidenziandone l'inutilità e il forte impatto non solo sulla popolazione, ma anche sulla fauna che popola l'area protetta dalla rete "Natura 2000" che ha una significativa valenza naturalistica, che ne fa non solo una zona speciale di conservazione, ma comprende anche un *habitat* di specie da tutelare, superiore a quello riscontrabile nella zona speciale di conservazione nel cuore dell'Appennino;

nonostante la valenza naturalistica dell'area, l'ufficio di compatibilità ambientale della Regione Basilicata ha espresso la non assoggettabilità del progetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;

con sentenza n. 4327 del 13 settembre 2017 il Consiglio di Stato affermava che "La valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo (...). La 'Rete Natura 2000' comprende le Zone di protezione speciale e la valutazione di incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree "Natura 2000", sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati dal sito";

dai contenziosi dinanzi al Tar della Basilicata e al Consiglio di Stato, che vedono costituirsi in giudizio il Comune di Picerno, è emerso che non è stata effettuata nessuna valutazione di incidenza ambientale dagli uffici e dagli enti preposti e, tuttavia, è stata data l'autorizzazione all'installazione del *radar*;

tenuto conto che tutti i percorsi non sono stati ancora compiuti e l'Unione europea, nel caso delle aree protette, dà la possibilità di appellarsi. Quindi nulla è ancora concluso e, se ci sono delle lacune dal punto di vista delle autorizzazioni, il tutto va riesaminato per dimostrare che questo tipo di attività non impatti sulla salute dei cittadini e dell'ambiente. Pertanto, se la valutazione di incidenza ambientale non tiene conto dell'inquinamento (elettromagnetico in questo caso), è fatta in maniera difforme o non completa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, ai sensi dell'articolo 309 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, non ritenga di dover intervenire: 1) al fine di prescrivere una deroga alla realizzazione del *radar* sul monte Li Foj, tenendo conto della contrarietà manifestata sia dalla popolazione che dal Comune di Picerno, evidenziata da quest'ultimo ampiamente nelle memorie processuali; 2) affinché il progetto sia sottoposto alla valutazione di incidenza ambientale e la Regione Basilicata riformuli il giudizio di compatibilità ambientale, ovvero espliciti le ragioni per le quali non ha ritenuto di assoggettare l'opera alla valutazione d'incidenza ambientale;

se, infine, non ritenga che ci siano già le premesse per un'infrazione comunitaria.

(4-02038)

DE BONIS - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", il cosiddetto piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti i piani di azione nazionali per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

il piano di azione, adottato in Italia con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, eccetera) e nelle aree naturali protette;

considerato che:

per l'anno 2019, il piano di azione per l'uso sostenibile dei fitofarmaci è scaduto a febbraio e il nuovo piano non è stato ancora reso pubblico dai tre Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute ai fini della consultazione pubblica;

il nuovo piano, che detta le regole per l'uso dei pesticidi non solo in agricoltura ma anche per la gestione del verde pubblico in città e la manutenzione di strade e ferrovie, resta ad oggi bloccato nelle stanze del Ministero delle politiche agricole, dopo che il testo proposto dal comitato tecnico-scientifico, appositamente costituito, ha ricevuto i pareri favorevoli dei Ministeri dell'ambiente e della salute;

il piano dovrebbe prevedere regole più severe per l'uso sostenibile dei pesticidi, in particolare fissando distanze di sicurezza dalle abitazioni, dalle scuole e dalle altre aree pubbliche, ma anche limitazioni all'uso delle sostanze chimiche tossiche e nocive per piante e animali selvatici all'interno delle aree naturali protette, come i siti della rete "Natura 2000", limitazioni che probabilmente non sono gradite all'industria dell'agrochimica e alle associazioni agricole;

tenuto conto che il Parlamento austriaco, invocando il "principio di precauzione", ha approvato il divieto totale di utilizzo dei pesticidi a base di glifosato sul proprio territorio. Quindi, vietare il glifosato è possibile, anche senza dover attendere il termine dell'autorizzazione concessa dall'Unione europea,

si chiede di sapere:

quando sarà reso pubblico il nuovo piano di azione per l'uso sostenibile dei fitofarmaci;

se il piano segua nell'impostazione il "principio di precauzione" alla stregua dell'Austria, che assicura la massima tutela delle persone e della natura, ad iniziare dagli stessi agricoltori che sono i più esposti ai rischi legati all'uso delle sostanze chimiche di sintesi;

quali siano le cause che stanno comportando un incomprensibile ritardo della sua pubblicazione e, quindi, consultazione e adozione, determinando gravi conseguenze per la salute dei cittadini e per l'ambiente, per la biodiversità nelle aree naturali protette e nei siti della rete "Natura 2000" del nostro Paese.

(4-02039)

[GAUDIANO](#), [CASTIELLO](#), [DI MICCO](#), [DI MARZIO](#), [ROMANO](#), [PISANI Giuseppe](#), [ANGRISANI](#), [PRESUTTO](#), [LOREFICE](#), [CAMPAGNA](#), [NOCERINO](#), [CROATTI](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [L'ABBATE](#), [LANZI](#), [ORTOLANI](#), [VACCARO](#), [QUARTO](#), [COLTORTI](#), [RICCIARDI](#), [DE LUCIA](#), [PACIFICO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

la Costiera amalfitana è rinomata in tutto il mondo per il suo interesse storico e paesaggistico ed è considerata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, riveste un'importanza strategica nel settore del turismo e del suo indotto, costituendo una delle rare realtà occupazionali del Meridione;

le politiche regionali e nazionali degli ultimi anni hanno bistrattato questo territorio, eccellenza del nostro Paese, dedicandogli scarsissima attenzione;

la strada statale 163 attraversa tutti i paesi della Costiera, da Vietri a Positano ed è l'unica strada percorribile;

alcuni tratti della statale sono particolarmente critici, come la strettoia di Cetara, il tratto di Minori /Castiglione, Amalfi centro, Praiano e Positano ed ogni giorno si assiste al solito triste rituale di code con blocchi al limite dell'irreversibile;

tale disagiata condizione, dovuta in parte alla morfologia del territorio, che non può essere assolutamente modificata nella sua peculiare struttura, ma essere rispettata in quanto *unicum*, deve essere urgentemente affrontata per individuare soluzioni praticabili;

la risoluzione del problema della viabilità passa attraverso il contingentamento dei flussi veicolari mediante l'istituzione di una zona a traffico limitato e attraverso la necessaria razionalizzazione del transito dei *bus* turistici;

considerato che:

la Costiera amalfitana, iscritta nella lista del patrimonio mondiale Unesco dal 1997, presenta i caratteri

tipici di un "paesaggio culturale". Il territorio offre al visitatore un patrimonio culturale costituito non solo dalle grandi evidenze architettoniche ma anche da importanti elementi naturali, enogastronomici, artigianali, tutti frutto dell'interazione dell'uomo con la natura che ha influenzato non poco la vita degli abitanti della Costiera;

l'attuale assetto viario (strada statale 163) è praticamente lo stesso di quello originario del 1850 e rappresenta nella sua storicità uno degli elementi più caratteristici del sito. Tuttavia da decenni l'enorme afflusso di turisti si trova a percorrere un'arteria assolutamente sottodimensionata rispetto alle esigenze veicolari;

nei primi anni '80 il commissario prefettizio di Salerno iniziò ad emanare, annualmente, ordinanze d'urgenza finalizzate a fronteggiare quella che all'epoca si presentava a tutti gli effetti una situazione d'emergenza per il numero di veicoli, soprattutto autobus, che ogni giorno percorrevano la strada statale 163;

la Commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo nella ricerca del 15 ottobre 2018 dal titolo "overturismo" descrive la fattispecie in cui l'impatto del turismo, in un determinato lasso di tempo e su un determinato territorio, eccede i limiti previsti dalle condizioni delle infrastrutture e dallo spazio esistente, pregiudicando quelle ecologiche, sociali, economiche e psicologiche dei cittadini residenti. Nella stessa relazione vengono analizzate le esperienze della città di Venezia e dei comuni della Liguria afferenti all'ambito delle Cinque Terre, come esempi nei quali i flussi turistici influenzano in modo negativo la qualità della vita dei cittadini e la qualità dell'esperienza di viaggio in modo significativo;

con il termine "overturismo" si intende il fenomeno relativo a un afflusso turistico esasperato in alcune aree geografiche, in relazione alle infrastrutture e alle altre condizioni ivi presenti;

il Rapporto sul turismo italiano 2017/2018 considera l'"overturismo" un fenomeno antitetico rispetto al turismo responsabile, in quanto si tratta di turismo mal gestito, che incide negativamente sulla qualità di vita dei residenti, ad esempio in ragione dell'aumento dei canoni di locazione e della riduzione delle risorse disponibili, favorendo, in loro, una percezione negativa del turismo;

il Rapporto 2018 dell'Unesco evidenzia che alcuni siti patrimonio dell'umanità, come Venezia e Pompei e la Costiera Amalfitana, sono potenzialmente a rischio per il sovraccollamento turistico;

secondo fonti di stampa, infatti, sarebbero circa 4 milioni i turisti che ogni anno visitano Pompei, con punte di 35.000 visitatori al giorno,

si chiede di sapere quali iniziative e quali misure di intervento il Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere per accelerare la soluzione di questo annoso problema, anche prevedendo l'istituzione di un Tavolo permanente fra Comuni, Province, Regioni e Ministeri per l'adozione delle azioni necessarie volte a porre fine senza indugio alle criticità che violano le normative vigenti in materia di sicurezza, altresì attraverso l'adozione di un piano traffico straordinario.

(4-02040)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

tra gli immobili messi in vendita dall'Agenzia del demanio (2019-2021) ce ne sono alcuni nel territorio del comune di Verona e tra questi un casolare diroccato, denominato "La Colombara", sito nella campagna ad est del capoluogo che, nel corso della seconda guerra mondiale, fu sede militare DAT (difesa aerea militare) ed utilizzato come campo di concentramento degli ebrei rastrellati a Roma e destinati poi ai *lager* nazisti, in particolare ad Auschwitz;

l'Associazione montorioveronese da tempo ha chiesto di ottenere in uso dall'Agenzia del demanio il casolare fatiscente per ristrutturarlo, tenerlo in ordine, per farne un luogo della memoria della Shoah visitabile (un recente libro, che si riferisce alle vicende belliche di quel territorio, fornisce notizie e testimonianze relative al casolare e a coloro che vi sono stati detenuti);

la stessa amministrazione comunale della città scaligera (con dichiarazioni pubbliche dell'assessore per l'urbanistica, Ilaria Segala, e dell'assessore per il patrimonio Edi Maria Neri) sottoscrive le richieste dell'associazione che intende fare di quel casolare un luogo della memoria che non può, per il suo valore storico e simbolico, essere venduto a privati,

si chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo al fine di togliere dall'elenco degli immobili da vendere il casolare denominato "La Colombara" sito a Verona, e rendere realizzabile il progetto ristrutturazione per realizzarvi un significativo luogo della memoria della Shoah.

(4-02041)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01090 della senatrice Papatheu, sull'affido dei figli minori ad un padre precedentemente condannato per violenza domestica;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01096 del senatore D'Arienzo ed altri, sull'alienazione di un immobile di interesse storico a Montorio, in provincia di Verona;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01091 della senatrice Papatheu, sulla ripartizione della quota fissa di tonno rosso per la campagna 2019;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01088, 3-01089 e 3-01092 della senatrice Papatheu, rispettivamente sul sostegno al comparto dell'edilizia e delle infrastrutture, sulla chiusura dello stabilimento di Napoli della Whirlpool e sul meccanismo ISDS di composizione delle controversie fra investitori e Stati;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01084 del senatore D'Arienzo ed altri, sui criteri di accesso alla pensione per il comparto "Sicurezza-Difesa";

3-01085 della senatrice Parente ed altri, sulla situazione di crisi in cui versa il porto industriale di Cagliari;

3-01097 della senatrice Bellanova ed altri, sulla proroga delle graduatorie del concorso pubblico per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01099 della senatrice Boldrini ed altri, sul conseguimento della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 136^a seduta pubblica del 23 luglio 2019, a pagina 93, alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole: «è stata di fatto confermata» con le seguenti: «è stato di fatto confermato».

